

L'ARCHIGINNASIO

BOLLETTINO
DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE DI BOLOGNA

ANNO LXXVI - 1981



GRAFICHE GALEATI
IMOLA

Franco Bergonzoni, direttore responsabile
Registrazione Tribunale di Bologna n. 373 del 16 novembre 1950
Il volume è stato curato redazionalmente da Mario Fanti

SOMMARIO

FRANCO BERGONZONI, Relazione del Direttore reggente .	pag. 7
Lavori di Biblioteca (note di C. BERSANI, D. BUFALINI, S. FERRARI, G. GRANDI VENTURI, A. GRAZIA, M. MONTANARI, G. ONOFRI, M.L. PASQUALE, A. RICCÒ, V. RONCUZZI, S. SACCONE, A. SCARDOVI, A. VANDELLI)	» 13
MARIO FANTI, Frammenti dell'archivio Albergati Vezza nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio	» 35
GRAZIELLA GRANDI VENTURI, Le genealogie di Pompeo Scipione Dolfi tra i « fondi speciali » dell'Archigin- nasio	» 43
GRAZIELLA GRANDI VENTURI, Il carteggio Fabri nella Bi- blioteca Comunale dell'Archiginnasio	» 49
GRAZIELLA GRANDI VENTURI, Un carteggio inedito tra i « fondi speciali » dell'Archiginnasio: quello di Ales- sandro Zaccherini	» 57
ANNAMARIA SCARDOVI, Sulla provenienza del carteggio Za- nichelli: una precisazione	» 61
ENZO COLOMBO, Edizioni Dalla Volpe presso la Biblioteca Musicale « G.B. Martini » di Bologna	» 65
GIOVANNA MORELLI, <i>De Studio scholarium civitatis Bononie manutenendo</i> : gli statuti inediti del Comune (1335- 1454) per la tutela dello Studio e delle Università degli scolari	» 79
SANDRA VERARDI VENTURA, L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII. Edizione del ms. B.1114 della Bi- blioteca dell'Archiginnasio: <i>Lo stato, il governo et i magistrati di Bologna, del cavalier Ciro Spontone</i> .	» 167
FERDINANDO RAGAZZI, Contributo per una biografia e bi- bliografia di Giuseppe Saitta	» 377

Relazione del Direttore reggente

Era, un tempo, consuetudine del bollettino dell'Archiginnasio iniziare le proprie pagine con una relazione del direttore della biblioteca sull'attività svolta nell'anno trascorso.

Pagine di cronaca, si dirà, che fresche di stampa potevano riscuotere forse solo un limitato interesse, ma che oggi si rivelano invece preziose ed insostituibili a chi desideri ripercorrere le vicende della biblioteca nell'arco di tempo che va dal 1906 al 1941.

Per questo non sembra inopportuno riprendere l'antica consuetudine e dare notizia di quanto è avvenuto fra le mura dell'Archiginnasio nell'anno 1981, prendendo le mosse dal mese di giugno 1980, quando chi scrive ebbe l'incarico di reggere la direzione della biblioteca.

L'attività di direzione ebbe inizio con una completa ispezione di tutti i locali del palazzo in cui ha sede la biblioteca, compresi i sottotetti e gli scantinati, e con un esame, ovviamente sommario, delle attrezzature e degli arredi a disposizione.

Questa ispezione e questi esami traevano origine sia dall'ovvia necessità di una conoscenza diretta, anche se forzatamente incompleta, delle reali condizioni della biblioteca, sia dalla opportunità di predisporre un piano di interventi da attuarsi al più presto, al fine di consentire un ordinato svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria già programmati dall'Ufficio Tecnico comunale, di cui si prevedeva l'inizio entro pochi mesi.

L'esame dei locali e delle attrezzature rivelò una situazione

alquanto preoccupante, soprattutto al piano terreno, negli scantinati e nel sottotetto, e in certa misura al secondo piano, nella biblioteca Gozzadini e nella sezione dei manoscritti. Ovunque, la carenza di attrezzature idonee e l'accumulo del materiale librario spesso frammisto ad oggetti impropri evidenziava una situazione tale da richiedere un intervento il più possibile rapido e radicale al fine di conseguire quanto prima un minimo di funzionalità di gestione e di sicurezza, soprattutto in assenza di mezzi, anche minimi, per un primo intervento antincendio.

Questi interventi vennero attuati nella stagione estiva 1980, in concomitanza con il periodo di ridotto uso pubblico della biblioteca, e consentirono di allontanare dal palazzo una massa di oggetti impropri — quali mobili in disuso, infissi, legname vario, cartacce e altro — per un volume equivalente a sei autocarri. Nello stesso tempo fu possibile recuperare attrezzature ancora utilizzabili e oggetti di qualche interesse — come busti, lampadari in ferro, documentazioni di un concorso per un monumento da erigersi in piazza VIII Agosto, bacheche per esposizioni, ed altro ancora, fino a quel momento accatastati e confusi un po' dovunque fra polvere e rottami — che furono ordinatamente sistemati in due locali del sottotetto. Sempre nel periodo estivo si provvide alla cernita di una grande quantità di riviste ammonticchiate alla rinfusa e in gran quantità nel magazzino posto al piano terreno, a lato dell'ingresso di via de' Foscherari 2, che, pur di proprietà della biblioteca dell'Archiginnasio, erano state qui deposte negli anni addietro da biblioteche del circuito periferico. Da questa cernita, eseguita in condizioni di particolare difficoltà, si poterono ricavare annate complete di riviste già presenti all'Archiginnasio — e quindi utilizzabili come duplicati — e anche annate di riviste non presenti. Altri riordini furono effettuati anche nei sottotetti del quadriportico, dove furono recuperate altre riviste, libri e fogli sparsi, da tempo giacenti alla rinfusa.

Conclusa la stagione estiva 1980, e con essa la possibilità di una larga disponibilità di operatori anche estranei alla biblioteca, i lavori di riordino sono continuati anche nei mesi seguenti, sia pure a ritmo meno sostenuto, insieme ad alcuni interventi ritenuti indispensabili per la gestione della biblioteca.

I risultati di queste operazioni si possono riassumere in:

— recupero e riutilizzazione di libri, attrezzature, ecc... da tempo dimenticati, dispersi o inutilizzati;

— dotazione di nuove attrezzature ed arredi;

— introduzione di nuove procedure per una migliore funzionalità della biblioteca.

Quanto ai primi due argomenti, i risultati più cospicui possono essere ritenuti i seguenti:

— il riordino e inventario di un buon numero di copie di estratti dalla rivista « L'Archiginnasio » e della collezione « Biblioteca dell'Archiginnasio » relativi ad annate anche molto vecchie;

— il trasferimento, dalla Ripartizione Statistica, di una collezione completa e rilegata della rivista « Il Comune di Bologna »;

— il trasferimento, dalla Ripartizione Manutenzione, di una ricca collezione di fotografie di edifici di proprietà comunale e di una completa documentazione fotografica dei lavori di ricostruzione del palazzo dell'Archiginnasio;

— il riordino e la catalogazione delle registrazioni delle conferenze, incontri e dibattiti tenutisi dal novembre 1961 al maggio 1979 in occasione dei « Sabati dell'Archiginnasio », nonché del relativo materiale documentario;

— il recupero, fra i libri accatastati nei sottotetti, di 298 libbre e di parte dell'archivio del « Fondo Mickiewicz », ritenuti perduti per eventi bellici;

— la ricerca di nuove fonti di informazione per la storia della biblioteca, che finora ha fruttato l'acquisizione di copia del testamento Rusconi (con l'elenco dei libri a suo tempo donati alla biblioteca) e del testamento Grabinski (con analogo elenco);

— il restauro di nove ritratti dei secc. XVII, XVIII e XIX, e loro collocazione nella biblioteca Gozzadini e nella sua scala di accesso;

— il recupero di cinque acquarelli dell'Ottocento facenti parte di una serie di dieci vedute dell'Archiginnasio, smembrata anni or sono;

— l'acquisto e la collocazione di scaffalature metalliche nella biblioteca Gozzadini, nel deposito dei libri rari, e in vari locali del sottotetto, per una spesa di circa trenta milioni di lire;

— l'acquisto e la messa in opera di un sistema di scrittura Olivetti con memoria incorporata, ad uso del reparto schedatura (spesa quindici milioni);

— il trasferimento in un unico locale dei contenitori dei disegni e delle stampe, già collocati in diversi luoghi, in modo da costituire un reparto apposito;

— l'acquisto di attrezzature varie, quali scale, apparecchi per la pulizia dei locali e dei libri, un ponteggio mobile che consente di raggiungere gli otto metri di altezza, una ventina di estintori, strumenti per piccole riparazioni;

Quanto, infine, all'introduzione di nuove procedure per una più ordinata gestione della biblioteca si possono ricordare le disposizioni per l'identificazione dei lettori che chiedono in visione opere edite prima dell'Ottocento, i vari moduli per le richieste di riproduzioni fotografiche, per le concessioni particolari, per gli smarrimenti delle contromarche degli oggetti depositati all'ingresso e, soprattutto, il rinnovo dei moduli relativi al servizio di prestito a domicilio.

Naturalmente, in biblioteca sono procedute tutte le attività già iniziate in precedenza, come la spolveratura dei depositi librari, effettuata da una ditta appositamente incaricata, e conclusasi alla fine dell'anno 1980.

Nell'autunno 1980 ebbero inizio cospicui lavori di manutenzione straordinaria, che interessarono soprattutto il coperto dell'Archiginnasio e quello dell'attiguo palazzo Galvani, nel quale si trovano alcune sale della biblioteca, fra cui la sala di Consultazione, e che si conclusero alla fine del 1981.

Oltre alla revisione dei coperti — con sostituzione di gronde e pluviali e rifacimento di lucernai — furono eseguiti anche interventi nei sottotetti e al secondo piano del palazzo. In particolare vennero sistemati i sottotetti corrispondenti alle sale I, II, III, IV, con posa di un nuovo pavimento e imbiancatura delle pareti, i depositi dei manoscritti e la biblioteca Gozzadini, scala d'accesso compresa. Grazie a questi interventi è stata assicurata una miglior difesa dagli agenti atmosferici sia del palazzo, sia del prezioso materiale librario in esso accolto, si sono potuti realizzare nel sottotetto nuovi depositi, che si stanno già utilizzando, ed infine si sono raggiunte adeguate condizioni di decoro e di sicurezza nei depositi dei manoscritti, dove gli interventi murari sono giunti provvidenziali per scongiurare imminenti pericoli di crollo di parte del soffitto.

Accanto a questo grosso intervento dell'Ufficio Tecnico comunale sono da ricordare altri più modesti ma significativi inter-

venti, promossi direttamente dalla direzione, quali la disinfestazione dai tarli degli arredi in legno della cappella dei Bulgari e di una parte delle strutture lignee del ricostruito teatro Anatomico, nonché il restauro delle parti in stucco e terracotta dei monumenti posti sulle pareti dei loggiati del primo piano del palazzo.

Questo, per quanto riguarda i lavori e gli interventi straordinari nell'Archiginnasio, che ovviamente rappresentano solo una parte dell'attività svolta in biblioteca, in parte di normale *routine*, in parte anche con particolari caratteri di novità.

Per i più significativi di questi si rimanda alle relazioni particolari di seguito pubblicate.

Qui si vogliono ricordare soltanto due fatti particolarmente importanti per il futuro dell'Istituto, e cioè l'attività svolta dal gruppo di lavoro per lo studio dei problemi della Biblioteca comunale dell'Archiginnasio e lo svolgimento di concorsi relativi al personale della biblioteca.

Il gruppo di lavoro, composto da Carla Bonanni, Emanuele Casamassima, Richard Lewanski e Angela Vinay, venne incaricato dal Consiglio Comunale con deliberazione 23 febbraio 1981, n. 683, ed ha concluso il proprio esame verso la fine dell'anno con una relazione presentata all'Amministrazione Comunale, di cui verrà dato conto a suo tempo.

Quanto al personale della biblioteca, sono stati espletati due concorsi, uno pubblico ed uno interno. Il concorso pubblico ha consentito l'ingresso in biblioteca di sei bibliotecari, tutti laureati ed in possesso di particolari requisiti. Dal concorso interno si è ottenuta la promozione a bibliotecari di quattro coadiutori che da tempo operavano in biblioteca. Questo notevole incremento di personale, che giunge dopo molti anni trascorsi senza concorsi di questo tipo, fa bene sperare in una non lontana soluzione dei gravi problemi di gestione che finora hanno afflitto la biblioteca, sia a livello dirigenziale, sia a livello tecnico ed esecutivo. In proposito non sembra inopportuno ricordare che altri concorsi sono già avviati per la copertura di posti di coadiutore, di quel particolare tipo di operatore cioè che, servendo quotidianamente e materialmente il pubblico, assicura l'ordinario funzionamento della biblioteca nei suoi essenziali servizi di lettura in sede e di prestito a domicilio.

Due cifre concludono questa relazione, ovviamente ristretta

all'essenziale: le presenze dei lettori, che nell'anno 1981 sono ammontate a 127.103; e i volumi consultati o prestati a domicilio, che nel medesimo tempo hanno raggiunto il numero di 102.675.

FRANCO BERGONZONI

Lavori di biblioteca

IL CATALOGO DELLE CINQUECENTINE DELL'ARCHIGINNASIO

L'idea di redigere un catalogo a stampa delle cinquecentine possedute dalla Biblioteca dell'Archiginnasio si affacciò e cominciò a prendere corpo a partire dalla metà degli anni settanta. Essa, che segnava anche una ripresa di interesse per gli studi e i lavori sul libro antico condotti all'interno della biblioteca, fu alimentata dalla circostanza che proprio in quegli anni si andava prestando in campo nazionale una rinnovata attenzione a questi temi, si andavano precisando scopi e si abbozzavano programmi, preparando così il terreno per la successiva messa a punto di quel progetto che dovrebbe approdare ad un catalogo nazionale delle edizioni antiche, in prosecuzione dell'I.G.I.¹, scaglionato in tappe successive per secoli, e la cui prima fase sarà dedicata appunto alle cinquecentine italiane.

La questione, dibattuta da sempre, ma che aveva alternato momenti di interesse ad altri in cui era stata accantonata, si ripresentò così per molti aspetti nuova, non solo per la nostra biblioteca ma per le biblioteche italiane e per l'organizzazione facente capo al Ministero dei Beni Culturali.

Contributi fondamentali vennero portati dall'Associazione Italiana Biblioteche col Gruppo di Lavoro n. 9 (fondi e documenti antichi e preziosi) e dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e le Informazioni Bibliografiche, cui venne poi affidato il compito di dare concretezza di progetto e di realizzazione agli impegni programmatici emersi dopo anni di incontri e dibattiti.

Gli inizi, che datano da qualche anno, per la relativa debolezza di un'organizzazione in fase di avvio e per lo stato arretrato di queste ricerche nella maggior parte delle biblioteche italiane, furono nel segno della buona volontà ed a livelli diversi, determinati dalle varie e non confrontabili situazioni particolari, per cui a biblioteche che hanno già avviate catalogazioni

¹ *Indice Generale degli Incunaboli delle Biblioteche d'Italia.*

per formare repertori e per inserire i dati in quello nazionale, fanno riscontro altre in cui ci si dedica al reperimento e all'inventariazione.

Volendo attuare quanto si andava progettando e nello spirito di quelle speranze, sorse appunto verso la metà degli anni settanta, l'idea, che sarebbe maturata più tardi, di un repertorio delle cinquecentine presenti all'Archiginnasio.

Un primo proposito, di utilizzare i dati contenuti nelle schede del catalogo vecchio, ora chiuso all'incremento, ben presto cadde, e fu in seguito ad una verifica pratica, non potendosi rinunciare a priori ad uno strumento ottimo, se rapportato allo stato della catalogazione in Italia nel secondo Ottocento, impostato da Luigi Frati, ai suoi tempi uno dei bibliotecari italiani più noti, ma continuato da molte successive mani e con criteri mutati più volte nel corso del suo ormai centenario servizio.

Si doveva comunque dare un volto al repertorio, e la prima caratteristica che lo avrebbe definito riguardava l'ampiezza delle descrizioni. Si doveva scegliere tra vari livelli descrittivi, il livello di catalogo breve, o *short-title*, il livello segnaletico e il livello descrittivo.

La pratica ha confermato l'assunto secondo cui un catalogo breve deve avere come referente più o meno diretto, uno o più cataloghi sufficientemente esaurienti, siano essi segnaletici o descrittivi.

L'indice *short-title* sarebbe stato motivato solo se lo si fosse potuto redigere senza consultare i libri, direttamente cioè dal catalogo della biblioteca. Utilizzare il vecchio catalogo avrebbe causato un riporto di errori con la conseguente verifica sui repertori per i casi dubbi, che sarebbero stati numerosi. Tale impegno, per un risultato pur sempre limitato e per l'alto margine di imprecisione che avrebbe conservato, condusse a considerare necessario qualcosa di più impegnativo, la rischedatura cioè di tutte le edizioni, con l'abbandono dell'idea *short-title*. Le singole voci poi avrebbero dovuto essere di ampiezza tale da servire senza sostanziali modifiche per la trascrizione su scheda internazionale, da inserire nel catalogo corrente della biblioteca in occasione di una revisione del catalogo vecchio.

Le « descrizioni fatte una volta per tutte », caratteristica dei cataloghi descrittivi, spesso capolavori di bibliografia, sono oggi sempre meno frequenti, stante la tendenza ad allargare la ricerca su grandi quantità di edizioni. Ci si orienta allora verso cataloghi segnaletici, tentando con vari espedienti, come l'*impronta*, di realizzare il miglior compromesso tra identificazione dell'edizione e ampiezza della descrizione, utilizzando il principale vantaggio della descrizione segnaletica, che sta nella possibilità di affrontare la catalogazione di grandi raccolte, fornendo nel contempo notizie sufficienti per assicurare un buon margine di esattezza. Venne così adottato per il nostro repertorio il livello segnaletico.

Rimaneva comunque da affrontare il problema delle norme di catalogazione, poichè quelle esistenti ben poco dicevano sul libro antico. Si sapeva che le nuove Regole italiane stavano per essere pubblicate e che norme internazionali per la descrizione delle edizioni antiche erano allo studio da parte degli esperti dell'IFLA (FIAB)².

² *International Federation of Library Associations and Institutions.*

Si ritenne di procedere comunque, con la riserva di revisionare poi, cosa che avvenne, anche se in misura minore del previsto perchè seguimmo, cercando notizie e anticipazioni, le fasi di elaborazione dello standard IFLA (FIAB).

L'inevitabile allungamento dei tempi è stato poi compensato dall'aver iniziato con un certo anticipo rispetto ad analoghe iniziative.

Alle *Regole Italiane di Catalogazione per Autori*, le RICA, uscite in una prima stesura nel 1976 e poi, definitive, nel 1979, fece seguito, ancora nel 1979, la traduzione italiana delle norme per la descrizione del libro antico dell'IFLA (FIAB), l'*International Standard Bibliographic Description (Antiquarian)*, l'ISBD(A)³, curata dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, cui lo stesso Istituto ha fatto seguire nel 1981 il: *Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo. Manuale per la compilazione della scheda*.

Altro fondamentale quesito riguardava la possibilità o meno di raggiungere tutte le edizioni, considerando che la percentuale di quelle che sfuggono tende ad aumentare col numero dei libri tra i quali si deve cercare. Le edizioni si individuano: 1) dal catalogo, 2) dagli inventari topografici, 3) dal riscontro sugli scaffali.

Per noi, data la vastità delle raccolte e la disseminazione delle cinquecentine in tutti i magazzini, non sarebbe stato possibile andare oltre le ricerche sul catalogo, e sono stati usati i mezzi possibili per trarre da esso quanto poteva dare. La ricerca è stata estesa a tutte le sezioni in cui si articola, oltre quella per autori, cioè le sezioni biografica, per materie e geografica, confidando anche nell'abbondanza di schede secondarie e di rinvii presenti.

Volendo fornire ora qualche ulteriore notizia su di un lavoro che per essere condotto a termine richiederà anni, impegno professionale e volontà di superare gli ostacoli e gli imprevisti futuri e che sono stati fatali per molte simili imprese, è bene vederne alcuni aspetti nonchè questioni di metodo che si sono presentate al momento della sua preparazione e nel corso del suo primo sviluppo.

Requisiti fondamentali che il repertorio avrebbe dovuto possedere per attestarsi su di un livello accettabile di qualità vennero individuati soprattutto in:

1) riduzione al minimo degli errori, evitando in primo luogo la somma di quelli riportati coi nostri, da mettersi inevitabilmente nel conto.

2) contribuire, sollecitando criticamente i repertori, al perfezionamento dei metodi di lavoro con qualche proposta, anche su problemi marginali, che contribuisse ad una migliore identificazione delle edizioni e alla soluzione di punti controversi o interrogativi riguardanti casi tuttora non risolti⁴.

³ Denominato anche: *International Bibliographic Description for Older (o anche: Old Printed) Monographic Publications*.

⁴ È stata, per esempio, introdotta la collazione tra Registro e numerazione, e ciò ha, tra l'altro, reso facile accertare e localizzare le numerazioni errate, di cui è data notizia nelle schede e che sono un ulteriore segno distintivo per molte edizioni. Potere inserire questo dato senza un sensibile aggravio di lavoro ci è sembrato importante, considerato che, come nel nostro caso, quando si esaminano

3) identificazione delle edizioni nella misura maggiore possibile in relazione al livello descrittivo adottato.

4) completezza. La percentuale delle edizioni sfuggite alla ricerca avrebbe dovuto rientrare in limiti accettabili e comunque non risultare come conseguenza di carenze di metodo.

5) descrizione. Era necessario fissare alcuni principi che non entrassero in crisi col progredire del lavoro, considerando che per il libro antico vi sono consuetudini che derogano o aggiungono rispetto alle norme.

Fuori discussione naturalmente stavano le norme per le intestazioni, dopo l'uscita delle nuove Regole Italiane (RICA). Il nome di un autore e la sua forma infatti sono i medesimi qualunque sia il secolo di pubblicazione delle sue opere. Possono invece variare alcuni criteri di descrizione, ed i problemi relativi sono stati per gran parte risolti dall'ISBD(A) e dal *Manuale* dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico.

Rimangono ancora dubbi sulle trascrizioni dei frontespizi, sia in merito alla soppressione di parti non considerate essenziali, sia per il grado di fedeltà grafica all'originale. Per l'ampiezza molto dipende dalla discrezione del catalogatore, pure all'interno di un orientamento determinato, per la fedeltà si deve soprattutto contare sulla possibilità di riprodurre un certo numero di segni. Altri dubbi riguardano l'adozione dell'*impronta*.

6) Tipo di repertorio. Problemi di scelta sul tipo di repertorio non potevano presentarsi perché, comprendendo edizioni possedute da una biblioteca, doveva essere bibliografico. Non quindi analitico-cronologico, che si adotta per la produzione di un autore o di un tipografo, nè per argomenti o per aree territoriali, le cui caratteristiche sono facilmente intuibili.

Motivate le scelte e fissato così un metodo che consentisse di mantenere costante l'aspetto e la struttura del lavoro ed evitasse rettifiche di fondo durante la fase di avvio ed anche in seguito (è stata sempre tenuta presente la prospettiva dei tempi lunghi) si è proceduto al reperimento e all'esame delle edizioni in ordine alfabetico per autore a partire dalle intestazioni con iniziale in lettera A (non mancano esempi di cataloghi iniziati da altre lettere).

Al momento della stesura di queste note essa è già terminata, corredata degli indici dei tipografi, dei luoghi di stampa e delle opere illustrate, mentre è cominciato l'esame delle edizioni con lettera B.

Il lento procedere, oltre che con le difficoltà degli inizi e con la serie di verifiche di cui si è detto sopra, è stato causato anche dall'impossibilità per lunghi periodi di dedicarvisi, da parte dei due operatori, la bibliotecaria Giuliana Zannoni ed il sottoscritto, a tempo pieno.

Le edizioni catalogate sono state in tutto n. 1.230, di cui n. 770 italiane. Le schede secondarie sono state n. 302, per un totale di n. 1.532 voci, esclusi i rinvii.

Su questa limitata base si è potuto calcolare con la relativa, prudenziale

migliaia di volumi, il tempo da dedicare a ciascuno va dosato, se si vuole contare di giungere al termine del lavoro.

approssimazione, il totale delle cinquecentine possedute dalla biblioteca, che dovrebbe oltrepassare le ventimila, delle quali due terzi circa italiane.

Arrigo Grazia

LE COLLEZIONI DI STAMPE E DISEGNI DELLA BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO

La biblioteca dell'Archiginnasio, una tra le più importanti d'Italia per consistenza e valore del patrimonio librario, è dotata anche di una vasta raccolta di stampe antiche comprendente più di venticinquemila esemplari, molti dei quali di notevole pregio artistico. Questo corpus iconografico, riferentesi in gran parte alla vita artistica e sociale bolognese, si rivela utile per una approfondita conoscenza della cultura non soltanto locale.

Tale raccolta non è mai stata compiutamente studiata e valorizzata e ancor'oggi non è sufficientemente conosciuta perché manca un catalogo completo che ne permetta la consultazione. A questo scopo nel corrente anno si è costituito il reparto delle stampe e disegni, dove sono state collocate le varie raccolte precedentemente conservate in diverse sale della biblioteca, e si sta procedendo ad una revisione e alla stesura di un inventario sistematico in vista della organizzazione di un nuovo esauriente catalogo per autori e soggetti (questo ultimo lavoro comporterà tempi molto lunghi).

Le collezioni annoverano molte opere risalenti ai secoli XVII-XVIII-XIX, confluite alla biblioteca attraverso diversi canali: negli anni 1797-98 tramite le soppressioni delle corporazioni religiose decretate dal governo francese (tale provenienza è documentata dalla natura dei soggetti rappresentati nelle stampe e dal timbro « Biblioteca Comunitativa », che contraddistingue le opere che nel 1806 pervennero alla biblioteca dagli istituti religiosi soppressi). Nel sec. XIX i lasciti e le donazioni che hanno incrementato questi fondi sono stati: nell'anno 1811, quella di Antonio Magnani (Bologna 1713-1811) gesuita, letterato, bibliotecario dell'Istituto delle Scienze¹; nel 1844, quella dell'abate Gioacchino Muñoz (Malaga 1777 - Bologna 1847), appassionato bibliofilo e cultore di cose spagnole²; ma soprattutto quelle dell'artista Pelagio Palagi (Bologna 1775 - Torino 1861), nel 1861, e dello storico Giovanni Gozzadini (Bologna 1810-1887), nel 1909.

La collezione Pelagio Palagi

Nel 1861 per volontà testamentaria le collezioni di disegni congiunte alle raccolte d'arte del celebre artista e collezionista vengono assegnate al

¹ *Pantheon di Bologna*, Bologna, Monti, 1881, pp. 181-184.

² A. SORBELLI, *Bibliografia e cultura iberica a Bologna*, « L'Archiginnasio », XXX, 1935, pp. 368-377; S. MUZZI, *Notizie biografiche intorno al sacerdote don Gioacchino Muñoz*, Bologna 1849.

Comune di Bologna, « sua diletta patria », con il compito « di tenerle sempre riunite ed accessibili al pubblico »³. Il Palagi riteneva che questo suo lascito dovesse contribuire « al progresso degli studi e al decoro della città ».

Le opere della collezione dell'Archiginnasio, in parte studiate in occasione della mostra dedicata all'artista dal Museo Civico nel 1976, comprendono ritratti, scene storiche, studi dell'antico, eseguiti in un arco di tempo molto ampio che va dagli inizi del secolo XIX agli ultimi anni di attività dell'artista e riflettono tutto lo svolgersi della sua esperienza artistica: da quella romana a quella torinese.

Questi disegni sono conservati in dodici cartelle e ammontano a 2.995 pezzi. Si tratta di disegni a penna, sanguigna, carboncino di cui esiste un inventario completo, redatto da Armando Pelliccioni nel 1935, che dovrà essere riesaminato prima di procedere alla schedatura.

La raccolta Gozzadini

Una delle raccolte più cospicue ed interessanti per gli studi storici locali è quella del conte e senatore Giovanni Gozzadini (Bologna 1810-1887). Il noto storico, presidente della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna, collezionò incisioni e disegni di artisti bolognesi fra i quali ben 765 di Agostino (1609-1660) e Giuseppe Maria (1634-1718) Mitelli. Particolare rilievo ha anche la documentazione riferentesi alle vicende architettoniche e urbanistiche della città di Bologna, in gran parte acquistata da Giuseppe Guidicini, autore delle « Cose notabili »⁴.

Le stampe e i disegni entrarono a far parte del patrimonio dell'Archiginnasio nel 1902, insieme alla libreria e alle collezioni archeologiche dell'illustre personaggio, per donazione della figlia Gozzadina Gozzadini-Zucchini, che in un primo tempo (giugno 1888) aveva riunito tutto questo materiale nelle sale al pian terreno del suo palazzo in via Santo Stefano, per ospitarvi la Deputazione di Storia Patria ad uso della quale dovevano andare i libri del senatore defunto⁵. In seguito, non potendo alloggiare in questi locali la Deputazione, fu fatta la donazione al Comune che collocò in una sala appositamente costituita nell'Archiginnasio i libri, i manoscritti, l'archivio e il materiale iconografico. Questa raccolta iconografica è ora conservata nel reparto delle stampe e disegni. Di tutte le 3.952 opere esiste un inventario compilato nel 1932 dal professor Rezio Buscaroli fino alla cartella XVII⁶ e terminato negli anni seguenti da Armando Pelliccioni. Data l'importanza di questo materiale si provvederà a realizzare un indice per argomenti per facilitarne la consultazione, prima di passare alla definitiva schedatura.

³ Pelagio Palagi artista e collezionista, Bologna, Alfa, 1976, p. 24.

⁴ M. FANTI, *Consistenza e condizioni attuali delle raccolte manoscritte della Biblioteca dell'Archiginnasio*, « L'Archiginnasio », LXXIV, 1979, p. 10.

⁵ *Commemorazione - 15 giugno 1888*, « Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna », n. 6, Bologna, Azzoguidi, 1888, pp. 237-240.

La raccolta di stampe

La raccolta di stampe « sciolte » consta di 14.484 opere di diversa provenienza (istituti religiosi soppressi, donazione Magnani, Muñoz, ecc.)⁷. Il riordino di questo materiale non è ancora concluso perché tale lavoro è stato svolto da diverse persone, attive solo per brevi periodi presso la biblioteca⁸. Attualmente continua l'opera di inventario. Preliminarmente le opere sono state suddivise secondo il soggetto trattato in diverse cartelle (archeologia, architettura,). Particolarmente ricca è la sezione riferentesi ai ritratti (2.000 stampe) che dovrà essere riunita a quella esistente nella sala VII che conta circa 3500 incisioni. Si conta di realizzare un catalogo speciale che potrebbe rendere consultabile a tutti questa importante documentazione relativa ai maggiori personaggi della storia civile e artistica italiana.

In occasione dei lavori di costituzione del reparto delle stampe e disegni sono state rinvenute circa 670 piante di città e carte antiche, erroneamente collocate, che andranno ad integrare il nucleo di opere di tal soggetto⁹.

Un più approfondito esame dell'entità del patrimonio iconografico ha rive-

⁶ R. BUSCAROLI, *Agostino e Giuseppe Maria Mitelli. Catalogo delle loro stampe nella raccolta Gozzadini*, Bologna, Zanichelli, 1931.

⁷ A. SORBELLI, *L'inizio del catalogo delle stampe*, « L'Archiginnasio », XI, 1932, pp. 26-27.

⁸ L. BIGIAVI, *Le collezioni di stampe della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio*, « L'Archiginnasio », 1961, pp. 335-347.

⁹ Si allega anche un elenco di stampe (carte geografiche, piante, manifesti), erroneamente collocate nella sala X, e ora di pertinenza del reparto delle stampe, dove verranno opportunamente inventariate e schedate:

Album contenente carte geografiche del Regno Lombardo-Veneto, sec. XIX, n. 42 fogli, cm. 580 x 870 - n. 1 foglio, mm. 130 x 160.

Cartella contenente carte del Ducato di Modena e Ferrara, Parma-Piacenza, 1828, n. 17 fogli, mm. 130 x 160.

Cartella contenente carte dello Stato Pontificio e Toscana, 1851, n. 5 fogli, mm. 590 x 860.

Raccolta carte geografiche dell'I.G.M., 1:25.000, fine sec. XIX, n. 250 fogli, mm. 570 x 520.

Profilo geometrico delle Alpi, n. 4 carte, mm. 640 x 960.

Dintorni di Torino, n. 4 carte, mm. 650 x 960.

Carta di Francia, 1883, mm. 775 x 900.

Pianta di Napoli, sec. XIX, n. 24 fogli, mm. 710 x 1100.

Proposta per un nuovo borgo, sec. XIX, mm. 430 x 350.

Francesco Piranesi: *Topografia delle fabbriche scoperte nella città di Pompei*, 1785, mm. 680 x 1000.

Giorgio Pinchetti, *Pianta della città di Milano*, 1801, mm. 880 x 620.

Giuseppe Casciani, *Pianta del Foro Bonaparte*, sec. XIX, mm. 900 x 620.

Pianta della città di Torino, (particolare), sec. XIX, mm. 700 x 800.

Nuova Carta degli Stati Pontifici meridionali, 1820, n. 5 fogli, mm. 600 x 680.

Carte geografiche in origine inserite in volumi, secc. XVIII-XIX-XX, n. 90 fogli ca. di vario formato.

Manifesti pubblicitari, secc. XIX-XX, n. 10.

lato l'esistenza di raccolte di stampe rilegate in volumi (di cui si trova indicazione nel Catalogo Generale della Biblioteca sotto il nome dell'autore), di preziosissime tavole illustrative e frontespizi di libri antichi e di opere grafiche di autori contemporanei riunite editorialmente in cartelle. Un grandissimo numero di stampe viene così a sommarsi a quelle indicate precedentemente: per tutte sarebbe utile una schedatura completa.

Diamo qui di seguito uno schema riassuntivo per individuare la consistenza delle raccolte dell'Archiginnasio:

- 1) Raccolta disegni donazione *Palagi* (anno 1861): n. 1.377 opere inventariate, ma da schedare.
- 2) Raccolta stampe e disegni *Gozzadini* (anno 1902): n. 3.952 opere inventariate, ma da schedare.
- 3) *Raccolta disegni*, di vari autori e diversa provenienza: n. 1.377 opere inventariate, ma da schedare.
- 4) *Raccolta stampe* di varia provenienza e in parte divise per soggetti: n. 14.484 opere delle quali 9.484 inventariate, ma da schedare, 4.000 ancora da inventariare e da schedare.

Valeria Roncuzzi

MANOSCRITTI, DISEGNI E STAMPE REPERITI DURANTE LAVORI DI RESTAURO DEI LOCALI

Nel corso dei recenti lavori di restauro, tinteggiatura e pulizia di locali e depositi librari della Biblioteca è stato necessario anche effettuare spostamenti del materiale librario e dei relativi scaffali, per proteggerli durante i lavori stessi o per far posto ai ponteggi. Ciò particolarmente nelle sale in cui sono custoditi i Fondi Speciali manoscritti (Sala « Giordani » e salette attigue), ove sono stati effettuati parziali restauri ai soffitti e dove sono stati addirittura smontati armadi e scaffali in vista di una loro prossima sostituzione con altri più funzionali in metallo.

Ulteriori spostamenti di grosse entità archivistiche sono poi stati effettuati nello stesso periodo, in concomitanza anche con la chiusura annuale della biblioteca, da dette sale alla Sala *Gozzadini*, guarnita già da tempo di moderne scaffalature.

Alla fine di tali « grandi manovre », della successiva spolveratura, pulizia e riordino dei locali e del materiale, erano state rinvenute carte manoscritte, rotoli di disegni e piante, carte geografiche, riapparse man mano negli interstizi fra scaffale e scaffale e fra scaffale e muro, ma anche su palchetti, celati dal materiale già collocato — peraltro poco consultato come l'Archivio *Ariosti* — o addirittura sorprendentemente al di sopra di uno scaffale, dietro alla cimasa, quali i due grandi pregevoli disegni di soggetto greco, certamente di *Pelagio Palagi*.

Il materiale si presentava molto polveroso ed in genere danneggiato particolarmente nelle sue parti esterne, con macchie di umidità, muffe, lacerazioni. Al vaglio, i pezzi, pochi con numero d'ingresso, si rivelarono vari

ed interessanti, così come certamente risulta anche dal loro sommario elenco: i numerosi disegni palagiani relativi ai Palazzi Reali di Torino e di Raccogni, oltre ai due su ricordati, i delicati ed eleganti disegni d'intagli e d'intarsi di Achille Casanova, la famosa Carta del Bolognese di Andrea Chiesa del 1742, ecc. ecc.

Mentre ogni manoscritto sarà assegnato o ricollocato alla rispettiva Serie di appartenenza, carte e disegni verranno uniti al materiale iconografico della Biblioteca.

Nel seguente elenco del materiale rinvenuto — non raggruppato omogeneamente per conservare l'unità dei singoli ritrovamenti — sono comprese anche carte rinvenute altrove; fra di esse, di particolare rilievo, le lettere di Marco Minghetti e le Carte Menotti, quest'ultime già date per disperse.

Circa le vicende in seguito alle quali il detto materiale finì con « imbuarsi » nei luoghi più impensati, sembra ovvio ricondurle agli spostamenti e alla confusione determinati dallo stato di guerra e che culminarono nel bombardamento aereo dell'Archiginnasio.

— Cartellina contenente:

Musica antica su foglio pergamena miniato e dorato; n. ingr. 442163, acq. del 1939.

Pianta, Alzata e Sezione della Torre Asinelli, con le relative misure alla data del 26 aprile 1842; disegno a penna e note manoscritte.

Sonetto del N.U. Sig. Paolo Costa; manoscritto, su foglio lacerato.

Estratto dalle opere di Pietro Giannone. Milano dalla Soc. Tip. de' Classici Italiani 1823; fascicoletto manoscritto di pp. 90.

— Cartellina contenente le seguenti lettere:

n. 18 lett. dello statista Marco Minghetti (1863-1886 e 6 s.d.); n. ingr. 523391-523408.

n. 1 lett. del chirurgo Francesco Rizzoli (s.d.); n. ingr. 523388.

— Cartellina relativa all'Accademia Adam Mickiewicz intestata: 1883. *Titolo VI. Contabilità.*

— Conferimenti onorifici al conte Coronini Cromberg: croce d'oro, aiutante, ecc.; 4 documenti cartacei e pergamenei degli anni 1880, 1885, 1899 e 1910; n. ingr. 441755-441758, acq. del 1939.

— *Carte Menotti*. Due cartoni contenenti carte riguardanti la Famiglia Menotti, e in particolare Ciro, il fratello Celeste e i quattro figli di Ciro; sec. XIX. Dono 1917.

Fa parte dei Fondi Speciali manoscritti; già dato per « Completamente perduto in seguito ad eventi bellici ».

— *Francati dalla Camera al Monte* (al 1696), *Montisti che hanno fatto il subingresso e Creditori del Monte* [di Bologna]; manoscritto, cm. 50,5 x 75, cc. 62, oblungo, a rubrica.

— Disegno a matita « Conté » di soggetto greco, con figure di un giovane e di un vecchio; su cartone, cm. 178 x 219, recante il n. 68. C.d. « cartone per affresco », certamente di Pelagio Palagi. Gravi lacerazioni in più parti ed ai bordi.

— Disegno a « guache » di soggetto greco, con più figure di giovani, giovanette, uomini e donne; su cartone, cm. 178 x 270, recante il n. 49.

- C.d. « cartone per affresco », certamente di Pelagio Palagi. Parecchie lacerazioni nel bordo esterno.
- Rotolo di 40 disegni, su carta e cartoncino, a china, a penna, nera e rossa, a matita, a volte anche in parte acquerellati, molti dei quali firmati da Pelagio Palagi, o con sue annotazioni autografe. In genere disegni di ornamenti, di grande formato, « da esecuzione », relativi al Palazzo Reale di Racconigi e a quello di Torino. Necessitano in parte di restauro, soprattutto quelli più esterni del rotolo, che hanno sofferto per l'acqua, la polvere, i calcinacci ecc.
 - Gruppo di n. 19 disegni di Achille Casanova relativi all'organo per la sala di Musica del Marchese Carlo Pizzardi, e ad altri mobili.
 - *Progetto di restauro della Facciata del Reale Castello di Polenzo*; disegni ad acquerello delle viste dei vari lati, in 4 fogli, di cm. 82,5 x 116 ciascuno, su cartoncino, lacerati per un tratto.
 - *Predj Schiavanoja e Belvedere nel Comune di Guzzano*; disegno a penna e acquerello, su cartoncino, cm. 53 x 82, sul verso è indicato « 1823, tit. 1, Rub. 5, Sez. 2, Savena n° 5562 ».
 - *Da tela dipinta nel Museo Comunale di Mantova*; pianta della città di Roma con vedute prospettiche di varii edifici. Disegno acquerellato su cartoncino, cm. 127 x 243,5, danneggiato dall'acqua in una parte.
 - *Sezioni di tutte le Arginature, e Fosse ecc. comprese nella gran Valle di Dugliolo, denominata anche « Bentivoglia »*. Sez. 1-74. Foglio ms., cm. 69,5 x 89,5, con nota dorsale « 1824:1825. Sezioni delle Fosse di Scolo, ed argine alla Mezolara nella Tenuta di Ragione Baciocchi ».
 - *Sezioni delle Arginature e Fosse esistenti nei terreni denominati « Larghette Isolani »*. Sez. 1-25. Foglio ms., cm. 30,5 x 43.
 - *Sezioni delle Arginature, e Fosse barcadore esistenti nel Corpo di terra a Valle artificiale, e Risaja a vicenda, denominato li « Prati Cascina »*. Sez. 1-28. Foglio ms., cm. 53 x 60.
 - *Strada Ferrata dell'Italia Centrale. Linea da Bologna a Pistoja. Tronco Toscano. Pianta Altimetrica del Sotterraneo dell'Appennino a Capo di strada sulla R.a Modenese. Scala nella Proporzione di 0,0004 per Metro*, con firme dell'ing. Petit, del Protche; 1857. Disegno, penna nera, rossa, blu, matita, su tela preparata, cm. 95 x 380.
 - *Strada Ferrata dell'Italia Centrale. Sezione Seconda. Tronco Toscano. Planimetria del Tratto Primo del Fosso Faldo a Cataldera. Proporzione da 1 a 25.000*; dis., penna, acquerello policromo, su cartoncino, con scritte a matita e a penna; cm. 103 x 214,5.
 - *Strada Ferrata dell'Italia Centrale. Linea da Bologna a Pistoja. Tronco Toscano. Planimetria Da Pracchia a Pistoja. Scala nella proporzione di 0,0002 per Metro*, con firme di Protche, Petit e Busche (?), 1857; dis., penna nera, rossa, blu, matita ed acquerello; cm. 94 x 335, su tela preparata, non in perfetto stato di conservazione.
 - *Carta del Bolognese*, di Andrea Chiesa, alla data del 15 giugno 1742. Incisione, su tela, cm. 200 x 216,5, tracce di umidità.
 - *Carte geografiche dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa e dell'America*, Londra, A. Arrowsmith, 1798, 1801, 1802 e 1804; su tela, cm. 131 x 153 ciascuna.

— Carta geografica dell'Italia, cioè tutte le grandi e piccole Repubbliche...
da Ignazio Heymann (Trieste); su tela, cm. 111 x 106, n. ing. 311113.

Annamaria Scardovi

IL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DELL'ARCHIGINNASIO: UN INTERVENTO DI CONSERVAZIONE

Storia del catalogo e sue caratteristiche

La Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio dispone di un catalogo per autori che risale alla seconda metà dell'800 e, precisamente, a quando il Frati, divenuto direttore nel 1858, provvide a unificare i cinque cataloghi dei fondi costitutivi secondo un criterio uniforme di schedatura, correggendo gli errori più gravi, annotando sulle schede la provenienza delle opere e rifacendone di sua mano parecchie migliaia (per l'esattezza 39.500 tra il 1858 e il 1865). Le schede di questi cataloghi, che prima erano legate in mazzi, furono poi sciolte e distribuite in apposite caselle. L'imponente lavoro del Frati ebbe l'immediata approvazione di studiosi ed esperti italiani e stranieri¹. Ma ben presto cominciarono a manifestarsi i primi inconvenienti, quando ai criteri di base vennero sovrapponendosi gli interventi dei successivi compilatori, che sovente non rispettavano le medesime regole e a volte commettevano errori grossolani (quali, ad esempio, l'inserimento delle opere di un medesimo autore sotto diverse parole d'ordine, e il loro ordinamento in sequenza a volte alfabetica, a volte cronologica).

Il difetto più grave, però, si rivelò quello inerente alla struttura materiale del catalogo, che fu oggetto successivamente solo di interventi parziali, a causa delle molteplici difficoltà economiche e pratiche che il lavoro di rifacimento totale avrebbe comportato: paradossalmente l'impresa diventava sempre più urgente e sempre meno attuabile².

In quasi tutte le relazioni pubblicate annualmente sul bollettino « L'Archiginnasio », dal 1906 al 1930, il Sorbelli lamenta insufficienze e limitazioni. Nel 1917³, ad es., segnala la necessità di una revisione generale per correggere i difetti di collocazione e il disordine nella successione alfabetica, mentre già nel 1914⁴ aveva annunciato di aver posto riparo a uno dei di-

¹ L. FRATI, *Ordinamento sistematico delle biblioteche*, Firenze, Ufficio della Rassegna Nazionale, 1894, pp. 1-12.

² A. SORBELLI, *Relazione del Bibliotecario al signor Assessore per la Pubblica Istruzione*, « L'Archiginnasio », XVIII, 1923, p. 5; XIX, 1924, p. 4; XX, 1925, p. 93. Nel 1925 con rammarico si rinuncia all'adeguamento, auspicato negli anni precedenti, di adottare le nuove regole governative di schedatura (emanate col D.M. 11 giugno 1921) e alla relativa modifica del formato delle schede, proponendo invece per soluzioni pro-tempore.

³ A. SORBELLI, *Relazione*, « L'Archiginnasio », XII, 1917, pp. 11-12.

⁴ A. SORBELLI, *Relazione*, « L'Archiginnasio », IX, 1914, pp. 76-77.

fetti più vistosi, l'inaccessibilità del catalogo alla consultazione pubblica, fissando le schede con un perno ai rispettivi cassetti di legno. Tuttavia, la risoluzione di questo problema ne creò un altro, dal momento che rese impossibile leggere lo scritto fino in fondo o addirittura lo mutilò in corrispondenza del foro.

A più riprese⁵ si cercò, poi, di far fronte alle necessità di ampliamento dello schedario, con la costruzione di nuovi mobili e cassetti e con il conseguente spostamento di parti di esso nell'attuale saletta (il catalogo per materie era ancora sistemato in sala di lettura). Nel 1960, divenuta ormai insostenibile la situazione, si diede inizio a un nuovo catalogo per autori e per soggetti, secondo le regole della catalogazione emanate nel 1956, contenente le schede in formato internazionale dei libri pervenuti alla biblioteca da quell'anno in poi. Questo, dunque, l'unico intervento sostanziale nella catalogazione dai tempi del Frati.

Attualmente il vecchio catalogo consta di sei mobili a parete più due banconi, comprendenti 3.245 cassetti, e precisamente: 2.275 del catalogo per autori, 340 del catalogo biografico, 140 del catalogo geografico, 490 del catalogo per materie. Le schede, ancora del formato originario « Staderini ridotto », si presentano di diversa consistenza cartacea, che ne ha condizionato la conservazione nel tempo: migliori le più antiche, risalenti al Frati, perché di pura carta di straccio, molto resistente e flessibile. Nettamente inferiori quelle compilate su cartoncino, approssimativamente negli anni 1920-'50. Di media e varia robustezza tutte le altre. Hanno contribuito al loro deperimento anche altri fattori, come l'uso differenziato secondo l'argomento⁶, l'esposizione alla luce e alla polvere, la varia acidità degli inchiostri e, non ultimo, l'incuria degli utenti.

Valore storico e culturale del catalogo

Il catalogo in oggetto non è solo insostituibile strumento di consultazione, ma riveste un valore di documento storico. Esso testimonia, infatti, delle caratteristiche di schedatura inizialmente adottate, diverse, in taluni casi, dalle attuali, per svariate ragioni; ad esempio per i riflessi che poté avere la preminenza che veniva talora accordata al titolo dell'opera rispetto all'autore. Le schede del vecchio catalogo contengono spesso informazioni preziose riguardanti la provenienza delle unità librarie, che permettono quindi di stabilire approssimativamente la consistenza di molti dei fondi costitutivi della biblioteca.

⁵ A. SORBELLI, *Relazione*, « L'Archiginnasio », XII, 1917, cit., dove si rende noto che si procedette ad un ampliamento del catalogo grazie a fondi comunali e ad un contributo ministeriale di L. 3.500; XXIV, 1929, p. 4.

⁶ Risultano maggiormente consultate, ad esempio, le schede dei più noti storici (soprattutto locali), letterati e critici, come C. Ricci, I.B. Supino, Petrarca, Carducci, Pascoli, Pirandello, Shakespeare, Platone, Virgilio, B. Croce, F. De Sanctis, conformemente al carattere della biblioteca e alla influenza in campo umanistico della Università di Bologna.

Il catalogo inoltre rappresenta, nel suo complesso, una raccolta di elementi manoscritti sedimentatisi nel corso del tempo, a cui non sembra improprio attribuire anche un valore intrinseco, che va salvaguardato di là dalle vicende cui è soggetto a causa dell'uso.

Valore d'uso del catalogo e modalità d'intervento su di esso

Il vecchio catalogo è tuttora l'unica via d'accesso al patrimonio librario confluito nell'Archiginnasio fino al 1960. Durante un periodo così lungo si è prodotto inevitabilmente un graduale deterioramento delle schede cartacee; si profilava il pericolo che la situazione si aggravasse al punto di perdere dati che sarebbe stato difficilissimo, se non impossibile, recuperare. Si è reso dunque necessario un intervento tempestivo di risanamento del catalogo alfabetico per autori e per titoli di opere anonime, attraverso il consolidamento delle schede parzialmente rovinate e la sostituzione di quelle irrecuperabili, che sono state comunque conservate. Durante il lavoro sono state riparate n. 56.539 schede circa (15%), incollando con gomma arabica sul retro di esse, in punti non coperti dalla scrittura, dei sostegni di rinforzo sagomati in carta. Qualora la scheda fosse da sostituire, essa è stata dattilografata, invece che scritta a mano come le precedenti, avendo cura di lasciare un ampio margine laterale in corrispondenza del punto in cui la scheda è fissata al contenitore in legno con un lungo perno a vite. Ciò ha permesso di ovviare alla difficile lettura che quasi sempre si verifica nelle vecchie schede per le quali non era previsto questo sistema di consultazione. Nel ricopiare il testo si sono corretti solo gli errori evidenti, e per il resto si è mantenuto fedelmente il criterio adottato dai compilatori, evidenziando semmai il distacco tra le note bibliografiche e le note tipografiche.

Le schede sostituite sono in numero di 1.057 (0,240%). Ad un'adeguata revisione ed eventuale sostituzione sono stati del pari sottoposti i cartoni protettivi sovrapposti alle schede (sostituiti n. 1.281) e i contenitori medesimi (sono stati segnalati 188 cassette da sostituire, pari al 5,78% e 255 da riparare - 7,89%). Oltre che sul catalogo per autori, sarebbe opportuno intervenire anche su quello biografico, le cui condizioni tuttavia non sono altrettanto gravi. Il catalogo per materie e quello geografico, scarsamente consultati, e quindi ancor meno rovinati, sono stati compilati in base a criteri talmente diversi dagli attuali, che non vale la pena di revisionarli.

Prospettive

Si auspica che in futuro il vecchio catalogo sia sottoposto ad un completo rifacimento, in maniera tale che, unitamente al nuovo, possa rispecchiare immediatamente il patrimonio della biblioteca a disposizione del pubblico, valutato in un recente sondaggio in 350.000 opere corrispondenti a 600.000 volumi, opuscoli e singoli numeri di periodici all'incirca. Questo calcolo sarà precisato quando si disporrà dei dati raccolti in un riscontro

inventariale attualmente in corso, che permetterà di individuare e integrare le schede mancanti.

Una delle ipotesi possibili sarebbe ridurre fotograficamente le vecchie schede a formato internazionale ed inserirle in un'unica serie comprensiva anche delle schede del nuovo catalogo. Sorgerebbero però numerosi problemi di ordine tecnico, non ultimo quello della leggibilità dello scritto, che verrebbe ad essere inevitabilmente rimpicciolito.

Se invece si ricopiassero dattilograficamente le schede su altre di formato internazionale, il problema verrebbe aggirato, e per di più si potrebbero correggere gli errori di schedatura.

Una terza soluzione, che ricalca quella adottata dalla Biblioteca Marciana di Venezia, prevede di stampare semplicemente le schede e riunirle in volumi.

È parso giusto frattanto privilegiare le esigenze dell'uso rispetto alle istanze, ugualmente sentite, di conservazione *tout-court* dello schedario, nell'intento di prolungarne la funzionalità in attesa di un provvedimento più radicale.

TABELLA RIASSUNTIVA

	Cassetti	Schede	Cartoni protettivi
Totale unità esaminate	2.275	439.075	—
Sostituite	32	1.057 (0,24%)	1.281 (56,30%)
Riparate	—	65.861 (15%) ca.	—

Cristina Bersani
Saverio Ferrari
Maria Luisa Pasquale
Arabella Riccò
Sandra Saccone

IL FONDO MANOSCRITTO DI ORESTE TREBBI

Il 29 marzo 1944 moriva Oreste Trebbi, uno degli ultimi esponenti caratteristici della vecchia Bologna, quella, per intendersi, dei Testoni, Maiani, Fiacchi, Ungarelli e Musi, per citarne solo alcuni, lasciando come legato testamentario tutta la sua biblioteca al Comune di Bologna, città dove era nato il 14 gennaio 1872.

Autodidatta, studiò ragioneria conseguendo quel diploma che gli servì per diventare un funzionario della Cassa di Risparmio di Bologna dove lavorò per quarant'anni.

Si interessò e raccolse tutto quello che concerneva Bologna, il teatro, la

letteratura, il dialetto, il folklore, gli usi e i costumi e questo interesse si riflette sul materiale manoscritto del Trebbi; infatti oltre alle migliaia di lettere a lui dirette, raccolse autografi, programmi teatrali, poesie italiane e dialettali, fotografie, ritratti, narcisate, commedie, figurine di moda, disegni ed altro.

Collaborò con vari giornali, fu critico teatrale, e uno dei fondatori del Circolo di Cultura bolognese, socio corrispondente della Deputazione di storia patria per le Romagne, della Società Agraria di Bologna e della Famèja Bulgnèisa, membro del Consiglio direttivo del Comitato per Bologna storica e artistica e membro del Comitato nazionale per le tradizioni popolari.

Scrisse, per citare solo qualche opera, *Come si parla a Bologna*; *Nella vecchia Bologna*; *Una maschera bolognese. Il Narciso*; *Il teatro Contavalli*; *Costumanze e tradizioni del popolo bolognese*, quest'ultima in collaborazione con Gaspare Ungarelli. Pubblicò anche sotto gli pseudonimi di Ettore Bresbi, Felsineo e Lector.

Considerando, perciò, la diversità e la quantità dei manoscritti, si è pensato di suddividere il materiale nelle seguenti sezioni:

- 1) Carteggio: ossia tutta la corrispondenza, sia quella diretta al Trebbi che tutte le altre lettere. Tra i corrispondenti figurano Testoni, Guerrini, Di Giacomo, Carducci, Bacchelli ed altri illustri personaggi del tempo.
- 2) Posizioni relative a istituzioni: ossia tutto quello che riguarda la collaborazione del Trebbi con giornali, riviste, istituti e società culturali.
- 3) Dialetto: cioè versi, commedie, narcisate, favole, scritti, schede di letteratura dialettale, ecc.
- 4) Teatri: programmi diversi, cronistoria di teatri ed altro.
- 5) Cronaca, moda, costume: musiche di canzoni e balli popolari, maschere, figurine di moda, ritagli di giornali...
- 6) Bibliografia: elenco degli scritti del Trebbi, schede di storia, critica musicale, schede di poesie...
- 7) Iconografia: ritratti di poeti dialettali, fotografie, vedute di Bologna, ritratti diversi ed altro.

Il lavoro di ordinamento è giunto finora alla sezione terza. Il materiale si presenta assai vario ed eterogeneo: manoscritti del Trebbi e di altri, volantini e stampati vari, fotografie e materiale iconografico vario, corrispondenza, schede e minute preparatorie di lavori del Trebbi, suoi documenti personali, ritagli di giornali, ecc.

La sistemazione definitiva e la catalogazione di un tale materiale, nonché la necessaria operazione di timbratura, richiederanno ancora un lavoro lungo e paziente; ma al termine, crediamo, sarà recuperato agli studi un fondo di straordinaria importanza per la conoscenza dell'ambiente culturale bolognese tra l'Ottocento e il Novecento.

Graziella Grandi Venturi

IL FONDO LIBRARIO DI ORESTE TREBBI

Desideriamo informare, con la presente nota, che è stata completata presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio la schedatura per autori dei libri della biblioteca di Oreste Trebbi.

Non sarà possibile ancora per qualche tempo avere le schede per soggetto, che sono in fase di preparazione; mancherà dunque, per il momento, uno strumento fondamentale per la ricerca.

Un passo avanti tuttavia è stato fatto; infatti, per quasi 40 anni, il lascito del ragionier Oreste Trebbi è rimasto pressoché sconosciuto, impolverato e in gran disordine; chi voleva prenderne visione per trovarvi qualche libro o notizia doveva spendere molta fatica con poco profitto.

Oreste Trebbi, che donò all'Archiginnasio i suoi libri nel 1944 (anno della morte), era un critico teatrale e uno studioso di cose bolognesi, e da ciò la raccolta deriva la sua maggiore importanza; invero essa appare specchio fedele dello spirito dell'uomo e della società che lo ebbe fra i suoi protagonisti, quella, per intenderci, della Bologna grassa e dotta *fin de siècle* e dei primi decenni del Novecento.

Una parte del fondo Trebbi era già da molti anni disponibile al pubblico, quella costituita dalle riviste (un centinaio) collocate nella sala 19 dell'Archiginnasio e che restano separate dal resto del materiale.

È passato molto tempo senza che il fondo Trebbi fosse utilizzato e tuttavia ci sembrerebbe troppo banale addebitarne la causa alla solita « mancanza di personale »; preferiamo pensare che la raccolta Trebbi doveva restare intatta per darci oggi la fragranza e il sapore di un'epoca indimenticabile.

Le uniche notizie sulla vita di Oreste Trebbi e un giudizio critico sulla sua attività si possono rinvenire nell'opuscolo di Mario Bianconi, *Ricordo di Oreste Trebbi*, Bologna, 1954, che contiene, oltre alla commemorazione fatta nel decennale della morte, dal Bianconi, una prefazione di Angiolino Boriani. Un articolo sul Trebbi apparve il 13 maggio 1965 sulla rivista di vita petroniana « Ehi, ch'al scusa », ma riprende in buona parte quanto già detto dal Bianconi.

O. Trebbi risulta essere nato a Bologna il 14 gennaio 1872 e morto il 29 marzo 1944 (non il 29 gennaio come scrive il Bianconi), la sua vita essere trascorsa tranquilla e appartata tra le carte dei suoi studi e il lavoro di impiegato alla Cassa di Risparmio.

Come critico teatrale era molto stimato per l'equilibrio e il buon gusto; ne fa fede l'alto numero di libri inviatigli in omaggio dagli stessi autori drammatici che nella dedica si complimentavano con lui.

Fu ricercatore storico dedito a precisare fatti, a correggere errori, a disegnare quadretti di vita della Bologna dei secoli passati; come ha detto il Bianconi, le sue erano « ricerche intese, non a tracciare le grandi linee della storia, ma a mettere in luce, a dare vita alle piccole cose del passato recente e remoto. E tutti possiamo trovare un interesse particolare nei lavori del Trebbi. Sono le strenne, nelle quali, sempre in forma piacevole e piana, ci intrattiene su aspetti e fatti della Bologna di un tempo: di quella Bologna, specialmente fine Ottocento nella quale egli visse e vide i suoi caffè,

i suoi circoli, i suoi teatri, i suoi portici animati di una numerosissima ed eletta schiera di begli ingegni e di grandi nomi: la Bologna del Carducci, del Panzacchi, del Rubbiani, del Roncati, cui fecero degna corona tante e tante personalità al cui solo ricordo l'animo si ricrea in un'atmosfera di vita serena ».

Fu grande conoscitore anche del dialetto bolognese; scrive il Bianconi: « Anima d'artista, in possesso del nostro dialetto nella sua struttura più genuina, scrisse cose dialettali gustosissime e singolarmente perfette. Non c'è pericolo di riscontrare, per quanto ci consta, in una poesia dialettale del Trebbi un vocabolo non genuinamente bolognese ». Come poeta dialettale il Trebbi ci ha lasciato « piccoli quadretti, efficacissimi scorci, figurine stupendamente scolpite risalti di vita cittadina indelebilmente fissati ».

Nella raccolta Trebbi si trovano opere varie di storia, letteratura e arte, ma spiccano come soggetti particolari il teatro, Bologna, le tradizioni popolari, la moda, le opere dialettali, le biografie, la musica.

I libri sono in prevalenza del secolo XIX e della prima metà del XX, anche se non mancano quelli di epoche anteriori, del '700 soprattutto, del '600 e del '500. Molto consistente la raccolta di libri francesi, alcuni dei quali rari, con testi e studi di teatro, arte, letteratura.

La parte più interessante e numerosa della biblioteca rimane quella degli opuscoli, circa 4.000 contro i 3.000 libri; anche qui importanti le opere teatrali, le commedie dialettali e italiane, le poesie e le prose in dialetto bolognese ma anche nei vari dialetti emiliani e di altre regioni. Molti gli articoli e i saggi su Bologna di autori vari e di autori che furono amici dello stesso Trebbi come G. Ungarelli, G. Lipparini, A. Palmieri, ecc.

Non meno interessanti le biografie di artisti, attori, comici, musicisti e personaggi illustri.

Curiosa e abbondante la raccolta degli almanacchi e lunari, anche antichi, e delle strenne, che contengono oltre ai pronostici, dialoghi in dialetto, poesie o altri scritti adeguati al gusto popolare. Un cenno, ci sembra, meritano i « numeri unici » che tra la fine dell' '800 e i primi del '900 si facevano in onore di musicisti (Verdi, Donizetti), di artisti (A. Ristori, E. Duse) o in occasioni di particolare importanza come per esempio il terremoto di Reggio Calabria.

Negli opuscoli è facile rinvenire illustrazioni molto belle, caricature, schizzi, quadretti. Le copertine, trovate spesso in cattive condizioni o staccate e separate dal libro, mostrano nei loro ornamenti quei tratti caratteristici dello stile liberty, oggi tanto apprezzato.

Non va sottovalutato, infine, quell'insieme di articoli tratti da giornali e da riviste che Trebbi stesso ritagliò e parte dei quali ordinò e rilegò in volumi; alcuni di questi hanno per argomento la vita teatrale e artistica di Bologna.

Delio Bufalini

IL FONDO LIBRARIO DI FRANCESCO FLORA

Il 17 settembre 1962 si spegneva, in una clinica bolognese, Francesco Flora, critico e storico della letteratura italiana.

Non è il caso di dilungarci a parlare del Flora in quanto è stato, dal primo dopoguerra, una delle personalità più rappresentative della cultura italiana e quindi è ben nota la sua attività letteraria.

Basterà accennare brevemente alle tappe più importanti della sua esistenza, vissuta con coerenza e intransigenza tali da indurlo a rinunciare ad incarichi di prestigio pur di non venire meno alle sue idee.

Nato il 27 ottobre 1891 a Colle Sannita (Benevento), rimasto orfano di padre quando era poco più che adolescente, poté comunque studiare e laurearsi, a Roma, in giurisprudenza, coltivando contemporaneamente gli studi letterari.

Nel 1912 iniziò l'attività di giornalista letterario che fu, per alcuni anni, la sua occupazione principale (anche professionalmente). Partecipò alla prima guerra mondiale come ufficiale di artiglieria; a guerra finita, si stabilì a Napoli dove conobbe e frequentò, dal 1920, il Croce del quale divenne discepolo e amico.

Dal 1923 assunse la redazione de « La Critica », diretta dallo stesso Croce, unica rivista di opposizione che il regime fascista, preoccupato dell'opinione pubblica mondiale, non soppresse.

In questo periodo pubblicò: *Dal romanticismo al futurismo*, Piacenza, Porta, 1921; *D'Annunzio*, Napoli, Ricciardi, 1926; il romanzo *La città terrena*, Foligno, Campitelli, 1927; *Croce*, Milano, Athena, 1927.

Per gravi problemi familiari, per scarsi mezzi finanziari e per la crescente aggressività dello squadrismo fascista, fu costretto, nel 1930, a trasferirsi a Milano dove ottenne la direzione della collana « Classici italiani » edita da Mondadori.

Il periodo milanese è caratterizzato da una intensa attività saggistica ed editoriale, sempre imperniata sul suo irriducibile antifascismo e su quella coerenza che lo portarono a rinunciare ad una cattedra universitaria ottenibile « per chiara fama » (non poteva partecipare ai concorsi per l'insegnamento universitario in quanto aveva rifiutato la tessera d'iscrizione al partito fascista) e ad un seggio all'Accademia d'Italia.

In questo « primo periodo milanese » pubblicò: *I miti della parola*, Trani, Vecchi, 1931; *Civiltà del Novecento*, Bari, Laterza, 1934; *La poesia ermetica*, Bari, Laterza, 1936; *Mida il nuovo satiro*, Milano, Ceschina, 1930; la monumentale *Storia della letteratura italiana*, Milano, Mondadori, 1940-41, più volte ristampata e successivamente riveduta ed ampliata; numerosi altri scritti ed edizioni critiche che è superfluo elencare.

Con la caduta del fascismo nel 1943, sopravvenuta l'occupazione tedesca ed instauratasi la Repubblica di Salò, fu costretto a fuggire da Milano ed a rifugiarsi a Napoli compiendo un viaggio avventuroso che descrisse in *Viaggio di fortuna* (1945).

A Napoli assunse responsabilità politiche e civili alle quali non poteva sottrarsi per la sua autorità e per il suo coerente antifascismo; scrisse per i quotidiani e per la radio, pubblicò il celebre *Appello al re* (1943), assunse

il segretariato nazionale del sindacato degli scrittori, partecipò alla Resistenza. Nel 1946 fu Direttore generale delle relazioni culturali con l'estero, membro del Consiglio superiore dell'istruzione e venne eletto socio dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Rientrato a Milano occupò la cattedra di letteratura italiana presso l'Università Bocconi, prima come incaricato, poi, nel 1949, ufficialmente, con regolare concorso.

Nel 1952 fu invitato dall'Università di Bologna a ricoprire la cattedra di letteratura italiana che fu del Carducci.

Molto vasta fu anche in questo secondo dopoguerra la sua attività letteraria. Fondò alcune riviste: « Aretusa », « La rassegna d'Italia », « Letterature moderne ». Pubblicò numerosi scritti fra i quali: *Leopardi e la letteratura francese*, Milano, Gentile, 1947; *Poetica e poesia di G. Leopardi*, 2 voll., idem, 1949-1950; *Saggi di poetica moderna*, Messina, D'Anna, 1949; *Le correnti letterarie*, Napoli, ESI, 1950; *Scrittori italiani contemporanei*, Pisa, Nistri-Lischi, 1952; *Orfismo della parola*, Bologna, Cappelli, 1953; *La poesia di G. Pascoli*, idem, 1959; *La poesia e la prosa di G. Carducci*, Pisa, Nistri-Lischi, 1953; *Preludio alla poesia*, Milano, Nuova Accademia, 1959; *La poesia della Bibbia*, idem, 1959; *La poesia dell'Egitto e della Mesopotamia*, idem, 1959; *Poesia e impoesia nell'Ulisse di Joyce*, idem, 1962.

La sua attività non ebbe mai soste neppure quando, nel 1960, ebbe i primi attacchi premonitori alla sua salute, che lo portarono alla morte, come già detto, il 17 settembre 1962.

Francesco Flora probabilmente doveva amare la città di Bologna anche se vi visse solamente gli ultimi dieci anni, infatti volle donare la propria raccolta personale di libri alla Biblioteca comunale dell'Archiginnasio come « fondo speciale ».

Al momento della donazione venne compilato un inventario sommario dal quale risulta che i volumi sono complessivamente 14.644.

I volumi vennero collocati, e lo sono tuttora, in una sala attigua alla Sala di consultazione, in palchetti molto alti dal pavimento e disposti in più file.

Purtroppo per molti anni, certamente troppi, furono abbandonati. Non vennero mai compiute neppure quelle operazioni che garantiscono la proprietà dei libri, cioè la registrazione sul registro cronologico d'ingresso, la numerazione progressiva e la timbratura.

Nel febbraio del 1980 gli addetti alla schedatura iniziavano a schedare i libri di Francesco Flora, prima « timidamente », spaventati dalla mole di lavoro, poi con maggiore sicurezza, ed oggi tale lavoro è considerato di ordinaria amministrazione.

Può sembrare strano che solo così tardi ci si sia resi conto che era possibile iniziare seriamente a schedare questo fondo arretrato, ma è stata la maggiore esperienza acquisita da parte degli addetti alla schedatura ed un più razionale e moderno sistema di lavoro che lo ha permesso.

Prima di essere schedati, i libri, a scaglioni, vengono « ingressati » e « timbrati », sempre ad opera degli schedatori.

A tutt'oggi, cioè dopo quasi due anni dall'inizio, sono stati schedati circa 8.500 volumi. Si è ancora lontani dal termine, anche se come numero è stata

superata la metà; sono stati infatti accantonati, per essere schedati alla fine, tutti gli opuscoli che, di regola, presentano maggiori difficoltà di schedatura e quindi tempi più lunghi, e le opere in più volumi, non per difficoltà di schedatura, ma perché i singoli tomi sono sparsi e quindi è necessario fare opera di riordino per riunire le opere.

Anche se la schedatura non è terminata si ha già una visione abbastanza chiara del contenuto della biblioteca di Francesco Flora, salvo naturalmente sorprese, molto improbabili, fra quanto resta da schedare.

Data l'attività svolta da Francesco Flora è evidente che la maggioranza delle opere riguarda la letteratura italiana, poche quelle straniere sia tradotte sia in lingua originale (significativa però la presenza di opere ispano-americane); poche con argomento non letterario. Praticamente assenti le opere di consultazione quali enciclopedie, dizionari, repertori bio-bibliografici, che, con ogni verosomiglianza, Francesco Flora doveva possedere o quanto meno usare.

La mancanza di queste ultime non è però significativa perché qualunque biblioteca pubblica di medie dimensioni le possiede, quindi sarebbero state solamente dei duplicati che avrebbero occupato spazio prezioso e non avrebbero portato nulla di nuovo e di veramente utile alla nostra biblioteca.

Il nucleo centrale e più significativo del « fondo Flora » è rappresentato dalla produzione letteraria italiana minore, all'incirca dal 1930 al 1962. Queste opere, in maggioranza poesie, saranno certamente di interesse per gli studiosi, poiché, oltre a rappresentare il « sottobosco » culturale italiano che gravitava attorno ai maggiori, sono difficilmente reperibili presso le biblioteche pubbliche, essendo gli autori poco noti o addirittura sconosciuti, con molte edizioni « a cura dell'autore » che sfuggono al diritto di stampa e quindi non reperibili nelle biblioteche centrali. Inoltre molte contengono dediche autografe che ne accrescono l'interesse.

Dal complesso delle opere è possibile ricostruire gli orientamenti culturali di Francesco Flora, dall'iniziale esperienza compiuta col futurismo (opere di F.T. Marinetti, Luciano Folgore ed altri futuristi), all'interesse verso il D'Annunzio (opere di e su D'Annunzio) all'amicizia col Croce (opere di e su Croce) con l'adesione ai suoi principi estetici.

Oltre a quanto sopra, è forse possibile scoprire altri interessi poco o nulla noti, vedi le già citate opere in ispano-americano ed altre in russo, per lo più traduzioni di autori italiani e stranieri, cosa questa che è comunque da verificare poiché potrebbero essere finite « per caso » fra i libri del Flora.

In conclusione il fondo Flora sarà certamente una fonte molto utile per gli studiosi della letteratura italiana ed è impegno degli schedatori porre termine alla schedatura nel più breve tempo possibile.

Purtroppo prima di poter mettere il tutto a disposizione degli studiosi passerà ancora parecchio tempo poiché la schedatura non esaurisce le operazioni necessarie per la immissione alla lettura dei libri; si dovranno trovare locali più idonei ed accessibili degli attuali (nei locali di Casa Carducci i libri troverebbero, a fianco del Museo-biblioteca di G. Carducci, degna sistemazione); i volumi dovranno essere collocati in modo razionale (meglio se sarà seguito uno schema di classificazione), operazione questa non facile e non breve a causa dell'attuale mescolanza delle opere; dovrà

essere redatto un inventario topografico che non presenta difficoltà, dopo che i libri siano stati collocati, ma che richiederà certamente altro tempo.

Ci auguriamo che tutto ciò possa avvenire in tempi ragionevoli; frattanto gli schedatori continueranno il loro lavoro col massimo impegno.

Gianfranco Onofri
Maurizio Montanari
Annamaria Vandelli



Frammenti dell'archivio Albergati Vezza nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio

Proseguendo nella rassegna dei frammenti di archivi privati bolognesi che abbiamo potuto ricostituire individuandoli nella massa di documenti sciolti acquistati dalla Biblioteca dell'Archiginnasio durante la direzione di Albano Sorbelli, cioè dal 1904 al 1943¹, ci occuperemo ora di quanto abbiamo raccolto della documentazione relativa a quel ramo della famiglia Albergati che assunse anche il cognome dei Vezza.

Non è il caso qui di dilungarsi a parlare della famiglia Albergati, costantemente presente dal XIII al XIX secolo nella storia della città e dalla quale uscirono personaggi illustri, come il beato cardinale Nicolò Albergati, vescovo di Bologna nella prima metà del sec. XV, e, nella seconda metà del Settecento, il famoso commediografo e letterato Francesco Albergati. Come gran parte delle famiglie dell'aristocrazia bolognese, anche gli Albergati furono di origine modesta: una stirpe di comitatini originari, pare, di Zola (ora Zola Predosa, comune a una dozzina di chilometri a occidente di Bologna), immigrati in città, nel borgo di Saragozza, fin dalla prima metà del sec. XIII. Gli Albergati esercitarono poi vari mestieri fra i quali quello dei drappieri o « strazzaroli », ma la loro ascesa politica e sociale cominciò realmente nel 1506, allorché Giulio II, dopo la fuga dei Bentivoglio, co-

¹ Cfr. i nostri due precedenti articoli *Frammenti degli archivi Calderini e Gbisilieri nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio* e *Frammenti dell'archivio Vassé Pietramellara nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio*, « L'Archiginnasio », LXII, 1967, pp. 354-367, e LXIII-LXV, 1968-1970, pp. 517-531.

stituì il Senato di quaranta membri chiamandovi a farne parte anche Alberto Albergati. Questi, deposto come i suoi colleghi durante la breve restaurazione bentivolesca del 1511-1512, rientrò nel nuovo Senato ricostituito da Leone X; da allora, e ininterrottamente fino alla fine del sec. XVIII, gli Albergati sedettero nel massimo consesso politico cittadino².

Il palazzo di via Saragozza, costruito dalla famiglia intorno al 1540, sembra su disegno di Baldassarre Peruzzi da Siena, è tuttora uno dei più bei palazzi rinascimentali di Bologna e delle più significative dimore dell'aristocrazia senatoria locale fra il XVI e il XVIII secolo. Esso presenta due porte che davano accesso agli appartamenti dei due rami della famiglia che coabitavano sotto lo stesso tetto ma separatamente: il ramo senatorio degli Albergati (dal 1622 Albergati Capacelli), e il ramo degli Albergati Vezza³.

I Vezza erano un'antica famiglia bolognese che si estinse nel 1596 con la morte dell'ultimo suo discendente, il dottore di legge Ferrante Vezza, professore assai riputato e a cui fu eretta nel 1581 una memoria, oggi non più esistente, nell'Archiginnasio, il cui testo suonava così: « Questi è solito sciogliere le ambagi labirintiche delle leggi e tirar fuori dalle tenebre parole di verità. Perfetto è l'ordine delle parole, autorevole il maestro, schietto l'animo suo, pronto il cuore al cortese ascolto. A così grand'uomo la gioventù pose questo ricordo, segno di gratitudine »⁴.

Ferrante ebbe due figlie, Lucrezia e Giovanna, sposate rispettivamente con Andrea de' Buoi e con Achille Bovi; una figlia di Giovanna, Francesca, si maritò con Ugo Albergati.

A Girolamo, figlio di Lucrezia Vezza e di Andrea de' Buoi, e

² Cfr. G. GUIDICINI, *I Riformatori dello Stato di Libertà della città di Bologna dal 1394 al 1797*, I, Bologna, 1876, pp. 88, 125-130; F. VALENTI, *L'archivio Albergati nell'Archivio di Stato di Bologna*, «Notizie degli Archivi di Stato», IX, 1949, pp. 67-73.

³ G. GUIDICINI, *Cose notabili della città di Bologna*, V, Bologna 1873, p. 7; G. CUPPINI, *I palazzi senatorii a Bologna*, Bologna 1974, pp. 58-61 e 280.

⁴ G.G. FORNI-G.B. PIGHI, *Le iscrizioni dell'Archiginnasio*, Bologna 1962, p. 402, n. 236; il testo latino era il seguente: HIC LABYRINTHEAS AMBAGES SOLVERE LEGUM / VERAQUE DE TENEBRIS PROMERE VERBA SOLET / MINUS INEST ORDO IN VERBIS GRAVITASQUE DOCENTI / CANDIDA MENS ANIMUS PROMPTUS AD OBSEQUIUM / TANTO IGITUR MONUMENTA VIRO STUDIOSA IUVENTUS / HAEC POSUIT GRATI PECTORIS INDITIUM / ANNUENTE DOMINO IOANNE BAPTISTA SALVAGO GENUENSI UNIVERSITATIS PRIORE DIGNISSIMO ANNO 1581.

ad Achille, figlio di Francesca Bovi e di Ugo Albergati e nipote di Giovanna Vezza, pervennero pertanto l'eredità e il nome dei Vezza; ma poiché Girolamo de' Buoi Vezza morì senza discendenti, l'eredità si concentrò in Achille Albergati che assunse anche il cognome Vezza che trasmise ai suoi discendenti.

Il ramo Albergati Vezza iniziò quindi con Achille il quale sposò nel 1630 Sara Desenfans, figlia di un mercante di Anversa da lungo tempo stabilitosi a Bologna dove si era sposato con Giovanna Mattioli. Il matrimonio di Achille con la « mercantessa » era finalizzato evidentemente ad operazioni di economia familiare: Sara Desenfans doveva essere un buon partito, come doveva esserlo la sorella Margherita che andò sposa al conte Vincenzo Ercolani; ennesimi tempi di quell'accorta politica matrimoniale che per molto tempo permise alla nobiltà bolognese di rinsanguare periodicamente i propri patrimoni⁵.

Alla fortuna degli Albergati Vezza contribuì anche il fatto che un fratello minore di Achille compì una brillante carriera ecclesiastica: Nicolò, nato il 15 settembre 1608⁶, fu arcivescovo di Bologna dal 1632 al 1645 e cardinale; suo cugino Nicolò Ludovisi, duca di Fiano, principe di Venosa e di Piombino, lo dichiarò suo fratello e gli fece assumere il nome illustre dei Ludovisi. Creato vescovo di Porto, morì a Roma il 9 agosto 1687 essendo decano del Sacro Collegio.

Il ramo Albergati Vezza si estinse col marchese Ugo di Lodovico, morto il 18 gennaio 1824, il quale dispose della sua porzione dell'avito palazzo, terminato l'usufrutto alla moglie marchesa Aurelia di Guido Pepoli, a favore del conte Filippo Benedetti di Senigallia, suo nipote *ex sorore*⁷.

Non si conoscono con precisione le vicende dell'archivio Albergati Vezza, distinto da quello del ramo senatorio Albergati Ca-

⁵ Sugli Albergati cfr. P.S. DOLFI, *Cronologia delle famiglie nobili di Bologna*, Bologna 1670, p. 35 (per gli Albergati Vezza); su costoro, sui Vezza e sui Desenfans varie notizie ms. del Guidicini in appendice e a margine dell'esemplare del Dolfi che reca la segnatura ms. Gozz. 427 nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio. Una genealogia assai completa degli Albergati è quella del Carrati, ms. B. 698/II, n. 1, nella stessa Biblioteca; nel medesimo ms. vi sono le genealogie Bovi e de' Buoi.

⁶ B. CARRATI, *Estratti dai registri battesimali*, ms. B. 862, p. 207 nella Bibl. dell'Archiginnasio; nello stesso ms. (p. 23) è registrata la nascita di Achille avvenuta il 18 gennaio 1601.

⁷ G. GUIDICINI, *Cose notabili*, cit., V, 8; F. VALENTI, *L'archivio Albergati*, cit., p. 67.

pacelli che si conserva oggi nell'Archivio di Stato di Bologna⁸; certo è che il Guidicini poté ancora consultarlo nei primi decenni del secolo scorso⁹. La sua dispersione dovette avvenire nei primi anni del nostro secolo perché non solo l'Archiginnasio poté acquisirne una parte nel 1906 ma anche l'Archivio di Stato.

La Biblioteca infatti acquistò in tale anno cinque mazzi di « Istrumenti e carte diverse riguardanti le famiglie Albergati e Pepoli » (i Pepoli, come abbiamo detto, furono eredi in parte degli Albergati Vezza a causa della marchesa Aurelia Pepoli maritata ad Ugo Albergati Vezza)¹⁰; l'Archivio di Stato nello stesso anno acquistò da un certo Enrico Alberti tre mazzi di istrumenti della stessa provenienza, che tuttora conserva¹¹.

I due frammenti, quello dell'Archiginnasio e quello dell'Archivio di Stato, si integrano vicendevolmente anche se nel complesso non permettono la ricostituzione integrale del fondo archivistico smembrato. Esaminando il materiale rimasto, non anteriore al sec. XVI e quasi esclusivamente cartaceo, costituito in grandissima maggioranza di contratti ed altri atti privati, si ha l'impressione che prima di giungere sul mercato antiquario l'archivio Albergati Vezza fosse stato diligentemente alleggerito di quei documenti che per la loro epoca, materia e natura potevano rivestire maggior interesse e maggior valore commerciale. Le mancanze sono evidenti perché i singoli documenti sono ancora involti nelle « camicie » dell'ordinamento archivistico sei-settecentesco, secondo il quale, seguendo i canoni consueti dell'archivistica del tempo, il materiale era stato distribuito in due serie cronologiche: quella degli « Istrumenti » e quella dei « Processi ». Nella prima i documenti erano materialmente divisi in cartoni (chiamati « libri ») e contraddistinti all'interno di ciascuno di essi con un numero progressivo.

⁸ F. VALENTI, *ibid.*

⁹ G. GUIDICINI, *Cose notabili*, cit., I, Bologna 1868, p. 7.

¹⁰ I documenti in questione non recano numero di registro d'ingresso né indicazioni di sorta, ma non sembra vi siano dubbi che si debbano identificare con quei cinque mazzi di « Istrumenti e carte diverse riguardanti le famiglie Albergati e Pepoli » acquistati dalla Biblioteca nel 1906 (cfr. « L'Archiginnasio », I, 1906, p. 176).

¹¹ Protocollo della Direzione dell'Archivio di Stato di Bologna, n. 629/XI/4 del 7 ottobre 1906. Di questa e di altre indicazioni ringrazio vivamente l'amico dott. Giorgio Tamba dell'Archivio di Stato. I tre mazzi Albergati Vezza si conservano in appendice all'Archivio Albergati (cfr. F. VALENTI, *ibid.*).

Si può così constatare che tanto nella parte ora all'Archiginnasio, quanto in quella all'Archivio di Stato, non esistono documenti appartenenti al libro I e II, cioè anteriori al 1515 che è la data del più antico documento rimasto¹²; e in tutti i « libri » successivi, che giungevano almeno al n. LV¹³, i documenti mancanti sono moltissimi. Complessivamente oggi restano nella Biblioteca 157 documenti e 289 nell'Archivio di Stato, e tuttavia si può ritenere che rispetto alla consistenza originaria del fondo archivistico manchino circa altri 500 documenti che saranno stati dispersi per le vie più varie ma certamente esitati a scopo di lucro dagli ultimi eredi o possessori. Ancor meno resta della serie dei « Processi »: due documenti all'Archiginnasio e due all'Archivio di Stato; ma la serie, che era ordinata cronologicamente con una unica numerazione progressiva dei fascicoli, aveva originariamente una discreta consistenza: uno dei due processi ora all'Archivio di Stato reca il n. 78 ed appartiene all'anno 1676, onde è verosimile che molti altri seguissero fino al tardo secolo XVIII.

Il materiale conservato all'Archivio di Stato è diviso in tre mazzi nel modo seguente:

Mazzo I - Documenti 106 dal 1519 al 1605, di cui 105 istrumenti e un processo.

Mazzo II - Documenti 97 dal 1606 al 1664, tutti istrumenti.

Mazzo III - Documenti 86 dal 1665 al 1796, di cui 75 istrumenti (1665-1722), un Processo (1676) e 10 istrumenti (1671-1796 di cui 2 del sec. XVII e 8 del sec. XVIII) senza signature dell'archivio Albergati Vezza o con signature difformi, provenienti tuttavia verosimilmente dalla stessa fonte.

Il materiale conservato nella Biblioteca dell'Archiginnasio è stato ora ordinato in tre cartoni il primo dei quali contiene 59 istrumenti dal 1515 al 1580; il secondo 47 istrumenti dal 1584 al 1664; il terzo 51 documenti di cui 49 istrumenti dal 1674 al 1687 e due processi del 1627 e 1652. Complessivamente 157 documenti di cui 60 del sec. XVI e 97 del sec. XVII.

¹² Si trova fra quelli ora all'Archiginnasio; recava la vecchia signatura « Lib. III, n. 47 ».

¹³ I documenti ora all'Archiginnasio non vanno oltre il « Libro L » cioè l'anno 1687; quelli all'Archivio di Stato raggiungono il « Libro LV » cioè l'anno 1722. È del tutto credibile che la serie degli « Istrumenti » giungesse fin verso la fine del sec. XVIII.

Vi predominano gli atti privati di contenuto economico fra cui molti riguardano la compravendita di beni rustici posti in varie località del contado bolognese: Anzola, Bazzano, Borgo Panigale, Calcara, Castelfranco, Corticella, Montefrascone, Olmetola, Ozzano, Polesine *a mane Reni* (oggi Trebbo di Reno), Quarto di Sopra, Varignana, Vigo, Zola Predosa. Fra le famiglie i cui nomi compaiono più frequentemente, sia perché imparentate con gli Albergati Vezza, sia per varie ragioni di relazioni personali e di interesse, figurano i Bovi, i Cattani, i Duglioli, i Ludovisi, i Pasi, i Pedrini, i Putti, i Vezza. Vari documenti sono relativi a Sara Desenfans, moglie di Achille Albergati Vezza.

Facciamo seguire una breve descrizione del materiale segnalando alcuni documenti che ci sono sembrati particolarmente degni di rilievo, e che fanno rimpiangere la mancanza di quegli altri molti che avrebbero maggiormente illuminato la vicenda umana, economica e sociale della famiglia. Mancanza che gli avanzi conservati oggi all'Archiginnasio e all'Archivio di Stato solo parzialmente riescono a colmare.

MARIO FANTI

Cartone I - *Istrumenti 1515-1580*

Contiene 59 documenti; sono particolarmente degni di nota:

- n. 1. Possesso dato a D. Giovanni Antonio Albergati, rettore della chiesa parrocchiale di S. Caterina di via Saragozza, del beneficio della Visitazione di Maria Vergine in detta chiesa, 22 febbraio 1515.
- n. 7. Possesso dato a D. Vianesio Albergati di una pensione sopra la chiesa parrocchiale di S. Mamolo in Bologna, 27 aprile 1517.
- n. 8. Possesso dato al medesimo dei frutti della chiesa parrocchiale di S. Apollinare di Calvenzano, 28 aprile 1517.
- n. 17. Prestito di lire 5.000 fatto da Filippo Albergati alla Camera di Bologna, 17 febbraio 1543.
- n. 32. Bolla di Pio IV a favore dei monaci Olivetani di S. Maria in Regola di Imola, 21 gennaio 1564 (copia del sec. XVII).
- n. 40. Pagamento di lire 2.300 fatto dal dottore Ferrante Vezza a Sebastiano Favari alias de Lande, 9 maggio 1564.
- n. 43. Decreto di Pier Donato Cesi, governatore di Bologna, sulla costruzione delle nuove beccarie e sull'esercizio delle medesime, 19 settembre 1564 (copia del tempo).
- n. 45. Donazione fatta da Maccagnano Benedetti adottato da Melchiorre

- Azzoguidi, ad Alberto Pasi, del giuspatronato della chiesa di S. Maria della Quaderna, 16 dicembre 1564.
- n. 58. Visita pastorale fatta da Marco Antonio Pescara vescovo di all'abbazia di S. Maria in Ilice dell'ordine di S. Benedetto, 30 novembre 1580 (copia autentica del 1654).

Cartone II - *Istrumenti 1584-1664*

Contiene 47 documenti; sono particolarmente degni di nota:

- n. 16. Conferma, fatta dal card. Sacchetti legato di Ferrara, del partito approvato dalla Comunità di Cento col quale si ammettono tutti i privilegi concessi al card. Nicolò Albergati Ludovisi e alla sua casa, 14 maggio 1627.
- nn. 17, 18, 24, 28, 34, 35. Atti riguardanti il card. Nicolò Albergati Ludovisi, fratello del marchese Achille Albergati Vezza, 1617-1656.
- n. 25. Possesso dato a D. Cristoforo Masini del beneficio del SS. Crocifisso nella pieve di S. Pietro di Roffeno, 11 agosto 1650.
- nn. 30, 32, 33. Atti riguardanti Sara Desenfans, moglie del marchese Achille Albergati Vezza, 1656.
- n. 39. Nomina del principe senatore Nicolò Ludovisi quale capitano di Vergato per il primo semestre del 1662, fatta dal legato di Bologna card. Girolamo Farnese, 20 aprile 1662.

Cartone III - *Istrumenti 1674-1687*
e Processi 1627 e 1652

Contiene 51 documenti di cui 49 istrumenti e due processi; sono particolarmente degni di nota:

- n. 6. Fede della sepoltura del card. Ludovico Ludovisi avvenuta nella cattedrale di Bologna per modo di deposito il 18 novembre 1632, 9 giugno 1674.
- nn. 7-10. Testamento del marchese Achille Albergati Vezza, 20 giugno 1674.
- n. 11. Transunto di diverse partite d'entrate e spese del Collegio Jacobs di cui il march. Achille Albergati Vezza era uno degli amministratori, 20 giugno 1674.
- n. 14. Decreto del card. Girolamo Boncompagni arcivescovo di Bologna, con cui vieta la suddivisione o diminuzione delle doti « torfanine », 5 ottobre 1674 (copia del tempo).
- nn. 19, 33, 35, 36, 42. Atti riguardanti Sara Desenfans, moglie del march. Achille Albergati Vezza, 1675-1686.
- n. 24. Assoluzione di D. Giovanni Battista Ludovisi, principe di Piombino e di Venosa, a favore di mons. Antonio Albergati, 5 marzo 1675.

- n. 37. Donazione del card. Nicolò Albergati Ludovisi alla principessa Camilla Orsini Borghese, 9 dicembre 1676.
- n. 43. Inventario dei mobili e apparati ritrovati nell'eredità di mons. Antonio Albergati, 23 luglio 1686.
- n. 50. Causa fra il card. Ludovisi e Alfonso Nelli, 1627.
- n. 51. Esami di testimoni nella causa fra il march. Achille Albergati Vezza e Teodosio Pedrini, 1652.

Le genealogie di Pompeo Scipione Dolfi tra i «fondi speciali» dell'Archiginnasio

Pompeo Scipione Dolfi del dottor in legge Floriano e di Caterina Garzarà nacque a Bologna il 12 aprile 1627 ed ebbe come padrino di battesimo Mariano Zambeccari. Benché appartenga ad una famiglia nobile ed assai nota nella Bologna di allora per i suoi personaggi (basti pensare allo zio paterno Floriano senior, al padre Floriano junior e allo stesso figlio Alessandro), di lui non si sa quasi nulla, né degli studi intrapresi né tantomeno della sua vita privata. Con certezza si sa che nel 1648, per il bimestre luglio-agosto, fu anziano nel governo della città e non già nel 1646 come riporta l'Orlandi. Il 26 gennaio 1649 sposò Maria Violante Magnani dalla quale ebbe 14 figli: Floriano Marcello, nato il 20 ottobre 1650; Antonio Filippo, 27 maggio 1652; Francesco Maria, 12 novembre 1653; Alessandro, 11 febbraio 1655; Cristoforo, 3 settembre 1656; Caterina, 16 marzo 1658; Lodovico, 23 giugno 1659; Giulia, 17 settembre 1661; Leonora, 17 gennaio 1663; Leonora, 8 agosto 1665; Ulisse, 6 aprile 1667; Gioseffo Maria, 18 marzo 1669; Cristoforo Maria, 18 giugno 1670; Anna Maria, 1 febbraio 1672. Mortagli la moglie il 24 gennaio 1687, si fece sacerdote; divenne, quindi, canonico decano della basilica di S. Petronio, beneficio di giuspatronato della sua famiglia, conferitogli il 3 aprile 1694 in seguito alla morte del figlio Floriano Marcello deceduto il primo marzo. Scrisse la *Cronologia delle famiglie nobili di Bologna* ed un breve discorso sopra la città di Bologna; morì il 14 gennaio 1709 e fu sepolto in S. Petronio.

Dei tre cartoni che formano il fondo speciale Dolfi, acquistato

nel 1907, i primi due contengono, in ordine alfabetico, genealogie di famiglie bolognesi; queste sono, in parte, le stesse che si trovano trattate più o meno ampiamente nell'edizione a stampa della *Cronologia*, dallo stesso Dolfi e chiamate « prima centuria ». Ciò fa supporre che fosse intenzione del Dolfi continuare la sua opera con almeno una seconda centuria. A riprova di quanto si è detto si può notare come nei due cartoni vi siano altri due gruppi di famiglie, uno citato anche nella prima centuria in relazione a parentele acquisite per matrimonio o per eredità, l'altro trattato per la prima volta. Queste ultime sono, in ordine alfabetico: Albertini; Altieri; Ballarini; Borgognoni; Boschi; Caccianemici; Caraffa; Cartolari; Cassoli; Castracani; Dal Ferro; Dal Gesso; Dal Pino; De Buoi; Este di Ferrara; Fiuba (Fibbia); Galluzzi; Gambalunga; Giovannetti; Legnani; Marioni di Gubbio; Mazzoli; Montecuccoli; Panzacchi; Pasquali; Pico della Mirandola; Presbiteri; Principi; Rangoni; Sanuti; Soldini alias Sturoli; Spinucci di Ferrara; Vigri; Vitelli.

Inoltre si è ritenuto opportuno mantenere in fondo a questo elenco la cronologia dei Rusconi anche se, chiaramente, al di fuori dell'epoca in cui visse il Dolfi come si può rilevare dalle date in calce ad essa.

Il terzo cartone contiene, invece, una miscellanea; infatti, tra l'altro, fra i frammenti di alberi genealogici si trova quello di Erode il grande; una storia dei re persiani da Dario ad Artaserse detto Ocho; una cronologia da Abramo in poi; una storia di S. Margherita ed una storia di Bisanzio.

Questi tre cartoni, tuttavia, non sono i soli manoscritti del Dolfi in possesso della biblioteca, infatti ve ne sono altri e precisamente:

mss. B. 2054-2055: Raccolte delle cose che giornalmente occorrono le quali per ordine pongo nel Diario.

ms. B. 2056: Famiglie nobili di Bologna.

mss. B. 2068-2069: Famiglie nobili di Bologna.

ms. B. 2071: matrimoni antichi delle famiglie bolognesi dal 1265 al 1500.

Per finire, quando, nel seguente inventario, si indicano le carte che compongono i fascicoli, si devono intendere solo quelle scritte.

GRAZIELLA GRANDI VENTURI

Su Pompeo Scipione Dolfi vedasi:

B. CARRATI: *Cittadini maschi di famiglie bolognesi battezzati in S. Pietro come risultano dai libri dell'archivio battesimale*, dal 1451 al 1809, mss. B. 864 e B. 867-869, nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio.

B. CARRATI: *Li morti sì nobili che civili e di famiglie antiche della città di Bologna fedelmente estratti dalli libri parrocchiali*, ms. B. 911, nella stessa Biblioteca.

B. CARRATI: *Nascite e battezzi di donne nobili bolognesi e di altre distinte famiglie cominciando dall'anno 1650... al 1810 il tutto estratto dalli libri esistenti nell'Archivio del Sacro fonte di Bologna*, ms. B. 885, nella stessa Biblioteca.

La basilica collegiata di S. Petronio di Bologna (ms. nell'archivio della Fabbriceria di S. Petronio, Cap. XXII, n. 8).

P.A. ORLANDI: *Notizie degli scrittori bolognesi*, Bologna 1714.

G.N. PASQUALI ALIDOSI: *I signori anziani consoli e gonfalonieri di giustizia della città di Bologna dall'anno 1456 fino al 1670*, Bologna 1670.

G. FANTUZZI: *Notizie degli scrittori bolognesi*, Bologna 1873.

INVENTARIO

CARTONE I

- | | |
|---|--|
| 1) Accarisi, vedi anche Bargellini, cc. 3. | 18) Bandini, vedi anche Zanchini, cc. 2. |
| 2) Alamandini, cc. 2. | 19) Barbazzi, cc. 1. |
| 3) Albergati, cc. 8. | 20) Barbieri, vedi anche Malvezzi, Marsili, cc. 2. |
| 4) Albertoni, cc. 3. | 21) Bargellini, vedi anche Accarisi, cc. 3. |
| 5) Aldrovandi, cc. 10. | 22) Basenghi, cc. 1. |
| 6) Allè o Borghesani, vedi anche Pasi, cc. 4. | 23) Beccadelli, cc. 5. |
| 7) Altieri, cc. 1. | 24) Beccari, vedi anche Zambeccari, cc. 2. |
| 8) Amorini, cc. 1. | 25) Belvisi, vedi anche Felicini, cc. 1. |
| 9) Angelelli, cc. 6. | 26) Bentivogli o Bentivoglio, vedi anche Gandolfi, Monteceneri e Odofredi, cc. 30. |
| 10) Argeli, cc. 2. | 27) Berò, cc. 2. |
| 11) Ariosti, vedi anche Lini, cc. 4. | 28) Beroaldi, cc. 2. |
| 12) Armi, cc. 2. | 29) Bianchetti, cc. 1. |
| 13) Azzolini, cc. 4. | |
| 14) Ballarini, cc. 3. | |
| 15) Ballatini, cc. 1. | |
| 16) Balzani, cc. 1. | |
| 17) Banci o Banzi, cc. 6. | |

- 30) *Bianchi*, cc. 2.
31) *Bianchini*, vedi anche *Paselli*, cc. 6.
32) *Boccadiferro* o *Boccadiferri*, cc. 4.
33) *Bocchi*, cc. 4.
34) *Bolognetti*, cc. 9.
35) *Bolognini*, vedi anche *Guidalotti*, *Sega*, cc. 6.
36) *Bombaci*, vedi anche *Zambecari*, cc. 7.
37) *Boncompagni*, cc. 5.
38) *Bonfoli*, cc. 5.
39) *Borgognoni*, cc. 1.
40) *Boschetti*, cc. 2.
41) *Boschi*, cc. 2.
42) *Bottrigari*, cc. 1.
43) *Bovi*, cc. 1.
44) *Budrioli*, vedi anche *Calderini*, cc. 1.
45) *Caccianemici*, cc. 7.
46) *Calcina*, vedi anche *Carbonesi*, cc. 3.
47) *Calderini*, vedi anche *Budrioli*, cc. 3.
48) *Campeggi*, cc. 5.
49) *Canonici*, cc. 1.
50) *Caraffa*, cc. 2.
51) *Carbonesi*, vedi anche *Calcina*, cc. 1.
52) *Cartolari*, cc. 3.
53) *Casali*, cc. 1.
54) *Cassoli*, cc. 5.
55) *Castelli*, vedi anche *Dosi*, cc. 4.
56) *Castracani*, cc. 2.
57) *Cattani*, cc. 1.
58) *Chiari*, cc. 1.
59) *Conti*, cc. 2.
60) *Cospi*, cc. 7.
61) *Dal Ferro*, cc. 1.
62) *Dal Gesso*, cc. 1.
63) *Dal Pino*, cc. 2.
64) *De Buoi*, cc. 1.
65) *Dolfi*, vedi anche *Garzaria*, cc. 16.
66) *Dosi*, vedi anche *Castelli*, cc. 1.
67) *Duglioli*, vedi anche *Marsili*, cc. 1.
68) *Ercolani*, cc. 1.
69) *Este*, cc. 2.
70) *Facchinetti*, cc. 1.
71) *Fantuzzi*, vedi anche *Formagliari*, cc. 9.
72) *Fasanini*, cc. 1.
73) *Fava*, cc. 2.
74) *Felicini*, vedi anche *Belvisi*, cc. 4.
75) *Fiessi*, cc. 1.
76) *Fiuba* (Fibbia), cc. 1.
77) *Formagliari*, vedi anche *Fantuzzi*, cc. 1.
78) *Foscherari* o *Foscarari*, cc. 6.
79) *Gabrielli*, cc. 1.
80) *Galluzzi*, cc. 1.
81) *Gambalunga*, cc. 1.
82) *Gandolfi*, vedi anche *Bentivogli*, cc. 1.
83) *Garzaria*, vedi anche *Dolfi*, cc. 1.
84) *Garzoni*, cc. 5.
85) *Ghiselli*, cc. 1.
86) *Ghisilardi*, cc. 1.
87) *Ghisilieri*, cc. 5.
88) *Giovannetti*, cc. 1.
89) *Gozzadini*, vedi anche *Mogli*, cc. 10.
90) *Graffi*, cc. 2.
91) *Grassi*, cc. 4.
92) *Grati* già *Ingrati*, cc. 1.
93) *Griffoni*, vedi anche *Torelli*, cc. 9.
94) *Grimaldi*, vedi anche *Orsi*, cc. 1.
95) *Gualandi*, cc. 1.
96) *Guastavillani*, cc. 7.
97) *Guidalotti*, vedi anche *Bolognini*, cc. 1.
98) *Guidotti*, vedi anche *Mezzavacca*, cc. 8.

CARTONE II

- 1) *Lambertini*, vedi anche Pollicini, cc. 11.
- 2) *Lana*, cc. 1.
- 3) *Legnani*, cc. 1.
- 4) *Leoni*, cc. 6.
- 5) *Lini* o *Dal Lino*, vedi anche Ariosti, cc. 1.
- 6) *Lodovisi* o *Ludovisi*, cc. 17.
- 7) *Loiani*, cc. 1.
- 8) *Magnani*, cc. 7.
- 9) *Malvasia*, cc. 1.
- 10) *Malvezzi*, vedi anche Barbieri, cc. 6.
- 11) *Mantacheti*, cc. 2.
- 12) *Manzoli*, cc. 5.
- 13) *Marescalchi*, cc. 3.
- 14) *Marescotti*, cc. 5.
- 15) *Marioni*, cc. 3.
- 16) *Marsili*, vedi anche Barbieri, Duglioli, cc. 12.
- 17) *Mattesillani*, vedi anche Volta, cc. 2.
- 18) *Mattugliani*, vedi anche Poggi, cc. 1.
- 19) *Mazzoli*, cc. 1.
- 20) *Mezzavacca*, vedi anche Guidotti, cc. 1.
- 21) *Mogli*, vedi anche Gozzadini, cc. 2.
- 22) *Moneta*, vedi anche Piatési, cc. 1.
- 23) *Monteceneri*, vedi anche Bentivogli, cc. 1.
- 24) *Montecuccoli*, cc. 1.
- 25) *Monterenzi* o *Menterenzioli*, cc. 1.
- 26) *Morandi*, cc. 1.
- 27) *Musotti*, cc. 1.
- 28) *Odofredi*, vedi anche Bentivogli, cc. 3.
- 29) *Orsi*, vedi anche Grimaldi, cc. 8.
- 30) *Paleotti*, cc. 2.
- 31) *Paltroni*, cc. 1.
- 32) *Panzacchi*, cc. 5.
- 33) *Paselli*, vedi anche Bianchini, cc. 1 più stemma.
- 34) *Pasi*, vedi anche Allè o Borghe-sani, cc. 4.
- 35) *Pasquali*, cc. 3.
- 36) *Pepoli*, cc. 12.
- 37) *Peregrini*, cc. 2.
- 38) *Piatési*, vedi anche Mogli, cc. 1.
- 39) *Pico Della Mirandola*, cc. 6.
- 40) *Pini*, cc. 1.
- 41) *Poeti*, vedi anche Ruini, cc. 3.
- 42) *Poggi*, vedi anche Mattugliani, cc. 5.
- 43) *Pollicini* o *Policini*, vedi anche Lambertini, cc. 1.
- 44) *Presbiteri*, cc. 1.
- 45) *Principi*, cc. 3.
- 46) *Rangoni*, cc. 1.
- 47) *Ratta*, cc. 12.
- 48) *Razari* o *Razali*, cc. 8.
- 49) *Renghieri*, cc. 3.
- 50) *Riari*, cc. 2.
- 51) *Roffeni*, cc. 2.
- 52) *Rossi*, cc. 3.
- 53) *Ruini*, vedi anche Poeti, cc. 1.
- 54) *Salimbeni*, cc. 1.
- 55) *Sampieri*, cc. 1.
- 56) *Sangiorgi*, cc. 1.
- 57) *Sanuti*, cc. 1.
- 58) *Savignani*, cc. 1.
- 59) *Sega*, vedi anche Bolognini, cc. 1.
- 60) *Soldini* alias *Sturoli*, cc. 2.
- 61) *Solimei*, cc. 1.
- 62) *Spada*, cc. 4.
- 63) *Spinucci*, cc. 2.
- 64) *Tanari*, cc. 6.
- 65) *Torelli*, vedi anche Griffoni, cc. 2.
- 66) *Tortorelli*, cc. 1.
- 67) *Turchi*, cc. 1.
- 68) *Venenti*, cc. 1.
- 69) *Vezza*, cc. 1.
- 70) *Vigri*, cc. 3.
- 71) *Vitali*, cc. 3.

- | | |
|---|--|
| 72) <i>Vitelli</i> , cc. 1. | 77) <i>Zanetti</i> , cc. 1. |
| 73) <i>Vizzani</i> , cc. 2. | 78) <i>Zani</i> , cc. 3. |
| 74) <i>Volta</i> , vedi anche <i>Mattasillani</i> ,
cc. 1. | 79) <i>Zenzifabri</i> , cc. 1. |
| 75) <i>Zambeccari</i> , vedi anche <i>Beccari</i> ,
<i>Bombaci</i> , cc. 22. | 80) <i>Carpetta</i> con cronologie ed al-
beri genealogici di diverse fa-
miglie scritte sullo stesso fo-
glio, cc. 57. |
| 76) <i>Zanchini</i> , vedi anche <i>Bandini</i> ,
cc. 3. | 81) <i>Rusconi</i> , cc. 2. |

CARTONE III

- | | |
|--|---|
| 1) Frammenti di alberi genealogici delle famiglie di Bologna e forestiere, cc. 23. | 3) Elenchi e matrimoni di famiglie nobili, cc. 181. |
| 2) Spogli di archivio per gli alberi genealogici, cc. 153. | 4) Miscellanea di notizie varie, cc. 131. |

Il carteggio Fabri nella Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio

Sono complessivamente quattro cartoni di lettere di vari personaggi che, sembra, abbiano in comune solo il cognome. Per la maggior parte sono state acquistate dalle sorelle Succi, dal dott. Succi nel 1906 e dall'antiquario Sezanne nel 1907, tranne alcune provenienti dal conte Baldassarre Carrati e da Marco Minghetti.

Il primo corrispondente, in ordine alfabetico, è Alessandro Fabri, letterato, dottore in notariato e segretario del Senato bolognese. Figlio di Giovanni Paolo Fabri e di Maria Vittoria Comelli, nacque a Castel S. Pietro il 4 marzo 1692 e non, come riportano il Fantuzzi e Serafino Mazzetti, nel 1691, ed ivi battezzato con sola acqua il 6 marzo, mentre tutte le altre cerimonie si effettuarono in S. Pietro il 27 agosto.

Frequentò il collegio di S. Luigi Gonzaga, dove studiò filosofia; divenuto segretario del cavaliere Gian Francesco Marsigli Rossi, si dedicò agli studi legali e fu notaio. Morto il Marsigli Rossi, passò, per qualche tempo, al servizio del marchese Spada non tralasciando, per questo, di dedicarsi allo studio delle belle lettere. Fu membro di varie accademie nelle quali recitò i suoi versi e lesse numerosi discorsi. Il 12 gennaio 1731 fu eletto, dal Senato bolognese, aiuto segretario, carica che mantenne fino al 28 aprile 1762 anno in cui chiese di essere messo a riposo per motivi di salute conservando, tuttavia, tutti i privilegi annessi alla carica. Tra le sue opere, oltre ad un gran numero di canzoni e sonetti, possiamo ricordare le traduzioni in dialetto bolognese

di alcuni canti dell'Ariosto e di quattro libri di Virgilio. Morì a Bologna il 21 giugno 1768.

Di Antonio Fabri si hanno poche notizie: era sacerdote, dottore in teologia e, dal 1779, arciprete della chiesa di S. Maria Assunta di Borgo Panigale.

Domenico Fabri, letterato e sacerdote, figlio di Sabatino e di Antonia Negri, nacque a Bologna il 25 febbraio 1711. Avviato alla carriera ecclesiastica, frequentò la scuola dei Gesuiti dove studiò grammatica e retorica, e quella del dottor Pier Francesco Peggi, dove apprese filosofia e belle lettere. Si laureò in filosofia il 6 febbraio 1742 e non, come dice il Fantuzzi, nel 1727. Sempre nel 1742 il Senato bolognese gli assegnò la cattedra di belle lettere; fu anche insegnante di retorica nel Seminario e nel collegio Montalto, incarichi, questi, conferitigli dal cardinale Lambertini e dal cardinale Albani. Il 16 novembre 1745 divenne membro dell'Accademia delle Scienze, mentre il 25 novembre 1755 fu nominato pro-bibliotecario dell'Istituto delle Scienze; incarico, quest'ultimo, di breve durata in quanto poco dopo cominciò a dare segni di squilibrio mentale; morì a Bologna il 20 novembre 1761. Il Fabri riuniva in sé, oltre ad una grande cultura, un'innata disposizione a scrivere ed un'estesa conoscenza bibliografica e, finché visse, ebbe una vasta notorietà sia come poeta che come letterato; scrisse poesie, sonetti, orazioni oltre ad una traduzione in versi della tragedia *Semiramide* di Voltaire.

Di Giacinto Fabri, filosofo e medico, figlio di Lorenzo, si sa che nacque a Cento dove esercitò, per molti anni, la professione di primo chirurgo; si trasferì, quindi, a Bologna per perfezionarsi negli studi laureandosi in medicina il 10 dicembre 1752. In quegli anni era sorta una disputa in seguito alla scoperta dello Haller — famoso scienziato svizzero — dell'irritabilità e sensibilità dei tessuti ed il Fabri raccolse tutti gli scritti apparsi sull'argomento. Oltre a questa pubblicò altre opere sempre di argomento medico. Dal 13 maggio 1761 fu membro dell'Accademia delle Scienze; morì a Bologna il 14 giugno 1786 nella sua casa di Borgo S. Pietro all'età di 72 anni.

Fabri Pio Nicola, canonico e letterato, figlio di Agostino Maria e di Rosa Martinelli, nacque a Bologna il 22 giugno 1722. Non si hanno notizie sugli studi intrapresi, ma è certo che divenne sacerdote in quanto fu nominato canonico di S. Maria Maggiore il 14 dicembre 1768 dal cardinale Vincenzo Malvezzi, e occupò

detta sede solo il 21 dicembre. Fu anche segretario, per un certo periodo, del cardinale Vitaliano Borromeo nelle Nunziature di Firenze e di Vienna. Fu aggregato a varie accademie e scrisse poesie, liriche, satire e orazioni; nel 1775 compilò gli *Annali per la congregazione unica dei Sette confratelli di Maria Addolorata* premettendovi una lettera al signor Giuseppe Canevelli. Morì a Bologna il 14 agosto 1806.

Degli altri corrispondenti non è stato possibile reperire alcuna notizia.

GRAZIELLA GRANDI VENTURI

Sui Fabri vedasi:

B. CARRATI: *Cittadini maschi di famiglie bolognesi battezzati in S. Pietro come risultano dai libri dell'Archivio Battesimale, dal 1459 al 1809*, mss. B. 771 e B. 764 nella Bibl. Comunale dell'Archiginnasio.

B. CARRATI: *Li morti sì nobili che civili e di famiglie antiche della città di Bologna fedelmente estratti dalli libri parrocchiali...*, ms. B. 918, nella stessa Biblioteca.

G. FANTUZZI: *Notizie degli scrittori bolognesi*, vol. III, Bologna 1783, pp. 276-281, e vol. IX, Bologna 1794, pp. 94-95.

S. MAZZETTI: *Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della famosa Università e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna*, Bologna 1848.

Biografia universale antica e moderna, XIX, Venezia 1824.

A. ORSINI: *Cenni biografici degli illustri centesi*, Cento 1880.

INVENTARIO

CARTONE I

Fabri Alessandro, letterato e segretario del Senato bolognese:

- 1) lett. 1 al card. Francesco Albani, 1734: è una minuta di lettera non firmata scritta a nome del Reggimento di Bologna.
 - 2) lett. 1 al card. Aldrovandi, 1740: minuta di lettera non firmata scritta a nome del Senato.
 - 3) lett. 1 all'ambasciatore di Bologna a Roma, s.d.: minuta di lettera non firmata scritta a nome del Senato.
 - 4) lett. 1 a Vincenzo Bargellini, conte e ambasciatore a Roma, 1736: minuta di lettera non firmata scritta a nome del Senato e sottoscritta anche dal segretario *Tommaso Palma*.
 - 5-6) lett. 2 ad Antonio Beccadelli, principe dell'Accademia Clementina, 1758.
 - 7-8) lett. 2 al papa Benedetto XIV (Prospero Lambertini), 1740 e 1741: minute di lettere non firmate scritte rispettivamente a nome del Reggimento e del Senato bolognese.
 - 9) lett. 1 ad Americo Bolognini, 1741: minuta di lettera non firmata scritta a nome del Reggimento.
- Vi è pure l'indirizzo di monsignor Giovanni Battista Stella.
- 10-15) lett. 6 ad Antonio Bovio, ambasciatore a Roma, 1734: sono minute di lettere non firmate scritte a nome del Senato bolognese.
 - 16) lett. 1 a Corsini, 1739: minuta di lettera non firmata scritta a nome del Reggimento.
 - 17) lett. 1 a monsignor Giorgio Doria, vice legato di Bologna, s.d.: minuta di lettera non firmata scritta a nome del Senato.
 - 18) lett. 1 al granduca di Toscana Francesco Stefano di Lorena, 1739: minuta di lettera non firmata scritta a nome del Reggimento.
 - 19) lett. 1 a Giacomo (?) re d'Inghilterra in Roma, 1734: minuta di lettera scritta a nome del Senato.
 - 20-27) Lett. 8 al marchese Paride Maria Grassi, ambasciatore a Roma, 1739-1741 di cui 1 s.d.: per la maggior parte minute di lettere non firmate scritte a nome del Senato.
 - 28-29) lett. 2 ad Antonio Maria Lambertini, segretario del Senato in Roma, 1741:

- minute di lettere non firmate scritte a nome del Reggimento.
- 30) lett. 1 al conte Alfonso Malvezzi, 1758.
- 31) lett. 1 a monsignor Rubini, 1741: minuta di lettera non firmata scritta a nome del Reggimento.
- 32) lett. 1 al Senato di Bologna, non firmata e s.d.
- 33-38) lett. 6 ai Senatori assenti, 1738-1741: minute di lettere circolari non firmate scritte a nome del Reggimento.
- 39) lett. 1 al card. Giovanni Spinola, 1741: minuta di lettera non firmata scritta a nome del Reggimento.
- 40) lett. 1 al tesoriere, 1741: minuta di lettera non firmata scritta a nome del Senato.
- 41-42) lett. 2 al card. Silvio Valenti Gonzaga, 1739 e 1740: minute di lettere non firmate scritte a nome del Reggimento.
- 43-44) lett. 2 al dott. Camillo Zanetti, 1747 e s.d.
- 45-50) lett. 6 senza destinatario, 1734-1758 per la maggior parte minute di lettere non firmate scritte a nome del Gonfaloniere [46, 47]; del Reggimento [48]; del Senato [50]; la lettera del 4 ottobre 1758 ha solo la firma autografa.
- 51) doc. 1 estratto dall'archivio dell'Istituto delle Scienze sottoscritto e firmato dallo stesso Fabri.
- 52) *Fabri Antonio*, arciprete di Borgo Panigale, lett. 1 al dott. Camillo Zanetti, 1775.
- Fabri Domenico*, sacerdote, dott. e letterato:
- 53) lett. 1 a Laura Bassi, 1736: è un sonetto caudato con indirizzo, data e firma.
- 54-96) lett. 43 a Saverio Bettinelli, 1750-1756 per la maggior parte non sottoscritte. In calce alle lettere del 10 febbraio 1752, 17 novembre 1753 e 18 giugno 1756 sono aggiunte delle poesie.
- 97) lett. 1 al conte Durante Duranti, 1750 non sottoscritta.
- 98-100) lett. 3 al sac. Alessandro Fabri, 1741.
- 101) lett. 1 all'abate Pio Nicola Fabri, 1758.
- 102-121) lett. 20 alla marchesa Teresa Gozzadini, 1748-1757.
- 122-129) lett. 8 al senatore Ulisse Gozzadini, 1749-1758 di cui 1 s.d. in latino e mutila; quasi tutte non sottoscritte.
- 130-133) lett. 4 al senatore Gozzadini Poeti, 1754-1756.
- 134-135) lett. 2 all'abate Francesco Muratori, 1755 e 1757.

CARTONE II

Fabri Domenico, sacerdote, dott. e letterato:

1-37) lett. 37 al dott. Lodovico Preti, 1747-1758, per la

- maggior parte non sottoscritte; la lettera del 5 luglio 1758 reca in calce un sonetto, mentre quella del 15 maggio 1749 è mutila.
- 38) lett. 1 a monsignor Pier Francesco Peggi, 1755.
- 39-101) lett. 63 al conte Alessandro Ratta, 1734-1757 di cui 1 s.d. e non sottoscritta; una parte di esse sono mutile [39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 61, 66, 68, 73, 78, 79, 86, 88, 90, 96, 101]. La lettera del 24 novembre 1755 ha in calce la data del 21 dicembre.
- 102-106) lett. 5 al canonico Giuseppe Maria Rivalta, 1744-1747.
- 107-116) lett. 10 al monaco camaldolese Mauro Sarti, 1751-1755 di cui 1 s.d.; la lettera dell' 11 novembre 1752 non è sottoscritta.
- 117-123) lett. 7 senza destinatario, 1735-1759; la lettera del 19 ottobre 1735 è una canzone, quella del 7 settembre 1736 non è sottoscritta.
- 124) *Fabri Giacinto*, dott. e letterato, lett. 1 senza destinatario, 1762.
- 125) *Fabri Giancarlo*, volontario pontificio, lett. 1 al col. Della Noce, 1836.
- 126) *Fabri Giovanni Battista*, lett. 1 senza destinatario, 1735.
- 127) *Fabri Giuseppe*, vicario del S. Ufficio, lett. 1 senza destinatario, 1755.
- 128) *Fabri Paola Maria*, badessa delle suore del Corpus Domini in Bologna, lett. 1 al conte Antonio Maria Baldassarre Carrati, 1724; alla lettera sono unite alcune informazioni su suor Laura Felice Carrati fornite dalla badessa Gnudi nel 1761.

CARTONE III

Fabri Pio Nicola, canonico e letterato:

- 1) lett. 1 al conte Gregorio Casali Paleotti, 1777.
- 2-7) lett. 6 al cugino, 1758-1770; la lettera del 17 dicembre 1770 contiene un sonetto.
- 8-9) lett. 2 a Maria Giuliani, 1770 e 1780.
- 10-134) lett. 125 all'abate Lodovico Preti, 1748-1769; le lettere del 22 ottobre 1759, 21 luglio 1764, marzo 1765, 15 luglio

1765 contengono sonetti. Quella del 29 aprile 1760 ha in calce un elenco delle casse giacenti alla dogana bolognese, a quella del 28 aprile 1764 è unita una ricevuta firmata *Giuseppe Barbieri*. La lettera del 5 gennaio 1765 ha accluso un biglietto, quella del 15 giugno 1765 reca un biglietto del vicario di S. Maria dello Scalo, mentre una busta è attaccata a quella del 3 luglio 1766.

Le lettere del 4 e 18 ottobre 1766 sono firmate *nota manus*, mentre quel-

la dell'11 agosto 1767 reca anche la firma burlesca di *Gelsomino Asinelli*.

CARTONE IV

Fabri Pio Nicola, canonico e letterato:

1-107) lett. 107 all'abate Lodovico Preti, 1770-1792 di cui 1 s.d.. La lettera del 22 dicembre 1777 inizia con un sonetto, quelle del 21 luglio 1770, 10 settembre 1771 e 27 agosto 1777 contengono sonetti. Un rendiconto contabile si trova in calce alla lettera del 7 ottobre 1772, mentre in quella del 28 agosto 1772 vi è una busta con un campione di stoffa.

108) lett. 1 al card. Torreggia-

ni, 1770.

109) lett. 1 senza destinatario, s.d. e non sottoscritta.

110) doc. 1, 1765: è una nota dei predicatori gesuiti per la quaresima.

111-112) sonetti 2 dedicati all'abate Lodovico Preti.

113) poesia all'arcangelo S. Michele.

114) sonetto « Fin d'allor che stampar col giovin piede. »

115-116) *Fabri Sebastiano*, lett. 2 a Giulia Cattanei, 1650.

117) *Fabri Vincenzo*, lett. 1 a Cesare Camillo Zanetti, 1791.

Un carteggio inedito tra i «fondi speciali» dell'Archiginnasio: quello di Alessandro Zaccherini

La Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, nel 1965, ha acquistato dalla libreria Cappelli un gruppo di lettere autografe indirizzate ad Alessandro Zaccherini.

Lo Zaccherini, pubblicista, patriota e scrittore, nacque a Imola il 19 ottobre 1851.

Grande ed affezionato ammiratore del Carducci, che conobbe personalmente ad Imola nelle visite che il poeta vi faceva per necessità tipografiche — l'editore Galeati stampava opere sue — o per incontrare gli amici, ebbe con lui una lunga corrispondenza nel periodo tra il 1872 e il 1903.

Questa corrispondenza, circa un centinaio tra lettere, cartoncini, biglietti da visita, cartoline postali e telegrammi, è conservata nella biblioteca di casa Carducci.

Scorrendola si rileva immediatamente l'attaccamento che lo Zaccherini ha per il Carducci, da lui chiamato « professore »; il suo desiderio di essere ricordato come « un amico devoto e sincero ». Infatti i telegrammi conservati tra la corrispondenza sono tutti di augurio per il compleanno del poeta, anzi, a volte, temendo che non fossero ricevuti, inviava anche una lettera o una cartolina nella quale ribadiva, tra l'altro, i suoi più fervidi auguri.

Quando, da Imola, si trasferì con la famiglia a Portomaggiore per ricoprire il posto di vice-segretario comunale, scrisse una lettera al Carducci nella quale si lamentava di essere costretto, per vivere, ad accettare quel lavoro.

Non ritornò che saltuariamente a Imola, essendosi ormai definitivamente stabilito a Portomaggiore dove, nel frattempo, era diventato segretario comunale e dove morì il 15 maggio 1903.

Diresse due giornali satirico-umoristici: *Il diavoletto* e *Il momo*; in essi, secondo la moda dell'epoca, si potevano trovare filastrocche, indovinelli, cronaca cittadina, pungenti articoli riguardanti la politica o la stampa cattolica.

Collaborò, inoltre, a diversi giornali, quali la *Gazzetta ferrarese* e *Il Giornale d'Italia*, con articoli come quello pubblicato nella *Gazzetta ferrarese* per la morte di Antonio Nardozzi, oppure l'altro, in difesa del Carducci, intitolato « Per Giosuè Carducci » apparso, sempre sulla *Gazzetta ferrarese*, il 26 luglio 1902.

Scrisse la prefazione al volume di Vincenzo Balestrazzi *Prose e versi* pubblicato a Imola dal Galeati nel 1892, copia del quale mandò in visione al Carducci chiedendone un giudizio.

Buona parte della sua produzione letteraria fu pubblicata sotto lo pseudonimo di *Zeta*.

Non è stato facile reperire notizie sullo Zaccherini in quanto nessuna pubblicazione fornisce sue notizie biografiche; quel poco che si è potuto sapere è frutto anche dell'aiuto della Biblioteca Comunale di Imola e della Biblioteca di Casa Carducci di Bologna.

Tra le sue opere possiamo ricordare:


- a) *Ricordi e note*. Imola, Galeati editore, 1889.
- b) *Gli Umberti di Savoia*. Imola, Galeati editore, 1889.
- c) *Due Madonne - ricordo di Bologna*. (5 maggio 1888).
- d) *Speranza - carme*. Imola, Galeati, 1871.
- e) *Carlo I° di Inghilterra* - dramma tragico in quattro atti con prologo. Modena, tip. Pont. ed Arcivescovile dell'Immacolata Concezione, 1882.
- f) *La vecchia zia*, farsa in un atto. Modena 1891.
- g) *Parole pronunciate da Alessandro Zaccherini davanti al feretro di Gualtiero Meloni nel cimitero di Imola*. Imola, Galeati editore, 1874.

GRAZIELLA GRANDI VENTURI

ELENCO DEI CORRISPONDENTI

- 1 - *Barattieri Oreste*, generale, lett. 1, 1896.
- 2 - *Cadorna Raffaele*, generale, lett. 1, 1894.
- 3 - *Cadorna Zappi Clementina*, lett. 1, 1897.
- 4 - *Cantù Cesare*, letterato e storico, lett. 1, s.d.
- 5 - *Carducci Giosuè*, poeta e letterato, lett. 6, 1895-1897.
- 6 - *Cesana Giuseppe Augusto*, letterato e politico, lett. 5, 1885-1886.
- 7 - *Ciconi Teobaldo*, giornalista, lett. 1, s.d.
- 8 - *Costa Andrea*, politico, lett. 2, 1888 e 1894.
- 9 - *Crispi Francesco*, politico, lett. 1, 1893.
- 10 - *Mirri Giuseppe*, generale, lett. 7, 1891-1898.
- 11 - *Nardozzi Antonio*, lett. 1, 1885.
- 12 - *Venturi Luigi*, letterato, lett. 2, 1885 e 1888.
- 13 - *Spadoni Attilio*, lett. 1 con aggiunta di *Landoni Teodorico*, s.d.
- 14 - *Yriarte Charles*, letterato e disegnatore, lett. 1, s.d.

Il carteggio comprende anche due lettere, unite al gruppo acquistato, non indirizzate allo Zaccherini, ma a don *Gioachino Cantagalli* a firma di C.M. (s.d.) e di *Luigi Crisostomo Ferrucci* (1874).



Sulla provenienza del carteggio Zanichelli: una precisazione

In appendice alla nostra recente inventariazione delle lettere dei corrispondenti della Casa Editrice Zanichelli¹, aggiungiamo a quanto scritto nel numero precedente di questo stesso bollettino, circa la loro provenienza in Biblioteca, le seguenti note integrative e chiarificatrici.

Il nucleo principale di tale carteggio (16 cartoni) risulta acquistato unitamente a più di 500 autografi del Carducci nel 1931 a cura del Comune di Bologna dagli eredi Zanichelli, per la somma di Lire 14.000.

Dalle ricerche effettuate, infatti, nel protocollo della Biblioteca Carducci per l'anno 1931² — su segnalazione del maestro Torquato Barbieri³ che ringraziamo sentitamente — si è potuto seguire lo svolgersi delle trattative ed accordi del direttore prof. Albano Sorbelli e dei vari uffici comunali con il dott. Francesco Mazzoni, rappresentante gli eredi di Cesira Minghetti, vedova di Cesare Zanichelli, deceduta nel mese di maggio di tale anno. Peraltro, anche nel protocollo dell'Archiginnasio per il 1931 risulta una traccia di queste trattative⁴, mentre nulla risulta nel registro d'ingresso del materiale in biblioteca.

¹ A.M. SCARDOVI, *Il carteggio Zanichelli presso la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio*, «L'Archiginnasio», LXXV (1980), pp. [303]-362.

² Si ringrazia la bibliotecaria signora Arianna Dalla Riva per la collaborazione prestata.

³ Per lunghi anni bibliotecario (ora in pensione) presso la Biblioteca Carducci.

⁴ Al prot. n. 937 del 27 agosto 1931 leggesi: «Ufficio VII. Rinvia la pratica

Particolarmente interessante ci è parsa la proposta dell'acquisto del carteggio carducciano e degli altri illustri corrispondenti della Casa Editrice Zanichelli avanzata al podestà comm. G.B. Bernardi dal prof. Albano Sorbelli, direttore delle biblioteche civiche, che qui di seguito riportiamo⁵:

15.VI.1931 .IX

Ill.mo Signor Podestà,

Come ebbi l'onore di esporLe a voce, da parecchi anni tenevo gli occhi sopra una bella e interessantissima collezione di lettere e autografi carducciani già posseduta dal compianto editore Cesare Zanichelli, poi passata in possesso della consorte di lui signora Cesira Minghetti. La morte della vedova Zanichelli, avvenuta un mese fa, con la successione aperta a favore delle quattro figliuole e delle loro famiglie, potrebbe fatalmente condurre alla divisione ed alla dispersione del prezioso materiale, che molto ben converrebbe alla Biblioteca carducciana. Per questo (senza evidentemente assumere alcun impegno) mi son tosto messo in relazione con gli eredi per indurli alla cessione del Carteggio al Comune di Bologna per la Biblioteca Carducciana, destinazione onorevole e degna: che dovrebbe stare a cuore anche ai discendenti dell'editore del Carducci.

La domanda, che fu dapprima assai elevata, l'ho potuta ridurre alla cifra di L. 14.000 che io credo modesta e, comunque, rispondente al valore commerciale delle pregevoli carte. Con tale somma gli eredi Zanichelli, rappresentati dal dottor Francesco Mazzoni, cederebbero al Comune tutti i sopra indicati autografi carducciani, e inoltre sedici cartoni di lettere inviate, sulla fine del secolo XIX e il principio del XX, da illustri scrittori alla Casa Editrice Zanichelli: collezione anche questa di notevole interesse, contenendo lettere di Crispi, d'Annunzio, Minghetti, Villari, Oriani, Del Lungo, Martini, Deledda, Panzacchi, Mazzoni, ecc., che ben converrebbe alla grande Raccolta degli autografi della Biblioteca dell'Archiginnasio.

Sono presso di me gli indici descrittivi così delle lettere del Carducci come degli altri autografi. Ora mi rivolgo a Lei, illustre signor Podestà, con la preghiera di voler prendere in benevole considerazione, come già mi assicurò che avrebbe fatto, questa proposta, la quale, se accolta, recherà alla città di Bologna e alla Biblioteca Carducciana un possesso di singolare pregio letterario e autografico, e, quel che più conta, morale, e sarà un ulteriore omaggio di Bologna al nome immortale del Poeta che volle la guerra all'Austria e sognò la rigenerazione dell'Italia.

Con ossequio deferente

IL DIRETTORE

per l'acquisto dei manoscritti carducciani da Zanichelli, con approvazione podestarile ».

⁵ Prot. n. 61 del 15 giugno 1931 della Biblioteca e Casa Carducci; in seguito anche i nn. 80 e 92 dello stesso anno.

Aggiungiamo, inoltre, che i citati autografi carducciani, comprendenti un carteggio ricchissimo e di molto interesse — testimone di una duratura collaborazione, stima ed amicizia con Nicola, Giacomo, Domenico e Cesare Zanichelli — nonché versioni, appunti, copie autografe di poesie, copie di contratti, ecc., degli anni 1872-1905⁶, furono purtroppo in parte dispersi in seguito al luttuoso bombardamento della Colonia comunale di Casaglia, nei cui sotterranei erano stati riposti cimeli delle biblioteche comunali bolognesi. Precisamente risultò mancante, fra l'altro, il secondo dei due cartoni del *Fondo Zanichelli*, relativamente agli anni 1894-1905⁷, anni certamente importanti nella vita del Carducci, e dall'inventariazione effettuatane a suo tempo dallo stesso prof. Sorbelli⁸ e dalla consultazione dell'Edizione Nazionale delle Opere si può valutare appieno la gravità della perdita. L'attuale cartone LXXXIII contiene altro materiale donato da Giuseppe e Maria Zanichelli negli anni 1948 e seguenti, nonché dalla stessa Casa Editrice Zanichelli in tempi diversi⁹.

Si coglie l'occasione, infine, per far presente che la citata opera recante il titolo *Documenti risguardanti il governo degli Austro-Estensi in Modena, dal 1814 al 1859*, edita nel 1859, ricordata in più parti come « primo cimento » editoriale di Nicola Zanichelli¹⁰ fu in verità una delle sue prime pubblicazioni¹¹.

ANNAMARIA SCARDOVI

⁶ Registrati nel protocollo della Biblioteca Carducci dal n. 265 al n. 859, in data 30 giugno 1932, e contenuti nei cartoni LXXXII e LXXXIII (*Fondo Zanichelli*, 1 e 2).

⁷ Oltre agli autografi senza data, nell'insieme corrispondenti ai nn. di protocollo 597-859 (cartone LXXXIII). Cfr. anche T. BARBIERI, *Catalogo dei Manoscritti di Giosue Carducci. Nuova appendice*, « L'Archiginnasio », LV-LVI (1960-1961), p. 255.

⁸ *Inventari dei Manoscritti delle Biblioteche d'Italia. Volume LXII. Bologna*. Firenze, Olshki, 1936, pp. 163-167.

⁹ T. BARBIERI, *op. cit.*, pp. 256-258.

¹⁰ *Catalogo ragionato delle edizioni Zanichelli, 1859-1959, volume I: 1859-1905*. Bologna, Zanichelli, 1959, pp. XII e 1; A. SORBELLI, *Storia della stampa a Bologna*. Bologna, Zanichelli, 1929, p. 225.

¹¹ Cfr. G.G. GAUME, *Catechismo di perseveranza*, Reggio e Modena, Calderini e Zanichelli (tip. di Antonio ed Angelo Cappelli), 1851-1855, vol. 8, in-8°. Cfr. inoltre D. ZANICHELLI, *La libreria di Nicola Zanichelli*, in « Nuova Antologia », fasc. 824, del 16 aprile 1906, p. 633; testo ripubblicato anche nel *Catalogo ragionato delle edizioni Zanichelli...* citato, p. XXXVI.

Edizioni Dalla Volpe
presso la Biblioteca Musicale «G.B. Martini»
di Bologna

Il risultato del lavoro di ricerca svolto presso la Biblioteca del Civico Museo Bibliografico Musicale «G.B. Martini» si presenta come appendice al *Catalogo delle edizioni di Lelio e Petronio dalla Volpe possedute dalla Biblioteca dell'Archiginnasio* precedentemente pubblicato su questa stessa rivista¹.

L'interesse di tale appendice consiste nel tentativo di colmare — almeno in parte — l'evidente lacuna riguardo alla produzione musicale dei Dalla Volpe sia del nostro Catalogo sia di quello di Giambattista Canterzani, che si conserva manoscritto all'Archiginnasio². Nel primo caso, sussistono ragioni di carattere storico, legate alle vicende delle due biblioteche cittadine: l'antico nucleo che costituiva la libreria di Padre Martini fu infatti arricchito con i fondi musicali dei conventi soppressi nel corso dell'800, mentre l'Archiginnasio conservò sempre una quantità piuttosto esigua di materiale musicale, proprio per la presenza in città di una biblioteca specializzata in tale ambito.

¹ E. COLOMBO, *Catalogo delle edizioni di Lelio e Petronio dalla Volpe possedute dalla Biblioteca dell'Archiginnasio*, in «L'Archiginnasio», a. LXXV (1980), pp. 77-301.

Ci sembra doveroso ringraziare vivamente il dott. Mario Fanti per l'interesse e l'attenzione dimostrata nel corso del nostro lavoro.

² Presso la Biblioteca dell'Archiginnasio si conservano due redazioni, entrambe di Giambattista Canterzani, del catalogo delle edizioni Dalla Volpe: la prima, che reca la segnatura B.1731, descrive le opere stampate dai due tipografi bolognesi fra il 1720 e il 1794, la seconda (B.1733) invece comprende i libri dal 1720 al 1768 con l'aggiunta di un solo titolo per il 1769 e contiene un numero maggiore di opere rispetto alla prima redazione.

Per quanto riguarda invece il catalogo Canterzani « ...la produzione musicale dei Dalla Volpe è citata solo occasionalmente. Da una parte tale produzione era difficilmente rintracciabile nei luoghi di lavoro più frequentati dal Canterzani (Biblioteca Pontificia, ecc.), dall'altra molte opere musicali avevano un aspetto anche esteriore del tutto particolare, che le rendeva difficilmente assimilabili ai libri oggetto di studio del bibliografo »³.

Il materiale raccolto nella nostra Appendice comprende un numero abbastanza cospicuo di libretti d'opera (che sono stati catalogati per titolo secondo le indicazioni dei maggiori repertori bibliografici attualmente esistenti), manuali di istruzioni, trattati e testi musicali, come ad esempio le varie edizioni delle *Regole facilissime per apprendere il canto fermo... o i Solfeggi a canto, e alto... per comodo delle Scuole Pie di Bologna* di Angelo Michele Bertalotti, o ancora i *Credo Corali a una, e due voci con l'Organo...* di Giuseppe Maria Carretti. All'interno del materiale catalogato riveste un certo interesse documentario la *Mostra de' caratteri di musica invenzione di Francesco Barattini bolognese secondo il modo di scrivere*, che testimonia l'impegno e gli sforzi dei Dalla Volpe anche in questo specifico ambito della loro attività tipografica.

La nostra raccolta ha inoltre contribuito a integrare alcune indicazioni del catalogo a stampa della Biblioteca del Civico Museo Musicale: ad esempio l'opera di Giuseppe Matteo Alberti *Sonate a Violino, e Basso...*, segnalata senza il nome del tipografo, viene attribuita ora con certezza ai Dalla Volpe, tramite il riscontro con il loro catalogo editoriale del 1748⁴; così come anche nel caso del poemetto *L'Armonia...*, erroneamente attribuito ad Antonio Senegoni che invece presentava l'opera, è stato possibile, attraverso una breve ricerca, accertare il nome dell'autore, cioè Giambattista Roberti, nella cui *Raccolta di varie operette...* — pubblicate sempre dai Dalla Volpe — esso si trova inserito⁵.

ENZO COLOMBO

³ M. BORTOLOTTI-A. SERRA, Introduzione a G. CANTERZANI, *Catalogo ragionato dei libri a stampa pubblicati in Bologna dai tipografi Lelio e Petronio dalla Volpe...*, Bologna, 1979, p. XIV.

⁴ *Catalogo de' Libri stampati da Lelio dalla Volpe in Bologna a tutto l'Anno 1748*, [Bologna], [Tipografia Dalla Volpe], [1748], p. [8].

⁵ G. ROBERTI, *Raccolta di varie operette... Tomo Primo*, In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impressore dell'Instituto delle Scienze, 1767.

CATALOGO

1. L'ABBANDONO delle ricchezze di San Filippo Neri componimento sacro da cantarsi nell'Oratorio de' Reverendi Padri della Congregazione dell'Oratorio detti della Madonna di Galiera posto in Musica dal Sig. Antonio Sacchini.

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1766, 8°, 22 p. (n. 4925).

2. L'ABELE componimento Sacro per Musica da cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di S. Filippo Neri detti della Madonna di Galiera poesia del Sig. Abate Pietro Metastasio musica del Sig. D. Giuseppe Zonca bresciano,

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impr. dell'Inst. delle Scienze, 1759, 8°, 24 p. (n. 5691)

3. L'ABELE componimento sacro per musica da cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di S. Filippo Neri detti della Madonna di Galiera poesia del Sig. Abate Pietro Metastasio... Musica del Sig. Stefano Cristiani.

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1788, 8°, 24 p. (n. 1326)

4. ACCADEMIA DEI FILARMONICI, BOLOGNA. Leggi presentate... All'Eminentissimo Sig. Cardinale Vincenzo Malvezzi Arcivescovo di Bologna, e Protettore della medesima e da lui confermate per l'approvazione, e aggregazione, de' Compositori, e Maestri di Musica.

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impressore dell'Instituto delle Scienze, 1773, 4°, 8 p. (M 67)

5. ALBERTI, Giuseppe Matteo. Sonate a Violino, e Basso dedicate al Sig. Marchese Leonido Maria Spada... Opera seconda.

[Bologna], [Tipografia Dalla Volpe], s.d., 21 x 29 cm., 52 p. (CC 164)

6. L'ARMONIA poemetto dedicato a sua Eccellenza il Sig. Conte Senatore Francesco Caprara... Professando i Voti Religiosi nel... Munistero delle MM.RR. Madri di S. Gio: Batista Suor Maria Rosa Caterina Piombini. Seconda Edizione.

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impr. dell'Inst. delle Scienze, 1762, 8°, 23 p. (L 25)

7. ARTASERSE drama per Musica di Pietro Metastasio... Da rappre-

sentarsi nel Teatro Bonacossi in Ferrara nell'autunno dell'anno MDCCXXXI dedicato all'Illustrissimo, ...Sig. Marchese Guido Bentivoglij d'Aragona e Grande di Spagna [musica di Leonardo Vinci].

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, [1731], 8°, 76 p. (n. 5525)

8. BARATTINI, Francesco. Mostra de' caratteri di musica invenzione di Francesco Barattini bolognese secondo il modo di Scrivere.

[Bologna], Per Lelio dalla Volpe Stampatore dell'Instituto delle Scienze di Bologna, 44 x 30 cm. (DD 112)

9. BERTALOTTI, Angelo Michele. Regole facilissime per apprendere il Canto Fermo con un dialogo che può servire tanto per esaminare li Scolari, che per essere esaminato, ed una spiegazione de' Tuoni per chi volesse comporre Antifone, o altro in canto fermo; nuovamente per la quarta volta ristampate, e ricorrette per uso de' suoi Scolari...

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1744, 4°, 44 p. (F 23)

10. BERTALOTTI Angelo Michele. Regole facilissime, per apprendere il Canto Fermo con un dialogo che può servire tanto per esaminare li Scolari, che per essere esaminato, ed una spiegazione di Tuoni per chi volesse comporre Antifone, o altro in Canto fermo; nuovamente per la quinta volta ristampate, e ricorrette per uso de' suoi Scolari...

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1756, 4°, 44 p. (F 24)

11. BERTALOTTI, Angelo Michele. Regole facilissime, per apprendere il Canto Fermo con un dialogo che può servire tanto per esaminare li Scolari, che per essere esaminato, ed una spiegazione de' Tuoni per chi volesse comporre Antifone, o altro in Canto fermo; nuovamente per la sesta volta ristampate, e ricorretto per uso de' Scolari...

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1778, 4°, 44 p. (F 25)

12. BERTALOTTI, Angelo Michele. Solfeggi a canto e alto dati alle Stampe per comodo delli Putti delle Scuole Pie di Bologna dedicati agl'Illustrissimi Signori Governatori di detta Opera...

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1744, 19 x 25 cm., 59 p. (DD 145)

13. BERTALOTTI, Angelo Michele. Solfeggi a canto, e alto dati già alle Stampe per comodo delle Scuole Pie di Bologna... Nuova Edizione con aggiunta degli elementi, del Solfeggio, e de' Terzetti.

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1764, 19 x 25 cm., [4], 72 p. (DD 146)

Esiste un secondo esemplare (DD 146 bis) a cui manca però la dedica dello stesso Bertalotti.

14. BETULIA liberata Componimento Sacro per Musica da cantarsi nell'Oratorio de' PP. della Congregazione di San Filippo Neri detti della Madonna di Galiera poesia del Sig. Abate Pietro Metastasio romano Musica del Sig. Nicolò Jomelli napoletano.

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1750, 8°, 19 p. (n. 2569)

15. CANTATA da farsi nell'Antichissima Terra di Budrio in lode del Santissimo Sacramento in occasione della Comunione generale già fatta per compimento delle sante Missioni ivi con sommo zelo condotte a fine dalli signori missionarj della Congregazione di Forlì l'Anno 1735... Poesia del Reverendissimo Padre D. Paolo Salani Abate Olivetano Musica del Signor Bartolomeo Fabbri.

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1735, 8°, 8 p. (n. 1488)

16. CAROLI, Angelo Antonio. Messe a quattro voci piene Due con violini ad libitum, e due con Violini obbligati... dedicate a Sua Eccellenza il Sig. Conte Jacopo Antonio Sanvitale...

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1766, 4°, 8 opuscoli. (EE 17)

17. CARRETTI, Giuseppe Maria. Credo Corali a una, e due voci con l'Organo, se piace dedicati agl'Illustrissimi, ...Signori Primicerio, Dignità, e Canonici della Perinsigne Basilica Collegiata di S. Petronio...

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1737, 24 x 31 cm., 39 p. (EE 20)

18. CARRETTI, Giuseppe Maria. Credo Corali a una, e due voci con l'Organo, se piace dedicati agl'Illustrissimi, ...Signori Primicerio, Dignità, e Canonici della Perinsigne Basilica Collegiata di S. Petronio...

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1737, fol., 27 p. (Q 137)

19. COMPONIMENTO pastorale sopra l'Assunzione di Maria Vergine da cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di San Filippo Neri detti della Madonna di Galiera. Musica del Signor Nicola Calandro detto Frascia Maestro di Cappella Napolitano.

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1767, 8°, 14, [2] p. (n. 727)

20. I CONFORTI di Maria Vergine addolorata per la morte del suo Divin Figliuolo da cantarsi nell'Oratorio della nobilissima Arciconfraternita di S. Maria della Morte la sera del Venerdì Santo poesia del Molto Reverendo Padre D. Carlo Innocenzo Frugoni... Musica del Sig. Giacomo Antonio Perti Mastro di Cappella della Perinsigne Collegiata di S. Petronio, e di detto Oratorio.

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1723, 8°, 16 p. (n. 4140)

21. CONGREGAZIONE DEI SIGNORI PROFESSORI DI MUSICA, BOLOGNA. Regole della Pia Congregazione de' Signori Professori di Mu-

sica eretta in Bologna ad Onore di Maria Santissima sotto il titolo di Madre della Buona Volontà l'anno MDCCLXXII...

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impress. dell'Institut. delle Scienze, 1772, 4°, [2], 16, [2] p. antip. (K 83)

22. DANIELE liberato dal Lago de' Lioni componimento sacro da cantarsi nell'Oratorio de' PP. della Congregazione di San Filippo Neri detti della Madonna di Galiera posto in Musica dal Sig. Gio: Battista Predieri Accademico Filarmonico.

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1764, 8°, 20 p. (n. 4447)

23. ENDIMIONE favola pastorale per musica da rappresentarsi in Bologna nel Teatro Formagliari per la Fiera di Agosto dell'Anno MDCCXXIX ...[libretto di Francesco Mazzari; musica di Giovanni Battista Mancini].

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, [1729], 16°, 44, [4] p. (n. 6295)

24. Il FARASMANE drama da rappresentarsi nel Teatro Formagliari l'Autunno dell'Anno 1720 dedicato al Merito Incomparabile delle Nobilissime Dame di Bologna [poesia di Domenico Lalli; musica di Giuseppe Maria Orlandini].

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, [1720], 8°, 76 p. (n. 3581)

25. La FUGA in Egitto componimento sacro da cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di S. Filippo Neri detti della Madonna di Napolitano.

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1778, 8°, 15 p. (n. 2788)

26. Le GARE della potenza, e dell'amore nella gloriosa Assunzione di Maria Vergine cantata posta in Musica dall'egregio Signore Bernardino Ottani Accademico Filarmonico [libretto di Luigi Cecchelli].

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1765, 8°, 7 p. (n. 3602)

27. Il GIOAS Re di Giuda componimento Sacro per Musica da cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di S. Filippo Neri detti della Madonna di Galiera poesia del Sig. Abate Pietro Metastasio Musica del Sig. Antonio Sperandeo napoletano.

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impr. dell'Inst. delle Scienze, 1759, 8°, 27 p. (n. 5232)

28. GIONATA figliuol di Saule oratorio da cantarsi nelle Rogazioni dell'Anno MDCCCLII nell'Oratorio della Veneranda Arciconfraternita del SS. Sacramento di Castel S. Pietro posto in Musica dal Sig. Lorenzo Gibelli Accademico Filarmonico.

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, [1752], 8°, 24 p.
(n. 2176)

29. Il GIUSEPPE riconosciuto componimento sacro da cantarsi nell'Oratorio della Veneranda Arciconfraternita del SS. Sacramento di Castel S. Pietro in occasione delle Rogazioni Minori dell'anno MDCCLXII. Musica del Sig. Lorenzo Gibelli Accademico Filarmonico [libretto di Pietro Metastasio].

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, [1762], 8°, 15 p.
(n. 2179)

30. Il GIUSEPPE riconosciuto Componimento Sacro da cantarsi nell'Oratorio della Nobilissima Arciconfraternita, e Spedale di S.M.^a della Morte la sera del Venerdì Santo dell'anno MDCCLXV. Musica del celebre Signor Lorenzo Gibelli Accademico Filarmonico, e Maestro di Cappella del detto Oratorio [libretto di Pietro Metastasio].

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1765, 8°, 16 p.
(n. 2180)

31. L'IMPRESARIO delle Canarie [libretto di Pietro Metastasio].

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1744, 16°, 12 p.
(n. 6586)

32. GI'INGANNI amorosi scoperti in villa Scherzo Giocoso di Lelio Maria Landi da Rappresentarsi nel Teatro Angelelli il Carnevale dell'Anno MDCCXXVIII musica del Sig. Giuseppe Aldrovandini. Alla... Signora Co: Anna Maria Caterina Pepoli Malvezzi.

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, [1728], 16°, 71 p.
(n. 103)

33. L'INIMICO riconciliato per opera di S. Gio: di Dio componimento sacro da cantarsi nell'Oratorio de' PP. della Congregazione di San Filippo Neri detti della Madonna di Galiera. Musica del... Sig. Giovanni Cornaro Patrizio Veneto, ed Accademico Filarmonico.

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1773, 8°, 23 p. (n. 1307)

34. INTERMEZZI di Pollastrella e Porpagnocco astrologo da cantarsi fra l'Opera intitolata l'Attila recitata da' Signori Accademici del Sole di Cento per loro virtuoso divertimento l'autunno MDCCXXIV essendo Principe di detta Accademia l'Illustrissimo Sig. Capitano Camillo Bagni [libretto di Pietro Pariati].

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, [1724], 16°, 22, [2] p. (n. 6965)

35. L'ISOLA disabitata Azione Drammatica per Musica da rappresentarsi nel Nuovo Teatro del pubblico di Bologna in occasione del... passaggio per detta Città della Maestà di Maria Carolina Arciduchessa d'Austria Real Sposa di Sua Maestà Siciliana dedicata alla stessa Augusta Sposa dal

Conte Gio:Luca Pallavicino... l'anno MDCCLXVIII [poesia di Pietro Metastasio; musica di Tommaso Trajetta].

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impressore dell'Instituto delle Scienze, [1768], 4°, XIV, 35, [2] p. antip., front. inc. (n. 5346)

36. JEFTE componimento sacro per musica da Cantarsi nell'Oratorio de' Padri di S. Filippo Neri detti della Madonna di Galiera [poesia di Antonio Scarpelli; musica di Luigi Caruso].

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1786, 8°, 19 p. (n. 9025)

37. LIGNIVILLE, Eugène-Francois, marchese di. Salve Regina a 3 voci in canone...

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, [1762], 22 x 30 cm., 7 p. (GG 102)

38. MARTINI, Giovanni Battista. Attestati in difesa del Signor D. Jacopo Antonio Arrighi Mastro di Cappella della Cattedrale di Cremona.

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1746, 4°, 12 p. (I 32)

39. MARTINI, Giovanni Battista. Compendio della teoria de' numeri per uso del musico...

[Bologna], [Tipografia Dalla Volpe], [1769], fol., 15 p. (I 37 op. 13)

40. MARTINI, Giovanni Battista. Dissertatio de usu progressionis geometricae in musica...

[Bologna], [Tipografia Dalla Volpe], [1766], 4°, 25 p. (I 38)

L'opera è inserita nei Commentari dell'Istituto delle Scienze di Bologna, Tomo V, part. II, p. 372.

41. MARTINI, Giovanni Battista. Duetti da camera consacrati all'Altezza Reale Elettorale di Maria Antonia di Baviera Principessa Elettorale di Sassonia...

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe Impressore dell'Instituto delle Scienze, 1763, 26 x 35 cm., [4], 46, [2] p. (HH 12)

42. MARTINI, Giovanni Battista. Esemplare o sia saggio fondamentale pratico di contrappunto sopra il Canto Fermo dedicato all'Eminentissimo, ...Sig. Cardinale Vincenzo Malvezzi Arcivescovo di Bologna, ...Parte Prima.

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impressore dell'Instituto delle Scienze, 1744, 4°, xxxii, 260 p. (I 40.1)

43. MARTINI, Giovanni Battista. Esemplare o sia saggio fondamentale pratico di contrappunto fugato dedicato all'Illustrissimo, ...Monsignor Genaro Adelelmo Pignatelli Arcivescovo di Bari... Parte seconda.

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impressore dell'Instituto delle Scienze, [1776], 4°, xxxviii, 328 p. (I 40.2)

44. MARTINI, Giovanni Battista. Litaniae atque Antiphonae Finales B.

Virginis Mariae Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum, Regina Coeli Laetare, Salve Regina quatuor vocibus concinendae cum Organo, & Instrumentis ad libitum auctore F. Joanne Baptista Martini Minorita Conventuali Opus primum.

Bononiae, ex Typographia Laeli a Vulpe, 1734, 4°, 8 opuscoli. (HH 5)

45. MARTINI, Giovanni Battista. Regola agli organisti per accompagnare il canto fermo.

Bologna, Dalla Volpe f., 1756, 44 x 58 cm. (I 54)

46. MARTINI, Giovanni Battista. Serie Cronologica de' Principi dell'Accademia de' Filarmonici di Bologna, e degli Uomini in essa fioriti per Nobiltà, Dignità, e per le Opere date alle Stampe.

[Bologna], [Tipografia dalla Volpe], [1776], 32°, 40 p. (I 52/153)

47. MARTINI, Giovanni Battista. Sonate per l'organo e il cembalo...

In Bologna, Nella Stamp. di Lelio dalla Volpe, [1747], fol., [4], 25, [2] p. (HH 7)

48. MARTINI, Giovanni Battista. Storia della Musica Tomo primo [-terzo].

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impressore dell'Instituto delle Scienze, 1757-1781, 4°, 3v. (I 35/I e II)

49. MARTINI, Giovanni Battista. Storia della Musica Tomo primo [-terzo].

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impressore dell'Instituto delle Scienze, 1757-1781, fol., 3 v. (I 35/V)

50. MINELLI, Angelo Gabriele. Ristretto delle Regole più essenziali della musica...

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1748, 4°, 32 [ma 36] p. (K 20/K20.2)

51. La NOTTE prodigiosa componimento Sacro per Musica da cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di S. Filippo Neri detti della Madonna di Galiera poesia di Fratello Cammillo Tacchi della Congreg. dell'Oratorio di Firenze Musica del Sig. Bartolomeo Felice fiorentino.

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1759, 8°, 19 p. (n. 1600)

52. L'ORACOLO di Cuma azione drammatica da cantarsi nella pubblica adunanza degli Accademici Fervidi li VI. Gennajo 1786 [poesia di Giambattista Alessandro Moreschi; musica di Pellegrino Dal Fiume].

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe [1786], 16°, 9, [2] p. (7567)

53. Il PARADISO terrestre Oratorio in onore di S. Luigi Gonzaga Can-

tato in Bologna nella solenne Coronazione dell'Imperatore della Dottrina Cristiana l'anno MDCCLXIII [musica di Bartolomeo Del Bello].

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, [1763], 8°, 24, [2] p. (n. 1352)

54. La PASSIONE, e Morte di Gesù Cristo componimento sacro per Musica da Cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di S. Filippo Neri detti della Madonna di Galiera poesia del Sig. Abate Niccolò Giusti Maestro di Lettere Umane nel Collegio Seminario di Bologna sua Patria musica del Signor Lorenzo Gibelli Accademico Filarmonico.

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1785, 8°, 15 p. (n. 2184)

55. PAVONA, Pietro Alessandro. Missae Quatuor Vocibus concinendae cum Basso pro Organo ad libitum. Dicatae Illustrissimis, ...D.D. Decano Canon. et Capitulo Civitatem...

Bononiae, Typis Laeli a Vulpe Instituti Scientiarum Typographi, 1770, 8 opuscoli. (II 107)

56. La PAZIENZA ricompensata negli avvenimenti di Tobia componimento Sacro per Musica da cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di S. Filippo Neri detti della Madonna di Galiera musica del Sig. Gio: Battista Casali romano...

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impr. dell'Inst. delle Scienze, 1761, 8°, 15 p. (n. 5703)

57. I PELLEGRINI al Sepolcro di Nostro Signore componimento sacro da cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di S. Filippo Neri detti della Madonna di Galiera la Domenica delle Palme musica del Sig. Gio: Adolfo Hasse.

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1777, 8°, 15 p. (n. 2513)

58. PERICOLI, Pasquale. Sonate VI di Violoncello e Basso, o sia Cembalo...

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1769, 24 x 32 cm., 36 p. (II 130)

59. I PRODIGI del Crocifisso nella conversione di San Pellegrino Laziosi oratorio a quattro voci da cantarsi nella Terra di Cento in occasione della solenne... Processione del SS. Crocifisso esistente nella Chiesa Parrocchiale, ed insigne Collegiata di S. Biagio l'Anno MDCCXXXIV in tempo delle Sacre Missioni... [musica di Luca Antonio Predieri].

In Bologna, nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, [1734], 4°, 19 p. (n. 4439)

60. I PROFETI al Calvario componimento sacro sopra la Passione di Gesù Cristo da Cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di San

Filippo Neri detti della Madonna di Galiera, poesia di Vincenzo Manini; musica di Giuseppe Gazaniga.

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, [1780], 8°, 16 p. (n. 2043)

61. Il SACRIFICIO d'Isacco oratorio a quattro voci da cantarsi nella Veneranda Arciconfraternita di S. Catterina V., e M. di Castel S. Pietro in occasione di esporre alla pubblica venerazione la Santa Immagine di Maria Vergine del Soccorso nelle solenni Feste di Pentecoste dell'Anno MDCCXXXVIII. Musica del Signor Gio: Antonio Rizzieri.

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, [1738], 8°, 16 p. (n. 4578)

62. Il SACRIFIZIO d'Abramo componimento sacro da cantarsi nelle Rogazioni dell'Anno 1752 nell'Oratorio della Veneranda Arciconfraternita del SS.mo Sacramento di Castel S. Pietro posto in Musica dal Signor Antonio Bencini.

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, [1752], 8°, 16 p. (n. 482)

63. SALMO cinquantesimo tradotto in Versi Italiani dal Sig. D. Saverio Mattei posto in Musica dal Sig. Niccolò Jomelli napoletano da Cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di S. Filippo Neri...

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1779, 8°, 7 p. (n. 2594)

64. S. ANTONIO Abate componimento sacro da cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di S. Filippo Neri detti della Madonna di Galiera posto in Musica dal Sig. Gio: Batista Costanzi Maestro della Cappella Papale.

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impr. dell'Inst. delle Scienze, 1760, 8°, 19 p., (n. 1321)

65. S. POLIUTO martire componimento sacro per musica da cantarsi nell'Oratorio de' PP. di San Filippo Neri detti della Madonna di Galiera [poesia di Anton Maria Dotti; musica di Vincenzo Cavedagna].

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1783, 4°, 16 p. (n. 921)

66. SANT'ANNA componimento sacro da Cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di S. Filippo Neri detti della Madonna di Galiera musica del Sig. D. Gio: Francesco de Majo Maestro di Cappella Napolitano.

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1778, 8°, 15 p. (n. 2789)

67. Il SAVIO delirante comico divertimento per Musica da rappresentarsi in Rimini nel Teatro Arcadico nella via Clodia il Carnovale dell'Anno 1738. Dedicato alla... Contessa Marianna Liberati Diotallevi [musica di Giuseppe Maria Buini].

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, [1738], 16°, 57 p. (n. 7092)

68. Il SERPENTE innalzato da Mosè nel Deserto figura di Nostro Signore Crocifisso componimento sacro del celebre P. Maestro Reggente Lorenzo Fusconi... Da cantarsi per la solenne festa e triduo l'Anno MDCCLXI in onore del miracoloso SS.mo Crocifisso che si Venera nella Collegiata dell'antichissima terra della Pieve posto in Musica dal Signor Antonio Mazzoni Mastro di Cappella di Bologna.

In Bologna, Per Lelio dalla Volpe Impressore dell'Instituto, [1761], 8°, 16 p. (n. 7481)

69. Il TOBIA componimento sacro da cantarsi nell'oratorio de' Padri della Congregazione di San Filippo Neri detti della Madonna di Galiera. Posto in musica dal Sig. Giuseppe Misliwecek, detto il Boemo.

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1775, 8°, 28 p. (n. 3187)

70. TOSI, Pierfrancesco. Opinioni de' Cantori antichi, e moderni o sieno Osservazioni sopra il Canto Figurato... Dedicate a Sua Eccellenza Mylord Peterborough Generale di sbarco dell'Armi Reali della Gran Bretagna.

[Bologna], [Tipografia Dalla Volpe], [1723], 8°, [8], 118 p. (L 55)

71. Il TRIONFO di Mardocheo componimento sacro da Cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di San Filippo Neri detti della Madonna di Galiera musica del Sig. Gio: Battista Borghi.

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1781, 8°, 23 p. (n. 646)

72. L'USCITA dall'Arca componimento sacro da cantarsi nell'Oratorio de' Padri della Congregazione di San Filippo Neri detti della Madonna di Galiera musica del Sig. Pasquale Anfossi.

In Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1781, 8°, 15 p. (n. 263)

INDICE DEGLI AUTORI

- Accademia dei Filarmonici, BO, 4.
Alberti, Giuseppe Matteo, 5.
Aldrovandini, Giuseppe, 32.
Anfossi, Pasquale, 72.
Barattini, Francesco, 8.
Bencini, Antonio, 67.
Bertalotti, Angelo Michele, 9, 10, 11, 12, 13.
Borghi, Giovanni Battista, 71.
Buini, Giuseppe Maria, 67.
Calandro, Nicola, 19.
Caroli, Angelo Antonio, 16.
Carretti, Giuseppe Maria, 17, 18.
Caruso, Luigi, 36.
Casali, Giovanni Battista, 56.
Cavedagna, Vincenzo, 65.
Congregazione dei Signori Professori di Musica, BO, 21.
Cornaro, Giovanni, 33.
Costanzi, Giovanni Battista, 64.
Cristiani, Stefano, 3.
Dal Fiume, Pellegrino, 52.
De Majo, Giovanni Francesco, 25, 66.
Del Bello, Bartolomeo, 53.
Dotti, Antonio Maria, 65.
Fabbri, Bartolomeo, 15.
Felice, Bartolomeo v. Felici, Bartolomeo.
Felici, Bartolomeo, 51.
Frugoni, Carlo Innocenzo, 20.
Gazaniga, Giuseppe, 60.
Gibelli, Lorenzo, 28, 29, 30, 54.
Giusti, Nicolò, 54.
Hasse, Giovanni Adolfo, 57.
Jomelli, Nicolò, 14, 63.
Lalli, Domenico, 24.
Landi, Lelio Maria, 32.
Ligniville, Eugène-Francois, marchese di, 37.
Mancini, Giovanni Battista, 23.
Manini, Vincenzo, 60.
Martini, Giovanni Battista, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.
Mazzari, Francesco, 23.
Mazzoni, Antonio, 68.
Metastasio, Pietro, 2, 3, 7, 14, 27, 29, 30, 31, 35.
Minelli, Angelo Gabriele, 50.
Mislivecek, Giuseppe, 69.
Moreschi, Giambattista Alessandro, 52.
Orlandini, Giuseppe Maria, 24.
Ottani, Bernardino, 26.
Pariati, Pietro, 34.
Pavona, Pietro Alessandro, 55.
Pericoli, Pasquale, 58.
Perti, Giacomo Antonio, 20.
Predieri, Giovanni Battista, 22.
Predieri, Luca Antonio, 59.
Ricchieri, Giovanni Antonio, 61.
Rizzieri, Giovanni Antonio v. Ricchieri, Giovanni Antonio.
Roberti, Giambattista, 6.
Sacchini, Antonio, 1.
Salani, Paolo, 15.
Scarpelli, Antonio, 36.
Sperandeo, Antonio, 27.
Tacchi, Camillo, 51.
Tosi, Pierfrancesco, 70.
Trajetta, Tommaso, 35.
Vinci, Leonardo, 7.
Zonca, Giuseppe, 2.



De Studio scholarium civitatis Bononie manutenendo

Gli statuti del Comune (1335-1454)
per la tutela dello Studio e delle Università degli scolari

Quando si vuole affrontare il discorso delle istituzioni culturali medievali è necessario richiamare la distinzione fondamentale tra Studio e Università.

Si è detto molte volte che l'Università è, insieme al Comune, la più significativa istituzione che il Medioevo tramandò all'età moderna. Entrambe risposte spontanee all'anarchia e alla confusione, presero forma definitiva nel periodo cruciale della fine del XII e dell'inizio del XIII secolo¹.

Bisogna però ricordare che Comune e Università non sono esperienze gemelle: l'Università di Bologna si costituisce come organismo corporativo a cavallo del XIII secolo, quando il Comune ha già un secolo di vita. Per tutto il periodo precedente al Duecento la controparte del Comune in ambito accademico è lo Studio: società private inorganiche costituite da maestri e scolari sulla base di un mutuo rapporto di insegnamento-apprendimento; non un'unica *societas*, quindi, ma pluralità di *societates*, « tante società quanti erano i *doctores regentes* »².

Solo quando il Comune, mosso da interessi politici ed econo-

* L'idea di questo lavoro e l'elaborazione che ne è seguita è stata dall'A. a più riprese discussa con il Prof. Paolo Colliva cui si rivolge un particolare ringraziamento.

¹ J.K. HYDE, *Commune, University and society*, pp. 17 ss. (Le citazioni bibliografiche a piè di pagina sono abbreviate; rimandiamo, per un'indicazione più completa, alla nota bibliografica in fondo al testo).

² G. CENCETTI, *Studium fuit Bononie*, p. 126.

mici, comincia ad occuparsi della questione, imponendo dure clausole alla vita dello Studio, il vincolo unitario che lega docenti e studenti si spezza dando origine all'*Universitas Scolarium*³.

Non si vuole qui riproporre la questione del chi, del come e soprattutto del perché sorse — e proprio a Bologna — quella che sarà per secoli la più famosa scuola di legge d'Europa, questione che, com'è noto, è tuttora aperta e alimentata da sempre nuove tesi e contributi, nonostante che sull'origine dello Studio tanto, e spesso autorevolmente, si sia detto e scritto.

Vorremmo invece brevemente accennare alle ragioni per le quali, sorgendo l'esigenza di attivare un insegnamento di diritto si ricorse al riutilizzo dell'antico diritto romano.

In Occidente, e soprattutto in Italia, il diritto romano non era mai stato del tutto soffocato dalle invasioni delle popolazioni barbariche. Accanto al diritto germanico, la legge dei vincitori, il diritto romano, quello teodosiano prima e quello giustiniano in seguito, non era scomparso completamente: viveva come diritto consuetudinario e continuava ad essere la legge cui dovevano ricorrere le popolazioni latine in virtù della concezione della personalità del diritto vigente per tutto il Medioevo.

Il fenomeno generalmente conosciuto come « rinascita dell'anno Mille », autentica riedificazione della vita dell'uomo in ogni campo della sua attività, dai commerci alla vita sociale, alle istituzioni politiche e civili, portò con sé, tra l'altro, con il risorgere su nuove e più complesse basi della vita civile e dei rapporti sociali, la necessità di un diritto cui l'una e gli altri potessero riferirsi e cui ricorrere.

È abbastanza plausibile che una società in continuo rinnovamento, come quella che a partire dall'XI secolo sperimentava nuove forme di organizzazione economica, politica e sociale, riconoscesse il ruolo delle leggi e avvertisse quindi la necessità di acquisire nuovi strumenti di diritto a fini eminentemente pratici e politici. Questa tesi, che potremmo dire della necessità, non è condivisa da quanti giustificano la scelta dello studio del diritto romano solo come « interesse tecnico-scientifico per la grande opera di codificazione del passato », al di là di qualsiasi scopo puramente pratico, secondo un punto di vista, in verità non propriamente di-

³ Per tutto il problema della trasformazione delle *Societates* nelle *Universitates*, cfr. G. Rossi, *Universitas scholarium e Comune* (secc. XII-XIV).

Explicit liber Decimus.
 Cuius boni manencione.

1

Caum qd dicitur boni et eius familia Et dicitur Capion
 et eius familia Et cetera offit' auct' boni tunc aut' detent
 toto posse dare opam qd bndu' solarii cum suis similib'
 q' canonic' diuisione dilecti' fuit dictaminis Et allia
 Bauciaru non reponeu sic 7 esse debet opaco in auct' boni 7 in bono boni ma
 nente Et detent' ipse fuit Et rictos solarii Et ipam dicitur solarii
 Et solaret et ipam Inna 7 res et bona euen cum in Indico q' est dicitur q'
 et q' dicitur q' dicitur Et omnia 7 singula stria aduicium 7 p' uilla ac
 b'ficio fuerit in ipam studij dicitur Et dicitur dicitur 7 solarii fuerit
 Inna et p' uilla fuerit bona sicut ad regim' studij et boni stria solarii et
 quietem Et p' uilla quibus qm' p' uilla ut dicitur q' dicitur p' uilla alibi
 trasset' p' uilla dicitur in infra dicitur p' uilla Inna 7

2

In dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur
 Sic dicitur dicitur dicitur q' nulli p' uilla dicitur ut dicitur dicitur ut fo
 restis dicitur ut dicitur dicitur ut dicitur dicitur ut dicitur dicitur ut dicitur
 p' ut dicitur p' uilla ut dicitur ut dicitur quocumq' modo cu' aliqua p' uilla dicitur
 cha ut dicitur dicitur ut dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur
 tunc dicitur ad dicitur dicitur ut dicitur p' uilla q' dicitur auct' boni posse
 tolli Et q' aliquid auct' dicitur dicitur dicitur tunc ut dicitur aliquid no
 auct' ut dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur dicitur

quod placuit dno nostro dno Annano et eorū collegiis.
De pena percipientis q̄ puillēgia scolārum tollantē. 91

Sciamus q̄ quicumq̄ accēgatit̄ ul̄ p̄cēpauerit aperte i q̄ p̄uillēgia concessa
ul̄ concedenda vniuersitati scolārum ul̄ alicui ip̄orū tollantur ul̄ reuocentur
ul̄ aliquo infirmantur q̄demant̄ p̄ potestatem boni i iudicij quibz libi boni p̄ q̄libz
vici infra quatuor dies postq̄ fuerit liquidum dno potati etiam si no sequatur effus.
Si uo hoc sequatur arbitrio dni potatis reuocare et p̄sonaliter puniatur.

De aduocibz phibitis domoz que sunt iuxta doctores ul̄ scolares. Fca. 92

Item phibemus ne aliqui oraxi ul̄ repetitores ul̄ scolares decem habentes
ul̄ ab inde sup̄ sciam grammatice docentes/lori/fabri ul̄ facientes num
strari vngarum seu alioz uasoz ligamur a vno tenentes postremū ul̄ in fine
llas seu postmanetoz ad oleum ul̄ aliquod aliud eodent ministeriū q̄ quā cūctū
impediū videatur studii doctorū aduocatoz iuxta p̄uoz ul̄ tā hie canonici q̄ cuius
seu doctorū ul̄ scolārum medicane iudeant ul̄ p̄fiant aliquid fabricare seu exercece
iuxta scolā decetualit̄ ul̄ legistoz seu oratoriū ul̄ domū sue hie in omni alicui
p̄dictoz p̄ duodecim p̄tiaz aduocatus. Sub pena decem libi boni p̄ quolibz et qualibet
uice qua fuerit p̄factum postq̄ fuerit eodē denūciatū p̄ eum cui nocē videtur.
Et idē intelligatur de quibzcuq̄ gducentibz seu tenentibz hospitii seu abbogoz
p̄ cuius expectatū impediatur seu impediū possit uersuūle studii ul̄ cūctū
studii alicuius doctoris ul̄ alicuius alterius ut sup̄. nisi p̄ phibē p̄uenirent
sup̄dictos doctores et alios sup̄ oratos i habitando q̄o cū p̄da pp̄ multitudi
ne scolārum i diuersis partibz ciuitatis hie in omni no uendunt sibi locum.

Volumus etiam q̄ apud scolā alicuius doctoris no stet nec ee debeat aliquid
sedile seu androna vnde scolares fatorem seant ul̄ sentire possint.

De qualitate confirmatione bullioz vniuersitatis scolārum et scolārum ip̄is. vniuers. 93

Volentes scolāribz forensibz studii ciuitatis boni cūlibz facultatis et eorū vni
uersitatibz complacere et ip̄orū iuxta manutēte decernimus q̄ oia a sing
ula puillēgia beneficia competentia scolāribz studii ciuitatis boni ac etia vni
uersitatibz et etia rectoribz vniuersitatis scolārum videri et eorū doctoribz famulis
stationariis not̄ et bidellis p̄ eorū boni ul̄ hites cū ab ip̄o acc̄ et omnia et singula
statuta reformationes ordinamenta et p̄uisiones eorū boni loquentes ul̄ loquenti
quales ul̄ sp̄aliter de p̄cis ul̄ honorez seu i fauore ip̄orū sine et esse intelligat
mouata et confirmata et ab omibz debeant inuolubilit̄ obseruari et eis sal
ua et firma sint et potētes officiales eorū boni obseruentur et executionem demandent.

sinteressato, di fridericiana memoria (« amore scientiae facti exules »).

Tra questi H. Grundmann⁴ che, a sostegno della sua tesi, evoca la testimonianza di Alessandro di Roes, un canonico tedesco che viveva in Italia alla fine del Duecento, il quale afferma che accanto ai due poteri della laicità e della spiritualità medievali — il *Regnum* e il *Sacerdotium* — vive un terzo potere che, insieme ai primi due, regge, per volontà divina, le sorti del mondo: lo *studium* che egli identifica nell'Università di Parigi. Il concetto era già stato affermato, sottolinea Grundmann, quando nel 1229 Gregorio IX, mediatore di un conflitto tra l'Università di Parigi e il re di Francia, aveva sostenuto l'importanza dello *studium litterarum* ponendolo a fianco del potere regale e della fede della Chiesa, attribuendogli eguale peso nella vita della società cristiana.

Siamo senz'altro d'accordo con Arnaldi nel giudicare paradossali le affermazioni di Alessandro di Roes⁵, e contemporaneamente non condividiamo la teoria dello storico tedesco per un motivo che a noi sembra fondamentale.

Grundmann fa derivare l'origine dello studio di Bologna dall'*amor scientiae* e sotto quest'ottica legge le parole di Gregorio IX e di Alessandro di Roes. Ma sembra sfuggirgli che entrambi alludevano chiaramente allo *studium litterarum* e all'Università di Parigi che — come sappiamo — era la roccaforte della teologia.

Nello *studium* di cui parla Alessandro (lasciate da parte le motivazioni politiche che sono alla base della tesi del canonico tedesco) noi dobbiamo vedere una sola e ben individuata sede universitaria, specializzata nell'insegnamento di un'unica scienza, la teologia appunto, che da Parigi doveva essere irradiata come fondamento unico e insostituibile della società cristiana.

Il problema dello studio bolognese è un altro: a Bologna l'insegnamento principe è quello della materia giuridica. Se si può quindi ammettere, almeno in parte, che il puro amore della scienza, la ricerca della verità e della conoscenza fossero alla base del sorgere e del fiorire delle università medievali, non si può d'altro canto non riconoscere l'autonomia del diritto, la sua funzione

⁴ H. GRUNDMANN, *La genesi dell'Università*, p. 10.

⁵ G. ARNALDI, *Sacerdozio, Impero, Studio*, p. 26.

empirica completamente differente da quella estetico-filosofica delle arti e della teologia, e porsi dunque il problema di una diversa origine dello Studio giuridico bolognese.

Stimolante e piena di fascino è, a nostro avviso, l'ipotesi che la fortuna del diritto romano sia da collegare invece alle sorti dei due poli della vita politica e spirituale del Medioevo, l'Impero e il Papato.

Se la lotta delle investiture, come afferma Cencetti, « combattuta con le armi della morale, della filosofia, della teologia, era sostanzialmente giuridica »⁶, su quali basi avrebbero potuto combatterla i contendenti se non su quella del diritto giustiniano? Il culto delle leggi della romanità era rimasto sempre vivo nel Medioevo e la stessa Chiesa dichiarava di vivere secondo la legge romana, nella quale trovava affermata la dignità della propria fede. La Chiesa conosceva perfettamente le costituzioni imperiali — come è testimoniato dalla copiosa letteratura curialista suscitata dalla lotta delle investiture e anzi, secondo Besta, « si potrebbe quasi dire che la via del ritorno verso le leggi dell'Impero romano sia proprio stata additata da essa »⁷.

Accanto alla Chiesa, che era stata custode delle tradizioni romane, anche l'Impero tornava a rivolgersi a quell'antico diritto, mosso dalla necessità di difendersi non solo dalle nuove teoriche del Papato, ma anche dalle usurpazioni dei feudatari e dei poteri locali che sempre più pretendevano.

Entrambi quindi aderirono pienamente ai dettami delle leggi romane, innalzandole da diritto particolare delle genti latine a diritto universale, al di sopra delle limitazioni specifiche di una singola civiltà o nazionalità. L'ideale stesso dell'Impero favoriva la loro fortuna: *unum necesse esse ius cum unum sit imperium*, l'unità dell'Impero esigea l'unità del diritto e un Impero che si dichiarava romano non poteva ammettere altre leggi.

Alla metà del XII secolo il trionfo del diritto romano era completo, tanto più che non solo il potere laico si avvaleva di valenti giuristi come consiglieri, ma anche il Pontefice ricorreva spesso all'autorità dei *periti legis humanae*.

Tuttavia, ad un certo punto, di fronte agli eccessi di impe-

⁶ G. CENCETTI, *Studium fuit Bononie*, p. 112.

⁷ E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, p. 378.

gno di religiosi nello studio delle leggi civili, la Santa Sede dovette porre dei limiti. L'esempio più noto è rappresentato dalla bolla *Super specula* in cui Onorio III vieta ai laici lo studio del diritto romano a Parigi, roccaforte della teologia⁸.

Di fronte a questo complesso quadro va affermato, in ogni caso, che il processo di rinascita del diritto romano non va attribuito ad un'unica causa: ragioni di ordine pratico, interesse tecnico-scientifico, formazione di nuove classi politiche e sociali, sono tutte espressioni di un più generale rifiorire culturale, di un « rigoglio vigoroso di forze locali »⁹ che porteranno « ad un certo momento, per una coincidenza che non può dirsi casuale, ma che non può essere neppure spiegata con una "causa" precisa », alcuni individui, di innegabile genialità, ad operare di propria iniziativa « una svolta, un salto qualitativo, in alcuni delimitati settori del sapere umano — in primo luogo la logica e il diritto — servendosi di testi risalenti all'antichità... che i secoli altomedievali avevano trascurati e che essi rimettevano in circolazione leggendoli e corredandoli di note »¹⁰.

Così Pepone « aurora sorgente », considerato ormai il vero promotore dell'opera di rinnovamento della scienza romanistica italiana, diede l'avvio a quella scuola di cui Irnerio sarebbe stato l'illustre propagatore¹¹.

Alla figura di Irnerio, che non solo seppe recare allo studio del diritto il contributo rivoluzionario di un vero e proprio metodo scientifico, ma ebbe anche una profondissima capacità di-

⁸ La bolla papale veniva a ribadire una serie di divieti posti agli ecclesiastici a proposito dello studio del diritto romano. Onorio III « confirmat (etiam) decretum concilii Turonensis sub Alexandro III ad annum MCLXIII, celebrati contra monachos qui a claustris ad leges civiles et phisicam audiendam exhibant; quam constitutionem ad archidiaconos etiam et quosvis clericos... atque etiam ad presbyteros pertinere voluit. Denique ad dignitatem theologorum studiorum, quae Parisiis suam veluti sedem locasse videbantur... vetat ne quis leges romanas Parisiis aut in eorum viciniis publice doceat vel audiat. (Decretali Gregorio IX, L. III, Tit. I) ...At revera in ea epistola nulla occurrit mentio scholarium bononiensium; adeoque de hoc nihil certi statuere possimus ». (M. SARTI-M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus*, I, 620). Come si vede i divieti papali non colpirono mai l'Italia, anzi a Roma, nello Studio che aveva fondato, Innocenzo IV dedicò una cattedra allo studio delle leggi civili.

⁹ G. DE VERGOTTINI, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato*, p. 697.

¹⁰ G. ARNALDI, Introduzione a *Le origini dell'Università*, pp. 14-15.

¹¹ Sulla figura e l'opera di Pepone cfr. G. DE VERGOTTINI, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato*, pp. 698 ss.; P. FIORELLI, *Clarum bononiensium lumen*; P. COLLIVA, *Pepo legis doctor*.

dattica (ben si addice a questa geniale figura la definizione che dell'« intellettuale » medievale diede Le Goff)¹², si deve la fama che fece di Bologna, almeno per due secoli, la meta delle migrazioni studentesche da ogni parte d'Europa.

A metà del XII secolo la scuola ebbe un primo riconoscimento dalle autorità supreme, con l'*Habita*, con cui forse Federico I intendeva ricambiare i preziosi consigli ricevuti dai quattro dottori bolognesi a Roncaglia¹³.

Il tenore dell'*Habita* è noto: i privilegi concessi agli scolari furono fondamentali per la loro vita di forestieri ospiti dello Studio e della città di Bologna; eppure non sarebbe troppo azzardato credere che proprio l'*Habita* segnasse l'avvio di un processo che avrebbe sì portato in conclusione alla nascita delle università, ma avrebbe anche fornito al Comune bolognese l'esca per inaugurare la sua rigorosa politica di protezionismo nei confronti dello Studio¹⁴.

Nonostante esistessero motivi di contrasto fra scolari e Comune causati da conflitti di interesse e di autorità, identificabili nella questione delle rappresaglie e nella *iurisdictio*, tuttavia fino alla metà del XII secolo il rapporto fra la città, governata da podestà di nomina imperiale e lo Studio, pure tendenzialmente filoimperiale, doveva essere fondato sul reciproco accordo e sulla benevolenza da parte del Comune.

Quando, però, nel 1167 Bologna aderì alla Lega Lombarda la situazione dovette senz'altro aggravarsi: molti dottori allora decisero di allontanarsi dalla città, seguiti da un grande numero di studenti, che ancora non avevano abbandonato l'usanza di cambiare periodicamente la sede dei loro studi, ora più che mai tutelati nei loro spostamenti dalla costituzione fridericiana.

Davanti a queste secessioni il Comune non poté restare passivo: ben deciso a difendere in ogni modo i propri interessi anche a costo di violare le libertà dello Studio, cominciò ad esigere *sub alio velamine* il giuramento da parte dei dottori di non trasferire lo Studio fuori della città.

¹² J. LE GOFF, *Gli intellettuali nel Medioevo*, p. 7.

¹³ Su questo argomento cfr. G. DE VERGOTTINI, *I giuristi bolognesi a Roncaglia*, pp. 689 ss.

¹⁴ Cfr. G. ROSSI, *Universitas scholarium e Comune (secc. XII-XIV)*, pp. 13 ss.; A. GAUDENZI, *Lo Studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza*, n. VI, pp. 134-149.

Il primo giuramento di cui abbiamo menzione è quello cui dovette sottoporsi anche Pillio nel 1182, seguito presto da decine di altri casi analoghi¹⁵.

L'atteggiamento del governo bolognese è ormai in pieno contrasto con i principi degli studenti e con i privilegi sanciti dall'*Habita*: esso segna l'avvio di un conflitto sempre più serrato fra il Comune, che detterà allo Studio una serie di norme complesse ed intransigenti, e le *societates* che andranno trasformandosi, sotto la giurisdizione dei rettori, nelle *universitates*; conflitto a cui non potrà più restare estraneo nemmeno il Papato¹⁶.

La legislazione statutaria bolognese intorno allo Studio prende l'avvio all'inizio del XIII secolo.

In uno dei tanti momenti in cui le ragioni politiche suscitano contrasti tra lo Studio e il Comune, quest'ultimo, a seguito di una nuova secessione di scolari, prende un provvedimento di gravissima importanza. Poiché il vincolo del giuramento dei dottori non era rimedio sufficiente per evitare gli esodi, il governo bolognese comminò il bando perpetuo e la confisca dei beni a ogni *civis vel habitator huius civitatis* che seguisse chi abbandonava lo Studio o che manovrasse per trasferirlo in altra città¹⁷.

Il provvedimento del Comune, diretto a minare la libertà degli scolari e a vincolare più saldamente i dottori (i quali, non va dimenticato, avevano anche l'obbligo di *consulere* se richiesti dal governo) dovette probabilmente stimolare gli studenti a consolidare la loro organizzazione. A questi rispose a sua volta il Comune con una rubrica degli statuti promulgati nel 1211: in essa si può leggere il divieto a qualsiasi cittadino di entrare a far parte di società giurate che non fossero riconosciute, comprese forse le società degli scolari.

In ogni caso ormai il rapporto fra scolari e Comune, sempre

¹⁵ Al riguardo cfr. G. SANTINI, *Università e società nel XII secolo: Pillio da Medicina e lo Studio di Modena*. Per il giuramento fatto prestare dal Comune ai dottori si veda *Chartularium Studii Bononiensis*, vol. I, p. 10, dove si ritrovano i nomi di tali dottori.

¹⁶ Ci si riferisce soprattutto, qui, all'intervento del Pontefice Onorio III che, sollecitato dagli studenti, indirizzò al Comune due lettere datate 6 aprile e 13 maggio 1220 con cui chiedeva l'abrogazione degli statuti comunali contrari alla libertà degli studenti e dichiarava il podestà non vincolato al giuramento prestato su di essi (cfr. M. SARTI-M. FATTORINI, *De claris Archigymnasiis Bononiensis professoribus*, I, 15-16).

¹⁷ Cfr. L. FRATI, *Statuti*, L. VII, r. VII.

più preoccupato nel vedere nascere e rafforzarsi al suo interno un'organizzazione autonoma con propri capi e statuti, è irrimediabilmente incrinato, e gli statuti dell'inizio del XIII secolo sono la dimostrazione di un *modus vivendi* cui lo Studio deve sottoporsi e che d'altra parte il governo s'impegna a garantire.

In seguito, tra il 1252 e il 1267, il Comune promulga una serie di statuti (in cui raccoglie anche norme precedenti, risalenti al 1214-1216) destinati a codificare, tra l'altro, le deliberazioni prese intorno allo Studio fin dall'inizio del secolo. Successivamente, con gli statuti del 1288, il governo podestarile e consolare (rappresentante della duplice organizzazione del Comune e del Popolo) ribadisce e riconferma la normativa precedente e fissa nuove disposizioni, giungendo a definire un corpo di norme più ampio rispetto al passato, tanto da occupare nel *Tractatus scholarium* per intero l'ottavo libro degli statuti.

Il *Tractatus*, mentre stabilisce i doveri cui sono vincolati i membri dello Studio, ne sancisce i privilegi, offrendoci una visione ben definita dei limiti reciproci che regolano i rapporti fra le due istituzioni.

La recezione di queste disposizioni nella successiva legislazione non modifica che in minima parte il contenuto del *tractatus*, segno che « contrasti e lotte avevano, oramai, fiaccato gli scolari e favorito sostanzialmente il Comune nella sua paziente, ma inesorabile, avanzata per la conquista dello Studio »¹⁸ e che, d'altro canto, erano rimasti pochi margini per le richieste degli scolari in una legislazione in massima parte privilegiata. Ciò non di meno dell'antica *Universitas scholarium*, ormai avviata al tramonto, non restava altro che una formale, in quanto fissata negli statuti, autonomia.

Allo Studio cittadino, dunque, fin dal 1288 gli statuti dedicano un corpo ben definito di disposizioni, contenuto, generalmente, in un libro ad esso riservato.

Nei primi decenni del XV secolo, queste norme comunali furono addirittura raccolte negli statuti delle Università: nell'edizione che ne fece nel 1888, C. Malagola¹⁹ operò una collazione con il testo degli statuti comunali precedenti e riportò alcune disposizioni omesse dai redattori dello statuto universitario.

¹⁸ G. Rossi, *Universitas scholarium e Comune (secc. XII-XIV)*, p. 266.

¹⁹ *Statuti delle Università e dei Collegi dello Studio*, pp. 153-167.

La pubblicazione sistematica e completa di tutto il materiale statutario comunale (comprese le rubriche dello statuto del 1454, non considerate dal Malagola in quanto posteriori allo statuto delle Università), ci è sembrata necessaria per poter fornire lo strumento fondamentale di una compiuta documentazione.

Escludendo quindi dall'analisi i più antichi statuti comunali dal 1250 al 1264, pubblicati da L. Frati, e quelli del 1288, editi da G. Fasoli e P. Sella, restavano da esaminare i codici degli anni 1335, 1352, 1357, 1376, 1389, 1454²⁰, quest'ultimo più volte pubblicato.

Non è senza interesse rilevare come gli statuti superstiti risalgano ad anni densi di significato nella storia politica e nella vita civile bolognese dal Trecento al Quattrocento: dalla cacciata di Bertrando del Poggetto al vicariato papale di Giovanni Visconti alla signoria di Giovanni da Oleggio all'arrivo dell'Albornoz alla signoria del Popolo e delle Arti alla costituzione del collegio dei Riformatori dello stato di libertà alla signoria dei Bentivoglio.

In ogni volume, tranne che in quello del 1352, che ci è giunto mutilo, abbiamo ritrovato le norme in questione oltre a un certo numero di rubriche (distribuite nei vari libri costituenti lo statuto) in materia di oneri finanziari del Comune e in materia penale.

Prima di passare all'esame del contenuto delle disposizioni statutarie comunali che qui si pubblicano, va rilevato come la conservazione dello Studio in città fosse massima preoccupazione del Comune bolognese fin dal sorgere dei primi attriti fra i due enti — al punto, abbiamo visto, che il governo cittadino giunse ad intaccare la libertà degli scolari, pur di raggiungere lo scopo.

Il mantenimento dello Studio, obiettivo che durante il burrascoso, ormai secolare rapporto, il Comune riuscì sempre a conseguire, è il fondamento della legislazione in materia scolastica: ad esso è dedicata infatti la rubrica iniziale della particolareggiata serie di disposizioni che riguardano lo Studio, ribadita in un altro capitolo inserito nel *Tractatus de penis*.

²⁰ Dobbiamo a A. Gaudenzi la prima edizione degli statuti del 1288, riguardo allo Studio corredata da alcune rubriche, appartenenti agli statuti del 1335, relative alle spese che il Comune sosteneva per il pagamento dei dottori. L'autore non ricorda però le due rubriche dedicate alla giurisdizione degli scolari. (A. GAUDENZI, *Gli antichi statuti del Comune di Bologna intorno allo Studio*).

Con la disposizione *de studio scholarium civitatis Bononie manutenendo*²¹ il Comune stabilisce che lo Studio, nel suo complesso di facoltà riconosciute ufficialmente, debba rimanere in città *perpetuo* e ne dichiara responsabili le magistrature cittadine, alle quali spetta di *dare operam* affinché questa condizione si verifichi.

Di contro, al fine di rendere più agevole la permanenza degli scolari in città, il Comune riconferma l'obbligo dell'osservanza della normativa specifica riguardante lo Studio e il privilegio secondo il quale sia i componenti dello Studio sia l'Università (qui considerata come ente autonomo) sia i loro beni e diritti vengono difesi e conservati *tam in iudicio quam extra*; parallelamente include una disposizione di carattere processuale: in occasione di cause civili e criminali il podestà è tenuto a procedere secondo *ius summarium et favorabile*²². Sembra qui volersi definire la tanto dibattuta questione della giurisdizione, che i rettori, evidentemente non in grado di esercitare, rimettevano all'autorità dei magistrati ordinari.

Consequenziale a questa prima disposizione è la rubrica concernente le sanzioni riservate a chi cospiri al fine di trasferire lo Studio *extra civitatem*²³. L'importanza attribuita a tale norma, che si riscontra nella legislazione fin dal 1217²⁴, si rispecchia nella formula *editali constitutione* con cui si apre, negli statuti in esame, la rubrica e che sembra sottolineare il carattere di solennità della stessa; solennità ribadita anche all'interno dell'altro capitolo che tratta di questa materia²⁵.

Il capitolo detta: *quoniam studium scholarium iuris canonici et civilis et medicine iam fere mille annis decursis, decoravit honore et ditavit civitatem et cives Bononie et sic precipue spectat ad comune Bononie et cives universos et singulos ipsum studium perpetuo in civitate Bononie ut thesaurum preciosissimum conservare, ideo dicti domini stactuerunt et firmaverunt hoc stactuto perpetuo vallicuro quod...*

Il riferimento al privilegio teodosiano è evidente; altrettanto

²¹ Statuti 1335, 1357, 1376, 1389, 1454, r. 1. (Le citazioni delle rubriche saranno, per facilitare la lettura, d'ora in poi abbreviate con: Statuti, rubrica...; solo nel caso delle varianti si riporterà l'anno del codice).

²² Statuti 1335, rubrica *De studio manutenendo*.

²³ Statuti, r. 2.

²⁴ FRATI, L. VII, r. XI.

²⁵ Statuti, *De pena dantis operam quod...*

evidente è il motivo della presenza di questo richiamo proprio all'interno di quelle disposizioni che mirano a stabilizzare lo Studio in città²⁶.

I punti salienti della rubrica in questione sono senz'altro da ricercare: nel divieto a chiunque (cittadino o forestiero e di qualsiasi stato sociale) di cospirare in prima persona o tramite accordi con altri, perché lo Studio venga trasferito; nella proibizione di condurre o seguire scolari fuori dalle mura cittadine *gratia studii*; nella comminazione del bando perpetuo a coloro che, condannati alla pena capitale per aver trasgredito la legge, non siano stati assicurati alla giustizia. Un cenno particolare viene rivolto ai dottori cittadini o forestieri salariati dal Comune per la lettura, che si trasferissero in altre città *causa legendi* anche se in possesso di speciali licenze.

L'antico obbligo del giuramento viene qui ad essere sostituito da quello della residenza, e nulli sono dichiarati tutti i salvacodotti cui spesso si ricorreva nel tentativo di trovare una scappatoia alla legge²⁷. Gli ufficiali comunali che non facessero rispettare queste disposizioni incorrevano nelle stesse pene degli inadempienti.

La rubrica prosegue con la condanna alla pena capitale per coloro che provochino agitazioni in seguito alle quali sia reso impossibile il consueto svolgimento dell'attività scolastica e con l'affermazione di nullità di qualsiasi interdetto che possa colpire lo Studio, e concede al podestà i pieni poteri di inquisizione, pur nell'osservanza degli statuti delle Università degli scolari.

Fin qui gli statuti del 1335, del 1352 e del 1357.

Dal 1376 in poi notiamo alcune significative varianti²⁸: 1) i dottori cittadini *non legentes* e gli scolari bolognesi non devono considerarsi *astricti* agli statuti dell'università degli scolari; 2) viene definita una chiara gerarchia degli statuti: i rappresentanti del potere cittadino²⁹ sono tenuti a fare osservare tutte quelle disposi-

²⁶ Il testo delle rubriche del 1288 non accenna al privilegio, che è riportato per la prima volta dagli statuti del 1335 e sarà citato in tutti i successivi. Nella prima rubrica dello statuto del 1454 esso appare testualmente citato. In merito vedi G. FASOLI, G.B. PIGHI, *Il privilegio teodosiano*.

²⁷ Nello statuto del 1389 il divieto di recarsi a leggere fuori della città è rivolto solo ai dottori cittadini minori di cinquanta anni che non fossero in possesso di regolare licenza concessa dagli anziani.

²⁸ Cfr. Statuti 1376, r. 1.

²⁹ Dal 1376, anziani, gonfalonieri e massari delle arti secondo il nuovo assetto

zioni a favore dei dottori cittadini che dichiarino la loro supremazia rispetto agli statuti dell'università degli scolari. Sopra tutti, in ogni caso, ci si deve riferire agli statuti del Comune, cui tutte le legislazioni speciali devono sottostare.

Per la regolare circolazione dei libri, sempre nell'intento di favorire la permanenza dello Studio in città³⁰, le disposizioni comunali vietano agli *stationarii* di vendere o trasferire in altra sede gli *exempla librorum et apparatusum* di cui siano in possesso; aggiungono l'obbligo di tenere *exempla correcta et bene emendata bona fide et prout melius possibile* e vincolano i prezzi all'antica consuetudine bolognese.

Con questa disposizione il Comune intende derogare a tutte quelle contrarie e affidare la giurisdizione in merito al vicario del podestà, nonostante il *fori privilegio*³¹.

Negli statuti del tardo Trecento e in quelli del Quattrocento i prezzi dei libri vengono fissati a seconda della vetustà degli originali³².

Sempre a proposito di libri, una norma di grande importanza si ritrova ancora negli statuti quattrocenteschi, nella rubrica che riguarda i privilegi degli scolari³³. Qui si afferma che *ut scolares et alii possint copiam librorum habere in qualibet facultate*: si consente cioè la libera circolazione e l'importazione in città da altri centri, da parte di chiunque lo voglia, e con l'esenzione dei dazi, di tutto il materiale librario — *libros, consilia, lecturas et sermones* — utili all'insegnamento delle facoltà bolognesi; unico vincolo è il giuramento che i libri in questione non siano trasportati in città solo per *transitum ad alia loca*, nel qual caso la gabella sul commercio dovrà essere riscossa³⁴.

politico istaurato dalla signoria del popolo e delle arti; nel 1454 di nuovo il podestà e i riformatori dello stato di libertà.

³⁰ Statuti, r. 3.

³¹ Da quest'ultima affermazione possiamo rilevare come l'ingerenza del Comune in materia certamente regolata dagli statuti dell'Università — gli stazionari dipendevano dal rettore — si fa sempre più ampia e come il governo non intendesse rimettere ad altri la giurisdizione del personale addetto alla copia dei libri, che era certamente cittadino.

³² Statuti 1389 e 1454, r. 3.

³³ Statuti 1454, r. 7.

³⁴ L'interesse della rubrica sta nello spirito del tutto nuovo, rispetto agli statuti precedenti, che da esso emana e che risente del clima già rinascimentale. Nell'atmosfera di relativa tranquillità che Bologna stava attraversando sotto la guida di Sante Bentivoglio, lo Studio doveva certo vivere momenti favorevoli: lo si può

Altra fondamentale questione per un tranquillo inserimento degli scolari nella vita sociale cittadina è quella delle abitazioni³⁵. Gli statuti del 1250 tacciono a questo proposito, mentre si deve a quelli del 1288 un'ampia trattazione dell'argomento; non a caso, poiché il problema dell'Università come questione cittadina rientra nella politica del *populus*.

Nei codici dal 1288 al 1376³⁶ non si riscontra alcuna differenza nella normativa: si stabilisce che le abitazioni degli studenti non debbano essere distrutte od occupate in seguito a rivolte cittadine almeno per tutto l'anno per cui esse sono state affittate con regolare pagamento della pensione. Assume rilievo, a questo punto, il passo dove si afferma l'obbligo di *solvere [pensionem] comuni Bononie, si ius aliquod habet... in dictis hospiciis ratione condemnationis facte de domino hospitiis*, o a colui che vanta sull'abitazione quei diritti di cui il legittimo proprietario sia privato.

Sembra chiaro il riferimento ai casi in cui il Comune entra in possesso di abitazioni in seguito al bando scagliato contro il proprietario, o ai casi di pignoramento per debiti; possiamo quindi immaginare che il Comune disponesse in questo modo di un certo numero di abitazioni su cui godeva del diritto di locazione e che metteva a disposizione dello Studio.

Proseguendo nello stesso tema è opportuno accennare brevemente a tutta una serie di privilegi concessi agli studenti che vivono in città³⁷: primo fra tutti quello con cui il Comune, per proteggere gli scolari dalle conseguenze delle numerose e continue sommosse cittadine, concede loro un *hospitium conveniens* in caso di distruzione del proprio in occasione di tumulti; dà agli studenti la possibilità di subentrare negli alloggi già occupati da loro colleghi; istituisce una apposita commissione mista di rappresentanti comunali e dell'Università cui è rimesso il compito

dedurre proprio da questa *adicio* che riguarda soprattutto quei libri che non erano adottati nei programmi delle facoltà cittadine e che ci mostra come dovesse esistere un libero scambio di materiale didattico e scientifico fra gli Studi, da cui Bologna traeva notevoli vantaggi. Era infatti favorita dalla posizione geografica, quella stessa posizione di centralità che era stata una delle ragioni di maggiore sviluppo del suo Studio già dalle origini.

³⁵ Si tratta di un problema antico quanto lo Studio, toccato anche da Federico I.

³⁶ Statuti, r. 4.

³⁷ Statuti, r. 7.

di fissare il canone degli affitti *bona fide* e con l'arbitrato del rettore della nazione di appartenenza dello scolaro conduttore in caso di disaccordo sulla pigione.

Continua la serie dei privilegi con la proibizione per *grammatici, loici vel fabri* e per alcuni artigiani³⁸ di impiantare la rumorosa sede dei loro *ministeria prope hospitium in quo morentur scolares*, onde non disturbare la quiete necessaria per dedicarsi serenamente agli studi. Per i contravventori, conduttori e locatori, è prevista una identica pena pecuniaria e inoltre la perdita dell'*hospitium* per i primi e dell'affitto per i secondi. Tale divieto, nelle disposizioni successive, viene esteso anche ai proprietari di alberghi, a meno che essi non abbiano come clienti proprio gli scolari. Il legislatore conclude con la proibizione di collocare *apud scolas alicuius doctoris aliquod sedile seu androna unde scolares fetorem sentiant vel sentire possint*.

Una chiara allusione al fatto che spesso gli studenti cercano di abusare dei privilegi loro concessi a scapito dei cittadini si può leggere in un'*adicio* degli statuti del 1454 che vieta al corpo studentesco di occupare le abitazioni a contratto scaduto *invito locatore*³⁹.

Che i rapporti tra Comune e Studio siano improntati ormai su basi di reciproca concordia è testimoniato da una serie di ulteriori privilegi che si addentrano in un campo ben più vasto di quello finora esaminato. I rettori, ad esempio, vengono riconosciuti quali rappresentanti del corpo studentesco e si concede loro la possibilità di accedere liberamente alla presenza delle magistrature cittadine ogni qualvolta sia necessario *pro factis universitatis*⁴⁰.

Prima di addentrarci, seppure con una breve analisi, nella parte che più specificamente tratta dei privilegi concessi alla totalità dei componenti lo Studio (i capitoli centrali della legislazione in

³⁸ Statuti r. 12. Gli Statuti del 1376 escludono da tale divieto i maestri con meno di dieci allievi; estendono invece la proibizione a quegli artigiani che costruiscono botti da vino e tengono macine da olio.

³⁹ Statuti 1454, r. 4.

⁴⁰ Statuti, r. 5. Il riconoscimento dell'autorità dei rettori, anche se non formale, si riscontra fin dagli Statuti del 1250 (FRATI, L. VII, r. XIII); e si fa più esplicito, poi, nel giuramento che dappertutto si fa prestare al podestà per l'esecuzione delle sentenze del rettore. Cfr. G. CENCETTI, *Il foro degli scolari negli studi medievali italiani*, p. 170. In questa chiave si deve leggere la clausola all'interno della rubrica conclusiva degli statuti *De generali confirmatione privilegiorum* al punto *et specialiter loquentia de sacramento prestando per dominum potestatem rectoribus...* (cfr. statuti, r. 13).

oggetto)⁴¹, conviene cercare di chiarire un punto fondamentale.

Fin dagli statuti del 1250 si afferma che gli scolari *sint tamquam cives ad eorum utilitatem*. Questo concetto, che pervade tutta la legislazione privilegiata dedicata allo Studio, è anche la chiave di lettura dei capitoli cui ci si rivolgerà tra breve.

Anzitutto bisogna sottolineare che quando gli statuti parlano di *scholares* senza alcuna specificazione, si deve intendere *scholares forenses*. In base alla legislazione comunale questi studenti stranieri sono da considerare *tamquam cives*, ma soltanto quando questa equiparazione torni a loro vantaggio (*ad eorum utilitatem*): abbiano cioè dei cittadini tutti i diritti, ma siano esenti dai doveri a quelli imposti⁴².

Vediamo ora quali sono i privilegi di cui godono i membri dello Studio.

La legislazione inizia con l'esenzione per i dottori *legentes* e per gli scolari *cives qui legunt extraordinarie* e per gli scolari di diritto che *scholas intrant continue*, dall'obbligo di servire nelle strutture militari cittadine; non si deroga invece all'obbligo della tassazione imposta dal Comune in caso di necessità o del servizio in casi eccezionali di intervento⁴³.

La stessa immunità è riservata ad una parte del personale non docente: ciò dimostra come il Comune si preoccupi che lo Studio non venga privato dei docenti e del personale ausiliario a causa del servizio militare.

L'ingerenza del Comune nella vita dello Studio, dato ormai acquisito, e la necessità da parte delle autorità scolastiche di trovare un valido appoggio alla politica di aristocratico protezionismo di stampo corporativo che solo il potere del Comune può assicurare, si riscontrano nel fatto che gli statuti cittadini intervengono, con apposite norme, in materia che doveva essere di

⁴¹ Statuti, r. 6, r. 7, r. 8.

⁴² Questa è la ragione, ad esempio, per cui là dove gli statuti affermano l'esenzione dal servizio militare degli scolari, specificano *scholares cives*; per i cittadini, infatti, ogni qual volta si volesse esentarli da qualche obbligo, era necessaria una norma specifica (cfr. G. Rossi, *Universitas scholarium e Comune (secc. XII-XIV)*, p. 48).

⁴³ La disposizione rimanda al complicato sistema militare medievale. Dall'obbligo della tassazione *occaxione belli* nessuno poteva essere esonerato, né si poteva evitare di prestare servizio in caso di *impositio equum* da parte del Comune, a meno che non fosse prevista la possibilità di farsi rappresentare da un *substitutum sufficientem*.

stretta competenza delle *Universitates* o delle *Nationes*. È il caso delle disposizioni che riguardano le letture ordinarie⁴⁴ e il collegio dei dottori.

Riguardo al primo punto si ribadisce che esse siano affidate solo a dottori *vere et naturaliter cives*, cui si deve il mantenimento e la fama dello Studio; riguardo al secondo si afferma la impossibilità, per chi non abbia il requisito della cittadinanza, di far parte dei collegi dottorali. Si sottolinea ancora una volta il carattere aristocratico delle corporazioni dei dottori, il rispetto delle cui costituzioni il governo cittadino si impegna sempre a garantire⁴⁵.

Nella rubrica specificamente dedicata ai privilegi degli scolari viene trattata una serie di concessioni estremamente importanti per la vita quotidiana degli studenti, allo scopo di preservarli dalle conseguenze delle tensioni politiche e dalla diffidenza dei commercianti cittadini⁴⁶.

Si assicura il risarcimento dei beni perduti si *contingerit oriri aliquam discordiam vel rixam*; la possibilità di acquistare per gli studenti grano e frumento necessari al loro fabbisogno al prezzo concesso alle *societates populi*; la validità dei testamenti e dei contratti *iure communi* anche se privi della solennità richiesta dalla legislazione cittadina, quando non fossero contratti *occasione ludi*; la possibilità che gli scolari cambino danaro da *merchatores seu feneratores*, stranieri di parte guelfa, i quali sono esenti dal servizio militare. Si riafferma l'equiparazione degli scolari ai cittadini e quindi la salvaguardia *occasione alicuius rapprexallie*; si aggiunge il divieto per gli ufficiali comunali di interdire lo Studio *vel impedire ...aliquo modo* il consueto svolgimento delle lezioni, salvo il caso in cui il Comune richieda l'opera dei dottori in veste di ambasciatori; si prevede la persecuzione dei responsabili di danni gravi nei confronti degli scolari e dei dottori forestieri, dietro giuramento dell'offeso *quod chalumniandi animo non denun-*

⁴⁴ Negli statuti del 1376, r. 6, si definisce che letture ordinarie di diritto civile sono il Codice e il Digesto Vecchio, straordinarie il Digesto Nuovo, l'Inforziato e il *Volumen*. Per il diritto canonico, libri ordinari sono il Decreto e le Decretali da leggersi *de mane*.

⁴⁵ I dottori che non appartengono al collegio non possono nemmeno richiedere l'esame per i loro scolari. A chiusura della rubrica gli statuti del 1376 e del 1389 riportano il privilegio concesso *in iure canonico venerabili viro domino Iohanni de Lignano*.

⁴⁶ Statuti, r. 7.

cet e con l'assicurazione del rettore che costui sia *bone fame et conditionis* ⁴⁷.

Si aggiungono inoltre norme procedurali in materia di giurisdizione rettorale e del foro degli scolari: impegno di procedere con giudizio sommario *sine libelli oblatione* nelle cause degli scolari *cum scriptoribus et fideiussoribus*; esecuzione delle sentenze del rettore, su sua richiesta, da parte del podestà; impegno del podestà, sempre su richiesta rettorale, di sedare *rixas brigas et discordias* sorte fra gli scolari; deliberazione che nessuno, tranne i membri dello Studio, possa pignorare i libri di studio degli scolari e generale impegno del podestà a *cognoscere, procedere, terminare et executioni mandare*.

A questa lunga serie di privilegi lo statuto del 1376 aggiunge anche la possibilità per gli scolari di richiedere in qualsiasi momento la riunione del collegio dei dottori per poter essere esaminati e laureati e afferma il divieto di gravare gli studenti cittadini *oneribus vel angariis* differenti da quelli riservati ai forestieri ⁴⁸.

Ancora, fra i privilegi concessi, si può leggere la rubrica che dispone il divieto, per chiunque abbia ferito o ucciso qualche scolaro, di *eximi vel cancellari de banno* senza la libera volontà dell'offeso o degli eredi dell'ucciso e senza il consenso delle Università degli scolari ⁴⁹, e la concessione a chiunque *presentaverit* l'assassino o il feritore di un premio, da pagare a spese delle casse comunali ⁵⁰.

La conferma di privilegi e benefici allo scopo di *scolaribus forensibus studii civitatis Bononie cuiuslibet facultatis et eorum universitatibus complacere et ipsorum iure manutenere*, chiude il lungo trattato riservato allo Studio ⁵¹.

Viene affermato il divieto di manovrare affinché le concessioni fatte ai membri dello Studio siano soppresse e si stabilisce

⁴⁷ Statuti, r. 8. Questa rubrica risulta particolarmente interessante per il carattere probatorio che viene riconosciuto alla denuncia giurata dell'offeso, derogando al diritto romano. Sul privilegio concesso a questo proposito agli scolari da una riforma del 1274 cfr. A. GAUDENZI, *Lo Studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza*, nota VI, p. 144.

⁴⁸ Statuti 1376, r. 7.

⁴⁹ Statuti, r. 9.

⁵⁰ Statuti, r. 10.

⁵¹ Statuti, r. 13.

che *omnia et singulla privilegia et beneficia ab omnibus debeant inviolabiliter observari*⁵².

Infine un cenno va dedicato alle rubriche con cui il Comune stabilisce i pagamenti dei dottori cittadini e forestieri. L'interesse di tali capitoli è dato dall'offrirci la possibilità di vedere come il diritto di nomina alle cattedre, inizialmente esercitato dalle Università, passa gradualmente ma completamente, all'autorità del Comune, che verso la metà del secolo XIV stipendia ormai tutti i dottori, legando sempre più alle sue sorti quelle delle Università⁵³.

L'esame degli statuti qui pubblicati conferma il rilevante ruolo delle associazioni degli studenti nell'ambito del più vasto rapporto fra Comune e Studio.

Queste norme, inizialmente dettate dal Comune per limitare da un lato le richieste e gli abusi degli studenti e dall'altro — e soprattutto — per frenare le tendenze migratorie di costoro, tendono a diventare sempre più disposizioni a favore degli studenti, fino ad assumere, con gli statuti del Quattrocento, l'aspetto di legislazione esclusivamente privilegiata.

In questo quadro si giustifica la permanenza dello Studio a Bologna anche in un clima di crescente declino della società bolognese e della cultura giuridica che qui per prima si affermò e che solo in pieno Quattrocento, e per alcuni tratti nel Cinquecento, sembrerà ritrovare.

GIOVANNA MORELLI

NOTA BIBLIOGRAFICA

a) fonti

Chartularium Studii Bononiensis, Bologna, 1909-1940, voll. 13.

PH. JAFFÈ, *Regesta Pontificorum romanorum a condita Ecclesia ad a.p. Ch. n. MCXCVIII, editio secunda...*, Lipsiae, 1885-1888.

Regesta Honorii III papae, a cura di P. Pressuti, Roma, 1888-1895.

⁵² Statuti, r. 12.

⁵³ Statuti, rubriche *de expensa doctorum...* A questo proposito vedi anche G. CENCETTI, *Gli archivi dello Studio bolognese*, pp. 12 ss. e M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, p. 217.



Statuti del 1454, foglio iniziale.

Ciuitatis Bononie q̄ primū scierint in aliquo de predictis contra fieri teneantur totis viribus resistere et prouidere q̄ predicta effectui remaneant. Et q̄ contra predicta vel alij predictoz non possit prouideri vel dispensari nec ad aliquem actum prouisionis vel dispensationis vel propositionis in contrarium alicuius predictoz deueniri. Pena cuilibet proponenti consulenti vel aggreganti vel ad aliquem actum deuenienti contra predicta vel aliquod predictoz quoquo modo tate vel expresse directe vel per obliquam Mille florenoz anni de facto auferenda per dominum Prefectum et supra. Et nichilominus quicquid fuerit contrafactum non valeat ip̄o iure.

De Prælegis scholaribus concessis et vniuersitati nra. Ne p̄ 85
 mutationis et conducentibus libris ad Ciuitatem Bononie.

Ordinamus. Q̄ si contingere oriū aliquam discordiam vel rissam seu furorē in Ciuitate Bononie inter alios q̄x̄ scolares per quam scolares aliquid amitterent quod absit illud totum per comune Bononie eidem restituatur ad plenum. Saluo q̄ si malefactor reparatur et fuerit soltendo ius q̄ contra talem malefactorem et eius bona saluum sit ip̄i scolari et in subsidium tamen comune Bononie teneatur. Item q̄ si hospitium quod habitaret aliquis scolaris combustum vel destructum fuerit infra tempus conductiois q̄ ip̄i scolari concedat comune Bononie hospitium conueniens vsq̄ ad finitum tempus conductiois illius anni quo q̄ predicta contingerent nisi culpa ip̄ius scolaris habitantis vel sui familiaris hoc contingeret. Item q̄ translationes hospitioꝝ solarium singulis annis fiant a comuni Bononie per duos bonos viros eligendos per defensores huiusmodi et totidem eligendos ab vniuersitate qui iurare debeant in presentia Rectorum hospitioꝝ translationes facere bona fide. Et si discordant ratio seu pensione Quintus eligatur per presidentes regimini Bononie q̄ dirimat discordiam cuius arbitrio cum duobus eoz̄ stetur nisi de pretio et pensione inter partes fuerit conuentum. Cui conuentioni stetur et fiat hoc ad requisitione Rectoroz. Saluis pactis in locutionibus factis de partium voluntate. Item q̄ pensiones hospitioꝝ solarium soluantur secundum q̄ soluitur per Cives qui conducent domos alienas. Cum scolares et cives et pro ciuibz in his et alijs habeantur. seu tamē

- M. SARTI - M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus*, a cura di C. Malagola e C. Albicini, Bologna, 1888.
- L.V. SAVIOLI, *Annali bolognesi*, Bassano, 1784-1791.
- A. SORBELLI, *Liber secretus juris caesarei*, Bologna, 1938-1942, voll. 2.
- Statuti del Comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, pubblicati per cura di LUIGI FRATTI, Bologna, 1869-1884, voll. 3.
- Statuti delle Università e dei collegi dello Studio bolognese*, a cura di C. MALAGOLA, Bologna, 1888.
- Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. FASOLI e P. SELLA, Città del Vaticano, 1937-1940.

b) *letteratura*

- G. ARNALDI, « *Sacerdozio, impero, studio* ». *Apogeo e crisi dell'Università medievale*, in *L'Università e la sua storia*. A cura di Livia Stracca, Torino, 1979, pp. 26-31.
- G. ARNALDI, *Introduzione a Le origini dell'Università*. A cura di Girolamo Arnaldi, Bologna, 1974, pp. 7-31.
- M. BELLOMO, *Il Medioevo e l'origine dell'Università*, in *L'Università e la sua storia*. A cura di Livia Stracca, Torino, 1979, pp. 13-25.
- M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Catania, 1979.
- E. BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, Milano, 1925.
- B. BRUGI, *Per la storia della Giurisprudenza e delle università italiane*. *Nuovi saggi*, Torino, 1921.
- C. CALCATERRA, *Alma Mater Studiorum. L'Università di Bologna nella storia della cultura e della civiltà*, Bologna, 1948.
- G. CARDUCCI, *Lo Studio bolognese*, Bologna, 1888.
- F. CAVAZZA, *Le scuole dell'antico Studio di Bologna*, Milano, 1896.
- G. CENCETTI, *Gli archivi dello Studio bolognese*, Bologna, 1938.
- G. CENCETTI, *Le carte bolognesi del secolo decimo*, Bologna, 1936, ora in *Studi storici sul notariato italiano. Notariato medievale bolognese. Vol. I: Scritti di Giorgio Cencetti*.
- G. CENCETTI, *Il foro degli scolari negli studi medievali italiani*, in « *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per l'Emilia e Romagna* », XIX, 1940, vol. V, pp. 163-188.
- G. CENCETTI, *La laurea nelle università medievali*, in « *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna* », XVI, 1943, pp. 249-273.
- G. CENCETTI, *Studium fuit Bononie*, in « *Studi medievali* », s. III, VII, 1966, pp. 781-834, ora anche in *Le origini dell'Università*. A cura di Girolamo Arnaldi, Bologna, 1974, pp. 101-151.
- G. CENCETTI, *Sulle origini dello Studio di Bologna*, in « *Rivista storica italiana* », s. VI, V, 1940, pp. 248-259.
- P. COLLIVA, *Statuta Nationis Germanicae Universitatis Bononiae (1292-1750)*, Bologna, 1975.
- P. COLLIVA, *Pepo legis doctor*, in « *Atti e memorie della Deputazione di*

- storia patria per le province di Romagna », n. s., XXIX-XXX, 1978-1979, pp. 153-162.
- L. DAL PANE, *Lo Studio e l'economia della città*, in *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani. Bologna, 21-26 ottobre 1963. A cura di Guido Rossi*, Milano, 1968, vol. I, pp. 41-53.
- H. DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*, Berlin, 1885.
- H. DENIFLE, *Die Statuten der Juristen universitäten Bologna vom J. 1317-1347 und deren Verhältniss zu jenen Padua, Perugias, Florenz*, in « Archiv für Literatur und Kirchengeschichte », III, 1887, pp. 196-397.
- G. DE VERGOTTINI, *Aspetti dei primi secoli della storia dell'Università di Bologna*, in « Annuario dell'Università di Bologna », a.a. 1950-1951/1951-1952, pp. 7-17, ora anche in *Scritti di storia del diritto italiano. A cura di Guido Rossi*, Milano, 1977, vol. II, pp. 671-686.
- G. DE VERGOTTINI, *Bologna e lo Studio nell'età di Accursio*, in *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani. Bologna, 21-26 ottobre 1963. A cura di Guido Rossi*, Milano, 1968, vol. I, pp. 3-24, ora anche in *Scritti di storia del diritto italiano. A cura di Guido Rossi*, Milano, 1977, vol. II, pp. 813-835.
- G. DE VERGOTTINI, *I giuristi bolognesi a Roncaglia*, in « Rivista trimestrale di diritto e procedura civile », IX, 1955, pp. V-VIII, ora anche in *Scritti di storia del diritto italiano. A cura di Guido Rossi*, Milano, 1977, vol. II, pp. 687-694.
- G. DE VERGOTTINI, *Momenti della storia dello Studio di Bologna nel secolo XII*, (Discorso inaugurale dell'anno accademico 1955 tenuto l'8 gennaio 1955) in « Rendiconti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna Classe di scienze morali », s. V, 1954-1955, pp. 24-45, ora anche in *Scritti di storia del diritto italiano. A cura di Guido Rossi*, Milano, 1977, vol. II, pp. 793-811.
- G. DE VERGOTTINI, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato*, in « Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna », n.s., I, 1956, pp. 19-95, ora anche in *Scritti di storia del diritto italiano. A cura di Guido Rossi*, Milano, 1977, vol. II, pp. 695-792.
- G. ERMINI, *Concetto di Studium Generale*, in « Archivio giuridico », s. V, VII, 1942, pp. 3-24, ora anche in *Scritti di diritto comune*, a cura di Danilo Segaloni, Padova, 1976, pp. 211-238.
- G. FASOLI - G.B. PIGHI, *Il privilegio teodosiano. Edizione critica e commento*, in « Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna », n.s., II, 1961, pp. 55-94.
- A. FAVARO, *Nuovi documenti intorno all'emigrazione di professori e di scolari dallo Studio di Bologna avvenuta nel 1321*, in « Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna », s. III, X, 1892, pp. 313-323.
- P. FIORELLI, *Clarum bononiensium lumen*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma, 1978.
- J. GAUDEMET, *Bologne, capitale européenne du droit*, in « Archivio giuridico Filippo Serafini », CXCIX, 1980, pp. 3-22.

- A. GAUDENZI, *Gli antichi statuti del Comune di Bologna intorno allo Studio*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano* », 6, 1888, pp. 116-137.
- A. GAUDENZI, *Appunti per servire alla storia dell'Università di Bologna e dei suoi maestri*, in « *L'Università* », III, 1889, n. 5-10, pp. 158-211.
- A. GAUDENZI, *La costituzione di Federico II che interdica lo Studio bolognese*, in « *Archivio storico italiano* », s. V, XLII, 1908, n. 252, pp. 352-363.
- A. GAUDENZI, *Rapporti fra il Comune e lo Studio di Bologna*, in « *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna* », s. III, X, 1892, pp. 396-397.
- A. GAUDENZI, *Lo Studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza*, in « *Annuario dell'Università di Bologna* », a.a. 1900-1901, pp. 31-188.
- H. GRUNDMANN, *La genesi dell'Università*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo* », LXX, 1958, pp. 1-18, ora anche in *Le origini dell'Università. A cura di Girolamo Arnaldi*, Bologna, 1974, pp. 85-99.
- U. GUALAZZINI, *L'origine dello Studium bolognese nelle più antiche vicende della Licentia docendi*, in « *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna* », n.s., I, 1956, pp. 97-115.
- C.H. HASKINS, *The rise of universities*, Ithaca, 1957 (trad. italiana in *Le origini dell'Università. A cura di Girolamo Arnaldi*, Bologna, 1974, pp. 33-84).
- A. HESSEL, *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280*, Berlin, 1910 (trad. italiana a cura di Gina Fasoli, Bologna, 1975).
- J.K. HYDE, *Comune, University and society in early medieval Bologna, in Universities in politics. Case studies from the late Middle Ages and early modern period. Edited with an introduction by John W Baldwin and Richard A. Goldthwaite*, Baltimore and London, 1972, pp. 17-46.
- H. KANTOROWICZ - S. SMALLEY, *An English theologian's view of roman law: Irnerius, Pepo, Ralph Niger*, in « *Mediaeval and Renaissance studies* », I, 1943, pp. 237-252, ora anche in H. KANTOROWICZ, *Rechtshistorische Schriften*, Karlsruhe, 1970, pp. 231-244.
- J. LE GOFF, *Les intellectuels au moyen age*, Paris, 1957 (trad. italiana a cura di Cesare Giardina, Milano, 1959).
- D. MAFFEI, *Un trattato di Bonaccorso degli Elisei e i più antichi statuti dello Studio di Bologna nel manoscritto 22 della Robbins Collection*, in « *Bullettin of medieval Canon Law* », n.s., 5, 1975, pp. 73-101.
- G.C. MOR, *Un'ipotesi sulle scuole superiori dell'Alto Medioevo*, in « *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna* », XVI, 1943, pp. 63-78.
- G. ROSSI, *Universitas scholarium e Comune (sec. XII-XIV)*, in « *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna* », n.s., I, 1956, pp. 173-266.
- A. ROTA, *Papa Onorio III e la difesa dell'insegnamento libero a Bologna*, in « *Archivio della Società romana di storia patria* », s. III, VII, 1953, pp. 27-50.
- G. SANTINI, *Università e società nel XII secolo: Pillio da Medicina e lo Studio di Modena*, Modena, 1979.
- F.C. von SAVIGNY, *Geschichte des römischen Rechts in Mittelalter*, I-VII,

- Heidelberg 1834-1851 (trad. italiana di E. Bollati, *Storia del diritto italiano nel Medio Evo*, I-III, Torino, 1854-1857).
- F. SCHUPFER, *Le origini dell'Università di Bologna*, in « Accademia nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di scienze morali, storiche e filosofiche », s. IV, VI, 1889, pp. 171-241.
- L. SIMEONI, *La lotta delle investiture a Bologna e la sua azione sulla città e sullo Studio*, in « Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali. Memorie », s. IV, III, 1939-1941, pp. 117-137.
- A. SOLMI, *La posizione dell'Italia nella formazione e nello sviluppo della Università nel Medioevo*, in « Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna », XVI, 1943, pp. 45-59.
- A. SOLMI, *Il rinascimento della scienza giuridica e l'origine dell'Università nel Medio Evo*, in « Il Filangieri », XXV, 1900, pp. 241-257, ora anche in *Contributi alla storia del diritto comune*, Roma, 1937, pp. 229-239.
- A. SORBELLI, *Storia dell'Università di Bologna*, vol. I. *Il Medioevo*, Bologna, 1944.
- E. SPAGNESI, *Wernerius bononiensis iudex. La figura storica di Irnerio*, Firenze, 1970.
- S. STELLING-MICHAUD, *La storia delle università nel Medioevo e nel Rinascimento: stato degli studi e prospettive di ricerca*, in *Le origini dell'Università. A cura di Girolamo Arnaldi*, Bologna, 1974, pp. 153-217.
- G. TAMBA, *I documenti del Governo del Comune Bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, in « Quaderni culturali bolognesi », II, 1978, n. 6, pp. 5-66.
- P. TORELLI, *Comune e Università*, in « Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna », XVI, 1943, pp. 233-246, ora anche in *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano, 1959, pp. 495-516.
- F. VALENTI, *Il documento medievale. Nozioni di diplomazia generale e di cronologia*, Modena, 1961.
- G. ZACCAGNINI, *Appunti di varia erudizione per la storia dello Studio di Bologna*, in « Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna », XV, 1942, pp. 27-55.
- G. ZACCAGNINI, *La vita dei maestri e degli scolari dello Studio di Bologna*, Genève, 1926.

AVVERTENZA

Gli statuti comunali — di cui si pubblicano in questa sede le rubriche che trattano dello Studio — costituiscono, secondo l'attuale ordinamento, la categoria III dei documenti del Governo del Comune bolognese conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna.

Si tratta di sei volumi pergamenei, con cartulazione originale, in ottimo stato di conservazione, numerati come segue:

- n. 10, statuti dell'anno 1335;
- n. 11, statuti dell'anno 1352;
- n. 12, statuti dell'anno 1357;
- n. 13, statuti dell'anno 1376;
- n. 14, volume comprendente statuti dell'anno 1389;
- n. 17, volume comprendente statuti dell'anno 1454.

In ogni volume, oltre al gruppo di rubriche costituenti generalmente un libro, in ogni caso un gruppo ben definito (fatta eccezione per lo statuto del 1352 giuntoci mutilo), ritroviamo anche alcune rubriche sparse dedicate agli stipendi dei dottori ed alla giurisdizione degli scolari. Queste rubriche, nell'edizione, sono state premesse alle altre.

Parziali edizioni dei testi che qui seguono sono, come è noto, già state fornite da A. GAUDENZI (*Gli antichi statuti*, vedi sopra n. 20, p. 87) di cui sono state utilizzate, per la presente pubblicazione, le rubriche dello statuto del 1335 relative agli stipendi dei docenti; e da C. MALAGOLA (*Statuti delle Università e dei collegi*) attraverso la cui edizione abbiamo analizzato il quarto libro degli statuti universitari che contiene i privilegi concessi allo Studio da parte del potere comunale. Da un attento esame e dalla collazione dei testi statutari cittadini ci sembra di poter identificare, nello statuto del 1389, verosimilmente in vigore ancora nel 1432, anno di compilazione degli statuti universitari, il testo base della redazione di questi.

Si ringrazia Giorgio Tamba, dell'Archivio di Stato di Bologna per i preziosi consigli e suggerimenti.

Per la pubblicazione si sono adottate le norme di trascrizione usate dall'Istituto Storico Italiano (cfr. F. VALENTI, *Il documento medievale*, appendice I).

STATUTI DEL 1335

UNDECIMUM CAPITULUM DE STUDIO MANUTENENDO. RUBRICA ¹.

Item quod studium civitatis Bononie cuiuslibet facultatis defendatur et manuteneatur. et quod scolares ipsius studii et ipsorum universitatis rectores, doctores ac familiares defendantur et manuteneantur ne iniurias vel ofensas aliquas paciantur et ut qui fierent acerime puniantur, et quod in eorum causis civilibus vel criminallibus agendo et defendendo ius summarium et favorabile fieri debeat per potestatem et eius familiam et quoscumque alios officiales communis Bononie.

Et quod omnia privilegia et beneficia eis inviolabiliter et efficaciter debeant observari. et specialiter quod salaria eorum doctoribus ordinata per commune Bononie suis terminis integre persolvantur. liberumque adhitum prebere debeat eisdem scolaribus, eorum rectoribus ac doctoribus ad eum vel ad ançianos seu consilium populi venire volentibus. et eorum petitionibus toto posse favere, honore communis Bononie semper salvo.

DE EXPENSA DOCTORUM FORENSIUM LEGENCIUM IN STUDIO BONONIE. [RUBRICA] ².

Preterea quod concessum est universitati scolarium forensium studii civitatis Bononie iuris chanonici et civilis, et eciam universitati scolarium forensium siencie medicine sibi elligere et habere infrascriptos doctores seu lectores ad legendum in studio civitatis Bononie, silicet dicte universitati scolarium iuris canonici et civilis, quatuor doctores seu lectores, silicet unum ad legendum ipsis scolaribus decretum in mane, cum sallario centum quinquaginta lib. bon.; et unum allium ad legendum ipsis scolaribus decretum in nonis, cum sallario quinquaginta lib. bon.; allium ad legendum ipsis scolaribus infortiatum cum sallario centum lib. bon.; et unum allium ad legendum ipsis scolaribus volumen, cum sallario centum lib. bon. quolibet anno et pro toto anno; et dicte universitati scolarium medicine tres doctores seu lectores, unum scilicet qui legere debeat in praticha dicte siencie medicine, cum sallario centum lib. bon.; allium qui legere debeat in phyloxofia dicte siencie, cum sallario centum lib. bon.; et allium qui legere debeat in astrologia, cum sallario quinquaginta lib. bon. pro quolibet anno et pro toto anno, que sallaria solvi debeant per commune Bononie et de avere communis Bononie, non intendentes dictis universitatibus seu scolaribus vel

¹ Lib. II, r. 6, cap. 11, c. XXv.

² Lib. V, r. 45, c. CXVIv.

[1335]

ipsarum seu ipsorum privilegii vel concessionibus eis factis per commune Bononie modo aliquo derogari, set ea potius augere, innovare et confirmare;

Providerunt et mandaverunt quod generales depositarii averis communis Bononie possint et teneantur dictis doctoribus seu lectoribus electis et eligendis ut supra solvere eorum sallarum supradicta de omni pecunia et avere communis Bononie infra quindecim dies a die qua eis presentabitur provixio seu mandatum defensorum averis communis Bononie qui pro tempore fuerint in publica forma manu alterius ex notariis ad hoc deputatis, sub pena centum lib. bon. pro qualibet vice qua obmissa fuerit solutio supradicta, sine retentione alicuius cambii vel gabelle.

DE EXPENSA DOCTORUM CIVIUM QUI LEGUNT IN ANNO PRESENTI. RUBRICA ³.

Item pro conservatione studii iuris civilis et canonici civitatis Bononie que turbationem recepit propter presentes et magnas novitates civitatis predictae, et ut infrascripti doctores a presentis anni lecture non desistant, quum ad alliarum civitatum studia evocati magna sallarum pro honore communis Bononie spreverint et perdidierint, volumus et firmamus quod pro lectura presentis anni incoati de mense octubris millesimi trecenteximi trigesimiquarti infrascripti doctores habere debeant a communi Bononie infrascriptas quantitates, sine aliqua retentione alicuius cambii vel gabelle, videlicet:

Dominus Iacobus condam domini Saluceti de Buttrighariis, legum doctor, ducentas lib. bon.

Dominus Machagnanus condam domini Bleobarixii de Açoguidis, legum doctor, centum lib. bon.

Dominus Phylippus domini Dini de Formaglieris, legum doctor, centum lib. bon.

Dominus Petrus condam domini Gerardi de Bonipetris, legum doctor, quinquaginta lib. bon.

(Qui domini Iacobus, Machagnanus et Phylippus legunt codicem ordinarie, dictus vero dominus Petrus extraordinaria dicti codicis.)

Dominus Paulus de Liaçaris, decretorum doctor, centum lib. bon.

Dominus Iohannes de Caldarinis, decretorum doctor, centum lib. bon.

(Qui domini Paulus et Iohannes legunt decretales de mane.)

DE EXPENSA DOCTORUM CIVIUM SINGULIS ANNIS LEGENCIUM IN STUDIO CIVITATIS BONONIE IN IURE CANONICO VEL CIVILI. RUBRICA ⁴.

Item ut doctorum Bononie actenus legencium ordinarie in iure civili vel canonico in studio Bononie copia omni tempore habeatur et ad legendum continue libencius inducantur, decernimus et mandamus quod quilibet doctor Bononie in iure civili vel canonico, qui de cetero legent ordinarie de mane in iure civili vel canonico aliquos libros solitos legi de mane in

³ Lib. V, r. 46, c. CXVIv.

⁴ Lib. V, r. 47, c. CXVIIr.

[1335]

studio supradicto continuando et proseguendo punta per totum librum secundum formam statutorum universitatis scoliarum facultatis predictae, habeat et habere debeat a commune Bononie quolibet anno et pro toto anno pro suo labore, ultra collectam sibi a scolaribus ordinatam, quinquaginta lib. bon., sine aliqua retentione alicuius cambii vel gabelle. que quantitas solvi debeat pro mense augusti cuiuslibet anni quo sic legeretur vel postea quandocumque quam cicius fieri poterit. de qua lectura credatur et stetur declarationi rectorum universitatis scoliarum utriusque iuris. et predicta locum habeant et habere debeant dumtassat incipiant a kallendis mensis octubris in antea anni proximi millesimi trecenteximi trigeximi quincti.

DE SALLARIO MAGISTRI BERTOLINI DE CANOLLO⁵.

Item providemus quod magister Bertolinus condam Benincaxe de Canollo, doctor et informator rethorice, habeat et habere debeat a commune Bononie pro suo sallario lecture dicte sciencie quolibet anno et pro toto anno treginta lib. bon., sine retentione cambii vel gabelle. quam scienciam legere debeat quolibet anno in studio Bononie scolaribus quibuscumque audire volentibus ultra sallarium sibi a scollaribus ordinatum vel uxitatum. de qua lectura credatur et stetur declarationi domini preconsullis et consullum societatis Notariorum civitatis Bononie qui pro tempore fuerint.

QUOD SCOLARES UNIVERSITATUM STUDII BONONIE QUILIBET FACULTATIS CIVES IN MALLEFICIIS HABEANTUR. RUBRICA⁶.

Quia ex statutis hinc retro conditis reperimus quod scolares universitatum scoliarum studii Bononie cuiuslibet facultatis in causis eorum debeant haberi ut cives civitatis Bononie, idcircho nolentes in hac parte statutis antiquis detrudere noviter statuimus et firmamus quod omnes et singulli scolares forenses qui sunt vel erunt de dictis universitatibus vel altera eorum et in matricula ipsarum universitatum vel alterius eorum conscripti qui comiterent aliquod malleficium vel delictum vel contra quos comiteretur debeat in predictis malleficiis censerī, haberi et reputari ac etiam iudicari et esse debeant et sint ut alii cives civitatis Bononie et de societatibus arcium et armorum populli Bononie et quod in omnibus et per omnia sint tractentur et habentur comitentes aliquod malleficium vel delictum vel si in eos vel contra eos comiterentur ut aliis cives et populares et de populo Bononie et de predictis societatibus arcium et armorum, salvo quod presenti privilegio scoliarum non gaudeant aliquis qui exstimatus reperiretur in civitate Bononie ipse vel cuius assendens vel in aliqua societate populli Bononie conscriptus ipse vel eius assendens vel qui non sit vere scolaris et publice pro scolaris habetur vel qui esset beneficiatus in civitate Bononie vel districtu.

⁵ Lib. V, r. 48, c. CXVIIr.

⁶ Lib. VIII, r. 43, c. CCXVr.

DE PENA DANTIS OPERAM QUOD STUDIUM DE CIVITATE BONONIE AMOVEATUR
VEL TURBETUR. RUBRICA ⁷.

Quoniam studium scholarium iuris canonici et civilis et medicine iam fere mille annis decursis decoravit honore et dictavit civitatem et cives Bononie, et sic precipue spectat ad populum et comune Bononie et cives universos et singulos ipsum studio perpetuo in civitate Bononie ut tesaurum precioissimum conservare, ideo dicti domini statuerunt et firmaverunt, hoc statuto perpetuo valituro, quod nullus audeat publice vel secreta dicere, consullere, arengare vel proponere vel modo aliquo tractare vel operam dare quod ipsum studium in totum vel in partem admoveatur de civitate Bononie vel turbetur sic quod doctores impediuntur legere et scolares scolas intrare ut consuetum est vel faceret si ipsa turbatio studii non foret inducta nec ipsum studium interdicere perpetuo vel ad tempus vel statutum vel coniurationem facere vel alio quoquo modo vel forma firmare vel ordinare quod scolares recedere debeant a bononiensi studio sub pena capitis inferenda quilibet contra predicta vel aliquod predictorum dicenti vel facienti vel contravenienti in aliquo casum predictorum. Et potestas possit et teneatur inquirere de predictis et procedere suo arbitrio eciam statutis solepnitate non servate et eciam ad petitionem cuiuscumque, salvis et reservatis semper quibuscunque statutis universitatum scholarium predictarum.

[1] DE STUDIO SCOLARIUM CIVITATIS BONONIE MANUTENENDO. RUBRICA ⁸.

[S]tatuimus quod dominus potestas Bononie et eius familia et dominus capitaneus et eius familia et ceteri officialles civitatis Bononie teneantur et debeant toto posse dare operam quod studium scholarium tam iuris civilis quam canonici, gramatice, dialetice, fixice, dictaminis et alliarum scientiarum non reprobatarum, sit et esse debeat perpetuo in civitate Bononie et in bono statu manutene; et doctores ipsarum scientiarum et rectores scholarium et ipsam universitatem scholarium et scolares, et ipsorum iura et res et bona tueri tam in iudicio quam extra ubicumque et quociescumque expedierit; et omnia et singulla statuta, ordinamenta et privilegia ac beneficia facientia in ipsorum studii, doctorum, rectorum universitatis et scholarium favorem servare et servari facere bona fide ad augmentum studii et bonum statum scholarium et quietem; et punire quemlibet qui procuraret vel tractaret quod studium predictum alibi transferetur penis designatis in infrascripto proximo statuto.

[2] DE TRATANTIBUS SEU SEPTAM FACIENTIBUS VEL CONSPIRATIONEM PRO
STUDIO TRANSFERENDO EXTRA CIVITATEM BONONIE. RUBRICA.

[H]ac editali constitutione sancimus quod nulla persona ecclesiastica vel

⁷ Lib. VIII, r. 93, c. CCXXXv.

⁸ Lib. IX, cc. CCLXXXVIr-CCLXXXVIIIv.

[1335]

secularis civis vel forensis audeat vel presumat septam vel conpirationem aut tractatum facere vel inire per se vel alium per nuncium vel literas vel alio quocumque modo cum aliqua persona ecclesiastica vel seculari collegio vel universitate tera, comuni vel comunancia de studio civitatis Bononie transferendo ad alium locum vel aliquid procurare propter quod studium civitatis Bononie possit tolli. Et quod aliquis civis seu habitator civitatis Bononie vel quivis alius non audeat vel presumat ducere scolares alibi gratia studii, alibi exercendi vel sequi scolares aliquos predicta de causa.

Et si quis contrafecerit et venerit in forciam domini potestatis et comunis Bononie pena capitis condepnetur. Si vero non venerit in forciam domini potestatis et comunis Bononie ponatur in perpetuo banno comunis Bononie tamquam proditor comunis Bononie et populli Bononie de quo perpetuo exire non possit nec cancelari; et si talis banitus venerit in forciam domini potestatis et comunis Bononie capite puniatur infra terciam diem et omnia bona talis baniti publicentur et perveniant in comuni; et similem penam incurrat potestas et quilibet de ipsius familia, capitaneus et quilibet de ipsius familia et ceteri officialles civitatis Bononie qui contra predicta facere atemptaverint.

Item quod nullus qui sit vel erit doctor legum vel decretorum seu decrallium vel medicine civis Bononie ullo modo vel ingenio ab odie in antea audeat vel presumat cum licentia vel sine de civitate Bononie se conferre ad aliquam civitatem, locum vel terram aut chomunantiam causa legendi in aliqua predictarum scientiarum; et qui contrafecerit puniatur et condepnetur pena capitis si venerit ad mandata comunis, si autem ad mandata non venerit ponatur in perpetuo banno comunis Bononie tamquam proditor comunis et populli Bononie; et ipsius bona omnia publicentur que perveniant in comune.

Et idem dicimus ut eadem pena modo similli puniatur quilibet doctor forensis Bononie salariatus pro lectura si durante tempore pro quo salariatus est seu esse debet se transtulerit ad aliquam teram vel locum extra civitatem et comitatum Bononie causa legendi.

Et quilibet possit de predictis acusare et habeat a comuni Bononie centum libras bononirorum si liquidum fuerit domino potestati de aliquo qui in aliquo de predictis capitullis contravenerit seu fecerit. Et quod nulli possit dari licentia de predictis et si daretur non valleat ipso iure.

[3] DE STACIONARIIS TENENTIBUS EXEMPLA LIBRORUM ET APPARATUUM. RUBRICA.

[O]rdinamus pro utilitate scolarium et studii quod stacionarii exempla librorum et apparatus tenentes non presumant vendere vel alio modo alienare ut portentur ad studium alterius civitatis vel tere vel aliquid fraudulenter facere in lexionem civitatis seu studii Bononie pena et banno centum librarum bononirorum cuilibet contrafacienti et pro qualibet vice; et quilibet possit acusare et denunciare et habeat medietatem banni.

Item quod ipsi stacionarii teneantur habere exempla corecta et bene emendata bona fide et prout mellius possibile erit; et de eis scolaribus

petentibus copiam facere et pro exemplatura id acipere quod actenus pro tempore preterito consueti sunt percipere vel habere et non plus.

[4] DE DOMIBUS IN QUIBUS HABITANT SCOLARES NON DESTRUENDIS. RUBRICA.

[S]tatuiamus et ordinamus quod hospicia et domus in quibus habitant scolares non possint destrui per comune Bononie occasione alicuius mallefici vel delicti vel rebellionis alicuius vel condepnationis vel multe facte de domino domus vel invadi per allium donec eas habitaverint sed libere dimittantur eis pro toto eo anno quo ipsas conduxerint, solvendo penssionem si non solvuerint quam debebant solvere comuni Bononie, si ius aliquod habet comune in dictis hospiciis ratione condempnationis facte de domino hospitii vel aliqua allia ratione vel solvendo creditori domini hospicii qui ratione alicuius abligationis domini hospicii ipsum hospicium ocuparent vel acquirerent aliter de iure. Et finito anno conductionis possit procedi de iure non obstante habitatione scolarium.

[5] DE PRIVILEGIO RECTORIS SCOLARIUM QUOD POSSIT IRE SINE IMPEDIMENTO AD DOMINUM POTESTATEM, DOMINUM CAPITANEUM ET EORUM FAMILLIAS. RUBRICA.

[O]rdinamus quod liceat rectoribus universitatis scolarium ire ad dominum potestatem et eius iudices et alios de eius familia quandocumque eis placuerit pro factis universitatis predictae vel scolarium dicte universitatis; et potestas et cuilibet de eius familia cui loqui voluerint non possit prohibere rectoribus ne ad eos acedant pro factis dicte universitatis vel scolarium predictorum; et potestas teneatur precipere eius baroariis et nunciis et domicellis quod non vetent ipsis rectoribus quominus veniant et loqui possint ipsi domino potestati et cuilibet de eius familia pro factis universitatis predictae seu scolarium predictorum.

Item dicimus quod ipsis rectoribus liceat sine impedimento alicuius baroarii vel nuncii vel alterius acedere ad dominum capitaneum, ançianos et consules populli Bononie pro factis universitatis seu scolarium predictorum; et pro eorum negotiis et dicte universitatis seu scolarium predictorum, et pro iustis et licitis negotiis et pro eorum iniuris, pena et banno cuilibet baroario vel nuncio vel cuilibet alteri inpedienti vel prohibenti decem librarum bononirorum. Et quod qualibet vice ad quam penam solvendam potestas et capitaneus cuius baroarii familiares et nuncii inpedierint omnimodo teneantur.

[6] DE IMMUNITATE DOCTORIBUS CONCESSA ET SCOLARIBUS CIVIBUS LEGENTIBUS. RUBRICA.

Statuimus quod doctores legum et doctores decretorum et medicine qui legunt quam diu legerent non teneantur ire in aliquos exercitos vel chaval-

[1335]

chatas qui vel que fient de cetero pro comuni Bononie vel ad custodiam alicuius castri vel loci vel hominis vel eciam cum milites et pedites mitantur in servicio alicuius vel aliquorum vel ad aliquod opus faciendum, nec ponantur in decenis militum vel cinquantinis vel vigintiquinquinis peditum vel alio numero peditum vel militum. Hoc tamen solvo quod si que collecte inponentur pro comuni Bononie pro aliquo exercitu faciendo vel cavalchata vel custodia alicuius castri vel aliqua alia causa de supradictis ipsam collectam prout eis contingerit solvere teneantur sicut alii cives civitatis Bononie. Et salvo quod si aliquis de predictis doctoribus equum pro comuni Bononie haberet non excusetur a predictis exercitibus vel chavalchatis quando ire vel sufficientem substitutum miteri teneatur. Eandem immunitatem habeat unus, notarius pro qualibet universitate silicet iuris et medicine; bidelli generales tocus universitatis qui induuntur per universitatem cum domicellis rectorum universitatis predictae. Et unus bidellus pre qualibet doctore legente et unus stacionarius pro qualibet statione quamdiu tales bidelli, notarius, bidellus vel stacionarius fuerint.

Idem dicimus in magistri gramatice dialetice, fixice, notarie et dictatorie facultatis qui legunt seu legent continue.

Dicimus eciam quod scolares cives qui extraordinarie scolaribus legunt continue; et scolares qui scolas iuris civilis vel chanonici intrant continue et eis sic legentibus et intrantibus excusentur ab exercitibus et chavalchatis ut supra dum tamen loco ipsorum mictant dicti scolares idoneum substitutum nisi esset talis cui pro comuni Bononie foret equus impositus et in comuni sibi equum fecerit assignari quod personaliter sicut alii ire teneantur ut supra.

[7] DE PRIVILEGIIS SCOLARIBUS CONCESSIS ET UNIVERSITATI IPSORUM.
RUBRICA.

[O]rdinamus quod si contingerit oriri aliquam discordiam vel rixam seu furorem in civitate Bononie inter alios quosque scolares per quam scolares aliquid admicterent quod absit quod per comune Bononie restituantur eis ad plenum salvo quod si mallefactor reperiretur et fuerit solvendo ius scolari contra talem mallefactorem et eius bona salvum sit ipsi scolari et in subsidium tam comune Bononie teneatur.

Item quod si hospitium quod inhabitaret aliquis scolaris combustum vel destructum fuerit infra tempus conductionis quod ipsi scolari concedat comune Bononie hospitium conveniens usque ad finitum temporis conductionis illius anni pro predicta contingerent nisi culpa ipsius scolaris habitantis vel sui familliaris contingerit.

Item quod taxationes hospicioium singullis annis fiat a comuni Bononie per duos probos viros elligendos per comune Bononie et totidem elligendos ab universitate qui iurare debeant, in presentia rectorum hospicioium, taxationes facere bona fide. Et si discordarent in pretio seu pensione, rector nationis eius qui conduceret voluerit dirimat discordiam, cuius arbitrio cum duobus eorum stetur; et hinc previllegio taxationum scolaris quantumcumque de pretio convenerit aliter renunciaret non possit; et fiat hoc ad requisi-

tionem rectorum salvis pactis et locationibus factis de partium voluntate.

Item quod pensiones hospitiorum scolarium solvantur secundum quod solvuntur per cives qui conducunt domos allienas, cum scolares cives propter civibus in hiis et in alliis habeantur. Ita tamen quod si aliquis ex dictis scolariis receserit ante finitum tempus locationis, soluta pensione, liceat ei allium scolarem parem eidem ponere loco sui in eodem hospicio; et aliter non, et propterea non possit interdici aliquod hospitium et si interdicatur non valeat interdictum.

Item quod scolares possit emere quodcumque, ubicumque et a quocumque granum in quacumque quantitate ad usum proprium et sue familie non obstante aliquo banno vel prohibitione vel reformatione vel statuto factis vel faciendis.

Nec venditoribus possit prohiberi speciali vel generali prohibitione quominus eis vendant; et portatoribus seu victuralibus ne portent. Et pena propterea imposita cassa sit ex nunc et nullius momenti, dum tamen solita gabella de venditione solvatur.

Item quod contractus scolarium cum quocumque contraserint et eorum ultime voluntates habeant plenam firmitatem si facte fuerint iure comuni, etiam si chareant solempnitatibus que viderentur requiri ex forma aliquius statuti seu iuris municipalis dum tamen scripti et scripte reperiantur manu alicuius notarii de societate notariorum civitatis Bononie. Salvo quod predicta locum non habeant quando contractus fieret occasione ludi.

Item quod scolares possint habere quatuor merchatores vel feneratores qui mutuent eis pecuniam, forenses de parte guelforum et alterius cuiuscumque qui tunc reget civitatem. Qui merchatores seu feneratores exprimi debeant et dari in scriptis et nomina ipsorum per rectores scolarium domino capitaneo et ançianis; et non teneantur ire dicti mercatores in exercitiis vel chavalchatas vel alicuius castri vel hominis custodiam facere.

Item quod scolares universitatem predictarum gaudeant privilegio societatem populli in emendo furmentum et alias res a comuni, ita quod quando hominibus ipsarum societatum venditur furmentum vel allie res detur et vendatur eciam scolariis si habere voluerint, et pro eodem precio et eadem forma et modo qua vel quo datur societatibus populli seu hominibus ipsarum societatem.

Item quod scolares sint cives et tamquam cives ipsi habeantur et pro civibus reputentur, et res ipsorum tamquam civium defendantur ad defensionem et utilitatem ipsorum et rerum ipsorum. Nec possint ipsi tamquam forenses nec eorum res deptineri vel molestari occasione alicuius repressallie concesse contra comune sue civitatis, terre vel castri vel banni dictis terris castris vel civitatis dati vel alicuius debiti pecuniarii.

Item quod potestas vel capitaneus Bononie vel aliquis gerens vices eorum non possint interdicare vel impedire studium aliquo modo prohibendo doctoribus nec legant vel precipiendo ut legant contra voluntatem scolarium sue universitatis. Salvo quod doctores legum si necesse fuerit pro ambaxiatoribus comuni ire et micti possint.

Item dicimus quod in questionibus civilibus scolarium quas habent vel habebunt cum scriptoribus et fideiussoribus eorum vel alliis quibuscumque personis summaria sine libelli oblatione et strepitu iudicii procedatur non

[1335]

obstantibus feriis; et si reconveniantur eodem modo procedatur; et idem servatur in questionibus quas habebunt cives vel comitatini cum scriptoribus vel eorum fideiussoribus.

Item quod potestas predictus seu eius vicarius qui fuerit adhitus possit et teneatur ad requisitionem rectorum dictorum scolarium vel alterius eorum sententias per eos vel eorum latas et ferendas secundum formam statutorum universitatum dictorum scolarium super questionibus vertentibus inter ipsos scolares ad invicem vel inter ipsos et eorum scolarium seu universitatis familiares vel officialles vel etiam inter ipsos familiares seu officialles ad invicem executioni mandare et mandari facere quibuscumque remediis oportunitis simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii ad utilitatem universitatis predictae si pro ea late fuerint, alliter ad utilitatem partium pro quibus late fuissent.

Item quod potestas predictus ad requisitionem dominorum rectorum universitatis vel alicuius eorum teneatur et debeat rixas, brighas et discordias, que occurrerint inter scolares universitatis predictae, tolerare, sedare et ad concordiam reducere omnibus oportunitis remediis quibus inspecta qualitate negotii et conditione personarum viderit expedire.

Item quod nullus fenerator, vel alius quicumque, cuiuscumque sexus audeat vel presumat aliquo alienationis seu pignoris titulo acipere vel retinere aliquos quaternos vel quinternos seu sexternos aut folia alicuius libri seu librorum, seu operis completi vel non completi cuiuslibet facultatis nisi a doctoribus rectoribus, scolariis vel stacionariis librorum vel peciam vel ab aliis officialibus generalibus vel specialibus universitatis subiectis et iuratis illius facultatis seu ab hiis ad quos pertinerint. Et qui contrafecerint rem acceptam restituere teneantur ei ad quem pertineret sine aliquo precio seu dato; et nichilominus puniatur pro qualibet vice in viginti quinque libris boninorum et plus arbitrio potestatis; et quilibet possit accusare seu notificare contrafacientes et etiam sine accusatione vel notificatione seu inquisitione possit potestas et quilibet de suis iudicibus etiam civilibus, deputatis cognoscere, procedere, terminare et executioni mandare simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii; et quibuscumque remediis oportunitis; et in predictis etiam presumptiones pro legitimis probationibus habeantur. Et hoc potestas teneatur prechonari facere per civitatem si et quotiens pro parte alicuius ex rectoribus universitatis scolarium fuerit requisitus.

[8] DE PREVILLEGIO SCOLARUM PACIENTIUM FURTA VEL RAPINAS VEL INIURIAS. RUBRICA.

[O]rdinamus quod si aliqui scolares de aliqua universitate scolarium studii Bononie forenses, patientur in posterum furtum vel rapinam seu robariam vel spoliationem aut in rebus vel personis iniuriam aliquam in civitate Bononie et hoc quod constiterit quod credatur dicto seu denunciationi scolaris de quo eam dicere voluerit fecisse furtum sibi vel rapinam seu robariam vel spoliationem aut iniuriam aliquam vel premissorum conscium vel receptatorum fuisse, prestito super hoc sacramento a scolare denunciante quod chalumniandi animo non denunciet et etiam a rectore de cuius universitate

[1335]

solaris denunciatus fuerit et a consiliario sue nationis, prestito sacramento quod eum credunt bone fame et conditionis esse et cum iuste denunciare et conqueri et non causa alicuius chaluptione. Et quod predicta denunciatio facta a solari iurante et etiam prestito sacramento a rectore et a consiliario secundum formam predictam habeat vim plene probationis et per omnia habeatur. Et super predictis procedere debeat potestas presens et qui pro tempore fuerit ac si legitime fuerit et sufficienter probatum contra quoscumque denunciatus a solari predicto; et habeat locum etiam in hiis que committerentur de predictis contra solares in comitatu vel districtu Bononie.

Item dicimus quod forenses doctores legentes Bononie gaudeant eodem privilegio beneficio et libertatibus quibus gaudeant solares.

[9] DE BANITIS PRO OFFENSA ALCUIUS SOLARIS DE BANNONON EXTRAENDIS. RUBRICA.

[O]rdinamus quod nullus qui banitus est vel fuerit deinceps vel in figura banni conscriptus occasione alicuius vulneris vel homicidii commissi seu quod commissum diceretur in aliquem solarem qui sit vel fuerit tempore malleficii de universitate solarium possit modo aliquo eximi vel cancelari de banno vel figura predictis sine voluntate offensi vel eius heredis et nisi pacem et concordiam habuerit ab offenso vel herede offensi, et sine voluntate universitatis solarium tam citramontanorum quam ultramontanorum occasione nullitatis vel alia qualibet. Et si contrafieret ipsa cancelatio non valeat nec teneat ipso iure.

[10] DE PRECIO DANDO HIIS QUI REPRESENTAVERINT ASSASSINUM VEL ALLIUM HOMINEM QUI VULNERAVERIT ALIQUEM SOLAREM. RUBRICA.

[S]tatuiamus quod quicumque ceperit et in forciam comunis et potestatis Bononie presentaverit aliquem assassinum vel allium hominem qui percussit et vulneravit aliquem ex rectoribus universitatis solarium vel aliquem solarem qui sit sub rectoribus, habeat et recipere debeat de avere comunis Bononie quinquaginta libras bononiorum et habeat dictam quantitatem in pecunia numerata. Et potestas teneatur eis dare facere infra octo dies post presentationem predictam.

[11] DE PENA PROCURANTIS QUOD PRIVILEGIA SOLARIUM TOLANTUR. RUBRICA.

[S]tatuiamus quod quicumque concionatus fuerit vel procuraverit aperte quod privilegia concessa vel concedenda universitati solarium vel aliqui ipsorum tolantur vel revocentur vel quod in aliquo infringantur condempnentur per potestatem Bononie in viginti quinque libris bononiorum pro qualibet vice infra quatuor dies postquam liquidum fuerit domino potestati etiam

[1335]

si non sequatur effectus. Si vero ex hoc sequatur arbitrio potestatis realiter et personaliter puniatur.

[12] DE CONDUCTORIBUS PROHIBITIS DOMORUM QUE SUNT IUXTA SCOLARES. RUBRICA.

[I]tem providemus ne aliqui gramatici vel loici vel fabri audeant vel presumant conducere aliquod hospitium prope hospitium in quo morentur scolares legiste vel decretaliste per quatuor domos et preterea quod nullus talibus gramaticis, loicis vel fabris audeat locare aliquam domum contra predictam formam sub pena viginti quinque librarum bononinorum locanti et conducenti et pro quolibet eorum denunciatione facta. Et nichillominus conductor talis reiciatur a conductione et locator pensionem admittat.

[13] DE GENERALI CONFIRMATIONE PRIVILEGIORUM UNIVERSITATIS SCOLARIIUM ET SCOLARIUM IPSORUM UNIVERSITATEM. RUBRICA.

[V]olentes scholaribus forensibus studii civitatis Bononie cuiuslibet facultatis et eorum universitatibus complacere et ipsorum iura manutenere decernimus quod omnia et singula privilegia seu beneficia nunc competentia scholaribus studii civitatis Bononie vel universitatibus ac et rectoribus universitatum scolariium predictorum; et eorum doctoribus, familiis, stacionariis, notariis et bidellis per comune Bononie vel habentes causam ab ipso comuni; et omnia et singula statuta reformationes, ordinamenta et provisiones comunis Bononie loquentes et loquentia generaliter vel spetialiter de predictis vel in honorem seu favorem ipsorum; et spetialiter loquentia de sacramento prestando per dominum potestatem Bononie rectoribus antedictis que nunc vigente, sint et esse intellegantur innovata et confirmata. Et ab omnibus debeat inviolabiliter observari et eis salva et firma sint et per omnes officiales comunis Bononie officium demandentur sub pena contravenienti vel non observanti trecentarum librarum bononinorum pro quolibet et qualibet vice quam ipso iure et facto mandant et incurant salvis semper specialibus additionibus detractionibus seu declarationibus per nos factis eisdem.

STATUTI DEL 1352

DE EXPENSA DOCTORUM FORENSIUM LEGENTIUM IN STUDIO BONONIE. RUBRICA¹.

[P]reterea quia concessum est universitati scoliarium forensium studii civitatis Bononie iuris canonici et civilis et etiam universitati scoliarium forensium sciencie medicine sibi eligere et habere, infrascriptos doctores seu lectores ad legendum in studio civitatis Bononie silicet dicte universitati scoliarium iuris canonici et civilis, quatuor doctores seu lectores, silicet unum ad legendum ipsis scoliaribus Decretum in mane, cum salario centum quinquaginta librarum bononinorum; et unum alium ad legendum ipsis scoliaribus Decretum in nonis, cum salario quinquaginta librarum bononinorum; alium ad legendum ipsis scoliaribus Inforciatum, cum salario centum librarum bononinorum, et unum alium ad legendum ipsis scoliaribus Volumen, cum salario centum librarum bononinorum, qualibet anno et pro toto anno.

Et dicte universitati scoliarium medicine, tres doctores seu lectores: unus silicet qui legere debeat in praticia dicte sciencie medicine, cum salario centum librorum bononinorum; alium qui legere debeat in philosophia et loicha dicte sciencie, cum salario centum librarum, non obstante quod ei debeat solvi et possit sibi facere solvi a scoliaribus loice secundum salarium ordinatum per universitatem scoliarium dicte sciencie; et alium qui legere debeat in astrologia, cum salario quinquaginta librarum bononinorum, pro qualibet anno et pro toto anno. Qua salaria solvi debeant per comune Bononie et de avere comunis Bononie non intendentes dictis universitatibus seu scoliaribus vel ipsorum seu ipsorum privilegis vel concessionibus eis factis per comune Bononie, in aliquo derogare, silicet ea potius augere, inovare et confirmare, providerunt et mandaverunt quod generales depositarii averis comunis Bononie possint et teneantur dictis doctoribus seu lectoribus electis et eligendis ut supra,olvere eorum salaria supradicta de omni pecunia et avere comunis Bononie, infra quindecim dies a die qua eis presentabitur provixio seu mandatum vicarii domini nostri et ancianorum et deffensorum averis comunis Bononie qui pro tempore fuerint, in publica forma manu alterius ex notariis ad hoc deputatis, sub pena centum librarum bononinorum pro qualibet vice qua obmissa fuerit solutio supradicta, sine retemptione alicuius cambi vel gabelle.

¹ Libro III, rub. 62, c. LIIIv.

[1352]

EXPENSE DOCTORUM CIVIUM SINGULIS ANNIS LEGENTIUM IN STUDIO CIVITATIS BONONIE IN IURE CANONICO VEL CIVILI. RUBRICA ².

[I]tem ut doctores Bononie actu legentium ordinarie in iure civili et canonico in studio Bononie copia omni tempore habeatur et ad legendum continue libentius inducantur, decernimus et mandamus quod quilibet doctor Bononie in iure civili vel canonico qui de ceptero leget ordinarie de mane in iuri civili vel canonico aliquos libros sollitos legi de mane in studio supradicto, continuando et prosequendo punta per totum librum, secundum formam statutorum universitatis scholarium facultatis predictae, habeat et habere debeat a comune Bononie, qualibet anno et pro toto anno pro suo labore, ultra collectam sibi a scholaribus ordinatam, centum libras bononinorum sine retemptione alicuius cambii vel gabelle. Si vero fuerit aliquis civis doctor qui legerit extraordinarie, silicet Inforciatum vel ff. Novum vel Volumen, quod habere debeat a comuni Bononie libras quinquaginta bononinorum qualibet anno et infra infrascripta tempora. Que quantitates solvi debeant medietas in festo Nativitatis et alia medietas in festo Resurexionis Domini nostri Iesu Christi cuiuslibet anni quo sic legeretur. De qua lectura credatur et statur declarationi Rectorum universitatis scholarium utriusque iuris. Et predicta locum habeant et habere debeant dumtaxat incipiant a kalendis mensis octobris in antea, anni presentis millesimi trecenteximi quinquagesimi secundi; et idem intelligatur in quolibet alio legente qui salarium recipere debeat a comuni Bononie quo ad tempora solutionum fiendarum tantum.

DE SALLARIO ET ELLECTIONE EORUM QUI LEGERINT IN RECTHORICA ET NOTARIA. RUBRICA ³.

[I]tem providerunt quod unus doctor et informator rethorice habeat et habere debeat a comuni Bononie pro suo salario lecture dicte sciencie, quolibet anno et pro toto anno, triginta libras bononinorum sine retemptione cambii vel gabelle, quam scienciam legere debeat, quolibet anno, in studio Bononie scholaribus quibuscumque audire volentibus, ultra salarium sibi a scholaribus ordinatum vel usitatum; qui elligantur per dominum capitaneum et locumtenentem domini nostri et potestatem et vicarium domini nostri et ancianos.

Item providerunt quod, modo supradicto, eligantur, per predictos, duo magistri qui legant Summam Notarie bis in anno et etiam librum Istitutio- num bis in anno, quorum uterque legat ut supra et habeant scolas separatas. Et habeat, quilibet eorum, pro suo salario, a comuni Bononie, ultra salarium quod percipient a scholaribus, sexaginta libras bononinorum pro quolibet anno quo legerint.

² Libro III, rub. 64, c. LVr.

³ Libro III, rub. 65, c. LVv.

QUOD SCOLLARES UNIVERSITATUM STUDII BONONIE CUIUSLIBET FACULTATIS CIVES IN MALLIFICIIS HABEANTUR. RUBRICA ⁴.

[Q]uia, ex stactutis hinc retro condictis reperimus quod scolares univer[si]tatum scolarium studii Bononie cuiuslibet facultatis in causis eorum debeant haberi ut cives civitatis Bononie.

Idem hoc volentes in hac parte stactutis antiquis detrahere, noviter stactuimus et firmamus quod, omnes et singuli scolares forenses, qui sunt vel erunt de dictis universitatibus vel altera earum et in matricula ipsarum universitatum vel alterius earum conscripti, qui comicterent aliquem malleficium vel delictum vel contra quos comicentur, debeant in predictis malleficiis censseri, haberi et repuctari ac eciam iudicari et esse debeant et sint, ut alii cives civitatis Bononie.

Et quod in omnibus et per omnia sint tractentur; et habeant comicentes aliquod malleficium vel delictum vel si in eos vel contra eos comiceteretur ut alios cives, salvo quod presenti privilegio scolarium non gaudeat aliquis qui extractus reperiretur in civitate Bononie vel eius absendens ^(a), vel qui non sit vere scolaris et publice quod scolari habeantur vel qui esset beneficiatus in civitate Bononie vel districtu.

DE PENA DANTIS OPERAM QUOD STUDIUM DE CIVITATE BONONIE AMOVEATUR VEL TURBETUR. RUBRICA ⁵.

[Q]uoniam studium scolarium iuris canonici et civilis et medicine, iam ferre mille annis decursis, decoravit honore et ditavit civictatem et cives Bononie et sic precipue spectat ad comune Bononie et cives universos et singulos, ipsum studium perpetuo in civitate Bononie ut tesaureum preciosissimum conservare, ideo dicti domini stactuerunt et firmaverunt hoc stactuto perpetuo vallicturo, quod nulus audeat publice vel secrete dicere, consullere, arengare vel proponere vel modo aliquo tractare vel operam dare quod ipsum studium in totum vel in partem amoveatur de civitate Bononie, vel turbetur sic quod doctores impedianur legere et scolares scholas intrare, ut consuetum est vel facerent silicet ipsa turbatio studii vero fieret inducta, nec ipsum studium interdiceret perpetuo vel ad tempus vel stactutum vel coniuacionem facere vel alio quoquo modo vel forma firmare et ordinare, quod scolares rededere debeant a bononiense studio sub pena capictis inponenda cuilibet contra predicta vel aliquid predictarum dicenti vel facienti vel contravenienti in aliquo casuum predictorum. Et potestas possit et teneatur inquirere de predictis et eciam ad pectionem cuiuscumque, salvis et reseratis semper quibuscumque stactutis universitatum scolarium predictorum.

⁴ Libro VI, rub. 42, c. CXLVIIv.

^(a) *vel eius absendens* interlineato nel testo.

⁵ Libro VI, r. 92, c. CLXIV.

STATUTI DEL 1357

DE EXPENSSA DOCTORUM FORENSSIUM LEGENCIUM IN STUDIO BONONIE. RUBRICA ¹.

Preterea quia concessum est, universitati scholarium forensium studii civitatis Bononie iuris canonici et civilis et eciam universitati scholarium forensium sciencie medicine, sibi elligere et habere infrascripti doctores seu lectores ad legendum in studio civitatis Bononie siclicet dicte universitatis scholarium iuris canonici et civilis, quatuor doctores seu lectores, scilicet unum ad legendum ipsis scholaribus Decretum in mane, cum salario centum-quinquaginta librarum bononinorum; et unum alium ad legendum ipsis scholaribus Decretum in nonis, cum salario quinquaginta librarum bononinorum; alium ad legendum ipsis scholaribus Inforciatum, cum salario centum librarum bononinorum; et unum alium ad legendum ipsis scholaribus Volumen, cum salario centum librarum bononinorum, quolibet anno et pro toto anno. Et dicte universitati scholarium medicine tres doctores seu lectores, unum sillicet qui legere debeat in praticha dicte sciencie medicine, cum salario centum librarum bononinorum; alium qui legere debeat in philossofia et loicha dicte sciencie, cum salario centum librarum non obstante quod ei debeat solvi et possit sibi facere solvi a scholaribus loice secundum salarium ordinatum per universitatem scholarium dicte sciencie; et alium qui legere debeat in astrologia, cum salario quinquaginta librarum bononinorum pro quolibet anno et pro toto anno.

Que salaria solvi debeant per comune Bononie et de avere comunis Bononie, non intendentes dictis universitatibus seu scholaribus vel ipsorum, seu ipsorum privilegiis vel concessionibus eis factis per comune Bononie, in aliquo derogare, set ea pocius augere innovare et confirmare.

Providerunt et mandaverunt quod, generalles depositarii averis comunis Bononie possint et teneantur dictis doctoribus seu lectoribus ellectis et elligendis vel supra solvere eorum salaria supradicta de omni pecunia et avere comunis Bononie infra quindecim dies a die qua eis presentabitur provixio seu mandatum vicarii domini nostri et ancianorum et deffensorum averis comunis Bononie, qui pro tempore fuerint, in publica forma manu alterius notariis ad hoc depuctatis, sub pena centum librarum bononinorum pro qualibet vice obmissa fuerit sancio superdicta, sine retempcione alicuius cambii vel gabelle.

¹ Libro III, rub. 72, c. LVv.

EXPENSA DOCTORUM CIVIUM SINGULIS ANNIS LEGENCIUM IN STUDIO CIVITATIS BONONIE IN IURE CANONICO VEL CIVILI. RUBRICA ².

Item ut doctorum bononiensium actu legencium ordinarie in iure civili et canonico in studio Bononie copia omni tempore habeatur et ad legendum continue libencius inducantur, decernimus et mandamus quod, quilibet doctor bononiensis in iure civili vel canonico, qui deceptero leget ordinarie de mane in iure civili vel canonico, aliquos libros solitos legi de mane in studio supradicto continuando et proseguendo punta per totum librum, secundum formam statutorum universitatis scolarium facultatis predicte, habeat et habere debeat, a comuni Bononie quolibet anno et pro toto anno, pro suo labore, ultra colectam sibi a scolaribus ordinatam, centum libras boninorum sine reptencione alicuius cambii vel gabelle.

Si vero fuerit aliquis civis doctor qui legeret extraordinarie, sillicet Inforciatum vel Digestum Novum vel Volumen, quod habere debeat a comuni Bononie quinquaginta libras bononinorum quolibet anno et infra infra scripta tempora. Que quantitates solvi debeant medietas in festo Nativitatis et alia medietas in festo Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, cuiuslibet anni quo sic legeretur. De qua lectura credatur et statur declaracioni rectorum universitatis scolarium utriusque iuris, et predicta locum habeant et habere debeant dumtassat incipiant a kallendis octobris in ante anni presentis millesimi trecentesimi quinquagesimi octavi.

Et idem inteligatur in quolibet alio legente qui salarium recipere debet a comuni Bononie quo ad tempora solucionum fiendarum tantum.

DE SALARIO ET ELLECTIONE EORUM QUI LEGUNT IN RECTORICA ET NOTARIA. RUBRICA ³.

Item providerunt quod unus doctor et informator retorice habeat et habere debeat a comuni Bononie, pro suo salario lecture dicte sciencie quolibet anno et pro toto anno, treginta libras bononinorum sine retencione cambii vel gabelle quam scienciam legere debeat, quolibet anno, in studio Bononie scolaribus quibuscumque audire volentibus, ultra salarium sibi a scolaribus ordinatum vel uxitatum, qui elligatur per dominum nostrum et potestatem et vicarium domini nostri et ancianos. Item providerunt quod, modo supradicto, elligantur per predictos, duo magistri qui legant Summam Notarie bis in anno et eciam librum Istitutionum bis in anno, quorum uterque legat ut supra et habeant scolas separatas et habeat quilibet eorum, pro suo salario a comuni Bononie, ultra salarium quod percipient a scolaribus, sexaginta libras bononinorum pro quolibet anno quo legerint.

² Libro III, rub. 74, c. LVIr.

³ Libro III, r. 75, c. LVIv.

[1357]

QUOD SCOLARES UNIVERSITATUM STUDII BONONIE CUIUSLIBET FACULTATIS CIVES IN MALLEFICIIS HABEATUR. RUBRICA ⁴.

Quia ex statutis hinc retro conditis reperimus quod scolares universitatum scolarium studii Bononie cuiuslibet facultatis in causis eorum debeant haberi ut cives civitatis Bononie, idcirco nolentes in hac parte statutis antiquis detrahere noviter, statuimus et firmamus quod, omnes et singuli scolares forenses qui sunt vel erunt de dictis universitatibus vel altera earum et in matricula ipsarum universitatum vel alterius earum conscripti, qui comiterent aliquod malleficium vel delictum contra quos comitteretur, debeant in predictis maleficiis censi, haberi et reputari ac eciam iudicari et esse debeant et sint ut alii cives civitatis Bononie. Et quod in omnibus et per omnia sint tractentur et habeantur comittentes aliquod malleficium vel delictus vel si in eos vel contra eos comitteretur ut alii cives.

Salvo quod, presenti privilegio scolarium non gaudeat aliquis qui extimatus reperiretur in civitate Bononie, vel eius ascendentes vel qui non sit vere scolaris et publice pro scolari habeatur vel qui esset beneficiatus in civitate Bononie vel districtu.

DE PENA DANTIS OPERAM QUOD STUDIUM DE CIVITATE BONONIE AMOVEATUR VEL TURBETUR. RUBRICA ⁵.

Quoniam studium scolarium iuris canonici et civilis et medicine, iam fere mille annis decursis, decoravit honore et dictavit civitatem et cives Bononie et sic precipue spetat ad comune Bononie et cives universos et singulos ipsum studium perpetuo in civitate Bononie ut thesaurum preciosissimum conservare, idcirco dicti domini statuerunt et confirmaverunt hoc statuto perpetuo vallituro quod nullus audeat publice vel secrete dicere, consulere, arengare vel proponere vel modo aliquo tractare vel operam dare, quod ipsum studium in totum vel in partem admoveatur de civitate Bononie vel turbare sic quod doctores impediuntur legere et scolares scolas intrare ut consuetum est vel facerent si ipsa turbatio studii non foret inducta nec ipsum studium interdiceret perpetuo vel ad tempus vel statutum vel coniurationem facere vel alio quoquomodo vel forma firmare et ordinare quod scolares redere debeant a bononiensi studio, sub pena capitis imponenda cuilibet contra predicta vel qualibet predictarum dicenti vel facienti vel contravenienti in aliquo casuum predictorum. Et potestas possit et teneatur inquirere de predictis et eciam ad petitionem cuiuscumque, salvis et reservatis semper quibuscumque statutis universitatum scolarium predictorum.

⁴ Libro VI, r. 42, c. CXXXVIIIr.

⁵ Libro VI, r. 92, c. CLv.

[1] DE STUDIO SCOLARIUM CIVITATIS BONONIE MANUTENENDO. RUBRICA ⁶.

Statuimus quod dominus potestas Bononie et eius familia et vicari domini nostri et ceteri officiales civitatis Bononie, teneantur et debeant toto posse dare operam quod studium scolarium tam iuris civilis quam canonici, grammatice, dialectice, phisice, dictaminis et aliarum scienciarum non reprobatarum, sit et esse debeat perpetuo in civitate Bononie et in bono statu manuteneri. Et doctores ipsarum scientiarum et rectores scolarium et ipsam universitatem scolarium et scolares et ipsorum iura et res et bona tueri, tam in iudicio quam extra, ubicumque et quociescumque expedierit; et omnia et singula statuta ordinamenta et privilegia ac beneficia facientia in ipsorum studii doctorum universitatis et scolarium favorem servare et servari facere bona fide ad augmentum studii et bonum statum scolarium et quietem. Et punire quemlibet qui procuraret vel tractaret quod studium predictum alibi transferetur penis designatis in infrascripta provixione statutorum.

[2] DE TRACTANTIBUS SEU SETTAM FACIENTIBUS VEL CONSPIRATIONEM PRO STUDIO TRANSFERENDO EXTRA CIVITATEM BONONIE. RUBRICA.

Hac editali constitutione sancimus quod nulla persona ecclesiastica vel secularis, civis vel forensis audeat vel presumat septam vel conspirationem aut tractatum facere vel inire per se vel alium per nuncium vel litteras vel alio quocumque modo cum aliqua persona ecclesiastica vel seculari, collegio vel universitate, terra, comuni vel comunancia, de studio civitatis Bononie transferendo ad alium loco vel aliquid procurare propter quod studium civitatis Bononie possit tolli; et quod aliquis civis seu habitator civitatis Bononie vel quivis alius non audeat vel presumat ducere scolares alibi, gratia studii alibi exercendi, vel sequi scolares aliquos predicta de causa.

Et si quis contrafecerit et venerit in forciam domini potestatis et comunis Bononie, pena capitis condempnetur; si vero non venerit in forciam domini potestatis vel comunis Bononie, ponatur in perpetuo banno comunis Bononie tanquam proditor comunis Bononie, de quo perpetuo exire non possit nec cancellari.

Et si talis banitus venerit in forciam domini potestatis et comunis Bononie, capite puniatur infra terciam diem et omnia bona talis baniti publicentur et perveniant in comuni; et simille penam incurrat potestas et quilibet de ipsius familia et ceteri officiales civitatis Bononie qui contra predicta facere actentaverint.

Item quod nullus qui sit vel erit doctor legum vel decretorum seu decretalium vel medicine civis Bononie ullo modo vel ingenio ab hodie in antea audeat vel presumat, cum licentia vel sine de civitate Bononie se conferre ad aliquam civitatem, locum vel terram aut comunanciam, causa legendi in aliqua predictarum scientiarum.

Et qui contrafecerit puniatur et condempnetur pena capitis si venerit ad mandata comunis; si autem ad mandata non venerit ponatur in perpetuo

⁶ Lib. IX, cc. CLXXXVIIIv-CCIIr.

[1357]

banno comunis Bononie tanquam proditor comunis Bononie et ipsius bona omnia publicentur que perveniant in comune.

Et idem dicimus ut eadem pena modo simili puniatur quilibet doctor forensis Bononie salariatus pro letura si durante tempore pro quo salariatus est seu esse debet, se transtulerit ad aliquam terram vel locum extra civitatem et comitatus Bononie causa legendi.

Et quilibet possit de predictis accusare et habeat a comuni Bononie centum libras bononinorum si liquidum fuerit domino potestati de aliquo qui in aliquo de predictis capitullis contravenerit seu fecerit. Et quod nulli possit dari licentia de predictis et si daretur non valeat ipso iure.

[3] DE STACIONARIIS TENENTIBUS EXEMPLA LIBRORUM ET APPARATUUM. RUBRICA.

Ordinamus pro utilitate scolarium et studii quod stacionarii exempla librorum et apparatus tenentes non presumant vendere vel alio modo alienare ut portentur ad studium alterius civitatis vel terre vel aliquid fraudolenter facere in lezionem civitatis seu studii Bononie pena et banno centum librarum bononinorum cuilibet contrafacienti et pro qualibet vice. Et quilibet possit accusare et denunciare et habeat medietatem banni.

Item quod ipsi stacionarii teneantur habere exempla corecta et bene emendata, bona fide, et pro ut melius possibile erit. Et de eis scolaribus petentibus copiam facere et pro exemplatura id accipere quod actenus pro tempore preterito consueti sunt percipere vel habere et non plus.

[4] DE DOMIBUS IN QUIBUS HABITANT SCOLARES NON DESTRUENDIS. RUBRICA.

Statuimus et ordinamus quod hospicia et domus in quibus habitant scolares non possint destrui per comune Bononie occasione alicuius malleficii vel delicti vel rebellionis alicuius vel condepnationis vel multe facte de domino domus vel invadi per alium donec eas habitaverint, sed libere demittantur eis pro toto eo anno quo ipsas conduxerint solvendo pensionem si non soluerint quam debebant solvere comuni Bononie si ius aliquod habet comune in dictis hospiciis ratione condepnationis facte de domino hospicii vel aliqua alia ratione vel solvendo creditori domini hospicii qui ratione alicuius obligationis domini hospicii ipsum hospicium occuparent vel acquirerent aliter de iure. Et finito anno conductionis possit procedi de iure non obstante habitatione scolarium.

[5] DE PRIVILEGIO RECTORUM SCOLARIUM QUI POSSINT IRE SINE IMPEDIMENTO AD DOMINUM POTESTATEM ET EIUS FAMILIAM ET ALIOS OFFICIALES DOMINI NOSTRI ET COMUNIS ^(a) BONONIE. RUBRICA.

Ordinamus quod liceat rectoribus universitatis scolarium ire ad domi-

(^a) *domini nostri et comunis* interlineato nel testo.

num potestatem et eius iudices et alios de eius familia quandocumque eis placuerit pro factis universitatis predictae vel scolarium dicte universitatis. Et potestas et quilibet de eius familia cui loqui voluerint non possit prohibere rectoribus ne ad eos accedant pro factis dicte ^(b) universitatis vel scolarium predictorum; et potestas teneatur percipere eius beroeriis et nunciis et domicellis quod non vetent ipsis rectoribus quominus veniant et loqui possint ipsi domino potestati et cuilibet de eius familia pro factis universitatis predictae seu scolarium predictorum.

Item dicimus quod ipsis rectoribus liceat sine impedimento alicuius beroerii vel nuncii vel alterius accedere ad alios officiales comunis Bononie, ançianos et consules Bononie pro factis universitatis seu scolarium predictorum; et pro eorum negociis et dicte universitatis seu scolarium predictorum; et pro iustis et licitis negociis et pro eorum iniuriis, pena et banno quilibet beroerio vel nuncio vel quilibet alteri impediendi vel prohibendi decem librarum bononinorum et pro qualibet vice ad quam penam solvendam potestas et alii officiales cuius beroarii familiares et nuncii inpedierint omnimodo teneantur.

[6] DE IMMUNITATE DOCTORIBUS CONCESSA ET SCOLARIUM CIVIBUS LEGENTIBUS. RUBRICA.

Statuimus quod doctores legum et doctores decretorum et medicine qui legunt quam diu legerent non teneantur ire in aliquos exercitus vel cavalcatas qui vel que fient deceptero pro comuni Bononie vel ad custodiam alicuius castri vel loci vel hominis vel etiam cum milites et pedites mictantur in servicio alicuius vel aliquorum vel ad aliquod opus faciendum nec ponantur in decenis militum vel cinquantinis vel vigintiquinquenis peditum vel alio numero peditum vel militum.

Hoc tamen salvo quod si que collecte inponentur pro comuni Bononie pro aliquo exercitu faciendo vel cavalcata vel custodia alicuius castri vel aliqua alia causa de supradictis ipsam collectam prout eis contingerint solvere teneantur sicut alii cives civitatis Bononie; et salvo quod si aliquis de predictis doctoribus equum pro comuni Bononie haberet non excusetur a predictis exercitibus vel cavalcatis quando ire vel sufficientem substitutum mictere teneatur.

Eandem immunitatem habeat unus notarius pro qualibet universitate silicet iuris et medicine, bidelli generales tocus universitatis qui induuntur per universitate cum domicellis rectorum universitatis predictae; et unus bidellus pro quolibet doctore legente; et unus stacionarius pro qualibet statione quam diu tales bidelli, notarius bidellus vel stacionarius fuerint.

Idem dicimus in magistris gramatice dialetice fixice notarie et dictatorie facultatis qui legunt seu legent continue.

Dicimus etiam quod scolares cives qui extraordinarie scolariis legunt continue et scolares qui scolas iuris civilis vel canonici intrant et cuiuslibet alterius facultatis continue eis sic legentibus et intrantibus excusentur ab

(b) dicte interlineato nel testo.

[1357]

exercitibus et cavalcatis ut supra, nisi esset talis cui pro comuni Bononie foret equus inpositus et in comuni sibi equum fecerit assignari qui personaliter sicut alii ire teneantur ut supra.

[7] DE PRIVILEGIIS SCOLARIBUS CONCESSIS ET UNIVERSITATI IPSORUM.
RUBRICA.

Ordinamus quod si contingerit oriri aliquam discordiam vel rissam seu furem in civitate Bononie inter aliosquosque scolares per quam scolares aliquid admitterent quod absit, quod per comune Bononie restituatur eis ad plenum salvo quod si malefactor reperiretur et fuerit solvendo ius scolari contra talem malefactorem et eius bona salvum sit ipsi scolari et in subsidium tamen comune Bononie teneatur.

Item quod si hospicium quod inhabitaret aliquis scolaris combustum vel destructum fuerit infra tempus conductionis quod ipsi scolari concedat comune Bononie hospicium conveniens usque ad finitum tempus conductionis illius anni quo predictam contingerent nisi culpa ipsius scolaris habitantis vel sui familiares contingerit.

Item quod tassationes hospiciorum singulis annis fiant a comuni Bononie per duos probos viros elligendos per comune Bononie et totidem elligendos ab universitate qui iurare debeant in presentia rectorum hospiciorum tassationes facere bona fide et si discordarent in precio seu pensione rector nationis eius qui conducere voluerit, dirimat discordiam cuius arbitrio cum duobus eorum stetur. Et huic privilegio tassationem scolaris quantumcumque de pretio convenerit aliter renunciare non possit; et fiat hoc ad requisitionem rectorum, salvis pactis et locationibus factis de partium voluntate.

Item quod pensiones hospitatorum scolarium solvantur secundum quod solvuntur per cives qui conducunt domos alienas cum scolares cives et pro civibus in hiis et in aliis habeantur.

Ita tamen quod si aliquis ex dictis scolariis recesserit ante finitum tempus locationis soluta pensione liceat alium scolarem parem eidem ponere loco sui in eodem hospicio, et aliter non, et propterea non possit interdici aliquod hospicium et si interdicator non valeat interdictum.

Item quod scolares possint emere quocumque, ubicumque et a quocumque granum in quacumque quantitate ad usum proprium et sue familie non obstante aliquo banno vel prohibitionis vel reformatione vel statuto factis vel faciendis; nec venditoribus possit prohiberi spetiali vel generali prohibitione quominus eis vendant; et portatoribus seu victuralibus ne portent et pena propterea imposita cassa sit ex nunc et nullius momenti dumtamen solita gabella de venditionibus solvatur.

Item quod contractus scolarium cum quocumque contraserint et eorum ultime voluntates habeant plenam firmitatem si facte fuerint iure comuni etiam si careant solempnitatibus que viderentur requiri ex forma alicuius statuti seu iuris municipalis dumtamen scripti et scripte reperiantur manu alicuius notarii de societate notariorum civitatis Bononie; salvo quod predicta locum non habeant quando contractus fieret occasione ludi.

Item quod scolares possint habere quatuor mercatores vel feneratores qui

mutuent eis peccuniam forenses, qui mercatores seu feneratores exprimi debeant et dari inscriptis et nomina ipsorum per rectores scolarium domino nostro eiusque vicariis et ancianis et non teneantur ire dicti mercatores in exercitiis vel cavalcatis vel alicuius castri vel hominis custodiam facere.

Item quod scolares universitatis predictorum gaudeant privilegio societatum populi Bononie in emendo furmentum et alias res a comuni. Ita quod quando hominibus ipsarum societatum venditur furmentum vel alie res detur et vendatur etiam scolariis si habere voluerint, et pro eodem pretio et eadem forma et modo qua vel quo datur societatibus populi seu hominibus ipsarum societatum.

Item quod scolares sint cives et tanquam cives ipsi habeantur et pro civibus reputentur; et res ipsorum tanquam civium defendantur ad defensionem et utilitatem ipsorum et rerum ipsorum; nec possint ipsi tanquam forenses nec eorum res deponeri vel mollestari occasione alicuius represalie concesse contra comune sue civitatis, terre vel castri vel banni dictis terris castris vel civitatis dati vel alicuius debiti pecuniarii.

Item quod potestas, vel aliquis gerens vices eius, non possint interdiceri vel impedire studium aliquo modo prohibendo doctoribus ne legant vel precipiendo ut legant contra voluntatem scolarium seu universitatum; salvo quod doctores legum si necesse fuerit pro ambassiatoribus comunis ire et micti possint.

Item dicimus quod in questionibus civilibus scolarium quas habent vel habebunt cum scriptoribus et fideiussoribus eorum vel aliis quibuscunque personis summarie sine libelli oblatione et strepitu iudicii procedatur non obstantibus feriis et si reconveniantur eodem modo procedatur. Et idem servetur in questionibus quas habebunt cives vel comitatini cum scriptoribus vel eorum fideiussoribus.

Item quod potestas predictus seu eius vicarius qui fuerit adhitus possit et teneatur ad requisitionem rectorum dictorum scolarium vel alterius eorum sententias per eos vel eorum alterum latas et ferendas secundum formam statutorum universitatis dictorum scolarium super questionibus vertentibus inter ipsos scolares ad invicem vel inter ipsos et eorum scolarium seu universitatis familiares vel officiales vel etiam inter ipsos familiares seu officiales ad invicem executioni mandare et mandari facere quibuscunque remediis opportunis simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii ad utilitatem universitatis predictae si pro ea late fuerint aliter ad utilitatem partium pro quibus late fuissent.

Item quod potestas predictus ad requisitionem dominorum rectorum universitatis vel alicuius eorum teneantur et debeat rissas, brigas et discordias que occurrerint inter scolares universitatis predictae tollere, sedare et ad concordiam reducere omnibus opportunis remediis quibus inspecta qualitate negotii et conditione personarum viderit expedire.

Item quod nullus fenerator vel alius quicumque cuiuscumque sexus audeat vel presumat aliquo alienationis seu pignoris titulo accipere vel retinere aliquos quaternos vel quinternos seu sesternos aut folia alicuius libri seu librorum seu operis completi vel non completi cuiuslibet facultatis nisi a doctoribus, rectoribus, scolariis vel stacionariis librorum vel peciam vel ab aliis officialibus generalibus vel specialibus universitati subiectis et

[1357]

iuratis illius facultatis seu ab hiis ad quos pertinent. Et qui contra fecerit rem acceptam restituere teneatur ei ad quem pertineret sine aliquo pretio seu dato et nichilominus puniatur pro qualibet vice in viginti quinque libris bononinorum et plus arbitrio potestatis. Et quilibet possit acusare seu notificare contra facientes et eiam sine accusatione vel notificatione seu inquisitione possit potestas et quilibet de suis iudicibus etiam civilibus deputatis cognoscere procedere terminare et executioni mandare simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii, et quibuscumque remediis opportunis. Et in predictis etiam presumptiones pro legitimis probationibus habeantur. Et hoc potestas teneatur preconizari facere per civitatem si et quociens pro parte alicuius ex rectoribus universitatis scholarium fuerit requisitus.

[8] DE PRIVILEGIO SCOLARIUM PACIENTIUM FURTA VEL RAPINAS VEL INIURIAS. RUBRICA.

Ordinamus quod si aliqui scolares de aliqua universitate scholarium studii Bononie forensis patientur in posterum furtum vel rapinam seu robariam vel spoliationem aut in rebus vel personis iniuriam aliquam in civitate Bononie et hoc constiterit quod credatur dicto seu denuntiationi scholaris de quo causa dicere voluerit fecisse furtum sibi vel rapinam seu robariam vel spoliationem aut iniuriam aliquam vel premissorum conscium vel receptatorem fuisse, prestito super hoc sacramento a scolare denunciante quod calupniandi animo non denunciaret et etiam a rectore de cuius universitate scholaris denuntians fuerit et a conscilliaro sue nationis prestito sacramento quod eum credunt bone fame et conditionis esse et eum iuste denunciare et conqueri et non causa alicuius calupnie; et quod predicta denunciacione facta a scolari iurante et etiam prestito sacramento a rectore et a conscilliaro secundum formam predictam habeat vim plene probationis et per omnia habeatur et super predictis procedere debeat potestas presens et qui pro tempore fuerit ac si legitime fuerit et sufficienter probatum precedente aliquo aminicullo idoneo de quo aminicullo an sit idoneum stetur declarationi domini potestatis contra quoscumque denunciantes a scolare predicto.

Et habeat locum etiam in hiis que comicterentur de predictis contra scolares in comitatu vel districtu Bononie.

Item dicimus quod forenses doctores legentes Bononie gaudeant eodem privilegio, beneficio et libertatibus quibus gaudent scolares.

[9] DE BANITIS PRO OFFENSA ALCUIUS SCOLARIS DA BANNO NON EXTRAHENDIS. RUBRICA.

Ordinamus quod nullus qui banitus est vel fuerit deinceps vel in figura banni conscriptus occaxione alicuius vulneris vel homicidii comissi seu quod comissum diceretur in aliquem scolam ^(b) qui sit vel fuerit tempore mallefici de universitate scholarium possit modo aliquo eximi vel cancellari de banno

(b) Erroneamente per *scolarem*.

[1357]

vel figura predictis sine voluntate offensi vel eius heredis et nisi pacem et concordiam habuerit ab offenso vel herede offensi et sine voluntate universitatum scolarium tam citramontanorum quam ultramontanorum occaxione nullitatis vel alia qualibet; et si contrafieret ipsa cancellatio non valeat nec teneat ipso iure.

[10] DE PRETIO DANDO HIIS QUI REPRESENTAVERINT ASSASINUM VEL ALIUM HOMINEM QUI VULNERAVERIT ALIQUEM SCOLAREM. RUBRICA.

Statuimus quod quicumque ceperit et in forciam comunis et potestatis Bononie presentaverit aliquem assasinum vel alium hominem qui percuserit et vulneraverit aliquem ex rectoribus universitatum scolarium vel aliquem scolarem qui sit sub rectoribus, habeat et recipere debeat de avere comunis Bononie quinquaginta libras bononinorum et habeant dictam quantitatem in peccunia numerata et potestas teneatur eis dare facere infra octo dies post presentationem predictam.

[11] DE PENA PROCURANTIS QUOD PRIVILEGIA SCOLARIUM TOLLANTUR. RUBRICA.

Statuimus quod quicumque concionatus fuerit vel procuraverit aperte quod privilegia concessa vel concedenda universitati scolarium vel alicui ipsorum tollantur vel revocentur vel quod in alio infringantur condempnentur per potestatem Bononie in viginti quinque libris bononinorum pro qualibet vice infra quattuor dies postquam liquidum fuerit domino potestati etiam si non sequatur effectus, si vero ex hoc sequatur arbitrio potestatis realiter et personaliter puniatur.

[12] DE CONDUCTORIBUS PROHIBITIS DOMORUM QUE SUNT IUXTA SCOLARES. RUBRICA.

Item providemus ne aliqui gramatici vel loici vel fabri audeant vel presumant conducere aliquod hospicium prope hospicium in quo morentur scolares legiste vel decretaliste per quatuor domos et preterea quod nullus tallibus gramaticis loicis vel fabris audeat locare aliquam domun contra predictam formam sub pena viginti quinque librarum bononinorum locanti et conducenti et pro quolibet eorum denunciatione facta; et nichilominus conductor talis reiiciatur a conductione et locatur pensionem amictat.

[13] DE GENERALI CONFIRMATIONE PRIVILEGIORUM UNIVERSITATIS SCOLARIUM ET SCOLARIUM IPSARUM UNIVERSITATIS. RUBRICA.

Volentibus scolaribus forensibus studii civitatis Bononie cuiuslibet facultatis et eorum universitatibus complacere et ipsorum iura manutenere, de-

[1357]

cernimus quod omnia et singula privilegia seu beneficia nunc competentia scholaribus studii civitatis Bononie vel universitatibus ac etiam rectoribus universitatum scholarium predictorum et eorum doctoribus, familiis, stacionariis, notariis et bidellis per comune Bononie vel habentis causam ab ipso comuni, et omnia et singula statuta, reformationes, ordinamenta et provixiones comunis Bononie loquentis et loquentia generaliter vel specialiter de predictis vel in honorem seu favorem ipsorum sint et esse intelligantur innovata et confirmata et ab omnibus debeant inviolabiliter observari; et eis salva et firma sint et per omnes officialles comunis Bononie effectui demandentur sub pena, contravenienti vel non observanti, trecentarum librarum bononorum pro quolibet et qualibet vice quam ipso iure et facto incidant et incurant, salvis semper specialibus adiectionibus, detractionibus seu declarationibus per nos factis eisdem.

STATUTI DEL 1376

DE SALARIIS DOCTORUM FORENSIUM LEGENCIUM IN STUDIO BONONIE. RUBRICA ¹.

Preterea quia concessum est universitati scoliarium forensium studii civitatis Bononie iuris canonici et civilis et etiam universitati scoliarium forensium sciencie medicine sibi elligere et habere infrascriptos doctores seu lectores ad legendum in studio civitatis Bononie, scilicet dicte universitati scolarem iuris canonici et civilis, quatuor doctores seu lectores, scilicet unum doctorem ad legendum ipsis scolaribus Decretum in mane, cum salario centum librarum bononinorum, et unum alium lectorem ad legendum ipsis scolaribus Decretum in nonis cum salario centum librarum bononinorum, alium doctorem ad legendum ipsis scolaribus Inforciatum, cum salario centum librarum bononinorum, et unum alium doctorem ad legendum ipsis scolaribus Volumen, cum salario centum librarum bononinorum, quolibet anno et pro toto anno. Et dicte universitati scoliarium medicine tres doctores seu lectores, unum scilicet qui legere debeat in pratica dicte sciencie medicine, cum salario centum librarum bononinorum alium qui legere debeat in philosophia et in logica dicte scientie, cum salario centum librarum bononinorum, non obstante quod possit ei solvi et possit sibi facere solvi a scolaribus logice secundum salarium ordinatum per universitatem scoliarium dicte sciencie; et alium qui legere debeat in astrologia cum salario quinquaginta librarum bononinorum, pro quolibet anno et pro toto anno. Que salaria solvi debent per comune Bononie et de avere ipsius comunis, non intendentes dictis universitatibus seu scolaribus vel ipsorum seu ipsorum privilegiis seu concessionibus eis factis per comune Bononie in aliquo derogare sed ea pocius augere, innovare et confirmare, providerunt et mandaverunt quod generales depositarii averis comunis Bononie possint et et ^(a) teneantur dictis doctoribus seu lectoribus, ellectis et elligendis ut supra, solvere eorum salaria supradicta de omni pecunia et avere comunis Bononie infra quindecim dies a die qua eis presentabitur provisio seu mandatum solucionis, fiende in forma debita, et que pro tempore erit in usu habita huius buleta dominorum ancianorum subscripta manu alterius ex defensoribus averis.

¹ Libro III, r. 92, c. CLIIIv.

^(a) *et* ripetuto nel testo.

[1376]

DE SALARIO DOCTORUM CIVIUM SINGULIS ANNIS LEGENTIUM IN STUDIO CIVITATIS BONONIE IN IURE CANONICO ET CIVILI. RUBRICA ².

Item, ut doctorum bononiensium actu legencium ordinarie et extraordinarie in iure canonico vel civili in studio Bononie, copia omni tempore habeatur et ad legendum continue libencius inducantur, decernimus et ordinamus quod quilibet doctor bononiensis in iure canonico vel civili qui de cetero leget ordinarie de mane in iure canonico vel civili aliquos libros solitos legi de mane in studio predicto continuando et proseguendo librum secundum modum usitatum, secundum formam statutorum universitatis scolarium facultatum predictarum, habeat, et habere debeat, a comuni Bononie quolibet anno et pro toto anno pro suo labore, ultra collectam sibi a scolaribus ordinatam, centum libras bononinorum sine retemptione alicuius cambii vel gabelle. Si vero fuerit aliquis civis doctor qui legat seu legerit Inforciatum vel Digestum Novum vel Volumen, similiter habeat et habere debeat a comuni Bononie centum libras bononinorum. Si vero legerit Sextum et Clementinas, habeat libras quinquaginta bononinorum qualibet infrascriptis temporibus. Adicientes quod per dominos ancianos comunis Bononie, qui pro tempore erunt de mensibus septembris et octobris, elligantur, singulis annis, duo legum doctores cives Bononie qui legere debeant extraordinaria Codicis, Digesti Veteris anno quo ipsum Digestum Vetus legetur ordinarie; quorum doctor quilibet habeat et habere debeat a comuni Bononie, pro suo labore, libras centum bononinorum predictam ellectionem fieri iubentes pro sublevatione doctorum qui ordinaria legunt et ut melius extraordinaria legantur, et ut circa ipsorum extraordinariorum lecturam melius scolaribus ipsam audire volentibus satisfiat. Que quantitates et salaria solvi debeant in suprascripta forma, videlicet medietas in festo Nativitatis Domini nostri Iesu Cristi cuiuslibet anni, et alia medietas in festo seu Pasce Resurrectionis eiusdem Domini nostri Iesu Christi cuiuslibet anni quo ut dictum est legeretur, de qua lectura credatur et statur declarationi rectorum universitatis scolarium utriusque iuris.

Et idem intelligatur de quolibet alio legente qui salarium recipere debeat a comuni Bononie videlicet pro quo ad tempora solucionum eisdem fiendarum tantum.

QUOD SCOLARES UNIVERSITATUM STUDII BONONIENSIS CUIUSLIBET FACULTATIS TAM QUAM CIVES IN MALEFFICIIS HABENTUR. RUBRICA ³.

Quia ex statutis huic retro conditis reperimus quod scolares universitatis scolarium studii Bononie cuiuslibet facultatis in causis eorum debeant haberi ut cives civitatis Bononie, idcircho nolentes in hac parte statutis antiquis detrahere, noviter statuimus et firmamus quod omnes et singuli scolares forenses qui sunt vel erunt de dictis universitatibus vel altera eorum et in matricula ipsorum universitatum vel alterius eorum conscripti qui

² Libro III, r. 93, c. CLIIIIr.

³ Libro V, r. 38, c. CCXXIIIIv.

comiterent aliquod malleficium vel delictum vel contra quos comiteretur, debeant in predictis maleficiis conferi, haberi et reputari ac etiam iudicari et esse debeant et sunt ut alii cives civitatis Bononie et quod in omnibus et per omnia sint trattentur et habeantur comittentes aliquod malleficium vel delictum vel si in eos vel contra eos comitteretur ut alii cives. Salvo quod presenti privilegio scolarium non gaudeat qui extimatus reperitur in civitate Bononie vel eius assendens vel qui non sit vere scolaris et publice pro scolaris habeatur vel qui esse beneficiatus in civitate Bononie vel districtu.

DE PENA DANTIS OPERAM QUOD STUDIUM CIVITATIS BONONIE AMOVEATUR DE CIVITATE VEL TURBETUR. RUBRICA ⁴.

Quoniam studium scolarium iuris canonici et civilis et medicine iam fere mille annis decursis decoravit honorem et dittavit civitatem et cives Bononie et sic precipue spectat ad comune Bononie et cives universos et singulis ipsum studium perpetuo in civitate Bononie ut tesaurum preciosum conservare, ideo statuimus, hoc statuto perpetuo valituro, quod nullus audeat publice vel secrete dicere, consulere, arengare vel proponere vel modo aliquo tractare vel operam dare quod ipsum studium in totum vel in partem amoveatur de civitate Bononie vel turbetur sic quod doctores impediuntur legere et scolares scholas intrare ut consuetum vel facerent si ipsa turbatio studii non foret inducta nec ipsum studium interdiceret perpetuo vel ad tempus, vel statutum vel coniurationem facere vel alioquoquo modo vel forma firmare vel ordinare quod scolares recedere debeant a Bononiense studio, sub pena capitis imponenda cuilibet contra predicta vel aliquid predictorum dicenti vel facienti vel contravenienti in aliquo casuum predictorum et possit potestas et teneatur inquirere de predictis etiam ad petitionem cuiuscumque.

[1] DE CONSERVATIONE STUDII IN CIVITATE BONONIE ET PRIVILEGIIS DOCTORUM CIVIUM DICTE CIVITATIS. RUBRICA ⁵.

Statuimus quod domini anciani et domini confalonerii et massarii artium civitatis Bononie et quilibet alius officialis forensis dicte civitatis teneantur et debeant toto posse dare operam quod studium scolarium, tam iuris civilis quam canonici, seu cuiuslibet alterius licite facultatis vel scientie, sit et esse debeat perpetuo in civitate Bononie et illud in bono statu manutenere. Et doctores ipsarum scientiarum et rectores scolarium et ipsam universitatem scolarium et scolares et ipsorum iura, res et bona tueri, tam in iudicio quam extra, ubicumque et quotiens expedierit. Ac etiam manuteneri facere omnia et singula statuta, ordinamenta et privilegia ac beneficia utriusque universitatis scolarium facientia, in ipsorum studii doctorum rectorum universitatis et scolarium favorem, et ea servari facere, bona fide et augmentum

⁴ Libro V, r. 88, c. CCXXXVIIIr.

⁵ Lib. VI, cc. CCLXXXIv-CCLXXXIIIv.

[1376]

studii et bonum statum scholarium et quietem. Nec non teneantur manuteneri facere omnia et singula statuta, ordinamenta et privilegia, beneficia et constitutiones doctorum civium tam iuris civilis quam iuris canonici et etiam medicine et artium declarantes statuta et constitutiones doctorum predictorum preferri debere et preferenda esse statutis cuiuscumque universitatum scholarium; et quod doctores predicti non legentes non intellegantur astricti et ligati per statuta alicuius universitatis scholarium nec etiam scholares cives bononienses, in aliqua facultate studentes intrantes in aliqua scientia.

Teneantur etiam, dominus potestas et dominus capitaneus et quilibet eorum qui supra predictis additus fuerit punire quemlibet qui procuraret et tractaret quod studium predictum alibi transferatur, penis designatis infra proximo statuto.

Aditentes etiam quod statuta comunis Bononie preferantur statutis cuiuslibet universitatis scholarium et statutis alterius cuiuscumque comitatus, societatis vel universitatis, et omnibus et singulis statutis ordinamentis et privilegiis, beneficiis et constitutionibus doctorum tam iuris civilis quam iuris canonici et etiam medicine et artium.

[2] DE TRACTANTIBUS SEU SEPTAM FACIENTIBUS VEL CONSPIRATIONEM PRO STUDIO TRANSFERENDO EXTRA CIVITATEM BONONIE. RUBRICA.

Hac heditali constitutione sancimus quod nulla persona civis vel forensis, cuiuscumque conditionis et status, existat, audeat vel presumat septam vel conspirationem aut tractatum facere vel inhire, per se vel alium, per nuptium vel literas vel alio quocumque modo cum aliqua persona ecclesiastica vel seculari, collegio vel universitate, terra comuni vel comitatu, de studio civitatis Bononie transferendo ad alium locum, vel aliquid procurare propter quod studium civitatis Bononie possit tolli.

Et quod aliquis civis seu habitator civitatis Bononie vel aliquis alius non audeat vel presumat ducere scholares alibi, gratia studii alibi exercendi vel sequi scholares aliquos predicta de causa et si quis contrafecerit et venerit in fortiam domini potestatis et comunis Bononie, pena capitis puniatur. Si vero non venerit in fortiam domini potestatis et comunis Bononie, ponatur in banno perpetuo comunis Bononie tamquam proditor comunis Bononie de quo perpetuo exire non possit nec cancellari et si talis banitus venerit in forciam domini potestatis et comunis Bononie, capite puniatur infra terciam diem et omnia bona talis baniti publicentur et perveniant in comune.

Et similem penam incurrat potestas et quilibet de ipsius familia et ceteri officiales comunis Bononie seu civitatis Bononie qui contra predicta facere atemptaverit.

Item quod nullus qui sit vel erit doctor legum vel Decretorum seu Decretalium vel medicine vel artium civis Bononie ullo modo vel ingenio, ab hodie in antea, audeat vel presumat cum licentia vel sine de civitate Bononie se conferre ad aliquam civitatem locum vel terram aut comitatum, causa legendi in aliqua predictarum scientiarum et qui contrafecerit punia-

[1376]

tur et condapnetur pena capitis si venerit ad mandata comunis, si autem ad mandata non venerit ponatur in perpetuo banno comunis Bononie in amputationem capitis et ipsius omnia bona publicentur que perveniant in comune. Et item dicimus ut, eadem pena, modo simili, puniatur quilibet doctor forensis Bononie salariatus pro lectura, si durante tempore quo salariatus est seu esse debet se transtulerit ad aliquam terram vel locum extra civitatem et comitatum Bononie causa legendi et quilibet possit de predictis accusare et habeat a comuni Bononie centum libras bononinorum si liquidum fuerit domino potestati de aliquo qui in aliquo de predictis capitulis contravenerit seu fecerit. Et quod nulli possit dari licentia de predictis et si daretur non valeat ipso iure.

[3] DE STATIONARIS TENENTIS EXEMPLA LIBRORUM ET APARATUUM. RUBRICA.

Ordinamus pro utilitate scolarium et studii quod stationarii exempla librorum et aparatum tenentes non presumant vendere vel alio modo alienare ut portentur ad studium alterius civitatis vel terre vel aliquid fraudolenter facere in lesionem civitatis seu studii Bononie, pena et banno centum libras bononinorum quilibet contrafacienti et pro qualibet vice. Et quilibet possit accusare et denunciare et habeat medietatem banni.

Item quod ipsi stationarii teneantur habere exempla corecta et bene emendata, bona fide, et prout melius possibile erit et de eis scolaribus petentibus, copiam facere et pro exemplatura id accipere quod actenus pro tempore preterito consueti sunt recipere vel habere et non plus.

[4] DE DOMIBUS IN QUIBUS HABITANT SCOLARES NON DESTRUENDIS. RUBRICA.

Statuimus et ordinamus quod hospitia et domus in quibus habitant scolares non possint destrui per comune Bononie occasione alicuius maleficii vel delicti vel rebellionis alicuius vel condemnationis vel multe facte de domino domus, vel invadi per alium donec eas habitaverint, sed libere dimittantur eis pro toto eo anno quo ipsas conduxerint solvendo pensionem, si non solverint quam, debebant solvere comuni Bononie si ius aliquod habet comune Bononie in dictis hospitii ratione condemnationis facte de domino hospitii vel aliqua alia ratione vel solvendo creditori domini hospitii, qui ratione alicuius obligationis domini hospitii ipsum hospitium occuparent vel acquirerent aliter de iure et, finito anno conductionis, possit procedi de iure non obstante habitatione scolarium.

Decernentes etiam quod alique domus posite in civitate vel comitatu Bononie non possint occasione alicuius delicti dirui vel devastari salvis nostris statutis aliter disponentibus.

[1376]

[5] DE PRIVILEGIIS RECTORUM SCOLARUM QUI POSSINT IRE SINE IMPEDIMENTO AD DOMINUM POTESTATEM ET EIUS FAMILIAM ET ALIOS OFFICIALES COMUNIS BONONIE. RUBRICA.

Ordinamus quod liceat rectoribus universitatum scolarium ire ad dominum potestatem et capitaneum et eorum iudices et alios de eius familia quandocumque eis placuerit pro factis universitatis predictae et scolarium dicte universitatis, et potestas et capitaneus et quilibet eorum famulus cui loqui voluerint non possint prohibere rectoribus nec ad eos accedant pro factis dicte universitatis vel scolarium predictorum. Et potestas et capitaneus teneantur precipere eis beroeriis et numptiis et domicellis quod non vetent ipsis rectoribus quominus veniant et loqui possint ipsi domino potestati et capitano et cuilibet de eorum familia pro factis universitatis predictae seu scolarium predictorum.

Item dicimus quod ipsis rectoribus liceat, sine impedimento alicuius beroarii vel numptii vel alterius persone, accedere ad quoscumque officiales comunis Bononie pro factis universitatis seu scolarium predictorum et pro eorum negotiis et pro iustis et licitis negotiis et pro eorum iniuris, pena et banno cuilibet baroario vel numptio vel cuilibet alteri impediendi vel prohibendi, quinque librarum bononinorum et pro qualibet vice, ad quam penam solvendam potestas et alius officialis cuius baroari familiares et numptii impederint omnimodo teneantur.

[6] DE IMMUNITATE DOCTORIBUS CONCESSA ET SCOLARIBUS CIVIBUS LEGENTIBUS. RUBRICA.

Statuimus quod doctores legum et doctores decretorum et medicine et artium qui legunt quamdiu legeret vel presiderent lecture in iure civili vel canonico vel in medicina et artium vel qui legerint viginti annis in aliqua predictarum scientiarum, non teneantur ire in aliquos exercitus vel cavalcatas qui vel que fiunt de ceptero per comune Bononie vel ad custodiam civitatis Bononie vel alicuius castri vel loci vel hominis vel etiam cum milites et pedites miterentur in servitio comunis Bononie vel alicuius vel aliquorum vel ad aliquod opus fatiendum nec ponantur in decenis militum vel peditum vel cingentis vel vigintiquingentis peditum vel alio numero peditum vel militum.

Hoc tamen salvo quod si que colecte imponerentur comuniter per comune Bononie pro aliquo exercitu fatiendum vel cavalcata vel custodia alicuius castri vel aliqua alia causa de supradictis ipsam colectam prout eis contingit solvere teneantur sicut alii cives civitatis Bononie. Eandem immunitatem habeat unus notarius pro qualibet universitate scilicet iuris et medicine, bideli generales totius universitatis qui induuntur per universitatem cum domicellis rectorum universitatis predictae. Et unus bidelus pro quolibet doctore legente et unus stationarius librorum pro qualibet statione quamdiu tales bideli notarius et stationarii fuerint bideli notarius vel stationarii.

Item dicimus in magistri gramatice, dialetice, fisice, notarie et dictatorie facultatis qui legunt seu legent continue.

Dicimus etiam quod scolares cives qui extraordinarie scholaribus legunt continue et scolares qui scholas iuris civilis et canonici intrant et cuiuslibet alterius facultatis continue eis sic legentibus et intrantibus excusentur ab exercitiis et cavalcatis et custodiis civitatis Bononie vel alicuius loci ut supra.

Considerantesque quod propter lecturam ordinariam attributam solum doctoribus civibus civitatis Bononie in qualibet facultate et per ipsos continuatam et alia privilegia ipsis doctoribus et eorum collegiis concessa studium cuiuslibet facultatis in civitate Bononie et maxime in iure civili fuit per tempora preterita et est hodie conservatum et auctum statuimus et ordinamus quod doctores vere et naturaliter cives civitatis Bononie origine propria paterna et avita vel saltem duabus ex eis presentis lecturis ordinariis librorum ordinariorum et qui legi ordinarie consueverunt in qualibet facultate; declarantes in iure civili libros ordinarios esse Codicem et Digestum Vetus extraordinarios Infortiatum et Digestum Novum et Volumen; in iure canonico Decretales et Decretum de mane ordinarios esse.

Et quod nullus cuiuscumque status et conditionis existat qui non sit civis ut supra quovis modo colore causa vel forma audeat vel presumat atemptare de intrando alliquo de dictis colegiis vel ipsum intrare vel ei quoquo modo aggregari volens vel coactus vel ad ipsum petere se admitti vel admissus ad ipsum accedere vel ad aliquod comodum vel honorem dictorum colegiorum vel alicuius eorum nec aliquem presentare ad publicum vel privatum examen nec aliqua insignia doctoratus tradere nec legere aliquem de dictis libris ordinariis in totum vel in partem nisi quantum ei permitteretur ex forma constitutionum colegiorum doctorum. Que constitutiones debeant observari in omnibus et per omnia quo ad facultatem illam de qua fuerit collegium de quo ageretur sub pena cuiuslibet contrafacienti pro qualibet vice qua fuerit in predictis vel aliquo eorum contrafacientium mille florinorum auri de facto auferenda per dominum potestatem civitatis Bononie et comuni Bononie aplicanda quam penam si non exigerit dominus potestas reptineri sibi debeat tantudem de suo salario per depositarium camere comunis Bononie; et de hoc spetialiter sindicari debeat ipse dominus potestas et depositarius tempore sindacatus cuiuslibet eorum. Et quod domini antiani comunis Bononie ac domini confalonerii et massari artium et quilibet eorum et quicumque alii officiales cives vel forenses comunis Bononie quam primum sciverint in aliquo de predictis contraferi teneantur totis viribus resistere et providere quod predicta effectui demandentur. Et quod contra predicta vel aliquod predictorum non possit provideri vel dispensari nec ad aliquem actum provisionis nec dispensationis vel propositionis in contrarium alicuius predictorum deveniri pena cuiuslibet proponenti, consulenti vel aggreganti vel ad aliquem actum devenienti contra predicta vel aliquod predictum^(b) vel aliquod predictorum quoquo modo tacite vel expresse directe vel per obliquum mille florinorum de facto sibi auferenda per dominum potestatem ut supra. Et

(b) *vel aliquod predictum* espunto nel testo.

[1376]

nichilominus quicquid fuerit contrafactum non valeat ipso iure. Salvo semper privilegio concesso in iure canonico venerabili viro domino Iohanni de Lignano cui per hoc non intendimus derogari. Volumus insuper constitutiones colegii doctorum iuris civilis civitatis Bononie et colegii doctorum iuris canonici in dicta civitate et constitutiones doctorum medicine factas et fiendas valere et tenere et plenum robur et effectum habere et omnia et singula in eis contenta ac observari debere in omnibus et per omnia precise per quemlibet officialem comunis Bononie civem vel forensem et per inde ac si essent singulariter et particulariter descripti in presenti *statuto* ^(c) volumine statutorum et sub penis in nostris statutis contentis contra non observantes ipsa statuta que sunt in presenti volumine statutorum.

[7] DE PRIVILEGIIS SCOLARIBUS CONCESSIS ET UNIVERSITATI IPSORUM.
RUBRICA.

Ordinamus quod si contingerit oriri aliquam discordiam vel rissam seu furorem in civitate Bononie inter alios quosque scolares per quam scolares aliquid amitterent quod absit quod per comune Bononie restituatur ad plenum; salvo quod si male factor reperiretur et fuerit solvendo ius scolari contra talem malefactorem et eius bona salvum sit ipsi scolari et in subsidium tandem comune Bononie teneatur. Item quod si hospitium quod habitaret aliquis scolaris combustum vel destructum fuerit infra tempus conductionis quod ipsi scolari concedat comune Bononie hospitium conveniens usque ad finitum tempus conductionis anni quo predicta contingerent nisi culpa ipsius scolaris habitantis vel sui famuli contingerit.

Item quod tassationes hospitiorum scolarium singulis annis fiant a comuni Bononie per duos bonos viros elligendos per defensores averis et totidem elligendos per universitate qui iurare debeant in presentia rectorum hospitiorum tassationes facere bona fide et si discordarent in pretio seu pensione quintus elligatur per dominos antianos qui dirimat discordiam cuius arbitrio cum duobus eorum stetur nisi de pretio et pensione inter partes fuerit conventum cui conventioni stetur; et fiat hoc ad requisitionem rectorum salvis pactis in locationibus factis de partium voluntate. Item quod pensiones hospitiorum scolarium solvantur secundum quod solvitur per cives qui conducunt domos alienas cum scolares ut cives et pro civibus in hiis et in aliis habeantur.

Ita tamen quod si aliquis ex dictis scolaribus recesserint ante finitum tempus locationis soluta pensione liceat ei alium scolarem parem eidem ponere loco sui pro residuo temporis dicte locationis in eodem hospicio et aliter non; et propterea non possit interdici aliquem hospitium et si interdiceretur non valeat interdictum.

Item quod scolares possint emere quandumcumque et ubicumque et a quocumque granum in quacumque quantitate ad usum proprium et sue familie necessarium non obstante aliquo banno vel prohibitione reformatione vel statuto factis vel fiendis; nec venditoribus possit prohiberi speciali

(c) *statuto* espunto nel testo.

vel generali prohibitione quominus eis vendant et portatoribus seu victuralibus ne portent et pena propterea imposita cassa sit ex nunc et nullius momenti dum tamen gabella de venditione solvatur.

Item quod contractum scolarium cum quocumque contraserit et eorum ultime voluntates habeant plenam firmitatem si facte fuerit de iure comune etiam si careant solepnitatibus qui viderentur requiri ex forma alicuius statuti seu iuris municipalis dum tamen stipulati reperiantur manu alicuius notari de societate notariorum civitatis Bononie. Salvo quod predicta locum non habeant quando contractus fuerit occasione ludi.

Item quod scolares possint habere quattuor mercatores vel feneratores qui mutuent eis pecuniam qui mercatores seu feneratores exprimi debeant et dari in scriptis et nomina ipsorum per rectores scolarium dominis antianis et domino potestati Bononie et non teneantur ire dicti mercatores in exercitiis vel cavalcatis seu alicuius castris vel hominis custodiam facere.

Item quod scolares universitatis predictorum gaudeant privilegio societatum populi Bononie in emendo frumentum et alias res a comuni item quod quando hominibus ipsarum societatum venditur frumentum vel alie res detur et vendatur etiam scolaribus si emere voluerint predicto pretio et pro eadem forma et modo qua vel quo datur societatibus populi seu hominibus ipsarum societatum.

Item quod scolares sint cives et tamquam cives ispi habeantur et pro civis reputentur donec scolares fuerunt; et res ipsorum tamquam civium defendentur ad defensionem et utilitatem ipsorum et rerum ipsorum, nec possint ipsi tamquam forenses nec eorum res deponeri vel molestari occasione alicuius rappresalie concesse contra comune seu civitatem terre vel castris vel bannis dictis terris castris vel civitati dati vel alicuius debiti pecuniarii.

Item quod potestas vel aliquis gerens vices eius non possit interdicare vel impedire studium aliquo modo prohibendo doctoribus ne legant vel percipiendo ut legant contra voluntatem scolarium seu universitatis, salvo quod doctores legum si necesse fuerit per ambasiatoribus comunis Bononie ire et mitti possint.

Item dicimus quod in questionibus civilibus scolarium quas habeant vel habebunt cum scriptoribus et fideiussoribus eorum vel aliis quibuscumque personis, summarie sine libelli oblatione et strepitu iudicii procedatur non obstantibus feriis et si reconveniat eodem modo procedatur. Et idem servetur in questionibus quas habebunt cives vel comitatini cum scriptoribus vel eorum fideiussoribus.

Additentes quod bononienses studentes et qui studebunt in futurum in iure civili vel canonico, volentes pervenire ad examinationem privatam vel publicam seu conventum, non graventur vel gravari possint aliquibus oneribus vel angariis aliquibus aliter nec in plus quod gravantur forenses scolares volentes pervenire ad dictas examinationes, causa pretestu vel vigore aliquorum privilegiorum vel statutorum universitatis scolarium etiam iuramento firmatorum; et ipsis non obstantibus quibus, ex certa scientia derogamus; salvis tamen et semper reservatis constitutionibus collegii doctorum iuris civilis et doctorum iuris canonici. Et quod doctores de collegio doctorum civitatis Bononie teneantur et debeant se congregare quandocum-

[1376]

que ad petitionem cuiuscumque scholaris bononiensis volentis examinari et doctorari ad ipsius examinationem et doctoratum procedere et interesse prout soliti sunt facere et quod dominus potestas ad petitionem talis scholaris possit, teneatur et debeat compellere dominos ad predicta quibuscumque iuris remediis, salvis semper constitutionibus doctorum loquentibus de predictis.

Item quod potestas predictus seu eius vicarius, quando fuerit adhitus, possit et teneatur ad requisitionem rectorum ditorum scholarium vel alterius eorum sententias per eos vel eorum alterum latas vel ferendas secundum formam statutorum universitatis scholarium supra questionibus vertentibus inter ipsos scolares ad invicem vel inter ipsos et eorum scholarium seu universitatum familiares vel officiales vel inter ipsos familiares seu officiales ad invicem executioni mandare et mandari facere quibuscumque remediis opportunis simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii ad utilitatem universitatis predictae si pro ea late fuerint ad utilitatem partium pro quibus late fuissent.

Item quod potestas predictus ad requisitionem ditorum rectorum universitatis vel alicuius eorum teneatur et debeat rissas, brigas et discordias que occurrerent inter scolares universitatis predictae seu doctores cives vel forenses ex una parte vel inter^(d) vel inter ipsos scolares seu universitatem predictam ex altera, tollere, sedare et ad concordiam reducere omnibus remediis opportunis quibus, inspecta qualitate negotii et conditione personarum videbitur expedire.

Item quod nullus fenator vel alius cuiuscumque sexus audeat vel presumat aliquo alienationis seu pignoris titulo accipere vel retinere aliquos quaternos vel quinternos vel sexternos aut folia alicuius libri seu librorum seu operis completi vel non completi cuiuslibet facultatis nisi a rectoribus, doctoribus, scholaribus vel stationariis librorum vel petiam vel ab aliis officialibus generalibus vel specialibus universitati subiectis et iuratis illius facultatis seu ab hiis ad quos pertinerent. Et qui contrafecerit rem acceptam restituere teneantur ei ad quem pertinetur sine aliquo pretio seu alio dato et nichilominus puniatur pro qualibet vice in viginti quinque libris bononinorum et plus arbitrio domini potestatis et quilibet possit accusare seu notificare contrafacientes et etiam sine accusatione vel notificatione seu inquisitione possit potestas et quilibet de suis iudicibus etiam civilibus deputatis cognoscere, procedere, terminare et executioni mandare simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii et quibuscumque remediis oportunis et in predictis etiam presumptiones pro legitimis probationibus habeantur. Et hoc potestas teneatur preconicari facere per civitatem si et quotiens pro parte alicuius ex rectoribus universitatis scholarium fuerit requisitus. Subiungentes ne doctorum vel magistrorum legentium et scholarium studentium ministerium impediatur in scholis vel aliis locis ubi congregantur mandamus quod aliquis^(e) cuiusvis conditionis non audeat vel presumat aud sibi liceat habere vel tenere in aliqua domo propria vel conducta fabricam ferri vel martelli impediendam auditum in

^(d) *vel inter* ripetuto nel testo.

^(e) *mandamus quod aliquis* in margine nel testo.

scolis vel congregationibus prope aliquas scholas in quibus legatur vel domum ubi aliqua universitas scoliarium congregaretur prope ipsas domos vel scholas per decem perticas.

[8] DE PRIVILEGIO SCOLARIUM PATIENTIUM FURTA SEU INIURIAS VEL RAPINAS. RUBRICA.

Ordinamus si aliqui scolares de aliqua universitate scoliarium studii Bononie forenses patientur in posterum furtum vel rapinam seu robariam vel spoliationem aut in rebus vel personis iniuriam aliquam in civitate Bononie et hoc constiterit quod credatur dicto seu denuntiationi scolaris de quo dicere voluerit fecisse sibi furtum vel rapinam seu robariam vel spoliationem aut iniuriam aliquam vel premissorum conscium vel receptatorem fuisse, prestito super hoc sacramento a scolare denuntiante quod calumpniandi animo non denuntiet et etiam a rectore de cuius universitate scolaris denuntiatus fuerit et consiliario sue nationis, prestito sacramento quod eum crederit bone fame et conditionis esse et eum iuste denuntiare et non causa alicuius calupnie. Et quod predicta denuntiatione facta a scolari iurante et etiam prestito sacramento a rectore et consiliario secundum formam predictam habeat vim plene probationis et per omnia habetur et super predictis procedere debeat potestas presens et pro tempore fuerit ac si legitime fuerit et sufficienter probatur precedente aliquo aminiculo idoneo de quo aminiculo an sit idoneum stetur declarationi domini potestatis contra quoscumque denuntiatos a scolari predicto et habeat locum etiam in hiis que comiterentur de predictis contra scolares in comitatu vel districtu Bononie.

Item dicimus quod forenses doctores legentes Bononie gaudeant in predictis eodem privilegio, beneficio et libertatibus quibus gaudent scolares.

[9] DE BANITIS PRO OFENSA ALICUIUS SCOLARIS DE BANNO NON EXTRAHENDIS. RUBRICA.

Ordinamus quod nullus qui banitus est vel fuerit deinceps vel in figura banni conscriptus occasione alicuius vulneris vel homicidii commissi seu quod commissum diceretur in aliquem scolarem qui sit vel fuerit tempore maleficii de universitate scoliarium, possit, modo aliquo, eximi vel cancellari de banno vel figura predictis sine voluntate offensi vel eius heredis et nisi pacem et concordiam haberit ab offenso vel herede offensi et sine voluntate universitatis scoliarium tam citramontanorum quam ultramontanorum occasione nulitatis vel alia qualibet causa et si contrafieret ipsa cancellatio non valeat nec teneatur ipso iure.

[1376]

[10] DE PRETIO DANDO HIIS QUI REPRESENTAVERINT ASSASINUM VEL ALIUM HOMINEM QUI VULNERAVERIT ALIQUEM SCOLAREM. RUBRICA.

Statuimus quod quicumque ceperit et in fortiam comunis et potestatis Bononie vel capitaneus populi presentaverit aliquem assasinum vel alium hominem forensem qui percusserit et vulneraverit aliquem ex rectoribus universitatis scolarium vel aliquem scolarem qui sit sub rectoribus habeat et recipere debeat de avere comunis Bononie quinquaginta libras bononinorum et potestas et capitaneus populi teneantur eis dari facere infra octo dies post presentationem predictam.

[11] DE PENA PROCURANTIS QUOD PRIVILEGIA SCOLARIUM TOLLANTUR. RUBRICA.

Statuimus quod quicumque arengaverit vel procuraverit aperte quod privilegia concessa vel concedenda universitati scolarium vel alicui ipsorum tollantur vel revocentur vel quod in aliquo infringantur condempnetur per potestatem Bononie in viginti quinque libris bononinorum pro qualibet vice infra quatuor dies postquam liquidum fuerit dominum potestatem etiam si non sequatur effectus. Si vero hoc sequatur arbitrio domini potestatis realiter et personaliter puniatur.

[12] DE CONDUCTIONIBUS PROHIBITIS DOMORUM QUE SUNT IUXTA DOCTORES VEL SCOLARES. RUBRICA.

Item prohibemus nec aliqui magistri vel repetitores scolares decem habentes, vel ab inde supra, scientiam gramaticalem docentes, loici, fabri vel facientes ministerium vegetum seu aliorum vasorum lignaminis a vino tenentes, postrinum vel masinelas seu postrinantes ad oleum vel aliquod alius exercentes ministerium propter quorum exercitium impediri videatur studium doctorum, advocatorum, iurisperitorum vel scolarium tam iuris canonici quam civilis seu doctorum vel scolarium medicine, audeat vel presumat illud fabricare seu exercere iuxta scolas decretalistarum vel logistarum seu medicorum vel domum seu habitationis alicuius predictorum, per decem perticas ad minus, sub pena decem librarum bononinorum pro qualibet vice et pro quolibet qua fuerit contrafactum postquam fuerit eidem denuntiatum per eum cui nocere videatur. Et idem intelligatur de quibuscumque conducentibus seu tenentibus hospitium seu halbergum per cuius exercitium impediatur seu impediri posset verisimiliter studium vel exercitium studii alicuius doctoris vel alicuius alterius ut supra, nisi predicti prohibiti pervenirent supradictos doctores et alios supernominatos in habitando quo causa predicta propter multitudinem scolarium in diversis partibus civitatis habitantium non vendicent sibi locum. Volumus etiam quod apud scolas alicuius doctoris non stet nec esse debeat aliquod sedile seu androna unde scolares fetorem sentiant vel sentire possint.

[13] DE GENERALI CONFIRMATIONE PRIVILEGIORUM UNIVERSITATUM SCOLARUM ET SCOLARIBUS IPSARUM UNIVERSITATUM. RUBRICA.

Volentes scholaribus forensibus studii civitatis Bononie cuiuslibet facultatis et eorum universitatibus complacere et ipsorum iura manutenere, decernimus quod omnia et singula privilegia seu beneficia vero competentia scholaribus studii civitatis Bononie ac etiam universitatibus et etiam rectoribus universitatis scholarium predictorum et eorum doctoribus, famulis, stationariis, notariis et bidelis per comune Bononie vel habentes causam ab ipso comuni et omnia et singula statuta, reformationes, ordinamenta et provisiones comuni Bononie loquentes vel loquentia generaliter vel spetialiter innovata et confirmata et ab omnibus debeant inviolabiliter observari et de predictis vel in honorem seu favorem ipsorum sint et esse intelligantur eis salva et firma sint et per omnes officiales comunis Bononie demandentur sub pena contravenienti vel non observanti centum librarum bononinorum pro quolibet et qualibet vice quam ipso iure et facto incidat et incurrat; salvis semper specialibus additionibus deractionibus seu declarationibus per nos factis eisdem et salvo semper statuto nostro posito sub rubrica « de conservatione studii civitatis Bononie ».

STATUTI DEL 1389

DE SALARIIS DOCTORUM FORENSIUM LEGENCIUM IN STUDIO BONONIE.
RUBRICA ¹.

Preterea quia concessum est universitati scholarium forensium studii civitatis Bononie iuris canonici et civilis et etiam universitati scholarium sciencie medicine sibi elligere et habere infrascriptos doctores seu lectores ad legendum in studio civitatis Bononie silicet dicte universitati scholarium iuris canonici et civilis quatuor doctores seu lectores silicet unum doctorem ad legendum ipsis scholaribus Decretum in mane, cum salario librarum centum bononinorum et unum alium doctorem ad legendum ipsis scholaribus Decretum in nonis, cum salario centum librarum bononinorum, alium doctorem ad legendum ipsis scholaribus Inforciatum vel Digestum Novum, cum salario centum librarum bononinorum et unum alium doctorem ad legendum ipsis scholaribus Volumen, cum salario centum librarum bononinorum quolibet anno et pro toto anno; et dicte universitati scholarium medicine tres doctores seu lectores unum scilicet qui legere debeat in pratica dicte sciencie medicine, cum salario centum librarum bononinorum alium qui legere debeat in philosophia et logica dicte sciencie, cum salario centum librarum bononinorum, non obstantibus quod possit sibi facere solvi a scholaribus loice secundum salarium ordinatum per universitatem scholarium dicte sciencie; et alium qui legere debeat in astrologia cum salario quinquaginta librarum bononinorum pro quolibet anno et pro toto anno que salaria solvi debeant per comune Bononie et de avere ipsius comunis. Non intendentes dictis universitatibus seu scholaribus vel ipsorum seu ipsarum privilegiis seu concessionibus eis factis per comune Bononie, in aliquo derogare sed ea potius augere innovare et confirmare, providerunt et mandaverunt quod, generales depositarii averis comunis Bononie possint et teneantur dictis doctoribus seu lectoribus electis et eligendis ut supra, solvere eorum salaria supradicta de omni pecunia et avere comunis Bononie infra quindecim dies a die qua eis presentabitur provixio seu mandatum solutionis fiende in forma debita et que pro tempore erit in usu habita prius bulecta dominorum antianorum subscripta manu alterius ex defensoribus averis.

¹ Libro III, r. 110, c. CLXXXI r.

DE SALARIIS DOCTORUM CIVIUM SINGULIS ANNIS LEGENTIUM IN STUDIO CIVITATIS BONONIE IN IURE CANONICO ET CIVILI. RUBRICA ².

Item ut doctorium bononiensium actum legentium ordinarie et extraordinarie in iure canonico et civili in studio Bononie copia omni tempore habeatur et ad legendum continue libencius inducantur, decernimus et ordinamus quod, quilibet doctor bononiensis in iure canonico vel civili aliquos libros solitos legi de mane in studio predicto continuando et prosequendo librum secundum modum usitatum seu secundum formam statutorum universitatis scoliarium facultatum predictarum, habeat et habere debeat, a comune Bononie, quolibet anno et pro toto anno pro suo labore, ultra colectam sibi a scolariis ordinatam, centum libras bononinorum sine retemptione alicuius cambi vel gabelle. Si vero fuerit aliquis civis doctor et in Bononia doctoratus qui legat seu legerit Infortiatum seu Digestum Novum vel Volumen similiter habeat et habere debeat a comune Bononie centum libras bononinorum; si vero legerit Sextum et Clementinas, habeat centum libras bononinorum quolibet anno infrascriptis temporibus. Adhicientes quod per dominos ancianos comunis Bononie, qui pro tempore erunt de mensibus maii et iunii vel per reformatores studii qui elligi debeant per dominos dictorum mensium, elligantur ante mensem iulii, singulis annis, duo legum doctores cives Bononie qui legere debeant extraordinaria Codicis anno quo Codex ordinarie legetur et Digesti Veteris anno quo ipsum Digestum Vetus legetur ordinarie; et unus doctor Decretorum civis Bononie qui legere debeat extraordinaria Decretalium et talis elligendus debeat legisse tribus annis publice in iure canonico vel civili possint tam reformatores ultra predictum unum alium assumere et elligere ad lecturam extraordinariam Decretalium civem doctorem et qui legerit ut supra, quorum doctorum quilibet habeat, et habere debeat a comune Bononie, pro suo labore, libras centum bononinorum, predictam electionem fieri iubentes pro sublevacione doctorum qui ordinaria legunt et ut melius extraordinaria legantur et ut circha ipsorum extraordinariorum lecturam melius scolariis ipsam audire volentibus satisfiat. Que quantitates et salaria solvi debeant infrascripta forma, videlicet medietas in festo Nativitatis Domini nostri Iesu Christi cuiuslibet anni, et alia medietas in festo seu Pascate Resurrectionis eiusdem Domini nostri Iesu Christi cuiuslibet anni quo ut dictum est legeretur.

De qua lectura credatur et stetur declarationi rectorum universitatis scoliarium utriusque iuris et idem intelligantur de quolibet alio legente qui salarium recipere debeat a comune Bononie, videlicet quo ad tempora solutionum eisdem fiendarum tantum.

Adhicientes quod dicta salaria possit augeri et minui dictis doctoribus per dominos antianos et collegia qui preherunt in officio de mensibus setembris et octobris vel per maiorem partem eorum, et per reformatores studii qui tunc temporis in officio preherunt et quod dicta salaria augenda vel minuenda non debeant publicari ante kalendas mensis octobris et quod

² Libro III, r. III, c. CLXXXIV.

[1389]

de predictis debeant esse rogati notarius dominorum antianorum et dominorum de collegiis qui tunc temporis in officio preherunt.

DE SALARIO ET ELLECTIONE EORUM QUI LEGUNT IN RETORICA ET NOTARIA. RUBRICA ³.

Item providerunt quod singulis annis per dominos antianos de mensibus maii et iunii vel per reformatores studii qui elligi debeant et elligere ut supra, elligatur unus doctor et informator artis retorice qui sit civis bononiensis, qui doctor et informator habeat et habere debeat a comuni Bononie, pro suo salario lecture dicte sciencie, quolibet anno et pro toto anno libras quinqueginta bononinorum ultra colectam sibi a scolaribus ordinatam vel usitatam quam scienciam legere debeat quolibet anno, in studio Bononie scolaribus quibuscumque audere volentibus.

Item providerunt quod, modo supradicto, elligantur per dominos antianos duo magistri provecti cives Bononienses, si haberi poterunt, qui legant bene et dilligenter et cum aparatibus oportunis domini Petri de Unçola, Summam Notarie bis in anno et etiam librum Istitutionum semel in anno, quorum uterque legat ut supra et habeant scolas separatas et habeat quilibet eorum pro suo salario a comune Bononie, ultra salarium quod percipient a scolaribus, septuaginta libras bononinorum pro quolibet anno quo legerunt.

QUOD SCOLARES UNIVERSITATIS STUDII BONONIE CUIUSLIBET FACULTATIS TAMQUAM CIVES IN MALLEFICIIS HABEANTUR. RUBRICA ⁴.

Quia ex statutis huic retro conditis reperimus quod scolares universitatis scolarium studii Bononie cuiuslibet facultatis in causis eorum debeant haberi ut cives civitatis Bononie, idcirco nolentes statutis antiquis detrahere noviter, statuimus et firmamus quod, omnes et singuli scolares forenses qui sunt vel erunt de dictis universitatibus vel altera earum et in matricula ipsarum universitatum vel alicuius eorum conscripti, qui committerent aliquod maleficium vel delictum vel contra quos committerentur, debeant in predictis maleficiis censi, haberi et repputari ac etiam iudicari et esse debeant et sint ut alii cives civitatis Bononie. Et quod in omnibus et per omnia sint tractentur et habeantur committentes aliquod maleficium vel delictum vel si in eos vel contra eos committeretur ut alii cives, salvo quod presenti privilegio scolarium non gaudeat aliquis qui extimatus reperiatur in civitate Bononie vel eius ascendens vel qui non sit vere scolaris vel qui esset beneficiatus in civitate Bononie vel districtu.

³ Libro III, r. 113, c. CLXXXIIv.

⁴ Libro V, r. 36, c. CCLXXXVIIIr.

DE PENNA DANTIS OPERAM QUOD STUDIUM DE CIVITATE BONONIE ADMOVEATUR
VEL TURBETUR. RUBRICA ⁵.

Quoniam studium scolarium iuris canonici et civilis et medicine iam fere mille annis decursis decoravit honorem et ditaverit civitatem et cives Bononie et sic precipue spectat ad comune Bononie et cives universos et singulos ipsum studium perpetuo in civitate Bononie ut thesaurum pretiosissimum conservare, ideo statuimus, hoc statuto perpetuo valituro, quod nullus audeat publice vel secrete dicere, consulere, arengare vel proponere vel modo aliquo tractare vel operam dare, quod ipsum studium in totum vel in partem amoveatur de civitate Bononie vel turbetur sic quod doctores impediuntur legere et scolares scolas intrare ut consuetum est, vel facerent si ipsa turbatio studii non foret inducta. Nec ipsum studium interdiceret perpetuo vel ad tempus, vel statutum vel coniurationem facere vel aliquo quoquo modo vel forma firmare, praticare vel ordinare quod scolares recedere debeant a Bononiense studio, sub pena capitis imponenda cuilibet contra predicta vel aliquod predictarum dicenti vel facienti vel contrafacienti in aliquo casuum predictorum et potestas possit et teneatur inquirere de predictis etiam ad petitionem cuiuscumque.

[1] DE CONSERVATIONE STUDII BONONIE IN CIVITATE BONONIE ET PRIVILEGIIS DOCTORUM CIVIUM DICTE CIVITATIS. RUBRICA ⁶.

Statuimus quod domini ancianii et domini confalonerii et massarii artium civitatis Bononie et quilibet alius officialis forensis dicte civitatis teneantur et debeant toto posse dare operam quod studium scolarium, tamen iuris civilis quam canonici, seu cuiuslibet alterius licite facultatis seu scientie, sit et esse debeat perpetuo in civitate Bononie et illud in bono statu manuteneret et doctores ipsarum scientiarum et rectores scolarium et ipsam universitatem scolarium et scolares et ipsorum iura et res et bona tueri tam in iudicio quam extra ubicumque et quotiescumque expedierit ac etiam manuteneri facere omnia et singula statuta, ordinamenta et privilegia et beneficia utriusque universitatis scolarium facientia in ipsorum studii doctorum rectorum universitatis et scolarium favorem; et ea servari facere bona fide ad augmentum studii et bonum statum scolarium et quietem. Nec non teneantur manuteneri facere omnia et singula statuta ordinamenta et privilegia beneficia et constitutiones doctorum civium, tam iuris civilis quam canonici et etiam medicine et artium, declarantes statuta et constitutiones doctorum predictorum preferri debere et preferenda esse statutis cuiuscumque universitatis scolarium.

Et quod doctores predicti non legentes non intelligantur astricti et ligati per statuta alicuius universitatis scolarium nec etiam scolares cives Bononie in aliqua facultate studentes intrantes in aliqua scientia.

Teneantur etiam dominus potestas et dominus capitaneus et quilibet

⁵ Libro V, r. 87, c. CCCXVIIr.

⁶ Lib. VI, cc. CCCLXXXIIIv-CCCLXXXVIIIv.

[1389]

eorum qui super predictis additus fuerit, punire quemlibet qui procuraret vel tractaret quod studium predictum alibi transferatur penis designatis in proximo statuto.

Adhuc etiam quod statuta comunis Bononie preferantur statutis cuiuslibet universitatis scolarium et statutis alterius cuiuscumque comitatus, societatis vel universitatis et omnibus et singulis statutis, ordinamentis et privilegiis, beneficiis et constitutionibus doctorum tam iuris civilis quam iuris canonici et etiam medicine et artium.

[2] DE TRACTANTIBUS SEU SEPTAM FACIENTIBUS VEL CONSPIRATIONEM PRO STUDIO TRANSFERENDO EXTRA CIVITATEM BONONIE. RUBRICA.

Hac editali constitutione sancimus quod nulla persona civis vel forensis cuiuscumque conditionis et status existat, audeat vel presumat septam vel conspirationem aut tractatum facere vel inire per se vel alium per nuntium vel literas vel alio quocumque modo cum aliqua persona ecclesiastica vel seculari, collegio vel universitate, terra, comune vel comitatu de studio civitatis Bononie transferendo ad alium locum vel aliquid procurare propter quod studium civitatis Bononie possit tolli et quod aliquis civis seu habitator civitatis Bononie vel aliquis alius non audeat vel presumat ducere scolares alibi gratia studii alibi exercendi vel sequi scolares aliquos predicta de causa.

Et si quis contrafecerit et venerit in fortiam domini potestatis et comunis Bononie, pena capitis puniatur; si vero non venerit in fortiam domini potestatis et comunis Bononie ponatur in perpetuo banno comunis Bononie tam quam proditor comunis Bononie de quo perpetuo exire non possit nec cancellari; et si talis bannitus venerit in fortiam domini potestatis comunis Bononie capite puniatur infra terciam diem et omnia bona talis baniti publicentur et perveniant in comune.

Et similem penam incurat potestas et quilibet de ipsius familia et ceteri officiales comunis Bononie seu civitatis Bononie qui contra predicta facere attentaverit.

Item quod nullus maior quinquaginta annis qui sit vel erit doctor legum vel Decretorum seu Decretalium vel medicine vel artium civis Bononie ullo modo vel ingenio audeat vel presumat sine licentia magnificorum dominorum antianorum et duorum de collegiis de civitate Bononie se conferre ad aliquam civitatem, locum vel terram aut comunitatem causa legendi in aliqua predictarum scientiarum et qui contrafecerit puniatur et condemnetur pena capitis si venerit ad mandata comunis; si autem ad mandata non venerit ponatur in perpetuo banno comunis Bononie in amputatione capitis et ipsius bona omnia publicentur que perveniant in comune.

Et idem dicimus ut eadem pena et modo simili puniatur quilibet doctor forensis Bononie salariatus pro leatura si durante tempore quo salariatus est seu esse debet, se transtulerit ad aliquam terram vel locum extra civitatem et comitatus Bononie causa legendi.

Et nullus civis Bononie minor quinquaginta annis doctor ut supra audeat ut supra sine licentia magnificorum dominorum antianorum de civitate

Bononie ad aliquam civitatem vel alibi conferre causa legendi ut supra, sub pena ducentorum bononinorum aurei.

Et quilibet possit accusare et habeat a comune Bononie centum libras bononinorum si liquidum fuerit de aliquo qui in aliquo de predictis capitulis contravenerit.

[3] DE STATIONARIIS TENENDIS EXEMPLA LIBRORUM ET APPARATUUM. RUBRICA.

Ordinamus pro utilitate scolarium et studii quod stationarii exempla librorum et apparatus tenentes, non presumant vendere vel alio modo alienare ut portentur ad studium alterius civitatis vel terre vel aliquid fraudulenter facere in lesionem civitatis seu studii Bononie, pena et banno centum librarum bononinorum cuiuslibet contrafacienti et pro qualibet vice; et quilibet possit acusare et denunciare et habeat medietatem banni.

Item quod ipsi stationarii teneantur habere exempla correcta et bene emendata, bona fide et prout melius possibile erit, et de eis scolaribus petentibus copiam facere et pro exemplatura id accipere quod actenus pro tempore preterito consueti sunt accipere vel habere et non plus, videlicet pro qualibet petia cuiuslibet lecture antique edite et compilate a septem annis retro sex denarios bononinorum parvorum et pro qualibet petia cuiuslibet lecture nove compilate a septem annis citra et etiam compilande decetero octo denarios parvos. Et hoc non obstante aliquo statuto vel privilegio vel alia ordinatione quomodolibet in contrarium facientibus et ab hoc compelli quilibet possit per vicarium potestatis non obstante fori privilegio.

[4] DE DOMIBUS IN QUIBUS HABITANT SCOLARES NON DESTRUENDIS. RUBRICA.

Statuimus et ordinamus quod hospitia et domus in quibus habitant scolares non possint destrui per comune Bononie occasione alicuius maleficii vel delicti vel rebellionis alicuius vel condemnationis vel multe facte de domino domus vel invadi per alium donec eas habitaverint sed libere dimittantur eis pro toto eo anno quo ipsas conduxerint solvendo pensionem si non solverint quam debeant solvere comuni Bononie, si ius aliquod habeat comune Bononie in dictis hospitibus, ratione condemnationis facte de domino hospitii vel aliqua alia ratione vel solvendo creditori domini hospitii qui ratione alicuius obligationis domini hospitii ipsum hospitium occuparent vel aquirent aliter de iure. Et finito anno conductionis possit procedi de iure non obstante habitatione scolarium.

Decernentes etiam quod alique domus posite in civitate vel comitatu Bononie non possint occasione alicuius debiti dirui vel devastari salvis nostris statutis aliter disponentibus.

[1389]

[5] DE PRIVILEGIO RECTORUM SCOLARUM QUI POSSINT IRE SINE IMPEDIMENTO AD DOMINUM POTESTATEM VEL EIUS FAMILIAM ET ALIOS OFFITIALES COMUNIS BONONIE. RUBRICA.

Ordinamos quod liceat rectoribus universitatis scolarium ire ad dominum potestatem et capitaneum et eorum iudices et alios de eius familia quando-cumque eis placuerit pro factis universitati predicte vel scolarium dicte uni-versitatis et potestas et capitaneus et quilibet eorum familiares cui loqui voluerit, non possint prohibere rectoribus ne ad eos accedant pro factis dicte universitatis vel scolarium predictorum. Et potestas et capitaneus te-neantur percipere eius beroariis et nuntiis et domicellis quod non vetent ipsis rectoribus quominus veniant et loqui possint ipsi domino potestati et capitanei et cuilibet de eorum familia, pro factis universitatis predicte seu scolarium predictorum.

Item dicimus quod ipsis rectoribus liceat sine impedimento alicuius beroarii vel nuntii vel alterius persone accedere ad quoscumque officiales comunis Bononie pro factis universitatis seu scolarium predictorum et pro eorum negotiis et pro iustis et licitis negotiis et pro eorum iniuriis pena et bano cuilibet beroario vel nuntio vel cuilibet alteri impediendi vel prohibenti quinque librarum bononinorum et pro qualibet vice ad quam penam solven-dam potestas vel alius officialis cuius beroarii familiares et nuntii impedi-erint omnimode teneantur.

[6] DE IMMUNITATE DOCTORIBUS CONCESSA ET SCOLARIUM CIVIBUS LEGEN-TIBUS. RUBRICA.

Statuimus quod doctores legum et doctores Decretorum et medicine et artium qui legunt quamdiu legerent vel presiderent lecture in iure civili vel canonico vel in medicina vel in artibus vel qui legerint viginti annis in aliqua predictarum scientiarum non teneantur ire in aliquos exercitus vel cavalcatas qui vel que fient de cetero per comune Bononie vel ad custodiam civitatis Bononie vel alicuius castri vel loci vel hominis vel etiam cum milites vel pedites mitterentur in servitio comunis Bononie vel alicuius vel aliquorum vel ad aliquod opus faciendum nec ponatur in decenis militum vel peditum vel cinquantinis vel vigintiquinquinis peditum vel alio numero peditum vel militum.

Hoc tamen salvo quod si que colecte imponentur comuniter per comune Bononie pro aliquo exercitus faciendo vel cavalcata vel custodia alicuius ca-stri vel aliqua alia causa de supradictis ipsam colectam prout eis contigerit solvere teneantur sicut alii cives civitatis Bononie.

Eandem immunitatem habeat unus notarius pro qualibet universitate si-licet iuris et medicine, bidelli generales totius universitatis qui induuntur pro universitate cum domicellis rectorum universitatis predicte et unus bi-dellus pro quolibet doctore legente et unus stazonarius librorum pro qualibet statione, quamdiu tales bidelli, notarius et stationarii fuerint bidelli vel no-tarius aut stationarii.

Idem dicimus in magistris gramatice, dialetice, phisice, notarie et dictatorie facultatis qui legunt seu legent continue.

Dicimus etiam quod scolares cives qui extraordinarie scholaribus legunt continue et scolares qui scolas iuris civilis vel canonici vel cuiuslibet alterius facultatis continue eis sic legentibus et intrantibus excusentur ab exercitiis et cavalcatis et custodiis civitatis Bononie vel alicuius loci ut supra.

Considerantesque quod propter lecturam ordinariam attributam solum doctoribus civibus civitatis Bononie in qualibet facultate et per ipsos continuatam et alia privilegia ipsis doctoribus et eorum collegiis concessa studium cuiuslibet facultatis in civitate Bononie et maxime in iure civili fuit per tempora preterita et est hodie conservatum et auctum, statuimus et ordinamus quod doctores vere et naturaliter cives civitatis Bononie origine propria et paterna et avita vel saltem duabus ex eis, presint lecturis ordinariis librorum ordinariorum et qui legi ordinarie consueverunt in qualibet facultate.

Declarantes in iuris civili libros ordinarios esse Codicem et Digestum Vetus, extraordinarios Infortiatum et Digestum Novum et Volumen; in iure vero canonico Decretalem et Decretum de mane ordinarios esse.

Et quod nullus cuiuscumque status et conditionis existat qui non sit civis ut supra, quovis modo, colore, causa vel forma audeat vel presumat attentare de intrando aliquod de ipsis collegiis vel ipsum intrare vel ei quoquo modo agregari volens vel coactus vel ad ipsum petere se admitti vel admissus ad ipsum accedere vel ad aliquod comodum vel honorem dictorum collegiorum vel alicuius eorum nec aliquem presentare ad publicum vel privatum examen nec aliqua insignia decoratus tradere nec legere aliquem de dictis libris ordinariis in totum vel in partem nisi quatenus ei permitteretur ex forma constitutioni collegiorum doctorum; que constitutiones debeant observari in omnibus et per omnia quo ad facultatem illam de qua fuerit collegium de quo ageretur, sub pena cuiuslibet contrafacienti pro qualibet vice qua fuerit in predictis vel aliquo eorum contrafactum, mille florenorum auri de facto auferenda per dominum potestatem civitatis Bononie et comuni Bononie aplicanda, quam penam si non exigerit dominus potestas retineri sibi debeat tantundem de suo salario, per depositarium camere comunis Bononie et de hoc spetialiter sindicari debeat ipse dominus potestas et depositarius tempore sindicatus cuiuslibet eorum.

Et quod domini antiani comunis Bononie ac domini confalonerii et massarii artium et quilibet eorum et quicumque alii officiales cives vel forenses comunis Bononie quando primum sciverint in aliquo de predictis contraferi, teneantur totis viribus resistere et providere quod predicta effectui demandentur.

Et quod contra predicta vel aliquod predictorum non possit provideri vel dispensari nec ad aliquem actum provisionis vel dispensationis vel propositionis in contrarium alicuius predictorum deveniri pena cuiuslibet proponenti, consulenti vel arenganti vel ad aliquem actum devenienti contra predicta vel aliquod predictorum quoquo modo tacite vel expresse directe vel per oblicum, mille florenorum auri de facto sibi auferenda per dominum potestatem ut supra. Et nichilominus quicquid fuerit contrafactum non valeat ipso iure, salvo semper privilegio concesso in iure canonico venerabili viro

[1389]

domino Iohanni de Lignano, cui per hoc non intendimus derogari.

Volumus insuper constitutiones collegii doctorum iuris civilis civitatis Bononie et colegii doctorum iuris canonici in dicta civitate et constitutiones doctorum medicine factas et fiendas, valere et tenere et plenum robur et effectum habere et omnia et singula in eis contenta ac observari debere in omnibus et per omnia precise per quemlibet officialem comunis Bononie civem vel forensem et pro inde ac si essent singulariter et particulariter descripti in presenti volumine statutorum et sub penis in nostris statutis contentis contra non observantes ipsa statuta que sunt in presenti volumine statutorum.

[7] DE PRIVILEGIIS SCOLARIBUS CONCESSIS ET UNIVERSITATI IPSORUM. RUBRICA.

Ordinamus quod si contigerit oriri aliquam discordiam vel rissam seu furorem in civitate Bononie inter aliosquosque scholares per quam scholares aliquid amitterent quod absit quod per comune Bononie restituatur ad plenum salvo quod si malefactor reperiretur et fuerit solvendo ius scolari contra talem malefactorem et eius bona salvum sit ipsi scolari ut in tantum comune Bononie teneatur.

Item quod si hospitium quod habitaret aliquis scolaris combustum vel destructum fuerit infra tempus conductionis quod ipsi scolari concedat comune Bononie hospitium conveniens usque ad finitum tempus conductionis illius anni quo predicta contingerent nisi culpa ipsius scolaris habitantis vel sui familiaris contigerit.

Item quod taxationes hospitorum scolarium singulis annis fiant a comuni Bononie per duos bonos viros eligendos per defensores averis et totidem eligendos ab universitate qui iurare debeant in presentia rectorum hospitorum taxationes facere bona fide et si discordarent in pretio seu pensione quintus elligatur per dominos antianos qui dirimat discordiam cuius arbitrio cum duobus eorum stetur nisi de pretio et pensione inter partes fuerit conventum cui conventioni stetur et fiat hoc ad requisitionem rectorum salvis pactis in locationibus factis de partium voluntate.

Item quod pensiones hospitorum scolarium solvantur secundum quod solvuntur per cives qui conducunt domos alienas cum scholares ut cives et pro civibus in his et in aliis habeantur. Ita tamen quod si aliquis ex dictis scolariis recesserint ante finitum tempus locationis soluta pensione liceat ei alium scolarem parem eidem ponere loco sui pro residuo temporis dicte locationis in eodem hospicio et aliter non. Et propterea non possit interdici aliquod hospitium et si interdiceretur non valeat interdictum.

Item quod scholares possint emere quancumque et ubicumque et a quocumque granum in quacumque quantitate ad usum proprium et sue familie necessarium non obstante aliquo banno vel prohibitione vel reformatione vel statuto factis vel faciendis nec venditoribus possit prohiberi speciali vel generali prohibitione quominus eis vendatur, et portatoribus seu vituralibus ne portent et pena preterea imposita cassa sit ex nunc et nullius momenti gabella tam de venditione solvatur.

Item quod contractus scolarium cum quocumque contraxerint et eorum ultime voluntates habeant plenam firmitatem si facte fuerint de iure comuni etiam si careant solemnitatibus que viderentur requiri ex forma alicuius statuti seu iuris municipalis dum tamen stipulate reperiantur manu alicuius notari de societate notariorum civitatis Bononie. Salvo quod predicta locum non habeant quando contractus fieret occasione ludi.

Item quod scolares possint habere quatuor mercatores vel feneratores qui mutuent eis pecuniam qui mercatores seu feneratores exprimi debeant et dari in scriptis et nomina ipsorum per rectores scolarium dominis antianis et domino potestati Bononie et non teneantur ire dicti mercatores vel feneratores in exercitiis vel cavalcatis seu alicuius castri vel hominis custodiam facere.

Item quod scolares universitatum predictarum gaudeant privilegio societatum populi Bononie in emendo frumentum et alias res a comuni. Ita quod quando hominibus ipsarum societatum venditur frumentum vel alie res dentur et venduntur etiam scolaribus si emere voluerint et pro eodem pretio et pro eadem forma et modo qua vel quo datur societatibus populi seu hominibus ipsarum societatum.

Item quod scolares sint cives et tamquam cives ipsi habeantur et pro civibus reputentur donec scolares fuerint et res ipsorum tamquam civium defendantur ad defensionem et utilitatem ipsorum et rerum ipsorum nec possint ipsi tamquam forenses nec eorum res detineri vel molestari occasione alicuius represalie concesse contra comune seu civitatem terre vel castri vel banni dictis terris castris vel civitatibus dati vel alicuius debiti pecuniarii.

Item quod potestas vel aliquis gerens vices eius non possit interdicare vel impedire studium aliquo modo prohibendo doctoribus ne legant vel precipiendo ut legant contra voluntatem scolarium seu universitatis. Salvo quod doctores legum si necesse fuerit pro ambaxiatoribus comunis Bononie ire et mitti possint et absque diminutione salarii.

Item dicimus quod in questionibus civilibus scolarium quas habent vel habebunt cum scriptoribus et fideiussoribus eorum vel aliis quibuscumque personis summarie sine libelli oblatione et strepitu iudicii procedat non obstantibus feriis et si reconveniatur eodem modo procedatur et idem servetur in questionibus quas habebunt cives vel comitatini cum scriptoribus vel eorum fideiussoribus.

Adhicientes quod bononienses studentes et qui studebunt in futurum in iure civili vel canonico volentes pervenire ad examinationem privatam vel publicam seu conventum non graventur vel gravari possint aliquibus sumptibus oneribus vel angariis aliquibus aliter nec in plus quod gravantur forenses scolares volentes pervenire ad dictas examinationes causa pretestu vel vigore aliquorum privilegiorum vel statutorum universitatum scolarium etiam iuramento firmatorum et ipsis non obstantibus quibus ex certa sciencia derogamus. Salvis tamen et semper reservatis constitutionibus collegii doctorum iuris civilis et collegii doctorum iuris canonici.

Et quod doctores de collegio doctorum civitatis Bononie teneantur et debeant se congregare quandocumque ad petitionem cuiuscumque scolaris bononiensis volentis examinari et doctorari ad ipsius examinationem et doctoratum procedere et interesse prout soliti sunt facere et quod dominus po-

[1389]

testas ad petitionem talis scholaris possit teneatur et debeat compellere dictos doctores ad predicta quibuscumque iuris remediis. Salvis semper constitutionibus doctorum loquentibus de predictis.

Item quod potestas predictus seu eius vicarius quando fuerit additus possit et teneatur ad requisitionem rectorum dictorum scolarium vel alterius eorum sententias per eos vel eorum alterum latas vel ferendas secundum formam statutorum universitatum scolarium super questionibus vertentibus inter ipsos scolares ad invicem vel inter ipsos et eorum scolarium seu universitatum familiares seu officiales ad invicem vel inter ipsos familiares seu officiales ad invicem executioni mandare et mandari facere quibuscumque remediis opportunis simpliciter et de plano sine strepitu et figura iuditi ad utilitatem universitatis predictae si pro ea late fuerint vel ad utilitatem parcium pro quibus late fuissent.

Item quod potestas predictus ad requisitionem dictorum rectorum universitatis vel alicuius eorum teneatur et debeat rixas brigas et discordias que occurrent inter scolare universitatis predictae seu doctores cives vel forenses ex una parte vel inter ipsos scolares seu universitatem predictam ex altera tollere sedare et ad concordiam reducere omnibus remediis opportunis quibus inspecta qualitate negotii et conditione personarum videbitur expedire.

Item quod nullus fenerator vel aliquis cuiuscumque sexus audeat vel presumat aliquo alienationis vel pignorationis titulo accipere vel retinere aliquos quaternos vel quinternos seu sexternos aut folia vel petiam seu petias alicuius libri seu librorum seu operis completi vel non completi cuiuslibet facultatis nisi a rectoribus doctoribus scolaribus vel stationariis librorum vel ab aliis officialibus generalibus vel specialibus universitati subiectis et iuratis illius facultatis seu ab his ad quos pertinerent. Et qui contrafecerit rem acceptam restituere teneatur et ei ad quam pertineret sine aliquo pretio seu alio dato; et nichilominus puniatur pro qualibet vice in viginti quinque libris bononinorum et plus arbitrio potestatis et quilibet possit accusare seu notificare contrafacientes et etiam acusatione vel notificatione seu inquisitione possit potestas et quilibet de sulse iudicibus etiam civilibus deputatis cognoscere procedere terminare et executioni mandare simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii et quibuscumque remediis oportunis et in predictis etiam presumptiones pro legitimis probationibus habeantur. Et hoc potestas teneatur preconizari facere per civitatem si et quotiens pro parte alicuius ex rectoribus universitatis scolarium fuerit requisitus.

Subiungentes ne doctorum vel magistrorum legentium et scolarium studentium ministerium impediatur in scolis vel aliis locis ubi congregantur mandamus quod aliquis cuiusvis conditionis non audeat vel presumat aut sibi liceat habere vel tenere in aliqua domo propria vel conducta fabricam fieri ^(a) vel martelli impediens auditum in scolis vel congregationibus prope aliquas scolas in quibus legatur vel domum ubi aliqua universitas scolarium congregaretur prope ipsas domos vel scolas per perticas duodecim.

(a) Erroneamente per *ferri*.

[8] DE PRIVILEGIO SCOLARUM PATIENTIUM FURTA SEU INIURIAS VEL RAPI-
NAS. RUBRICA.

Ordinamus si aliqui scolares de aliqua universitate scholarum studii Bononie forenses patientur in posterum furtum vel rapinam seu robariam seu spoliationem aut in rebus vel personis iniuriam aliquam in civitatem Bononie et hoc constiterit quod credatur dicto seu denuntiationi scholaris de quo dicere voluerit fecisse sibi furtum vel rapinam seu robariam vel spoliationem aut iniuriam vel premissorum conscium vel receptatorem fuisse prestito super hoc sacramento a scolare denuntiante quod caluniandi animo non denuntiet et etiam a rectore de cuius universitate scholaris denuntiatus fuit et consiliario sue nationis prestito sacramento per eum credunt bone fame et conditionis esse et eum iuste denuntiare et non causa alicuius calunnie. Et quod predicta denuntiatione facta a scolari iurante et etiam prestito sacramento a rectore et consiliario secundum formam predictam habeat vim plene probationis et per omnia habeatur; et super predictis procedere debeat potestas presens et qui pro tempore fuerit ac si legitime fuerit et sufficienter probatum precedente aliquo aminiculo idoneo de quo aminiculo an sit idoneum stetur declarationi domini potestatis contra quoscumque denuntiatos a scolare predicto et habeat locum et in his que comitterentur de predictis contra scolares in comitatu vel districtu Bononie.

Item dicimus quod forenses doctores legentes Bononie gaudeant in predictis eodem privilegio, beneficio et libertatibus quibus gaudent scolares.

[9] DE BANITIS PRO OFFENSA ALCUIUS SCOLARIS DE BANNO NON EXTRAENDIS.
RUBRICA.

Ordinamus quod nullus qui banitus est vel fuerit deinceps vel in figura banni conscriptus occasione alicuius vulneris vel homicidii comissi seu quod comissum diceretur in aliquem scolarem, qui sit vel fuerit tempore maleficii de universitate scholarum, possit modo aliquo eximi vel cancellari de banno vel figura predictis sine voluntate offensi vel eius heredum et nisi pacem et concordiam habuerit ab offenso vel heredibus offensi et sine voluntate universitatis scholarum tam citramontanorum quam ultramontanorum occasione nullitatis vel alia qualibet causa. Et si contrafieret ipsa cancellatio non valeat nec teneat ipso iure.

[10] DE PRETIO DANDO HIS QUI REPRESENTARENT ASSASSINUM VEL ALIUM
HOMINEM QUI VULNERAVERIT SCOLAREM ALIQUEM. RUBRICA.

Statuimus quod si aliquis banitus de civitate Bononie in personam vel rebus habens pacem de banno in quo esset tunc quando infrascripta faceret vel postea infra duos menses a die homicidii in personam baniti comissi vel presentationis ut infra aliquem alium exbanitum et condemnatum ad mortem pro aliquo maleficio in civitate Bononie vel extra civitatem Bononie vel in ipsius guardia, comitatu vel districtu comisso per eum cum habitaret in

[1389]

ipsa civitate vel in ipsius guardia comitatu vel districtu vel alibi per dominum potestatem, capitaneus vel alium officialem comunis Bononie qui hoc possit occidat in comitatu vel districtu Bononie tunc talis de tali banno debeat cancellari nisi forsam talis occidens foret banitus pro prodicione vel rebelione civitatis vel comuni Bononie quo casu fiat ipsi occidenti remuneratio de pecunia comunis Bononie ad arbitrium dominorum antianorum cum consilio et consensu suorum collegiorum qui pro tempore erunt; idem fiat de presentante seu ponente quemcumque talem exbannitum in fortiam comunis Bononie et quicumque ceperit aliquem qui percuserit et vulneraverit aliquem ex rectoribus universitatis scolarium vel aliquem scolarem qui sit sub rectoribus habeat et recipere debeat de avere comunis Bononie id et tantum quod placuerit dominis nostris dominis antianis et eorum collegiis.

[11] DE PENA PROCURANTIS QUOD PRIVILEGIA SCOLARIUM TOLLANTUR. RUBRICA.

Statuimus quod quicumque arengaverit vel procuraverit aperte quod privilegia concessa vel concedenda universitati scolarium vel alicui ipsorum tollantur vel revocentur vel in aliquo infringantur condennentur per potestatem Bononie in vigintiquinque libris bononinorum pro qualibet vice infra quatuor dies postquam fuerit liquidum domino potestati etiam si non sequatur effectus.

Si vero hoc sequatur arbitrio domini potestatis realiter et personaliter puniatur.

[12] DE CONDUCTIONIBUS PROHIBITIS DOMORUM QUE SUNT IUXTA DOCTORES VEL SCOLARES. RUBRICA.

Item prohibemus ne aliqui magistri vel repetitores scolares decem habentes vel ab inde supra scienciam gramaticalem docentes loici fabri vel facientes ministerium vegetum seu aliorum vasorum lignaminis a vino tenentes postrinum vel masinellas seu postrinantes ad oleum vel aliquod aliud exercentes ministerium prope quorum exercitium impediri videatur studium doctorum advocatorum iurisperitorum vel scolarium tam iuris canonici quam civilis seu doctorum vel scolarium medicine audeant vel presumant illud fabricare seu exercere iuxta scolas decretalistarum vel legistarum seu medicorum vel domum sue habitationis alicuius predictorum per duodecim perticas adminus sub pena decem librarum bononinorum pro quolibet et qualibet vice qua fuerit contrafactum postquam fuerit eidem denuntiatum per eum cui nocere videatur. Et idem intelligatur de quibuscunque conductibus seu tenentibus hospitium seu abbergum per cuius exercitium impediatur seu impediri posset verisimiliter studium vel exercitium studii alicuius doctoris vel alicuius alterius ut supra nisi predicti prohibiti pervenirent supradictos doctores et alios supranominatos in habitando quo casu predicta prope multitudinem scolarium in diversis partibus civitatis habitantium non vendicent sibi locum.

Volumus etiam quod apud scholas alicuius doctoris non stet nec esse debeat aliquod sedile seu androna unde scholares factorem sentiant vel sentire possint.

[13] DE GENERALI CONFIRMATIONE PRIVILEGIORUM UNIVERSITATIS SCOLARIORUM ET SCOLARIUM IPSARUM UNIVERSITATIS. RUBRICA.

Volentes scholaribus forensibus studii civitatis Bononie cuiuslibet facultatis et eorum universitatibus complacere et ipsorum iura manutenere decernimus quod omnia et singula privilegia beneficia competentia scholaribus studii civitatis Bononie ac etiam universitatibus et etiam rectoribus universitatum scholarium predictorum et eorum doctoribus famulis stationariis notariis et bidellis per comune Bononie vel habentes causam ab ipso comune et omnia et singula statuta reformationes ordinamenta et provisiones comunis Bononie loquentes vel loquentia generaliter vel spetialiter de predictis vel in honorem seu in favorem ipsorum sint et esse intelligatur innovata et confirmata et ab omnibus debeant inviolabiliter observari et eis salva et firma sint et per omnes officiales comunis Bononie observentur et executioni demandentur. Sub pena contravenienti vel non observanti centum librarum bononinorum pro quolibet et qualibet vice quam ipso iure et facto incidant et incurrant. Salvis semper specialibus additionibus detractionibus seu declarationibus per nos factis eisdem et salvo semper statuto nostro posito sub rubrica de conservatione studii in civitate Bononie.

STATUTI DEL 1454

QUOD SCHOLARES UNIVERSITATIS STUDII BONONIENSIS CUIUSLIBET FACULTATIS TAMQUAM CIVES IN MALEFICIIS HABEATUR. RUBRICA ¹.

Quia ex statutis huic retro conditis reperimus quod scholares universitatis scholarum studii Bononie cuiuslibet facultatis in causis eorum debeant haberi ut cives civitatis Bononie, idcirco nolentes statutis antiquis detrahere noviter, statuimus et firmamus quod omnes et singuli scholares forenses qui sunt vel erunt de dictis universitatibus vel aliqua earum in matriculis ipsarum universitatum vel alicuius eorum conscripti qui committerent aliquod maleficium vel delictum vel contra quos committerentur debeant in predictis maleficiis censi, haberi et reputari ac etiam iudicari et esse debeant et sint ut alii cives civitatis Bononie. Et quod in omnibus et per omnia sint tractentur et habeantur committentes aliquod maleficium vel delictum vel si in eos vel contra eos committeretur ut alii cives, salvo quod presenti privilegio scholarium non gaudeat aliquis qui estimatus reperiatur in civitate Bononie vel eius ascendens vel qui non sit vere scholaris vel qui esset beneficiatus in civitate Bononie vel districtu.

DE PENA DANTIS OPERAM QUOD STUDIUM DE CIVITATE BONONIE ADMOVEATUR VEL TURBETUR. RUBRICA ².

Quoniam studium scholarium iuris canonici civilis et medicine iam mille annis decursis et ultra decoravit honore et ditavit civitatem et cives Bononie et sic precipue spectat ad comune Bononie et cives universos et singulos ipsum studium perpetuo in civitate Bononie ut thesaurum pretiosum conservare, ideo statuimus, hoc statuto perpetuo valituro, quod nullus audeat publice vel secrete dicere consulere arengare vel proponere vel modo aliquo tractare vel operam dare quod ipsum studium in totum vel in partem amoveatur de civitate Bononie vel turbetur sic quod doctores impediuntur legere et scholares scolas intrare ut consuetum est vel facerent si ipsa turbatio studii non foret inducta. Nec ipsum studium interdiceri perpetuo vel ad tempus vel statutum vel coniurationem facere vel aliquo quoquo modo vel forma firmare praticare vel ordinare quod scholares recedere debeant a Bononiense studio sub pena capitis imponenda cuilibet contra predicta vel aliquid predictarum dicenti vel facienti vel contrafacienti in aliquo casuum

¹ Libro IV, r. 35, c. CCCXXIIr.

² Libro IV, r. 86, c. CCCLVr.

predictorum et potestas possit et teneatur inquirere de predictis etiam ad petitionem cuiuscumque.

[1] DE CONSERVATIONE STUDII BONONIENSIS IN CIVITATE BONONIE ET PRIVILEGIIS DOCTORUM CIVIUM DICTE CIVITATIS. RUBRICA³.

Statuimus quod dominus potestas Bononie et quilibet alius officialis forensis civitatis Bononie teneantur et debeant toto posse dare operam quod studium scolarium tam iuris civilis quam canonici, artium et medicine et cuiuslibet alterius licite facultatis vel scientie sit et esse debeat perpetuo in civitate Bononie et illud in bono statu manuteneare.

Et doctores ipsarum scientiarum et rectores scolarium et ipsas universitates scolarium et scolares et ipsorum iura et res et bona tueri tam in iudicio quam extra ubicunque et quotiescunque expedierit. Ac etiam manuteneri facere omnia et singula statuta et ordinamenta et privilegia et beneficia cuiuslibet universitatis scolarium facientia in ipsorum studii doctorum rectorum universitatum et scolarium favorem et ea servari facere bona fide ad augmentum studii et bonum statum scolarium et quietem.

Nec non teneantur manuteneri facere omnia et singula statuta ordinamenta et privilegia beneficia et constitutiones doctorum civium tam iuris civilis quam canonici scientie medicine et artium, declarantes statuta et constitutiones doctorum predictorum preferri debere et preferenda esse statutis cuiuscumque universitatis scolarium.

Et quod doctores predicti non intelligantur astricti et ligati per statuta alicuius universitatis scolarium nec gaudere immunitatibus concessis scolariis matriculatis cuiuslibet facultatis, nec etiam scolares cives Bononie in aliqua facultate studentes intrantes in aliqua scientia. Teneantur etiam dominus potestas et dominus capitaneus Bononie et quilibet eorum qui super predictis additus fuerit punire quemlibet qui procuraret vel tractaret quod studium predictum alibi transferatur sub pena capitis. Quoniam dictum studium fuit indultum et concessum civitati Bononie fertili per sacratissimum Theodosium Romanorum Imperatorem, anno Dominice nativitatis quadringentesimo vigesimotertio per intercessionem Sancti Petronii tunc eiusdem civitatis antistitis dignissimi.

Adicientes etiam quod statuta civitatis Bononie preferantur statutis cuiuslibet universitatis scolarium et statutis alterius cuiuscumque comunitatis societatis vel universitatis et omnibus et singulis statutis ordinamentis et privilegiis et constitutionibus doctorum tam iuris civilis quam iuris canonici et etiam medicine et artium.

[2] DE TRACTANTIBUS SEU SEPTAM FACIENTIBUS VEL CONSPIRATIONEM PRO STUDIO TRANSFERENDO EXTRA CIVITATEM BONONIE. RUBRICA.

Hac editali constitutione sancimus quod nulla persona civis vel forensis

³ Lib. V, cc. CCCCLXXIIr-CCCCLXXVIIIv.

[1454]

cuiuscumque conditionis et status existat audeat vel permittat septam vel conspirationem aut tractatum facere vel inire per se vel alium per nuntium vel litteras vel alio quocumque modo cum aliqua persona ecclesiastica vel seculari collegio vel universitate terra comuni vel comitatu quod studium civitatis Bononie tollatur vel possit tolli.

Et quod aliquis civis seu habitator civitatis Bononie vel aliquis alius non audeat vel presummat ducere scholares alibi gratia studii exercendi vel sequi scholares aliquos predicta de causa. Et si quis contrafecerit et venerit in fortiam domini potestatis et comunis Bononie pena capitis puniatur; si vero non venerit in fortiam domini potestatis et comunis Bononie ponatur in perpetuo banno civitatis Bononie tamquam proditor comunis Bononie de quo perpetuo exire non possit nec cancellari.

Et si talis bannitus venerit in fortiam domini potestatis et comunis Bononie capite puniatur infra tertiam diem et omnia bona talis banniti publicentur in comuni Bononie; et similem penam incurrat potestas et quilibet de sua familia et ceteri officiales Bononie qui contra predicta fecerint vel attemptaverint.

Item quod nullus maior quinqueginta annis qui sit vel erit doctor legum vel decretorum seu decretalium vel medicine vel artium civis Bononie ullo modo vel ingenio audeat vel presummat sine licentia presidentium regimini civitatis Bononie de civitate Bononie se conferre ad aliquam aliam civitatem locum vel terram aut comunitatem causa legendi in aliqua predictarum scientiarum.

Et qui contrafecerit puniatur et condemnetur pena capitis si venerit in fortiam vel ad mandata domini potestatis Bononie; si vero ad mandata non venerit ponatur in perpetuo banno civitatis Bononie in amputatione capitis, et ipsius bona omnia publicentur que perveniant in comuni Bononie.

Et idem dicimus quod eadem pena et modo simili puniatur quilibet doctor forensis salariatus Bononie pro lectura si durante tempore quo salariatus est seu esse debet se transtulerit ad aliquam terram vel locum extra civitatem vel comitatum Bononie causa legendi. Et nullus civis Bononie minor quinqueginta annis doctor audeat ut supra sine licentia presidentium regimini civitatis Bononie de civitate Bononie ad aliquam aliam civitatem vel alio se conferre causa legendi ut supra sub pena quingentorum bononinorum auri.

Et quilibet possit accusare et habeat a comuni Bononie centum libras bononinorum si liquidum fuerit de aliquo qui in aliquo de predictis capitulis contravenerit.

[3] DE STATIONARIIS TENENTIBUS EXEMPLA LIBRORUM ET APPARATUUM. RUBRICA.

Ordinamus pro utilitate scholarium et studii bononiensis quod stationarii exempla librorum et apparatus tenentes non presumant vendere vel alio modo alienare libros ut portentur ad studium alterius civitatis vel terre vel aliquid fraudulenter facere in lesionem civitatis seu studii Bononie, pena et banno centum librarum bononinorum cuiilibet contrafacienti et pro qualibet

vice, et quilibet possit accusare et denunciare et habeat medietatem banni.

Item quod ipsi stationarii teneantur habere exemplaria correcta et bene emendata bona fide et prout melius possibile erit et de eis facere scholaribus copiam et pro exemplatura id accipere quod hactenus pro tempore preterito consueti sunt accipere vel habere et non plus videlicet pro qualibet petia cuiuslibet lecture antique edite et compilate a sex annis retro sex denarios bononinorum parvorum, et pro qualibet petia cuiuslibet lecture nove compilate a septem annis citra et etiam compilande de cetero octo denarios parvos bononinorum; et hoc non obstante aliquo statuto vel privilegio vel alia ordinatione quomodolibet in contrarium facientibus. Et ad hoc compelli quilibet possit per vicarium domini potestatis Bononie non obstante fori privilegio.

[4] DE DOMIBUS IN QUIBUS HABITANT SCHOLARES NON DESTRUENDIS ET QUOD DOMUS PER EOS CONDUCTE NON DURENT NISI TEMPUS EXPRESSUM IN LOCATIONE INVITO LOCATORE. RUBRICA.

Statuimus et ordinamus quod hospitia et domus in quibus habitant scholares non possint destrui per comune Bononie occasione alicuius maleficii vel delicti vel rebellionis alicuius vel condemnationis vel multe facte de domino domus vel invadi per alium donec eas habitaverint sed libere dimittantur eis pro toto eo anno quo ipsas conduxerint solvendo pensionem si non solverint quam debeant solvere camare Bononie si ius aliquod habet comune Bononie in dictis hospitiiis vel domibus rationes alicuius condemnationis facte de domino hospitii vel aliqua alia ratione vel solvendo creditori domino hospitii qui ratione alicuius obligationis domini hospitii ipsum occuparent vel acquirerent aliter de iure; et finito anno conductionis possit procedi de iure non obstante habitatione scolarium.

Decernentes etiam quod alique domus posite in civitate vel comitatu Bononie non possint occasione alicuius debiti dirrui vel devastari salvis nostris statutis aliter disponentibus.

Volumus tamen quod scolares doctores vel alii studentes vel publice legentes in civitate Bononie forenses et gaudentes privilegio doctorum et scolarium forensium non possint nec eis liceat invito locatore stare vel habitare aut retinere domos aliquas per eos conductas ultra tempus conventum invito locatore, non obstantibus aliquibus statutis comunis Bononie vel universitatis cuiuscumque scolarium in quacumque facultate studentium.

[5] DE PRIVILEGIO RECTORUM SCOLARIUM QUI POSSUNT IRE SINE IMPEDIMENTO AD DOMINUM POTESTATEM VEL EIUS FAMILIAM VEL ALIOS OFFICIALES CIVITATIS BONONIE. RUBRICA.

Ordinamus quod liceat rectoribus universitatis scolarium ire ad dominum potestatem et capitaneum et executorem iustitie civitatis Bononie et eorum iudices et alios de eorum familia quandocumque eis placuerit pro factis universitatis predicte vel scolarium dicte universitatis.

[1454]

Et potestas et capitaneus ac executor predicti et quilibet eorum familiaris cui loqui voluerint non possint prohibere rectoribus ne ad eos accedant pro factis dicte universitatis vel scholarium predictorum.

Et potestas et capitaneus ac executor predicti teneantur precipere eorum beroariis nuntiis et domicellis quod non vetent ipsis rectoribus quominus veniant et loqui possint ipsi domino potestati et capitaneo ac executori et cuilibet de eorum familia pro facto universitatis predictae seu scholarium predictorum.

Item dicimus quod ipsis rectoribus liceat sine impedimento alicuius beroarii vel alterius persone accedere ad quoscumque officiales civitatis Bononie pro factis universitatis seu scholarium predictorum et pro eorum iustis et licitis negotiis et pro eorum iniuriis, pena et banno cuilibet beroerio vel nuntio vel cuilibet alteri impediendi vel prohibenti quinque librarum bononinorum et pro qualibet vice ad quam penam solvendam potestas vel alius officialis cuius beroarii familiares et nuntii impedirent omnimode teneantur.

[6] DE IMMUNITATE DOCTORIBUS CONCESSA ET SCOLARIBUS CIVIBUS LEGENTIBUS. RUBRICA.

Statuimus quod doctores legum et doctores decretorum medicine et artium qui legent quamdiu legerint vel presiderent lecture in iure civili vel canonico vel in medicina vel in artibus vel qui legerint viginti annis in aliqua predictarum scientiarum non teneantur ire in aliquos exercitus vel cavalcatas qui vel que fierent seu fient decetero per comune Bononie vel ad custodiam civitatis Bononie vel alicuius castri vel loci vel hominis vel etiam cum milites vel pedites mitterentur in servitio comunis Bononie vel alicuius vel aliquorum vel aliquod opus faciendum nec ponantur in decennis militum vel peditum vel cinquantinis vel vigintiquinquinis peditum vel alio numero peditum vel militum.

Hoc tamen salvo quod si que collecte imponerentur comuniter per comune Bononie vel per presidentes regimini civitatis Bononie pro aliquo exercitu faciendum vel cavalcata vel custodia alicuius castri vel aliqua alia causa de supradictis ipsam collectam prout eis contigerit solvere teneantur sicut alii cives civitatis Bononie. Eandem immunitatem habeant unus notarius pro qualibet universitate iuris et medicine et bidelli generales totius universitatis qui induuntur pro universitate cum domicellis rectorum universitatis predictae et unus bidellus pro quolibet doctore legente et unus stationarius librorum pro qualibet statione quamdiu tales bidelli notarii et stationarii fuerint bidelli notarii aut stationarii.

Idem dicimus in magistris gramatice dialectice phisice notarie et dictatorie facultatis qui legunt seu legent continue. Dicimus etiam quod scholares cives qui extraordinarie scholaribus legunt continue et scholares qui scholas iuris civilis vel canonici et cuiuslibet alterius facultatis continue eis sic legentibus et intrantibus excusentur ab exercitiis et cavalcatis et custodiis civitatis Bononie vel alicuius loci ut supra.

Considerantesque quod propter lecturam ordinariam attributam solum

doctoribus civibus civitatis Bononie in qualibet facultate et per ipsos continuatam et alia privilegia ipsis doctoribus et eorum collegiis concessa studium cuiuslibet facultatis in civitate Bononie et maxime in iure civili fuit per tempora preterita et est hodie conservatum et auctum statuimus et ordinamus quod doctores vere et naturaliter cives civitatis Bononie origine propria et paterna et avita vel saltem duabus ex eis presint lecturis ordinariis librorum ordinariorum et que legi ordinarie consueverunt in qualibet facultate. Declarantes in iure civili libros ordinariorum esse Codicem et Digestum Vetus, extraordinarios Infortiatum et Digestum Novum et Volumen. In iure vero canonico Decretale et Decretum de mane extraordinarios esse.

Et quod nullus cuiuscumque status et conditionis existat qui non sit civis ut supra quovis modo colore causa vel forma audeat vel presummat attemptare de intrando aliquod de ipsis collegiis vel ipsum intrare vel ei quoquo modo aggregari volens vel coactus vel ad ipsum petere se immitti vel admissus ad ipsum accedere vel ad aliquod comodum vel honorem ductorum collegiorum vel alicuius eorum vel aliquem presentare ad publicum vel privatum examen nec aliqua insignia doctoratus tradere nec legere aliquem de dictis libris ordinariis in totum vel in partem nisi quatenus ei permitteretur ex forma constitutionum collegiorum doctorum.

Que constitutiones debeant observari in omnibus et per omnia quo ad facultatem illam de qua fuerit collegium de quo ageretur, sub pena cuiuslibet contrafacienti pro qualibet vice qua fuerit in predictis vel aliquo eorum contrafactum mille florenorum auri de facto auferenda per dominum potestatem civitatis Bononie et camare Bononie applicanda. Quam penam si non exegerit dominus potestas retineri debeat sibi tantundem de suo salario per depositarium camare Bononie et de hoc specialiter sindicari debeat ipse dominus potestas et depositarius tempore sindicatus cuiuslibet eorum.

Et quod dominus potestas et quicumque alii officiales forenses civitatis Bononie qui primum sciverint in aliquo de predictis contraferi teneantur totis viribus resistere et providere quod predicta effectui demandentur.

Et quod contra predicta vel aliquod predictorum non possit provideri vel dispensari nec ad aliquem actum provisionis vel dispensationis vel propositionis in contrarium alicuius predictorum deveniri, pena cuiuslibet proponenti consulenti vel aggreganti vel ad aliquem actum devenienti contra predicta vel aliquod predictorum quoquo modo tacite vel expresse directe vel per obliquum mille florenorum auri de facto auferenda per dominum potestatem ut supra. Et nichilominus quicquid fuerit contrafactum non valeat ipso iure.

[7] DE PRIVILEGIIS SCOLARIBUS CONCESSIS ET UNIVERSITATI IPSORUM AC PORTANTIBUS ET CONDUCENTIBUS LIBROS AD CIVITATEM BONONIE. RUBRICA.

Ordinamus quod si contigerit oriri aliquam discordiam vel rissam seu urorem in civitate Bononie inter alios quosque scolares per quam scolares liquid amitterent quod absit illud totum per comune Bononie eisdem restitatur ad plenum. Salvo quod si malefactor reperiretur et fuerit solvendo

[1454]

ius contra talem malefactorem et eius bona salvum sit ipsi scolari et in subsidium tamen comune Bononie teneatur.

Item quod si hospitium quod habitaret aliquis scolaris combustum vel destructum fuerit infra tempus conductionis quod ipsi scolari concedat comune Bononie hospitium conveniens usque ad finitum tempus conductionis illius anni quo predicta contingerent nisi culpa ipsius scolaris habitantis vel sui familiaris hoc contingeret.

Item quod tassationes hospitiorum scolarium singulis annis fiant a comuni Bononie per duos bonos viros eligendos per defensores haveris et totidem eligendos ab universitate qui iurare debeant in presentia rectorum hospitiorum tassationes facere bona fide et si discordarent in precio seu pensione quintus eligatur per presidentes regimini Bononie qui dirimat discordiam cuius arbitrio cum duobus eorum stetur nisi de precio et pensione inter partes fuerit conventum cui conventioni stetur et fiat hoc ad requisitionem rectorum; salvis factis in locationibus factis de partium voluntate.

Item quod pensiones hospitiorum scolarium solvantur secundum quod solvitur per cives qui conducunt domos alienas cum scholares ut cives et pro civibus in his et aliis habeantur. Ita tantum quod si aliquis ex dictis scolariibus recesserit ante finitum tempus locationis soluta pensione liceat ipsi scolari alium scolarem parem eidem ponere loco sui pro residuo duntaxat temporis dicte locationis in eodem hospicio et aliter non.

Item quod scholares possint emere quocumque et ubicumque et a quocumque granum in quacumque quantitate ad eorum usum proprium et sue familie necessarium non obstante aliquo banno vel prohibitione vel reformatione vel statuto factis vel faciendis nec venditoribus possit prohiberi spetiali vel generali prohibitione quominus eis vendatur. Et portatoribus seu victualibus ne portent et pena propterea imposita cassa sit ex nunc et nullius momenti gabella tamen de venditione solvatur.

Item quod contractus scolarium cum quocumque contraxerint et eorum ultime voluntates plenam firmitatem si facte fuerint de iure comuni etiam si careant solemnitatibus que viderentur requiri ex forma alicuius statuti seu iuris municipalis dumtamen stipulationes seu rogationes reperiantur manu alicuius notarii de sotietate notariorum civitatis Bononie. Salvo quod predicta locum non habeant quando contractus fieret occasione ludii.

Item quod scholares possint habere quatuor mercatores vel feneratores qui mutuent eis pecuniam qui mercatores seu feneratores exprimi debeant et dari inscriptis et nomina ipsorum per rectores scolarium domino potestati Bononie et non teneantur ire dicti mercatores vel feneratores in exercitiis vel cavalcatis seu alicuius castri vel hominis custodiam facere. Item quod scholares universitatum predictarum gaudeant privilegio sotietatum populi Bononie in emendo frumentum et alias res a comuni.

Item quod hominibus ipsarum sotietatum venditur frumentum vel alie res dentur et vendantur etiam scolariibus si emere voluerint et pro eodem precio et pro eadem forma et modo qua vel quo datur sotietatibus populi seu hominibus ipsarum sotietatum.

Item quod scholares sint cives Bononie et tamquam cives ipsi habeantur et pro civibus reputentur donec scholares fuerint in studio Bononie et res ipsorum tamquam civium Bononie defendantur ad defensionem et utilitatem

ipsorum et rerum ipsorum nec possint ipsi tamquam forenses nec eorum res detineri vel molestari occasione alicuius represalie concesse contra comune seu civitatem terram vel castrum vel occasione banni dictis terris castris vel civitatibus dati vel alicuius debiti pecuniarii.

Item quod dominus potestas Bononie vel aliquis gerens vices eius non possit interdicerere vel impedire studium Bononie aliquo modo prohibendo doctoribus ne legant vel precipiendo ut legant contra voluntatem scolarium sue universitatis. Salvo quod doctores legum si necesse fuerit pro ambassiatoribus comunis Bononie ire et mitti possint absque diminutione salarii.

Item dicimus quod in questionibus civilibus scolarium quas habent vel habebunt cum scriptoribus et fideiussoribus eorum vel aliis quibuscumque personis summarie sine libelli oblatione et strepitu iudicii procedatur non obstantibus feriis, et si reconveniantur eodem modo procedatur. Et idem servetur in questionibus quas habebunt cives vel comitatini cum scriptoribus vel eorum fideiussoribus.

Adicentis quod bononienses studentes et qui studebunt in futurum in iure civili vel canonico vel in quacumque alia facultate volentes venire ad examinationem privatam vel publicam seu conventum non graventur vel gravari possint aliquibus sumptibus oneribus vel angariis aliquibus aliter nec in plus quod graventur forenses scolares volentes pervenire ad dictas examinationes cum pretextu vel vigore aliquorum privilegiorum vel statutorum universitatum scolarium cum iuramento firmatorum et ipsis non obstantibus quibus ex certa scientia derogamus. Salvis tamen et semper reservatis constitutionibus collegii doctorum iuris civilis et collegii doctorum iuris canonici et artium et medicine.

Et quod doctores de collegio doctorum civitatis Bononie teneantur et debeant se congregare quandocumque ad petitionem cuiuscumque scolaris Bononie volentis examinari et doctorari ad ipsius examinationem et doctoratum procedere et interesse prout soliti sunt facere. Et quod dominus potestas Bononie ad petitionem talis scolaris possit teneatur et debeat compellere dictos doctores ad predicta quibuscumque iuris remediis salvis semper constitutionibus doctorum loquentibus de predictis.

Item quod potestas predictus seu eius vicarius quando fuerit additus possit et teneatur ad requisitionem rectorum dictorum scolarium vel alterius eorum sententias per eos vel alterum eorum latas vel ferendas secundum formam statutorum universitatis scolarium super questionibus vertentibus inter ipsos scolares ad invicem vel inter ipsos et eorum scolarium seu universitatum familiares seu officiales ad invicem vel inter ipsos familiares seu officiales ad invicem executioni mandare et mandari facere quibuscumque remediis oportunis simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii ad utilitatem unversitatis predictae pro quibus late fuissent.

Item quod potestas predictus ad requisitionem dictorum doctorum universitatis vel alicuius eorum teneatur et debeat rissas brigas et discordias que occurrerent inter scholares universitatum predictarum seu doctores cives vel forenses ex una parte vel inter ipsos scolares seu universitates predictas ex altera tollere sedare et ad concordiam reducere omnibus remediis opportunis quibus inspecta qualitate negotii et conditione personarum videbitur expedire.

[1454]

Item quod nullus fenerator vel alius quicumque cuiuscumque sexus audeat vel presumat aliquo alienationis vel pignorationis titulo accipere vel retinere aliquos quaternos quinternos seu sexternos aut folea vel petiam seu pecias alicuius libri seu librorum seu operis completi vel non completi cuiuslibet facultatis nisi a rectoribus doctoribus scolaribus vel stationariis librorum vel ab aliis officialibus generalibus vel spetialibus universitati subiectis et iuratis illius facultatis seu ab his ad quos pertinerent habuerint licentiam. Et qui contrafecerit rem acceptam restituere teneatur ei ad quem pertineat sine aliquo precio seu alio dato. Et nichilominus puniatur pro qualibet vice in viginti quinque libris bononinorum et plus arbitrio potestatis.

Et quilibet possit accusare et seu notificare contrafacientes et etiam sine accusatione vel notificatione seu inquisitione possit potestas et quilibet de suis iudicibus etiam civilibus deputatis cognoscere procedere et terminare ac executioni mandare simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii et quibuscumque remediis opportunis. Et impredictis etiam presumptiones pro legitimis probationibus habeantur.

Et hoc potestas bononie teneatur preconizari facere per civitatem si et quotiens pro parte alicuius ex rectoribus universitatis scolarium fuerit requisitus. Subiungentes et mandantes ne doctorum vel magistrorum legentium et scolarium studentium ministerium impediatur in scolis vel aliis locis ubi congregatur vel domibus ubi student quod aliquis cuiuscumque conditionis non audeat vel presumat aut sibi liceat habere vel tenere in aliqua domo propria vel conducta fabricam ferri vel martelli impediendam auditum in scolis vel congregationibus prope aliquas scolas in quibus legatur vel domum ubi sit studium vel aliqua universitas scolarium congregatur vel aliquis doctor vel scolaris studet prope ipsas domos vel scolas per quindecim perticas et si contrafieret quilibet contrafaciens per dictum dominum potestatem Bononie et eius officiales inde manu militari de facto expellatur et pena debita puniatur arbitrio domini potestatis.

Et ut dicti scolares et alii possint copiam librorum habere in qualibet facultate volumus et ordinamus quod liceat omnibus et singulis personis etiam non scolaribus nec studentibus et cuiuscumque conditionis existant conducere et portare et seu conducere et portari facere ad et in civitatem Bononie de quacumque alia civitate terra vel loco omnes et quoscumque libros consilia lecturas et sermones et alia quecumque volumina cuiuslibet facultatis et scientie libere et absque solutione alicuius datii vel gabelle causa vendendi seu in dicta civitate retinendi et seu relassandi de et super quibus stari et credi debeat sacramento per talem conducentem seu conducere facientem prestando et prestato. Dumtamen predicta locum non habeant de et pro libris et aliis predictis portandis et conducendis ad et in dictam civitatem Bononie per transitum ad alia loca de et pro quibus solvi debeat gabella ordinata.

[8] DE PRIVILEGIIS SCOLARIUM PACIENTIUM FURTA SEU IN IURIAS VEL RAPINAS. RUBRICA.

Ordinamus quod si aliqui scolares de aliqua universitate scolarium studii

Bononie forenses patientur imposterum furtum vel rapinam seu robariam seu spoliationem aut in rebus vel personis iniuriam aliquam in civitate Bononie et hoc constiterit quod credatur dicto seu denuntiationi scolaris de quo dicere voluerit fecisse sibi furtum vel rapinam seu robariam vel spoliationem aut iniuriam vel premissorum conscium vel receptatorem fuisse prestito super hoc sacramento a scolare denuntiante quod calunniandi animo non denuntiat et etiam a rectore de cuius universitate scolaris denuntians fuerit et a consiliario sue nationis quod credunt eum bone fame et conditionis esse et eum iuste denuntiare et non causa alicuius calunnie.

Et predicta deenuntiatione facta a scolare iurante et etiam prestito sacramento a rectore et consiliario secundum formam predictam habeat vim plene probationis et per omnia habeatur. Et supra predictis procedere debeat presens potestas Bononie et qui pro tempore fuerit ac si legitime fuerit et sufficienter probatum precedente aliquo adminiculo idoneo de quo adminiculo an sit idoneum stetur declarationi domini potestatis contra quoscumque denuntiatos a scolare predicto et habeant locum etiam in his que committerentur de predictis contra scolares in comitatu vel districtu Bononie.

Item dicimus quod forenses doctores Bononie legentes gaudeant in predictis eodem privilegio beneficio et libertatibus quibus gaudent scolares.

[9] DE BANNITIS PRO OFFENSA ALICUIUS SCOLARIS ET DE BANNO NON EXTRAHENDIS. RUBRICA.

Ordinamus quod nullus bannitus qui est vel fuerit deinceps in figura banni conscriptus occasione alicuius vulneris vel homicidii commissi seu quod commissum diceretur in aliquem scolarem qui sit vel fuerit tempore maleficii de universitate scolarium possit modo aliquo eximi vel cancellari de banno vel figura banni sine voluntate offensi et sine voluntate universitatis scolarium tam citramontanorum quam ultramontanorum occasione nullitatis vel alia qualibet causa. Et si contrafecerit ipsa cancellatio non valeat nec teneat ipso iure.

[10] DE PRECIO DANDO HIS QUI REPRESENTARENT ASSASSINUM VEL ALIUM HOMINEM QUI VULNERAVERIT SCOLAREM ALIQUEM. RUBRICA.

Statuimus quod si aliquis bannitus de civitate Bononie in persona vel rebus habens pacem de banno in quo esset tunc quando infrascripta faceret vel postea infra duos menses a die homicidii in personam banniti commissi vel presentationis ut infra aliquem alium ex bannitum et condemnatum ad mortem pro aliquo maleficio in civitate Bononie vel extra civitatem Bononie vel ipsius guardia comitatu vel districtu vel alibi per dominum potestatem capitaneum vel alium officialem civitatis Bononie qui hoc possit occidat in comitatu vel districtu Bononie tunc talis de tali banno debeat cancellari nisi forsitan talis occidens foret bannitus pro prodicione vel rebellionem civitatis vel comunis Bononie quo casu fiat ipsi occidenti remuneratio de pecunia camere Bononie ad arbitrium presidentium regimini Bononie.

[1454]

Idem fiat de presentante seu ponente quemcunque talem ex bannitum in fortiam presidentium regimini Bononie. Et quicumque ceperit aliquem qui percusserit et vulneraverit aliquem ex rectoribus universitatis scolarium vel aliquem scolarem qui sit sub rectoribus habeat et accipere debeat id et tantum quod placuerit presidentibus regimini civitatis Bononie.

[11] DE PENA PROCURANTIS QUOD PRIVILEGIA SCHOLARUM TOLLANTUR. RUBRICA.

Statuimus quod quicumque arengaverit vel procuraverit aperte quod privilegia concessa vel concedenda universitati scolarium vel alicui ipsorum tollantur vel revocentur vel in aliquo infringantur condemnentur per potestatem Bononie in viginti quinque libris bononinorum pro qualibet vice infra quatuor dies postquam fuerit liquidum domino potestati etiam si non sequatur effectus. Si vero hoc sequatur arbitrio domini potestatis realiter et personaliter puniatur.

[12] DE CONDUCTIONIBUS DOMORUM PROHIBITIS QUE SUNT IUXTA DOCTORES VEL SCOLARES. RUBRICA.

Item prohibemus ne alicui magistri vel repetitores decem scolares habentes vel abinde supra scientiam gramaticalem loici fabri vel facientes ministerium vegetum seu aliorum vasorum lignaminis a vino tenentes postrinum vel masinellas seu postrinantes ad oleum vel aliquid aliud exercentes ministerium propter quorum exercitium impediri videatur studium doctorum advocatorum iurisperitorum vel scolarium tam iuris canonici quam civilis seu doctorum vel scolarium medicine aut gramatice vel loice audeant vel presumant illud fabricare seu exercere iuxta scolas decretalistarum vel legistarum seu medicorum vel domum habitationis alicuius predictorum per duodecim perticas ad minus sub pena decem librarum bononinorum pro quolibet et qualibet vice qua fuerit contrafactum post quam fuerit eidem denunciatum per eum cui nocere videatur et idem intelligatur de quibuscumque conducentibus seu tenentibus hospitium seu albergum per cuius exercitium impediatur seu impediri posset verisimiliter studium vel exercitium studii alicuius doctoris vel alicuius alterius ut supra. Nisi predicti prohibiti prevenirent predictos doctores et alios supra nominatos in habitando.


Quo casu predicta propter multitudinem scolarium in diversis partibus civitatis habitantium non vendicent sibi locum. Volumus etiam quod apud scolas alicuius doctoris non stet nec esse debeat aliquod sedile seu androna unde scolares fetorem sentiant vel sentire possint. Et si aliquod esset presentialiter vel imposterum fuerit inde removeatur et tollatur infra tertiam diem postquam mandatum fuerit domino vel possessori dicti sedilis vel andronem vel alterius rei fetorem inducentis per notarium fanghi domini potestatis ex suo officio vel ad querelam seu requisitionem dicti doctoris vel alicuius ex scolaribus cum eo dictas scolas intransibus sub pena dicto

domino vel possessori illud vel illam non removenti trium librarum bononinorum pro quolibet contrafaciente vel non parente et qualibet vice.

[13] DE GENERALI CONFIRMATIONE PRIVILEGIORUM UNIVERSITATIS SCOLARIUM. RUBRICA.

Volentes scholaribus forensibus studii civitatis Bononie cuiuslibet facultatis et eorum universitatibus complacere et ipsorum iura manuteneere, decernimus quod omnia et singula privilegia et beneficia competentia scholaribus studii civitatis Bononie et etiam universitatibus et etiam rectoribus universitatum scolarium predictorum et eorum doctoribus famulis stationariis notariis et bidellis pro comuni Bononie vel habentes causam ab ipso comuni vel presidentibus regimini Bononie et omnia et singula statuta reformationes ordina-
menta et provisiones civitatis Bononie loquentes vel loquentia generaliter vel spetialiter de predictis vel in honorem seu favorem ipsorum sint et esse intelligantur innovata et confirmata et ab omnibus debeant inviolabiliter observari et eis salva et firma sint et per omnes officiales civitatis Bononie observentur et executioni demandentur donec per habentes potestatem super his vel contra illa aliud vel aliter fuerit dispositum vel reformatum. Sub pena contravenienti vel illa non observanti centum librarum bononinorum pro quolibet et qualibet vice quam ipso iure et facto incidat et incurrat.

Salvis semper spetialibus additionibus detractionibus seu declarationibus per nos factis eisdem. Et salvo semper statuto nostro posito sub rubrica de conservacione studii in civitate Bononie.



L'ordinamento bolognese dei secoli XVI - XVII

Edizione del ms. B. 1114 della Biblioteca dell'Archiginnasio:
Lo Stato, il governo et i magistrati di Bologna del cavalier Ciro Spontone

NOTA INTRODUTTIVA ALL'EDIZIONE DEL MANOSCRITTO ¹

Sei sono le copie bolognesi, a nostra conoscenza, del manoscritto in esame, delle quali abbiamo stabilito la seguente catena, indicando convenzionalmente ciascuna di esse con le lettere maiuscole della successione alfabetica:

A: B.C.B. Ms. B 1114, dei primi del XVII secolo, autografo dello Spontone, classificato col titolo: *Lo Stato, il governo et i magistrati della città di Bologna*. Cartaceo, in folio di mm. 307 x 220, è composto di pp. 453 num. più 6 pp. bianche non num. comprese tra la p. 224 e la p. 225. Legato in mezza pergamena, riporta sul dorso l'intestazione: *Governo e magistrati di Bologna*. Il titolo secondo il quale è classificato, è riportato integralmente alla p. 1. È costituito da due parti delle quali la prima, un compendio della storia di Bologna dalle origini all'avvento di Giulio II, dal titolo: *Lo Stato della città di Bologna*, riportato in testa ad ogni *folio*, fino al termine della parte me-

¹ Per un commento critico al manoscritto e notizie relative al suo Autore, si veda S. VERARDI VENTURA, *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII. Introduzione all'edizione del ms. B.1114*, in *L'Archiginnasio*, anno LXXIV, Bologna 1979, pp. 181-427. Nella presente edizione si è fatto uso delle seguenti abbreviazioni: A.S.B. = Archivio di Stato di Bologna. B.C.B. = Biblioteca Comunale di Bologna. B.U.B. = Biblioteca Universitaria di Bologna. B.I.S.E.S. (E.C.) = Biblioteca dell'Istituto di Storia economica e sociale della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna.

desima; la seconda, una descrizione dell'ordinamento municipale ai primi del XVII secolo, dal titolo: *Il governo et i magistrati della città di Bologna*, riportato in testa ad ogni folio fino alla conclusione dell'opera. Il manoscritto è in ottimo stato di conservazione.

B: *B.U.B. Ms. 1377*, della fine del XVII secolo secondo quanto lascia presumere il corsivo. Contiene soltanto la parte storica col titolo: *Lo Statto, il governo et i magistrati di Bologna del Cavalier Ciro Spontoni*, riportato integralmente alla p. 1, nella quale è indicata anche la provenienza del manoscritto: « Ex bibliotheca Jo. Jacobi Amadei bononiensis Canonici S. Mariae Majoris ». Alla p. 1, nel margine sinistro, in alto, si legge: « L'Autore fioriva nel 1588 », mentre nel margine destro in alto: « questa è opera inedita ». Legato con costa in pergamena, piatto in cartone, riporta sul dorso: *Spontone: Governo di Bologna*. Si compone di 61 carte segnate con numerazione moderna, più una carta bianca. Il manoscritto è in ottimo stato di conservazione.

C: *B.C.B. Ms. B 72*, degli inizi del XVIII secolo, secondo quanto lascia dedurre il corsivo; proveniente dal fondo Ercolani. Contiene la parte storica col titolo: *Lo Stato, il governo e magistrati di Bologna del Cavaglier Ciro Spontone* e la parte istituzionale col titolo: *Il governo e li magistrati della città di Bologna del Cavagliere Ciro Spontone*. Cartaceo, in folio di mm. 260 x 199, è composto di ff. 76 non num.; i ff. 1-2, 43-45, 76v. sono bianchi. Legato in tutta pergamena, ha sul dorso la dicitura: *Spontoni*, che si ripete sulla copertina. Nella p. 1, dove è riportato integralmente il titolo sopradetto, si leggono le seguenti postille aggiunte da mano diversa da quella del copista: nel margine sinistro in alto: « L'Autore fioriva nel 1588 »; nel margine destro in alto: « Questa è opera inedita ». Il manoscritto è in ottimo stato di conservazione.

D: *B.U.B. Ms. 216/7*: riporta in copertina la data 1716. Contiene soltanto la parte istituzionale col titolo, riportato integralmente alla p. 1: *Il governo e i magistrati della città di Bologna del Cavaliere Ciro Spontone*. Legato in cartone, è composto di ff. 55 non num. Fa parte di una busta miscellanea proveniente dal fondo del Canonico G. Amadei. Il manoscritto è in ottimo stato di conservazione.

E: B.I.S.E.S. (E.C.) Ms. 2198: per quanto concerne il periodo di stesura, ricordiamo che al testo fa seguito una *Nota delle giostre fatte in Bologna nel 1665 per tutto il tempo avvenire* che giunge fino al 1710; ciò nonostante lo riteniamo posteriore al B.U.B. Ms. 216/7 (D), e anzi della seconda metà del XVIII secolo, per via del corsivo del tutto analogo a quello del B.C.B. Ms. B 496 (F). Di provenienza ignota, contiene solo la parte istituzionale col titolo, riportato integralmente alla p. 1: *Il governo e i magistrati della città di Bologna, o sia informazione scritta dal Cavalier Ciro Spontone*. Cartaceo, composto di pp. 159 num. più 6 non num., legato in pergamena, riporta sul dorso: *Spontoni: Governo e giostre* ed in copertina, con scrittura moderna: *Spontone: Il governo e li magistrati della città di Bologna*. Alla p. 159, dopo « Fine », si legge: « Scritto nel principio del 1600 il presente trattato ». Il manoscritto è in ottimo stato di conservazione.

F. B.C.B. Ms. B 496: per quanto concerne la datazione, all'interno della copertina è riportata la data 1753; occorre comunque ricordare che delle elencazioni riportate in appendice al testo, stese dalla stessa mano del copista e postillate da B. CARRATI, *l'Elenco degli Ambasciatori presso il Papa dal 1447* (pp. 306-317), giunge fino al 1768. Contiene solo la parte istituzionale con titolo, integralmente riportato alla p. 1: *Informazione del governo e magistrati della città di Bologna scritta dal Cavaliere Ciro Spontone*. Cartaceo, in 8° di mm. 208 x 148, è composto di ff. 5 non num. e di pp. 316 num. Legato in tutta pergamena, riporta sul dorso l'intestazione: *Governo e giostre del Spontoni*. Alla p. 204 della trascrizione, pure postillata da B. CARRATI, dopo « Fine », si legge: « Scritto sul principio del 1600 il presente trattato ». Il manoscritto è in ottimo stato di conservazione.

Il testo che riportiamo è quello del manoscritto originale B.C.B. Ms. B 1114 (A), la cui prima trascrizione, effettuata da R. Sarti² è stata da parte nostra ripetutamente controllata e fatta oggetto delle seguenti modifiche:

² R. SARTI, *Studi su Ciro Spontone e sull'ordinamento bolognese dei primi del XVII secolo*. Tesi di laurea. Facoltà di Scienze politiche, A.A. 1971-1972, Relatore Prof. P. COLLIVA.

a) al fine di permettere una più agevole utilizzazione dell'opera, si è effettuata una suddivisione in capitoli « teorici », ciascuno di essi indicato con numeri romani al margine sinistro del testo, secondo il criterio degli argomenti trattati. Nell'applicazione di tale criterio abbiamo seguito la struttura stessa del manoscritto per quanto concerne la seconda parte, limitandoci quasi esclusivamente a ripartire secondo gli istituti che l'Autore analizza, già ponendoli egli stesso ciascuno sotto propria intitolazione. Relativamente alla prima parte, che si presenta invece con una stesura continua, abbiamo proceduto ad una suddivisione finalizzata a mettere in rilievo gli elementi classici della storiografia bolognese, pur a scapito di un'analogia di estensione tra i capitoli.

b) Per la punteggiatura abbiamo seguito i criteri moderni, abbreviando ove possibile i periodi, ma conservando come nel testo originale l'uso delle parentesi.

c) Nella maiuscolazione ci siamo attenuti alle *Norme tecniche per i collaboratori*. P. 1: *Norme generali*, Dispensa 1, a cura della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa.

Con le lettere minuscole dell'alfabeto internazionale, progressive per capitolo, indichiamo le note di trascrizione e di collazione, mentre con i numeri arabi, pure progressivi per capitolo, le note esplicative.

Con le *note di trascrizione*, relative cioè al Ms. A, indichiamo:

a) ogni espressione, termine o lettera che si trovino in interlinea, comprendendoli tra due identiche lettere alfabetiche. Quando tali espressioni, termini o lettere siano in sostituzione di altri cancellati dall'Autore, questi ultimi sono trascritti alla nota corrispondente all'espressione, termine o lettera in interlinea.

b) Ogni espressione, termine o lettera cancellati o espunti dall'Autore. In questo caso la lettera di richiamo è collocata nella stessa posizione della espressione, termine o lettera soppressi o espunti, trascritti a loro volta alla nota corrispondente.

c) Ogni termine che sia stato oggetto di correzione parziale da parte dell'Autore, o con evidenza scritto erroneamente. In entrambi i casi la lettera di richiamo è collocata dopo il termine in questione, la cui scrittura originale è riportata alla relativa nota. Sottolineiamo come le correzioni operate da parte nostra si limitino esclusivamente ai casi ove non sussista alcun dubbio

circa l'involontario errore dell'Autore: se infatti alla p. 115, al posto di « scolonsati », abbiamo riportato « sconsolati », a p. 45 si è trascritto, come nell'originale, « Bretinoro » e non « Bertinoro », non essendo da escludere sia che la prima costituisse una dicitura comune nel XVII secolo, sia che l'Autore ignorasse la corretta denominazione del luogo; analogamente, in ottemperanza al principio di riprodurre le eventuali deficienze conoscitive dello Spontone, alla p. 26 abbiamo ad es. riportato Caterina « de' Negri » e non « de Vigri ». Nessuna modificazione di termini o aggiunte a completamento di periodo abbiamo operato ove risulti mancante la proposizione principale, in quanto ci sembra che ciò avrebbe implicato una eccessiva arbitrarietà: a p. 54 ad es. dove si legge: « il che mosse il popolo di Bologna a seguire il corso della prosperità et de' travagli suoi, havendo ei contro al simoniaco Henrico quarto Imperatore, povero di consiglio et facilissimo da temerari ambiziosi del pontificato. », il periodo risulterebbe concluso ove si sostituisse « havendo ei contro il simoniaco Henrico », ma non è tuttavia da escludersi che ad « havendo », avesse dovuto far seguito un participio passato; analogamente, a p. 122 dove si legge: « ...si trovarono nella battaglia che seguì a Casalecchio, lontano tre miglia da Bologna, combatterono valorosamente con le genti di Giovanni, ch'erano tutte straniere, non havendo alcun bolognese prendere l'arme per lui... », la frase risulterebbe avere senso compiuto col sostituire « volendo » ad « havendo », rimanendo però aperta la possibilità che l'intento dell'Autore fosse di scrivere « havendo voluto ».

Per quanto concerne la *collocazione delle note di collazione* (ossia le note relative alle varianti che i Mss. B, C, D, E, F, riportano rispetto ad A), precisiamo:

a) le note relative alle varianti di parole o espressioni, sono indicate con lettera immediatamente seguente alle stesse.

b) Le note relative a parole o espressioni aggiunte, sono indicate con lettere collocate nella posizione che tali aggiunzioni occupano nel corrispondente manoscritto.

c) Le note relative a parole o espressioni soppresse, sono indicate con lettera immediatamente seguente alle stesse.

Per i *criteri di selezione delle varianti* ai quali ci siamo attenuti, rimandiamo alla seguente tabella.

SANDRA VERARDI VENTURA

CRITERI DI COLLAZIONE

SOSTANTIVI ED AGGETTIVI

Indichiamo

- 1) Aggiunzioni e soppressioni.
- 2) Variazioni *singolare, plurale* e, per gli aggettivi, *di concordanza*.
- 3) Uso di termini di significato *differente* o *alternativo* (es. qualisia, qualsivoglia).

Non indichiamo

- 1) Variazioni imputabili all'evoluzione dei termini nel tempo (es. seggie, sedie; banche, panche; inimici, nemici; cotale, tale).
- 2) Variazioni singolare, plurale nelle espressioni « quantità di denaro(i) », « quantità di moneta(e) ».
- 3) Variazioni di scrittura (es. onore, onore).

VERBI

- 1) Aggiunzioni e soppressioni.
- 2) Variazioni di modo e tempo.
- 3) Variazioni di concordanza nei participi passati.
- 4) Uso di ausiliari alternativi.
- 5) Variazioni dovute al *si passivante* (es. far fare, farsi fare) ed a *particelle pronominali enclitiche* (es. invitare, invitarne).

- 1) Variazioni imputabili all'evoluzione del verbo nel tempo (es. discacciare, scacciare; abbruscire, abbruciare, bruciare; ispedire, spedire).
- 2) Variazioni di scrittura (havendo, avendo).

PREPOSIZIONI

- 1) Aggiunzioni e soppressioni.
escludendo

- a) *i casi in cui l'uso della preposizione rientra in una scelta di stile* (es. già prima, già di prima; era solito mangiare, era solito di mangiare; gli parve bene dire, gli parve bene di dire; stava ginocchione, stava in ginoc-

Indichiamo

Non indichiamo

chione; lungo fino terra, lungo fino a terra; combatté contro Fiorentini e Forlivesi, combatté contro ai Fiorentini e ai Forlivesi).

2) Variazioni

escludendo

- a) *tra preposizioni articolate e non articolate* (es. del, di) a meno che la determinazione tramite l'articolo non dia luogo ad una lettura più puntualizzata del testo, rilevante ai fini interpretativi.
- b) *variazione del, dal*, quando risulti evidente e senza possibile alternativa di lettura che la prima preposizione indica complemento di provenienza (es. le entrate che provengono dal dazio, le entrate che provengono dal dazio).
- c) *i casi nei quali le preposizioni sono alternative rispetto al verbo o avverbio che le regge* (es. in capo dell'anno, in capo all'anno; giudici all'ufficio dei banditi, giudici dell'ufficio dei banditi; fece ciò di commissione di, fece ciò per commissione di).

PRONOMI

- 1) Aggiunzioni e soppressioni.
- 2) Variazioni *singolare, plurale* e di *concordanza*.
- 3) Variazioni nei *dimostrativi* (es. questo, quello) escludendo
- 4) Variazioni nei *personali* (es. egli, esso) escludendo

- a) variazioni dovute a scelte di stile (es. quello, quegli).
- b) variazioni dovute a scelte di stile o all'uso nel tempo (es. egli, eglino).

ARTICOLI

- 1) Aggiunzioni e soppressioni.

- 1) Variazioni dovute all'evoluzione di norme grammaticali o di stile (es. il Stato, lo Stato, i Scaffieri, gli Scaffieri).

Indichiamo

Non indichiamo

- 2) Variazioni da determinato ad indeterminato.

AVVERBI

- | | |
|--|--|
| 1) Aggiunzioni e soppressioni. | 1) Variazioni dovute a preferenze di stile (es. <i>contra</i> ciò, <i>contro</i> ciò; <i>quivi</i> , <i>qui</i>). |
| 2) Uso di avverbi di significato alternativo o differente. | 2) Variazioni di scrittura (<i>all'ora</i> , <i>allora</i>). |

CONGIUNZIONI

- | | |
|---|--|
| 1) Aggiunzioni e soppressioni. | 1) Variazioni dovute a preferenze di stile (es. <i>imperoché</i> , <i>poiché</i> , <i>perché</i>), con la esclusione però dei casi nei quali sia possibile la lettura in senso temporale e non causale di <i>poiché</i> . |
| 2) Variazioni che implicino una diversa sintassi del discorso (es. <i>e</i> , <i>o</i> ; <i>affinché</i> , <i>poiché</i>). | 2) Variazioni dovute all'evoluzione nel tempo della congiunzione (es. <i>et</i> , <i>e</i>). |

DATE E NUMERI

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) Aggiunzioni e soppressioni. | |
| 2) Variazioni escludendo | a) variazioni di scrittura (numera-
zione araba, romana, in lettere). |

NOMI PROPRI DI PERSONE E LUOGHI

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) Aggiunzioni e soppressioni. | |
| 2) Variazioni escludendo | a) variazioni di terminazione in nomi universalmente noti (es. <i>Nanne</i> , <i>Nanni</i> ; <i>Sante</i> , <i>Santi</i> ; <i>Bentivoglio</i> , <i>Bentivogli</i>).
b) Variazioni di scrittura (<i>Henrico</i> , <i>Enrico</i> ; <i>Federigo</i> , <i>Federico</i>). |

COSTRUZIONE DEL PERIODO

- 1) Variazioni nell'ordine
2) Espressioni comprese tra parentesi.

INDICE DELLA SUDDIVISIONE IN CAPITOLI TEORICI
DEL Ms. B 1114 PER ARGOMENTI

LIBRO I

- I (p. 180) Descrizione geografica del Bolognese.
- II (p. 182) I prodotti del suolo. Le industrie.
- III (p. 184) La struttura urbanistica. La situazione demografica ed il carattere dei Bolognesi. I consumi annuali. Considerazioni dell'A.
- IV (p. 186) La fondazione etrusca. L'invasione dei Boj. L'intervento dei Romani. Bologna colonia latina.
- V (p. 187) I vescovi. I martiri. I santi.
- VI (p. 189) La leggenda di Picciola Gallucci. La leggenda della Madonna di San Luca.
- VII (p. 192) Bologna nella decadenza dell'Impero d'Occidente. Il *Privilegio di Teodosio*. Gli uomini illustri nelle scienze.
- VIII (p. 193) La partecipazione di Bologna alle crociate. Le guerre contro Ezzelino da Romano e Manfredi di Taranto. Le guerre con le città circonvicine.
- IX (p. 196) La guerra di Bologna contro Modena e la conseguente cattura e prigionia di Re Enzo. La guerra contro Venezia per il « libero commercio ».
- X (p. 198) Le lotte affrontate da Bologna a fianco dei Pontefici.
- XI (p. 200) Le sottomissioni di Bologna dei popoli vicini. L'uccisione da parte dei Bolognesi del Governatore imposto dal Barbarossa.
- XII (p. 202) Descrizione del Carroccio. Le ragioni delle frequenti opposizioni di Bologna agli Imperatori.
- XIII (p. 203) Le fortezze militari costruite in Bologna da Imperatori e Papi ed atterrate dal popolo.
- XIV (p. 203) Bologna compresa da Carlo Magno tra le ventuno città metropolitane del suo Impero. La leggenda del legame tra l'*aurea fiamma* e lo stemma bolognese.
- XV (p. 204) I Papi che sono passati per Bologna.
- XVI (p. 206) I sovrani secolari che sono passati per Bologna. Matilde di Canossa.
- XVII (p. 207) Le lotte di fazione: Geremei e Lambertazzi. La fuga dei Lambertazzi a Forlì e la ribellione a lor favore della Romagna contro Bologna.
- XVIII (p. 209) L'istituzione del *Magistrato dei Triumviri*. La dedizione

- alla Chiesa del 1278. La pacificazione tra Geremei e Lambertazzi.
- XIX (p. 211) Nuova cacciata dei Lambertazzi. La origine della *festa della porchetta*.
- XX (p. 212) La leggenda di Azzo Gallucci. La incapacità dei Papi di conservare la pace in Bologna durante la cattività avignonese. La coatta fuga da Bologna del Legato filoghibelino Napoleone Orsini.
- XXI (p. 213) La chiamata al governo di Beltrando del Poggetto. La di lui gestione del potere non rispettosa delle magistrature locali. Sua conseguente cacciata. Il rifiuto di Benedetto XII di accogliere Bologna sotto la protezione della Chiesa.
- XXII (p. 215) Romeo Pepoli. Carattere di Taddeo Pepoli. La proclamazione a *Signore* di Taddeo Pepoli. Le trattative con Benedetto XII e la concessione a Taddeo del vicariato.
- XXIII (p. 218) I figli di Taddeo Pepoli vendono la Signoria di Bologna ai Visconti. La tirannia dell'Oleggio.
- XXIV (p. 220) L'Oleggio tratta col Cardinale Albornoz e cede Bologna alla Chiesa. L'ascesa di Giovanni I Bentivoglio e la sua Signoria. Bologna cambia tre governi in due giorni.
- XXV (p. 223) Nanni Gozzadini. Le pretese di Martino V e la risposta dei Bolognesi ai signorotti romagnoli che condizionavano la loro obbedienza a Bologna alla sua sottomissione alla Chiesa. Le parole di Camillo Gozzadini al Generale Antonio di Leiva durante il soggiorno degli Spagnoli a Bologna per l'incoronazione di Carlo V.
- XXVI (p. 224) I Bentivoglio: Antongaleazzo. Annibale. Sante.
- XXVII (p. 228) I *Capitoli di Nicolò V*. La Bolla di Nicolò V del 4 marzo 1449.
- XXVIII (p. 233) Il consolidamento della « Signoria » di Sante e le congiure contro di lui. La ascesa di Giovanni II Bentivoglio. Il *Breve di Paolo II del 1466*.
- XXIX (p. 234) La crisi della « Signoria » bentivolesca. La *Bulla super Interdicto* di Giulio II, il suo arrivo a Bologna e la conseguente fuga dei Bentivoglio.
- XXX (p. 237) Giulio II istituisce il *Consiglio dei Quaranta*. Le sue disposizioni relative ai beni dei Bentivoglio.
- XXXI (p. 239) Le concessioni di Giulio II ai Bolognesi nella sua seconda venuta a Bologna.
- XXXII (p. 241) Il tradimento del Legato Alidosi ed il conseguente ritorno dei Bentivoglio in Bologna. La politica di Leone X verso i Bentivoglio e la *riforma del Senato* del 1513. Il definitivo tramonto dei Bentivoglio.
- XXXIII (p. 242) Elenco dei Legati, Governatori, Vicelegati, Luogotenenti di Bologna classificati secondo i rispettivi Papi, per il

periodo che va dal pontificato di Giulio II a quello di Clemente VIII.

- XXXIV (p. 246) Elenco di coloro che hanno rivestito la carica senatoria dal 1506 al 1606, classificati secondo le famiglie.

LIBRO II

- I (p. 264) Il *Privilegium Othonis*. L'antico ordinamento repubblicano coi suoi tre Consigli (*generale, particolare* e di *Credenza*). Il governo misto sancito dai Capitoli del 1447. La funzione politica del Senato e la *rifirma di Sisto V* del 1589.
- II (p. 266) L'organico del Senato. La frequenza delle riunioni ordinarie. Il *Priore*. I *Censori*. La procedura di elezione dei Senatori.
- III (p. 268) Il *quorum* per la validità delle sedute.
- IV (p. 269) Il *quorum* per la validità delle delibere relative alla spesa pubblica. La procedura di presentazione delle questioni di utilità pubblica e privata in Senato.
- V (p. 271) L'estrazione dei Senatori alle otto *Assunterie* ordinarie principali. Elencazione delle Assunterie ordinarie. Assunteria dello Sgravamento, Assunteria dei Confini, Assunteria dei Magistrati, Assunteria dell'Abbondanza, Assunteria della Imborsazione degli uffici, Assunteria degli Ambasciatori, Assunterie straordinarie. La ripartizione dei compiti di segreteria delle Assunterie, tra i Segretari del Senato. I limiti di azione autonoma delle Assunterie ed il divieto per gli Assonti a non intromettersi in Assunterie diverse dalla propria. Altre « commissioni » alle quali vengono estratti i Senatori: *Fabricieri*. *Presidente al Monte di Pietà*. *Sindacato*.
- VI (p. 276) Le competenze delle Assunterie ordinarie principali: *Camera*. *Governo*. *Imposta*. *Ornato*. *Pavaglione*. *Monizione*. *Zecca*. *Milizia*.
- VII (p. 281) La procedura di delibera. Ulteriori competenze dell'Assunteria del Governo. L'Assunteria dello Sgravamento. L'Assunteria delle Acque e Confini.
- VIII (p. 282) L'*Assunteria dei Magistrati*. Origine e descrizione del *Credito delle Elette*. Composizione della *Assunteria della Imborsazione degli Uffici* e procedura per la estrazione degli uffici *da utile*.
- IX (p. 286) Origine dei Monti di Pietà. Il governo del Monte di Pietà. Il credito di tale Monte, la regolamentazione relativa agli interessi ed alla conservazione dei pegni.

- X (p. 289) I problemi riguardanti il Monte di pietà.
- XI (p. 291) Le norme sulla concessione della cittadinanza: in forma *comune*, in forma *assai ampia*, in forma *amplissima*.
- XII (p. 293) I dazii: *Imposta. Molini e Sgarmigliato. Porte. Pavaglione. Ritaglio. Pesce. Zalde e Festa. Prigioni. Tasse e partimenti e altri uniti del Contado. Fieno paglia e piazza. Sale. Stadiruola*. La procedura per l'appalto dei dazii. *Gabella grossa*.
- XIII (p. 299) I Monti: *Montevecchio del Sale. Montenuovo del Sale. Monte dei Mulini. Montevecchio del Vino. Montevecchio della Gabella. Monte delle Porte e del Pavaglione. Monte del Pesce. Monte del Ritaglio. Montenuovo del Vino. Monte della Concordia. Monte Giulio. Monte dell'Augumento. Monte del Restoro. Montenovissimo del Vino. Monte del nuovo Residuo. Monte Pio primo. Monte Pio secondo. Monte della Composizione. Monte Gregorio. Monte del Bolognino. Monte primo della Annona*. I Crediti: *Moliture. Crescimonie. Morelli e Gualchiere. Tesoreria vecchia. Tesoreria nuova. Partecipazione dei Bentivogli*.
- XIV (p. 310) Elencazione delle spese ordinarie. Le spese straordinarie e le due procedure per la loro approvazione. L'approvazione del Senato quale condizione risolutiva per le decisioni di spesa prese da una Assunteria, insieme al Gonfaloniere di Giustizia e con l'approvazione del Legato. Le esenzioni (*urbane e rusticali*).
- XV (p. 313) Gli *Anziani Consoli*: loro origine e precedenti storici. La loro elezione e la cerimonia del giuramento. I cerimoniali connessi al loro rango. Le loro competenze.
- XVI (p. 319) I *Gonfalonieri del Popolo*: precedenti storici. La loro nomina e la cerimonia della entrata in carica. Le loro competenze.
- XVII (p. 321) I *Massari delle Arti*.
- XVIII (p. 322) I *Difensori dell'Avere*. Gli *Ufficiali delle Acque*.
- XIX (p. 324) Il *Podestà*: sue origini e precedenti storici. L'istituzione della *Rota* da parte di Paolo III nel 1539. Le norme per la elezione degli Uditori di Rota. La cerimonia della entrata in carica del Podestà. Il cerimoniale richiesto dal suo rango e cenni intorno alle sue facoltà. Il *Foro dei Mercanti*.
- XX (p. 328) Il *Torrone*: l'*Uditore criminale*. Il notariato del Torrone. La conferma fatta da Sisto V nel 1587 della consuetudine bolognese che esclude la confisca dei beni dei condannati a morte per omicidio (le multe fino a 2.000 scudi consentite da Gregorio XIII nei *Capitoli* da lui sottoscritti).

nel 1580, la revoca di Gregorio XIII delle suddette multe con *Breve* del 3 settembre 1582, l'intervento del Senato nella concessione di grazia ai condannati a morte per omicidio).

- XXI (p. 332) La *Compagnia della Carità dei poveri carcerati della città di Bologna*. I *Sindaci*. Il *Prefetto*. I *Visitatori*. Il *Procuratore*. Il *Guardiano delle carceri*. Il *Computista*. L'opera di soccorso materiale prestata dalla *Compagnia*. L'*Economico*. I beni della *Compagnia*.
- XXII (p. 336) Il *Gonfaloniere di Giustizia*: origine e precedenti storici. La procedura per la sua elezione e la durata della carica. La cerimonia della sua entrata in carica e le manifestazioni della sua autorità. Le sue facoltà.
- XXIII (p. 338) Alcune considerazioni dell'Autore.
- XXIV (p. 340) Le classi cittadine.

LO STATO, IL GOVERNO ET I MAGISTRATI DI BOLOGNA
DEL CAVALIER CIRO SPONTONE

LIBRO PRIMO

[I] La origine della città di Bologna passa nella veneranda antichità tant'oltre, che per la voracità del tempo, onde si sono consumati (a) innumerabili fogli scritti (a), non vi ha scrittore fedele che ne lasci memoria certa. (b) Vengono (b) ben la nobiltà et la dignità di lei (c) da lodatissime penne celebrate per essere ella posta, si può dire, nella più coltivata et più frequentata parte della Europa, il perché con verità si afferma che ella habbia sempre partorito, et hoggi anche di lei nascano (d), huomini nella prudenza del consiglio a niun altro inferiori, nel valore delle armi illustri et alla libertà nati; fu ella perciò nominata stanza di virtù, di gloria et d'impero.

Ammirabile avvedutezza si conosce di chi, il // (p. 2) primiero et innanzi alla edificazione di Roma, fondolla, havendo havuto principale pensiero intorno all'amenità del sito, alla bontà dell'aria, alla fertilità del terreno et alla commodità del commercio commune: cose tutte, che allettaron poi anche le straniere genti, al venire da remote contrade ad habitarvi. Ella è posta alle radici del Monte Apenino, che con l'altezza sua da' venti Australi la defende, in piano molto aprico, alquanto elevato et tra due fiumi: il Reno et la Savena.

Scrive * quel celebre leggista Lodovico Bolognino¹, (e) cento et quindici anni (e) sono in una sua glosa estravagante, ch'ella ha dalla parte orientale per primo confine il fiume che già fu nominato Sanubio et hoggi volgarmente detto il Senio, che nasce nelle Alpi, non però nella sublime parte d'esse, ma lungi da lei intorno a sei miglia et vicino a un luogo chiamato il Ritorto, presso al quale, verso Bologna però, è Palazzuolo, il primo castello che si trovi, lontano da lui intorno a nove miglia et per lo spatio d'altre quarantacinque descendendo per la Romagna, su'l territorio di Castelbolognese in due rami diviso: // (p. 3) l'uno bagna Solaruolo et Cotignola et l'altro, Granarola et Bagnacavallo, ma scaricano le acque loro ambidue nel Po. Nella parte meridionale (segue esso Bolognino) ch'è tutta montuosa, dal prenominato Fiume Senio incominciando et per via quasi diritta il confine si estende intorno a cento miglia et quindi hanno origine tutte le acque che bagnano questo contado, tra le quali molti torrenti vi sono, et il resto, correnti fiumi. Tra questi il principale è il Reno il quale, nato tra' monti della Toscana, viene accresciuto da Orsigna,

(*) Tutta questa parte composta in carattere più stretto corrisponde al contenuto di sei pp. nel ms. A, cancellate dall'A. con tratti di penna trasversali. I mss. B e C non trascrivono le suddette 6 pp. e il testo prosegue con « Ha per confine a ponente... » corrispondente a p. 8 del ms. A.

da Silla, da Lentola, da Simentra, da Setta, da Gambellato, da Lambra, da Samoggia, da Ghironda et da Lavino; nel mezo de' quali due ultimi rivi, in una penisola che pare che altre volte fusse isola, a maniera di triangolo, nominata poi Forcelli, discosta un miglio dalla Via Emilia, Ottaviano, Marcantonio et Lepido si divisero la monarchia del romano Imperio.

Al Reno segue la già nominata Savena, la quale nascendo da tre fonti, detti le Savonelle, vicino al Castello delle Alpi, portando le sue acque per diritta linea fino a Bologna, co'l descendere a // (p. 4) mano destra poi verso l'oriente, le pone nella valle di Marara. Il simile fa l'Idice, nato sopra Felogna et a mano destra di Castello dell'Alpi, a cui si unisce la Zena, tra Castello de' Britti et Chignano, quasi nel fine della montagna. Vi sono parimente il Silero, la Quaderna, la Centonara et la Galiana, che però conducono le acque loro più a basso, nella valle di Maremorto.

Nella parte alpestre meridionale, tra le altre cose degne di memoria, vedesi vicino alla sublimità del monte, una selva detta Rovigio, lunga intorno a dieci miglia, nella quale su'l Fiorentino, discosto da Bologna quaranta miglia, nasce il Fiume Santerno, (f) che (f) discendendo a Firenzuola et bagnando la Romagna dalla parte d'Imola entra nel Po vicino alla Bastia. Successivamente, dalla detta selva partendosi per la distanza di dieci miglia verso Bologna, è il monte nominato la Candida, dal quale nasce un fonte non che maraviglioso, ma d'incredibile fede; et pur fu scritto da quell'huomo di gran senno, che in esso vedesi ad ogn'ora scaturire acqua chiara et nello stesso tempo, // (p. 5) sorgere negri carboni.

Evvi il Monte Stagni, dove fu già il castello dello stesso nome, del quale anche si veggono alcuni vestigi et è distante dall'Alpe sette miglia et da Bologna, intorno a quaranta.

Sonovi parimente castelli, (g) luoghi forti per lo sito (g), ville et paesi in gran quantità: et tra gli altri, Bargi, Cavreno, Casi et Piancaldoli.

Tra le dette Alpi, alcune sono nominate Nevose, dove è la celebre Selva di Belvedere, ripiena d'altissimi et giovevoli abeti, lungi dalla quale per dodici miglia, è posto il bagno della Porretta. Quivi la terra ha qualità strana, poiché se in essa viene posto il fuoco, ella come ben secca paglia abbruscia et estinta la fiamma, ritorna a produrre l'erba verde.

Evvi un altro bagno anchora, nominato la Scarpetta, et tra l'uno et tra l'altro, nascono in grandissima quantità pietre simili al berillo.

Intorno al terzo confine della parte occidentale, pur nelle Alpi Scalari, che sono anche del distretto inchiusivamente di Bologna, nasce il Fiume Leone, apunto nella sublimità delle Alpi di Fanano, a dirimpetto // (p. 6) alle quali si vede (h) la terra (h) che lo stesso nome porta di Fanano; et questo fiume si va a porre nella Scoltenna per lo spatio di cinque miglia, con ricevere et poi (i) vicino a Modena (i), il nome di Panaro, sì come questi anch'ei perde il suo, descendendo nel Po al Bondeno, dal qual luogo, al principio dov'entra il Leone nella Scoltenna, vengono numerate (j) intorno a (j) sessanta miglia.

Sopra quelle Alpi poi, in asprissimo et desertissimo luogo, trovansi il maraviglioso Lago Scaffiolo, che fu detto non poter sostenere legno di sorte alcuna, sia pur picciolo et leggiero quanto si voglia.

Da questo lago, per una parte ha origine il Fiume Leone et per l'altra, ei nasce tra le Alpi di Lucca, di Pistoia et di Bologna, il perché dalla ragunanza di tante acque in un alveo stringendosi, vedesi per grande spatio correre impetuoso esso Leone, molto accresciuto dalle acque del Dardagno, il quale corre a lato a Trignano et lungo il quale, ma per distanza di tre miglia, trovasi Rocca Corneta et Montespechio da poi, dov'ei lascia il nome di Leone, pigliando quello di Scoltenna. Quivi è un ponte // (p. 7) lontano dal principio del Fiume Leone intorno a dieci miglia dal quale immediatamente si passa nel territorio modenese, a Gaia et quindi successivamente si trova il Monte Riva, che al Castello Riva dà lo stesso nome et sonovi Veriga, pur monte et molti altri luoghi forti et tra essi, le rocche de' Malatini, Giva, Savignano et Bazano, dove hanno i monti fine.

Per lo che discorrendo Panaro per la campagna, va bagnando sul Modenese San Cesario, Nonantola et San Felice et, come si è detto, ha il suo termine al Bondeno, dov' (k) è (k) l'ultimo (l) punto del (l) terzo confine, nella vallicella però d'esso Bondeno.

Il quarto confine, ch'è poi posto a settentrione, viene circondato dal paese di Ferrara con discendere continuamente il terreno da' monti infino al Fiume Po, nel quale sono sempre descese, et liberamente, le acque del Bolognese, et sempre vi descenderanno, qualhora non sia lor fatto ostacolo alcuno, havendo così la natura ordinato, che il Po sia alveo di tutte le acque di questa parte della Italia, per scaricarle poi anche tutte nel mare. // (p. 8).

[III] (a) Ha per confine a ponente lo Stato di Modena, a mezzogiorno sull'Alpi il dominio fiorentino et (b) il (b) Pistoiese (a) et (c) a (c) levante (d) la Romagna (e), circondando il contado (f) di essa (f) assai più di centocinquanta miglia, (g) non includendovi il territorio di Castelbolognese, ch'è tra Faenza et Imola (g) nella parte meridionale del quale che, come si è detto, è montuosa et dove sono miniere d'allumi et d'ogni qualità di metallo, si veggono in grandissima copia arbori fruttiferi et particolarmente olivi, fichi, pomi, castagni (h) et (i) peri et (j) viti (j) produttrici di pregiati vini bianchi et rossi. Et negli altri tre lati sono fertili campagne dalle quali et dalla montagna, in tutto seminandovisi ogni anno centoquarantaquattromilla corbe di formento, se ne raccolgono, qualhora è abbondante l'annata, seicentoquarantamilla corbe l'un anno per l'altro, misura di (k) sei (k) pesi (l) incirca di (l) libre bolognesi l'una, oltre alla gran quantità di altri grani.

Et di vino, per l'ordinario si conducono nella città ogni anno quarantamilla carri, altritanti rimanendone nel contado per uso de' lavoratori de' terreni et de' cittadini, havendovi questi casamenti honorvoli, agiati et belli al numero di // (p. 9) trentamilla et habitandovi per l'ordinario centosettantamille (m) anime, tra le quali vi sogliono essere huomini da sedici fino a sessanta (n) anni (n), trentacinquemilla atti all'arme, ma di loro seimilla solamente si trovano descritti alla militia ordinaria. Et tutta brava gente et benissimo armata, governata dal Regimento, il quale nel suo conclave elegge per comandarvi un Sergente maggiore et tre Capitani co' Luogotenenti loro; et di nuovo,

pur co' voti, alla presenza del Legato o Vicelegato, li conferma.

Ha parimente questo contado (o) buon numero (o) (p) castelli et tra essi non pochi di gran consideratione, i quali successivamente, di sei mesi in sei mesi, sono dagli stessi cittadini et con utilità loro governati, secondo che vengono dalle imborsationi estratti a sorte, nelle quali si contengono altri uffiti pur da utile, (q) ad essi distribuiti dalla liberalità della patria loro, come meglio poi dirassi.

Oltre a' frutti nominati necessari al vivere humano, non vi (r) è in Italia canepa più bella né migliore di quella del piano di Bologna et particolarmente nel territorio di Budrio, havendo ella quivi cotale prero- // (p. 10) gativa: che mentre si bagna, meglio anche di qualsivoglia altra si stringe, laonde alla humidità più resistendo, né imbevendosi, non può l'acqua penetrare nel mezzo de' cavi, sì che essi molto più degli altri durano a servizio delle navi. Et per haverla i Venetiani et con lor grandissimo utile, vi (s) hanno anche fatto strettissime provisioni, che se ben alle volte ve ne capita di Danzica, ella nondimeno è sì curta, che non ne possono uscire lavori a gran pezzo conformi all'intento loro. Et è questa canepa bolognese attissima parimente, oltre al refudo, del quale si fanno i capestri, et al mocado, che è più grosso et da ben (t) del quale vengono tirate le gomene, al fare gazzuoli per le tele, corde, spaghi, azze et bisaccie. Et tal è l'abondanza d'essa nel territorio, che se ne raccolgono l'un anno per l'altro, intorno a più di dieci milioni di libre.

Ha parimente i garzi, o si dicano i cardì, buoni per pulire et per apianare (u) i panni di lana, da' quali si sogliono cavare diecimilla scudi ogni anno et dal canape, intorno // (p. 11) a ottantamilla, che capitano in mano a' poveri lavoranti.

a di moro
ra ogni an-
vendendola,
15.500 (x)

Ma la seta è di grandissima consideratione et primieramente, da persone diligenti è stato tenuto conto che dagli arbori mori che danno la foglia per nutrimento de' vermicelli et che sono in Bologna et nel territorio, se ne cavano ogni anno centotrentacinquemilla scudi; et mangiandoli (v), i vermicelli fanno intorno a novecentomilla (w) follicelli, de' quali se ne cavano ottantamilla libre di seta reale, dodicimilla libre di seta doppia et cinquantamilla libre di cascami, che servono al fare le bavelle; la seconda è appropriata alla tessitura delle drapperie di seta et la prima, per tessere pur (y) meglio di settantamilla libre di veli, (z) che vengono (z) portati (aa) fino nell'Indie (aa), onde se ne ritraggono ben cinquecentomilla scudi l'anno, dei quali, (giuntine (ab) franchi in mano ai mercanti quarantamilla) partecipano que' che vendono la foglia come patroni degli arbori, i ricoglitori di essa, chi allieva i vermicelli et vende i follicelli, i datieri, i calderani, le orditrici de' veli, le tessitrici, i tenitori, // (p. 12) gl'increspatori, gli imbianchitori et diversi altri operari, al numero in tutto di più di vintimilla persone. Et sono i veli nominati tutti di seta bolognese, non potendo ella in opera tale stare congiunta con la forestiera; da che si astengono i mercanti bolognesi, huomini d'honore per loro bontà naturale et altri, per essere minac-

ciati di severissimo castigo chi osasse falsificarli con essa seta forestiera, che portata ogni anno da diverse parti, al peso di centomilla libre, in Bologna serve per ordire et per tessere ogni qualità di draperie, delle quali (ac) quivi si fanno in tanta copia, che col guadagno si mantengono intorno a diecimilla persone.

Né si trova in altra parte del mondo la seta meglio lavorata che in Bologna, rispetto d'alcune (ad) particolari commodità per tale essercitio, del quale ella è dotata molto più felicemente che qualsivoglia altro luogo, essendovi numero grande di alcune machine molto industrie, rotonde, adimandate filatoi, le quali con l'aiuto di non molta acqua corrente (ae), si vanno aggi- // (p. 13) rando con torcere successivamente, ma in brevissimo tempo, quattromilla fila di seta, facendo a un tratto quell'opera che farebbono quattromilla filatrici. Et quest'acqua viene cavata dal Fiume Reno, che scorrendo con ordinato letto per la città, alle soprannominate machine serve, ma principalmente a' molini, a fabricare la carta, per fare con ruote lucide le armi, per segare legnami, per condurre le mercantie a Ferrara per un navilio et per battere co' pesanti martelli i grandissimi pezzi del rame et del ferro.

Sì come anche l'altro Fiume Savena manda una parte dell'acqua sua nella città pure, ma co'l corso all'incontro al Reno et con grandissimo giovamento poiché, oltre che con essa si possono irrigare molti giardini et riempire d'acqua una parte delle fosse che circondano la città, sì come l'altra può empirsi dall'acqua del Reno, ella è sommamente buona per tingere in diversi colori la seta et i panni di lana et per purgarli dall'oglio, che dentro vi si mette quando si fanno o si ordiscono; serve anche, in diversi rami spargendosi, per tenere netta da ogni bruttezza quasi tutta la città, la quale di prima Felsina // (p. 14) nominata, da Felsino Re degli antichi Etruschi et poi Bononia, dandole il nome Bon, che pur di que' popoli tenne lo scettro, hoggi circonda cinque miglia et a due quasi di lunghezza giunge et di larghezza, passa quasi d'uno.

[III] Ha forma a (a) un navigio da carico (b), simile servendole come d'albero, l'altissima Torre degli Asinelli, la Torre Garisenda di scala et il gran numero delle altre torri di particolari cittadini, di sarte (c).

Ha quattro porte da levante: Santo Stefano, Stramaggiore, Strasanvitale et Strasandonato; quattro ne sono a tramontana: Mascarella, Galiera, il Porto del Navilio et le Lame; tre se ne veggono a ponente: San Felice, Porta Pia et Saragozza; et due a mezzogiorno: San Mamolo et (d) Stracastiglione.

Ella ha tanti et sì pregiati edifici, che per non parervi apassionato, tralascio di annoverarli; dico ben che il palazzo dove habitano il Legato et gli Antiani co'l Confaloniere di Giustitia è il più bello, il più grande et il più magnifico di qualsivoglia altro, che sia in città simile a questa.

Son in Bologna per ordinario // (p. 15) ottantamilla anime, per-

sone tutte di dolcissimo sangue; et quantunque gli huomini, essendo molto riservati con coloro co' quali non hanno pratica alcuna, paiano nel principio altieri, riescono tuttavia in progresso di tempo di gratiosa conversatione, reali et amici degli amici et degli stranieri in particolare, i quali sono quivi amati et pregiati, conforme al merito loro.

Si mangiano in Bologna un anno per l'altro duecentovintimilla corbe di formento, diciottomilla corbe di sale, diecimilla porci, duemillaottocentonovanta buoi, tremillatrecentosessanta vacche, seimillatrecentonovanta vitelli, quattromillasettecento castrati, diecimilla et cinquecento agnelli, pecore, montoni et capre, un milione cento et vinticinquemilla libre di pesce fresco, così di acqua dolce come di mare, ottantamilla libre di pesce marinato, quindicimilla libre di pesce salato, centoseimilla libre d'arenghe, un milione duecentoquattromilla libre d'oglio d'oliva; si vendono sessantaduemillatrecentonovantaquattro corbe di vino et si abbrugiano quattrocentomilla libre di candele di sevo. // (p. 16).

Sono i Bolognesi così di mediocre fortuna, come i gentilhuomini dediti alle arti liberali, alle lettere et all'arme, onde ne sono usciti huomini nell'una professione et nell'altra, singolari et hoggi anche vi si arpeggia a piedi et a cavallo sì bene, quanto in altra parte si faccia dell' (e) Europa.

Et tale è lo stato della città (f) di Bologna, la rea fortuna della quale fu simile alla pudicizia delle bellissime donne, la quale è pericolosa con gli huomini che nelle cose belle si compiaciono; così la fertilità del territorio bolognese, la commodità di nutrirvi gli esserciti et la facilità di penetrare da questa città in qualsivoglia parte, per (g) innovare o per volgere in altro lato le cose innovate, cagionarono che i principi tentassero tante volte d'impadronirsene, potendosi quivi favorire tutti i moti dell'Italia et quivi, come a finissima cote aguzzandosi le arme, che si sono adoperate per migliaia d'anni nella istessa Italia; laonde Bologna fu sempre agitata et que' benefiti da Dio fattile, hanno non poche volte cagionato gravi danni; con tutto ciò, // (p. 17) per la destrezza et per la costanza dell'animo de' cittadini contro a tutti gli strani avvenimenti et per lo favore del cielo, in tante et sì pericolose varietà ha questa città superato sempre ogni avversità.

Questo fu di parere di molti che di lei scrissero, ma io tengo che quei che gli scrittori dei tempi andati riputarono travagli, siano stati gradi per li quali poi Bologna è salita a tanta grandezza et che, sì come le acque degli stagni per non essere mosse, sono torbide et insalubri et, per lo contrario, le acque correnti et che vengono di continuo scosse, chiare si veggono et salubri (h), così i moti fatti attorno a Bologna et i colpi di tante guerre, come sopra durissimo incude da lei ricevuti, le diedero quella vivacità di spirito et quella nobiltà, che l'ha poi fatta nominare tanto per l'universo; onde si può dire ch'ella stava come (i) gemma in premio a' più degni, tra i quali però sempre si sono mostrati primieri i Bolognesi.

anni innanzi al
nascimento di
Christo (b)

[IV] Hebbero gli antichissimi Re degli Etruschi per gran tempo l'impero della città di Bologna et quivi fu la regia loro et, come si tragge da alcuni fragmenti d'adombrate memorie, Ocno, figliuolo del Re Tiberino che diede il nome al Tebro, (a) fon- // (p. 18) datore della città di Mantoa et, per la robustezza del corpo et per la fermezza dell'animo, Bianorre nominato, (di cui trecento anni passati si vedeva anche il sepolcro in Pianoro, borgo lungi da Bologna otto miglia, duemilla et seicento anni sono postovi) mandò dalla sua regale città Bologna, soccorso di gente ad Enea nel Latio, quand'ei con Turno, Re de' Rutuli, guerreggiava.

600
(e) In processo (c) poi di molto tempo, conoscendo i Boj (che dopo essere stati cacciati dall'Italia, si nominarono poi Boemi) che Bologna era l'adito et la porta per la quale non difficilmente si poteva penetrare nella Francia et era il ponte per passare in qualsifusse parte della Italia et ch'ella, (d) all'opposito, poteva essere potente ostacolo a chi avesse havuto pensieri tali, vedendo la copiosa fertilità di tutti i frutti et gustando la delicatezza de' pretiosi vini, a forza d'arme cacciarono da questo paese gli Etruschi, facendolo proprio loro, con nominare anche Reno il fiume principale, che vicino corre alla cittade. Il // (p. 19) che diede grandemente che pensare a' Romani, considerando che a niuna maniera si haveva a tollerare che i barbari di quella parte restassero patroni, et tanto meno i Boj, co' quali essi Romani tenevano antica et quasi naturale inimicitia, riaccedendo gli animi loro le tante ribellioni et la sacrilega violenza fatta a' Triumviri venuti in Lombardia per partire le colonie, onde, non confidatisi essi di starsi dentro alle mura di Piacenza, furono astretti di fuggirsi in Modena, et che ogni qual giorno, givano infestando i popoli vicini, havendo quasi per scopo principale di fare ogni cosa in dispregio d'essi Romani.

192 Onde risolverono di spedire loro contra due Consoli, Marcello l'uno et Lucio Furio Purpurio l'altro, sì che quegli a Como uccisi quarantamilla di loro, se ne portò cinquecento et sette insegne col bagaglio et questo, co'l compagno unito a Bologna, restò del rimanente vincitore. Ma Scipione Nasica un'altra volta et nell'ultima battaglia, fatta strage di quanti da lui furono trovati et impatronitosi di Bologna, diedela con le altre città dell'Italia in potere della // (p. 20) patria sua, la quale mandandovi una colonia latina, volle per la nobiltà d'essa Bologna, ch'ella fusse di tremilla cavalieri et di veri cittadini romani, assegnando loro più honorevoli stanze et quantità maggiore di terreni che si havessero le altre cittadi, alle quali furono mandate colonie romane.

188 I soprannominati cavalieri et i compagni loro, non soggiacendo all'autorità del Pretore romano, (era privilegio delle colonie latine) si governarono con le latine leggi, si elessero a lor voglia i magistrati, che Decurioni furono nominati, vestirono la toga virile et usarono la favella latina. Così viene scritto da Pompeo Vizani nella sua Historia, che io come scorta fedele in questa mia relatione ho preso (et non erro certo) a seguitare.

Con riguardevole benignità dunque, con prudenza et prosperosamente per lungo giro d'anni la città di Bologna da se medesima governossi, sotto l'ombra della potenza del popolo romano et a cagione di lui più fiata fu, non che spettatrice della gloriosa libertà, dell'heroiche attioni // (p. 21) di lui, delle vittorie et de' trionfi, ma partecipe anchora di que' lugubri effetti che a distruzione della Repubblica partorirono le reiterate et inferite discordie de' cittadini suoi i quali, per l'adietro intrepidi et costantissimi difensori di lei, divenute poscia ingrati figli, fatti servi all'ambitione, riempiendosi di tiranniche voglie, di loro stessi furono micidiali.

Tra tanti, che pur gran numero (f) n'ebbe, Giulio Cesare con sofferenza, con prosperoso valore et con tremende arme, sopra la patria sua quel seggio, sovrano sì ma empio, fabricossi; dal quale, da coloro i quali meno temeva et pur voleva essere temuto, a colpi di pugnali fu precipitato, portando co'l cadavero suo, a barbarici scempi esposto, (g) tante vittorie, (h) tanti trionfi et tanti trofei da lui acquistati, come per vittima sotto alla statua di Pompeo il grande. Et lasciando l'Imperio tra velenose unghie d'arrabbiate fere, (questi furono per gran tempo quasi tutti gli Imperatori che succedettero a lui) da quali altro di buono non si hebbe, se non che con // (p. 22) ferro o con veleno, da coloro ch'essi più fedeli reputavano, in breve tempo furono levati dal mondo. Solo Ottaviano, che ben dell'epiteto d'Augusto fu degno veramente, a gran principi et d'animo heroico lasciò veri ammaestramenti di bene governare gli Stati perché, quantunque giovenetto (j), superati i due competitori dell'Imperio, Lepido et Marcantonio, prendendo lo scettro di tutto il mondo, lo ridusse ei solo con la prudenza a tanta tranquillità, che per ogni lato gioiosa pace si godeva, accresciuta et confermata poi dalla salutifera nascita dell'Unigenito Figliuolo di Dio et di Maria Vergine.

[V] Ne' quei giorni Bologna si trovava havere tanta (a) abbondanza di tutte le cose, che tre (b) città simili a lei non si trovavano, che tra le altre l'Italia havesse.

Questa è una delle particolarità che in lei ho ammirato sempre et l'havere ella (c) tra le prime ricevuta la fede di Christo, l'essere stata favorita di sì gran numero di santi, suoi cittadini (d), di tanti // (p. 23) vescovi, pur santi, di tanti corpi intieri, di tante (et dirò con verità) innumerabili reliquie di generosi campioni d'essa santa fede, che a lei intrepidi di quella vita sacrificarono, che dall'Onnipotente Datore della vita, loro fu concessuta per premiarli di gloriosa et sempreeterna vita.

Mi fa (e) maggiormente la sua grandezza ammirare, giovandomi di credere che, essendo ella posta sopra questi stabilissimi fondamenti, habbia felicemente a condursi a quel fine che porrà fine a tutte le finite cose.

- 265 Il primo Vescovo santo di Bologna fu Zama, datole da Dionigio primo Sommo Pontefice.
- 312 Il secondo, Faustiniato.

dopo il
ento di
, (i)

- 336 Il terzo, Basilio.
372 Il quarto fu Eusebio.
406 Il quinto, Felice.
430 Et il sesto, Petronio Costantinopolitano, dopo il quale seguirono Paterniano, Tertulliano, Giocondo et Teodoro.
Petronio santo, presa con carità la cura et la protezione // (p. 24) del suo popolo, procurò che la città fosse accresciuta di religione, abellita di fabbriche et fatta maggiore di circuito, empiendola di reliquie di santi con farle grandissimi benefici. Per lo che i Bolognesi, dopo la sua morte, lo presero per lor protettore in compagnia di san Procolo, di san Domenico, di san Francesco, di san Floriano et di sant'Ambrogio, ergendoli altari et fabricandoli un tempio particolare, con quella manifcenza che hoggi si vede, nè per anche fornito (g).
Partorì Bologna numerose squadre di guerrieri di Christo, ch'ebbero a somma gloria di spargere per lui il sangue:
280 tra i primi furono Caio et Ageo; et Vitale, vedendo il suo signore
288 Agricola confitto sulla (h) croce, volle essere anch'egli honorato della corona del martirio.
289 A questi seguì Ermete, un anno da poi.
301 Et Procolo, cavaliere di Christo, havendo con un'azzetta ucciso Marino, mandato da Diocleziano et Massimiano al governo di Bologna, gli è tagliata la // (p. 25) testa fuori della Porta di San Mamolo et raccogliendola il suo cadavero di terra, la porta a posare dove anche hoggi si vede fabbricato il tempio dentro alla città, nella medesima contrada di San Mamolo, in honore di lui.
Molti vi furono i quali, i divini misteri contemplando, salirono alla eterna gloria.
1026 Fucci san Bononio Abbate.
1144 Et san Guerinio parimente, fatto Cardinale da Papa Lucio secondo.
1267 Fu bolognese il beato Parisio.
1444 Il beato Stefano, ristoratore della religione di san Salvatore di Scopeto.
1468 Il beato Coradino della famiglia degli Ariosti, dell'Ordine de' Predicatori et il Beato Antonio della Croce, dell'istess'ordine.
1472 Et il beato Lodovico Morbioli.
433 Tra le donne vi fu santa Giuliana della famiglia de' Banzi, la beata Diana degli Andalai, monaca di sant'Agnese // (p. 26) dell'Ordine de' Predicatori, ne' giorni apunto che san Domenico morì in Bologna.
1221 Et la beata Catarina de' Negri (i) dell'ordine di santa Chiara, Abbatezza del Monastero del Corpo di Christo, la quale morta, fu secondo il costume di quelle monache sepolta nel cimiterio, ma essendo poi stato sentito uscire soavissimo odore dal luogo nel quale giaceva il suo corpo, sotterrato di già vinti giorni prima, quindi levato et trovato intero et bello, senza mancamento alcuno, fu con grandissima consolatione dal popolo per sei giorni pubblicamente veduto in chiesa. Et in una capelletta poi accomodato, con straordinaria maraviglia de' riguardanti, anche hoggi (j) trovasi (j) con la carne morbida, fresca et bella, se non che sono brune le mani et la faccia: et credesi per lo

fumo di tante lampade, che di continuo vi ardono davanti.

Sono le sue membra talhora maneggiate da quelle reverende madri, secondo che alle occasioni l'accomodano (perché sta vestita con l'habito monacale) con quella facilità che farebbono apunto, se // (p. 27) ella fusse viva. Ne è da tacersi che quando le monache la posero nella capelletta, non potendola esse a lor voglia acconciare, stando il cadavero tutto diritto, sapendo l'Abbatessa che la beata Catarina era stata obedientissima sempre, anche a' cenni della minima vergine che tra loro fosse, disse: « Catarina, in virtù di santa obediencia, poneti a sedere! » Et subito, per volere di Dio, ella sedette apunto, come hoggi parimente si vede starsi senza essere appoggiata a cosa alcuna. Se ne sono poi veduti miracoli in numero grande et conseguiscono ogni giorno i catolici molte gratie da Dio, a intercessione di lei ¹.

Cosa degna di gran (k) lode (k) è la generale divotione del popolo bolognese et di ciascuna particolare persona verso la Santissima Madre di Christo et vedesi il circuito della muraglia della città preveduto di molte chiese a lei sacrate, come se fussero fortissimi belloardi fabricati a sua defesa. Et quello che rende vera maraviglia, è che tutte hanno avuto debolissimo principio et miracolosamente sono state ridutte alla bellezza et // (p. 28) alla perfettione nella quale hora si veggono et da tutto il popolo frequentate. Et in tutti que' luoghi, degna la Sacratissima Vergine di concedere gratie a chi gliele adimanda, sì come anche nel corpo della città, dove pur si veggono bellissimi tempi a lei sacrati. Ma quanto ella grande sia la innata devotione de' Bolognesi, da due effetti si conosca (l), per brevità tralasciando di annoverarne di vantaggio.

- 1119 [VI] Havendo Pecciola Gallucci,, gentildonna bolognese et vedova, (a) commesso a maestri che in certo (b) sito d'una sua villa, posta a mezogiorno ne' colli vicini alla città, fabricassero un oratorio, che ella haveva in pensiero di dedicare a Nostra Signora, mentre ch'essi stavano intenti al lavoriero, tagliando i legnami per la tescitura della fabrica, apparve una bianca colomba la quale, co'l becco raccogliendo le tacche cadute in terra, in altra parte volando, le portava; et havendo (c) i legnaruoli osservato che spesse volte ritornando la colomba, faceva co'l volo sempre una medesima via, si risolvettero // (p. 29) di seguitarla, tanto che trovassero dov'ella si fermava: et videro che sopra un monte, poco lontano dal luogo dove la gentildonna desiderava la chiesucola et che poco lungi dalla città la signoreggia (d) di veduta, la colomba faceva con le tacche del legno, con perfetto ordine, un ampio cerchio, come s'ella volesse formare la pianta d'una capelletta.

Di che avvisata Pecciola, ella subito ne diede contezza a Vittore Vescovo il quale, con molti altri Vescovi chiaramente conoscendo che quello era volere di Dio, a quattordici d'agosto consacrò quel luogo et con solenne cerimonia. Et vi si fabricò poi la chiesa che hoggi si vede, in memoria dell'Assuntione al cielo della Regina d'esso. Et tanto ho ritratto dal Vizani ¹.

L'altro effetto per lo quale si conosce quanto essa Santissima Vergine pregi d'essere adorata da' Bolognesi, si conobbe quando un huomo greco, di vita molto esemplare, partitosi dall'heremo dove solingo a Dio si viveva in grandissima austerità di vita, et giunto in Costantinopoli, andossene per diritto (e) camino a visitare il Tempio di Santa (f) Sofia. Quivi devotamente fatta la debita // (p. 30) adoratione, si mise a rimirare attorno al tempio, com'è usanza de' pellegrini di guardare le cose, che a loro novità sogliono recare; et tra le altre, venneli veduta una tavola et in essa dipinta la effigie della Gloriosissima Vergine Maria co'l Figliuolo su'l sinistro braccio, la quale, come scrive Epifanio, fu di colore di formento, hebbe i capelli biondi, gli occhi vivaci, le pupille dei quali biondeggiavano alquanto, all'olivastro avvicinandosi; furono le sue ciglia inarcate et convenevolmente negre, hebbe ella il naso lunghetto, le labbra ben colorite, la faccia nè rotonda nè aguzza, ma lunga alquanto, come lunghette (g) anche le mani et le dita parimente, che non si veggono però. Et tale per l'apunto ci (h) si rappresenta la (i) imagine della faccia di Nostra Signora in cotesta tavola, ma altro di Lei hora non si vede di più, se non che i capelli sono coperti da un velo bianco, sotto il quale è una benda cremisina et la gola anche da velo simile coperta viene; et tale l'ho io in casa compiutissimamente ritratta per mano di Passarotto Passarotti, giovane vivacissimo di spirito nella // (p. 31) pittura. Il rimanente della tavola poi, è da una lastra d'argento coperta.

Sotto alla qual tavola, il pellegrino greco lesse le seguenti parole: « Questa tavola, per mano dell'Evangelista san Luca dipinta, ha da essere portata nella chiesa a lui dedicata su'l Monte della Guardia et quivi riposta sopra l'altare, deve essere in somma veneratione havuta ». Tutto commosso il sant'huomo et con humilissima riverenza adorata la santa imagine, li nacque gran desiderio di sapere dove fusse il Monte della Guardia, sopra il quale ella haveva ad essere portata; ma nè da' frati che quivi servivano potette meno ottenere l'intento suo, rispondendoli essi che per traditione degli antecessori a loro et per gran rivolgimento d'anni, agli altri padri che vi habitano successivamente, era da' primieri stato detto d'havere quivi sempre quella tavola veduto (j) et lette le nominate parole, ma che altro non sapevano se non che con isquisita diligenza, ma indarno, havevano fatto // (p. 32) cercare dove la chiesa fusse per eseguire quanto divinamente era stato commesso. Con prontezza si offerse l'huomo di Dio, qualhora essi gli havessero fidato (k) nelle mani (k) la tavola, di non si fermare infintanto ch'egli havesse obedito.

Maraviglia degna di non picciola maraviglia che i frati di subito, a persona da essi per avventura non mai per l'innanzi veduta et tanto quanto essi ignorante dove fusse il Monte della Guardia, alla semplice offerta, la tavola li confidano; et ei con un panno copertola, dentro a una saccoccia adagiatala et a spalle postesela, incominciò a pellegrinare.

Et molte regioni cercate, infine a Roma si condusse con risoluzione

che, se quivi dove di tutte le genti del mondo capita, ei non haveva informatione del Monte della Guardia, di ritornare la tavola dove gli era stata nelle mani fidata; ma mentre andava a visitare il tempio al Principe degli Apostoli dedicato, fu da Passipovero de' Passipoveri, gentiluomo bolognese et in que' giorni // (p. 33) Senatore di Roma, da una finestra del suo palazzo veduto et avanzando alquanto fuori della saccoccia la tavola, r avvolgendosi ei nella mente cosa ciò potesse essere et voglioso di chiarirsene, fattolo a sè chiamare, adimandogliene et ei di tutto il raguagliò, come da me è stato scritto, onde al nominare il Monte della Guardia et la chiesa di San Luca, conobbe il Senatore che quello era il luogo dove i suoi cittadini, co' Modenesi guerreggiando, solevano far porre le sentinelle per essere avisati in ogni bisogno di quanto facevano gl'inimici, risguardando esso monte da un lato verso il territorio (l) di (l) Modena: et quella era la chiesa era la chiesa ridutta a perfezione da Angelica, compagna d'Angelica romita, le quali, per viveri in solitario luogo, volontariamente si (m) erano ritirate a quel monte, che poi loro fu donato da' Canonici regolari di Santa Maria di Reno.

1150 Il perché al pellegrino rivoltatosi, diedeli di tutto ciò compiuta contezza et ei giubiloso, deposta la saccoccia et trattane la tavola, presentogliela con rendere infinite gratie a Dio che gli avesse fatto terminare il lunghissimo camino et pieno di disagi; et questi // (p. 34) con humiltà et con devotione inchinandosele, la seguente mattina mandò a Bologna il pellegrino, da' suoi servitori accompagnato et con sue lettere di credenza al Senato, il quale ricevendo il pretiosissimo dono et fatta per tre giorni con solenni processioni portare la santa imagine per Bologna, nel terzo verso la sera, da quasi tutto il popolo accompagnata, fu al destinato luogo portata, dove data in custodia ad Angelica et alle altre monache sue compagne, d'all'ora innanzi è sempre stata con grandissima riverenza successivamente servita dalle monache (n) dell'Ordine (n) di san Domenico, dette in Bologna le monache di santo Matthia; et di fuori colà su, le monache di santo Luca, passandone da quel luogo a questo ogni due anni certo numero per servizio di Nostra Signora et quelle che vi sono per altro tanto tempo state, a Bologna ritornando.

1160 Questo basti sopra di ciò, che chiunque desidera d'intenderne di vantaggio, ne potrà leggere la historia di diversi huomini dotti, ma quella particolarmente che non ha molto fu scritta nella lingua volgare italiana, nella // (p. 35) latina et nella greca favella da Ascanio Persio², lettore eminente delle Lettere greche nello Studio di Bologna. A me parerà assai per hora il dire in questa occasione, (quantunque non vorrei mai altro fare che di ciò scrivere) che ogni anno questa santa imagine, ne' tre giorni delle Rogazioni, viene processionalmente portata per Bologna. Et con verità posso dire che in nissuno altro luogo della Christianità si fanno processioni a queste simili et che non vi è bolognese alcuno di sì fiero cuore nè sì ferrigno, che non si commova al vedere non la faccia iscoperta, che ben di rado et se non s'è (o) in occasione di personaggi di grande stato che al

- Monte vadano, si ha questa gratia, ma il tabernacolo, nel quale la imagine si conserva (p) et (p) chiuso con tre chiavi, delle quali in que' (q) primi (q) tre giorni ch'ella fu portata al Tempio di san Luca et posta sull'altare, gli Antiani, datane una al Priore dell'Hospitale dell'Archiconfraternita della morte, il quale ha egli co' suoi compagni et non altri carico d'andare a pigliarla al Monte et di ritornargliela anchora, portandola alla città et ritornandola // (p. 36) colà su i frati Giesuati, che in que' cinque giorni le stanno sempre a lato; la seconda chiave fu consignata alla Piora delle monache di santo Matthia et la terza tennero presso di loro, ciò volendo Marco,
- 1433 Vescovo d'Avignone et Governatore di Bologna, come per (r) publica scrittura si vede et autentica di Bente (s) figliuolo di Battista Benvivogli et di Benedetto, figliuolo di Francesco dall'Oglio, l'uno et l'altro Notaro della Camera di Bologna.
- ^a 1510 Così piacque parimente al Cardinale di Pavia ^a Legato; così volle
- ^b 1520 Giulio de' Medici ^b Legato (t), il simile confermando dopo salito /24 al pontificato, havendo prima ciò confermato Leone decimo ^c suo
- ^c 1521 zio, sì come fece parimente Pio quarto ^d (u) ne' suoi giorni (u), et
- ^d 1562 Pio quinto ^e, anch'egli di santissima memoria.
- ^e 1567
- /69

[VII] Obedì Bologna agli Imperatori christiani et per gran tempo dagli ordini loro non si mosse, ma trovandosi il seggio imperiale nell'Oriente et gl'Imperatori impiegati (a) et con lor gran travaglio in pericolose guerre, incominciò a sradicare nella Italia quella riputazione d'esso Imperio // (p. 37) che per l'adietro v'era stata invigorita tanto; et per consequenza, intiepidendosi negli animi de' vasalli la osservanza et la devotione, svegliò in loro generoso desiderio di godere quella libertà, alla cui dolcezza et al santissimo nome della quale, ogni creatura che ne può essere capace, naturalmente s'inchina et da lei viene bramata.

- Questi furono gl'Italiani et tra essi i Bolognesi i quali, a usanza
- 383 de' Romani si formarono un Senato et crearono alcuni magistrati:
- (b) et fu il governo popolare. Poco tempo però vi si mantenne perché
- ^a 388 Gratiano ^a et dopo lui il suo successore Teodosio ^b, vi mandarono
- ^b 394 Governatori. I Gothi ^c, Atila ^d, Genserico ^e (c) Re dei Vandali,
- ^c 406 Odoacro ^f (d) Re degli Eruli, Teodorigo ^g Re degli Ostrogothi, i
- ^d 450 Longobardi ^h, i Francesi ⁱ et i Berengarii ^l, per lo spatio di seicento-
- ^e 456 quarantatre anni tenendo la Italia oppressa, fu Bologna astretta anch'ella a gustare di que' frutti, che revolutioni et scompigli tali sogliono produrre.
- ^f 477
- ^g 490
- ^h 776 Vero è che non mai divenuta (e) serva, ma prudentemente accomodandosi i suoi cittadini alle voglie de' vincitori, con quelli hebbe
- ⁱ 801 conditione migliore, i quali di // (p. 38) barbarie, meno che gli altri palesarono.
- ^l 887

Quanto fusse pregiata Bologna da Teodosio Imperatore il giovane et cognato di santo Petronio, nominato ne' fogli adietro, lo palesano

430 quegli scritti ne' quali si vede ch'egli, oltre a molte concessioni fatte, volle che ella fusse pubblicata vero scrigno di tutti i suoi secreti et co'l consiglio di quasi tutti i principi et i re christiani et alla presenza di Papa Leone primo, conchiuse che in lei fusse lo studio¹, il perché degnamente le diede quel nome, che per mai sempre le sarà immortale, di MADRE DEGLI STUDI et di doctissimi huomini et alla quale, come a illustrare meta di vera gloria, hanno havuto ricorso sempre huomini di prima ben dotti, per ricevere la laurea (f) da lei, riputandosi essi a somm'honore che altri credesse che quivi fussero da loro state le scienze imparate. Le concedette adunque sopra di ciò amplissimi privilegi (g) ponendo (g) i (h) confini da ogni parte del territorio di lei con certo prefisso termine, attorno al paese di Ferrara particolarmente, la quale in que' giorni non era per anche città, essendo stata fabricata da // (p. 39) poi et cinta di mura da Smaragdo Essarco.

700 Quanti et quali huomini celebri in tutte le scienze siano usciti dal seno della città di Bologna, non mi porrò io ad annoverare, havendo altri scrittori fatto d'essi honorata memoria, oltre che non ho io da compilare a ciò, essendo poi anche il numero sì grande, che con la digressione troppo mi deviarei dal soggetto mio.

1158 Dico solamente che Federigo Barbarossa Imperatore, giunto (i) nella Italia (i), volle che quattro dottori bolognesi consultassero sopra le ragioni degli Imperatori (j) nella stessa Italia et nelle occasioni
1248 di gran rilievo, adimandava egli il consiglio loro. Gregorio nono, havendo fatto compillare tutte le costituzioni et le lettere decretali degli altri sommi Pontefici et fattele stampare, le dedicò a' dottori
1306 dello Studio di Bologna, sì come poi anche fece Bonifatio ottavo;
1324 et Giovanni vigesimo secondo anch'ei dedicò le Costituzioni clementine fatte da Clemente quinto, agli stessi dottori et agli scolari di quello Studio.

[VIII] Bologna partorì non solamente figliuoli tali, ma guerrieri anchora i quali, non sofferendo che da alcuno ella fusse giamai a (a) forza (a) soggiogata, la fecero più volte // (p. 40) trionfare per lo gran numero delle vittorie da essi acquistate, con valorosa mano defendendo, conservando et accrescendole lo Stato; sì come i primieri, con ammiratione delle straniere genti, ressero i popoli a lei soggetti, laonde con l' (b) una maniera nel Senato consultando con prudenza singolare e negli esserciti inimici insanguinando le arme, hora compagna et hora inimica de' maggiori potentati dell'Europa, fu da loro amata, temuta et riverita.

1097 Lascio di raccontare a lungo che cinque volte uscirono i Bolognesi della città loro, a guerreggiare in parti molto lontane: l'una, in grandissimo numero, nella Palestina, seguendo Gottifredo Buglione, di (c) dove vittoriosi riportarono negli stendardi bianchi segnata la croce rossa (d) in conformità della fregiata ne' (d) vestimenti loro, che poi in quartata co'l campo turchino, dove era (e) già (f) di (f) prima (g) scritto a lettere d'oro il nome LIBERTAS (h) nello scudo ch'è te-

nuto da un leone rampante, il quale dimostra la generosità del popolo bolognese.

- 1188 La seconda fiata, duemilla di essi di propria volontà, nelle medesime contrade venturieri ritornarono. // (p. 41)
- 1217 La terza, al numero di seimilla, sono guidati dal Cardinale Giovanni Colonna, d'ordine d'Honorio terzo Pontefice al conquisto pur del (i) Santo (i) Sepolcro (j), (k) occupato (k) da Coradino, figliuolo di Saladino.

- 1256 Le due altre volte uscirono pur segnati di rossa croce: l'una, al numero di seimilla con Filippo Arcivescovo di Ravenna, contra Eze-
- 1265 lino da Romano; et l'altra, guidati da Guidantonio Lambertini, ne passarono quattromilla a guerreggiare a favore di Carlo d'Angiò, contra Manfredi Principe di Taranto, il quale tirannicamente si haveva usurpato il Regno della Sicilia, di (l) dove vittoriosi ritornarono.

- Ma trattarò et succintamente, al possibile, delle guerre fatte dal popolo bolognese. Non potendo ei tollerare la sospettosa vicinanza de' Claternati et desideroso di ampliare i confini con l'arme, ma dopo molte battaglie accompagnato da' Modenesi, da' Reggiani et da' Parmigiani suoi confederati, sì come il popolo della Claterna da gl'Imolesi et da' Ravegnani, se li sottopone, risolvendosi parte // (p. 42) d'essi Claternati di farsi habitatori et cittadini di Bologna et parte di Ravenna. Et perciò la città loro a tale si ridusse, che apena hoggi presso al fiumicello della Quaderna, che lungi dieci miglia (m) da Bologna attraversa la Via Flaminia, si veggono de' (n) fondamenti, ben piccioli vestigi.
- 385

- Et come spesse volte avviene che sogliono rimanere irruginiti gli animi de' vincitori, contra di que' che hanno favorito gli inimici loro, oltre che poche genti sono le quali di proprio volere si chiamino inferiori ad altri, anchorché di gran lunga ad essi (o) superiori, gl'Imolesi perciò, huomini certo di gran cuore, ma di notevole disuguaglianza nella potenza co' Bolognesi, agramente (p) patendo che questi per buona ragione di guerra tenessero il Castello d'Imola, mandarono genti armate per ricuperarlo; ma fu la fatica loro non che vana, ma dannosa anchora, essendosi affrontati cogli inimici al Castello proprio, dove in essi tal fierezza trovarono, che per lo meglio risolvertero di chiedere la pace, da loro ottenuta con alcune // (p. 43) conditioni, tra le quali furono che si abbattesse la Torre Bassuina et la muraglia della città, sì che restassero riempite le fosse et a Bologna fusse condotta una porta della detta città d'Imola, promettendo que' cittadini (q) per l'avvenire obediensa et sommissione al popolo di Bologna, come fecero parimente i Faentini i quali, insuperbiti forse per havere havuto prospero successo la battaglia da loro data sul Fiume Senio a' Ravegnani, da Bolognesi accompagnati, poco pregiandoli, sentirono al Ponte di San Procolo con qual valore sapessero ferire essi soli; onde, astretti a ricoverarsi dentro alle mura di Faenza, nè potendo resistere all'assedio, si aresero a mercede.
- 1154
- 1170

Devevano conoscere gli Ariminesi quale fusse la potenza del popolo bolognese, senza farne, et con loro grave danno, la prova, havendo

1212 questi mandato l'essercito suo contra d'essi, a favore de' Cesenati, sì che combattendosi, rimangono vinti con la perdita di Sant'Arcangelo, dove furono poste le insegne d'esso popolo di Bologna.

1205 Havevano prima i Bolognesi guerreggiato co' Mantoani // (p. 44)

1212 a favore de' Reggiani lor confederati et poi co' Pistoiesi, a' quali concedettero la pace, bastando loro per innata generosità di superare gl'inimici.

Tra tutte le guerre che fecero i Bolognesi negli anni della grandezza loro, è da essere havuto in consideratione l'essersi essi con
855 l'arme opposti (r) a Luigi, figliuolo di Lotario Imperatore; l'havere guerreggiato contra Henrico terzo Imperatore a favore di Gregorio
1078 settimo: l' (s) una volta per la simonia da lui fatta con Sigifredo Alemano ch'egli, ma invano, haveva eletto Vescovo di Bologna et l'altra, per servire a Vittore terzo pur sommo Pontefice, contra lo stesso Henrico; l'aiuto di numerose truppe di cavalli mandate da
1282 essi a Guido d'Appia francese, Conte della Romagna; il soccorso dato di mille fanti a Carlo d'Angiò, Re di Napoli, che guerreggiava con
1290 Pietro d'Aragona per lo Regno della Sicilia; l'havere dato aiuto all'Arcivescovo di Ravenna; l'havere contra infierita la lega fatta ad Argenta, di consiglio d'Azzo, Marchese di Ferrara, nella quale era Maghinardo // (p. 45) degli Ordelafi, Signore di Forlì, il Conte Galasso di Cesena, Ugoccone della Faggiuola, Alidosio degli Alidosi, i fuoriusciti di Ravenna, di Rimini, d'Imola, di Faenza, di Bretinoro (t) et i Lambertazzi, banditi di Bologna, poiché i Bolognesi soli contra tutti facendo battaglia, restarono vittoriosi et con notabile danno di
1297 esso Marchese il quale, mandato loro d'indi a poco il guanto insanguinato, prontamente fu accettato et con tanta celerità con l'arme li (u) risposero in campagna, ch'ei fu astretto di serrarsi in Modena et essi scorrendo per quel territorio, vi fecero tutti que' danni che una vittoria senza contrasto prohibire non suole.

Nè contenti in ciò di fare conoscere la potenza loro, nello stesso tempo mandarono (v) duecento huomini d'arme a servizio di Matteo Visconti, per le differenze ch'egli haveva co' Piacentini. Pacificatisi poi co'l Marchese et ordinato al Marchese et ordinato al Podestà loro che creasse Cavaliere Pietro Abbate, figliuolo di lui, li danno aiuto contro a' Mantoani et contro a' Veronesi, con pigliare il Castello et la Torre di Serravalle et tutte le barche de' Mantoani // (p. 46) che all' hora nel Po si ritrovavano.

1309 Fu assai il combattere a favore della Chiesa co' Venetiani et con (w) Fiesco (x) da Este, sì che Ferrara tornò sotto il dominio d'essa Chiesa, essendo Legato del Pontefice nella Italia, Rinaldo Pelagura Cardinale.

Fu assai il dare essi soccorso a Beltrando di Piniato (y) da Caorso, Cardinale Legato di Giovanni vigesimo (z) secondo (z) a discacciarne i tiranni dalla Italia, dopo havere essi trascorso per li territori di Modena et di Mantoa, essendo iscomunicati Passerino Bonacolsi, Cane della Scala et Rinaldo da Este; laonde a Borgoforte in compagnia di

Verzuso, Capitano del Legato, vincono il nominato Passerino, Signore di Mantoa et di Modena.

1361 Fu assai il restare essi vittoriosi dell'essercito di Burnaba Visconte, per la qual vittoria anche hoggi, a vinti di giugno, si corre da cavalli barbari per Bologna un palio di veluto morello, uno scudo da guerra et un paro di manopole, nel giorno di santo Raffaele.

1390 Fu assai che in un medesimo giorno, giungendo a Bologna tre araldi di guerra, l'uno di Giangaleazzo // (p. 47) Visconti, il secondo del Marchese Azzo ed il terzo del Signore di Mantoa, tutti cortesemente accolti et vestiti di nuovo, fusse con lettere al primo risposto che accettavano l'invito et in maniera tale, che anche gli spiacerrebbe d'haverli provocato, et che agli altri due fusse detto che riferissero a' Signori loro, che quivi erano ben poco pregiati, nè si sarebbero punto mossi dall'ordinario loro, nè anche uscendo lor contra: ben haverebbono commesso a' villani che li discacciassero dal territorio.

Fu assai che trovandosi prigionie de' Bolognesi Francesco Piccinino, Nicolò suo zio, per liberarlo, mandato Luigi del Verme con quattromilla cavalli nel contado, per soccorrere il Tartaro Perugino che stava alla guardia del Castello alla Porta di Galiera, i Bolognesi guidati da Annibale Bentivogli, fatto bene argenare adirimpetto del detto castello dentro alla città, (nella qual fattione non solamente portò ei la barella, ma sì la portarono tutti gli scolari dello Studio et tutti i dottori et, tra' primi, il famosissimo Giovanni d'Anania), gli uscirono contra et a San Pietro in Casale, rompendo l'essercito suo, ricuperarono // (p. 48) tutti (aa) i castelli del contado, che stavano alla devotione di Nicolò et del Duca di Milano, Filippomaria Visconti.

1445 Fu assai il difendersi dall'arme di esso Duca dalla parte di Lombardia, dov'era Luigi Sanseverino et dalla Romagna, dove era Italiano
1446 Forlano, quando co'l mezo de' Canetoli, fuoriusciti di Bologna, tentò, ma invano, d'impatronirsi di quella città, rimanendo i Bolognesi aldiosopra, sì (ab) come rimasero parimente, rompendo a San Giovanni in Persiceto le genti di Carlo Gonzaga, che quivi per lo medesimo Duca guerreggiava.

[IX] Ma due imprese reputo io, et con ragione, che sovranzino
1142 le tante altre, pur di grande importanza. Havevano i Modenesi contra
(a) le giurate conventioni di non offendere i Nonantolani, raccolti da' Bolognesi sotto la lor protezione, incominciato a saccheggiare quel picciolo territorio, ma quantunque fussero dagl'Imolesi accompagnati, escono in campagna i Bolognesi et rompono le genti loro. Indi a molti giorni, volendo questi assicurarsi da quella parte, // (p. 49) fabricatovi il Castello di Piumazzo et tentando di sbrigarli con l'arme, uscendo in campo, prudentemente risolvono i Modenesi di venire all'accordo et perciò restituirono loro tutti i luoghi che si veggono vicino al rio, nominato la Muzza, i quali furono: Santo Andrea, Mandria, Serlia (b), Golzano, Montelungo, Pervigliano, Valle di Santo

1226 Apollinare, Casola, Mezofoglio, la metà del Plebanato di Cocenna, San Martino di Secchia, San Giovanni da Porto, Le Ghiare et Santa Maria da Porto. Ma di ciò pentiti per essere stati per avventura liberati da Henrico Imperatore iscomunicato, dagli oblighi seguiti ne' passati accordi, i Bolognesi, per tenerli a freno, fabricarono poco lungi da' confini, Castelfranco. Ma non contentandosi i Modenesi dello stato loro et di nuovo venutosi all'arme, parendo ad essi che per essere lor Capitano generale Enzo (c), Re della Sardegna et figliuolo di Federigo secondo Imperatore, potesse abbattere per sempre la grandezza del popolo di Bologna, si trovarono et con lor notabile danno
1250 ingannati, perché nella battaglia che seguì al Ponte di Sant'Ambrogio, // (p. 50) oltre grandissimo numero d'uccisi dalla parte loro, restò prigionio lo stesso re, il quale innanzi al Carroccio fu condotto nel trionfo in Bologna dall'Antiano Console et dal Podestà, con molti personaggi di grande stato, pur prigionio.

Il che inteso da Federigo, con minaccievoli lettere comandò al Senato che li restituisse il figliuolo; et non obedendo, sarebb'ei venuto con potentissimo essercito alla destruttione del contado et della città di Bologna. Ma essi, che mai non conobbero paura et sprigiatori delle altrui minaccie et maggiormente di un rebelle alla Santa romana Chiesa, con lettere pur in tal maniera li risposero: « Se verrai, tu trovarai. Non siamo quai palustri canne, che da ben picciolo fiato di vento sono agitate. Haverassi a combattere et da vicino, con l'arme, dove provarai che la vittoria è posta non nella moltitudine delle genti, ma sì ben nel valore di pochissimi huomini, ma di gran cuore. Tenemo (d) per ragione di guerra il re Enzo prigionio et lo terremo (e) anchora ». // (p. 51).

Nè si mossero punto dalla presa risoluzione i Bolognesi: avvenga che l'Imperatore li facesse pregare di tal liberatione da' suoi ambasciatori (f) a tal effetto solamente mandati, promettendo loro per lo riscatto, di cingere le mura della città con un cerchio d'oro; ma nè per questo allettamento meno fu (g) Enzo (h) rilasciato: anzi, tenuto sotto più diligente guardia, fu trattato però conforme al merito della nascita sua et quantunque una fiata ei tentasse di fuggirsi, facendosi portare fuora degli apartamenti suoi dentro a una brenta, dal (i) qual vaso in Bologna si porta ordinariamente a spalle il vino, fu veduto da alta parte da una donna la quale, gridando che il Re
1272 fuggiva, interruppe i disegni suoi, sì che per lo spatio di ventidue anni quivi stettesi prigionio et morivvi, essendo poi stato sepolto con funerali regi et a spese del publico nella chiesa di San Domenico dove, tra tante vittorie per le quali trionfarono i Bolognesi et tra tanti trofei, gloriosissimo anche hoggi appare quel sepolcro. Di che ben tengono memoria i (j) Modenesi, sì come d'havere // (p. 52) per (k) lungo tempo accettato et havuto il Podestà dal popolo di Bologna.

1270 Le raccontate imprese veramente danno gran saggio della potenza di questa città, ma l'havere ella fatto fabricare un castello a Primaro per potere liberamente navigare per lo Mare di Venetia, l'esserle venuto et con essercito et con armati legni contra, Lorenzo Tie-

polo in que' giorni Doge, il guerreggiare per tre anni continui con quella potentissima Republica, havendo mantenuto i Bolognesi in quella guerra et continuamente quarantamilla guerrieri in campagna, l'essersi più volte venuto a battaglie et combattutosi et con fierissima maniera da l'una parte et dall' (l) altra et il conchiudere la pace con honorevoli conditioni, che i Bolognesi per l'avvenire potessero condurre grani, sale et altre mercantie per lo golfo libero dalle gabelle, atterrando essi però il già fabricato castello, parmi che possa nominarsi la più heroica impresa che giamai facesse il popolo di // (p. 53) Bologna. Intendo (m) di quelle che dal solo valore provengono, che se le altre ch'ebbero origine dalla devotione verso la Santa romana Chiesa volessi raccontare, gran numero ve ne haverei.

1076 (a) [X] Ma per tutte serva la costanza di esso popolo, mostrata nel conoscere et nell'adorare i Pontefici romani canonicamente eletti dal sacro Colleggio de' Cardinali; tra quali, Alessandro secondo per la sua humanità singolare, per la mansuetudine et per la santa dottrina nel seggio di Pietro degnamente posto, fu fedelmente da' Bolognesi servito ne' travagli datili da Henrico terzo Imperatore, che osò crearli in faccia falso Pontefice Cadolo, Vescovo di Parma.

Nè da essi fu mai abbandonato, mentre Gotifriedo il Gobbo, marito di Matilda, nè Prati Neroniani alle radici del Monte d'Oro, valorosamente contra (b) avversari romani combattendo, lo difese; et lo servirono finch'ei, ricevuto in gratia lo scomunicato Imperatore et benignamente perdonato al troppo ambizioso Cadolo, quietamente il resto de' giorni suoi, dopo alquanto di pellegrinaggio, si visse.

1087 Gregorio settimo, quel grande Ildebrando valoroso de- // (p. 54) fensore dell'Apostolica Sede, degnamente meritò di sedervi sopra; il che mosse il popolo di Bologna a seguitare il corso della prosperità et de' travagli suoi, havendo ei contro al simoniaco Henrico quarto Imperatore, povero di consiglio et facilissimo a lasciarsi sollevare da temerari ambiziosi del pontificato. Ma non si spaventò Gregorio, avvegnaché Cincio Romano, gran capo di fattione, pigliasse (c) l'arme contra di lui, tutti i vescovi di qua delle Alpi della Francia con Ugone Cardinale aderissero a Giberto, Arcivescovo di Ravenna et Henrico stesso se gli scuprisse inimico mortale, chè, quantunque dal primo nella notte del Natale di Christo, mentr'ei celebrando la Messa frangeva l'Hostia, fusse fatto prigionie et (d) condotto in Perione, i Romani nulladimeno liberatolo, abatterono fin sotto a' fondamenti le case di lui, che vilmente fuggissi, tutti della sua famiglia tagliate loro prima le narici, di Roma discacciando.

I secondi, con le arme spirituali smembrò dal commercio de' fedeli alla Santa romana Chiesa et all'Imperatore per una fiata fece ripulsa, che a piedi // (p. 55) nudi andò a trovarlo tra' monti di Reggio a Canossa, per impetrare perdono, il quale pur poi, a' prieghi della Contessa Matilda, li fu concesso.

Servirono sempre i Bolognesi a questo Pontefice, ma fu il lor servizio più che altra volta gradito, havendo pur Henrico iscomuni-

cato, di nuovo eletto falso Pontefice l'Arcivescovo di Ravenna, nominandolo Clemente, con profanare il tempio (e) dedicato al Principe degli Apostoli, con abbattervi i portici et con profanare anche il tempio (e) di San Paolo.

Fu egli nondimeno co'l suo falso Pontefice astretto di fuggirsi a Siena, abbandonando l'assedio del Castello di Sant'Angelo, dove si era Gregorio ricoverato per essersi inteso che Guiscardo (f), Duca della Puglia, si avvicinava con buono essercito a Roma, per servire al vero Vicario di (g) Christo (g).

1141 Innocenzo secondo, da Guglielmo Duca della Calabria fatto prigione con que' cardinali che si trovavano presso di lui alla impresa contra Ruggiero il Giovene, il quale irragionevolmente si haveva usurpato il Principato della Puglia, viene dallo stesso Ruggiero liberato. Ma intanto, a Pietro Romano è posto il manto pontificale et nominato Anacleto, che con sacrilega mano rubba tutti gli ori et le // (p. 56) pretiose cose delle chiese, per haver commodità di farsi gran numero d'amici contra Ruggiero Re della Sicilia, mentre che Innocenzo vero Pontefice, non potendo sofferire di vedere le commesse impietà, nella Francia era passato; di dove, pur in Italia ritornando, nè mai da' Bolognesi abbandonato, con l'aiuto di Lotario Re de' Romani et da lui, con sua gran consolatione coronato Imperatore, è (h) risposto nel seggio, inscacciandone il mentito et iscomunicato Anacleto.

1167 Federigo Barbarossa con animo ferrigno, di nuovo ritornato nella Italia per riporre sopra al (i) suo troppo aspro giogo la Lombardia, non volendo riconoscere il vero Vicario di Christo, Alessandro terzo, tre scismatici pontefici successivamente eleggendo, Ottavio (j) Romano, Guido da Crema et Giovanni Abbate di Sarmia, con armate schiere giunto a Roma per adempiere l'intento suo et quindi ritornato nella Lombardia, non pur recupera quelle cittadi; anzi, di tutte fuorché di Pavia la obediencia et il possesso perde, sì come di Bologna parimente, adorando ella con le altre non Pascale, divenuto // (p. 57) oltre alla bruttissima macchia dello scisma, per molti furti infame, ma il vero Pontefice Alessandro, co'l quale unitamente fabricando alla frontiera di Pavia una città, che dal nome del Pontefice fu nominato Alessandria, la fecero habitare da quindicimilla persone, da ciascuna città confederata proportionatamente mandatevi.

Nè in tali occasioni solamente (k) fu il vero Pontefice dal popolo di Bologna fedelmente servito, ma mentre schivando ei la orgogliosa potenza dello iscomunicato Federigo in Francia, a Gaeta, a Benevento et a Segna si giva ricoverando; et di nuovo con universale contento adorollo, essendo ei la terza fiata et sicuramente entrato in Roma et posto nel seggio, dove per lo giro di ventidue anni visse et morivvi.

1378 Urbano sesto, non Cardinale ma Arcivescovo di Barri et assente dalla romana Corte, per le sue virtù singolari sommo Pontefice eletto, fu in maniera travagliato da' Cardinali francesi, non volendo ei trasportare il seggio nella Francia, com'essi desideravano. Et non po-

tendo essi sofferire le severe ma bisognevoli (l) correzioni de' mali // (p. 58) costumi, in Fondi eleggono Pontefice il Cardinale di Geneva, già Legato di Gregorio undecimo nella Italia; a reprimervi i tumulti, et dal quale i Bolognesi, co'l mezo de' suoi Brittoni, riceverono (m) gravi (n) danni: et fu da loro Clemente settimo nominato. Ricordevole adunque di ciò quel popolo, ma principalmente d'ira acceso per la falsa elettione, per la quale seguirono lunghe guerre et sanguinose battaglie nella Fiandra tra gl'Inglesi che seguivano Urbano et tra' Francesi i quali obediavano a Clemente, a Urbano (o) intrepidamente servì sempre, quantunque si li fusse dicchiarato inimico Carlo Re di Napoli; del quale schivando Urbano l'incontro et ritiratosi a Nocera, et quindi sulle galere de' Genovesi partendo verso Roma, fece sommergere nel mare dentro a sacchi cinque cardinali, di sette ch'ei conduceva prigioni per havere essi sciocamente adherito allo scismatico Clemente.

1409 Fu anche Bologna alle volte sicuro ricetto (p) de' Pontefici, malvagiamente da Roma discacciati et di Alessandro quinto particolarmente, il sepolcro, essendosi ei quivi // (p. 59) ritirato per non cadere nelle mani di Ladislao, che di Roma si era impatronito.

[XI] Dalle narrate attioni del popolo di Bologna, si comprende che saggiamente si erano mossi in diversi tempi molti popoli vicini, a sottoporsi al governo della prudenza sua, conoscendo che grandissimo giovamento haverebbono ritratto dalla grandezza dell'animo de' cittadini, dalla potenza delle arme et dalla prosperità de' successi.

1123 I primieri adunque che sotto questa protezione si posero, furono Rodiglia, Sanguineta et Capriglia, a' quali castelli nella Corte (a) di Santo Ambrogio pubblicamente (quivi ragunavasi per le deliberazioni importanti il popolo) fu promesso sicura difesa et fedele da tutte le arme, eccettuatene però quelle dell'Imperatore.

1135 Que' di Caviglio et di Panzano anch'essi, havendo veduto con quanta et affettuosa prontezza i Nonantolani fussero stati dalla prudenza del popolo bolognese liberati dagli eminenti travagli, che i Modenesi si erano apparecchiati di dar loro (contro a' quali convenne (b) anche adoperare le arme per le rotte conventioni, come si è // (p. 60) detto) gli huomini di Celda et di Savignano, che conobbero di poter vivere sicuri sotto protezione sì fedele, di voglia loro parimente se li sottomisero.

1156 Sì come, dopo ventun anno che i Modenesi, pur tentando di guerreggiare co'l popolo bolognese, ma per lo meglio tentando et, ottenuta la pace, si erano accordati et con sì honorate condizioni per li Bolognesi, che gli huomini d'Oliveto, primi amici de' Modenesi, que' di Monte Velio, que' di Canetolo et que' di Moreto alla custodia loro raccomandandosi, promisero fedeltà et obediienza, come parimente fecero que' di Badolo et di Battidizzo (c).

1164 Gli huomini di Gesso anch'eglino, vedendo Bologna ripostasi in libertà, poco pregiando la potenza di Barbarossa Imperatore, si

compiacciono di farsi a quella soggetta, la quale non potendo con sofferenza portare troppo in lungo le offese fattele, rinovati gli accordi co' Modenesi et co' Faentini, ricevuto Castello dell'Albero, hoggi nominato il Castelletto, poco lungi da Castello San Pietro et i Catani d'esso sotto la sua fede, si mise a guerreggiare con gl'Imolesi, perchè ne' giorni che Fede- // (p. 61) rigo Barbarossa travagliava quello Stato, havevano servito a Christiano Vescovo di Magonza et suo Governatore. Sopra di che le genti di Cigliano et di Pontevico, dubitando che loro non adivenisse male, giurarono d'essere in favore de' Bolognesi et se questa occasione indusse que' due castelli a darsi a' Bolognesi, il soccorso da essi mandato a' Reggiani contro a' Mantoani, invitò que' di Succida a mandare ambasciatori che fedeltà et obediènza promettessero loro.

1179
1205
1234
Si come s'indussero a fare il simile vinti castelli nelle montagne del Frignano, vedendo che il popolo di Bologna, non aspettando che Federigo secondo Imperatore, chiamato da Ezelino alla distruzione della Italia, giungesse a ricevere soccorso da' Modenesi, amici suoi, si era fieramente posto a' danni loro con saccheggiare quel territorio, mandando ogni cosa a ferro et a fuoco.

1310
Molte altre terre in progresso di tempo si sottomisero a' Bolognesi et tra le altre, Dozza, Montecaduno, Mazincollo, Toranello et Piancaldo (d), vedendo quelle genti adoperarsi con grandissima ferezza da' Bolognesi le armi su'l territorio d'Imola.

Insomma, tempo // (p. 62) fu già che di molte città della Romagna et di gran numero di castelli fu Signore il popolo di Bologna, quantunque hoggi del suo territorio quietamente et con tranquilla pace si contenti. Et veramente non mai da quel cumulo solo di buoni accidenti, a' quali il volgo ignorante dà nome di buona fortuna, ella fu favorita; anzi, come nel principio si disse, tra gli scompigli ondeggiando et bramosa sempre di non stare soggetta alla violenza, imparò di bene adoperare et la prudenza et le arme: nelle quali occasioni fu quasi sempre compiutamente servita, havendo havuto nell'una huomini a' quali diede l'animo di radolcire con la voce l'inhumano cuore di Barbarossa che, con potente essercito et vittorioso de' Milanesi et d'altre città della Lombardia, venuto attorno (e) a Bologna risoluto di distruggerla, per havere ella servito al vero Pontefice, ond'ei si contentò d'entrarvi quietamente. Et quantunque et facesse abbattere le mura che anticamente cingevano la città, quando ella era di minor giro, riempire le fosse et, levati i Consoli, imponesse (f) Bozo Alemano per Governatore, ritornatosene // (p. 63) nondimeno nella Germania et non potendo il popolo tollerare le tiranniche maniere di costui, uccisolo nel proprio palazzo et gettatolo dalle finestre nella piazza, furono parimente tagliate a pezzi quante genti si opposero a que' buoni cittadini, per la defesa di lui.

Lascio di annoverare le tante ambascierie mandate a tanti principi della Christianità et i gravissimi negoti trattati ed ottimamente condutti a fine.

Et nelle arme hebbero sempre valorosi guerrieri et da essi furono

(g) fedelmente serviti; tra' quali, i Podestà, secondo che il ricchiedeva la occasione, uscivano in campo sul Carroccio, in compagnia però d'uno degli Antiani Consoli. Et furono sempre i Podestà huomini di gran pregio nelle lettere et nelle arme et di molta nobiltà, havendo in quel carico servito oltre a tanti altri, molti huomini di nobili famiglie venetiane, guidando poi gli esserciti, oltre i capitani bolognesi, guerrieri tra i più segnalati che habbiano mai portato le arme.

[XII] Hora, poiché ho di già due fiato nominato il Carroccio, essendo ei cosa notabile molto, parmi che mancherei non poco là dove non descri- // (p. 64) vessi il bolognese, nella propria maniera che il Vizani nella sua Historia lo describe¹.

Era il Carroccio (dice egli) un carro di quattro ruote assai grande, acconcio di sopra in quadro, a guisa di un tribunale, nel quale dieci huomini agiatamente potevano sedere. Sopra questo carro, ch'era con un panno rosso et bianco coperto, alla divisa de' Bolognesi, si portava lo standardo della città attaccato ad una antenna, la quale era (a) piantata nel mezo, haveva in cima una croce d'oro. Da questo, come da un tribunale, si rendeva dagli ufficiali della guerra ragione a tutto l'essercito et era anche ordinato che un sacerdote sempre sopra vi stesse, sì per celebrare la Messa come anche, se ve ne fusse stato bisogno, potesse a' feriti soldati ministrare i Sacramenti. Questo tiravano molte para di buoi coperti di panno scarlato et bianco et vi era deputato alla guardia un cavaliere di gran valore a cui, perch'egli fusse più riguardevole, era dal publico donato una bella falda di maglia che, cingendoli il collo, gli armava il petto et // (p. 65) le spalle; et con quella, una spada et una cintura dorata.

A questo Carroccio, come a standardo generale, ricorrevano i soldati ogni volta che dagl'inimici erano astretti a ritirarsi; perciò che quello era riputato il capo et la franchigia di tutto l'essercito onde, quando era perduto il Carroccio, tenevasi per certo che l'essercito tutto fusse sconfitto. Et perciò, era legge che non si conducesse il Carroccio mai in alcuna impresa, se prima nel Consiglio generale et in quello che della Credenza si adimandava, non si fusse per partito ottenuto, deliberato di mandarlo; come avvenne altre volte ne' giorni che Federigo secondo (b), iscomunicato da Gregorio nono, da Celestino quarto et da Innocenzo quarto, con formidabile essercito postosi attorno a Parma per distruggerla affatto, fu dal Legato del Pontefice, (servito da' Bolognesi co'l Carroccio) rotto et sbarragliato l'essercito suo dentro agli steccati della città Vittoria, nuovamente da lui fabricata, mentr'egli, spregiatore non che delle forze humane, ma dell'ira di Dio di vantaggio, era co' suoi baroni uscito alla caccia.

Non si ha però da credere che i Bolognesi // (p. 66) di loro semplice voglia si armassero contro agl'Imperatori, ma vi furono invitati, quando dall'essersi que' scioccamente distolti dalla devuta obediencia et dall'adoratione de' veri Pontefici romani, et talhora, dal tirannico governo de' mali ministri imperiali, essendo in questo po-

polo una naturale generosità, la quale lo conduce a mano a lasciarsi governare et più facilmente da chi tratta con esso lui con piacevolezza, che da chi vuole per forza capricciosamente, con (c) ruvidamente (*sic*) et con lo spavento tenerlo soggetto, non potendo ei per lungo tempo sofferire la soggettione.

[XIII] Nè è da prendersi maraviglia s'ei tante fiato ripigliasse l'antichissima libertà, ma non giamai senza occasioni, alle quali hanno saputo sempre i Bolognesi, et opportunamente, appigliarsi, nè anche spaventandoli la potenza de' grandissimi principi, da' quali si liberarono sempre, (a) et con gloria loro (a), anchorché da loro fussero fabricate fortezze nella città.

387 Gratiano Imperatore una ne fece fabricare dove sono hoggi le
(b) case de' Castelli: et fu dal popolo (c) (*sic*) // (p. 67) Henrico quinto,

pur Imperatore, ne fabricò una dove hoggi si veggono le case de'

1112 Malvezzi et degli Scappi: et il popolo gettolla a terra.

1130 Il Cardinale Beltrando Legato fabricò un castello alla Porta di Galiera: et fu dopo quattr'anni dal popolo ruinato.

1405 Rinovollo Baldassarre Cossa, pur Legato: et (d) di nuovo, dopo sei anni, fu dal popolo atterrato.

1414 Papa Giovanni vigesimosecondo lo fece rifabricare et il popolo, dopo tre anni, havendolo tolto di mano a Bisetto et a Braccio da Montone, ruinollo.

Eugenio quarto anch'egli, in poco tempo lo ridusse nello stato di
1453 prima et, occupato da Nicolò Piccinino a nome del Duca Filippomaria, il popolo pur lo ruina, essendoli dopo nove anni consegnato dal Tartaro Perugino per cinquemilla ducati, dopo la rotta data da' Bolognesi, sotto la condotta d'Annibale Bentivogli, all'essercito d'esso Duca di Milano, guidato dal Conte Luigi del Vermo, come si è detto.

1507 Et infine, il Cardinale di San Vitale, d'ordine di Giulio secondo, lo rifece; ma fu astretto il Vescovo Vitelli che n'era il (e) Castellano, dopo una buona batteria // (p. 68) et dopo qualche giorno di stretto assedio, di rinontiarlo nelle mani de' Confalonieri del Popolo et dei Massari delle Arti i quali, a consiglio di Gianiacopo Triulci, con alcune mine lo gettarono a terra et in tale stato anche hoggi si ritrova.

1557 Come parimente si vede (f), di ordine di Paolo quarto in testimonio della innata fedeltà et devotione del popolo bolognese, atterrata la rocca che pur fece fabricare Giulio secondo alla Porta di Stramaggiore, dopo la seconda uscita de' Bentivogli di Bologna.

[XIV] Quanto fusse pregiata la generosità del popolo bolognese da
811 molti re et da molti altri principi sovrani et quanto fusse lor cara
(a) l'amicitia et servità sua, dimostrollo Carlo Magno Re della Francia et Imperatore de' Romani, oltre alle altre fiato, nel suo testamento anchora, nel quale volle che Bologna fusse nominata tra le vent'una città metropolitane del suo Imperio, alle quali delle tre parti di tutti i suoi beni mobili, due lasciò, accioché fussero dati per elemosina alle loro chiese catedrali.

Et // (p. 69) Carlo sesto, pur Re della Francia, volendo mostrare a questo popolo quanto si gradisse l'osservanza che li portava et quanto affettuosamente ei ne pigliasse la protectione contra Giangleazzo Visconti, sì come ne lo haveva supplicato Pietro de' Bianchi, 1389
Ambasciatore, mandolli a donare uno stendardo di drappo turchino tutto riccamoto a gigli d'oro, a simiglianza di quello stendardo che all'hora si trovava nel suo tesoro, et fu già ottocento et ottantanove anni prima fatto, dandoli nome d'Aurea Fiamma; il qual dono fu sì caro al Senato, che nel campo turchino della insegna della città di Bologna, dov'è scritta a lettere d'oro la parola LIBERTAS, fece subito porre quattro gigli d'oro et molti particolari cittadini incominciarono all'hora a porre nelle arme loro, simili gigli.

Merita questo stendardo che io di lui scriva quello che raccolgo da buonissimi storici francesi.

Clouis quinto, Re della Francia, ma il primiero che di loro ricevesse la christiana fede, portando nello scudo suo per insegna tre rospi, adivenne che a un sant'huo- // (p. 70) mo, il quale nell'heremo viveva, presso a Poissi et a una fontana nominata Gioiainvalle, apparve un angelo, dicendogli che Idio comandava che, poichè Clouis co'l ricevere l'acqua del Batesimo haveva preso nome di Luigi, così che cancellata dallo scudo suo la insegna de' tre rospi, vi facesse porre in campo turchino gigli d'oro et tale insegna portassero sempre i successori a lui. 499

Rivelò l'heremita tutto ciò a Clotilda, moglie di Luigi et religiosissima Principessa, a' prieghi della quale ei si era fatto christiano il perch'ella, trovandosi il Re a guerreggiare contro d'Alarigo Saraceno, fatto di sua mano uno stendardo di bellissimo drappo di colore celeste et empiutolo a riccami di gigli d'oro, glielo mandò assicurandolo che con esso restarebbe vincitore, sì come adivenne. Et fu preciò, in riverenza dell'ordine da Dio mandato, nel luogo dove habitava l'heremita fabricato un bellissimo monastero, il quale anche hoggi viene adimandato Gioiainvalle.

Questo confalone fu poi spiegato // (p. 71) dai Re di Francia, sempre che contra gl'infedeli essi guerreggiarono; et quando il soprannominato Re Carlo sesto andò contra a' Fiaminghi, che tenevano fuori dello Stato il loro naturale Signore Luigi Malamano, nella battaglia a Roserbecche, nella quale ei rimase (b) vincitore, fu spiegata l'Aurea Fiamma, quantunque per lunga hora si disputasse se contro a' christiani si haveva a spiegare, non essendo per lo adietro ciò (c) mai advenuto: pur fu conchiuso che si spiegasse ponendola nella vanguardia, (d) con dire i Francesi che i Fiaminghi, obedendo a Urbano sesto, si dilungavano da Clemente, da loro riputato vero, ma io dico veramente scismatico Pontefice.

[XV] Quanto fusse stimata da grandissimi principi la liberalità et la humanità del popolo bolognese, si vede nell'esserne passati per Bologna tanti et l'haverli il Senato alloggiati conforme alla grandezza loro.

- 1095 Urbano secondo Pontefice, non potendo pacificare Ruggiero et
(a) Boemondo che guerreggiavano per li // (p. 72) Regni della Puglia et della Sicilia, nell'andare nella Francia sua patria per essortare quella natione guerriera a pigliare le arme contra gl'infedeli nella Palestina, della quale impresa fu poi Capitano generale Gotifredo Buglione, passò per Bologna: fu adorato, servito et alloggiato come si conveniva fare verso il vero Vicario di Christo, in dispregio di Clemente terzo falso Pontefice, dandoli di più il popolo tre compagnie di cavalli, i quali per ogni luogo lo accompagnassero.
- 1112 Pascale secondo anch'egli, dopo molti travagli datili da Giberto, da
(b) Alberto et da un certo Teodorigo antipapi et da' Colonnesei, passando da Bologna nell'andare (c) a celebrare (d) un Concilio nella Lombardia, ricevette dal popolo di Bologna il dovuto honore. Laonde, tra le altre ordinationi colà fatte, volle, per rintuzzare l'orgoglio di Maghinolfo Arcivescovo di Ravenna, il quale arrogantemente arrogava di contendere con lui, che Bologna principalmente, Modena, Reggio, Parma et Piacenza non soggiacessero a quella Chiesa. // (p. 73).
- Lucio terzo, discacciato di Roma, volendo annullare il nome de' Consoli romani et l'auttorità loro, nell'andare a Verona, dove in un Concilio fu la sacrilega rebellione loro detestata, inanimento di più i principi christiani a favorire la impresa di Gierusalem, passò per Bologna et quivi dal popolo, conforme al solito, fu et con gran magnificenza servito, come seguì parimente verso Gregorio ottavo nel suo passaggio a Pisa per trattare la unione de' principi christiani contra Saladino, il quale si era impadronito di Gerusalem; et fu con maniere tali servito et honorato, che prontissimamente confermò la elettione fatta dal popolo bolognese di Ghirardo Ghisella al Vescolato, conservando lui et la chiesa di Santa Maria Maggiore con farla Colleggiata et honorandola di canonicati et d'altre dignitadi.
- 1262 Innocenzo quarto anch'egli, udita la morte di Federigo secondo Imperatore iscomunicato et essendo quasi tutti gl'incendi delle guerre estinti, nel ritorno dal Concilio di Lione, ricevette quelli honori ch'erano soliti i Bolognesi di fare nella patria loro a' principi supremi di tutti i principi. // (p. 74).
- 1459 Pio secondo da molti cardinali accompagnato, passando per Bologna per andarsene al Concilio di (e) Mantova, è honorato et servito conforme all'ordinario.
- 1506 Giulio secondo due fiate venne a Bologna per liberarla dalla soggettione de' Bentivogli.
- 1515 Leone decimo si abboccò in Bologna con Francesco primo Re di Francia.
- 1529 Clemente settimo anch'ei vi si condusse con tutta la Corte, per porre in capo a Carlo quinto la corona d'oro.
- 1538 Paolo terzo quivi venne a parlamento con Francesco dianzi nominato.
- 1598 Clemente ottavo, dopo l'acquisto dello Stato di Ferrara, volle honorare con la sua presenza la (f) fedelissima città di Bologna, da

gran numero di Cardinali accompagnato; nella quale occasione è da notarsi, oltre a' maravigliosi aparati per la sua venuta, dell'ordine de' quali si vede compiuta descrizione in stampa, che risolvendo ei di fare capella la prima domenica dell'Advento nella gran chiesa di San Petronio, dopo havere egli // (p. 75) celebrata leggendo la Messa nella capella della Madonna della Pace et aparato come si usa quando ei va in capella, per mostrare di quanto pregio era il Regimento della città et quanto ei gradiva la sua devotione, volle che il Confaloniere di Giustizia, che fu Hercole Marsili, portasse su'l braccio la coda del pluviale et che alla Messa egli stesse (g) presso alla sua sedia et alla mano destra, facendoli dare l'incenso et la pace dopo i vescovi assistenti; et sedettero gli Antinani Consoli nell'ultimo grado del palco d'esso Pontefice, pure a mano destra.

I giovenetti gentilhuomini, perché servirono per generosità per paggi, essendo loro stato donato dal Pontefice per beverage mille scudi, postili essi sul banco della Camera, vollero che dall'utile che se ne cavava, fatto un palio di tela d'argento, ogni anno nel giorno simile a quello nel quale venne il Pontefice a Bologna et per la medesima Strada di Galiera fino alla Piazza Maggiore, si corresse da' cavalli barbari, superando essi con la continuazione del corso que' gentil'huomini paggi i quali, havuto da // (p. 76) Clemente settimo il beverage, fecero con esso correre una fiata un palio di brocato d'oro et un'altra, uno di veluto cremesino.

- [XVI] Tra' principi secolari poi di sovrano seggio, fu splendidissimamente accolto Giovanni Brenno Re di Gerusalem con Berlingiera sua moglie, figliuola di Alfonso Ferrando Re di Leone et con Bianca loro figliuola che quivi morì.
- 1226 (a)
- 1369 Il simile adivenne verso Carlo quarto Imperatore, nel suo passaggio a Roma per reprimere le fattioni guelfa et ghibellina et a pigliare la corona imperiale che li fu posta in capo d'ordine d'Innocenzo sesto, da due cardinali.
- 1439 Simili honori furono fatti a Giovanni Paleologo, Imperatore di Costantinopoli, nel suo ritorno dal Concilio celebrato in Firenze da Eugenio quarto ((b) il quale (b) dimorò anch'egli in Bologna per due anni, se ben con poco gusto de' cittadini) dove fu concordata la Chiesa greca con la romana.
- 1452 Et con simile maniera fu ricevuto et alloggiato Federigo terzo, nell'andare a Roma a ricevere la corona dell'Imperio da Nicola quinto, essendo con esso lui oltre a buon numero di // (p. 77) principi grandi, il giovenetto Ladislao, Re d'Ungaria.
- 1102 In somma volle la Contessa Matilda, trecentocinquanta anni prima, di sua propria elettione habitare in Bologna et mentr'ella visse, hebbe sempre il popolo in protettione et nel contado vi edificò Bazano et altri castelli, conducendo a suo stipendio Irnerio, famosissimo huomo nelle scienze, accioch'ei dalla lingua greca traducesse nella latina le leggi civili, compilate da Giustiniano Imperatore, dichiarando parimente gioiose et digesti.

Perché questa Principessa fu di grandissimo stato et gran nome anche di lei lasciò nella Italia, giudico non disdicevole il palesare la origine sua, accioché veramente si sappia scegliere tra la madre d'Arnolfo Conte della Fiandra, tra la sorella d'Edgaro Re della Scocia, tra la figliuola di Roberto d'Arras, tra la moglie di Otone Re della Borgogna et tra la sorella d'Henrico quarto Imperatore, le quali portarono dal fonte del Battesimo, nome tale.

1115 Questa Matilda nacque da Bonifacio Marchese della Toscana, di Pisa, d'Ancona et di Mantova et di Beatrice, so- // (p. 78) rella d'Henrico secondo Imperatore et santo, ch'ebbe origine da' Duchi della Baviera et della Sassonia. Ella fu moglie di Gotifredo Duca della Lorena, nominato il Gobbo; favorì sempre la Chiesa romana, né havendo ella (c) figliuoli, l'arricchì di quello Stato che hoggi viene detto il Patrimonio di San Pietro. Edificò molti tempi, ospitali et monasteri, tra' quali anche hoggi si vede con fabrica regale, quello dove stanno in gran numero i Monaci negri di san Benedetto nel Ducato di Mantova, dove giace sepolto il suo corpo, se ben anche hoggi et per sempre viverà nella memoria delle genti, com'eterna vive.

[XVII] I travagli da diversi popoli dati con le arme per gran tempo alla città di Bologna, fecero testimonianza fedele del valore de' cittadini suoi et le narrate grandezze le furono d'ornamento finch'essi, uniti alla grandezza di lei, ebbero l'animo intento. Ma quando alla male moderata potenza (a) d'huomini(a) particolari, fu da propri interessi aperto l'adito per lo adempimento delle sfrenate voglie, incominciò la // (p. 79) temuta potenza di quella a perdere il suo vigore et a invigorirsi la cupidigia di questi, co'l farsi conoscere l'uno all'altro superiore; quindi germogliando le diffidenze, partorirono et nutrono quelli accidenti che con diverse maniere al sicuro, sono pericolosi in uno Stato popolare.

195 (b) Fabbricarono alcuni cittadini nelle case loro (c) forti torri per difesa particolare delle famiglie, gli antichi Toscani imitando et i Lombardi; ma mentre che in otio si stava la città garreggiando, altri nuove torri si misero a fabricare, tra le quali due se ne veggono anche 1109 hoggi et di singolar maraviglia: l'una fabricata dagli Asinelli, di lunghezza di trecento et sedici piedi et l'altra vicina a questa per emulazione, dalla famiglia Garisenda, non di notabile altezza ma sì ben pregiata (d) tanto che da molti viene giudicata di maggior artificio questa che quella.

1202 Quantunque garreggiamenti tali non venissero iscompagnati (e) dalla disunione degli animi, non erano però affatto abbandonati da nobile emulazione, che dalla virtù suol nascere; ma la infierita inimicitia de- // (p. 80) gli Scannabecchi et degli Asinelli partorì molto ruina perché, affrontatisi per la città, combattettero in maniera un giorno, che molti dell'una et dell' (f) altra parte restarono morti et in numero maggiore furono i feriti.

Nè passò molto tempo che tuttavia crescendo gli odii, Gio-

vanni Tettalasinà amazzò Guido Pepoli, onde tra quelle famiglie potenti per amicitie et per parentele, si venne radicando nimistà grandissima. Nè in queste sole si fermarono i rancori perché, dilatandosi essi tra i Lambertazzi et tra i Gieremei, tra i Gallucci (g) et 1258 Carbonesi, tra que' da Castello de' Britti et Artenesi et tra Lambertini et Scannabecchi, molte fiata insanguinarono tra di loro le arme.

Ma sopra gli altri si andavano nutrendo ne' petti de' Lambertazzi et de' Gieremei amarezze h) maggiori; con tutto ciò non potette 1279 tenersi Imeldea (i), figliola d'Orlando Lambertazzi, che non s'inamorasse di Bonifacio Gieremei, il quale con uguale affetto la riamava; et perciò, trovato egli in camera di lei da' fratelli, con arme avvelenate lo uccisero, nascondendolo poscia // (p. 81) in una chiavica. Ma ella, trattonelo fuora, (j) piangendovi sopra et con le labbra succhiandoli le ferite, in breve (k) tempo d'hora cadde morta appresso all'amato cadavero. Il che saputo, maggiore odio accrebbesi tra queste famiglie, seguitando i Gieremi la parte guelfa et i Lambertazzi la parte ghibellina, onde givano ad ogni hora mendicando le occasioni per amazzarsi.

Et non tardò molto che, convenendo al popolo di guerreggiare co' Forlivesi partitisi dalla obedièza sua et presentandosi ne' medesimi giorni la occasione di fare il simile co' Modenesi, per non havere essi (l) osservati i giurati patti, negli accordi già vinticinque anni prima seguiti tra l' (m) una parte et l'altra, Antonio Lambertazzo proponeva in Consiglio che contro di questi si pigliassero le arme, volendo ei favorire gli Aigoni, suoi amici et banditi di Modena, et Lodovico Gieremi proponeva ad ogni suo potere che si rintuzzasse l'orgoglio de' Forlivesi; sì che venuti alle contese et quindi tra non (n) molto (n) all'arme, invece di guerreggiare contra gl'inimici esterni alla patria, s'insanguinarono le // (p. 82) arme nelle visiere de' cittadini, durando per due mesi che ogni giorno si vedevano assaissimi corpi morti per le strade.

Nelle quai fattioni, furono favoriti di Lombardia i Gieremei di genti, laonde restarono discacciati i Lambertazzi che, andando ad habitare a Forlì, con essi uscirono di Bologna et del contado più di vintimilla persone, le quali con le famiglie loro andarono vagando et riparandosi in straniere contrade; et furono con tale affetto da quel popolo accolti et tanta credenza si acquistarono sì nella Romagna come nella Marca d'Ancona, che tutti i ghibellini dell'una et dell' (o) altra provincia si misero in arme a favorirli, accioché a tutto lor potere ritornassero in Bologna.

Il che saputo dal popolo, non volendo aspettare d'essere assalito, si trasse in campagna con buon essercito, penetrando nel territorio di Faenza dove, quantunque i Bolognesi fussero guidati da Malatesta de' Malatesti da Rimini, valoroso cavaliere et all'hora Capitano del Commune et del Popolo, riceverono nulladimeno notabile 1276 rotta da Roma- // (p. 83) gnoli, ch'erano sotto il generalato del Conte Guido da Montefeltro, restandone uccisi più d'ottomila et prigionieri meglio che cinquecento, con perdita di tutto il bagaglio et

del Carroccio di vantaggio. La qual rotta cagionò che tutte le città della Romagna, le quali obediavano al popolo di Bologna, si sottraggessero alla obediienza sua, da Imola in poi, che nella primiera fede si rimase, dandosi all' hora Cervia da se stessa a' Venetiani.

Da quello essemplio mossi, anche molti castelli del Bolognese ardirono (p) perfidamente d'imitare la incostanza de' rebellati Romagnuoli, ma ben presto et a forza furono sotto il giogo riposti.

[XVIII] Tali travagli davano all' hora alla città le particolari que-rele de' suoi figliuoli, nulla giovando la prudente et ottima provi-sione del Magistrato de' Triumviri, già fatta dal popolo per conser-vatione della tranquillità et della pace; all' uno de' quali che sopra-stava a una Compagnia detta della Branca, era stato consegnato uno stendardo, nel quale stava dipinto in campo d'oro un leone rosso; all' altro Governatore // (p. 84) della Compagnia del Griffone, uno stendardo fu dato, nel quale era in campo d'argento colorito un griffone rosso; et il terzo (b) che (b) fu eletto tra' Lombardi, prese lo stendardo loro, nel quale si vedeva dipinta una vergine in campo rosso, rappresentante la Giustitia; dando a ciascuno d'essi squadre d'huomini armati per provvedere con prontezza a' bisogni. Et ebbero autorità che, vedendosi essi astretti dalla necessità, scorrendo alle occasioni per la città, uccidessero chiunque fusse trovato disturbatore della pace (erano i Lombardi molte famiglie di Lombardia le quali, vedendo che Federigo Barbarossa, giunto nella Italia et fatto con-sultare, come si è detto, da (c) quattro dottori bolognesi intorno alle ragioni dell' Imperio (d) in questa provincia, havevano a ricono-scere l' Imperatore romano per loro Signore; levati perciò da lui a tutte le città di essa Lombardia tutti i privilegi antichi, ne con-cedette de' nuovi, ma restando la città di Bologna nello stato suo di prima. Partitesi le soprannominate famiglie dalle paterne case, si havevano et con lor gran contento eletto // (p. 85) per partico-lare habitatione questa città et divenuti perciò cittadini, in molte occasioni adoperarono con molta fede et valorosamente le arme).

In questo pessimo stato trovandosi la città di Bologna, il Po-destà et il Capitano del Popolo fatto ragunare il Senato et discusso intorno a rimedi che vi si dovevano applicare et (e) liberarsi da tante calamità, fu risoluto che altro migliore non vi era che il ri-correre a Nicola terzo all' hora Pontefice per aiuto, con supplicarlo a pigliare quello Stato in protezione. Ma però non si mandò ad effetto, non potendosi ciò fare senza saputa del Consiglio generale, altrimenti si sarebbon cagionati altri tumulti, i quali a peggiore conditione lo haverebbeono condotto. Fatto adunque chiamare il popolo perché co' voti ciò si confermasse, molte furono le diversità de' pareri, parendo alla maggior parte de' congregati insoportabile il privarsi della libertà.

Fu nulladimeno da saggi huomini et amatori della salute della patria con efficaci parole dimostrato, che vero è che non vi è cosa più pretiosa di essa libertà, ma quando ella è soverchia, conduce

anche al precipitio et, per lo contrario, quanto più si restringe ogni potenza, è necessario che tanto più ella duri perciocché, et que' che signoreggiano meno hanno (f) d'orgoglio et più moderati divengono, et i signoreggiati hanno invidia minore. Si era veduto quanto danno avesse recato alla patria il non ritenersi molti cittadini dall'adempimento delle voglie loro, anzi, il farsi lecito di commettere tutto ciò che in capriccio lor venisse: il che non poteva tenere a freno la innata malizia d'ognuno. Ma che la vera, la migliore et la più utile libertà, moderata dalla equità con honeste condizioni, consisteva nel vivere di consenso commune sotto le leggi et amando di conservare in libertà la compagnia humana, era necessario che non fusse conceduto a chi si fusse, se non quanto additavano le leggi. Et chi voleva che queste prevalessero (g), voleva parimente che Idio avesse il suo dovuto luogo con esse leggi, ma chi lasciava per lo contrario libero il governo nelle mani d'huomini sciolti da' legami della ragione, era uno isporci tra le unghie et tra' denti di crudelissime fere. Né aveva a credere il popolo di (h) mettersi // (p. 87) sotto alla servitù, se per lo innanzi si haverebbe goduto la libertà nella proposta maniera: ma sì ben potosi sotto legítimo istituto di vivere et sotto quell'ordine co'l quale, perché succedano bene tutte le cose, è necessario ch'esse tutte siano (i) governate. Et poi, qual servitù potevasi nominare la protezione che di Bologna si haverebbe pigliata il Pontefice et a nome della romana Chiesa? Intorno a che, a giovamento de' cittadini si poteva considerare che lo Stato d'essa Chiesa era molto differente da que' che sono soggetti a' principi secolari et tra tutte le differenze devevasi riputare di gran momento che egli non è hereditario, ma elettivo, lasciando da lato, ma riverentemente, la religione la quale porta seco un certo rispetto et una santa osservanza, non solo da' popoli soggetti, ma da tutti i potentati christiani, onde ragionevolmente ei si fa temere et amare; et maggiormente, che (j) di questo impero partecipa et (k) può partecipare ogni persona di qualsivoglia nascita et lingua, purché sia christiana et catolica; ma gli altri Stati sono propri et hereditari a que' principi et a que' popoli che li signoreggiano et quello // (p. 88) che molto importa, la Chiesa non ha usurpato né tolto ad altri lo scettro, ma parte ce ne hanno (l) donato que' che n'erano legítimi possessori et parte ha ella havuto da medesimi popoli liberi che se le sono dati et raccomandati, come hora si propone di fare, con certissima speranza di perpetua quiete, havendosi a vivere molto meglio et con tranquillità maggiore sotto alla protezione et sotto al governo d'essa Chiesa, che non si vive hora et che per l'adietro non si è vivuto. Né verrà mai tempo che nessun altro potentato possa havere né giusta, né colorata pretensione sopra questa città, sì come non ha sopra altra terra della Chiesa, al contrario di tutti gli altri Stati, essendo pochissimi que' sopra de' quali non rimanga qualche o vera o imaginata pretensione di chi si sia. Ma si aveva anche a tenere in gran (m) pregio, che i soggetti alla Chiesa godono un certo che di più di libertà che si goda qualsivoglia altro

popolo suddito, massimamente perché sono liberi i matrimoni et il partirsi et lo stare et il ritorno è (n) come ad altri piace, // (p. 89) purché non si tratti con gl'inimici d'essa Chiesa: il che da se stesso ciascun buon suddito abborrisce, senza aspettarne il commandamento. Tutte queste cose farebbono che Bologna, et prima per suo naturale istituto primieramente mostrandosi fedelissima sempre alla romana Chiesa, sarebbe da essa prontamente defesa, né haverebbono giamai pensato i cittadini a mutatione alcuna; et insomma devevasi considerare che, havendo la religione christiana con divino cenno ordinato due, ma subalterni Principi come capi dell'universo: il primo è il Pontefice romano, il secondo, l'Imperatore et minore del Vicario di Dio in terra; a questo hanno relatione tutti i principi, tutti i re, tutte le nationi et qualsisia potentato, bisognando ch'essi l'obediscono accioché, a simiglianza del sovrano governo (o) celeste, questo governo del mondo da una sola mano sia tenuto; sono più liberi que' popoli che immediatamente obediscono al Pontefice, che que' che soggetti sono all'Imperatore, havendo essi a obedire all'uno et all'altro.

Queste ragioni disposerò de' popolari que' che havevano più senno, allo // (p. 90) assentire che fusse buona risoluzione il raccomandare la città alla protezione della Chiesa¹. Onde, venutosi a' voti, se ne ottenne legitimo partito et furono perciò mandati nove ambasciatori al Pontefice, il quale in que' giorni si era ritirato in Viterbo; et benignamente accoltili, mandò a Bologna il Cardinale Latino Frangipane, nato d'una sua sorella et all'ora Legato nella Toscana (havendone ei levato il vicariato a Carlo d'Angiò, Re della Sicilia) et Bertoldo Orsino suo nipote di fratello, fatto da lui Conte della Romagna, accioché accomodate le differenze de' cittadini, v'introducesse pacifico governo. Nel che ambidue si faticarono et con molta destrezza, onde si venne a un solennissimo contratto di pace tra' Lambertazzi et Gieremei, nominandosi dietro a quella famiglia cento et cinquant'altre famiglie et dietro a questa, centocinquantesi.

[XIX] Ma quantunque Bertoldo (il quale non essercitò mai autorità maggiore di quella che si avesse il Podestà) (a) tenesse presso di sé buon numero d'ostaggi dell'una et // (p. 91) dell'altra parte, non si potertero (b) contenere di azzuffarsi (c) tra di loro per due
1279 fiare et con gran mortalità degli uni et degli altri, rimanendo però i
(d) meglio battuti i Lambertazzi, i quali di nuovo furono discacciati di
1280 Bologna. Sì che il Conte, vedendosi solo (essendo di già partito il Cardinale (e) et (f) conoscendo fuori di speranza il tenere la città in pace, andatosene a Roma, lasciò il governo di Bologna a un suo Luogotenente et nelle mani de' vincitori guelfi, i quali givano signoreggiando a voglia loro, ma con desiderio di pace, poca cura prendendosi Martino quarto, succeduto a Nicola nel (g) governo di quello Stato, molto più premendoli, per essere francese, il favorire Carlo sopranominato, Re della Sicilia, contra Pietro d'Aragona et contra Michele Paleologo, Imperatore di Costantinopoli.

Furono intanto maggiormente assicurati i guelfi nel governo, per

una insolenza fatta da' Lambertazzi in Faenza, della quale erano divenuti cittadini. Rubbarono alcuni di loro una porchetta da quella città a Tebaldello di Zaratone Zambrasi, // (p. 92) povero huomo, havendolo oltre di ciò villaneggiato di parole et minacciatolo di ucciderlo, se ne facesse motto. Ma risoluto colui di vendicarsene, fingendo di essere divenuto pazzo per lo rubbamento della porchetta, per potere senza riguardo alcuno andare dove haveva in pensiero, passatosene (h) a Bologna, trattando co' Gieremei et cogli Assonti alla Pace intorno alla ruina de' Lambertazzi, con ben ordinate parole operò che i Bolognesi, con armate squadre di buona gente, di notte andassero a Faenza dove, con l'aiuto de' guelfi et di Tibaldello, havuta una porta della cittade aperta et giunti all'improvviso sopra a' Lambertazzi, tanti ne amazzarono quanti ne furono trovati, ottenendo essi la Signoria di Faenza.

Et ritornati vittoriosi a Bologna et creato cittadino Tebaldello con tutti i suoi parenti, volle il popolo che perpetuamente nel giorno di san Bartolomeo Apostolo, nel quale si ottenne quella vittoria, si gettasse dalla ringhiera del palazzo del Commune una porchetta arostita alla plebe, la quale a questo // (p. 93) effetto vi concorre anche hoggi, che ciò pur si costuma, quantunque si (i) sia levato il (j) corrersi da' cavalli barberi per premio un cavallo, in memoria d'una delle più segnalate pazzie che faceva il Zambraso il quale, fatto radere un suo cavallo vecchio, magro et brutto oltre ogni credenza et lasciateli alcune girelle di peli per la testa et per lo corpo, lo lasciava liberamente (k) gire vagando per la città, laonde i fanciulli et i bottegari, sbattendo le tavole et le panche et accompagnandolo co' gridi et con le fischiate, si prendevano gran gusto di farlo correre tutto giorno per le strade, pieno di spavento.

[XX] Sarebbesi conservata in tranquillo stato la città, qualhora tutti i cittadini, o la maggior parte almeno, fussero stati d'animo simile ad Azzo Gallucci (a). Haveva egli un figliuolo nominato Alberto, temerario et insolente sopra ogni altro et tale che, sprezzando il venire a stanzare nella città, conforme agli ordini del Senato, il quale chiamava dal contado tutti i cittadini, facendovisi rubbamenti, uccisioni et altre sceleratezze, fu data commissione con publico bando che ognuno lo facesse prigio- // (p. 94) ne o lo amazzasse, non potendo fare altrimenti. Ma ei, ritiratosi a Fagnano su'l territorio d'Imola, faceva ogni giorno dannose scorretrie su'l Bolognese; a che volendo provvedere Azzo suo padre, amatore del giusto, andò con buona compagnia a trovarlo et, fattolo prigionio, consegnollo al Podestà. Né mai fu possibile, per quante preghiere che li furono fatte da particolari gentilhuomini, che perdonandoli si compiacesse ch'ei fusse condannato a perpetuo carcere, ma volle costantemente che, conforme alle leggi, ei fusse decapitato, come al fine adivenne.

Et sarebbesi quietamente vivuto sotto (c) la protezione della Chiesa, se i Pontefici di que' giorni havessero potuto rimediare agl'inconvenienti; ma tenevano essi il seggio pontificale nell'Avignone et

poco erano all'ora et con malvagia intentione pregiati, anzi, da orgogliosi potentati oppressi. Per lo che, servendo essi alla necessità per non perdere affatto, con la riputatione, questo Stato anchora sovra il quale stavano con le fauci aperte molti principi per inghiottirlo, saggia- // (p. 95) mente non negavano che i ministri loro condescendessero ad attioni, per le quali non solamente, ma per la imaginatione sola d'esse, sarebbero in altro tempo i delinquenti stati severamente castigati.

Ma però non si trovarà mai che, per generale resolutione, il popolo di Bologna si distogliesse dalla obediencia di santa Chiesa, ché ciò era cagionato talhora dalla fuorsennata plebe et bestiale che, o vilmente serve, o arrogante si signoreggia, a incitamento però d'alcuni seditiosi huomini et con tanto impetuoso furore che con essa lei, in apparenza nondimeno, la maggior parte del popolo rapiva. Et talhora, alcune famiglie di potenti, per opprimere i minori ad essi et per distruggere gl'inimici loro particolari, empivano la città per ogni lato di tumulti et di seditioni.

1302 (d) Havevano già di prima i guelfi, senza saputa però di tutto il popolo, offerta la Signoria della città a Bonifacio ottavo, conoscendolo inimico affatto de' ghibellini; (e) ma ei non volle porre la mano nel governo, adoperandosi solamente in compagnia de' Fiorentini nell'accom- // (p. 96) modare le differenze che haveva essa città co'l Marchese Azzo da Este et confermando le conventioni fatte tra' Bolognesi et i Romagnoli ghibellini, nella seguita pace tra di loro et autenticando gli accordi fatti tra' Bolognesi medesimi (f) dell' (f) una parte et dell'altra (g), a persuasione di Matteo Visconti et di Cane della Scala.

1310 Non conobbero quasi mai i ministri dei Pontefici la natura de' Bolognesi, il perché spesse volte, o sdegnosi, abbandonato quel governo se ne partirono, oppur ne furono et con vergogna discacciati. Erasi dopo la seguita pace con preventione fatto sfumare i pensieri di Carlo di Valois, gran fautore della parte ghibellina, quando Napolione Orsino, Cardinale et Legato di Clemente quinto in Italia, talmente si scoperse in Bologna inimico de' guelfi che, ragunatisi essi in gran numero et accompagnati dagli huomini dell' (h) (i) Arte (i) de' beccari, lo andarono a ingiuriare fin (j) nello stesso Vesco- vato con parole in maniera et con spogliarli tutto il palazzo, // (p. 97) che per schivare ei pericolo maggiore, fu astretto a partirsi della città, ritirandosi nell'Avignone.

[XXI] Era venuto in Italia il Cardinale Beltrando nominato mandatovi da Giovanni vigesimosecondo contro d'alcuni tiranni et felicemente haveva combattuto l'essercito suo a Borgoforte con quello di Passerino Buonacolsi Signore di Mantoa, aiutato dal popolo di Bologna, come si è narrato, quando ei pensò di volersi, in qualsifusse maniera, impatronire di questa città. Il che prevedendo i Bolognesi et trovandosi stanchi per le guerre passate, alla necessità servendo et risoluti di viverli (a) per l'avvenire, sotto la protezione della

- 1327 Chiesa, con gran magnificenza et con universale applauso del popolo,
(b) fu su' Carroccio ricevuto; ma l'havere egli privato il Podestà dell'uffitio suo, con porvi un parmigiano col nome di Rettore, perché non volle giurarli fedeltà, dicendo ei che li bastava d'havere a ciò compiuto nelle mani degli Antiani, l'havere egli annullato il magistrato del Confaloniere di Giustizia con porre in // (p. 98) suo luogo un Marescialle, alterando il numero di essi Antiani, diede non poco disgusto, quantunque non se ne facesse demonstratione; anzi, (havendo ei l'essercito sempre pronto) (c) parve che le cose pigliassero piega verso la tranquillità. Ma il vedersi ei con prosperi (d) successi crescere nella riputatione et venire quasi tutti i signori delle città della Romagna a darseli per soggetti, l'havere voluto forse con qualche passione far ripatriare molti fuoriusciti della parte scacchese, della quale furono capi i Pepoli, incominciò parimente a gonfiarsi il petto per la superbia et a tant'alterigia venne che i maltraversi, i quali furono ghibellini et contrari agli scacchesi, li (e) congiurarono contra per liberare la patria da quell'aspra soggettione, per (f) prenderne essi il governo et per abbassare gl'inimici loro.

- 1330 Accrebbe il sospetto nel popolo, l'havere il Legato indutto il Vescovo di Bologna a rinontiare il vescovato al segretario di lui, per haverlo a sua devotione et il fabricare il castello // (p. 99) nominato alla Porta di Galiera, per freno della città et dov'ei, con buone guardie, si stava rinchiuso. Ma quando, et fuori d'occasione, fatti chiamare a sè Tadeo Pepoli, Bornia Samaritano, Andalao Griffoni et Brandoligi Gozadini, temendo della potenza loro gli ritenne prigioni, si scoperse il malanimo del popolo il quale, a poco a poco mettendosi in arme, haveva pensiero di assaltare il castello e discacciarne il Cardinale. Di che avisato egli, liberò i prigioni, dando loro adivedere con finte parole, che haveva ciò fatto per provare quanto essi fussero amati da' cittadini, per valersi dell'opera loro nelle occasioni.

- 1334 Ma ciò fra gli altri già non credette Brandoligi il quale, aspettata la occasione che il Legato, capricciosamente cavato l'essercito suo dalle stanze, lo haveva mandato contra Rinaldo Marchese da Este che gli haveva tolto Argenta, andò con molti altri gentilhuomini a lui, dolendosi de' danni che dava anche a quel contado esso Marchese, (fattovelo però essi secretamente et in prova venire con le sue genti) lo persuase che li mandasse contra i soldati deputati alla // (p. 100) guardia di Bologna et del castello nuovamente fabricato, che il popolo haverebbe (g) ne' bisogni in loro vece servito.

A che lasciatosi egli (h) indurre, tardi avvedutosi dell'errore, non pur vi potette rimediare, ma hebbe a somma gratia di renontiare il castello nelle mani di alcuni gentilhuomini et di passarsene nell'Avignone, perdendo et la riputatione et quello Stato di vantaggio, con lasciare anche dopo di sé lugubre memoria poscia che, nel ripigliare i cittadini la libertà, havendo il popolo eletto dodici huomini, i quali havessero a ritornare et a mantenere in pace la città, ella si mise tutta sottosopra, essendosi apertamente divisa nelle soprannominate

1342 due fattioni, scacchese et maltraversa, onde ne seguirono per molti giorni (i) non poche uccisioni. Per lo che, pur si fu astretto di ricorrere al Pontefice all'ora Benedetto duodecimo, dandoli compiuta informazione delle cagioni che havevano astretto il popolo a discacciare dal governo // (p. 101) dello Stato di Bologna il Cardinale Beltrando, con supplicare a ricevere quella città sotto la protezione della Chiesa. Ma egli, fatte agli ambasciatori grate accoglienze et perdonato al popolo, non volle per all'ora prendersi cura del governo.

[XXII] Non mai ricevette la città di Bologna tanti trovagli né sì notabili danni (a) da potentato alcuno, quanti da alcuni propri cittadini (b) che (b), o (c) per lo desiderio di sradicare affatto gl'inimici loro, o per altri più intimi pensieri, le macchiarono o le oppressero alcuna volta la libertà: de' quali, sì come furono le complessioni diverse, così diversi parimente riuscirono gli effetti de' disegni loro, quantunque tutti si havessero proposto un medesimo fine.

1320 Romeo Pepoli, il primo per opera degli amici suoi ricchiamato (d) dal bando alla patria, con l'andarsi acquistando ogni giorno benevolgenza (e) da quella parte del popolo, la povertà del quale co' doni riceveva piacevoli adescamenti, o la (f) libera (f) licenza del vivere per lo favore di lui, conforme a' pensieri degli huomini inquieti // (p. 102) (g) et (h) desiderosi di (h) cose nuove, giva ogn'ora invigorendosi, mostrò che gran desiderio egli havesse di farsi a tutti superiore. Et ciò conobbero da molti segni alcuni buoni cittadini, ma particolarmente dall'havere egli con pompa signorile fatto adottare Taddeo, suo figliuolo, onde si vedeva dalla troppo affettuosa aderenza spuntare (i) il (i) principato (j); il perché l'anno seguente ei fu dal popolo co' figliuoli cacciato dalla città, nella quale ben tornò egli, accompagnato da Testa Gozadino et da buona mano di 1322 altri fuorusciti, ma, di commissione del Senato dal popolo armato, con lor grave danno ne furono ributtati. Et Romeo, privo di speranza di mai più per se stesso ritornarvi, ricorse in Avignone a Giovanni vigesimosecondo per favore, ma colà morendo, ebbero anche fine i suoi pensieri; né sarebbero meno per lungo tempo i figliuoli 1325 tornati, // (p. 103) essendo stati pur dal popolo ributtati et dagli'inimici loro, i maltraversi, mandatili contra dal Commune di Bologna, se il Cardinale Beltrando, come si è detto, (k) per interessi 1328 suoi non gli havesse co' Gozadini et cogli altri amici suoi rimessi.

Tadeo Pepoli soprannominato, di sua natura prudente et fatto anche molto avveduto rispetto agli accidenti avvenuti a Romeo suo padre, hebbe anch'ei pensiero rivolto al principato, ma per diverso sentiero tentò di giungervi et salirvi, molto giovando a' suoi disegni la competenza di Brandoligi Gozadino il quale, quantunque amico della parte scacchese, era (l) ei (l) nulladimeno capo d'una fattione particolare sua propria, dalla quale grande aiuto sperava per conseguire l'intento suo, ma ogni giorno tanto dalle maniere si dilungava, che sogliono con quiete porre lo scettro nelle mani altrui, quanto

Tadeo più (m) vi si faceva vicino: perché questi fu di natura mansueto, cortese, liberale et eloquente, onde perciò da' nobili et dalla plebe anchora grandemente amato; quegli, quantunque huomo di grande ingegno // (p. 104) et di molta accortezza per la sua naturale bravura, tuttavia cercava d'acquistarsi riputatione co'l farsi temere et co'l mostrarsi terribile a tutti, favorendo gli amici suoi a tutto suo potere, havessero o no ragione; onde coloro che lo seguivano, erano in gran numero nobili sì, ma più plebei con essolui si vedevano.

Nel qual nervo di gente confidato, corse una fiata con tutti i parenti armati alla piazza, per tentare la sua sorte; di che avisato Tadeo, né punto sbigottito, ma co' suoi partigiani trattosi anch'ei colà et vedendo che non vi havevano bastevole luogo le sue arme, con generosa sicurezza andato a trovare Brandoligi et con prudenti parole mostrandoli quanto fusse male il prendere le arme contro alla patria, essortollo a volerle deporre; et quando (n) pur avesse havuto pensiero di farsene Signore, egli medesimo (o) sarebbe stato il primo (p) a obedirlo et a servire a' desideri suoi (q), con tutti que' che da lui havevano dipendenza.

Alle quai parole si ratenne Brandoligi di seguitare più innanzi, non sapendo // (p. 105) che, o la subita violenza, o la lenta frode et non lo stare perplesso, hanno tante fiata fatto un cittadino Principe della patria sua et volentieri mostrò di acquistarsi all'amorevole essortatione di Tadeo, vedendo massimamente da uno de' lati della piazza comparire Giacomo et Giovanni con gran numero d'armati, i quali però furono rimandati dal padre a casa perché, volendo ei con differenti maniere dalle usate da Brandoligi assicurarsi, assicurò lui prima, conducendolo a salvamento alla sua habitatione.

Né meglio poteva ei fare perché, conoscendo che non era ancho il tempo di scuoprire l'animo suo, con quella valorosa modestia, o naturale, o artificata, ma comunque ella si fusse al popolo cara, dupplicò et confermò la colpa del commesso errore sopra di Brandoligi; laonde ei rimase co' seguaci suoi bandito et Tadeo, poiché all'inimico si fanno i ponti d'oro, acciòché non fusse da alcuno offeso, lo fece accompagnare fuori dello Stato da Giacomo suo figliuolo, con numerosa squadra di cavalli, rimanendo a lui libero il campo et la vittoria.

La quale, con sua molta // (p. 106) riputatione, quietamente et con sembianza di legitima elettione, lo pose nel seggio del Principato di Bologna imperoché, mentre tra' cittadini si stava discorrendo di tanti disordini che nella città ad ogni hora et con gravissimi danni pullulando et molti pareri si adducevano intorno alle competenze di molti al principato, niuno, o per avventura ben pochi, pensavano a que' rimedi che faceva di mestieri di applicarvi, o gl'interessi particolari non lasciavano che chi bene consigliava, fusse attentamente ascoltato; laonde tra molti del Senato (tal nome si haveva preso il Consiglio del Commune) fu risoluto che il miglior partito fusse d'eleggersi un Signore, il quale dovesse rettamente governare quello Stato,

immemori del gratioso apologo del gran maestro de' costumi Esopo, il quale lasciò scritto che il cavallo una fiata trovato l'huomo, lo pregò a volerlo defendere da' travagli et dalle offese ch'ei dal cervo riceveva; a che (r) rispondendo l'huomo che difficile oltremodo et quasi impossibile li pareva di // (p. 107) poterli giovare, rispetto alla velocità nel correre di esso cervo, pur s'ei si fusse compiaciuto di portarlo sopra la schiena et con la velocità sua parimente seguitare l'inimico, l'huomo con dardo o con lancia, lo haverebbe al sicuro ucciso; piacque al cavallo il consiglio et gran gusto si prendeva egli degli abbigliamenti che si vedeva porre attorno dall'huomo et pomposo et di vanità gonfio (s), li pareva d'essere non che il più vago animale degli altri, ma il principe loro di vantaggio, sicuro che, levatosi il cervo d'attorno, ei sarebbe più di tutti pregiato. Ma non sì tosto incominciò il corso, che con sciocco pentimento, vedutosi privo della libertà primiera, sentì che la durezza del freno (t) lo riteneva et l'acutezza dello sprone (u), dove piaceva all'huomo divenuto suo signore, lo cacciava. Così a un popolo adiviene, il quale in governo democratico si ritrova et dove le leggi non custodite da huomini riguardanti solamente al bene commune della patria, non siano severe ne' meritati castighi et avere distributrici degli honori agli huomini ambiziosi. // (p. 108).

Trattossi il sopranominato negotio di Tadeo tra' partigiani suoi et con sua saputa, il quale avvenga che molte difficoltà mostrasse nel principio di accettare carico sì grande; per compiacere nondimeno loro, accomodossi poscia a pigliarlo: essendosi ragunati nella piazza molti suoi seguaci armati et gridandolo Signore di Bologna, anch'ei vi giunse, da' figliuoli et da gran numero di huomini pur armati accompagnato sì che, raddoppiatesi le grida et colà trattosi il popolo con l'arme, ma confusamente et senza guida, nè meno sapendo a cagione di che fusse suscitato il tumulto, rimase ei facilmente achetato da huomini a tale uffitio eletti; et esso anchora, per seguire le orme degli altri, ma non già sapendo se faceva bene o male, non solamente gridollo Signore di Bologna, ma con quell'impeto dal quale naturalmente suole essere trasportata la plebe, lo condusse nel Palazzo del Commune, lo mise (v) nel (v) seggio et il seguente giorno, co' voti, nel principato confermollo¹.

Non si ha però a tacere (lasciamo che a un buon citta- // (p. 109) dino deve non che apparire horrendo sacrilegio il sottoporsi la patria, ma né deve egli operare cosa alcuna, qualunque ella sia per servizio di lei, con un minimo pensiero di guiderdone) che Tadeo, per lo spatio di undici anni che in tale stato poi visse, con la virtù diede segni che il desiderio di signoreggiare haveva per fine principale di non nuocere alla patria, anzi di servirle perché, aprovati tutti gli ordini della città et posti tutti i gentilhuomini nel Senato, accioché migliore forma prendesse il governo, confermò gli Antiani Consoli, il Confaloniere di Giustizia et tutti gli altri magistrati; et per acquistarsi autorità co' potentati vicini, mandò nobili ambascierie alle Republiche di Venetia et di Firenze, con dare loro con-

tezza del seguito et facendo trattare lega, accioché si conoscesse qual luogo ei nella sua patria teneva.

Ma quando si accorse che Benedetto duodecimo, quantunque come si è (w) accennato, non avesse voluto mettere la mano nel governo di Bologna, come fu supplicato a pigliarlo dagli Ambasciatori dal (x) popolo mandatili, // (p. 110) si era mosso a sdegno per la sopraddetta elettione, al giungere il (y) Commissario apostolico, procurò (z) saggiamente di girsi accomodando all'humore suo; et se ben le conditioni con le quali voleva il Pontefice che per l'avvenire si vivesse erano aspre assai², non contradicendo egli ad esse, ma mostrandoli che difficilmente la Chiesa haverebbe conservata la sovranità sopra Bologna con maniere tali, lo indusse anche a credere che l'ira del Pontefice avesse origine dalle sinistre informazioni dateli dall'offeso, ma troppo apassionato Cardinale Beltrando, al quale poco premeva se ben la Chiesa avesse fatta perdita di sì nobile Stato, purch'ei fusse spettatore della vendetta contra coloro i quali, per naturale rigidezza sua, haveva indebitamente odiato et da' quali, con prudenza et con valoroso ardire fu discacciato dal governo di essa città.

Per lo che, ritornato il Commissario nell'Avignone, fece al Pontefice relatione sì favorevole per li Bolognesi, ch'ei mandò il Vescovo Paravicino (aa) a Bologna, suo Nuntio; // (p. 111) il quale, trovata non che nel popolo, ma nello stesso Tadeo gran prontezza di obedire a' commandamenti suoi, s'indusse, (havendo egli ampla facultà di fare ciò che li fusse in piacimento) dopo havere Tadeo
1340 alle sue semplice parole rinontiato a ogni pretensione nella signoria, a crearlo Vicario d'esso Pontefice in quello Stato³, adornandolo (ab) co'l manto di scarlato et dandoli la bacchetta in mano et la spada, che sono insegne di chi ha (ac) d'amministrare la giustitia: com'ei fece, rispondendo anche molte volte con le arme a Brandoligi Gozadino et agli altri fuorusciti, collegati con molti signorotti et ad altri, secondo che la occasione li richiedeva.

[XXIII] Et stabilissi talmente nel seggio che, quando i figliuoli suoi havessero saputo dopo la sua morte gire destreggiando, sarebbe forse anche ne' discesi da loro passato il principato, che pur loro fu
1348 dato dal popolo dopo la morte del padre. Fu ben disaventuroso accidente che il Conte della Romagna procurasse di farli uccidere per
(a) impatronirsi dello Stato di Bologna. Ma prodiga confidenza et dannosa // (p. 112) fu la loro, credendo essi alle lettere ch'egli per sua discolpa scrisse et che Giovanni, con un figliuolo di Giacomo et con alcuni altri cittadini, gisse a trovarlo per discorrere degli affari di lui, com'ei ne li pregò instantemente, perché l'haverli fatto prigioni, diede principio alla ruina loro.

1350 Né so per qual mistero essi volessero ricorrere a Giovanni Visconti Arcivescovo di Milano per li denari del riscatto, puiotosto che al popolo di Bologna; né meno posso penetrare per qual cagione questi, vedendo l'uno de' due suoi Signori ritenuto a tradimento, o gli ostaggi

lasciati da lui, il figliuolo di Giacomo et gli altri suoi cittadini prigionieri, non procurasse con valorose arme, conforme a' tempi andati, o con l'auttorità del Pontefice, dal quale dipendeva il Conte, o con altra buona conditione, di dare loro la libertà, la recuperatione della quale per altra mano poi, pose in stato peggiore la sua libertà.

1350 Veggo ben la necessità de' Pepoli di trovare (b) ottantamilla scudi per lo sopradetto riscatto, cinquantaotto- // (p. 113) milla et cinquecento per sodisfare a' debiti da lor fatti nell'apparecchio della guerra contra il Conte, havendo essi chiamato in aiuto, oltre all'Arcivescovo Malatesta d'Arimini, Ugolino Gonzaga et il Duca Guerniero Alemano: alla quale necessità provvide l'Arcivescovo, ricevendo da Giacomo et da Giovanni, con alcune conditioni, la Signoria di Bologna et dello Stato suo et con tale arte che il popolo, nel letargo sepolto, prima si vide oppresso che se ne accorgesse: perch'entrato Giangaleazzo nipote dell'Arcivescovo nella città con molte squadre di cavalli, fingendo d'andare contra il Conte et quivi fermato bene (c) il piede prima che scuoprirsi, orò a favore del zio et a biasimo d'esso Conte et vibrando le arme, ottenne per partito del Consiglio co' voti, la confirmatione della signoria.

Nel qual stato, (già che que' giorni erano alla servitù destinati, (d) non vivendo per all'hora que' cittadini i quali haverebbono co'l sangue loro sottratta la patria al grave giogo) si sarebbe con qualche sofferenza potuto vivere se l'Arcivescovo, il quale // (p. 114) molto humanamente conversò con tutti, ne' giorni che si trattene in Bologna, vi fusse ei venuto per qualche tempo a stanzare perciocché, havendo con molta facilità fatto acquisto della devotione del popolo, lo haverebbe per benignità riamato, (né altro ambiscono i Bolognesi) favorito et per sempre defeso. Ma l'havervi ei mandato al governo quel suo scelerato bastardo Giovanni Olegio, aprì l'adito a tirannici et ferini (e) pensieri di costui, contro de' quali la innocenza de' buoni cittadini non fu sicura; et fecesi riputare per disleale, havendo ei con false inventioni privato i Pepoli di que' castelli dello Stato Bolognese, che loro furono nell'accordo consegnati: havendo carcerato Giovanni et Opizo, figliuolo di Giacomo et oppressi da falsi testimoni, fattigli stare tutto un giorno alla renghiera del palazzo dove si fanno morire gli scelerati, a' quali, dopo essere stati quivi (f) pubblicamente (f) condannati, furono di vantaggio confiscati tutti i beni et molti altri cittadini falsamente accusati di tradimento et mandatili in // (p. 115) bando, fece dopo qualche giorno condurre a Milano prigionieri (g) Opizo et Giacomo suo (h) padre. Tali sono i guiderdoni che da tiranni si possono aspettare.

1354 Se questi tragici avvenimenti empirono la città di spavento et se ne restarono più fiate (i) inhorriditi et se (j) rimasero sconsolati (k) et afflitti i buoni cittadini a cagione d'altre diaboliche attioni (l) dell'Olegio (m), sceleratissimo tiranno, levarono all'incontro di mano a' Visconti l'impero dello stato di Bologna, lei di nuovo sotto la protectione della Chiesa ponendo. Perché, morto l'Arcivescovo, l'Olegio da certi partigiani suoi, et quello che fu peggio, originari cittadini

bolognesi favorito, privò di quella Signoria Matteo Visconti, lasciato herede da Giovanni suo zio et fatto assoluto Signore, armossi alla defesa anche di Barnaba, fratello di Matteo, morto di veleno, empiendo ogni cosa di scompigli, di tumulti et di confusioni, a tale conditione riducendosi che, da' Visconti et da' Pepoli stranamente travagliato et vedendosi debitore della vita a ciascun buon cittadino per le innumerabili offese fatte a tutti in generale // (p. 116) et in particolare, che precipitato in vilissimo spavento dall'odio commune spiratoli nella mente, trattò co'l Cardinale Cariglia Albornozzo, Legato di (n) Innocenzo sesto (n) in Italia contro a' tiranni, di rintoniarli lo Stato di Bologna, con chiedere in gratia qualche luogo, nel quale sicuramente egli havesse potuto vivere per l'avvenire.

- 1360 [XXIV] Il che accettò il Legato per ordine del Pontefice, anchorché
(a) non fussero compiuti i dodici anni della fatta investitura (b) all'Ar-
1352 civescovo dal Cardinale Grisante, a nome di Clemente sesto; ma buona
occasione ne fu somministrata dal non avere i Visconti pagato l'im-
posto tributo; et in contracambio, diedeli in vita il governo di Fermo,
con titolo di Marchese. Sì che partendosi, fu accompagnato per lo
camino da una buona truppa di cavalli et lasciando la città di Bo-
logna con indicibile consolatione, sotto al governo della Chiesa.
- 1397 Nanni Gozadino et Carlo Zambeccaro incominciarono a compe-
tere nel principato di Bologna: // (p. 117) quegli, uomo ardito
molto nell'incominciare una impresa per grande ch'ella si fusse, ma
poco risoluto nelle conclusioni et prodigo nel donare; questi, di
grande ingegno et (c) eloquente, accorto et liberale et il quale un
giorno, dato di mano all'arme per abbassare l'avversario, corse cogli
amici suoi alla Piazza Maggiore, abbruciò tutte le ordinationi poco
dianzi da Nanni fatte et la cassa delle imborsationi degli uffitî da
utile et de' magistrati anchora, mostrò con sue parole al Confaloni-
niere et agli Anziani, che il tumulto suscitato da lui fusse a servizio
della patria; et riducendo Nanni, che temeva della propria vita, a
procurare con potenti mezzi la pace, fa inoltre confinare molti se-
guaci di lui, libera dal bando altri della fattione maltraversa et a
credito tale presso d'ognuno si riduce che, con assoluta autorità et
con riguardevole riputatione, fa nuova imborsatione degli uffitî et de'
magistrati et poco pregiando i gentilhuomini, quasi tutti li distri-
buisce a genti popolari et la Repubblica a suo piacimento governa
// (p. 118).

Giovanni, figliuolo d'Antonio Bentivogli, di avvedutezza singo-
lare et di generosi pensieri, sapendo che (d) tra le (d) tenzoni di
due personaggi, quasi sempre il terzo che sopraggiunge ne riporta il
meglio, volle tentare di abbattere la potenza del Zambeccaro, ser-
vendosi del mezo dell'abbattuto Nanni il perché, unitisi amenduni,
tentarono con certo trattato di introdurre di notte in Bologna stra-
niere genti, con (e) ordine di andarsene armati tutti a pigliare il
Palazzo del Commune et, levatine (f) i magistrati, crearne altri a vo-
glia loro, con discacciare fuora dello Stato Carlo.

Ma non adivenne come havevano tra essi divisato perché, fatto di ciò avvertito il Zambecaro et uscendo con gli amici dalle sue case con l'arme, volle affrontarsi con loro. Pur dalla modesta ambasciata di un discreto messaggero ch'essi gl'inviarono, rimase assai radolcita l'ira sua; nella quale attione, diede ei molto da mormorare a' quei che lo seguivano, (g) rimproverandoli che, // (p. 119) se quella notte fussero stati abbattuti del tutto que' due capi, come non difficilmente sarebbe adivenuto, per essere essi gli assaliti et da gran numero di brava gente, ei poteva con l'arme anche insanguinate, et perciò divenuto a tutti tremendo, porsi nel seggio del principato.

Ma perché molti huomini non vogliono essere del tutto buoni come converrebbe, né sanno essere del tutto rei, iscusandosi Carlo al men male che fusse possibile, operò co'l (h) Senato che Nanni fusse confinato (i) in Genova, Giovanni in Zara, Andrea Bentivogli in Carpi et Bente, suo figliuolo, in Parigi. Ma nello stesso anno morendo ei di pestilenza nel Monastero di San Michele in Bosco, poco fuori di Bologna, dove per sicurezza con alcuni suoi particolari amici si era ritirato, lasciò a Giovanni et a Nanni libero il campo di gire garreggiando, ma in danno della pur troppo travagliata patria loro.

Furono essi con tutti gli altri da' confini richiamati et perché da' maltraversi poco si vedevano pregiare, anche uniti con l'arme, gli abbassarono. Dopo di che Nanni et suo // (p. 120) fratello Bonifacio, sospettando che Giovanni volesse prevenirli nel pigliare il principato, si misero a tutto lor potere a favorire la plebe facendo, contra gli ordini, nuova imborsatione degli uffiti et de' magistrati, nelle quali ben pochi de' nobili furono posti. Giovanni per lo contrario, facendosi capo della nobiltà et in ogni occasione favorendola, da sospetti a sconcie parole et da queste a publico odio venendosi tra loro, restò divisa la città et perciò alterata, indebolita et inferma per rimanere (j) oppressa (j), secondo che la potenza fusse stata maggiore o di Nanni, o del Bentivogli (k).

1401

(l) Nella qual contesa restò questi il vincitore et quegli con Bonifacio di notte suoi prigioni, essendo ei con gli amici armati corsi alla piazza, impadronitosi del Palazzo, havendo richiamato dal bando i Zambecari, fatta pace co' maltraversi et nella medesima notte fattosi gridare Signore di Bologna, sì com'ei fu, et confermato dal Consiglio de' Seicento, et dopo loro, co' voti parimente del Consiglio // (p. 121) de' Quattromilla che tutto il popolo rappresentava, quantunque Bonifacio nono grande sdegno ne mostrasse.

Ma apparve come un baleno il principato di Giovanni, perché mostrò ben nel principio grande lo splendore, ma in pochi giorni sparì. Fu Giovanni visitato da molti signori della Italia, da' loro particolari interessi però consigliati. Il Duca di Milano procurò di collegarsi seco ma, havendoli ei mancato di parola a persuasione di un suo intimo amico, ma più di se medesimo amico et al quale somamente piacque la numerosa quantità de' denari da' Fiorentini (m) mandatili, i quali pur con Giovanni tentarono di collegarsi per impedire i disegni del Duca che haveva pensiero (temevano essi) di tra-

vagliarli nella Toscana, si tirò una guerra addosso, che il Principato li tolse et la vita. Et male fu per lui che divenuto ingrato verso Bente suo cugino et dal quale haveva ricevuto fino da' primi anni benefiti grandi et consiglio et favore per l'adempimento de' suoi pensieri, partissi dall'amicitia sua; sì ch'ei, co' due soprano- // (p. 122) minati fratelli Gozadini, con Giulio et Galeazzo Pepoli, con Giacomo Isolani, con Nicolò Nigrosanti et con quattrocento altri cittadini bolognesi passato nell'essercito del Duca Giangaleazzo, si trovarono nella battaglia che seguì a Casalecchio, lontano tre miglia da Bologna, combatterono valorosamente con le genti di Giovanni, ch'erano tutte straniere, non havendo alcun bolognese (n) prendere l'arme per lui (in tal odio era ei caduto anche di tutti i nobili i quali, credendosi d'essere da prima da lui defesi, se lo videro divenire tiranno) et co' soldati del Duca, le misero in rotta.

Per lo che, trovandosi ei dentro delle mura et assalito anche dal popolo, il quale alla ruina di lui si haveva fatto capitani (o) Nicolò Lodovici et Melchiorre Manzuoli, sempre gridando « Muora Giovanni! » et « Viva il popolo! » egli, stanco per lo gire correndo in molti lati della città di notte, per provvedere a' bisogni, trovato occupato il Palazzo del Commune nel quale ei pensava di salvarsi (essendo di già // (p. 123) entrato il Signore di Mantoa Giacomo del Verme, Generale, et tutti gli altri capitani in Bologna) et tratto a forza da una casetta d'una povera donna, dove per salvarsi si era ricoverato et dopo essere stato in alcune stanze del Palazzo prigionie, Alberigo Conte di Cunio con alcuni inimici di lui, lo condusse in piazza et quivi, con sì fieri colpi fu amazzato, che bisognò raccorre le reliquie del suo cadavero in un mastello.

Quindi si conosce che molti huomini, nati in mediocre stato, havendo saputo bene usare le buone parti ch'essi hanno in loro et ricuoprire et moderare le cattive, dopo che sono ascisi a qualche honorato grado, (perché quasi sempre le nuove dignità partoriscono nuove et talhora mostruose passioni) queste li fanno negligenti o sprezzatori dell'uso di quelle, o destando le cattive, li rappresentano diversi molto dall'assere di prima, sì che ne avviene loro et danno et scorno.

Nanni, quantunque fusse consigliato dal Conte Alberigo et li promettesse ogni favore perché pigliasse la signoria di Bologna, o non // (p. 124) seppe afferrare la occasione, o l'accidente di Giovanni intiepidì per avventura quel fervore che già tanto vigoroso gli haveva fatto ambire il principato; ma (p) compiacquesi (disse egli) (q) che alla patria fusse restituita la libertà primiera. Pur non spogliato de' suoi particolari interessi et perseverando nel favorire i plebei, volle che i magistrati fussero a loro compartiti, non havendo molto risguardo a' nobili et a' maltraversi in particolare: il che cagionò che Giacomo Isolani che prima oppostoseli et rimaso aldisotto in quelle elettioni, sdegnato et mirando anch'ei solamente allo sdegno concepito et all'abbassare l'avversario, trattasse con alcuni amici suoi di dare la città al Duca di Milano, come seguì.

Havendo fatto accostare l'essercito suo alle mura et gridando di notte per le strade il nome del Duca Giangaleazzo et entrati nel Palazzo del Commune, ne presero il possesso con mandare gli Antiani alle case loro, sì che in due giorni tre volte Bologna cangiò stato: // (p. 125) ella fu sotto la Signoria del Bentivogli, ricuperò l'antica libertà et cadde in potere del Duca di Milano.

[XXV] Questo non poteva tollerare Nanni il quale, in poco tempo, gran varietà mostrò d'ingegno perché, prima tentò che il Pontefice si ripigliasse quello Stato, tornò poi all'ambirne co'l favore degli scacchiosi il principato et, rimanendo perciò privo della testa Bonifacio suo fratello con molti altri cittadini, sofferì parimente che a Gabione suo figliuolo fusse fatto il simile: avvenga che egli, di commissione di Baldassarre Cossa Legato, non solamente lo supplicasse con lettere, che deponendo le arme et rinontando alla Chiesa alcuni castelli che a forza teneva, ma di più, non havendo ei risposto et essendo a tale effetto condotto Gabione sotto buona guardia a Cento, per tentare se con la voce avesse potuto ottenere ciò che con la penna non gli era stato concesso, non volle egli affatto inferito ch'ei li favellasse, né pur volle vederlo; il perché, ricondotto a Bologna, fulli troncato il capo. Et ei, dopo havere perduto i castelli, fuoruscito et disperato, in Ferrara morissi, // (p. 126) spegnendosi in quella famiglia l'appetito di signoreggiare la propria patria et in maniera che mostrossi Gozadino Gozadini amantissimo di lei, havendo, mentr'egli era Antiano, mostrato la generosità dell'animo suo, con la intrepida et prudente risposta da lui data d'ordine del Senato agli Ambasciatori di Papa Martino quinto il quale, credendosi di sradicare que' rampolli che per centonara d'anni havevano germogliato tumulti, seditioni, congiure et tirannie (b) in Bologna (b), vi applicò i medicamenti.

1418 Ma troppo aspri furono essi (c), come predisse Gozadino (d), (e) chiedendo (e) il Pontefice, contra le conventioni da lui fatte in Mantua, con minacce (f) questo (f) Stato (g), libero in suo potere et a forza d'arme, quando il popolo non glielo avesse et ben presto in tal
1420 maniera consignato; (h) et perciò (h), riuscì vano // (p. 127) il ripigliare egli per due fiati la guerra co'l (i) popolo, perché et con la costanza et co'l valore, li fu sempre opportunamente risposto, convenendo al fine che la forza cedesse.

(j) Questa occasione m'invita anche a riferire la generosa risposta mandata dallo stesso Senato a molti signorotti della Romagna. Opizo Polenta, Signore di Ravenna, Carlo Malatesta, Signore di Forlì, i Faentini et gl'Imolesi nello stesso tempo, mandarono Ambasciatori a' Bolognesi et, introdotti nel Consiglio, li pregarono a volersi accordare co'l Pontefice, soggiungendo che, quando non lo facessero, li pregavano parimente a nome de' loro Signori che non havessero a male se sarebbono venuti con l'arme a danno di quello Stato, essendo essi, come vasalli del Pontefice obligati a servirlo nelle sue imprese. A che fu risposto da' magistrati, che si maravigliavano de' Signori

loro, che non havessero pensato che, quando il popolo bolognese si fusse voluto piegare a quello accordo, si sarebbe piuttosto mosso per lo Pontefice, il quale haveva mandato Ambasciatori a tal effetto, che per le parole d'essi. Et fu poi // (p. 128) lor commandato che ben presto si partissero della città, che altra risposta non volevano dare i Bolognesi, né rendere lor conto di quelle che volevano fare, ma che direbbono agli Ambasciatori del Pontefice quanto havevano in pensiero.

1529 Non è meno da tacersi che dell'animo di Gozadino, per lunga discendenza fu legitimo successore Camillo Gozadini: (k) mentre che Carlo quinto anche si tratteneva in Bologna, dopo la sua coronatione, usando alcuni spagnoli molte impertinenze et havendo in particolare villanamente et con soperchiarìa molti d'essi assalito il nominato Camillo et Marcantonio Lupari, amenduni Senatori, nella qual zuffa questi rimase (l) malamente ferito, quegli, in compagnia di gentilhuomini suoi amici, di notte, quanti spagnuoli et quanti tedeschi trovava, tutti uccideva o male trattava, sì che parve che dal loro lato restasse raffrenato il capricciosamente procedere; della quale vendetta facendo, ma in generale, querela un giorno Antonio di Leiva, Ge// (p. 129) nerale dell'essercito imperiale con Papa Clemente et pregatolo a prohibire a' Bolognesi il portare le arme, Camillo, che quivi si trovò presente, rispose ch'essi le portavano per ragione di cavalesca nobiltà, per defendersi da chi temerariamente lor cercava di fare oltraggio et per servizio del sommo Pontefice, con buona gratia del quale speravano anche di poterle per lo innanzi portare. Alle quai parole risentitosi il Leiva et dimenticatosi davanti a chi ei si trovasse, ripigliò: « Noi habbiamo posto il freno a Milano et forse anchora lo porremo a Bologna! », ma il Gozadini, udendolo parlare in tal maniera d'una città assicurata sotto la protezione di Santa Chiesa et davanti al Principe di tutti i principi, arditamente et ben presto rispose che a Milano si facevano agucchie et a Bologna pugnali et che vi erano persone che li sapevano mettere in opera. A che sorridendo il Pontefice, diede segno di non haver havuto punto discara risposta sì pronta et con la quale haveva Camillo mostrato che la cosa // (p. 130) non era così agevole, come si presumeva il Generale.

[XXVI] Rimane a trattare di quattro personaggi tutti (a) tragici d'una famiglia et tutti aspiranti al principato di Bologna, ma che però non tutti hebbero simile il fine della vita ed dell'intento loro. Questi furono Antonio, figliuolo dell'ucciso Giovanni, Annibale suo figliuolo, Santi suo cugino et Giovanni secondo, figliuolo d'Annibale. Et perché udìi già dire da persona apassionata, per avventura, molto più di quello (b) che la ragione permette, ch'essi furono a forza guidati nel corso de' giorni loro da necessità fatale, aducendo che il fato sia una sempiterna et indeclinabile serie delle cose et una catena che da se stessa, se medesima volgendosi, si va annodando per quelli ordini eterni della conseguenza de' quali ella è accomodata et legata, fa bisogno di dire che gli effetti che da questi personaggi

provennero, mostrarono che, quantunque gl'ingegni humani siano per una propria qualità loro // (p. 131) soggetti al fato, quella qualità nondimeno è nel libero arbitrio posta, sì che vogliono et non vogliono a piacimento loro. Così l'ordine, la ragione et la necessità del fato genera gl'istessi ingegni et i principî delle cagioni move; la volontà tuttavia, propria a ciascuno, gl'impeti de' consigli et i motori (c) delle menti raffrenando, gl'ingegni parimente et le stesse attioni modera et regge.

Perché Antonio, d'alto senno et dottore, se non spaventato per la horribile memoria dell'accidente del padre, invitato almeno da quella virtù della quale ei faceva professione, doveva, ma con vero et intenso affetto procurare, come a buon cittadino si conviene, che si riunissero le sparse membra della sua patria, co'l servire in compagnia degli amici suoi a' magistrati, perché restassero sopite tutte le differenze et si conchiudessero stabili paci tra' cittadini, o vedendo che vana (d) potesse (d) essere la fatica sua, haveva a ritirarsi, né aderendo a fattione alcuna, farle beneficio con non farle male; ma 1420 l'adoperarsi ei secretamente, perché tornasse dal confine nella // (e) (p. 132) città Cambio Zambeccaro, huomo che altre volte haveva messo in scompiglio quello Stato et l'Abbate di san Bartolo (f), suo fratello, della medesima complessione, l'impatronirsi ei del Palazzo del Commune, lo stuccicare i Canetoli, huomini per lor natura terribili, inquieti, di gran seguito et implacabili, il farli bandire, il creare a sua voglia, così nel numero come nelle persone, i Sedici Reformatori dello Stato della Libertà et i Dieci della Balla, tutti suoi amici et con autorità tale, che senza essi non si poteva conchiudere cosa alcuna appartenente allo stato della città, erano troppo manifesti segni di volere opprimere la patria et di poco pregiare Martino quinto Pontefice, al quale ella era raccomandata.

Ond'ei, per dignità della Santa Sede, mosse guerra a' Bolognesi et con fierezza ripigliolla et in maniera che, non havendo la ostinatione di esso Antonio dove più sostentarsi, con alcuni patti acquietossi. 1421 Ma dopo il vario successo di molte sue attioni, quando inimico al nominato Pontefice // (p. 133) et quando devoto ministro di lui et affettionato guerriero, dopo havere travagliato per dicisette anni imprudentemente, vedendo che i Canetoli con saggia resolutione si tolgono volontario essiglio per le crudeli et bestiali maniere di Baldassarre da Offida et (g) di Gasparre da Todi, co'l consiglio de' quali il Vescovo di Concordia, Governatore a nome d'Eugenio quarto, reggeva la città di Bologna, sì che prevedevano d'havere a mal capitare, ei chiede in gratia al Pontefice di ritornare alla patria con gli amici suoi, che seco havevano servito alla Chiesa.

Né si accorge che per lo publico bene sogliono molte volte i principî assicurarsi di coloro, i quali hanno veduto per l'adietro travagliare gli Stati: et così apunto adivenne perché, dopo essere egli stato in Bologna alcuni pochi giorni, le troppe care accoglienze fatteli 1435 da' cittadini generando sospetto, fattolo il Governatore chiamare una mattina et chiusali la bocca, fu senza confessione decapitato; et prima

che si pubblicasse la sua morte, fatto prigionie Tomaso Zambeccaro anchora, fu secretamente // (p. 134) in una (h) camera strozzato.

Annibale figliuolo d'Antonio, apprendendo l'arte della guerra dagli ammaestramenti di Micheletto Attendoli da Cotignola, fu dagli amici della fattione bentivolesca chiamato a Bologna, dove mostrò sempre saldo intelletto, nobiltà di vero cavaliere et notabile valore a servizio della patria, da lui in libertà posta, togliendola di mano a Francesco Piccinino et, fattolo prigionie nel Palazzo del Commune con l'aiuto di Melchiorre Vizani, all'ora Confaloniere di Giustitia, volendo di più, che per lo riscatto Nicolò Piccinino liberasse Lodovico et Baldassarre Canetoli. Era egli perciò da tutti i cittadini amato, come spettatori del suo valore più volte mostrato, et dentro nella città, et fuori in campagna contra gl'inimici d'essa; et conforme al desiderio suo la Republica era governata.

Puossi vedere ch'ei felicemente haverebbe condotto a fine i giorni suoi, se una disavventura, alla quale ei non potette (i) provvedere, non vi si (j) fusse trasposta. // (p. 135) Era negli accordi seguiti tra Eugenio il Pontefice et Filippomaria, Duca di Milano, restata libera Bologna, pretendendovi quegli, per l'antica protettione che ne teneva la Chiesa et questi perché, credendosi Gherardo Rangoni et Raffaele Foscarari con altri amici d'Antonio Bentivoglio di vendicare la sua morte, con liberarsi dalla obediencia devuta al Pontefice, non potendo più tollerare le attioni de' ministri suoi, havevano intromisse (k) le genti di lui armate, sotto la condotta di Nicolò Piccinino, in Bologna; dove venuto egli et molte volte essendosi impiegato nel considerare agli andamenti de' cittadini et osservando in particolare que' d'Annibale et vedutolo da tutti amato (l), riverito et da gran seguito di gentilhuomini favorito, con tirannico ingegno giudicò che la bontà et il valore di quel cavaliere potessero impedire, o almeno ritardare gli effetti de' pensieri suoi, intorno a quello Stato. Laonde partendosi, ordinò a Francesco suo nepote che in ogni maniera s'ingegnasse di far (m) prigionie lui et alcuni altri amici suoi; il che non li fu diffi- // (p. 136) cile ad essequire, andando essi con ingenua sicurezza a visitarlo, mentr'ei s'ingheva malato et havendolo accompagnato a San Giovanni in Persiceto, (n) dando (n) ei (o) loro adivedere di andarvi (p) a cagione della convalescenza, quivi furono fatti prigionie et subito con buone guardie mandati nello Stato di Parma.

1443 Stavasi Annibale rinchiuso nella Rocca di Varano, co' ferri a' piedi et senza speranza d'haverne a uscire, quando Lodovico Mare-scotti, huomo di gran senno, conoscendo che non vi era altri che Annibale, che fusse atto a liberare la patria dalla tiranna del Piccinino, inanimi i figliuoli a gire a liberarlo: laonde Galeazzo, ardito et valoroso quanto altri si trovasse, con Tadeo suo fratello, con due altri suoi fidati et con la scorta di un Zanese calderaro, il quale di prima haveva molto bene spiato le conditioni di quella Rocca, ne lo trasse, riconducendolo a Bologna et con tanta segretezza che Fran-

cesco Piccinino prima fu suo prigionio, che ne sentisse un minimo moto.

Questa cortesia de' Marescotti gli assicurò tanto di fare sotto l'ombra di Annibale // (p. 137) ciò che loro veniva in capriccio, ch'ei molte volte disse che sarebbero stati cagione della sua et della lor propria ruina; né vi poteva ei provvedere, temendo di mostrarsi ingrato verso chi lo haveva liberato, si può dire, dalla morte. Avvenne che, havendo i Marescotti offeso alcuni amici de' Canetoli et mostrandosi questi adirati molto, quantunque si procurasse co'l matrimonio d'una sorella di Annibale con un figliuolo di Matteo Canetoli di mitigarli, et ne davano segno implacabili nulladimeno et con l'animo intento alla vendetta, risolvettero di uccidere tutti i Marescotti et Annibale anchora, accioché non vi fusse dopo di loro chi se ne vendicasse, offerendo poi la città et lo Stato al Duca di Milano, il quale a questo effetto mandò da due bande genti armate, per entrarvi quando avesse havuto fine il trattato, nel quale fu gran ministro Francesco di Lippo (q) Ghisilieri (r), che nel giorno dedicato a san Giambattista, havendoli Annibale levato al fonte del Batesimo un figliuolo et conducendolo egli a braccia, come si costumava all'ora per visitare // (p. 138) la comadre, nel giungere a dirimpetto a casa sua et di lei uscito Bettozzo Canetoli con molti armati, volle Annibale, presago di ciò che haveva ad (s) occorrere, volle porre mano alla spada. Ma Francesco, tenendolo stretto, disseli: « Compadre, ei bisogna che per questa volta voi abbiate pazienza! »; il perché, et da coloro et da molti altri ei fu miseramente ucciso, sì come furono anche amazzati poco dopo in altri lati tre de' figliuoli di Lodovico Marescotti dagl'istessi Canetoli, rimanendo però Galeazzo vivo, il quale, co'l favore del popolo molti di loro tagliò a pezzi, saccheggiando, abbruciando et fino da' fondamenti atterrando le case loro et di quanti furono nella congiura et amici loro; et que' che vivi rimasero, ebbero a somma gratia di fuggirsene fuori di Bologna.

Restò né partigiani de' Bentivogli l'auttorità del governo di tutte le cose et perciò pochi altri se ne ingerivano; ma non sapendo essi vivere liberi, né volendo anche servire, dubitarono che, trovandosi senza // (p. 139) capo, sarebbe stata la città più che mai travagliata, ma lo desideravano più per un'aparenza che per altro effetto, sotto l'ombra del quale havessero fatto ciò che lor fusse stato in piacimento et lo volevano della famiglia de' Bentivogli: né altri ve n'era in que' giorni che Giovanni, figliuolo d'Annibale d'età (t) puerile (t).

Ma tra la confusione loro comparve a caso persona che diede informazione di un Santi, figliuolo naturale di Hercole (u), il quale poveramente in Firenze si viveva con l'arte dello scardassiere della lana et non so con qual mistero inducessero il Senato a mandarli due Ambasciatori, pregandolo che accettasse il governo di Bologna et di Giovanni; il che da lui primieramente ruscusante, ma consigliato da Cosmo de' Medici, fu accettato.

Et venuto a Bologna et fatto Cavalier d'ordine del Senato, in-

1446 cominciò a impiegarsi ne' publici affari et con gran vivacità certo et con maniere lodevoli et con destrezza tale, che di giorno in giorno maggiormente acquistava la benevolenza del popolo. Pur, quando egli hebbe gustato i frutti del (v) // (p. 140) signoreggiare, attendendo al suo particolar interesse solamente et divenuto ansioso dell'assoluto principato, con pregiare poco la maestà del Pontefice, ogni cosa fu di confusione ripiena et peggio che mai divenne la condizione della tanto afflitta Bologna.

[XXVII] Laonde si (a) fu astretto di ricorrere (b) per rimedio (b) di nuovo allo stesso Pontefice che (d) era in que' giorni Nicola quinto (c) il quale, come zelante della salvezza di quella città nella quale egli haveva ricevuto il benessere, (e) haveva imparato le scienze et goduto con universale consolatione l'honore del Vescovato, con mature considerazioni andò pensando al vero medicamento.

Il perché, quando il Senato li mandò gli Ambasciatori all'adorarlo et ad offerire (f) la città alla protezione della Chiesa, conoscendo che la semplice ombra di lei non era bastevole di raffrenare le pazze voglie de' Canetoli (g) de' seguaci loro, tutti ingegni sfrenati et a far sicuro riparo alla innata ambitione del Duca di Milano Filippomaria, ma che conveniva che quivi si avesse timore de' Pontefici (h), là dove si // (p. 141) desiderasse di vivere lungamente in pace, non volle acconsentire di riceverla, se non con le seguenti conventioni, (i) havendo ei solamente (j) principal pensiero et molto saggiamente d'havervi una certa sovranità, lasciando nel rimanente il popolo in quella sua naturale libertà che tanto ama et nella quale più affettuosamente serve, che in altra maniera astretto. La sostanza delle quai conventioni (k) contiene¹:

« Che i cittadini et gli habitatori della città, Contado, Distretto et Diocesi di Bologna, con ogni humiltà et devotione tornano et in effetto si rimettono, si danno et giurano fedeltà con le infrascritte conventioni (l) et moderationi, sotto la obediencia et giuriditione del Papa et della Sede Apostolica, intendendo di voler perseverare in tale obediencia et devotione, perché all'incontro il Papa pienamente gli assolve et libera da ogni sorte di delitti, accuse, processi, sentenze, condannationi, bandi, pene et censure, così temporali come spirituali, nelle quali per qualsivoglia cagione fussero caduti. »

« Che il Commune et il popolo di Bologna, dopo havere ottenuto il perdono del Papa, di moto proprio et di certa // (p. 142) scienza li dà il dominio et la giuriditione della città, Contado, Distretto, territorio, Diocesi, castelli, terre, ville, luoghi et di tutte le persone, così ecclesiastiche come secolari, di qualsivoglia stato, grado, preeminenza o conditione et giura fedeltà et obediencia a lui et a' suoi successori Pontefici romani, che canonicamente saranno eletti et alla sopradetta Chiesa, con le infrascritte moderationi et conventioni. »

« Che il popolo, il Commune et le persone particolari della città di Bologna, del suo Contado, forza, Distretto et della Diocesi (m), siano pienamente assolute et liberate da ogni sorte di debiti con la

Camera romana, con la Chiesa et co'l Papa stesso. Et che tutte le cose fatte intorno alle remissioni a' datieri, intorno a' bandi o alle publicationi de' bandi² dati a qualsivoglia persona et intorno alle vendite de' beni publici, siano di valore et senza alcuna eccezione immobili³, purché siano osservate le cose che si contengono ne' contratti delle dette vendite, fatte nella nominata città di Bologna (n) dall'anno 1438 a XXX // (p. 143) di maggio in qua, per quali si siano Regimenti et uffitiali della detta città; né che in maniera alcuna possano essere rimosse (o) né (p) annullate, (q) anzi siano dal Papa aprovate et confermate et s'intendano aprovate et per lo presente Statuto⁴ confermate (r). Et così sia da hora, intendendosi parimente nelle cancellationi de' bandi nella soprannominata città fatti, purché ciò non sia contro alla libertà ecclesiastica. »

« Che gli Antiani, il Confaloniere di Giustitia, i Confalonieri del Popolo et i Massari delle Arti debbano di continuo stare a reggere et a governare la detta città, il Contado, il territorio, il Distretto et la Diocesi, conforme alla presente usitata consuetudine et con l'autorità et potestà ch'è data dagli Statuti della detta città. Et vi si trovino parimente i Sedici Riformatori, i quali siano in compagnia del Legato o del Governatore mandato dal Papa, consigliando, trattando et negoziando seco quanto apparterrà al governo della detta città; i quali Sedici debbano durare tutto il tempo destinato a carico loro et finito que' Sedici che sono hora et che successivamente // (p. 144) saranno, debbano et possano co'l Legato o Governatore fare electione d'altri soggetti i quali subentrino in quel magistrato. Niuno però de' detti magistrati possa deliberare cosa alcuna senza il consenso del Legato o del Governatore et similmente, ch'esso Legato o Governatore non possa deliberare cosa alcuna senza il consenso de' magistrati deputati al governo della detta città, gli Statuti della quale, che (s) trattano dell'arbitrio, della giuriditione et della potestà d'essi magistrati, siano osservati. »

« Che possano gli Antiani et i Sedici Riformatori mandare liberamente ambasciatori al Pontefice ogni volta che (t) parerà loro, ma non possano mandarli alle comunità, senza il consenso del Legato. »

« Che tutti gli uffitiali cittadini, i quali devono essere eletti et creati nella città, Contado di Bologna, Distretto, nella forza sua et Diocesi, siano per l'avvenire estratti dalla imborsatione fatta nel modo et nel tempo consueti et provedutovi conforme alla Provisione sopra di ciò publicata; et siano // (p. 145) essercitati gli uffiti con gli honori et carichi consueti, secondo la forma degli Statuti della nominata città di Bologna. Et che i sopradetti Sedici, de' quali come di sopra, insieme co'l Legato o Governatore possano et debbano rinnovare le imborsationi degli uffiti da utile, finita che sarà l'anteriore imborsatione, secondo che a loro et alla maggior parte d'essi parerà; et non prima, né in altra maniera. Ma gli ufficiali estratti al governo di Cento et della Pieve, giurino nelle mani del Vescovo della detta

città, o d'alcun altro, secondo che parerà al Pontefice o al Vescovo sopradetto. »

« Che ogni ragione competente a' cittadini, a' contadini o a qualsivoglia altra persona sopra qualche comunità, o alcuna ordinaria entrata ovvero straordinaria della Comunità di Bologna fino a questa hora imposta, rimanga intiera et illesa et debba essere mantenuta dalla Sede Apostolica et da qualsisia Governatore o Legato, da essere dal Pontefice deputato al governo della detta città di Bologna, sì che ogni assegnamento fatto ad alcuno, con occasione di qualche // (p. 146) suo credito, debba essere osservato nella maniera ch'è (u) fatto, fino alla sodisfattione del credito del creditore, purché l'assegnamento del quale si tratta sia debitamente et giustamente fatto, ma in maniera che, di mese in mese, si detraggano tutte le spese necessarie per lo governo et per lo (v) regimento della città sopradetta, le quali non possano essere diminuite per alcuno assegnamento. »

« Che al Pontefice appartenga di provvedere ogn'anno di un Podestà, dalle sentenze del quale et di tutti gli altri uffitiali si debba appellare al Legato o al Governatore. Siano però commesse le cause d'appellatione (w) a uno de' quattro Giudici delle Appellationi, là dove non vi sia qualche ragionevole cagione onde deliberi il Legato o il Governatore di commettere la causa ad altri. Et parimente, le seguenti appellationi devolvano ad esso Legato o Governatore, i quali le debbano commettere a' dottori del Colleggio de' Giudici, fuori del numero de' sospetti et non a' forestieri, se non per maniera d'esercitatione dell'uffitio; nel quale // (p. 147) caso, i detti uffitiali forestieri non possano ricevere sportole di sorte alcuna o salario, sia qualsivoglia la commissione che ne haveranno et sotto nome di uffitio o dignità, o sotto nome proprio del detto uffitiale. »

« Che i medesimi cittadini et il popolo di Bologna habbiano la custodia delle porte di detta (x) città, delle rocche et delle fortezze del suo Contado, del Distretto et della sua Diocesi, con obbligo a Governatori d'esse et delle porte d'adimandare la confirmatione al Legato o al Governatore, giurando parimente la fedeltà nelle sue (y) mani, a confirmatione dello Stato del Pontefice, della Chiesa et del presente Stato; et sia obbligato il Legato o Governatore a confermarli. Et si divida il Palazzo del Commune, eleggendosi il Legato o il Governatore la parte che più li piacerà per habitarvi, come habitino anche nell'altra parte gli Antiani; et ciò sia a beneplacito del Pontefice. »

« Che tutte le entrate et le rendite tanto ordinarie quanto straordinarie et le entrate della detta Comunità si debbano distribuire et spendere et si distribuiscano et // (p. 148) si spendano nelle necessità della detta Comunità et per le cose utili ad essa, conforme alla deliberatione del Legato o Governatore et de' soprannominati Sedici, o della maggior parte d'essi. Non si faccia però, né si possa, né si debba fare alcuna vendita di datî o remissione sopra i detti datî da esso Legato o Governatore, né da' Sedici, ma si debba fare

secondo che vogliono gli Statuti et le Provisioni della detta Communità, la quale sia obbligata di pagare ogni mese al Legato cinquecento lire di bolognini, per sua provisione, con le detrazioni consuete.»

« Che il populo et la Communità di Bologna possa pigliare et ritenere qual si vogliono stipendiarfi, soldati a cavallo et a piedi per defesa della città, del Contado, del Distretto et della Diocesi di Bologna et de' suoi luoghi, a spese dell'entrate ordinarie della Camera d'essa Communità di Bologna, purché siano condutti dal Legato, co'l consenso de' sopranominati, et giurino nelle mani d'esso Legato o Governatore, a conservatione dello Stato predetto. » // (p. 149)

« Che l'uffitio de' Tesorieri della Camera di Bologna si rimanga fermo et illeso, come al presente si trova et com'è stato per l'adietro, (z) massimamente da sei anni in qua, con questo: che il Pontefice, quando così sia servito, deputi un Tesoriere con stipendio di trecento fiorini d'oro ogn'anno, alle spese della Camera, il quale non debba ricevere altro commodo dalla detta Tesoreria, ma ogni utile et tutte le ragaglie debbano appartenere a' que' cittadini, i quali hanno ragioni nella detta Tesoreria, come canta il Capitolo. »

« Che gli Antiani Consoli, il Confaloniere di Giustitia, i Confalonieri del Popolo, i Massari delle Arti, il Podestà, i Giudici de' Mercanti et gli altri uffitiali della communità di Bologna, debbano et siano obligati di giurare nelle mani del Legato o del Governatore. »

« Che tutte le lettere intorno all'esercitare gli uffitî nella detta città et nel Contado, si facciano sotto nome del Legato o Governatore, secondo lo stile presente usitato et secondo la consuetudine et la forma de' detti Statuti. Et che tutte le scritture che si faranno nell'uffitio del detto Legato o Governatore et (aa) de' Sedici, si facciano da' cancellieri che gli uni et (ab) degli altri⁵. » // (p. 150)

« Che se qualche signore, republica o communità movesse guerra alla città di Bologna, sia obligato il Pontefice a difenderla et a darle ogni aiuto per quanto sia mai possibile, ad ogni richiesta d'essa Communità. »

« Che ogni scolare (ac) che stanzarà in Bologna per occasione di studio, havendo beni di Chiesa, possa goderne i frutti per quanto vi habitarà, eccettuandone però le distributioni ordinarie. Et che i chierici vi possano ascoltare la ragione civile, per lo corso di cinque anni. »

Furono i capitoli, le conventioni, le concessioni (ad) et le conclusioni di sopra narrate, aprovate et sottoscritte di una in una dal Pontefice in suo nome et a nome della Chiesa et della Camera romana⁶, essendo benignamente poi licentati gli Ambasciatori, dal popolo di Bologna a tal effetto mandati a Roma.

Amò sempre con paterno affetto quest'ottimo Principe (ae) la città di Bologna et in diverse maniere, a tutto suo potere faticossi di risanarla dalla grave et pericolosa infermità nella quale ella si trovava; ma, o la conditione de' tempi, o l'habituata temerità // (p. 151) et infistolita intentione d'una parte de' cittadini, aggiuntovi

il fomento dato loro da' mali principi, tennero indebolita la sua pia mente. Non volle però ritenersi di pubblicamente mostrare al mondo quanto cara .li fusse la fama de' cittadini in generale, ravvivando con la seguente (af) Bolla quello splendore alla fedeltà et devotione loro che i calunniatori, con viperine lingue, havevano procurato di eclissare, con gire anche spargendo che il popolo di Bologna, non di di propria et assoluta volontà, si era messo sotto la protezione della Chiesa, ma che il Pontefice a forza lo haveva sottoposto a soggettione servile. (ag) // (p. 152)

« NICOLA VESCOVO SERVO DE' SERVI DI DIO, A TUTTI MANDA SALUTE. Invocando Noi il nome del grande Idio, del Salvatore nostro Giesù Christo et l'aiuto suo, ci faticamo a tutto nostro potere di conservare illesi i soggetti nostri, il governo de' quali dal Cielo ci è stato commesso; et havendo in odio le calunnie, ci andiamo opponendo alla malignità de' calunniatori, usando ogni possibile diligenza per liberare da cose tali i soprannominati soggetti a Noi.

Essendoci adunque per fedele relatione pervenuto all'orecchie che alcuni huomini diabolici, non vergognandosi d'andare sussurrando nelle orecchie altrui il falso per lo vero, cioè che i figliuoli da noi amati, il popolo et la Communità della nostra città Bologna, per alcuni strani mezzi et per diversi accidenti et per vari tumulti rispetto di certa disensione tra' cittadini quivi suscitata, siano partiti dalla devotione, obediencia et soggettione nostra et dell'Apostolica Sede et perciò gli havevano concitato contra alcuni personaggi nobili et potenti et popoli circonvicini con mascherate maniere, come contra emoli del nostro nome, il che haverebbe (ah) potuto aportargli gran ruina, // (p. 153) Noi, i quali desideriamo di rimuovere dalle menti delle genti suggestioni tali, (ai) falsità et pazzie, a tutti in universale (aj), co'l mezzo di queste lettere nostre, senz'alcun dubio diciamo et verissimamente atestiamo che il soprannominato popolo, la detta Communità, devoti et obedienci a Noi et alla romana Chiesa, di lor propria volontà et senza sforzo si sono fatti soggetti, come conviene; et che (ak) le cose suggerite da' soprannominati pestiferi huomini sono false et da loro finte et prive di ogni parte della verità; et ch'è nostra intentione di tenere il detto popolo in tutti i termini di pace et di tranquillità sotto al governo nostro et della Santa Sede Apostolica, defendendolo parimente da ogni disturbo et da ogni male. Laonde, se per aventura voi haveste infino ad hora havuta alcuna sinistra opinione contra esso popolo, levandola dall'animo vostro in tutto et per tutto, per l'avvenire non date in maniera alcuna credenza a falsità tali, sicuramente credendo che i seminatori di menzogne tali, siano realmente buggiardi; et si apparecchi la nobiltà vostra et si di- // (p. 154) sponga di vivere quietamente et conforme a' termini amichevoli con detti Bolognesi; né alcuno di voi, per lo innanzi, si lasci da persona alcuna affascinare. Et Noi, co'l favore di Dio, della causa del quale si tratta, habbiamo fatto provisioni tali et ne facciamo parimente a servizio della nominata città, che allo stesso Idio saranno grate et a' buoni huomini et di gran senno, utili

et di molto contento. Se dall'altra parte alcuno tenterà (il che tolga Idio) cosa alcuna di (al) spiacevole (am) contro (am) al detto popolo, ci sforzaremos a tutto nostro potere di darli conveniente castigo con le armi spirituali o (an) con le temporali, acciocché si conosca che chi osarà di toccare un membro, conosca, non senza usura di pena, d'havere toccato il corpo tutto.

Data in Roma in San Pietro l'anno 1449 a IIII di marzo, il terzo anno del nostro pontificato.

Pietro di Nossetto. » // (p. 155)

[XXVIII] Fu ottima la risoluzione del popolo di Bologna di raccomandarsi di nuovo alla protettione (a) de' Pontefici, facendosi scudo co'l manto della romana Chiesa; et fu ottima parimente la intentione di Nicola quinto, unendo lo meglio che si fusse prima ad essa Chiesa con quelle honorevoli conventioni, le quali dovevano per lo innanzi servire a' Bolognesi per ricordo di non si havere mai a pentire d'essersi volontariamente sottoposti a nobilissimo vasallaggio, come già mai non se ne pentiranno, et a' Pontefici per una ferma regola che, con la osservanza d'esse, facilmente si sarebbe governato quello Stato, aggiuntavi però potenza maggiore nel Principe per opporsi all'hora agli esterni et potenti fautori degli inquieti et mali cittadini, et risolute et sode maniere ne' Ministri, contra d'essi.

Ma forse, l'abbandonare lo Spada in faccia, Legato, il governo della città et havendo indi a non molto fatto il simile il Commendatore de' frati Crucifiri suo Luogotenente, fece l'adito maggiore alla grandezza di Santi Bentivogli. (b) Pur egli è difficile // (p. 156) scrivere delle cose de' tempi andati (c), per dare i rimedi a quelli inconvenienti de' quali, dopo lungo giro d'anni, si veggono ne' fogli stampati i già seguiti effetti, solamente quando impossibile giudica chi governa (et sia huomo di gran senno) di potervi applicare essi rimedi: et tanto meno per avventura ciò poteva in que' giorni avvenire, essendo divenuto oltremodo licentiosi gli adherenti del nominato Santi et molto insolenti et favorendo ei qualunque malvagio huomo che vi fusse, non era di loro castigato alcuno per qualsivoglia delitto ch'ei commettesse.

Ma all'incontro, Santi sentì quali fussero i travagli che recano a' principi le congiure, essendogliene state fatte alcune da personaggi di gran conto, tra' quali uno fu Romeo de' Pepoli, quantunque non havessero effetto; per lo che bisognò guerreggiare et co' fuoriusciti più fiute, et co' quei signori a' quali essi si erano raccomandati. Et ben poco puossi dire ch'ei vivesse in quiete poichè, dopo sedici anni ch'egli haveva governato Bologna, // (p. 157) o almeno n'era stato il primo cittadino, morissi, lasciando dopo di sè Ginevra Sforza sua moglie, un figliuolo, Hercole nominato, il quale cresciuto poi negli anni, impiegò tutta la sua vita in servizio della casa de' Medici et della Republica Fiorentina.

La potenza de' Canetoli, anchorché fuoriusciti dello Stato di Bologna, tale si rappresentava agli aversari loro che, perchè d'essi fus-

sero sicuri et che il loro particolare interesse non ne ricevesse danno, erano disposti a fare qualunque cosa, purché nel primo sembiante giovevole si mostrasse. Et perciò gli amici alla fattione bentivolesca et Virgilio Malvezzi in particolare, havendo giudicato che, per oppressione degli avversari, ottimo provvedimento fusse l'innalzare il giovenetto Giovanni Bentivoglio figliuolo di Annibale, operò co' Senatori ch'ei fusse fatto Confaloniere di Giustitia, anchorché non avesse la età che il magistrato richiedeva; nel quale nulladimeno si mostrò con effetti tale che da tutti ne fu lodato et rispetto di ciò, gran principio diede la sua grandezza. // (p. 158)

Prevedevano tuttavia gli huomini non apassionati che, essendo stata quella maniera violenta contro alle leggi della città et perciò prodigiosa, non ne poteva nascere altro che mostruosa tirannia, la quale incominciò, com'è suo solito, dalla piacevolezza; si andò invigorendo con l'acquistata autorità, usurpata da Giovanni nel creare due suoi figliuoli pur Confalonieri, quantunque a convenevole età non giungessero; nell'havere fatto suonare all'arme la campana di San Giacomo, chiesa vicina al suo palazzo, ragunato il popolo; fatto rubbare, abbruciare et atterrare la casa d'uno de' principali cittadini; co'l dare campofranco a' duellanti et ponendo sovra il popolo angarie, cose le quali solamente si riserbano a coloro che assolutamente, ma con malvagi pensieri signoreggiano.

Credette Paolo secondo il Pontefice, di abbassare tale potenza, ma inavvedutamente l'accrebbe quando, (e) tenendo per fermo di farlo cadere nella invidia de' nobili, lo costituì capo del Senato¹; et tanto lo innalzò et seppesi ei far divenire sì riguardevole la riputatione, // (p. 159) che da' principi fu riputato vero Principe di Bologna, riceverono più fiato ambasciatori da lui et seco trattarono di gravi negoti.

[XXIX] Né ad esso non pur apparivano spaventevoli tanti tragici avvenimenti rappresentatisi in casa di suo padre, dell'avo e dell'atavo, ma dal lato non si li partendo mai Ginevra sua moglie, agradivanoli i (a) sussurri et anche i pubblici incitamenti di lei, indefessa conservatrice della cupidigia del signoreggiare, già invigorita dalle maniere di Santi, suo primo marito.

Haveva Giovanni di più i figliuoli, a' quali erano leggi stabilite le loro sfrenate voglie et (b) perciò (b), cresciuti in età, incominciarono a uccidere, et senza castigo, i cittadini non che ordinari, ma i gentilhuomini anchora, havendo ucciso quattro figliuoli ed altritanti nepoti a Galeazzo Marescotti et gran numero d'amici suoi, intorno a che, disse egli, che già haveva liberato, et con grandissimo suo rischio, della Rocca di Varano, Annibale padre di Giovanni, che molto bene gli stava, (c) essendo a lui fatto quello ch'egli haveva fatto ad altri, per innalzare la casa Bentivoglia, // (p. 160) ond'essi et Geneva, consigliatrice loro, furono cagione della ruina anche di tutti loro, non che temuta da essi, ma nè anche preveduta.

1504 Et pur la micidiale carestia, i rabbiosi venti che atterrarono grossissimi arbori et infiniti casamenti nel contado, i diluvi delle acque, (d) le grandini, i fulmini da spaventevoli tuoni accompagnati, le ombre apparite a guisa di guerrieri che combattevano tra di loro, l'essere stato da' frati Zoccolanti veduto in atto minaccioso un angelo sopra Bologna con la spada ignuda et la pestilenza, non pur li fece risentire; anzi, vivendo essi ne' piaceri et tutto giorno attendendo a festeggiare, tenevano per sicurissimo d'havere a vivere per lo innanzi con somma quiete, essendo essi pacificati con tutti i signori della Italia et sotto la protezione di Luigi duodecimo Re di Francia.

Ma non si avvedeva Giovanni ch'era stato creato un Pontefice il quale, mentr'era Cardinale et perseguitato dal Duca Valentino et perciò ritiratosi di notte fuori di Bologna et a Cento, terra del suo Vescovato, fu da lui gravemente // (p. 161) offeso, con procurare ad ogni suo potere (come fu detto all'hora) di farlo prigioniero, dandolo poscia nelle mani dell'inimico suo.

1484 Pur non si deve credere ch'esso Pontefice, per interesse particolare si risolvesse di liberare dalla tirannide lo Stato di Bologna, ma che il desiderio del beneficio de' soggetti suoi, ve lo invitasse. Era egli Principe d'animo invitto et di spirito vivacissimo et al quale non fu difficile, mentre (e) vi (e) dimorò (f) Vescovo et Legato, di conoscere precisamente le infermità (g) che in lei et con gravissimo danno serpendo (h); posciache, si ha da credere ch'egli avesse compiuta informazione della osservanza et della devotione universale della città verso la Santa Chiesa romana et per lo contrario, delle pessime qualità dell'animo de' particolari cittadini i quali, da numerose famiglie seguitati, havevano più fiate disturbato la quiete, aspiranti di più all'opprimere la patria.

Ma sopra ogni altra cosa grande gli si rappresentava la potenza di Giovanni soprannominato, conoscendo con la sua // (p. 162) isquisita prudenza che il picciolo numero di coloro che governavano in que' tempi, sì come haveva non difficilmente partorito la grandezza d'esso Giovanni con farli ogni qual giorno dono delle pubbliche cose, onde cresciuto egli in potenza et di facultà parimente, la Republica povera si rimaneva et in maniera che le si chiudeva la strada di vendicarsi degli oltraggi i quali, non che di fuori le potevano essere fatti, ma da que' di dentro et givane temendo dallo stesso Giovanni, da' figliuoli et da' partigiani loro, così (i) per conseguenza il medesimo picciolo numero d'amici la giva nutrendo (j) et facendola negli effetti ogni giorno divenire maggiore.

1479 Ma non perciò (k) si perdeva d'animo quegli, quantunque il Benti- (l) vogli avesse maritata Bianca, l'una delle sue figliuole, al Conte (m)(n) Nicolò Rangone, Francesca a Galeotto Manfredi, Signore di Faenza, 1485 Eleonora a Giberto, figliuolo di Marco Pio, Signore di Carpi, Violante 1486 a Pandolfo Malatesta, Signore d'Arimini // (p. 163) et Briseida (o) a Salustio Guidotti, de primi cittadini di Bologna et che Annibale, uno de' suoi figliuoli, avesse per moglie Lucretia, figliuola naturale d'Hercole Duca di Ferrara, onde si fecero (p) regali nozze et

vi concorsero molti principi della Italia et il rimanente vi mandarono solenni ambascierie.

1494 Et quantunque ei fusse pregiato dal Duca di Milano, si trovasse
in buona consideratione di Massimiliano Imperatore, dal quale ottenne privilegio di far battere moneta in Covi et (q) Antinago¹,
1480 donatili dalla Duchessa Bona, et si vedesse di continuo acerchiato da gran numero di partigiani, conosceva nulladimeno Giulio che quella era una grandezza sostenuta da diversi et stranieri interessi ma non fermata (r) sopra soda base di antica et pacifica successione, nè di legitima elettione.

Per lo che intrepidamente, al suo solito nell'impresie importanti, pose et felicemente la mano a sì grave negotio, ma innanzi che andare a Bologna, giudicando ei che così ricchiesse la riputatione della Sede Apostolica et la salvezza della sua persona, comandò con lettere ammonitorie che ogn'uno, // (p. 164) così nella città come nel territorio, havesse a licentiarie genti d'arme et che insomma ognuno disarmasse, per levare a' Bentivogli le forze (s) et che niuno potesse tenere presso di sé altri che i soliti servitori et conforme a quello che in pacifico stato si farebbe. Ma egli da tutti i cittadini non fu obedito, rispetto che una parte d'essi temevano la potenza de' detti Bentivogli et l'altra gli seguiva: siché, invece di rispondere al Commissario Montearentino che sarebbe il Pontefice stato obedito et invece di renderli quelle gratie che beneficio tale richiedeva, facesi la rassegna de' soldati et si mise in pronto la defesa contro d'esso Pontefice.

Ma havendo ei messo insieme numeroso essercito et con minacce di spaventevole scomunica comandando a Giovanni, a' figliuoli et a' seguaci loro, che dallo Stato di Bologna di subito partendosi, ne stessero lontani per cento miglia almeno, inchiudendo anche il popolo nella censura², qualhora gli (t) havesse voluto favorire (u), vedendosi Giovanni abbandonato dal Re di Francia et Carlo di Ciamonte suo Luogotenente co' // (p. 165) Francesi, a' suoi danni, perdutosi d'animo affatto, deliberò di partirsi. Et procurato co'l mezo del Marchese di Mantoa, Luogotenente generale dell'essercito, dal Pontefice, che ciò seguisse con qualche sopportabile conditione, partendosi secretamente di notte co' figliuoli et co' nepoti (non volle per molti giorni partirsi Ginevra sua moglie) con la scorta di cinquecento cavalli mandati da Ciamonte, al quale sborsò Giovanni dodicimilla scudi per lo salvacondotto, ritirossi a Milano dove, dopo due anni, macerato da fierissimi travagli (v) et dal centro delle miserie rappresentandosile agra et amara la prosperità di quarantacinque anni ne' quali egli era stato il primo cittadino della sua patria, vecchio
1508 et infermo morissi, havendo prima pregato il suo confessore che chiedesse, a nome di lui, perdono al Pontefice di tante offese fatteli et havendo anche prima con crucciose maniere, dopo che li fu in Bologna abbrusciato et atterrato il palazzo, che fu (w) uno de' più belli della Italia, per lettere (x) rinfacciato a Ginevra sua moglie, che tutta la ruina della sua famiglia haveva havuto origine et nutri-

mento da // (p. 166) lei. La quale, subito letta la lettera in Busseto, trovandosi con essa in camera alcune gentildonne per visita, senza punto favellare, gettatasi col ventre sovra un letto, iscomunicata, scoppiò di dolore.

[XXX] Haveva il magistrato de' Sedici Riformatori dello Stato della Libertà della città di Bologna, nel giro di settant'anni più volte cangiato forma, essendo però sempre in esso hora Andalò, hora Andrea, hora Battista, hora Antonio, hora Lodovico, hora Annibale et quando Santi tutti della famiglia Bentivoglia, da tre fiata in poi che vi ebbero i partigiani loro, quando Giovanni secondo, il quale si faceva chiamare de' Visconti, d'Aragona, Principe della Republica di Bologna et Governatore generale delle arme del Duca di Milano, ottenne da Paolo secondo che non più a tempo, ma in vita, fusse concesso magistrato tale. Rimase il sopradetto numero però in voce solamente, ma in effetto a ventuno ei fu accresciuto: de' quali dieci, dopo haver seduto sei mesi nel Consiglio con Giovanni, // (p. 167) che in ogni tempo sedendo dava due (b) voti¹ qualhora allo scrutinio si veniva, rinontianavo poscia il luogo al rimanente, gli uni agli altri succedendo, et non sedendo dieci d'essi et gli altri dieci stando in piedi, com'è stato scritto da chi non intende quel termine di sedere².

1506 Tale ordine andò seguendo per lo spatio di quarant'anni apunto, in capo dei quali Giulio secondo, entrato in Bologna con meritato trionfo, sì per la liberatione di quella città dalla tirannide et di Perugia (c) anchora, come per la ricuperatione di molte terre della (d) Romagna (e) occupate da' Venetiani alla Chiesa, annullati con partecipazione degli Antiani i Sedici Riformatori, volle che in tal magistrato per l'avenire sedessero quaranta gentilhuomini, chiamandoli Consiglieri; i quali furono: // (p. 168) (f)³.

Agamennone Grassi Cavaliere	Alessandro Pepoli Conte
Alessio Orsi	Giacomomaria dal Lino
Alberto Carbonesi	Giovanni Marsili Cavaliere
Antoniomaria Lignano	Gianantonio Gozadino Cavaliere
Alessandro Volta	Girolamo Sampieri dottore et Cavaliere
Alberti Castelli	Giovanni Campeggi dottore
Annibale Bianchi	Giulio Malvezzi
Alberto Albergati	Gianfrancesco Aldrovandi
Angelo Ranucci (g)	Girolamo Lodovici
Annibale Sassuno	Giacomo Armi
Bartolomeo Zambeccari	Innocenzo Ringhiera
Cornelio Lambertino	Lodovico Bolognino dottore et Cavaliere
Carlo Grati Cavaliere	Lodovico Foscarari (h)
Ercole Felicini Cavaliere (i)	Melchiorre Manzoli
Ercole Bentivogli Conte	Ovidio Bargellino
Ercole Marescotti	Pietro Isolani

Eliseo Catanio
Francesco Bianchetti
Francesco Fantuzzi
Virgilio Poeta

Rinaldo Ariosto
Salustio Guidotti
Tomaso Cospi
Virgilio Ghisilieri
Cavaliere // (p. 169)

Questi Quaranta Consiglieri dello Stato d'hallora, havevano a servire al Pontefice, alla Santa romana Chiesa, (così ordina il Breve) alla città sua di Bologna con la potestà et facultà, con le concessioni, co' privilegi, ordini, indulti, honori, carichi (j), stipendio et emolumenti altre volte all'uffitio de' Sedici che già furono, ovvero agli Antiani, alla Communità, ovvero al popolo bolognese, ovvero a' Sindici o a lor Procuratori conceduti, in tutte le cose che riguardano al buon et pacifico stato della città, per servizio d'esso Principe et della Santa Chiesa et parimente per beneficio della sua particolare città sopranominata. Et ciò si conceda loro tanto nella città, quanto nel Contado et nel Distretto, ogni volta che i sopradetti Quaranta Consiglieri fermi stiano nella fede, nella devotione et nell'obediencia d'esso Giulio et degli altri Pontefici romani suoi successori, della Santa Chiesa et de' Legati. Et che le concesute cose non si volgano a pregiudicio d'essi Pontefici, della Santa (k) Chiesa et della ecclesiastica libertatade, serbandosi sempre salva la volontà et libero il beneplacito di lui, de' Pontefici // (p. 170) romani suoi successori et della sopradetta romana Sede ⁴.

1507

Entrarono i Quaranta Consiglieri, che anche nominaremo (l) Senatori, nel magistrato loro il primo giorno di gennaio et, essendosi astenuto il Confaloniere di Giustitia et gli Antiani Consoli che si trovavano eletti nel primo giorno di novembre, di essercitarsi nel carico loro, il Pontefice mise invece d'essi altri otto Antiani et un Confaloniere, tratto dal numero de' Quaranta Consiglieri, il quale nel vigesimosecondo giorno pur di novembre, dalla mano di Sua Beatitudine accettò lo stendardo del popolo, giurandoli co' suoi signori la solita fedeltà.

Per lo quartiere di Porta Ravennana:

Gianantonio Gozadino Confaloniere di Giustitia - Alessandro Manzolini dottore - Cristoforo Angiolello. (m)

Per lo quartiere di Porta Pira:

Filippo Manzuoli - Francesco Boccadiferrò. // (p. 171)

Per lo quartiere di Porta Stiera:

Giambattista Castelli - Andrea Giglio.

Per lo quartiere di Porta San Proculo:

Francesco Conti - Orsino degli Orsi.

Commandò il Pontefice poscia che fussero cancellate tutte le arme de' Bentivogli et que' Bentivogli che non erano lor parenti et che perciò restarono in Bologna, invece della sega rossa con sette denti, di ordine suo misero nell'arme loro una fiamma con cinque lingue rosse in campo d'oro, ponendovi ei di più di sopra, in campo turchino, tre giande d'oro tolte dalla sua rovere.

Partito poi Giulio di Bologna et fermatosi in Imola, ordinò con tre Brevi a Pietro Griffo suo Commissario, che de' beni de' Bentivogli applicati alla Camera apostolica, una parte si restituisse a que' che gli havevano con verità mostrato che tirannicamente n'erano stati spogliati; i feudali, emphiteutici et censuari serbasse alla sopradetta // (p. 172) Camera per le spese fatte nella ricuperatione di Bologna et per la fabrica del castello alla Porta di Galiera, senza restaurare i patroni del retto dominio de' frutti non pagati; et che il rimanente de' beni mobili et stabili si vendesse, con sodisfare et co' crediti parimente a' creditori di Giovanni, della moglie et de' figliuoli legittimi, non tenendosi conto de' creditori (n) de' figliuoli illegittimi, né meno di coloro che havevano servito a Giovanni con l'arme. Fu parimente rimborsata la Camera di Bologna di cinquantamilla lire, delle quali essa andava creditrice d'essi Bentivogli, né trovandosi chi volesse comprare, una buona parte delle loro possessioni furono affittate; et in tutte queste attioni (o) s' (o) impiegarono, oltre al Superiore di que' giorni, quattro de' nominati Consiglieri, così ordinando il Pontefice.

I Quaranta Consiglieri, che talora nominaremo (p) anche il Regimento, così essendo nominato il corpo loro, (q) all'incontro mostrata prontezza grande nel pubblicare anch'essi et co' tutti i voti que' banditi // (p. 173) di ribellione, che furono in ciò dal Pontefice condannati per havere ostinatamente seguitato i Bentivogli, non havendo voluto pregiare la gratia di lui che, levatine gli homicidiarî, a tutti gli altri perdonò, se si fussero risolti di ritornare a Bologna et vivervi come a' buoni et a' fedeli sudditi si conveniva, fecero ad esso Pontefice un dono d'assai valore, adimandando poi l'abolitione del Datio delle Carticelle et la diminutione del Datio de' Molini et del Sale. Era il Datio delle Carticelle sopra le doti, per lo quale si pagava un tanto per cento et sopra le vendite de' terreni, et perché gli essattori, dopo haver riscosso i denari, facevano la ricevuta su certe cartucce et le davano a' pagatori; ricevette egli perciò il Datio delle Carticelle, il quale era stato donato a Giovanni dal Senato, sì come (r) il medesimo (r) fu anche dallo stesso donato ad Annibale suo padre, (s) ma per giusto guiderdone de' benefici fatti alla patria.

- 1507 [XXXI] Agradi Giulio la buona volontà del popolo bolognese
(a) et privato della Legatione il Cardinale di San Vitale, // (p. 174)
per havere egli in gran numero di particolari abusato la facoltà concedutali, (b) movendosi i Bentivogli per ritornare in Bologna, vi mandò Legato Francesco Alidosio, Cardinale di Pavia, ispedendo quattro Brevi, uno al Patriarca di Venetia et gli altri al Vescovo di Padova, al Vescovo di Cremona et al Vescovo di Mantova, essortandoli a cacciare dalle Diocesi loro (c) essi (c) Bentivogli, de' beni de' quali, d'ordine di lui che volle ricambiare i Bolognesi di (d) magnanima gratitudine, furono dal Cardinale di Pavia soprannominato, pagate novantamilla lire di debiti della (e) Camera di Bologna.

1510 Anzi di più, trovandosi esso Pontefice la seconda volta (f) nella detta città ed havendo veduto la fedeltà de' cittadini, la prontezza et il valore (quando vi venne da principio con la Corte) nel ributare i Francesi una notte quasi sommersi nelle acque, che loro furono in prova cacciate nel campo et i quali non che minacciarono, ma fecero assaissimi danni nel contado per favorire i Bentivogli, concedette egli per una sua Bolla al popolo¹: // (p. 175)

« Che per tutto il mese di dicembre niuno pagasse per la macina et per l'avvenire, due bolognini d'argento solamente, per corba di grano. »

« Che si pagasse la mità del Datio delle Porte. »

« Che fussero i contadini liberati dalle gravezze per lo stipendio de' soldati della Sede Apostolica. »

« Che fusse convertita la Imposta de' Buoi in altra gravezza solita a pagarsi alla Camera apostolica, et ciò fusse cura de' Confalonieri del Popolo et de' Massari. »

« Che si osservassero gli Statuti della città in tutto et per tutto nelle cause civili et criminali le quali fussero conosciute et giudicate solamente da' giudici ordinari della detta città et i quali erano stipendiati dal publico. »

« Che qualsifusse giudice ordinario et straordinario, nel giudicare osservasse gli Statuti della città. »

« Che le pene da essigersi fussero poste in mano del Depositario della Camera di Bologna et servissero a' Beneficio della nominata città. »

« Che niun ministro di qualsivoglia conditione, né // (p. 176) gl'istessi Legati potessero contravenire alla mente del (g) Pontefice et altrimenti seguendo, fussero le attioni loro di niun valore. »

« Che veruno potesse appellarsi dalle sentenze del Podestà di Bologna, nè contra d'esso querelare nè supplicare per alcun ricorso, ma fusse dato alle dette sentenze la dovuta essecutione. »

« Che tutti gli Statuti d'essa città, del Foro de' Mercanti con tutto che non in uso, fussero (et furono) aprovati dal Pontefice et confermati, purché non fussero contro alla libertà ecclesiastica et fussero inviolabilmente osservati. »

« Che la guardia delle rocche et delle fortezze del Contado di Bologna fussero dal Pontefice, da' successori a lui o da' Legati date a' cittadini bolognesi solamente per due anni, et non per più, co' soliti salari; et a chi havesse havuto carico tale, non si potesse darne un altro simile, o lo stesso, se non passati quattro anni, dopo havere lasciata la prima; dessero però que' tali sicurtà al Legato o al Vicelegato, o al Governatore et giuras- // (p. 177) sero fedeltà in sua mano, per lo fedele governo di esse fortezze. »

« Che i benefici della città et della Diocesi fussero conferiti solamente a' Bolognesi o a' figliuoli di Bolognesi, né valesse la collatione d'essi diversamente fatta, anche dalla stessa Sede Apostolica, se di ciò non fusse fatta particolare memoria nell'ispeditioni. »

Et ciò fu concesso dal Pontefice per la devotione che mostrò que-

sto popolo, quando l'essercito francese giunse fino sulle porte d'essa città, come (h) dianzi s'è detto.

Volle il Papa che le sopranarrate cose, non solamente fussero da lui concesse con autorità apostolica, di certa scienza et con la pienezza della possanza pontificale, ma intese che in questi particolari vi sia vigore di contratto fra lui et la città di Bologna, in maniera che non mai possa essere a ciò derogato per qualsivoglia clausola, Breve, o in altra maniera²; et ciò fu confermato con clausole amplissime et insolite infino all'ora.

[XXXII] Partito poi di nuovo il Pontefice di Bologna et pur // (p. 178) ostinatamente persistendo i Bentivogli di ritornarvi, essendo essi da' Francesi grandemente favoriti, ei molte volte scrisse al Senato, hora lodando il popolo della costanza et della fedeltà sua, hora inanimentolo rispetto all'essercito francese sparso per la Romagna, et quando, promettendoli gran remunerazione per li danni che faceva per lo contado l'essercito suo.

1511 Né vi sarebbero entrati come vi entrarono i Bentivogli, qualhora
(a) il Cardinale di Pavia non fusse stato tiranneggiato tanto dalla sua natura, poco pregiando di servire male il Pontefice suo Signore et particolar benefattore, purché potesse colorire qualche menzogna a danno di Francescomaria Duca di Urbino; il quale perciò vedutosi in disgrazia di suo zio Giulio, havendoli detto il Cardinale che per sua negligenza si era perduta Bologna, essendosene però egli vilmente et in prova fuggito in Ravenna, quivi un giorno incontrandolo a cavallo il Duca per strada et trattosi lo stocco da lato et cacciato glielo più volte nel petto, // (p. 179) l'uccise.

1513 Parve che dopo la morte di Giulio secondo, i Bentivogli have-
sero pensiero di riacquistare la gratia di Leone decimo, onde otte-
nuto essi d'andarsene a Roma, assolvette egli Annibale, Antongaleazzo,
Alessandro et Ermes di tutte le censure per li commessi delitti, dando però essi sicurtà pur in Roma, di cinquantamilla ducati d'oro di Camera, di non mai più si partire dalla obediencia della Sede Apostolica; né osservandolo, si pagassero i sopranominati denari, ritornando essi nella disgratia di prima. Inoltre restituì loro tutti i
1506 beni (eccetto gli ecclesiastici) che furono innanzi del primo giorno di novembre, di Giovanni lor padre et di Ginevra sua moglie et que' che ciascuno d'essi vi haveva, che ascessero alla somma di cinquantamilla scudi, pur che pagassero i debiti liquidati a' loro creditori; et per que' che non erano liquidati, dessero buona sicurtà di sodisfare et di stare a ragione. Rimise parimente tutti i seguaci loro nella patria, con la restitutione de' beni in simile maniera, secondo la qualità loro, eccettuatine gli homicidiari et alcuni // (p. 180) altri, de' quali serbossi di scrivere apartatamente al Governatore di Bologna, non volendo che per anchora né gli uni, né gli altri vi ritornassero.

Et con misteriosa prudenza, perché entrati in (b) Bologna i Bentivogli havevano rimosso l'ordine de' Senatori riducendolo al nu-

mero di trenta, con aggiungervisi Annibale per lo trentunesimo, Leone, lasciandone molti di quelli, a trentanove lo (c) accrebbe¹, volendo, per quanto si può penetrare, dare speranza al medesimo Annibale di haverne il quarantesimo luogo, qualhora non più gonfio d'ambitione si fusse sodamente co' fratelli risoluto di viveri nella sua patria vita cittadinesca².

Ma (d) ciò non volle egli: anzi (e), maggiormente co' fratelli inferito, dandosi in preda alla disperatione et altre volte tentato di ritornare nella città di dove, a essortationi (f) di Francesco Fantuzzi Confaloniere di Giustitia, n'era uscito et (g) (h) fieramente (h) dall'essercito ch'ei conduceva (i), combattutosi co' Bolognesi et ributtato.

Et di nuovo, dopo la morte di Paolo terzo // (p. 181) et (j) svaporato un vano sospetto del ritorno loro, vedendo essi che perdevano il tempo et che i cittadini non li volevano più (k) a patto veruno dentro alle mura, si fermarono in Ferrara sotto la protezione del Duca Alfonso, dove hanno poi eretto gloriose famiglie et piene di valorosi cavalieri. Et quantunque alcuni anni si stesse in Bologna con qualche sospetto, essendo più volte stati commessi molti (l) eccessi nel contado, fu da' saggi piuttosto attribuito a' seguaci loro disperati che lor fusse perdonato per gli enormi et infiniti misfatti commessi, che agl'istessi Bentivogli.

I Quaranta Consiglieri, che così per molto tempo ne' decreti loro si nominarono, dopo la ricuperata libertà riordinando la famiglia loro, elessero per Secretario maggiore Bernardo Fasanini, sotto al quale (n) servirono per Cancellieri Gianandrea Garisendi, Girolamo Bargellini, Camillo Paleotti et Filippo, figliuolo d'esso Bernardo, il quale entrò nel luogo che haveva Filippo Beroaldo. // (p. 182)

[XXXIII]

GIULIO SECONDO

- 1506 Giulio il (a) Pontefice, ne' medesimi giorni diede la Legatione della detta città al Cardinale di San Vitale; dopo il quale fu Governatore
- 1508 Lorenzo Vescovo Brugnatense, Legato il Cardinale di Pavia. Il Vescovo di Tivoli suo Luogotenente.
- 1509 Simone Buonadies Vescovo d'Imola, Luogotenente¹.
- 1511 Nicolò Buonafede, Luogotenente².
- 1512 Giovanni de' Medici Legato, che fu poi Papa Leone³. Orlando Arcivescovo d'Avignone, Vicelegato⁴. Altobello Averoldo Vescovo di Pola, Vicelegato⁵.

LEONE DECIMO

- 1513 Il Cardinale di Bologna con titolo di San Sisto, Legato⁶. Giulio de' Medici, che fu poi Papa Clemente VII, Legato.
- 1516 Lorenzo Fiesco, Vescovo di Montereale, Vicelegato⁷.

- 1519 Giovanni Auditore (b) Luogotenente, durante la indisposizione di Lorenzo, che morì di febraro. Et mandò il Pontefice per Governatore Bernardo de' Rossi, Vescovo di Trevigi⁸, il quale nel principio non volle che i Quaranta Consiglieri, che poco da poi incominciarono a farsi nominare Riformatori dello Stato della Li- // (p. 183) bertà della città di Bologna, andassero in camera sua a trattare de' negoti, se prima non deponessero le spade che per l'ordinario portavano al fianco. La qual cosa non havavano mai fatto ne' co' Legati, ne' con gl'Imperatori, né co' Pontefici medesimi.
- 1521 Mori Leone nel principio di dicembre.

1522 ADRIANO SESTO

- (c) Il Vescovo di Pola Luogotenente del Legato Medici.
- 1523 Muore Adriano a 14 di settembre (d).

1523 CLEMENTE SETTIMO

- (e) Innocenzo Cardinale Cibo, Legato.
Il Vescovo di Pola, Luogotenente.
Goro Geri Vescovo di Fano, Vicelegato⁹.
- 1528 Giberto Gambarà Vescovo di Dertona (f), Vicelegato¹⁰.
- 1530 Bernardino Castellaro Governatore, posto dal Papa per l'andata del Conte Bernardo da Gambarà Nuntio all'Imperatore.
- 1531 Martino Agrippa Primicerio in San Petronio, Luogotenente in spirituale anche nella Romagna del Legato.
Francesco Guicciardino, Governatore¹¹.
- 1533 Girolamo suo fratello in suo luogo, havendo Francesco // (p. 184) servito al Pontefice, dove haveva ad abboccarsi co'l Re di Francia.

1534 PAOLO TERZO

- (g) Gianmaria Arcivescovo Sipontino Governatore di Bologna¹²; et fu poi Papa Giulio terzo.
- 1535 Onofrio Arcivescovo di Pisa Governatore, mentre il Sepontino andava a Roma.
Il Papa, levata la Legatione al Cardinale Cibo, la piglia in sé. Rimandato poi l'Arcivescovo (h) Sipontino (h) Governatore a Bologna et dell'Essarcato di Ravenna, li dà la medesima autorità che haveva il Legato.
- 1536 Marco Vescovo di Rieti, Governatore¹³.
Guidascanio Cardinale Santafore, Legato.
- 1537 Gregorio Magalotto Vescovo di Chiusi, Vicelegato et Governatore.
Silvestro Aldobrandino, Luogotenente¹⁴: questi fu padre di Papa Clemente ottavo.

- 1538 Fabio Arcella Vescovo di Bisignano, Vicelegato¹⁵.
Marco Vigero della Rovere Vescovo di Sinigallia, Vicelegato¹⁶.
- 1539 Bonifatio Ferrerio Cardinale, Legato. // (p. 185)
Pierfrancesco Ferrerio Vescovo di Vercelli suo nepote, Vicelegato.
- 1541 Fabio Mignanello Vescovo di Lucerna, Vicelegato.
- 1542 Il Cardinale Contarino, Legato.
Benedetto Vescovo di Iesi, Vicelegato¹⁷ et morto il Cardinale Contarino, Governatore.
- 1543 Bernardino Vescovo di Casale, Luogotenente¹⁸.
- 1544 Giovanni Morone Cardinale, Legato.
Camillo Mentovato, Vicelegato.
- 1547 Gianangelo (i) de' Medici Arcivescovo di Ragugi (i), Vicelegato: questi fu poi Papa Pio quarto.
- 1548 Gianmaria di Monte, prima Arcivescovo Sipontino et Cardinale, Legato, con tutto ch'ei fusse Legato del Concilio.
- 1549 Annibale Bozzuto Referendario, Vicelegato¹⁹.

1550

GIULIO TERZO

(k)

Marcello Cardinale Crescentio, Legato.

- 1552 Girolamo Sauli Arcivescovo di Genova, Vicelegato et poi Governatore eletto dal Papa.

Innocenzo Cardinale di Monte, Legato.

- 1554 Giovanni Cardinale Morone, Legato per li tumulti che si tenevano per la Italia, rimanendo però Legato il // (p. 186) Cardinale di Monte et Vicelegato l'Arcivescovo Sauli, con le loro concesse autorità.

1555

MARCELLO SECONDO

(l)

PAOLO QUARTO

- 1555 Paolo Pallavicino Referendario, Vicelegato.

Carlo Cardinale Caraffa, Legato²⁰.

Lorenzo Lenzi Vescovo di Fermo, Vicelegato.

- 1557 Tomaso Contuberio Vescovo di Penna, Vicelegato, fu poi fatto Governatore dal Papa.

Girolamo Melchiorri Vescovo di Macerata, mandato secretamente dal Papa per Governatore; il quale, entrato al possesso, fece trattener prigione il Vescovo di Penna, l'Auditore suo, il Sottoauditore et il Notaro²¹.

Il Vescovo di Narni, Commissario per lo sindacato delli soprannominati.

1560

PIO QUARTO

Il Vescovo di Macerata, Governatore.

- Carlo Cardinale Borromeo, Legato.
Pierdonato Cesis Vescovo di Narni, Vicelegato²² // (p. 187)
- 1565 Francesco Crasso Referendario, Governatore, al quale fu dato il
capello di Cardinale in San Petronio, il primo di gennaio.
Francesco Bosio Referendario, Vicelegato²³.

1566 PIO QUINTO

- Francesco Bosio, Vicelegato.
- 1567 Giambattista Doria, Governatore²⁴.
- 1569 Alessandro Cardinale Sforza, Legato.
- 1570 Alticcio Alticcio Protonotario, Vicelegato.

1572 GREGORIO DECIMOTERZO

- 1573 Lattanzio Lattanzi, Governatore.
- 1575 Fabio Mirto Arcivescovo di Nazareth, Governatore²⁵.
Il Vescovo di Gaiazzo fu sostituito in luogo del Mirto che andò
Nuntio in Francia.
- 1578 Francesco Sangiorgio Vescovo d'Aripui et poi Cardinale San Cle-
mente, Governatore.
- 1579 Monte Valenti, Governatore.
- 1580 Pierdonato Cardinale Cesis, Legato.
Herculo Herculi, Vicelegato²⁶.
- 1583 Fabio Mirto, Governatore, // (p. 188).
- 1584 Giambattista Castagna Cardinale di San Marcello, Legato et poi
Papa Urbano settimo.

1585 SISTO QUINTO

- Antonmaria Cardinale Salviato, Legato.
- 1586 Domenico Tosco Vicelegato, oggi Cardinale²⁷.
Henrico Cardinale Gaetano, Legato.
- 1587 Alessandro Cardinale Montalto, Legato.
Anselmo Dandino, Vicelegato.
- 1588 Camillo Borghese (m), Vicelegato, oggi Papa Paolo quinto.

1590 URBANO SETTIMO
(n) GREGORIO DECIMOQUARTO

- 1591 Paolo Sfondrato Cardinale, Legato.
Ferrante Farnese, Vicelegato.

1592
(o)

INNOCENZO NONO
CLEMENTE OTTAVO

- Paolo Cardinale Sfondrato, Legato.
Lorenzo Celsi, Vicelegato.
Alessandro (p) Montaldo (q) Cardinale, Legato.
1593 Ottavio Bandini, Vicelegato, hoggi Cardinale.
1595 Marcello Acquaviva Arcivescovo d'Otranto, Vicelegato.
1596 Antonio Giannotti Arcivescovo d'Urbino, che vi morì, Vicelegato.
1597 Horatio Spinola, Vicelegato, hoggi Arcivescovo di Genova.
1602 Marsilio Landriani Vescovo di Vigevano, Vicelegato. // (p. 189)

[XXXIV] I (a) nomi de' Consiglieri eletti da Papa Giulio secondo et a' quali sono succeduti altri ne' luoghi loro nel Regimento di Bologna ¹.

ALDROVANDI

- Gianfrancesco di Nicolò era nel numero de' Sedici Riformatori et fu
1506 eletto da Giulio secondo, Consigliere. Morì a 24 di giugno 1512.
1513 Filippomaria di Sebastiano succedette a Gianfrancesco co'l Breve di
Leone decimo. Morì a 25 di maggio 1541.
1541 Giovanni ottenne da Paolo terzo il luogo di Filippomaria. Morì a
XIII di gennaio 1583.
1590 Hercole di Filippomaria fu uno de' dieci Senatori creati da Sisto
quinto. Morì a XXI (b) di dicembre 1593.
1594 Pompeo d'Harcole succedette a suo padre a X gennaio.

ARIOSTI

- 1506 Rinaldo, essendo nel numero de' Sedici, fu eletto tra i Quaranta
1508 Consiglieri da Giulio secondo, ma fu deposto et in suo luogo entrò
Filippo Guastavillani. // (p. 190)
1511 Lorenzo di Rinaldo fu uno de XXXI, eletto (c) da' Bentivogli a
XXX di maggio, ma l'anno seguente fu deposto.

ARMI

- 1506 Giacomo di Giovanni fu eletto da Giulio secondo et rinontì, ma
1510 da Leone decimo fu di nuovo eletto.
1516 Morì a XVI di gennaio.
1518 Gasparre di Lodovico succedette a Giacomo et rinontì il luogo
1559 a Giovanni suo figliuolo, sotto Paolo quarto, essendo il primo che
(d) incominciasse ad aprire la strada alle rinontie.

- 1592 Morì Giovanni a 28 di settembre.
1592 Aurelio ottenne da Clemente ottavo il luogo di Giovanni suo padre, a XVIII di ottobre.

ALBERGATI

- 1506 Alberto di Pietro fu creato de' Quaranta Consiglieri da Giulio secondo. Morì a XV di marzo.
1523 Cornelio succedette ad Alberto suo padre, sotto Clemente settimo.
1568 Morì agli otto di maggio.
1561 Alberto ottenne da Pio quarto il luogo rinontiatoli da Cornelio suo padre. // (p. 191)

ANGELELLI

- 1507 Christoforo hebbe da Giulio secondo il luogo d'Annibale (e) Bianchi. Nel ritorno poi de' Bentivogli, fu deposto da loro, ma da Leone
1511 chi. Nel ritorno poi de' Bentivogli, fu deposto da loro, ma da Leone
1513 decimo li fu restituito il luogo.
1523 Morì a XXV di novembre et li succedette Lodovico de' Rossi.
1558 Christoforo d'Andrea, dottore et Cavaliere, hebbe da Paolo quarto il luogo di Floriano Caccialupi.
1563 Morì a VI di settembre et entrò nel suo luogo Marcantonio Volta.
1564 Alberto di Andrea hebbe da Pio quarto il luogo di Giambattista Sampieri. Morì agli VIII di settembre.
1574 Angelomaria ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo d'Alberto
1600 suo fratello. Morì a XXX di novembre.
1602 Giovanni d'Achille succedette sotto Clemente ottavo ad Angelomaria, a XXV di giugno.

BOLOGNINI

- 1506 Lodovico fu eletto da Giulio secondo tra' Consiglieri di Stato.
1508 Morì Podestà in Fiorenza XIX di luglio.
1508 Tadeo succedette a suo fratello Lodovico, fu dai Bentivogli deposto nel ritorno loro et rimesso poi da Leone decimo. Morì
1511 a XXIII (f) di febraro 1526. // (p. 192)
1528 Bartolomeo di Lodovico ottenne da Clemente settimo il luogo
1557 di Tadeo suo zio. Morì a VII di marzo.
1557 Gianmaria di Francesco hebbe da Paolo quarto il luogo di Bartolomeo suo cugino. Morì a XIX di gennaio.
1567 Camillo ottenne da Pio quinto il luogo di Gianmaria suo padre.
1600 Morì a XIX di luglio.
1600 Fulvio hebbe da Clemente ottavo il luogo di Camillo suo fratello.
(g)
1602 Morì a VII d'ottobre (h).
1602 Camillo (i) succedette a Fulvio suo fratello.

BENTIVOGLI

- 1506 Hercole, essendo de' Sedici, fu da Giulio secondo fatto Consigliere.
1524 Morì a XIII di settembre.
1511 Annibale di Giovanni secondo, ritornato in Bologna si fece capo de' XXXI, ma li convenne ritornare in perpetuo bando.
1525 Lodovico d'Hercole ottenne da Clemente settimo il luogo di suo padre.
1544 Morì a V di maggio.
1544 Antonio succedette a suo padre Lodovico sotto Paolo terzo.
1553 Morì a V d'agosto. // (p. 193)
1553 Hercole ottenne da Giulio terzo il luogo di suo padre Antonio.
1599 Morì a IIII di novembre (k).
(j)
1599 Alberto succedette ad Hercole suo padre sotto Clemente ottavo, a
(l) XVIII di dicembre.

BIANCHETTI

- 1506 Francesco di Carlo fu da Giulio secondo eletto tra gli altri Consiglieri suoi. Morì a XXX di maggio.
1507 Girolamo di Bonifatio ottenne dallo stesso Giulio secondo il luogo di Francesco. Morì l'ultimo di (m) marzo.
1511 Lorenzo di Tomaso fu dai Bentivogli posto nel numero de' XXXI (n) et da Leone decimo fu messo fra i Trentanove. Morì a VII di dicembre.
1547 Hebbe il suo luogo il Cavaliere Girolamo Grasso.
1549 Cesare di Lorenzo succedette a Gualterotto de' Bianchi, sotto Paolo terzo. Morì a XXI di maggio.
1581 Marcantonio ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo di Cesare suo padre. // (p. 194)

BIANCHI

- 1506 Annibale di Filippo fu da Giulio secondo creato uno de' Quaranta
1507 Consiglieri. Morì a XXI di luglio. Succedette nel suo luogo Christoforo Angelelli.
1511 Ghinolfo di Lodovico fu da' Bentivogli posto nel numero dei loro Trentauno.
1513 Brunino di Lodovico fu posto da Leone decimo nel numero de' Trentanove Consiglieri. Morì a X di novembre.
1526 Gasparre di Giambattista ottenne da Clemente settimo il luogo di Brunino. Morì a XIII di marzo.
1528 Gualterotto di Gasparre succedette nel luogo di suo padre, sotto al ponteficato di Clemente settimo. Morì agli XI d'ottobre. Entrò nel suo luogo Cesare Bianchetti.
1562 Gasparre di Gualterotto ottenne da Pio quarto il luogo d'Alessandro

- 1572 Bianchini. Morì in Fiorenza a XXVIII d'agosto.
1572 Annibale ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo di Gasparre suo
(o) fratello. // ((p. 195)

BARGELLINI

- 1506 Ovidio d'Astorre fu da Giulio secondo posto fra i Quaranta Con-
1511 siglieri. Fu da' Bentivogli deposto, ma fu rimesso da Leone decimo
1513 (q). Morì a XIII di gennaio 1541.
(p)
1511 Alessandro di Lattantio fu da Bentivogli eletto de' Trentauno, ma
fu deposto da Leone decimo l'anno seguente. Morì l'anno 1518.
(r)
1541 Giulio Cesare ottenne da Paolo terzo il luogo di Ovidio suo padre.
1543 Morì a XXVII d'ottobre. Succedette nel suo luogo Lelio Vitali.
1544 Gasparre di Virgilio hebbe da Paolo terzo il luogo di Gasparre Rin-
1566 ghiera. Morì a VII d'ottobre.
1566 Vincenzomaria di Giangaleazzo ottenne da Pio quinto il luogo di
1585 Gasparre. Morì a XVIII d'ottobre.
1585 Giangaleazzo ottenne da Sisto quinto il luogo di Vincenzomaria suo
1596 padre. Morì a V di novembre.
1599 Vincenzo hebbe da Clemente ottavo il luogo di Giangaleazzo suo
padre. // (p. 196)

BIANCHINI

- 1508 Pompeo di Bianchino Bianchini ottenne da Giulio secondo il luogo
di Eliseo Catanio et rinontiollo nello stesso anno, non volendo più
essere ne' Quaranta.
1529 Giambattista d'Amerigo (s) hebbe da Clemente settimo il luogo
1551 d'Agamennone Grassi. Morì a IX d'agosto.
1551 Alessandro, nel ponteficato di Giulio terzo succedette a Giambat-
1561 tista suo fratello. Morì a XXI d'agosto. Hebbe il suo luogo Gasparre
de' Bianchi.
1599 Marcantonio d'Ottavio hebbe da Clemente ottavo il luogo di Rug-
(t) giero Ghiselli.

BOLOGNETTI

- 1556 Francesco d'Alberto ottenne da Paolo quarto il luogo di Lodovico
1574 Lambertini. Morì a IX di luglio. Hebbe il suo luogo il Conte Cor-
nelio Lambertini.
1582 Alessandro di Francesco ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo
di Gianandrea Calderini.

BANDINI

- 1560 Hercole di Giovanni hebbe da Pio quarto il luogo del Conte Melchiorre Manzuoli. Morì a XXIII di giugno. Entrò nel suo luogo Antonio dal Lino. // (p. 197)

BONCOMPAGNI

- 1569 Boncompagno di Christoforo ottenne da Pio quarto il luogo d'Alamanno Isolani. Morì a II di luglio.
1587 Girolamo succedette nel luogo di suo padre Boncompagno, nel ponteficato di Sisto quinto.

BONFIOLI

- 1583 Rodolfo d'Antonio ottenne da Gregorio XIII il luogo di Giovanni Aldrovandi.

BOSCHETTI

- 1590 Girolamo di Cesare fu uno de' dieci aggiunti da Sisto quinto.

CAMPEGGI

- 1506 Giovanni di Bartolomeo fu da Giulio secondo eletto Consigliere.
1511 Morì in Mantoa.
1513 Antonmaria succedette a Giovanni suo padre nel ponteficato di
1558 Leone decimo. Morì a XVII di novembre.
1558 Vincenzo ottenne da Paolo quarto il luogo di suo padre Antonmaria.
1588 Morì a IX di luglio.
1588 Annibale ottenne da Sisto quinto il luogo di Vincenzo suo fratello.
1597 Morì a VII d'ottobre. // (p. 198)
1598 Giovanni di Baldassarre ottenne da Clemente ottavo il luogo di suo zio Annibale, ma non entrò nel Regimento, morendo nell'Ungaria l'anno seguente.
1606 Antonio d'Annibale succedette a suo cugino Giovanni.

CARBONESI

- 1506 Alberto d'Evangelista fu da Giulio secondo eletto de' Consiglieri.
1512 Fu deposto dai Bentivogli. Morì a nove di (u) maggio.
1513 Lodovico ottenne da Leone decimo il luogo di suo padre Alberto. Morì a XXVIII di novembre. Succedette nel suo luogo Lodovico Calderini.

CASTELLI

- 1506 Alberto di Giampaolo fu da Giulio secondo eletto Consigliere.
1508 Morì a XXVII di giugno².
1508 Giambattista di Dionigi ottenne da Giulio secondo il luogo d'Alberto. Fu deposto da' Bentivogli.
1511 Catalano di Nicolò fu da' Bentivogli posto nel numero de' XXXI, ma l'anno seguente fu deposto da Leone decimo. Morì in Milano. // (p. 199)
1513 Galeazzo di Giambattista ottenne da Leone decimo il luogo di suo padre. Morì a XXI d'aprile.
1541 Bartolomeo ottenne da Paolo terzo il luogo di suo padre Galeazzo.
1589 Morì a XXII di novembre. Succedette nel suo luogo Mario Scappi.
1590 Alberto di Catalano fu uno de' dieci aggiunti da Sisto quinto.

CATANI

- 1506 Eliseo di Bonifatio, essendo uno (w) de' Sedici Riformatori, fu da Giulio secondo posto nel numero de' Quaranta Consiglieri, rinotò l'anno 1508 et fu rimesso l'anno 1510. Fu deposto dai Bentivogli et da Leone decimo hebbe poi il luogo di Paolo Zambeccari. Morì l'anno 1528. Hebbe il suo luogo Marcantonio Lupari.
1511 Baldassarre fu da' Bentivogli posto nel numero de' trentauno. (x)

COSPI

- 1506 Tomaso di Girolamo fu da Giulio secondo eletto Consigliere (y).
1507 Morì il VI di marzo.
1513 Angelo, figliuolo di Tomaso, ottenne da Leone decimo il luogo di Girolamo Lodovici. Morì il III di novembre. // (p. 200)
1525 Battista di Tomaso hebbe da Clemente settimo il luogo d'Angelo.
1540 Morì a XI di novembre.
1541 Tomaso di Bartolomeo ottenne da Paolo terzo il luogo di Battista.
1561 Morì Confaloniere di Giustitia a XXV d'ottobre.
1561 Vincenzo ottenne da Pio quarto il luogo di suo fratello Tomaso.
1569 Morì a XXVIII di novembre.
1569 Tomaso di Francesco ottenne da Pio quinto il luogo di Vincenzo.
1598 Morì in Roma a XXV di gennaio.
1598 Francesco ottenne da Clemente ottavo il luogo di Tomaso suo padre.

CALDERINI

- 528 Lodovico di Nicolò hebbe da Clemente settimo il luogo di Ludovico
541 Carbonesi. Morì a XVI d'aprile.
542 Gianandrea di Domenicomaria ottenne da Paolo terzo il luogo di

- 1582 Lodovico. Morì a XXI di marzo. Hebbe il suo luogo Alessandro Bolognetti.
1593 Lodovico di Giovanni ottenne da Clemente ottavo il luogo d'Hercole Hercolani. Morì a XVI di gennaio.
1600 Filippo hebbe dallo stesso Pontefice il luogo di suo fratello Lodovico. // (p. 201)

CASALI

- 1525 Andrea di Francesco ottenne da Clemente settimo il luogo d'Agostino Foscarari. Morì a XXV di marzo. Hebbe il suo luogo Filippo-carlo Ghisilieri.
1551 Francescomaria ottenne da Giulio terzo il luogo di Francesco Rannucci (z). Morì a XXV d'aprile.
1586 Mario ottenne da Sisto quinto il luogo di suo fratello Francescomaria.
1600 Morì a XXII di settembre.
1600 Andrea, nel ponteficato di Clemente ottavo, succedette a Mario suo padre.

CACCIALUPI

- 1551 Floriano di Carlantonio ebbe da Giulio terzo il luogo di Gianiacomo Grato. Morì a IX d'aprile (aa). Succedette nel suo luogo Christoforo Angiolelli (ab).

FELICINI

- 1506 Hercole di Filippo fu da Giulio secondo eletto Consigliere. Morì a XXX di giugno. Hebbe il suo luogo Annibale Paleotti.
1514 Lattantio d'Hercole ottenne da Leone decimo il luogo d'Antoniomaria Legnani. Morì a VII di novembre. // (p. 202)
1545 Giulio ottenne da Paolo terzo il luogo di Lattantio suo fratello.
1551 Morì a VII di marzo.
1551 Hercole nel ponteficato di Giulio terzo succedette a Giulio suo fratello. Morì a VI di gennaio. Hebbe il suo luogo Carlo Ruino.

FOSCARARI

- 1506 Lodovico d'Andrea fu da Giulio secondo eletto Consigliere. Ei fu depresso dai Bentivogli. Fu anche da Leone decimo rimesso nel grado. Rinuntì il luogo (ac).
1519 Agostino di Tiresia ottenne da Leone decimo il luogo di Lodovico.
1525 Morì a XVIII di febraro. Nel suo luogo succedette Andrea Casale.
1540 Romeo di Lodovico ottenne da Paolo terzo il luogo d'Angelo Rannuccio. Morì a XXV di gennaio.
1585 Egidio ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo di Romeo suo pa-

1586 dre. Morì a XXV di marzo. Succedette nel suo luogo Cesare Facchinetti. // (p. 203)

FANTUCCI (ad)

1506 Francesco di Carlantonio, essendo de' Sedici, fu da Giulio secondo
1508 eletto Consigliere. Essendo poi stato deposto, fu surrogato nel suo
1511 luogo Bonifatio. I Bentivogli misero Francesco nel numero de'
1513 Trentuno et Leone decimo lo ritornò nel luogo di prima.
1508 Bonifatio di Tuzzo, dottore, ottenne da Giulio secondo il luogo di
Francesco soprannominato, ma ne fu levato da' Bentivogli.
1518 Morì a XXIX di settembre.
1533 Carlantonio di Francesco hebbe da Clemente settimo il luogo di suo
1533 padre. Morì a XXVIII di dicembre.
1554 Alfonso di Gasparre ottenne da Giulio terzo il luogo di Carlanto-
1570 nio. Morì a III d'aprile.
1570 Ferdinando, nel ponteficato di Pio quinto, succedette ad Alfonso suo
1600 padre. Morì a V d'aprile.
1600 Federigo ottenne da Clemente ottavo il luogo di Ferdinando suo
padre.

FACCHINETTI

1586 Cesare d'Antonio ottenne da Sisto quinto il luogo d'Egidio Fosca-
1595 rari. Rinontò il luogo a Filippo suo figliuolo; (ae) morì a IIII
d'aprile.
1598 Lodovico succedette nel luogo di suo fratello Filippo. // (p. 204)

GRATI

1506 Carlo di Giacomo, essendo de' Sedici, fu da Giulio secondo eletto
1519 Consigliere. Ei fu deposto da' Bentivogli, ma Leone decimo lo ri-
mise nel grado primiero. Morì a XV di luglio.
1511 Giacomo d'Andrea fu da' Bentivogli posto nel suo numero di Tren-
tauno, ma l'anno seguente fu privato del luogo.
1528 Gianiacomo di Carlo ottenne da Clemente settimo il luogo di suo
1551 padre. Morì a XIX d'ottobre. Succedette nel suo luogo Floriano
Caccialupi.
1571 Aiace di Girolamo ottenne da Pio quinto il luogo di Nicolò Lodo-
1571 vici. Morì a III di luglio.
1571 Giangirolamo, dottore, ottenne da Pio quinto il luogo d'Aiace suo
(af) fratello.

GOZADINI

1506 Gianantonio di Scipione fu da Giulio secondo eletto Consigliere.

- 1515 Morì a IIII di gennaio.
1515 Lodovico di Giambattista ottenne da Leone decimo il luogo di
1527 Gianantonio. Morì a XXVII di febraro.
1528 Camillo // (p. 205) di Bernardino ottenne da Clemente settimo il
1532 luogo di Lodovico. Morì a XIX di dicembre.
1532 Lodovico di Tomaso, dottore, nel ponteficato di Clemente soprano-
1536 minato, succedette a Camillo. Morì a X di maggio.
1538 Ulisse di Matteo ottenne da Paolo terzo il luogo di Lodovico.
1566 Morì a XV d'ottobre.
1566 Alessandro di Gabione ottenne da Pio quinto il luogo d'Ulisse.
1583 Morì il primo di gennaio.
1590 Camillo di Giambattista fu uno de' dieci aggiunti nel Regimento
da Sisto quinto.

GHISILIERI

- 1506 Virgilio di Francesco fu da Giulio secondo eletto Consigliere (ag).
1523 Morì a XVI di settembre.
1523 Buonaparte ottenne da Clemente settimo il luogo di Virgilio suo
1541 padre. Morì a XVIII d'ottobre. Succedette in suo luogo Camillo
Paleotti.
1550 Filippocarlo di Francesco ottenne da Giulio terzo il luogo d'Andrea
1595 Casale. Morì a VII di gennaio.
1595 Francesco hebbe da Clemente ottavo il luogo di suo padre Filippo-
1603 carlo. Morì a VIII di febraro (ah).
1603 Camillo di... (ai) hebbe da Clemente ottavo il luogo di Francesco.
// (p. 206)

GRASSI

- 1506 Agamennone di Baldassarre fu da Giulio secondo eletto Consigliere.
1529 Morì a VI d'agosto. Succedette nel suo luogo Giambattista Bian-
chino.
1547 Girolamo del Cardinale Achille ottenne da Paolo terzo il luogo di
1556 Lorenzo Bianchetti. Morì il primo di gennaio.
1556 Gianantonio di Cesare ottenne da Paolo quarto il luogo di Girolamo.
1562 Morì a XXVII d'ottobre.
1562 Gasparre ottenne da Pio quinto il luogo di Gianantonio suo padre,
1572 avendo già il Breve ispedito. Morì a XVI di giugno.
1572 Fulvio ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo di Gasparre suo
padre.

GUIDOTTI

- 1506 Salustio fu da Giulio secondo eletto Consigliere³. Morì a XXVII
1508 di giugno. Succedette nel suo luogo Giulio Paci.

- 1511 Giovanni di Salustio fu da' Bentivogli posto nel numero de' Trentauno in luogo di Giulio Paci, ma da Leone decimo fu deposto.
1513 Aurelio di Giovanni ottenne da Leone decimo un luogo // (p. 207)
1531 tra' Consiglieri. Morì a XIII di giugno.
1531 Giulio Cesare ottenne da Clemente settimo il luogo di suo padre Aurelio. Morì a XXV di febraro. Succedette nel suo luogo Ottaviano Pellegrino.
1567 Costanzo di Guidantonio ottenne da Pio quinto il luogo di Lelio
1578 Vitali. Morì agli VIII di gennaio.
1579 Saulo d'Obizo ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo di Costanzo. Morì in Roma a XXII dello stesso mese. Succedette nel suo luogo Ruggiero Ghiselli.
1590 Federigo d'Aurelio fu uno de' dieci Senatori aggiunti nel Regimento da Sisto quinto. Egli era nel magistrato degli Antiani et perseverandovi fino al primo luglio, finì il (aj) solito bimestre.

GUASTAVILLANI

- 1508 Filippo di Bartolomeo ottenne da Giulio secondo il luogo di Rinaldo Ariosto. Ei fu da' Bentivogli deposto, ma Leone decimo lo rimise
1554 nel primiero grado. Morì il primo di marzo. Ottenne il suo luogo Cornelio Malvasia.
1571 Filippo d'Angelomichele ottenne da Pio quinto il luogo d'Alessandro Lupari, Fu poi fatto Cardinale, laonde rinontò il luogo a //
1574 (p. 208) (ak) Girolamo hebbe il luogo di suo fratello.
1595 Morì a III (al) di gennaio.
1595 Angelomichele ottenne da Clemente ottavo il luogo di Girolamo suo padre.

GRIFONI

- 1511 Luigimaria di Matteo fu eletto da' Bentivogli de' Trentauno. Fu deposto da Leone decimo.

GHSILARDI

- 1553 Antonio di Lodovico Musotto, detto de' Ghisilardi per essere stato fatto figliuolo adottivo da Lodovico Ghisilardi, ottenne da Giulio terzo il luogo di Lodovico Rossi.
1588 Bartolomeo d'Antonio, per rinuntia di suo padre, ottenne da Sisto quinto il luogo nel Regimento.

GHSIELLI

Ruggiero d'Antonio Vaselli, ma detto de' Ghiselli per essere stato

- fatto Bartolomeo suo avo, figliuolo adottivo d'Antonio Ghiselli, ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo di Saulo Guidotti.
1597 Morì a XXIII di novembre. Ebbe il suo luogo Marcantonio Bianchini. // (p. 209)

HERCOLANI

- 1528 Vincenzo di Giacomo ottenne da Clemente settimo il luogo di Alessandro Paleotti. Morì a XXII di marzo.
1556 Agostino hebbe da Paolo quarto il luogo di Vincenzo suo fratello.
1579 Morì a XIX d'aprile. Entrò nel suo luogo Giulioesare Piatasi.
1590 Hercole d'Agostino ottenne da Sisto quinto il luogo di Giulioesare Piatasi. Morì a XIX di settembre. Succedette nel suo luogo Lodovico Calderini.
1600 Germanico d'Agostino hebbe da Clemente ottavo il luogo di Fulvio Mascalchi (am).

ISOLANI

- 1506 Pietro di Giacomo fu da Giulio secondo eletto Consigliere. Fu deposto da' Bentivogli, ma fu rimesso nel suo luogo (an) da Leone decimo. Morì a XXII d'ottobre.
1519 Gianfrancesco di Domenicomaria ottenne da Clemente settimo il luogo di Pietro. Morì a XIX di febraro.
1542 Alamanno ottenne da Paolo terzo il luogo di Gianfrancesco suo padre. Fu poi deposto. // (p. 210)
1550 Lodovico ottenne da Giulio terzo il luogo di Alamanno suo fratello.
1569 Ne fu privato et rimessovi Alamanno, morì a XXIII di gennaro. Succedette nel suo luogo Boncompagno de' Boncompagni.
1574 Rodolfo d'Alamanno ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo d'Alessio Orsi.

LAMBERTINI

- 1506 Cornelio di Guidantonio fu da Giulio secondo eletto Consigliere.
1541 Morì a IX di febraro.
1541 Lodovico di Giambattista hebbe da Paolo terzo il luogo di Cornelio.
1555 Morì a XXXI di dicembre. Entrò nel suo luogo Francesco Bolognetti.
1574 Cornelio d'Annibale ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo di Francesco Bolognetti. Morì a XXII di dicembre. Giulioesare hebbe da Clemente ottavo il luogo di Cornelio.

LEGNANI (ao)

- 1506 Antonmaria di Giorgio fu da Giulio secondo eletto Consigliere. Rinontì il luogo. Morì a XXIII di novembre. Succedette nel suo luogo Lattantio Felicini. // (p. 211)

- 1557 Vincenzo di Giovanni ottenne da Paolo quarto il luogo di Barto-
1571 lomeo Volta. Morì alla Canea (ap) in Candia.
1571 Antonio ottenne da Pio quinto il luogo di Vincenzo suo fratello.
1595 Morì a XV di marzo.
1595 Gianalfonso ottenne da Sisto quinto il luogo di Antonio suo padre.

LODOVICI

- 1506 Girolamo Montarenzi, detto de' Lodovici per adozione fattali (aq)
da Giovanni Lodovici, fu da Giulio secondo eletto Consigliere.
1513 Morì a XVIII di luglio. Ottenne il suo luogo Angelo Cospi.
1528 Nicolò figliuolo di Girolamo hebbe da Clemente settimo il luogo
d'Antonio Paltroni. Morì a V di dicembre. Entrò nel suo luogo
Aiace Grati.
1590 Girolamo di Pompeo fu uno de' dieci aggiunti nel Regimento da
Sisto quinto. Morì a III d'ottobre. Succedette nel suo luogo Valerio
Lupari.

LINI

- 1506 Giacomomaria Carnevali, detto dal Lino, fu da Giulio secondo eletto
1538 Consigliere. Morì a XXVIII di marzo. // (p. 212) Succedette nel
suo luogo Giambattista Sampiero.
1589 Antonio d'Alessio ottenne da Sisto quinto il luogo d'Hercole Ban-
dini.

LOIANI

- 1508 Giacomo di Giovanni ottenne da Giulio secondo il luogo d'Innocenzo
1528 Ringhiera. Morì l'anno ...

LUPARI

- 1528 Marcantonio di Lodovico ottenne da Clemente settimo il luogo di
1542 Eliseo Catanio. Morì a XXIX di settembre.
1542 Alessandro hebbe da Paolo terzo il luogo di suo fratello Marcan-
1571 tonio. Morì a XXI di novembre. Succedette nel suo luogo Filippo
Guastavillani.
1591 Valerio figliuolo di Marcantonio ottenne da Innocenzo nono il luogo
di Girolamo Ludovici.

MARSILI

- 1506 Giovanni di Giacomo, essendo de' Sedici, fu da Giulio secondo elet-
1511 to Consigliere. Morì a XXIX di settembre.

- 1512 Agostino ottenne da Leone decimo il luogo di Giovanni suo fratello. Morì all'ultimo di febraro // (p. 213).
1528 Cesare ottenne da Clemente settimo il luogo d'Agostino suo padre.
1529 Morì a XVII di marzo.
1529 Marcantonio ottenne da Clemente settimo il luogo di Cesare suo fratello. Morì a X di dicembre.
1547 Rinaldo, nel ponteficato di Paolo terzo succedette nel luogo di Marcantonio suo padre. Morì a IX di marzo.
1564 Enea ottenne da Pio quarto il luogo di Rinaldo suo fratello. Morì a XVII d'agosto.
1580 Agostino di Cesare, nel ponteficato di Gregorio decimoterzo, succedette nel luogo d'Enea.
1597 Hercole ottenne da Clemente ottavo il luogo d'Agostino suo padre.

MALVEZZI

- 1506 Giulio di Virgilio fu eletto da Giulio secondo Consigliere.
1522 Morì a XIII d'aprile.
1522 Pirro di Pirro ottenne dal Colegio de' Cardinali, in Sede vacante per la morte di Leone decimo, il luogo di Giulio et fu mente di esso Leone di darglielo, come si vede da una lettera del Cardinale Giulio de' Medici Legato, al Vicelegato, non volendo però (scrive egli) (ar) che passasse in essemplio. Morì a II d'agosto. // (p. 214).
1538 Hercole ottenne da Paolo terzo il luogo di Pirro suo fratello. Morì a XXIII di gennaio.
1563 Pirro ottenne da Pio quarto il luogo d'Hercole suo padre.
(as)
1603 Morì a IIII di settembre.
1603 Piriteo ottenne da Clemente ottavo il luogo di Pirro suo zio.

MARESCOTTI

- 1506 Hercole di Galeazzo fu da Giulio secondo eletto Consigliere (at).
1518 Morì a IIII di giugno.
1534 Gianluigi ottenne da Paolo terzo il luogo d'Hercole suo padre, non havendo voluto gli altri Papi darlo ad alcuno, riserbandolo a questi, ch'era in tenera etade. Et l'ebbe a prieghi di Sforza suo fratello, nominato da Paolo terzo suo parente.
1541 Hercole ottenne da Paolo terzo il luogo di Gianluigi suo padre et rinontiollo a suo figliuolo.
1591 Bartolomeo entrò nel luogo rinontiatoli dal padre nel ponteficato di Gregorio decimoterzo. // (p. 215).

MANZUOLI

- 1506 Melchiorre di Giorgio fu da Giulio secondo eletto Consigliere. Fu deposto da' Bentivogli. Ma Leone decimo lo ritornò nel primiero grado. Morì a XXX di novembre.
1511 Filippo di Lodovico fu da' Bentivogli posto nel numero de' Trentauno, ma l'anno seguente da Leone decimo ne fu levato.
1528 Giorgio di Melchiorre ottenne da Clemente settimo il luogo di suo padre. Morì a XV di maggio. Succedette nel suo luogo Hercole Bandini.
1583 Melchiorre d'Hercole ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo d'Alessandro Gozadino. Morì (au) in Correggio (au) a XIX d'ottobre. Succedette nel luogo Camillo Ranucci (av).

MAGNANI

- 1511 Vergiuso⁴ fu da' Bentivogli posto nel numero de' Trentauno, ma l'anno seguente fu deposto da Leone decimo.
1590 Lorenzo di Lodovico fu uno de' dieci aggiunti al Regimento da Sisto quinto.

MONTECALVI

- 1511 Bartolomeo di Giacomo fu da' Bentivogli posto ne' Trentauno, ma l'anno seguente fu deposto da Leone decimo. // (p. 216).

MASCALCHI (aw)

- 1578 Fulvio di Vincenzo ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo di Marcantonio Volta. Morì a II di dicembre. Succedette nel suo luogo Germanico Hercolani.

MALVASIA

- 1554 Cornelio di Napoleone dalla Serra, detto della Malvasia, ottenne da Giulio terzo il luogo di Filippo Guastavillani, Morì a XXII di di marzo.
1557 Cesare d'Antongaleazzo ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo di
1603 Cornelio suo nepote. Morì a XIII di febraro.

ORSI

- 1506 Alessio di Giacomo fu da Giulio secondo eletto Consigliere.
1516 Morì a XVI di novembre.

- 1528 Vincenzo di Troilo ottenne da Clemente settimo il luogo d'Alessio.
1553 Morì a XVII di marzo.
1553 Giacomo d'Annibale hebbe da Giulio terzo il luogo di Vincenzo et lo rinontò. Morì a VII di giugno. // (p. 217).
1564 Alessio d'Alessandro nel ponteficato di Pio quarto succedette nel luogo di Giacomo per rinontia fattali (ax) da lui. Morì a X di settembre. Ottenne il suo luogo Rodolfo Isolani.
1590 Guidascanio d'Alessio fu uno de' dieci aggiunti nel Regimento da Sisto quinto.

PEPOLI

- 1506 Alessandro di Guido fu da Giulio secondo eletto Consigliere. Morì
1553 a XXIIII di gennaio.
(ay)
1553 Filippo ottenne da Giulio terzo il luogo d'Alessandro suo fratello.
1555 Giovanni ottenne da Paolo quarto il luogo di suo padre Filippo. Morì
1585 a XXX d'Agosto⁵.
1586 Filippo di Cornelio ottenne da Sisto quarto il luogo di Giovanni suo zio.

POETI

- 1506 Virgilio d'Alessandro fu da Giulio secondo eletto Consigliere. Fu
1513 deposto da' Bentivogli, ma fu rimesso // (p. 218) da Leone de-
(az) cimo.
1530 Morì a XXII di marzo.
1511 Giangaleazzo di Poeta fu da' Bentivogli posto nel numero de' Tren-
tauno, ma l'anno seguente fu deposto da Leone decimo.
1530 Hercole di Virgilio ottenne da Clemente settimo il luogo di suo padre.
1556 Morì Governatore di Crema a X di marzo.
1556 Paolo di Galeazzo ottenne da Paolo quarto il luogo d'Hercole.
1572 Morì a XXVI di giugno.
1572 Galeazzo ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo di Paolo suo
padre.
1602 Morì a XXV di febraro.
1602 Hippolito ottenne da Clemente ottavo il luogo di Galeazzo suo padre.

PALTRONI

- 1507 Antonio di Giacomo, dal Regimento, per partito posto da essi alla
presenza et co'l consenso del Legato, nelle mani del quale al
solito giurò et fu ammesso nel Senato, ottenne il luogo di Tomaso
Cospi. Fu deposto da' Bentivogli, ma rimesso da Leone decimo.
1520 Morì a XIII di settembre. Hebbe il suo luogo Nicolò Lodovici. //
(p. 219).

PACI

- 1508 Giulio di Giovanni ottenne da Giulio secondo il luogo di Salustio
1513 Guidotti. Fu deposto da' Bentivogli. Morì a XXVI d'ottobre. Hebbe
il suo luogo Giovanni Guidotti.

PALEOTTI

- 1514 Annibale di Vincenzo ottenne da Leone decimo un luogo tra' Con-
1516 siglieri. Morì a XXVIII di novembre.
1525 Alessandro hebbe da Clemente settimo il luogo di Annibale suo fra-
tello. Li succedette Vincenzo Hercolani.
1541 Camillo d'Alessandro ottenne da Paolo terzo il luogo di Buonaparte
1594 Ghisilieri. Morì a VII di marzo.
1594 Galeazzo ottenne da Clemente ottavo il luogo di suo padre Ca-
millo.

PELLEGRINI

- 1554 Ottaviano di Giambattista ottenne da Giulio terzo il luogo di Giu-
1572 liocesare Guidotti. Morì a VII d'aprile. Entrò nel suo luogo Hercole
Riario.

PIATESI

- 1579 Giulio Cesare di Francesco ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo
1587 d'Agostino Hercolani. Morì a XVI di settembre. Succedette nel
suo luogo Alessandro Volta. // (p. 220).
1590 Francesco di Giulioesare fu uno de' dieci aggiunti al Regimento
1590 da Sisto quinto. (ba) Morì a XXIII d'agosto. Succedette nel suo
luogo Hercole Hercolani.

RINGHIERA

- 1506 Innocenzo di Gasparre, essendo de' Sedici, fu da Giulio secondo eletto
1508 Consigliere. Morì a XXVII (bb) di giugno⁶. Succedette nel suo
luogo Giacomo Loiani.
1511 Gasparre d'Innocenzo fu da' Bentivogli posto nel numero de' Tren-
1544 tauno et da Leone decimo eletto Consigliere. Morì a XIII di luglio.
Succedette nel suo luogo Gasparre Bargelino.

RANUZZI

- 1506 Angelo di Girolamo, essendo de' Sedici, fu da Giulio secondo eletto
Consigliere. Morì a XIX di settembre. Hebbe il suo luogo Romeo
Foscarari.

- 1541 Francesco di Battista ottenne da Paolo terzo il luogo di Vincenzo Sas-
1551 suno. Morì a XVII d'ottobre. Succedette nel suo luogo Francesco-
maria Casali.
1600 Camillo di Girolamo ottenne da Clemente ottavo il luogo di Mel-
chiorre Manzuoli. // (p. 221)

ROSSI

- 1528 Lodovico di Mino ottenne da Clemente settimo il luogo di Christo-
1552 foro Angiolelli (bc). Morì a XVIII di luglio. Ebbe il suo luogo
Antonio Ghisilardi.

RIARI (bd)

- 1572 Hercole di Giulio ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo di Ot-
1585 taviano Pellegrino. Morì a XIII di marzo.
1585 Raffaele ottenne dallo stesso Pontefice il luogo d'Hercole suo fra-
1592 tello. Morì a XIX di maggio.
1592 Giulio d'Hercole ebbe da Clemente ottavo il luogo di Raffaele suo
zio.

RUINI (be)

- Carlo d'Antonio ottenne da Gregorio decimoterzo il luogo d'Her-
1598 cole Felicini. Morì a III di febraro.
1598 Antonio ottenne da Clemente ottavo il luogo di Carlo suo padre.

SAMPIERI

- 1506 Girolamo di Lodovico, essendo de' Sedici, fu da Giulio secondo
1516 eletto Consigliere. Morì a VII di settembre. Ebbe // (p. 222) il
suo luogo Giacomo Zambeccari.
1538 Giambattista di Francesco ottenne da Paolo terzo il luogo di Gia-
1564 comaria dal Lino. Morì a XXIX di ottobre. Succedette nel suo luogo
Alberto Angiolello.
1590 Francesco di Lodovico fu uno de' dieci aggiunti nel Regimento da
Sisto quinto.

SASSUNI

- 1506 Annibale di Bernardo, essendo de' Sedici, fu eletto da Giulio secondo
Fu privato da' Bentivogli del grado, ma li fu restituito da Leone
1524 decimo. Morì a XXVIII d'aprile.
1528 Vincenzo ottenne da Clemente settimo il luogo di Annibale suo padre.
1540 Morì a XXVIII di settembre. Succedette nel suo luogo Francesco
(bf) Ranuzzi.

SCAPPI

- 1590 Mario d'Antoniomaria ottenne da Sisto quinto il luogo di Barto-
1592 lomeo Castelli. Morì a IIII d'aprile.
1592 Piermaria ottenne da Clemente ottavo il luogo di suo padre Mario.
// (p. 223).

VOLTA

- 1506 Alessandro d'Astorre, essendo de' Sedici, fu creato Consigliere da
1512 Giulio secondo. Morì a V di febraro.
1512 Antonio di Bartolomeo ottenne da Leone decimo il luogo d'Ales-
1527 sandro. Morì al (bg) sacco di Roma.
1528 Astorre d'Alessandro ottenne da Clemente settimo il luogo d'Antonio.
1554 Morì a XXII di settembre.
1554 Bartolomeo d'Antonio ottenne da Giulio terzo il luogo d'Astorre
1557 (bh) a XXIX di settembre. Hebbe il suo luogo Vincenzo Lignani.
1563 Marcantonio di Alessandro ottenne da Pio quarto (bi) il luogo di
1578 Christoforo Angiolello. Morì a II di marzo. Hebbe il suo luogo Ful-
vio Mascalchi (bj).
1589 Alessandro di Sforza ottenne da Sisto quinto il luogo di Giulio Cesare
1599 Piatasi. Morì a XX d'ottobre.
1599 Astorre ottenne da Clemente ottavo il luogo d'Alessandro suo padre.

VITALI

- 1543 Lelio di Giulio ottenne da Paolo terzo il luogo di Giulio Cesare Bar-
1567 gelini. Morì a XXI di marzo. Hebbe il suo luogo Gostanzo Guidotti.
// (p. 224)

ZAMBECCARI

- 1506 Bartolomeo di Carlo fu creato Consigliere da Giulio secondo. Morì
1510 a VI di settembre.
1513 Palo di Pellegrino fu eletto da Leone decimo nel luogo di Bartolo-
meo, ma no lo volendo egli accettare, il Pontefice lo diede a Eliseo
Catania.
1518 Giacomo di Bartolomeo ottenne da Leone decimo il luogo di Gi-
1553 rolamo Sampieri. Morì in Roma.
1553 Emilio di Paolo ottenne da Giulio terzo il luogo di Giacomo et
poi rinontiollo.
1587 Scipione di Lucio ottenne per rinuntia di suo zio Emilio, da Sisto
quinto il luogo nel Regimento. (bk)

IL GOVERNO ET I MAGISTRATI
DELLA
CITTÀ DI BOLOGNA
DEL
CAVALIERE CIRO SPONTONE (a)

[LIBRO SECONDO]

961
(b) [I] Chiamato il primo Ottone Imperatore da Giovanni terzodecimo nella Italia, a liberarla dalla tirannia di Berengario terzo et a sollevarla da molte altre gravi oppressioni, nell'applicare egli i dovuti rimedi ai radicati inconvenienti, tra le città che libere lasciando, volle che potessero eleggere i magistrati, che formassero statuti et decreti, che riscuotessero le loro pubbliche entrate et che facessero confederazioni con quai (c) popoli o con altri, secondo che loro fusse piaciuto, ma con patto che osservando perpetua fedeltà all'Imperio, pagassero i tributi da Carlo il Grande imposti, Bologna fu l'una delle principali, della quale gli huomini più // (p. 226) saggi, il governo ordinando in forma di republica, lo nominarono il Commune di Bologna¹.

Furono (d) fatte tre classi di Consiglio, chiamando l'uno il Consiglio generale, l'altro il Consiglio particolare et il terzo, il Consiglio di Credenza. Et questi (e) al (e) suono d'alcune campane si (f) ragunavano, quando partitamente et quando tutti insieme, secondo le occasioni et davano ordine et regola a tutti i negoti della città. Et alcuna volta anchora, si chiamava tutto il popolo a Parlamento: et ciò fu detto chiamare all'Aringo; ma questo (g) non si faceva se non in occorrenza di alcune pubbliche et generali deliberationi et per notificare ad esso popolo ciò che si era determinato.

1094 Continuarono per lungo tempo i Bolognesi adunque nell'impiegarsi nel buon governo dello Stato loro et nel governo politico (h) non solamente, ma nel militare anchora perché, vigilando ogni hora intorno agli accidenti che potevano nascere et conosciuto per li travagli ricevuti da Henrico quinto Imperatore, di già nominato, che bisognava stare // (p. 227) ben provveduti di gente propria, armata et fedele et di dentro nella città, saggiamente partendola in quartieri, con fare scelta di tutti quei che si trovarono atti al portare l'arme, formarono buona militia di cittadini, assegnando a ciascun quartiere certi stendardi, che confaloni furono nominati, et eleggendo huomini di valore i quali ne havessero la cura, acciòché ognuno et tutti sapessero dove si havevano a ragunare, in occasione di defendere la patria.

Hoggi il governo di Bologna et del suo contado è di natura tale che, quantunque soggiaccia et volontariamente anche nel temporale

alla obediencia della Santa Apostolica Sede, per vigore nulladimeno del contratto passato sotto forma di Capitoli tra Nicola quinto et questo popolo, come ne' fogli adietro si è notato, ei dipende in gran parte dagli stessi Bolognesi pure: per lo che ragionevolmente si può dire ch'egli sia perfetto governo, contenendo in sé il regio, gli ottimati et il popolare et in maniera tale che, l'uno et l'altro et questo et quello è con sì stretto nodo // (p. 228) legato insieme, che non se ne può sciorre un ben picciolo laccio, che non si dissipi affatto il nobile magistero (i).

Lo scettro regio è (j) in mano del giustissimo Pontefice, il quale avvenga che di potestà assoluta possa liberamente comandare a' Bolognesi ciò che gli è in piacimento. Il vigore nulladimeno del nominato contratto, per la osservanza del quale promise Nicola quinto per sé et per li successori a lui et viene in maniera tale confermato da tutti i Pontefici, ha (k) possanza tale nella sua candida mente, che modera gli ordini dati da esso, qualhora i Consiglieri li fanno sapere che realmente siano contra il detto contratto; et con singolare prudenza nelle honeste cose, compiace a questa città (principale di quale si voglia altra, dopo Roma, alla Santa Sede soggetta) per essergliene all'incontro facilitato il governo dal (l) fedelissimo servizio de' nominati Consiglieri.

1590 Tengono questi in compagnia degli Antiani Consoli il luogo degli ottimati et a' Tribuni della // (p. 229) Plebe uniti co' Massari delle Arti, è assegnato il governo popolare. Ci pare che primieramente si haverebbe a trattare degli Antiani Consoli come di quei da' quali, da' tempi andati, hebbero la origine i Sedici che per consiglieri anch'essi si havevano eletto (m); ma havendo (n) i Consiglieri del Pontefice maggior parte del governo ne' petti loro, non levando a quelli il pregio della veneranda antichità loro, di questi giudico io che non sia disdicevole à trattare, il corpo de' quali hoggi è di cinquanta gentilhuomini, così essendo piaciuto a Sisto quinto, di aggiungere a' primi quaranta, dieci².

Già si sa che Giulio secondo creò i Quaranta Consiglieri, hoggi detti et per molti anni adietro Riformatori dello Stato della Libertà di Bologna, quale autorità loro fusse data, a' quai cose hanno d'haver cura come ministri del Pontefice et della Sede Apostolica et come debbano trattare i negoti co'l Legato o co'l suo Luogotenente o sia Governatore. Laonde, rimane a dire che quel prudentissimo Principe con tale elezione // (p. 230) volle mostrare altrui, che sì come in tutte le cose il maggiore, il minore si osservano et l'uguale, et questo per lo mezo viene inteso, ei pose tra sé et tra i Pontefici suoi successori nobile mezo, il quale havesse a gire investigando la perfezione di tutte le cose: quali i (o) carichi (p) siano che a sé il Principe serba, a' quali la Republica et a' quali il popolo di soggiacere siano obligati, quasi da molto alta parte et con acuto sguardo mirando che siano le leggi intatte conservate.

Sopra di che, parmi che, definitosi questo Senato, nel quale si considerano le persone consigliatrici, che sono la più degna parte di

tutto il popolo, le cose che hanno da essere grandi, pubbliche, giuste et utili, come sono la pace, la guerra, il formare le leggi et la creatione di magistrati, l'ordine, ch'è (q) la maniera dell'essere chiamato a consiglio et l'uso, il quale richiede che i decreti si facciano a beneficio et a conservatione d'essa (r) Republica, si venga alla distinctione d'esso Senato nelle maniere (s) che, o da // (p. 231) tutti, o da uno, o da molti, et (t) Consiglieri, et ne' presi consigli si possa venire alla conchiusiono, a ciò parimente aggiungendosi l'applicazione del nominato uso, nel quale concentrandosi i secreti della Repubblica, quivi intatti gli lasceremo.

[II] (a) Il Senato, detto il Regimento di Bologna (b), è formato di cinquanta gentilhuomini chiamati Riformatori dello Stato della Libertà della città di Bologna (c), titolo ch'ebbero i Sedici parimente, (d) tiene oltre a molti altri al suo servizio, quattro Avvocati et un Consultore, dottori de' principali della patria, cinque Secretari oltre al Secretario maggiore et i copisti, cinque corrieri et cinque mazzieri.

Sempre che si hanno a ragunare i Consiglieri, ha ciascun mazziere carico d'invitarne (e) dieci, d'ordine del Confaloniere di Giustizia. Et due giorni della settimana per l'ordinario, il martedì et il venerdì, si ragunano nel Palazzo Maggiore, in una molto spatiosa camera, sedendo sopra banchi dall'una parte et dall'altra (f), secondo che l'antianità del grado loro // (p. 232) va mostrando. Et in capo vi è una assai lunga tavola, et dietro ad essa due seggie alquanto più alte de' detti banchi, sopra l'una sedendo il Confaloniere, che tiene a mano sinistra il Priore, havendo ciascuno d'essi a lato un Censore, con sedere l'uno, ch'è più antiano, presso al Confaloniere et l'altro, che dopo lui ottenne il grado di Senatore, stassi a canto al Priore.

PRIORE

Il Priore si estrahe ogni lunedì mattina da una borsa, nella quale in pollizzini sono descritti i nomi di tutti i Riformatori, et essercita il priorato una settimana intiera. Et qualhora adivenga che il lunedì sia giorno nel quale si celebri la solennità di qualche santo, si estrahe il martedì et questo essendo simile al precedente giorno, il Priore porta il suo carico in fine anche (g) della seguente settimana.

Egli, udite le proposte fatte nel Senato, ne adimanda a' Senatori il parer loro; non potendo ei però aringare, ben viene da lui raccolto quello che si è conchiuso et conforme a ciò ei dà gli ordini, i quali hanno per // (p. 233) servizio della proposta materia ad essere eseguiti. Et questi dal Secretario maggiore sono sopra un libretto notati, credendosi poi ad essi come a' rogiti di publico notaro, che tale ha da essere esso Secretario maggiore, sì come ciascun'altro secretario anchora del Regimento.

Non può però essere Priore chi non è stato Confaloniere, sì come

non propone né risponde alcuno de' Senatori nel Regimento, se prima egli non ha havuto carico tale, o che non li venga ordinato dal Priore; et gli altri non parlano sopra una materia se non due volte, stando in piedi et con gran modestia, quando aringano.

CENSORI

Sono i Censori due altri gentilhuomini pur del medesimo ordine, i nomi de' quali sono da un'altra borsa cavati pur a sorte, a capo d'ogni mese. Nel qual tempo essercitano l'uffitio loro, ch'è d'haver cura che non si termini cosa alcuna in deservigio della Camera di Bologna et fanno osservare (h) le leggi nel Senato da' que' primi padri fatte, alla osservanza delle quali ciascun Senatore è tenuto et il Confaloniere // (p. 234) stesso; et sono da tutti indifferentemente osservate, operando essi con la guida della virtù, che ben picciolo emolumento godono delle continue fatiche loro. Sono perciò dal Secretario maggiore lette esse leggi nel principio d'ogni quadrimestre et da lui nelle occasioni ricordate.

Volendosi ora mostrare quale maniera si osservi nell'entrare nel numero de' Riformatori, conviene che dalla morte d'alcuno di loro s'incominci. In occasione tale adunque, mandatosi da' parenti a dare contezza al Confaloniere della morte del Senatore et egli fatto (i) chiamare il Regimento perché si venga a (j) nuova elettione, ragunatisi i Senatori con vesti da duolo, le quali portano due giorni, si pongono allo scrutinio co' voti tutte le famiglie che infino a quell'ora sono state onorate di grado tale, ma che di presente non lo hanno et da esse cavatene tre, le quali habbiano havuto numero maggiore di voti, da loro parimente si scielgono pur co' voti tre // (p. 235) soggetti, qualhora però molto gentilhuomini in un medesimo casato vi siano. A' quali tre soggetti si aggiunge, senza scrutinio alcuno, il figliuolo del morto Consigliere, o non ve n'essendo, vi si pone il figliuolo del figliuolo, et per mancamento di questi, il fratello del morto Consigliere viene nominato et poscia il figliuolo d'esso fratello, quando ei non viva; ma sia (k) però ciascuno per lo meno di venticinque anni. Et là dove si trovi più d'uno della detta etade, vi si pone il primo nato, qualhora egli sia habile a carico tale. Et mancando tutti questi gradi, mandandosi al Pontefice la nominatione, si raccomanda in generale il casato del defonto, attendendo che da lui venga fatta la elettione d'uno de' nominati. Et se (l) mentre che pende la elettione, morisse un altro Senatore, nel porre allo scrutinio le famiglie senatorie, non si nominano quelle che sono state poste nella nominatione di già mandata a Roma.

Giunto il Breve a Bologna, scritto dal Pontefice all'eletto, ei ne va a dare parte al Confaloniere, il // (p. 236) quale perciò fa ragunare il Senato. Dove, entrato il Legato o il suo Luogotenente co'l rocchetto et con la mozzetta, sì come vi vanno i Senatori con le vesti senatorie, che sono secondo le stagioni, di molto pregio et lunghe

fino sotto al ginocchio, et così adivene sempre, qualhora si faccia (m) Regimento davanti al Superiore, il Secretario maggiore legge il detto Breve, stando l'eletto in piedi et a capo scoperto; il quale, finitosi di leggere, postosi ginocchione davanti al Legato, giura la osservanza di quanto si contiene negli ordini del Principe et levatosi et abbracciato da (n) (o) ciascun Senatore, si pone a sedere nell'ultimo luogo.

Et occorrendo autenticare qualche negotio importante, ei mette dove li piace (p), come gli altri, la pallotta di lino bianco nel bussolo che da uno de' Secretari li viene presentato, mentre che un altro Secretario va portando dall' (q) altro lato anch'egli un altro bussolo, con un vasetto pieno delle dette pallotte.

Et quando non vi sia altro negotio, viene licenziato il // (p. 237) Regimento dal Secretario maggiore, con levarsi da sedere il Superiore, il Confaloniere et il Priore; nel qual luogo occorrendo (r) ad esso Superiore di proporre cosa alcuna, non ha da rispondere altri che il Priore, il quale però non conchiude, ma riserva di trattarne in Regimento tra i Senatori et vi si manda la risposta per due o più d'essi, secondo che il negotio è d'importanza.

[III] Ne' giorni destinati al farsi (a) Regimento, vengono tutti i Senatori, entrando nella sopranominata gran camera, la porta della quale sta serrata, tenendo per riguardevole maestà attraversato un grosso cordone di seta bianca et cremesina, fornito di molti fiocchi che la grossezza del cordone accompagnano. Et quivi stanno i mazzieri et i corrieri che per uscieri servono, pronti d'essequire quanto loro viene comandato.

Et perché non sempre si può trovare in Regimento il numero intiero de' Senatori, fu stabilito che il corpo intiero d'esso s'intendesse i due terzi di tutti, non vi annoverando però que' // (p. 238) che sono fuori dello Stato: et il numero legitimo si piglia da' due terzi del rimanente, avvenga siano fuori del palazzo, o in villa, ma però nel contado. Né s'intende accresciuto il numero, co'l ritorno di alcuno di fuori dello Stato, s'ei non sia parimente tornato una volta nel Regimento et vi habbia seduto, non vi essendo negotio, anchorché di poca importanza, che si tratti in piedi, ma sì ben tutti a' luoghi loro sedendo i Senatori.

Quando il Secretario maggiore li vede ragunati in numero sufficiente, pigliato l'ordine dal Confaloniere, gl'invita a sedere et tutti deposte le arme, uscita della camera qualsisia persona che non sia Senatore o Secretario, chiudesi la porta a chiavistello et egli letto il numero et il nome de' Senatori che sono fuori dello Stato, pubblica quale sia il numero legitimo del rimanente del corpo del Regimento.

Sopra di che, hassi però d'avvertire che generalmente, come s'è detto, i due terzi de' Senatori rappresentano il numero legitimo, // (p. 239) ma la diversità de' negoti altera questo numero anchora, pur non mai lo diminuisce, perché il numero quattordici è il (b) mi-

nore, sufficiente però a fare semplicemente sedere per udire (c) i memoriali che continuamente sono presentati et le lettere che vengono scritte al Regimento. Lo stesso numero nondimeno, non è bastevole a fare altro se non a ordinare che di qualche negotio, che all'ora non si può co' voti terminare, tenga memoria il Secretario maggiore, lo ricordi et s'ispedisca (d) un'altra volta che vi sia numero ad esso negotio apropiato: perché le cittadinanze che concede il Regimento et le agregationi d'alcuno nel Consiglio di qualche Compagnia d'artefici (e) nella città, o del Consiglio d'alcuna comunità del contado, ricchieggono i due terzi de' voti de' legittimamente congregati, come per essemplio (et ciò sia da me detto per maggior dichiarazione di quanto scrivo), il numero dicisette è il terzo di tutto il corpo intiero del Regimento ché, sebene aggiuntivi gli altri due terzi passa il numero (f) cin- // (p. 240) quanta (g) d'un numero, il dispari che sopravanza non si pone in conto.

Sopra lo stesso numero dicisette tuttavia non si fa consideratione, trovandosi quasi sempre otto o più Senatori fuora dello Stato; laonde hora il numero quattordici è sufficiente a far sedere i Senatori. Et perché numero minore di esso quattordici nulla vale, la ragione vuole che i due terzi siano compresi dal numero vent'otto. Se dieci (h) Senatori saranno fuora dello Stato (et lo fanno sapere al Confaloniere quando vi vanno), il (i) numero legitimo sarà vintisei; (j) se dodici (k), sarà pur (l) esso numero legitimo vintisei ché, seben levati da cinquanta dodici, rimangono trent'otto, il numero legitimo nulladimeno vuole per sé quel numero dispari, quantunque non vi sia, sì come per lo contrario ei non fa conto del dispari che sopravanza, come s'è detto. Et così successivamente si può fare il conto del rimanente de' numeri, per cavarne il numero legitimo, il quale sarà sempre compreso dai due terzi.

[IV] Et perché quasi di conti- // (p. 241) nuo bisogna spendere denari per occorrenze straordinarie, posero anche que' primi (a) formatori delle leggi osservate dal Regimento, diversità nel numero de' voti, sì in questi come in molti altri particolari, secondo che giudicarono che si dovesse (b) stringere la mano più in una occasione che in un'altra. Né giudico superfluo, anzi mi giova di credere che servirà per maggior chiarezza il porre (c) nel seguente foglio le distinzioni delle qualità et della quantità de' voti che si ricchieggono allo spendere il publico denaro. // (p. 242) (d) Si spendono i denari dell'entrate publiche di Bologna, hora co' due terzi de' voti de' Senatori legittimamente congregati, quando co' tre quarti, hora con quattro quinti et quando co' sette ottavi.

2	3	4	7
3	4	5	8
17 . 12	17 . 13	17 . 14	17 . 15
18 . 12	18 . 14	18 . 15	18 . 16
19 . 13	19 . 15	19 . 16	19 . 17
20 . 14	20 . 15	20 . 16	20 . 18
21 . 14	21 . 16	21 . 17	21 . 19
22 . 15	22 . 17	22 . 18	22 . 20
23 . 16	23 . 18	23 . 19	23 . 21
24 . 16	24 . 18	24 . 20	24 . 21
25 . 17	25 . 19	25 . 20	25 . 22
26 . 18	26 . 20	26 . 21	26 . 23
27 . 18	27 . 21	27 . 22	27 . 24
28 . 19	28 . 21	28 . 23	28 . 25
29 . 20	29 . 22	29 . 24	29 . 26
30 . 20	30 . 23	30 . 24	30 . 27
31 . 21	31 . 24	31 . 25	31 . 28
32 . 22	32 . 24	32 . 26	32 . 28
33 . 22	33 . 25	33 . 27	33 . 29
34 . 23	34 . 26	34 . 28	34 . 30
35 . 24	35 . 27	35 . 28	35 . 31
36 . 24	36 . 27	36 . 29	36 . 32
37 . 25	37 . 28	37 . 30	37 . 33
38 . 26	38 . 29	38 . 31	38 . 34
39 . 26	39 . 30	39 . 32	39 . 35
40 . 27	40 . 30	40 . 32	40 . 35
41 . 28	41 . 31	41 . 33	41 . 36
42 . 28	42 . 32	42 . 34	42 . 37
43 . 29	43 . 33	43 . 35	43 . 38
44 . 30	44 . 33	44 . 36	44 . 39
45 . 30	45 . 34	45 . 36	45 . 40
46 . 31	46 . 35	46 . 37	46 . 41
47 . 32	47 . 36	47 . 37	47 . 42
48 . 32	48 . 36	48 . 38	48 . 42
49 . 33	49 . 37	49 . 38	49 . 43
50 . 34	50 . 38	50 . 40	50 . 41
Sena- . Voti tori	Sen. . Voti	Sen. . Voti	Sen. . Voti

// (p. 243)

Sono i negotî che si trattano nel Regimento, o appartenenti al servizio della città et del contado, o a beneficio particolare de' cittadini: quei (e) vengono proposti o dal Confaloniere o da' Senatori in voce, quando si siano trovati al porsi a sedere nel serrare il conclave, ché giungendone altri dopo essi, non favellano se non con licenza del Priore, sì come non ponno uscire del conclave, senza simile licenza; et di questi si ascolta il contenuto ne' memoriali presentati al Confaloniere dagl'interessati con la sottoscrizione loro et letti da uno de' Secretari, i quali stanno tutti in mezzo alla camera, fuori però dell'ordine de' Senatori, in piedi a capo scoperto, eccetto che il Secretario maggiore, che lo tiene coperto (f).

Et perché quasi le più volte non ammette la prudenza che a tutti i negotî (g) si dia ispeditione in Regimento (intendesi questa parola per tutto il corpo de' Consiglieri congregati, et (h) quando si hanno a ragunare, dicendosi per inveterata consuetudine: « hoggi si fa Regimento » et « hoggi ciò è stato conchiuso in Regimento », la // (p. 244) prima maniera di parlare accenna la ragunanza che si deve fare del Senato et la seconda pubblica quanto si è trattato et determinato secretamente, mentre sedevano i Senatori) escono dal corpo di (i) esso Regimento otto Assontarie (j) nominate ordinarie, a ciascuna delle quali viene co'l rescritto ordinato dal Priore, rimesso il (k) memoriale, secondo che richiede la materia della quale si tratta in esso et che viene applicata al carico di quella Assontaria alla quale lo rimette esso Priore (l).

Et questi rescritti sono notati nel fine dello stesso memoriale da uno de' Secretari, con porvi il giorno, il (m) mese, l'anno, il numero de' Senatori sedenti et la commissione del (n) Priore. Et il Secretario maggiore, su'l suo libretto apartato, nota i decreti che d'ordine del Regimento pronuntia esso Priore; i quali decreti sono da lui letti dopo che si è dato fine a' negotî, per confrontarli con la intentione del Regimento, non potendovisi poi più né aggiungere, né (o) levare neppure una parola; // (p. 245) sì come legge uno de' Secretari i decreti fatti ai soprannominati memoriali, leggendo un altro d'essi le lettere scritte al Regimento, le quali sono poi pigliate dal Secretario maggiore il quale, lettine i capi (p) et ad uno ad uno fermandosi (q), aspetta dal Priore la commissione della risposta.

[V] Sono le otto Assontarie ordinarie: CAMERA, GOVERNO, IMPOSTA, ORNATO, MONITIONE, PAVAGLIONE, ZECCA, MILITIA.

ASSONTI (a)

Quando si hanno a creare gli Assonti, il Secretario Maggiore, partito tutto il corpo del Regimento in sei classi a otto per ciascuna et conforme all'antianità di (b) ognuno, et fattine scrivere (c) in polizzini i nomi, (d) li pone in sei distinti vasi; quindi davanti al

Confaloniere et a' cinque Assonti eletti a quest'attione sollamente per scrutinio di tutti co' voti, esso Secretario maggiore per la prim'Assontaria estrahe sei Assonti da' sei vasi nominati, in maniera tale seguendo fino all'ultima. Et perché vi rimangono due nomi di Senatori ne' vasi, uno n'è // (p. 246) posto nell'Assontaria della Camera et l'altro nell'Assontaria del Governo, come in quelle che di tutte le altre sono le principali.

Et questa elettione viene publicata in Regimento la vigilia di san Tomaso; ma potendo adivenire che rispetto alla sorte, l'anno seguente anchora, se non a tutti i medesimi Assonti d'un'Assontaria, a parte di loro nondimeno toccasse (e) d'essere nell'Assontaria dell'anno adietro, si ha questo riguardo: che ciascuno sì (f) ben a sorte habbia da essere eletto (lasciandovene in prova uno de' vecchi nella nuova elettione, per informatione degli altri che hanno da essere eletti), ma che ottenuta un'Assontaria, egli habbia vacanza da lei per lo spatio d'otto anni, il perché in quel giro di tempo ciascun Assonto haverà essercitato in tutte le otto Assontarie principali il suo talento.

La molteplicità de' negoti richiede che si formino molte altre Assontarie ordinarie, le quali però si restringono sotto le otto Assontarie principali, sotto // (p. 247) alle quali si pongono parimente vintiquattro Arti, che tante ne sono in Bologna, aggiuntivi i pittori, i (g) notari et i (h) cambiatori delle monete, le quali stanno tutte sotto al governo del Regimento.

(i) Serva l'ordine delle Assontarie (j) (k) di un anno (k), per additare la maniera che per lo passato si è tenuta et che si andarà, mi credo io (l), continuando per l'avvenire.

CAMERA

Conti della Camera, Abbatia, Bolognino, Spenderia.
Pellacani, calzolari, calegari.

GOVERNO

Tutte le comunità in generale.
Fabri, merzari, stracciaruoli.

IMPOSTA

Chiusa (m) di Casalecchio, (n) Chiusa (o) di San Raffaele.
Fiumi di levante et di ponente.
Pellizzari, cartolari, tintori.

ORNATO

Madonna di Stramaggiore, Fontana, (p) Banca.
Tre Arti, bisilieri, (q) sartori. // (p. 248)

PAVAGLIONE

Prezzo alle carni, Mendicanti, (r) Segnatura.
Drappieri, Arte della (s) lana, Arte della (t) seta, (u) bombasari.

MONITIONE

Secretarie, Paci, Archivio degli Atti.
Notari, cambiatori, orefici, spetiali.

ZECCA

Rota, Studio, (v) Torrone.
Beccari, salaroli, pescatori.

MILITIA

Differenze d'uffiti, Visita de' carcerati, Sindicare (w) gli uffitiali del contado.

Muratori, falegnami, barbieri, pittori.

Vi sono (x) altre Assontarie pur ordinarie, perché ogni anno si formano, ma scruttinando tutti i Senatori che sono nello Stato, et sono: ASSONTI DELLO SGRAVAMENTO, ASSONTI DE' CONFINI ET DELLE ACQUE, ASSONTI DE' MAGISTRATI.

Tre altre (y) Assontarie vi sono anchora, (z) le quali si fanno quando la occasione il ricchiede et con (aa) scruttinio // (p. 249) simile al sopradetto: ASSONTI ALL'ABONDANZA, ASSONTI (ab) ALLA IMBORSATIONE GENERALE DEGLI UFFITII, ASSONTI A FARE LA INSTRUTTIONE (ac) ALL'AMBASCIATORE RESIDENTE PRESSO AL PONTEFICE ET AGLI AMBASCIATORI (ad) CHE SI MANDANO FUORI DELLO STATO A QUALCHE PRINCIPE O A REPUBBLICA.

Gli Assonti straordinari poi si nominano quei che sono eletti giornalmente, quando però si fa Regimento et che si hanno da informare di qualche negotio occorrente. Di questi, due si cavano a sorte da una borsa a ciò ordinata et due altri n'elegge il Priore a suo piacimento et se il negotio è di gran rilievo et per qualche tempo bisogni trattare d'esso, si eleggono (ae) cinque Assonti pur con lo scruttinio di tutti i Senatori.

Il simile avviene degli Assonti della Gabella grossa, ma sono sette.

Sogliono durare queste Assontarie un anno anch'esse, ma essendo i negoti che in esse si trattano in stato tale che habbiano bisogno degli Assonti che gli hanno principiato, il Regimento co' voti li confer- // (p. 250) ma per un altr'anno, aprovando parimente pur co' voti il negotiato da essi, qualhora fusse passato l'anno che furono eletti, o (af), eleggendone altri nuovi, se ne lasciano due de' primi estratti (però per scrutinio co' voti) (ag) dal corpo dell'Assontaria che ha di già servito, accioché informino i detti nuovamente eletti.

Non potendo il Secretario maggiore, sopra il quale pesa il carico de' publici negoti, attendere alle (ah) nominate Assontarie, ne (ai) sono date due delle otto principali a ciascuno de' quattro Secretari, stando il quinto assistente (aj) in Roma, a servire l'Ambasciatore che di continuo vi tiene il Regimento et con molta riputatione, né ingerendosi in questi affari che si tengono nella secretaria per copiare diverse scritte. Et attendono parimente que' quattro Secretari alle altre Assontarie che sono ristrette sotto alle otto principali, serbandosi esso Secretario maggiore di trovarsi dove si tratti di negoti gravi, ricevendo ei da essi Secretari di mano in mano contezza di quanto nelle Assontarie viene // (p. 251) trattato, havendo i Secretari ne' libretti loro notati gli ordini dati dagli Assonti conforme al bisogno de' negoti, a' quali si dà esecuzione o in voce, o (ak) con lettere.

Sopra di che si ha da sapere che non vi è Assontaria alcuna che da sè semplicemente dia autorità agli Assonti di terminare cosa alcuna, ma è solito di rimettere loro i negoti compresi ne' memoriali o altri (al), perché informati, refferiscano (am) nel seguente Regimento, o quanto più presto possono; et esso Regimento, con un decreto o in voce, o co'l partito co' voti, secondo che bisogna, vi dà l'ispeditione. Et quando essi Assonti hanno a terminarli, il Regimento con un decreto in voce ne dà loro l'autorità, notandolo però il Secretario maggiore nel suo libretto. Il simile succede dello scrivere, perché niuna Assontaria scriverà lettere di alcuna qualità, se non ne ha havuto l'autorità dal Regimento. Né in tutti i negoti si dà l'autorità in voce, ma molti ve ne sono che la richieggono co' voti et con la quantità di essi che viene applicata alla natura del negotio, // (p. 252) perché a spendere i denari dell'erario publico et all'obligare i beni della Camera di Bologna, il partito va più stretto che in qualsivoglia altro particolare.

Tutte queste date (an) autorità poi, vengono notate dal Secretario maggiore su'l suo libretto, come autentichi decreti et leggi che non possono essere annullate, se non nella medesima maniera nella quale furono fatte. Scrivono i Secretari adunque (ao) le lettere, o le scrive il Secretario maggiore, secondo che a lui pare che il negotio lo meriti et li sia di gusto. Et mostratele egli tutte al Confaloniere o a quegli Assonti che le hanno ordinate, altri non le sottoscrive,

se non esso Secretario maggiore (ap) col suo proprio nome (ap), et siano pur scritte a qualsiasi principe et (aq) al Pontefice stesso. Le risposte delle quali tutte capitano in mano del Confaloniere et poi del Secretario maggiore i quali, trattato tra i loro di quanto si debba fare, se le lettere sono dirizzate al Regimento, niuno de' Senatori le vede né ha partecipazione del contenuto loro infino che non si faccia Regimento, publi- // (p. 253) camente leggendosi all'hora; et se sono scritte agli Assonti, si chiamano le Assontarie che bisognano et distribuite il Secretario maggiore a' Secretari le lettere che lor toccano per le nominate Assontarie, si vanno trattando i negoti in esse contenuti. Le quali Assontarie si chiamano sì per questo come per gli altri negoti, in que' giorni ne' quali non si fa Regimento.

Et a tutte può trovarsi il Confaloniere, ma non già un Assonto può entrare in altra Assontaria che nella sua, là dove da quelli Assonti, per non vi essere qualch'uno de' loro compagni, non gliene fusse fatta istanza. Et quantunque esso Confaloniere habbia quest'auttorità, non termina però ei da solo cosa alcuna appartenente a qualche Assontaria, se dal corpo d'essa, che per lo meno viene rappresentato da tre Senatori, oltre alla persona d'esso Confaloniere, che di un numero passa la metà, non vi essendo numero compiuto di essi (ar) Assonti, non ne viene pregato. Si come anchora ei non scrive di negotio alcuno,, se non ne // (p. 254) ha per decreto la commissione dal Regimento.

FABBRICIERI

Rimangono due estrattioni di Senatori soli, le quali si fanno a sorte fuori (as) di due borse. L'una è di cinque, i quali hanno d'haver cura della Chiesa di San Petronio, ch'è Capella palatina, della fabrica d'essa et dell'entrate sue; et sono perciò chiamati Fabricieri, rimanendovi in vita un altro Senatore, deputatovi dal Pontefice.

PRESIDENTE AL MONTE DELLA PIETÀ (au)

L'altra estrattione è d'un Senatore il quale per tre anni serve con titolo d'uno de' Presidenti al Monte (at) della Pietà.

SINDACATO

Et perché qualsivoglia magistrato della città, intendasi degli stranieri, che di sotto sia al Legato o al Vicelegato, come gli Auditori loro, l'Auditore del criminale nominato del Torrone, il Podestà, gli Auditori della Rota et degli Ufficiali, il Bargello hanno da stare al

sindacato, finito il carico loro, vengono pur estratti a devuto tempo due Senatori, ma in compagnia di due dottori, di due gentilhuomini, di due mercanti, di due // (p. 255) notari et di due procuratori, i quali tutti uniti attendono a giuditio tale.

[VI]

CAMERA

Gli Assonti della Camera hanno da trovarsi in tutti i maneggi camerali che appartengono all'erario et provvedere che i datieri osservino i capitoli de' dati da loro presi in affitto, facendo parimente con essi i conti et saldandogli, con procurare che a devuto tempo paghino quanto sono obligati. Hanno parimente da tenere conto di tutti i beni stabili et delle altre entrate et de' crediti di essa Camera, procurando che entrino a devuto tempo nell'erario, acciòché si possa supplire con esse alle spese ordinarie et straordinarie che per necessità si fanno.

Questi Assonti hanno di più carico di trovare denari per servizio dello (a) Stato (a), come nella occasione della Sede vacante, nel fare soldati per difesa della città, oltre a quei della militia del contado che vi vengono per lo passaggio de' soldati ecclesiastici, nell'estirpare i banditi, nel mantenere le chiuse (b) et gli edifici necessari (c) a (c) (d) condurre // (p. 256) l'acqua del (e) Reno et l'acqua della Savena nella città et per altre simili occorrenze.

Possono perciò obligare i beni d'essa Camera per la restituzione de' denari tolti in prestito, ma vi bisogna l'auttorità conceduta loro dal Regimento ragunato in numero legitimo et con partito ottenuto per li sette ottavi de' voti de' congregati et alla presenza et co'l consenso del Superiore.

Questa Camera è una sola et in sé contiene tutte le entrate pubbliche, siano di qualsivoglia qualità. Sono però alcune parti d'esse entrate maneggiate et spese dalle altre Assontarie, quando la occasione il richiegga, et da lei sono in maniera separate et divise, che non hanno punto che fare con essa, ma sì co'l Regimento al quale in capo dell'anno esse portano i conti dell'amministrazione loro de' denari havuti; sì come sono obligati di fare gli Assonti della Camera anchora. Vero è che la Camera è quella che sborsa i denari i quali, passati a un'Assontaria, lasciato il nome // (p. 257) di denari della Camera, lo pigliano da quell'Assontaria alla quale sono assegnati per servizio publico.

Perché l'Assontaria della Camera, oltre a' conti di essa Camera, ha carico anche dell'Abbatia, del Bolognino et della Spenderia, non è da lasciare di dire, per chiarezza di chi per avventura leggerà questi fogli intorno all'Abbatia, che Giulio secondo, ne' primi giorni del suo ponteficato, fatta ruinare una chiesa dedicata a san Giambatista, la quale con l'alloggiamento serviva per hospitale agli apestati, volle che quella materia servisse a parte della fabrica (f) (g) del castello alla Porta di Galiera, in ducento et vintitre anni (fatto anche

da altri Pontefici antecessori a lui) (h) quattro volte atterrato dal popolo, come di già si è scritto (i) et a' suoi giorni pur fu con mine ruinato per la quinta volta (j). Et trovandosi nel corpo della città un monastero di Monaci negri di san Benedetto nel quale, come in commenda servendo, stava un Abbate con titolo d'Abbate dell'Abbatia // (p. 258) di San Felice, il Cardinale di Pavia, essequendo quello che non havevano potuto essequire né il Cardinale di San Vitale, né il Vescovo Brugnatese per la partenza loro dal governo di Bologna, quantunque (k) nella detta chiesa fussero i corpi (l) del Re santo Adriano et della Regina santa Natalia sua moglie, martiri, del Vescovo san Felice martire, di san Paterniano, di san Teodoro, di san Tertulliano et di san Giocondo Vescovi (m) di Bologna, suppresso il titolo dell'Abbate con assegnare il monastero a' confrati dell'Hospitale della Morte, con certa annua entrata, sopraonendovi alcuni Assonti fatti dal Regimento et nominando quel luogo l'Hospitale di San Giambattista, il quale havebbe a servire per li poveri apestati.

Confermò Giulio secondo la suppressione dell'Abbatia et la erectione dell'Hospitale, il quale fu poi trasportato fuori della Porta di Strasanvitale nel Monastero di San Gregorio, ponendo nell'Abbatia le Monache di santa Chiara; et a' frati che habi- // (p. 259) tavano in San Gregorio, che sono i Canonici regolari dell'Ordine di san Giorgio in Alega, fu concesso il guasto delle case già de' Canetoli, con dare loro certa somma di denari perché vi si fabricassero (n) una chiesa et un convento, (o) assegnando i Canonici all'incontro all'Hospitale, certo terreno di più per li frutti, per (p) evittione degli apestati. Et hora per molte occasioni di beni decaduti et di nuovo di loro fattene la investitura a diversi, ha condecete (q) entrata (r) che (r) si maneggia dagli Assonti con l'auttorità del Regimento, al quale essi danno conto ogn'anno, come ho detto degli altri, dell'amministrazione loro.

(s) Havendo veduto i Tribuni della Plebe che in (t) alcune (t) occasioni di peste, i poveri particolarmente, più che le persone d'altra qualità, pativano, erressero in compagnia de' Massari delle Arti, che uniti formano un sol corpo di magistrato, un Monte nominato del Bolognino, la quale erectione fu confermata dal Regimento co' voti, alla presenza del Superiore, // (p. 260) con ordine che ciascuno che fa pane da vendere, pagasse certo che per corba di formento che faccia macinare. La qual gravezza si estese parimente sopra di coloro che fanno macinare formento per venderne (u) la (v) farina et anche sopra di que' che vendono cialde et festa et robbe simili, ponendosi i denari di tal gravezza in serbo a parte, né potendosene (w) spendere se non co'l partito ottenuto co' sette ottavi de' voti de' Senatori legitimamente congregati nel Regimento.

Gli Assonti sopra la Spenderia hanno carico, alle occasioni, di operare che sia sufficientemente provveduto alle pubbliche spese ordinarie che si fanno nel vitto degli Antiani et della famiglia loro.

GOVERNO ¹

Gli Assonti del Governo del Contado, un giorno della settimana et più anchora, se le occasioni lo vogliono, ascoltano, conoscono et terminano tutte le differenze et tutti i negoti che occorrono et nascono ne' (x) Comuni, tanto tra un Commune et un altro, quanto tra persone particolari et anche tra i Comuni // (p. 261) et persone particolari. Et hanno da segnare i libri di ciascun Massaro et Commune et le copie parimente, che poi rimangono nelle mani dell'Agente della Camera; ne' quali libri si contengono tutte le gravezze ordinarie dell'anno compartite (y) sopra l'estimo, teste et buoi, rispettivamente di tutti i fumanti di detti Comuni.

Veggono parimente et sottoscrivono tutte le liste delle spese occorse ne' detti Comuni et ciò segue molte volte l'anno per ciascun Commune, essendo in somma a' (z) questi Assonti rimesso ogni altro negotio che appartenga al governo del (aa) Contado di Bologna.

1256 (ac) Perché la parola fumanti facilmente non sarà intesa, per dichiarazione di lei sappiasi, che anticamente furono da' Bolognesi nominati fumanti coloro a' quali non era concesso l'entrare nel Consiglio, nel numero de' quali posero quegli schiavi christiani ch'essi tenevano alla servitù loro. Et perché (ab) (ad) ciò (ad) non conviene al christiano, essi furono liberati co' pubblici denari, pagandone a' patroni loro il riscatto con aggravare i (ae) liberati et divenuti fumanti, (af) // (p. 262) a pagare certa poca quantità di formento ogn'anno al popolo di Bologna, che riscuotevano alcuni essattori, adimandati i Podestà del Sacco, atteso che a tale effetto givano attorno co' sacchi.

IMPOSTA

Gli Assonti della Imposta soprastanno alle impositioni poste nel contado a' contadini et alle gravezze de' buoi et delle teste et alle reali et personali; veggono et segnano tutte le porte che ogni anno son loro presentate da' Massari de' Comuni ch'entrano per esse et sono duplicate, l'una segnatura restando presso al datiero d'esse porte et l'altra tenendosi per lo Commune. Conoscono parimente et terminano tutte le differenze che nascono per qualsivoglia modo per cagione della (ag) imposta, tanto tra i datieri et i Comuni, quanto tra le persone particolari, sottoscrivendo le liste de' debitori per dette impositioni accioché i datieri, i quali mandano gli essattori in contado ogni trimestre, possano riscuotere quello che di ragione è devuto loro. // (p. 263)

Questi Assonti, non come soprastanti alle impositioni nominate, ma per le altre Assontarie ristrette sotto alla lor principale Assontaria, hanno carico di far provvedere a' ripari de' fiumi del contado et alle altre fabbriche bisognevoli per lo mantenimento di esse et alla

chiusa (ah) di Casalecchio et alla chiusa (ai) di San Raffaele parimente, le quali sono due ripari che sostengono l'acqua di due fiumi: questa della Savena, lontana da Bologna due miglia verso levante et manda il suo ramo (aj) nella città per (ak) strada (al) Castiglione et per Fiacalcollo; et quella, lungi da Bologna tre miglia verso ponente, manda quel ramo del Reno, che già si scrisse, che (am) reca tanto giovamento alla cittade.

ORNATO²

Gli Assonti sopra l'Ornato della città hanno carico che i palazzi et ogni altro edificio publico (an) siano conservati, mantenuti et riparati, provvedendo che la città et le strade siano tenute nette et che le fabbriche delle persone particolari siano fatte per ornamento d'essa città, né tollerando che sia // (p. 264) usurpato punto del terreno del publico et facendo conservare le strade publiche più larghe che sia possibile. Et quando alcuno, volendo fabricare, desiderasse di valersi del terreno del publico, gli Assonti, così ordinando il Regimento (ao), vanno a visitare il luogo per vedere se si tratta del pregiudicio o (ap) publico (aq) o privato et riferendo ad esso Regimento quanto occorre, quivi si determina se si habbia o no a fare la gratia a chi l'ha adimandata.

La Madonna degli Alemani (ar) è una chiesa dedicata alla Beatissima Vergine, lontana mezo miglio da Bologna, sulla strada detta Stramaggiore che conduce nella Romagna, dove gli Alemani fecero un hospitale che servisse per alloggiare i pellegrini della loro natione et del quale hanno per gran tempo havuto cura alcuni Senatori (as) estratti a ciò ogn'anno dal Regimento.

La fontana è quella bellissima che si vede sulla piazza della città et (at) altre ve ne sono anche // (p. 265) publiche, del mantenimento delle quali ha sempre havuto carico un'Assontaria particolare.

La Banca si intende quando si rassegnano gli Svizzeri et i cavaileggieri, che a spese della Camera (au) di Bologna quivi stanno a servizio del Pontefice et del Regimento.

PAVAGLIONE

Gli Assonti del Pavaglione, quando si fa in Bologna la fiera de' follicelli, detta da' Bolognesi del Pavaglione, quivi hanno a trovarsi, sedendovi come giudici et procurando che sulla detta fiera sia osservata et mantenuta la sua libertà et la fede da chi compra follicelli, et che sia giusto il peso et venga pagato il convenuto prezzo al determinato tempo. Et quivi gli Assonti ascoltano (av), conoscono et terminano ogni differenza che nasca tra il venditore et il compratore, facendo osservare a' datieri et a' ministri loro i Capitoli del datio d'esso Pavaglione. Sopra di che, essendo questa una fiera di

grandissima importanza et che forse non ha (aw) altra uguale, si pubblica ogni anno un bando, si stampa et si affigge in molti lati d'essa fiera, oltre agli altri luoghi // (p. 266) soliti, accioché ognuno vegga quanto anche in tal particolare vigili il Regimento.

MONITIONE

Fanno gl'Assonti della Monitione spesse volte la visita delle robbe che sono ne' magazini della monitione della città di Bologna; tengono mano che non vadano (ax) fuori de' detti magazini cosa alcuna senza licenza del Regimento; hanno (ay) cura della reparatione del Palazzo Maggiore, della muraglia della città, delle porte, de' ponti levatori, dell'armeria et dell'artiglieria del Commune, che ve n'è buon numero et d'ogni qualità; ne fanno gettare quando occorre; fanno fare polvere per servizio d'essa; hanno cura de' terragli et della montagna del mercato ch'è dentro alla città, a dirimpetto al già molte volte ruinato (az) castello della Porta di Galiera. Et referendo al Regimento quanto occorre fare, vi si provvede da esso, conforme al bisogno.

ZECCA

740 La honorificenza che ha in sé la città (ba) di Bologna, per avere una sua Zecca particolare, con- // (p. 267) cedutali da Desiderio Re de' Longobardi (bb) et nella quale fecero poi sempre battere i Bolognesi monete (bc) d'ogni sorte, fuori che per certo tempo che
1190 ne furono di potenza privi da Carlo il Grande quando, venuto in Italia, vi volle riordinare il governo, ma Henrico sesto figliuolo di Barbarossa la restituì l'auttorità³ la quale poi si sono sempre conservata, merita che gli Assonti eletti per servizio d'essa (bd) Zecca facciano ogn'opera perché continuamente vi si batta moneta d'argento et d' (be) oro, non tanto per beneficio et per honorevolezza della città, quanto per la dignità del Principe; che il Mastro della Zecca per l'apunto osservi i Capitoli et le conventioni contenute nell'istromento della sua condotta; che non si cunii a niuna maniera in essa, moneta che non sia alla vera et solita lega et con le insegne di Bologna; che i Mastri delle stampe (bf) usino ogni possibile diligenza intorno al carico loro et fatte le (bg) nuove, si guardino le vecchie accioché non capitino in stra- // (p. 268) niera mano.

Siano in tutti i modi presenti i detti Assonti, quando gli Assaggiatori fanno il saggio delle monete battute et quando si levano della Zecca, paragonandole per sicurezza maggiore et per reputatione, havendo di più cura di tutte le altre cose che occorrono per servizio publico, ne' particolari appartenenti alla Zecca.

MILITIA ⁴

Hanno questi Assonti cura delle genti ordinarie della militia del contado, commandando che i soldati siano essercitati et trovandosi co' Superiori quando ne sia il bisogno, per trattare et per determinare tutte le cose appartenenti al buon governo d'essa militia, et in particolare per eleggere i (bh) capitani et tutti gli altri uffitiali: ma ciò segue per partito ottenuto co' voti in Regimento, dal quale ricevono essi le patenti et stanno pronti a' commandamenti suoi. Et quando occorre spendere denari della militia, bastano i due terzi de' voti de' legitimamente congregati, a ottenerne (bi) il partito.

[VII] Nella // (p. 269) quale occasione dello spendere (a) il denaro publico, due cose mi vengono alla memoria di dire: l'una, che non si può determinare di spendere denari, se non si trovano in Regimento i due Censori, o uno di loro almeno; l'altra, rappresentare la maniera di mettere i partiti.

Notatosi dal Secretario maggiore il decreto fatto sopra qualche particolare et lettolo, il Priore propone che a chiunque piace che passi quel partito, ponga la pallotta nel luogo del vaso che di fuori è segnato « sì » et è colorito di bianco; et que' che non se ne sodisfano, la pongano (b) pur (c) nel nominato vaso, ch'è un bussolo assai grande, ma in luogo colorito di rosso et di sopra è scritto « no ».

Cogliendo adunque due Secretari attorno tutti i voti, portano i bussoli alla tavola dove, come si disse (d), sedono il Confaloniere et il Priore et in uno scabelletto coperto di fuori di veluto (e) cremesino et (f) senza coperchio (f), vuotano le pallotte. Ma essendo lo scabelletto diviso con una tavoletta, // (p. 270) le pallotte che furono poste (g) nella parte del bussolo colorita (h) di rosso, sono messe in una parte dello scabelletto fornita (i) di raso cremesino et le altre ch'entrarono più adentro (già si presupone che si sappia come siano fatti bussoli tali (j)) del bussolo, dov'è la parte colorita di bianco, si vuotano nell'altra parte dello scabelletto fornito di raso bianco, et (k) in un subito si vede se il partito si è ottenuto o no.

Si tralasciò di dire, scrivendo dell'Assontaria del Governo, che molte volte (l) adiviene che (m) a (m) qualche Commune, per accommodare alcuna fabrica publica, bisogna porre gravezza anche generale, o sia per altra occorrenza, ma per beneficio d'esso Commune. Pur ciò non può egli fare se non ne ha (n) licenza dal Regimento il perché, lettosì il memoriale et rimessolo agli Assonti d'esso Governo accioché s'informino, et (o) eglino (o), mandato uno de' ministri loro (hanno tutte le Assontarie, ministri particolari et a sufficienza) a vedere // (p. 271) il bisogno et fattane la relatione in scritto pur nel Regimento, servendo in ciò (sì come in tutte le altre Assontarie) il più antiano che tra gli Assonti si trovi, si pone il partito; il quale se per li tre quarti de' voti si ottiene, (et questa si adimanda « notatione di partito » (p), sì come tutti gli altri che vanno

confermati davanti al Superiore) a devuto tempo entrando (q) ei nel Regimento (r), questo partito si mette. Et allhora, per ottenerlo, vi bisognano i (s) quattro quinti de' voti de' legitimamente congregati, tanti anche richiedendosene allo spendere in qualsisia occasione i denari delle (t) Communità.

SGRAVAMENTO (u)

Nominossi, et necessariamente ne' fogli adietro, tra le Assontarie che si fanno con lo scruttinio di tutti i Senatori, l'Assontaria dello Sgravamento, nella quale entrano cinque Senatori che habbiano havuto quantità maggiore di voti. Et questi hanno carico di sgravare la Camera de' debiti, qualhora dagli Assonti d'essa Camera // (p. 272) ne venga somministrata la commodità con denari.

ACQUE ET CONFINI

Credo che senza alcuna difficoltà s'intenda quale sia il carico di questi Assonti; laonde non vi è da dire se non che le acque s'intendono tutti i fiumi et le valli che confinano co'l territorio bolognese; intorno a che essi Assonti fanno quanto lor viene mostrato dal bisogno.

MAGISTRATI

[VIII] Questi, ragunatisi una delle feste del Natale di Christo in Palazzo, non si partono d'una camera prima che non habbiano creati i magistrati che devono servire per tutto l'anno, i quali sono: sei ordini d'Antiani co'l Confaloniere loro et tre ordini di Tribuni della Plebe, o (a) nominiamoli (b) Confalonieri del Popolo, che da' Bolognesi ordinariamente vengono detti i (c) Collegi.

Et scrivendo i nomi de' primi in sei cartucce et legatele strette, et de' secondi in tre cartucce simili, che vengono adimandate le balle de' magistrati, sono poste dal Secretario maggiore in una cassa, la quale fu fatta fare dal Senato et data // (p. 273) in custodia a' frati
1460 (d) Predicatori, annullando allhora la elezione d'essi a piacimento del popolo, volle che per lo avvenire ella seguisse a sorte; ma conoscutosi poi che poteva (e) nascervi qualche mostruosa creatione per la inhabilità d'alcuno, fu giudicato dal Regimento che con matura consideratione ogn'anno si facesse la imborsatione in que' soli che ne' magistrati havevano a servire, così richiedendo la qualità di molti negoti et di grande importanza.

Ben (f) si (g) cavano a sorte i Massari delle Arti nel fine di (h) ciascun trimestre et si nominano i (i) Massari di Collegio, essendo stata presentata al Confaloniere dal Massaro di ciascun'Arte un foglio, nel quale sono scritti i nomi di tutti que' che sono nel Con-

siglio della Compagnia della dett'Arte et sottoscritto dal lor Notaro. Dal quale foglio, copiati i nomi di que' del Consiglio su' pollizzini, si pongono nelle borse loro et alla presenza del Superiore, del Confaloniere, degli Antiani et del popolo, si fanno // (p. 274) queste estrattioni a' devuti (j) tempi, cavando esso Confaloniere i pollizzini et dandoli al Secretario maggiore che, presentatali (k) la borsa aperta, (l) ne legge i nomi a un banditore, il quale con alta voce li publica.

IMBORSATIONI DEGLI UFFICI

961 Si è scritto ne' fogli adietro che (m) Ottone (n), tra' buoni ordini lasciati alle città della Italia, provide (o) sì (o) che in Bologna si (p) formarono (p) tre (q) Consigli: (r) il generale, il particolare et il Consiglio di Credenza. Il primo era di quattromilla huomini che passassero vinti anni, né giungessero a settanta; il secondo fu di seicento ed il terzo, nominato de' Magistrati.

I quattromilla davano i voti loro (s) nelle cose appartenenti al publico interesse, purché di loro fusse prima stato consultato et deliberato dai Magistrati et (t) se ne avesse l'aprovatione dai Seicento. Questi quattromilla, nel sesto giorno di dicembre si ragunavano nel Palazzo del Podestà, dove da certe borse si estrahevano ad uno ad uno tutti gli uffiti (u) del contado, i quali erano: tre Capitani della Montagna con giuridittione di // (p. 275) governo, dodici Capitani per la guardia (v) delle rocche et fortezze, otto Podestà et quindici Vicari de' Castelli et de' borghi, sotto al governo de' quali (w) stavano (w) et (x) (y) stanno (y) anche hoggi (z) gli habitatori del contado (et questi sono gli uffiti nominati da utile) lontani otto miglia dalla città, nella quale i più vicini di quelli sono astretti di andare a ragione.

Da quelle borse parimente si cavavano (aa) tutti i notariati, Soprastanti, Defensori dell'Have, Campionieri, Revisori, Custodi delle carceri, Chiavieri delle porte della città et altri uffitali che servivano per lo buon governo di essa.

I nomi di tutti coloro ch'entravano in Consiglio generale, erano descritti, secondo i quartieri, in quattro altre borse, da ciascuna delle quali, dopo che dalle prime erano estratte le pollize degli uffiti, si cavavano i nomi di coloro a' quali toccava d'essere assonti et deputati a nominare que' che per l'anno seguente havessero da essercitare gli uffiti cavati dalle prime borse. Et questi uffitali erano obligati poi di pagare a ciascuno // (p. 276) di coloro che gli havevano nominati, certa mercede, la quale però non eccedeva il valore di tre fino in sei fiorini, overo di alcune corbe di sale.

Et questi, i quali tutti ogn'anno in maniera tale partecipavano de' beni del Commune, si nominavano gli elettori degli uffitali et erano più di novecento, atteso che per ciascun uffitio, secondo che più o meno erano d'importanza, di (ab) quartieri diversi si facevano tre, quattro et sei elettori, i quali havessero (ac) la cura di provvedere di

buoni uffitiali, aprovati poi dagli Antiani, là dove fussero (ad) conosciuti sufficienti.

Annullossi il Consiglio de' Quattromilla, rimanendone però la memoria, con l' (ae) havere la Camera di Bologna, errigendo un Monte et nominandolo il Monte delle Elette, consegnato a' vari creditori di (af) lei le provisioni et gli emolumenti che gli uffitiali estratti solevano pagare agli elettori. Et sono questi creditori quattromilla, a servizio de' quali, nel giorno sacro a santo Nicolò di dicembre et i tre // (p. 277) giorni seguenti, si cavano certi Brevi, cioè di un quartiere il giorno, il quale ha ducento elette et ciascuna eletta ha cinque voci, in maniera che si cavano mille pollizzini il giorno, tra essi essendone beneficiati intorno a ottocentocinquantasei in tutto di somme diverse di sale et di denari, che sono poi pagati dagli estratti hoggidì agli uffiti (ag) da utile et da vari stipendiati dal publico et da' dati anchora delle tasse (ah) et da' partimenti de' denari che si riscuotono nel contado et de' denari anche della Camera (ai).

Può havere questo Credito intorno a tremilla et cinquecento lire ogn'anno et novanta corbe di sale et ogni quarto anno (aj), ch'è il bissestile, il Regimento con legitimo partito fa la rinovatione delle nominate elette a' creditori, per l'obbligo che ha di farle in perpetuo, per certa somma di bolognini d'argento che si pagano a ragione di tante lire di bolognini per eletta, da essi creditori al Depositario della detta Camera.

I quali creditori hanno piena giuriditione di conoscere et di decidere ogni differenza // (p. 278) che nascesse tra i creditori et altre persone, a cagione delle dette estrattioni et de' nominati Brevi. Questi tra loro sono uffitiali che hanno di salario una corba di salario (sic) (ak) per ciascuna delle sopradette novanta corbe.

Hora, quando viene occasione di fare imborsatione generale de' soprannominati uffiti da utile della Communità di Bologna, il Senato, per scrutinio (al) elegge dodici Senatori, tre per quartiere, i quali hanno ampla facultà di fare la detta imborsatione de' nobili, de' cittadini, de' mercanti et d'artegiani, ma tutti veri cittadini. Et per venire a tal conchiusionem et che al popolo tutto sia manifesto (am), ciò si fa sapere agli Antiani, a' Tribuni della Plebe et a' Massari delle Arti, acciòché i due primi magistrati lo facciano publicare per la città et i Massari, fatti ragunare i Corporali delle Compagnie loro, ne diano parte tutti que' che v'intravengono (an), perché ogn'uno che si trovarà idoneo d'essere imborsato ne' // (p. 279) detti uffici, secondo le conditioni et le qualità loro da giudicarsi dagli Assonti, possano (ao) essere ammessi a tali uffiti; et conforme alla permissione (ap) delle Constitutioni fatte sopra l'ottenere i detti uffiti, fassi anche sapere a questi tali che vadano a farsi scrivere da qualunque de' Senatori nelle loro vacchette a tal effetto.

Posto fine a tal raccoglimento, sono da essi Senatori presentate le vacchette agli Assonti i quali, vedute et ben considerate le qualità delle persone, ciascuno secondo il suo grado è descritto sopra un libro in quelli uffiti che da essi Assonti viene giudicato conveniente. Fatta

poi la descrizione et copiati i nomi sopra tanti pollizzini quanti furono i descritti, si pongono in diverse borse, sopra delle quali sono notati i nomi degli uffitî et stanno riposte tutte in una cassa serrata con cinque buone chiavi, l'una delle quali tiene il Confaloniere presso di sé, la seconda tengono i Monaci bianchi di Monte Oliveto, quivi nominati di san Michele in Bosco, la // (p. 280) terza è serbata da' Canonici lateranensi di San Giovanni in Monte, la quarta da' Canonici regolari di san Salvatore et della quinta ha cura il Sacristano de' frati (aq) di san Domenico, stando la cassa nella sacrestia loro, sì come quella de' magistrati sta in un camerino a lato della detta sacrestia, che ha due chiavi solamente, l'una delle quali tiene il Confaloniere et l'altra, il nominato Sacristano.

Quivi stanno le dette casse di continuo et quella degli uffitî da utile ogni semestre, a' sedici di giugno et a' sedici di dicembre, si va a levare, portandola nel Palazzo del Commune, accompagnata dalla Guardia degli Svizzeri et dalla famiglia degli Antiani, essendo tanto questa quanto quella de' magistrati, coperta di veluto cremesino, con veste tale fino a' piedi vestito il portatore dell'una et dell'altra.

Giuntosi in Palazzo et datone (ar) il segno con otto trombe et posatala sopra una tavola in una gran sala, un (as) banditore publica // (p. 281) il bando contenente ciò che hanno da osservare gli estratti ai sopradetti uffitî et alla presenza poi del Legato o del suo Luogotenente, del Confaloniere degli Antiani et del popolo, presentatasi dal Secretario maggiore la chiave che tiene il Confaloniere et i frati successivamente date le (at) loro, aperta la cassa, uno de' detti frati di mano in mano tiene le borse et un altro cava i pollizzini, i quali sono di carta pecorina et sì strettamente piegati che spesse volte non si (au) spiegano, se (av) non con grandissima fatica.

Datili al Secretario maggiore, ei con sommessa voce al banditore ne legge i nomi, il quale publica quello dell'estratto cittadino all'uffitio parimente da lui prima publicato. Et perch'egli adiviene sempre che sono estratti, o giovani che non hanno la età conveniente, opur si dubita d'altro che sia stato estratto et non habbia le qualità che sono bisognevoli, subito se glien'estrhae dietro un altro; et sopra ciò nascono differenze alle quali soprastanno gli Antiani et quelli Assonti che dianzi nominassimo gli Assonti delle // (p. 282) Differenze degli Uffitî, de' quali uffitî, alcuni sono per sei mesi et (aw) altri per un anno.

Vi è poi un Secretario che scrive di mano in mano il nome di tutti gli estratti, ponendovi quelli anchora che non hanno ottenuto et questo quinternetto lettosì nel primo seguente Regimento et di ciò rogatosì il Secretario maggiore, si ripone presso tutti gli altri degli anni andati nella secretaria, accioché alle occasioni si possa vedere quanto è seguito. Si conservano anche tutti i pollizzini et, finite che sono le differenze, i pollizzini di coloro che non hanno ottenuto l'uffitio et siano vivi, si ritornano nella cassa la quale, finitasi la estrattione, è (ax) riportata co'l medesimo ordine di prima a San Domenico, facendone istanza i frati di quell'Ordine che sono presenti, non potendo ella

(ay) essere tenuta fuori della sacrestia loro una notte. Et quando si vanno a riporre i pollizzini nelle borse, il Secretario maggiore del quale è quel carico, vi va accompagnato da due Secretari et da molti della // (p. 283) famiglia degli Antiani. Anzi, quando si vogliono rimborsare, si priegano due frati che si compiacciano (az) d'esserne testimoni.

[IX] (a) Si disse, non è molto (b), che nel Regimento si cava ogni tre anni da una borsa a sorte, il nome d'un Senatore il quale per altrettanto tempo serve nel Monte della Pietà di Bologna, con titolo non d'Assonto, ma di un Presidente. Hora già che, et forse con non (c) tediosa chiarezza si è trattato di tutti i carichi che hanno essi Senatori da alcuni in poi, a' quali si serba il luogo loro, mi parrebbe di commettere grave errore, se nel particolare di questo io semplicemente la passassi con solamente additare il nome del carico, ma non ne mostrassi le attioni che da esso provengono. Anzi, spero d'acquistare qualche lode, se penetrando ne' maneggi di esso Monte, mostri agli stranieri il misterioso governo che con singolare carità essercitano i Presidenti a ciò eletti (d). Et per avventura molti cittadini bolognesi vi sono, che non ne havendo contezza, riceveranno gusto di vedere descritto, et forse non male, l'ordine // (p. 284) di esso governo.

Tra le sante opere che fece il beato Bernardino da Feltro, di continuo esclamando contra i Giudei nelle sue predicationi, eresse in molte città della Italia i Monti della Pietà, i quali havessero a sollevare con la carità i poveri bisognosi che dalle tiranniche (e) usure d'essi Giudei erano inghiottiti, con prestare loro denari senza guadagno, ma co'l pegno in mano, acciòché rimanesse sicuro il Monte per la restituzione.

Un Monte tale, vivendo il beato, fu eretto in Bologna co' denari di molti devoti cittadini, ma perché i travagli che dopo non molti anni rispetto de' Bentivogli furono grandi molto, non fece egli gran progresso nel suo nascimento. Ma usciti essi dalla città et favorita un'opera sì cara a Dio da Giulio secondo et dagli altri Pontefici a lui successori (f), con nobilissimi privilegi et con pretiose indulgenze, restò arichita in maniera che, cresciuto il numero de' Monti (g) fino a quattro in più lati di Bologna, et tre nel contado, portandovi gran numero di persone et con sicura // (p. 285) confidenza denari per rihaverli ad ogni piacimento loro, può fare et fa grandissimo beneficio a' cittadini et agli huomini di contado, posciaché talhora si è trovato che, oltre a' denari che rimangono negli scrigni, egli ha prestato più di settantamilla scudi sopra più di novantamilla pegni d'ogni conditione, i quali vagliono il doppio di quello che quivi si presta, et con la elemosina di un denarino per lira ogni mese, il che viene a ragione di cinque per cento, ciò pigliandosi solamente da' pegni di consideratione, ché de' pegni minuti non si piglia cosa alcuna.

Ma quando tale elemosina rende tanto ch'ella sovravanzi, dopo (h) haver pagato il salario a' ministri, con le pigioni delle case dove sono i Monti et dopo le altre spese (i) necessarie, sono obligati gli

ufficiali che lo governano et che ne hanno la cura, di ordinare in capo dell'anno che, sì come per l'adietro si era preso un denarino per ciascuna lira di vinti bolognini, si faccia la detta lira di vinticinque, di trenta et anche di quaranta bolognini, conforme al // (p. 286) bisogno: cioè, che per ogni somma così alterata, si pigli lo stesso denarino com'ei (j) si pigliava (k) per la lira di vinti bolognini, accomodandosi in maniera che, più presto l'anno seguente, sia diminuita che accresciuta la elemosina sopra le spese. Ma perché non è possibile di agiustare la elemosina con le spese là dove ne sovravanzi, il che quasi sempre segue, ella si distribuisce a' luoghi pii, non essendo conceduto d'incorporare tale avanzo nel capitale del Monte.

Sono governati questi Monti da dodici ufficiali nominati Presidenti, de' quali, uno è il Guardiano de' frati Zoccolanti et quivi (l) entra egli per la riverenza che si porta alla memoria del beato Bernardino soprannominato; gli altri sono: un canonico della Cattedrale, dato dal clero, un dottore leggista colleggiato, che vi pone il Collegio de' dottori et un Senatore. Questi tre servono tre anni, uscendo ogn'anno dall'uffitio uno d'essi et il Guardiano sempre, che alla sua persona è comandato di essercitare il guar- // (p. 287) dianato.

Vi sono poi quattro gentilhuomini et quattro mercanti, tutte persone gravi et d'ottime qualità, (m) i quali per quattr'anni continuano nell'uffitio, uscendo ogn'anno, de' primi ch'entrarono, un gentilhuomo et un mercante; due de' quali per ciascuna classe si estraggono a sorte per pollize, da certe borse a ciò deputate da essi Presidenti et ne viene confermato uno per ciascuna classe dal Confaloniere di Giustitia (n); et le pollize dove sono scritti i nomi degli altri due, si rimettono nelle borse.

Tutti insieme hanno cura del buon governo de' Monti, impiegandosi in tal servizio per amore di Dio et con carità, contenti delle molte indulgenze che sono loro concesse da' sommi Pontefici. Hanno statuti, capitoli et ordinationi, a' quali per concessione de' detti Pontefici possono aggiungere ciò che da loro viene giudicato buono, con autorità di fare altri nuovi ordini et decreti, secondo che vi sono invitati dalla varietà degli accidenti.

Si congregano, sempre che sono chiamati di commissione del Priore de' Presidenti, a' quali tocca a sorte // (p. 288) carico tale una volta l'anno per un mese, facendo per lo meno chiamare la congregazione una volta la settimana; nella quale ragunanza non solamente si tratta de' Monti di Bologna et si provvede a quanto fa di bisogno, ma si ha cura parimente del Monte di San Giovanni in Persiceto, del Monte di Budrio et del Monte di Castelbolognese, soggetti allo Stato di Bologna et a questo governo.

Non ha (o) il (o) Monte di Bologna di proprio, se non un credito sopra il Monte Giulio di diecimilla scudi d'oro in oro d'Italia, donatili da Pio quinto, accioché co' frutti d'esso, che sono di sette et mezo per cento, egli avesse commodità maggiore di aiutare con le prestanze i poveri cittadini. Lo stesso Pio quinto donò dieci altri (p) milla scudi simili alla Casa de' Catecumeni pur di Bologna con

ordine che, quando ella non vi fusse, li godesse il soprannominato Monte della Pietà et fussero veramente suoi.

In due luoghi solamente si pongono pegni d'oro et d'argento, havendo // (p. 289) quivi i Massari commodità di governarli con sicurezza et si presta infino a certa somma; né si può ella eccedere, se non viene conceduto da un partito, posto a palle et legitimamente ottenuto in piena congregatione. Tutti i pegni indifferentemente si conservano per diciotto mesi et talhora per due anni, in capo de' quali, se non sono riscossi da' patroni, si mettono in sorte et si vendono pubblicamente all'incanto a suono di tromba, acciochè si rimborsi il Monte del prestatore et della devuta elemosina, dando però d' (q) essi il sopravanzo a chi conviene, qualhora sia portato il polizzino del già fatto pegno.

Ha ciascuno de' (r) Monti ministri apartati et a' quali, conforme al carico et al merito, si dà (s) conveniente stipendio. Tra questi Monti, uno vi è che lo nominano il Massaruolo, nel quale sono depositi i pegni che, di commissione de' giudici, a' istanza de' creditori, vengono levati a' debitori da' mazzieri esecutori // (p. 290) et quivi si conservano per lo spatio di vinti giorni, a beneficio de' debitori: dopo il qual tempo, se essi non pagano i lor creditori o non si accordano con essi, è obligato il Monte del Massaruolo di soddisfare al detto (t) creditore per la devuta somma, ritenendosi quel pegno, come si (u) tengono gli altri Monti gli altri (v), facendone ciò che si costuma.

Ogni settimana l'Economo co'l Campioniere veggono i conti di ciascun Massaro et di ciascun Cassiere, dando conto a' Presidenti, quando sono congregati, del numero de' pegni che si sono accettati quella settimana in ciascun Monte et della quantità del denaro che si è prestatore (w) et della quantità restata in mano di ciascuno Cassiere infino a quel giorno et anche di quei che ha il Depositario.

Il Campioniere, havuti i detti conti, fa una tavola di tutto quello che ha ricevuto da tutti i Monti, presentandola alla congregatione, nella quale tavola ei vi aggiunge tutti i denari che si trovano nella // (p. 291) cassa, nominata la Cassa de' Presidenti et in ciascun'altra cassa della quale hanno cura i Cassieri (x) et il numero parimente de' denari depositati sul (y) Monte da diverse persone, tanto volontariamente, quanto per commissione de' Superiori. Vedutasi questa tavola da' Presidenti congregati, il Priore deputa alcuni d'essi, accioché vadano a tutti i Monti con la detta tavola, facendo scontro co' libri, per certificarsi se essi conti siano giusti.

I denari del Monte et i depositi (z) si tengono in una cassa ferrata, ch'è nominata la (aa) Cassa de' Presidenti, serrata a quattro chiavi tenute da quattro Presidenti, i quali lasciano a' Cassieri la quantità de' denari che a ciascuno fa di bisogno; et trovando che ne habbiano più del bisogno, li levano, ponendoli nella nominata cassa.

Quando i pegni hanno da essere venduti, trovandosene buona quantità, si determina nella congregatione che si faccia la sorte a uno de' Monti, deputando alcuni de' (ab) Presidenti che assi- // (p. 292)

stano al sortimento, al vederli descrivere et al farne la stima da' periti eletti dalla congregazione. Fannosi poi publici bandi, affiggendo ne' luoghi soliti per la città le cedule stampate, per notificare a chi ha pegni i quali habbiano scorso due anni di tempo, che li riscuota nel termine di quindici giorni, altrimenti saranno venduti, come senz'altro indugio segue. Et questo è quanto al governo del Monte della Pietà apartiene.

[X] Rimane a dicchiare alcuni dubî già proposti da' Presidenti, accioché con la maggior sincerità che possibile fusse, potessero perseverare nell'amministrazione loro.

- (a) Il primo dubio fu se il Monte della Pietà possa prestare a' poveri solamente, o pur a cittadini di migliore stato. Fu risposto che si può prestare a tutti i poveri dello Stato di Bologna, siano cittadini o no, (b) purché non sia per cagione di giuoco, o per trafficare, come chiaramente si cava dalla Bolla // (p. 293) di Giulio secondo con le seguenti parole:

« Ac pauperibus et egenis, per officiales desuper pro tempore ordinandos examinata causa necessitatis ipsorum et receptis pignoribus, ab eisdem opportune valeret proportionabiliter subveniri. Inter alia provide ordinarunt quod dictarum pecuniarum Depositarius, qui pro tempore foret, teneretur mutuare pauperibus et egenis, incolis Civitatis Bononiae, ad eum pro tempore recurrentibus et non ludi aut negotiationis causa id petentibus. »

Et anche ciò si può raccogliere dal fine per lo quale il Monte fu eretto, ch'è per sovvenire alle necessità de' poveri, nel numero de' quali vengono parimente posti i cittadini, né devono essere eccettuati in maniera alcuna, essendo ciò particolarmente dicchiato da Innocenzo ottavo per lo Monte di Cesena, de' privilegi del quale è partecipe anche il Monte di Bologna. // (p. 294)

2º) Se si possa prestare solamente sei lire per ciascun pegno, o più. (c) Giulio secondo, nella nominata sua Bolla proibisce che si prestino più di sei lire, nel principio però della errettione del Monte et da poi tanto di più, quanto si trovaranno (d) proportionatamente le facultà d'esso Monte, come dice la Bolla:

« Primo anno post ordinationem illius, usque ad sex libras (e) monetæ Bononiae pro quolibet eorum et illo decurso, tantum quantum facultates dicti Montis paterentur, receptis ab eis pignoribus valoris dupplicis summae mutuatae. »

3º) Se si possa pigliare per lo prestito elemosina alcuna. E' lecito il pigliare quel denarino, come dicchiara Leone decimo nella Bolla nona sopra i Monti della Pietà, iscomunicando coloro che diranno che non sia lecito; la quale incomincia: // (p. 295) « Inter multiplices curas », dove, passato di poco il mezo, dice:

1515
(f)

« Cum haec (g) ad pacem et tranquillitatem totius Reipublicae christianae spectare videantur, sacro approbante Concilio, declaramus et deffinimus (h) Montes Pietatis antedictos per Respublicas institutos et auctoritate Sedis Apostolicae hactenus probatos et

confirmatos, in quibus pro eorum impensis et indemnitate aliquod moderatum, ad solas ministrorum impensas et aliarum rerum ad illorum conservationem (ut praefertur) pertinentium, pro eorum indemnitate dumtaxat, ultra sortem absque lucro eorundem Montium, recipitur; neque speciem mali praeferre, nec peccandi incrementum (i) praestare, neque ullo modo (j) improbari, quin immo (k) meritorium esse ac laudari et probare (l) debere ».

Sopra di che si potrebbe anche addurre la nominata Bolla // (p. 296) d'Innocenzo ottavo, fatta nella erretione del Monte di Cesena, ma la ragione da se medesima mostra, quando anche non vi fussero queste concessioni (m), che non sempre potrebbero gli huomini tutti servire in tale uffitio senza premio, né si potrebbe mantenere esso Monte. Il che viene desiderato da Giulio secondo, pur nella sua nominata Bolla, dove dice:

« Et sicut eadem petitio subiungebat, si non provideretur qualiter dictus Mons conservetur (n) ac etiam augeatur illius introitus (o), non possit provideri pauperibus prout necessitas exigit. »

4º) Se il denarino dev'essere sempre il medesimo, opur se si ha da diminuire o da accrescere. E' il denarino concesso a' Monti, per solamente mantenere i ministri et per provvedere alle spese occorrenti et necessarie nel Monte; laonde, // (p. 297) secondo ch'elleno sono maggiori o minori, si può parimente accrescere et diminuire esso denarino, talmente che il Monte non ne patisca in modo alcuno, conforme alla dichiarazione delle Bolle di Leone decimo et d'Innocenzo ottavo.

5º) Se il denarino può essere accresciuto per altra cagione che per le spese che si fanno a mantenimento del Monte et per li salari de' ministri. Niun'altra cagione che per le spese ragionevoli et necessarie alla conservazione del Monte et per li sopradetti salari, o per qualche danno, può far pigliare il denarino, come ordinano i soprannominati Pontefici; laonde per que' rispetti egli può essere accresciuto et, se cagione diversa movesse a pigliare il denarino, diverso parimente sarebbe l'effetto che ne nascerebbe con vero nome di usura, atteso che per lo prestito solo, dove massimamente la vera sorte è sicura, come ne' Monti della Pietà (p), non si può non pur pigliare, ma né // (p. 298) (q) anche sperare cosa alcuna, eccetto che per sodisfare alle spese che nel prestare si fanno, o per altro ragionevole danno che si patisce. Il che conoscendo i Presidenti del Monte della Pietà di Bologna, con zelo e carità ordinarono che il sopravanzo della elemosina fatta del (r) denarino, ritornasse come parto di essa carità nel seno di essa elemosina facendosene, quando adiviene, molte distribuzioni a' luoghi pii: dal che (s) si ritragge che l'augumento, o la diminutione delle facultà del Monte, non accresce né scema il denarino, se non in questo che, per mantenere et per (t) tenere (t) conto, fa di bisogno di maggiore o di minore somma (u) di denari, di maggiore o di minore quantità di ministri et di spese, per supplemento delle quali fu istituito (v) il denarino.

6º) Se la Bolla di Clemente ottavo del Buon Governo, dove dice:

1592 « Ad haec prohibemus pariter ne praedictae Communi- // (p. 299) tates, Universitates, earumque Collegia, Senatus, Adunantiae, Congregationes, Magistratus, Officiales aut singulares personae ullo modo praesumant ex fructibus, redditibus et proventibus collectis vel contributionibus certis vel incertis, ordinariis seu extraordinariis, eorum aerariis seu massae Communis, sive ex pecuniis etiam privatis et particularibus singulorum civium, per viam voluntariae collectae seu contributionis in Communi congestis, etiam cuiusvis statuti seu consuetudinis aut vervis (w) corruptelae praetextu (x), ex quavis causa, etiam solita et rationabili, munera et dona quaecumque cuius. »

et più a basso, dice:

« Sive etiam piorum operum et Charitatis seu elemosinae praetextu. »

habbia levato l'auttorità a' Presidenti di esso Monte, di far essequire quello che ammettono (y). // (p. 300) Clemente ottavo in quella Bolla leva loro solamente l'auttorità di fare soverchie spese, come donativi et altre cose simili, ivi precisamente vietate. Et però, l'auttorità loro non è punto diminuita, qualhora con essa (z) ordinano et procurano ciò che veramente appartiene al vero culto di Dio et ad utile realmente de' poveri, come in essa Bolla espresso (aa) si vede:

« Sumptus aut impensas aliquas facere, nisi re ipsa pro divino cultu et veris Christi pauperum indigentis, de consilio et consensu loci Ordinarii, sublevandis. »

Laonde non vi ha (ab) dubio che può il Monte della Pietà distribuire le solite elemosine dell'avanzo del denarino et farne qualunqu'altra a povere persone et a' luoghi pii, conforme alla permissione di Clemente ottavo; la quale distributione giunge talhora a mille et talvolta passa anche i (ac) duemilla scudi ogni anno. // (p. 301)

[XI] (a) Bologna, di liberalità et di magnanimità singolare, non invidiosa che gli stranieri parimente godano de' benefici de' quali a' (b) cittadini per vera origine ella fa parte (c), volentieri li raccoglie nel suo seno, ma indifferentemente però, secondo che la diversa qualità delle persone mostra di meritare. Il Regimento adunque concede (d) altrui (d), ma in tre maniere, (e) il privilegio della cittadinanza: o in forma commune, o in forma assai ampla, o in forma nominata amplissima ¹.

Il privilegio della cittadinanza in forma commune si concede tanto agli stranieri, quanto a coloro che sono nati nel territorio di Bologna, purché et gli uni et gli altri habbiano habitato per dieci hannì nella città et con pensiero d'habitarvi per l'avvenire, si (f) essercitino (g) in arte civile, o che cittadinescamente vivano (h) et con lode. A ottenere questo privilegio, come si disse in passando (i), vi si richieggono due parti de' voti de' Senatori legitimamente congregati, ma essendovi necessaria l'habilitatione, per non havere (j) habitato i dieci anni, vi vogliono per lo meno venticinque voti. // (p. 302) Questo privilegio nulladimeno non fa il privilegiato capace d'ottenere uffitio

alcuno publico, né d'utile né d'honorevolezza, né i (k) suoi figliuoli meno (l), quantunque siano nati in Bologna, ne sono capaci. Ma i figliuoli del figliuolo ne divengono ben tali, là dove però essi et il padre siano nati in Bologna: et perciò questi sogliono essere imborsati ne' detti uffitî da utile, sì che a volere ottenere uffitî simili dal (m) Commune di Bologna, vi si ricchieggono tre vere origini, o almeno due vere et la terza privilegiata dell'avo. Non può nemeno la persona privilegiata essere capace d'entrare nel Consiglio di alcuna Compagnia di qualche Arte, né ottenere uffitî, né gradi di dette Compagnie, se innanti, oltre al primo privilegio di cittadinanza, non passi a sua requisitione un altro partito, ottenuto per vintisette voti almeno. Né alcun privilegiato di cittadinanza in forma commune è fatto essente dall'estimo, né dalle gravezze // (p. 303) rusticali, così per li beni acquistati non solamente innanzi all'ottenuto privilegio, ma dopo anchora, se prima egli non habbia (n) habitato continuamente nella città². Et quando ei vi havesse habitato se non dieci anni, volendo essere habilitato, si ricchieggono al partito tutti i voti (o) de' legitimamente congregati o, havendovi habitato di più, vi bisognano vintisette voti per lo meno. Et se alcun privilegiato per cittadinanza, come si è detto (p), starà fuori di Bologna per tre anni, non tenendo casa aperta nella città, perde il privilegio et, habitando nel contado, è tenuto per fumante. Né può il privilegiato sopradetto godere prerogativa (q) maggiore di quella che li concede la cittadinanza in questa forma.

Il privilegio della cittadinanza in forma assai ampla, si concede a huomini nobili et per virtù di discipline o d'arme illustri et vi si ricchieggono vinticinque voti. Non habilita egli però a niun modo la persona privilegiata agli uffitî da // (p. 304) utile né d'honorificenza, ma sì ben ne rende il suo figliuolo capace, pur ch'ei sia nato et effettivamente habiti in Bologna. Può perciò questi essere imborsato in detti uffitî, ottenutane però la gratia con un partito con (r) vintisette voti favorevoli.

Il privilegio della cittadinanza in amplissima forma, si dona per moto proprio del (s) Senato a personaggi illustrissimi et posti in dignità grande et che habbiano fatto alla città di Bologna benefici grandi, come si vede che l'hanno havuto et con lor gran gusto, molti cardinali, alcuni de' quali anche ne hanno fatto grande istanza. Et si concede parimente a huomini principalissimi nelle scienze (t) o nell'arme, come piace al Regimento et vi si ricchieggono tutti i voti favorevoli. Questo privilegio fa capace la persona privilegiata di tutti gli uffitî, così da utile, come anche per ottenere magistrati (u) Commune di Bologna; et se le (v) concedono tutte le ragioni che // (p. 305) haverebbe huomo per origine paterna et avita (w) purché tenga casa aperta nella città et vi habiti per la maggior parte dell'anno. Ma innanzi che la persona privilegiata in tal maniera, sia imborsata ne' soprannominati uffitî d'utile et d'honore, vi si richiede un altro decreto ottenuto con trenta voti favorevoli, nel quale si commandi ch'ei vi sia imborsato (x); non hanno però i figliuoli suoi bisogno d'altro

decreto, per essere imborsati né detti uffitî, purché siano nati et habitino in Bologna, avvertendo che niuno de' soprannominati privilegi giova, se realmente i privilegiati non habitino (y) in Bologna, anchorché ciò non fusse contenuto nel decreto.

[XII] L'ordine richiede che qui si mostri di dove cavi la Camera di Bologna l'entrate sue et come vengano (a) governate et dispensate. Sono esse portate adunque nel publico erario da (b) certo (b) numero di datî, i quali sono i seguenti: // (p. 306) IMPOSTA, MOLINI ET SCARMIGLIATO, PORTE DELLA CITTÀ PAVAGLIONE, RETAGLIO, PESCE, ZALDE ET FESTA, PRIGIONI, STADIRUOLA, TASSE ET PARTIMENTI, FIENO ET PAGLIA ET (c) PIAZZA ET SALE.

IMPOSTA

I composti et i tassati del contado, nominati la Imposta de' Buoi, sono i contadini dello Stato di Bologna, i quali pagano certa somma di denari per ciascuna corba di formento che seminano, per datio ordinario, et altra somma, per l'augumento della Impositione triennale: et questa tassa si paga da coloro i quali, tenendo buoi, con essi lavorano i poderi; ma i braccanti pagano diversamente poi, per (d) le bocche loro. Questo datio è antichissimo, sì che della sua errettione non si trova memoria alcuna.

1543 L'augumento soprannominato fu posto da Paolo terzo et confer-
1552 mato da Giulio terzo.

Sopra questo datio si trovano altre gravezze, oltre al convenuto prezzo del semplice affitto, sì che // (p. 307) il datiero paga certa somma di denari a' creditori del Monte della Concordia per parte delle entrate loro, et un'altra (e) quantità al Depositario del Bolognino della Peste, et altra somma a' creditori del Monte Giulio, per parte dell'entrate loro.

MOLINI ET SGARMIGLIATO

Questi sono due datî insieme uniti, per li quali ciascun cittadino (f) et ciascun habitante in Bologna, paga per ogni corba (g) di formento, a ragione di centoquaranta libre per corba che manda a far macinare ne' molini d'essa città, certo che per lo datio antico et ordinario, et cert'altra somma per la Impositione triennale. Et (h) gli (i) scaffieri, i quali fanno macinare il formento per venderne (j) la farina, oltre al datio ordinario et all'augumento, hanno anch'essi certa gravezza per lo Datio dello Sgarmigliato per ogni corba et pagano certa sommarella al Bolognino de' poveri Apestati. Et i fornari i quali fanno pane da vendere, oltre le (k) sopradette gravezze, di più, per ogni corba di formento pagano certi denari.

Pagasi il datio ordinario, per essere gravezza antica posta da que'

- Primi Governatori // (p. 308) tori della Republica, per sovvenimento delle pubbliche (l) spese et (m) necessarie. La gravezza della Impositione triennale fu posta per la concessione di Paolo terzo et di Giulio terzo Pontefici, soprannominati; quella dello Sgarmigliato, per la unione
1530 che ha questo datio con quello de' Molini; quella dell'Abondanza, per concessione di Clemente settimo et quella della Peste, per lo Monte eretto da' Tribuni della Plebe in compagnia de' Massari delle
1525 Arti, nominato il Monte del Bolognino et confermato dal Regimento alla presenza del Governatore, come già si è detto. Pagano i fornari
1563 poi (n) il rimanente di più, per la concessione fattane da Pio quarto. Il datiero paga, oltre al detto prezzo, certa somma di denari a' creditori del Montenuovo de' Molini et gli aggi a' tesoriери della Camera di Bologna per concessione di Leone decimo, certa altra somma
1516 per vigore di due Brevi di Giulio terzo et un'altra, a' creditori
1551 del primo Monte Pio, in virtù d'una Bolla di Pio quarto.
1563

PORTE

Dodici sono le porte della città di Bologna, non vi annoverando quella per la quale entrano le mercantie // (p. 309) conduttee per lo Navillo da Ferrara et da Venetia, la guardia delle quali fu, com'era di prima, lasciata a' cittadini, in virtù del settimo capitolo nelle (o) Conventioni stabilite tra la città et Nicola quinto. Et perché i Senatori con grande affetto se ne pigliarono cura particolare, come di (p) cosa di principale importanza, facendovi essi propri le visite et le provisioni delle persone assistenti, così richiedendo la sicurezza della città et particolarmente ne' sospetti di peste et di guerra et nelle Sedi vacanti, nelle quali occasioni non solamente l'assiduità et la continua vigilanza vi si richieggono, ma vi sono necessarie molte spese anchora che vengono fatte dal publico, fu giudicato bene che ogn'anno fusse posto al governo (q) di ciascuna d'esse porte, uno de' nominati Senatori. Et ne fece il Regimento il decreto, confermandolo
1507 poi co' voti alla presenza del Governatore; il che hebbe tanto vigore come si vi fusse intravenuto il Pontefice stesso, sì come nella medesima maniera segue di tutte le attioni che da esso Regimento sono terminate co'l con- // (p. 310) senso de' Governatori mandati dalla (r) Sede Apostolica a quel governo, ricevendo (s) i Senatori da esse Porte, più per honorevolezza che per altro interesse, picciolo emolumento.

Quanto al datio poi, ogni persona (t) di qualsivoglia conditione, che conduca o faccia condurre in Bologna cosa alcuna, ha gravezza di certa somma di denari per carro di robba et paga certo che, per la Impositione triennale. Il primo pagamento si fa per antichissimo uso et il secondo per la Impositione, (u) si paga per le nominate ragioni. Questo datio (v) oltre al nominato prezzo, obliga il datiero a pagare una tal somma di denari (w) ai creditori del Monte delle Porte

1530 per l'entrate loro, così essendo piaciuto a Clemente settimo di dichiarare con una sua Bolla.

PAVAGLIONE

A questo datio è obligata qualsisia persona, sia cittadina o straniera, anzi di più, s'ella sia in (x) magistrato: i Governatori stessi, i cardinali et gli essenti per lo numero de' figliuoli et per cagione onerosa, // (p. 311) pagano, ma non già chi ha sopra di ciò particolare contratto con la Camera (y) apostolica.

Pagasi perciò per li follicelli nati fuori di Bologna, vendendoli nel Pavaglione che vien nominato il grande, per lo datio ordinario; et pagasi anche per l'augumento del Monte et certo che per lo secondo Monte Pio. Pagasi parimente per li follicelli nati nella città, i quali si portano a vendere in un altro luogo, nominato il Pavaglione-cino. Si paga per la seta reale forestiera, per lo datio ordinario, et (z) certo che altro, per l'augumento del Monte; et anche per la impositione, pagasi di più certo che, rispetto al secondo Monte Pio. Ciò che si paga per li follicelli dello Stato et per la seta reale forestiera, è (aa) per lo datio antico ordinario et il pagamento (ab) che si fa rispetto ai follicelli nati nella città et quelli (ac) di più, per li nati
1568 nello Stato et per la detta seta, si paga per concessione di Pio
1530 quinto. Et quel denaro che si paga rispetto all'augumento del Monte, fassi per concessione di Clemente settimo; et per la // (p. 312) seta vien pagato certo che di più, rispetto all'Impositione triennale.

Questo datio ha di gravezza, oltre al convenuto prezzo dell'affitto, che il datiero paga a' creditori del Monte del Pavaglione, così havendo
1530 conceduto Clemente settimo, ogni anno una quantità di denari; et un'altra a' creditori del Monte della Compositione, rispetto a una
1573 Bolla di Gregorio decimoterzo; et la terza somma, al Depositario del
1525 Bolognino della Peste, per vigore del sopradetto decreto del Regimento.

RITAGLIO

Chiunque amazza o fa amazzare nella città o nel contado, bestie per vendere a ritaglio, paga al datiero, (ad) secondo la diversità delle bestie, diversa quantità parimente di denari per lo datio ordinario et altri denari, per l'augumento. Et quando la carne di qualsivoglia sorte si ritaglia per vendersi, così (ae) nella città (af) come nel contado, pagasi certo che parimente.

Il datio ordinario è antichissimo, né se ne trova // (p. 313) memoria; gli augumenti furono conceduti da Clemente settimo et il denaro della carne da vendersi a ritaglio, fu conceduto da Paolo quarto. Questo datio, oltre al convenuto prezzo dell'affitto, sopracarica il datiero di pagare ogni anno certa somma di denari a' creditori del Monte del

Ritaglio, per l'entrate loro, et di più, ne paga ai creditori del Monte dell'Augumento et del Residuo per l'entrate loro, un'altra somma.
1540 Paolo terzo commandò che si facesse il primo pagamento et Paolo
1556 quarto concedette l'augumento per la carne da (ah) ritaglio.
1557
(ag)

PESCE

Questo datio obliga a pagare al datiero, per lo pesce fresco et d'altra sorte, diversa quantità di denari per lo datio ordinario et altra
1533 somma per l'augumento. Il datio è antichissimo et l'augumento fu
1537 concesso da Clemente settimo et fu confermato da Paolo terzo.

ZALDE ET FESTA

Questo datio anch'egli è antico et al solo datiero è serbato il far fare (ai) zalde, festa, mostaccioli, (aj) pani pepati, biscottini et ogni qualità di paste (ak), con prohibitione a tutte le altre persone, che non // (p. 314) ne facciano; et volendone vendere nella (al) città et nel contado, bisogna che (am) si habbia la (an) licenza dal datiero.

PRIGIONI

Furono dalla Camera di Bologna fatte fabbricare le prigioni nel palazzo che si nomina (ao) del Podestà (ap), fatto di fabrica superbissima, ma per anchora non ridotto a quella perfettione che mostra (aq) il (ar) disegno (ar) di Bramante, Architetto famoso. Alla cura di esse prigioni sta il datiero, il quale fa pagare a ciascuna persona che n'esce, certa prefissa quantità di denari, per datio antico et ordinario; i quali denari si spendono per mantenere le dette prigioni. Il datiero dà buona sicurtà di havere fedele (as) cura de' carcerati et di governarli da huomo da bene.

TASSE ET PARTIMENTI ET ALTRI UNITI DEL CONTADO

Questo datio è antico et contiene in sé le tasse de' soldati, altre volte godute dalla Camera apostolica per pagare soldati, secondo le occorrenze; le quasi tasse furono incorporate nell'entrate della //
1543 (p. 315) Camera di Bologna da Paolo terzo, quando egli erresse il Monte della Concordia. Et per sicurtà de' detti creditori nel nominato Monte, questa Camera si obliga loro di pagare altratanta somma, sopra il datio della Imposta de' Buoi.

Et è il sopranominato datio fondato sopra lo stipendio de' Vicari et degli (at) altri uffitiali che godono (au) uffiti da utile del contado, estratti come si disse, et anche sovra (av) le paghe straordinarie

del Bargello accioché, andando egli per lo Stato per (aw) occorrenze necessarie ei non dia spese alli contadini, ma si prevaglia del suo. Et è questo datio fondato parimente sulle legne et sullo strame che dà la Camera di Bologna al Legato et ad (ak) altri. Si estende anche sopra gli stipendi de' Notari et di altri ministri dell'Assontaria del Governo et sopra le provisioni degli Ufficiali delle Acque, de' Ponti et delle Strade. Ha carico parimente questo datio di tutti i debitori della Camera di Bologna, per lo Sussidio triennale // (p. 316).

FIENO, PAGLIA ET PIAZZA

1564 Questi dati sono antichi, ma il raddoppiamento di quello della Piazza nacque dopo di loro, essendo stato fatto dal Regimento, con legitimo partito ottenuto alla presenza del Vescovo di Narni Vicelegato, et per particolare compiacenza di esso Regimento confermato da Pio quarto. Et il raddoppiamento avvenne per la fabrica della fontana maggiore, ch'è sulla piazza grande, essendosi perciò gettato (ay) a terra un'isoletta di molte case di persone particolari, alle quali furono assegnati gli emolumenti del detto raddoppiamento: et anche hoggi gli heredi (az) o successori loro li godono.

Questi dati, per havere tra di essi convenienza, furono uniti insieme. I primi due contengono che ciascun hoste o stalliero che conduca nella città fieno per vendere, paghi per ogni carro certa somma di denari et per ciascun carro di paglia parimente, o di strame et qualsivoglia altra persona che venda in Bologna fieno, paglia o strame al minuto, paga (ba) al datiero quello // (p. 317) che ne' capitoli di tal datio si contiene. Per lo terzo datio, i fruttaroli et i pollaruoli, i quali vendono o fanno vendere herbaggi, hortami et (bb) frutti verdi (bc) o (bc) secchi sulle piazze, per lo tereno che occupano, secondo la qualità del sito et la qualità del terreno che vogliono occupare, pagano il conveniente; et non che i fruttaruoli, ma qualsivoglia altra persona è a tal carico soggetta, per gli herbaggi o (bd) per li frutti che quivi conduce per vendere.

SALE

1448 Questo è datio antichissimo et vende il datiero il quartiruolo del sale, che pesa (be) dieci libre, tre bolognini d'argento et paga oltre al prezzo convenuto dell'affitto d'esso datio, certa quantità di denari a' creditori del Montevecchio sopra il detto datio, così appare per
1501 (bf) nelle lettere di Monsignor Cesare Acci, Vescovo d'Arimini, Luogotenente del Legato in (bg) Bologna // (p. 318).

È obligato il medesimo datiero di vantaggio, di dare ogn'anno cinquecento corbe di sale a' Superiori, a' molti stipendiati dal publico

et ad altre persone; ducento corbe a' religiosi Mendicanti dell'uno et dell'(bh) altro sesso, come viene ordinato da un mandato sottoscritto dal Legato et dal Confaloniere; et novanta corbe a' creditori del Consiglio de' Quattromilla. Paga il datiero, oltre al convenuto prezzo, molti salari a' diverse persone anchora.

STADIRUOLA

Questo è un datio anticamente introdotto a beneficio della città. Chi adunque vende sulla Piazza Maggiore o quivi all'intorno, lino, lana, mazzi di canepa, stoppa, pedali di canepa, filati, reffe nostrano o altre cose simili, paga a (bi) questo datio certi denari per ciascun peso della detta robba et è il datiero (bj) obligato a pesarla a una stadiera, che quivi a tale effetto ei fa tenere.

INCANTI

Elegge il Regimento per scrutinio di tutti i Senatori (bk), cinque Assonti agl'Incanti i quali, a mezo il // (p. 319) mese di novembre, in comagnia d'uno degli Auditori del Legato, del Tesoriere apostolico et dei Defensori dell'Haveve della Communità di Bologna, ridut-tisi nella sala nominata del Re Enzo (bl), essendo (bm) quivi stato l'alloggiamento suo, quando ei vi habitò et morivvi (bn) prigionie (bo), sedendo tutti in alta (bp) parte, si fanno i proclami da un publico banditore, che s'incantaranno i datî conforme alla nota de' capitoli, i quali sono da poi pubblicamente letti dal Notaro de' detti datî.

Et a chi offerisce maggior somma di denari, a quegli è liberato il datio che s'incanta; et (bq) essendovi più persone di offerta uguale (bq), quando gli Assonti nell'ultimo giorno degl'incanti, ragunatisi nel medesimo luogo dopo un suono di tromba, (br) a chi è il primo a levare un'hasta di terra (br), sono essi obligati di liberare i (bs) (bt) detti (bt) datî.

- 1537 Paolo terzo il quale haveva, come si è detto (bu), confermato a beneficio della Camera di Bologna l'augumento del Datio del Pesce et fattolo perpetuo, seben Clemente settimo glielo haveva concesso finché fussero // (p. 320) pagati i debiti fatti da lei nella sua venuta a Bologna et dell'Imperatore Carlo quinto, vedendo ei che la Camera apostolica era caricata di soverchio di debiti, pose una gravezza allo Stato Ecclesiastico di trecentomilla scudi l'anno, con nominarla il « Sussidio triennale », dal quale non sono essenti né i chierici di Camera, né gl'istessi cardinali. Di questa impositione toccò trentamilla scudi alla città di Bologna ogn'anno, dandole però autorità, per facilitare il pagamento, di non solamente accrescere i datî et le gabelle, ma di farne de' nuovi anchora, come seguì infino
- 1551 al pontificato di Giulio terzo, essendo Vicelegato l'Arcivescovo Sauli; ne' quali giorni si mutò la forma delle gravezze et que' che con tal

1551 forma pagarono, d'all'ora infino adesso riceverterro nome di « stra-
1552 vaganti ». Questi augumenti furono da Giulio terzo incorporati nelle
altre entrate della Camera di Bologna, come in due suoi Brevi si
vede // (p. 321).

GABELLA GROSSA

1438 Le entrate della Gabella grossa sono esse anchora del publico,
ma perché furono assegnate da Papa Eugenio quarto a' dottori del-
l'uno et dell' (bw) altro Colleggio per gli stipendi loro¹, essi per
molto tempo ne sono stati amministratori, creandosi da loro dodici
Sindici, tra' quali vi sono otto leggisti et quattro artisti².

Il Regimento però le ha sempre distribuite et anche hoggi le di-
stribuisce nel dare gli stipendi a' dottori, così bolognesi come fore-
stieri, et gli augumenti anchora et conducendo lettori eminenti nelle
catedre principali: il qual carico si dà agli Assonti dello Studio,
quando ne habbiano conveniente auctorità et co' voti da esso Regi-
mento. Né si assegna a chi si sia pagamento de' denari della Gabella,
se non con quattro quinti de' voti de' Senatori (bx) legitimamente
ragunati.

Et gli stipendiati sono poi ogn'anno scritti su' roli, i quali sono:
trentasei leggisti, quaranta artisti, sei frati d'ordini diversi et due
preti che leggono Metafisica e la Sacra Scrittura, sette grammatici
che alle case loro insegnano a certo nu- // (p. 322) mero di poveri
fanciulli, quattro aritmetici, due scrittori i quali, oltre allo scrivere
ogni anno i rotoli, insegnano di scrivere a certo numero di poveri
figliuoli, due huomini che accomodano le ossa, due stampatori; et
vi sono anche altri stipendiati.

1603 Il carico di maneggiare l'entrate della Gabella grossa è di gran-
dissima importanza et molto laborioso et perciò Clemente ottavo,
per facilitarne il governo, ha voluto che il Regimento anch'egli entri
a parte della fatica, conoscendo principalmente che con questa ra-
gionevole aggiunta anche si verrà a rendere più facile lo sgravamento
de' debiti della Camera di Bologna, per trovarsi in cotal (by) ma-
neggio persone, alle quali per lunghissimo tempo fu dato in governo
essa Camera (3). Crea il Regimento adunque ogn'anno, per scrutinio
di tutti i Senatori, sette di loro che a quel maneggio assistano, quando
la occasione il richiegga; et sono talmente (bz) incorporati che, né
essi possono da loro fare cosa alcuna, né i dottori meno senza gli
Assonti del Regimento possono trattare nella Gabella, cosa che al
maneggio d'essa appartenga // (p. 323).

[XIII] L'havere io nominato, nel trattare delle entrate della Camera
di Bologna (a), alcuni Monti et i creditori d'essi, parmi convenevole
che de' detti Monti et de' Crediti si debba tenere proposito.

MONTE VECCHIO DEL SALE

- 1448 Il Cardinale Bessarione eresse un Monte, hora nominato il Montevecchio, sopra il sale, trovandosi all'ora la città in mal stato per le numerose et (b) gravi spese fatte et che di continuo ella faceva.

MONTE NUOVO DEL SALE (c)

- 1501 Guerreggiava il Duca Valentino nella Romagna et havendola oppressa, procurava a tutto suo potere di sottoporsi Bologna anchora, quando i Sedici Riformatori della Libertà, co'l consenso del Vescovo d'Arimini Vicelegato, per sollevare la Camera della detta città dalle continue gravezze che sosteneva per le spese, bisognando stare su buona difesa, eressero un Monte, nominandolo il Montenuovo del Sale, il quale fu confermato da Giulio secondo.

MONTE DE' MOLINI

- 1516 Essendo state gravissime le spese fatte dalla città di Bologna per la venuta di Giulio secondo a rimetterla // (p. 324) nell'antica libertà et per altre occorrenze parimente, Giulio Cardinale de' Medici Legato, co'l consenso del Regimento, eresse un Monte sopra i molini et fu confermato da Leone decimo.

Si paga (d) a questi (e) creditori ogni mese, dalle entrate che si cavano dal Datio de' Molini, ciò che loro viene, pagandosi a' creditori delal Tesoreria di Bologna gli aggi del bolognino d'argento, il quale è di sei quattrini et (f) un denaro et il bolognino ordinario è di sei quattrini solamente.

MONTEVECCHIO DEL VINO

Essendo molto afflitta la Christianità per la perdita della battaglia a Mongazzo (g), della vita e di quasi tutto il Regno d'Ungharia (h) di Lodovico Re, figliuolo di Vladislao di Polonia, con Solimano Signore de' Turchi, Clemente settimo, dopo havere commesso che si vendessero i beni mobili et gli (i) stabili delle chiese et de' monasteri soggetti allo Stato Ecclesiastico, eresse anche il Monte della Fede in Roma, assegnando ogn'anno a' creditori d'esso certa entrata, sopra la dogana delle merci a santo // (p. 325) Eustacchio. Né bastando questo, eresse in Bologna il Montevecchio del Vin con buona somma di denari, i quali sono pagati dell'(j) entrate del Datio del Vino, ciascuna rata nel fine di tre mesi, ritenendosi ad essi creditori certo che ogn'anno, che va in mano degli uffitiali loro. Et qui devesi sapere che, se tutti gli altri dati nominati ne' fogli adietro, sono della Camera di Bologna, questo solo del vino è del Pontefice et ne ha

cura quel Tesoriere apostolico che fu nominato nell'incantarsi i dati della Camera di Bologna.

MONTEVECCHIO DELLA GABELLA

1528 La continuatione delle gravissime spese della nominata Camera di Bologna indusse Clemente settimo a erreggere il Montevecchio della Gabella, le rendite del quale si pagano a' creditori di esso Monte, nel fine d'ogni trimestre la rata parte delle entrate di essa Gabella. Ha però il detto Monte certa picciola (k) gravezza (k) annuale di denari, che vanno ad utile del Campioniero de' detti creditori, per retentione che si fa nelle entrate di ciascun particolare. // (p. 326)

MONTE DELLE PORTE ET DEL PAVAGLIONE

1530 Crescevano alla Camera di Bologna le spese et in maniera che non (m) si potevano mantenere molti stipendiati per la defesa et (l) la sicurezza di essa città non solamente, ma dello Stato Ecclesiastico anchora; laonde Clemente settimo erresse nella detta città due Monti, si può dire (n) uniti (o), sopra le porte l'uno et l'altro sopra il Pavaglione, di buona somma di denari, le rendite de' quali ciascun'anno (p) ricevono i creditori, pagandosene ogni mese la convenuta parte del primo, et del secondo pagandosi nel fine di tre mesi la quarta parte delle entrate del Pavaglione et de' follicelli di Bologna, con farne due parti, l'una maggiore et l'altra minore: la maggiore ha capitale maggiore et per consequenza la minore parte, ha capital minore. Et quantunque questi due Monti siano in un solo campione, sono però distinti l'uno dall'altro.

MONTE DEL PESCE

1533 La venuta a Bologna di Clemente settimo a coronare Carlo quinto, fu cagione di grandissi- // (p. 327) me spese a quella (q) Camera, dopo havere anche consumato assaissimo ne' travagli d'esso Pontefice. 1537 Laonde egli, perché in qualche parte ella si sollevasse (r), erresse il Monte del Pesce, ma però che servisse infintanto ch'ella fusse sgravata da' que' debiti. Et Paolo terzo confermandolo, lo fece perpetuo. Et tutto questo gli si è (s) scritto.

MONTE DEL RITAGLIO

1540 Fu in strana maniera la città di Bologna et lo Stato suo travagliata (t) dalla carestia; et perciò, riduttosi l'erario suo in malissimo

termine, Paolo terzo erresse il Monte sopra il ritaglio di buon capitale, pagandosi, et senza retentione, i frutti nel fine d'ogni trimestre.

MONTENUOVO DEL VINO

1540 Non bastando i denari del Monte del Ritaglio per compiuto servizio della Camera di Bologna, il medesimo Pontefice Paolo (u) erresse un altro Monte, nominandolo Montenuovo del Vino, con dote di qualche consideratione, pagando il datiero del vino i frutti ogni trimestre. Prima si ragionava a ducati di Camera, ma si ridussero a scudi d'oro, pagandosi certo // (p. 328) che agli uffitiali de' nominati creditori, co'l mezo della retentione sopra i crediti.

MONTE DELLA CONCORDIA

1542 Paolo terzo, per servizio dello Stato Ecclesiastico et particolarmente per havere egli mandato in Ungheria per soccorso a Ferdinando Re, tremilla fanti condutti da Alessandro Vitelli, erresse il Monte della Concordia sopra le tasse de' soldati et dello stipendio del Legato di Bologna (pagato da quella Camera di gran somma di denari) (v), pagandosi nel fine d'ogni trimestre la dovuta parte.

Le (w) sopradette tasse, come si è di già accennato, erano pagate dalla Camera apostolica, ma furono incorporate nell'entrate della Camera di Bologna per maggior sicurezza de' creditori, a' quali non pareva molto ben sicura la Imposta sopra i Buoi, per pagarsi loro ogni anno i devuti (x) frutti et accioché la Camera nominata, de' denari che ella pagava alla Camera apostolica per la Legatione, ne (y) pagasse loro ogni anno una convenuta somma; laonde fu risoluto che la dote di questo // (p. 329) Monte, per li sopradetti effetti, fusse a ciò proportionata. Sisto quinto poi, per alleggerire la Sede Apostolica di parte del peso, ridusse i frutti di questo Monte da otto a sette per cento.

MONTEGIULIO

1551 La guerra alla quale Giulio terzo fu astretto di porre la mano et le molto (z) gravi spese della Sede Apostolica, lo indussero a ereggersi in Bologna il Monte Giulio, di buona somma d'oro, pagandosi nel fine di ogni trimestre la sesta parte. Ei fu in due parti diviso: nell'una fu assegnata una maggior quantità sopra la Imposta et l'altra minore, sopra i Molini; et quando vi fu fatto l'augumento, che fu la seconda volta (aa), furono poste due parti di somme di denari, sopra questi la minore et sopra quella, la maggiore, stabilendosi con la occasione di questo Monte la Impositione triennale.

MONTE DELL'AUGUMENTO

Trovavasi in gran travaglio Paolo quarto per le guerre che, nello Stato Ecclesiastico con grandissimo danno internatesi (ab), lo havevano ridotto in pessimo termine, laonde, per la ricuperatione et // (p. 330) per la difesa di esso, gran somma d'oro si era di già speso (ac) et bisognava spenderne anchora. Al che ben si trovava prontissima la città di Bologna per servire al suo Principe, ma l'havere ella essausto l'erario et il trovarsi sopraccaricata da gravissimi debiti, a gran forza la riteneva di non poter mostrare la solita sua devotione.

1556 Accettò perciò volentieri il carico del Monte dell'Augumento, estinguibile, erretto (ad) in lei dal nominato Pontefice, di gran somma di denari, con la convenevole dote annuale sopra l'augumento poco prima fatto (ae) nella carne che vi vendesse a ritaglio et soggetta al datio del detto Ritaglio, così nella città come nel contado.

MONTE DEL RESTORO

Continuavano le afflizioni nello Stato Ecclesiastico, ma sopra ogni altra era impoverita la Camera apostolica affatto, et conseguentemente quella di Bologna. Per lo che Paolo quarto erresse un altro

1557 Monte con buona dote, pagandosi nel fine d'ogni bimestre la sesta parte della detta entrata. Ei fu erretto so- // (p. 331) pra quella parte del resto appartenente alla carne, di già per lo passato accresciuto.

MONTENOVISSIMO DEL VINO

1557 Questo Monte da principio fu da Paolo quarto pur erretto, pagandosi i frutti ogni trimestre, con la debita parte dell'entrata del Datio del Vino et dell'avanzo del terzo dell'augumento della Gabella grossa di Bologna, di già augumentata da Clemente settimo, per sodisfare a' debiti della detta Gabella et per mantenere la riputatione dello Studio. Sopra di che, esclamarono i dottori presso il Pontefice, aducendo che ciò tornava in gran pregiudizio d'esso Studio, il quale haveva goduto sempre (af) quello avanzo per gli stipendi loro; laonde si estinse la parte che apparteneva alla Gabella per certa somma, restando la parte solamente sopra il Datio del Vino di poco meno della accennata somma, con l'unire questo Monte con l'uffitio del Tesoriero apostolico in Bologna il perché, havendo egli il Datio del Vino, obbligosi di pagare a' creditori i frutti di esso Monte, donando // (p. 332) di vantaggio il Pontefice a' montisti, certa quantità di denari ogn'anno, accioché li distribuissero tra gli uffitiali loro.

MONTE DEL NUOVO RESSIDUO

560 Questo Monte, il quale fu di già erretto (ag) da Pio quarto, sopra

1573 l'augumento dell'Opera bianca de' velami di seta, a ragione d'otto per cento ogn'anno et co'l patto di francarsi, fu poi francato da Gregorio decimoterzo et estinto et ridotto a sei per cento l'anno, con assegnare l'avanzo a' dottori, per sodisfare a' debiti della Gabella.

Hebbe egli poi nuovo aumento, concedutoli da esso Gregorio per la estintione de' detti debiti, onde hora ha dote assai buona, pagandosene nel fine d'ogni trimestre la debita parte, con facultà d'andarne estinguendo ogn'anno alcuna parte, con l'entrate et con gli avanzi che si fanno nel Datio (ah) dell'Opera bianca. I dottori, costituiti (ai) commissari et esecutori della volontà del Pontefice, havendo alienato et venduto parte di questo credito a diverse persone, con // (p. 333) patto di francarsi, ne hanno poi francato per buona somma.

MONTE PIO PRIMO

Havendo Pio quarto desiderio di aiutare con arme et (aj) con denari Carlo nono, Re di Francia, per la estirpatione degli heretici et trovandosi la Camera apostolica esausta, mise una gravezza a tutto lo Stato Ecclesiastico di quattrocentomilla scudi, de' quali adimandò a Bologna ottantamilla. Et essa, mostrandoli la solita prontezza, feceli però vedere la impossibilità di giungere a sì gran somma, trovandosi anch'ella gravata di settantamilla scudi d'oro per l'uno et mezzo per cento, posto da Paolo quarto sopra i beni (ak) stabili del contado di lei. Ma pur non volendo che l'antica et volontaria devotione si rimanesse dopo le altre città, soggette ma in diversa maniera alla Santa Sede, offerse di pagarli quarantamilla scudi da undici paoli per scudo; laonde Pio quarto accettandoli, in ricompensa della pronta obediienza, per sollevamento della Camera di Bologna erresse il Monte // (p. 334) Pio con buona dote, pagandosi nel fine d'ogni trimestre la quarta parte delle dette entrate; et ciò sopra il Datio de' Molini cadendo la gravezza sopra coloro che fanno pane da vendere nella città di Bologna.

MONTE PIO SECONDO

1567 Pio quinto, desideroso di vedere affatto la estirpatione nella Francia degli heretici (am) et di condurre a buon fine la lega contra il Turco, per le quali occasioni grandissima somma vi (an) bisognava di denari et havendone adimandato alla città di Bologna, per facilitargliene lo sborso erresse il Monte Pio secondo, pagandosi nel fine d'ogni trimestre la quarta parte de' frutti; et ciò fu assegnato agli aumenti fatti (ao) a' (ao) dati delle Porte et del Pavaglione, co'l patto di francarsi, come se ne francò poi la Camera (ap) di essa (ap) Bologna.

MONTE DELLA COMPOSITIONE

Gregorio decimoterzo, per mantenimento della grandezza et della maestà della Sede Apostolica, fu astretto di adimandare gran quantità di denari allo Stato Ecclesiastico et a Bologna // (p. 335) in particolare. Onde, per facilitarne la essattione, erresse il Monte della Compositione sopra il residuo della gravezza posta alla carne, pagandos (aq) nel fine di ciascun bimestre, la sesta parte di esso credito.

MONTE GREGORIO

1542 Sapendo Gregorio decimoterzo che la Gabella grossa era gravata (as) da molti debiti et per cagione della fabrica delle publiche scuole (ar) et per mantenimento del Navilio, che da Bologna conduce con l'acqua del Reno le mercantie a Malalbergo verso Ferrara, et che da Paolo terzo era stato erretto il Montenuovo della Gabella et in altro tempo poi, et da Paolo et da altri Pontefici era stato erretto il Monte del nominato Navilio et tutti questi Monti francabili et in perpetuo estinguibili, deliberò anche egli di fare la francatione de' detti crediti et sopra le medesime entrate erreggere il Monte Gregorio libero et perpetuo, pagandosi nel fine d'ogni trimestre la dovuta parte senza retentione alcuna, con conditione che, pagati che fussero i detti montisti // (p. 336) francabili, fussero impiegati nella estintione de' soprannominati debiti della Gabella.

1573 Ne furono perciò ispediti due Brevi a Monsignor Lattantio, essequendosi la mente di nostro Signore.

MONTE DEL BOLOGNINO (at)

Non mi pare di trattare di questo Monte (au), essendosene ne' fogli adietro trattato, sufficientemente, seben con altra occasione, toccante però al bolognino della peste.

MONTE PRIMO DELLA ANNONNA

1592 Trovavasi la Camera di Bologna gravata di ottantamilla scudi di (aw) debiti con la Camera apostolica, di trecentomilla scudi per avere (ax) sovvenuto negli anni della carestia a' poveri della città et del contado, et di diciottomilla scudi ogni anno di vantaggio, soprapostile da Sisto quinto per parte del mantenimento delle galere della Chiesa (furo) furono perciò da lui conceduti alcuni augumenti): laonde Clemente ottavo si compiacque che nella detta città fusse erretto il primo Monte dell'Annona di trecentomilla scudi di (aw) moneta di Bologna, (aw) con frutto di sei et // (p. 337) mezo per cento. Ma non fu fatto questo Monte (ax) se non con centomilla scudi, essendo estinto il

- 1593 rimanente et fattine quattro altri Monti: l' (az) uno di centovinti-
(ay) cinquemilla scudi di capitale et venduto a Giuseppe Giustiniano (ba)
gentilhuomo genovese; il secondo di cinquantamilla scudi di moneta;
1594 il terzo, di ottantamilla ducatonì fiorentini et venduto a diversi ge-
1595 novesi; et l'ultimo, di trentamilla scudi di moneta di Bologna. Et di
questi Monti furono ispediti (bb) altritanti Brevi, i quali si veggono
stampati.

Quando si trattò della erettione degli uffitì da utile, parve neces-
sario di trattare parimente dell'Elette, che sono il Consiglio de' Quat-
tromilla (bc), Credito (bd) ch'è d'altritanti cittadini. Et perché di molti
altri Crediti anchora s'è tenuto proposito, è (be) (bf) per conseguenza
necessaria cosa il trattare d'essi, perché se ne habbia compiuta rela-
tione. // (p. 338)

MOLITURE

- 1416 La Camera di Bologna vendette i molini della città, con la casa
della biada et con tutti gli apartamenti che vi sono con un casamento
quivi contiguo, a' diversi cittadini, per lo prezzo di settantamilla lire
(bg) di bolognini d'argento, i quali hanno di rendita otto libre di
formento per cento libre pur di formento, che si macinino (bh) (bi)
ne' detti molini di qualsivoglia persona, (bj) anchorché ella sia es-
sente. Ma volendo la Camera comprare da essi il detto formento, (bk)
si (bk) obligarono di vendergliele (bl) per una lira (bm) di bolognini
d'argento, protestando però essa Camera di due mesi in due mesi a'
nominati compratori, volendo ella il formento.

CRESCIMONIE

- 1442 La necessità nella quale si trovava la Communità di Bologna,
(bn) la costrinse a vendere a diversi cittadini, per tremilla fiorini d'oro,
la conventione fatta co' compratori delle Moliture.

MORELLI ET GUALCHIERE

- 1434 Vendette la Camera di Bologna a diverse persone, per la somma
di dodicimilla lire di bolognini // (p. 339) d'argento, il fusto della
Gabella et il fusto delle Gualchiere, che sono semplici edifitì: que-
gli, dove capitano le mercantie et questi, dove si follano i panni di
lana, accompagnati dall'utile di seicento bolognini d'argento ogn'anno,
da pagarsi loro da' datieri de' molini; et se ne fece un Monte. La
Gabella pagava ogn'anno a' creditori trecento lire, rispetto del fu-
sto, et altre trecento, per l'uso delle merci; ma (bo) essendosi (bo)
venduto esso fusto, rimane a' Dottori come a' Sindaci amministra-

tori della Gabella et al Regimento insieme, di pagare le trecento lire per l'essercitio (bp) et per l'uso di esse merci.

TESORERIA VECCHIA

Il credito della Tesoreria vecchia della Communità di Bologna si adimanda « Uffitio », il qual è unito con la Tesoreria nuova, di capitale di quattromillasettecentocinquanta lire di quattrini, che danno ogn'anno cinquecentosettanta lire simili a dodici per cento, pagandosene ogni mese la rata dal Depositario de' tesorieri degli aggi et delle retentioni della detta Camera, dalle quali si // (p. 340) cavano le cinquecentosessanta (bq) lire di quattrini (br), ponendosi il rimanente a commodo de' creditori della Tesoreria nuova et della Partecipazione de' Bentivogli. Fu questo Uffitio eretto da magistrati della città di Bologna tanto anticamera, che la origine non si trova; (bs) ben si vede, 1440 ch'ei fu confermato a' maniera di conventione tra questa città et tra i creditori della Tesoreria nuova.

TESORERIA NUOVA

Questo è pur un Credito et un Uffitio di capitale di dodicimilla lire di quattrini, il quale ha d'entrata (bt) gli aggi di tutte l'entrate della Camera di Bologna, cioè che, pagandosi tutti i denari ch'entrano nell'erario di bolognini d'argento et uscendone, divengono di bolognini di quattrini; per lo che si avanzano dieci quattrini per lira. Et di più, hanno quattro quattrini per ogni lira di una gran parte delle spese che fa essa Camera et certe altre retentioni, le quali sono fatte a salari del Depositario d'essa Camera et allo // (p. 341) Scrivano de' Depositari, et certe entrate de' Crediti et Monti et altri che si sono acquistati a commodo di questo Credito, et ogni dì si va accrescendo et acquistando.

Da questa cassa si cavano cinquecentosettanta lire per la Tesoreria vecchia et centoquarantaquattro lire per lo salario del Depositario et centovinti lire per quello dello Scrivano et vinti lire per spese occorrenti in essa Tesoreria, cinquanta lire per lo salario del Notaro et dodici lire per lo salario del Garzone. Il rimanente si parte tra sedicimilla lire, a lire, soldi et denari, cioè: le dodicimilla lire del Credito et le quattromilla (bu) della (bv) Partecipazione de' Bentivogli.

Si ragunano ogni anno questi tesorieri negli ultimi giorni di dicembre in una sala del Palazzo Maggiore et co'l mezo degli scrutini sono eletti da loro dodici Governatori della nominata Tesoreria della Camera di Bologna, i quali hanno autorità di eleggere, pur con (bw) lo scrutinio, il Depositario d'essa Camera et uno Scrivano. // (p. 342)

PARTECIPAZIONE DE' BENTIVOGLI

Parte della grandezza de' Bentivogli fu che, essendo creati i magistrati per lo più a sodisfacimento, anzi a istanza loro, ogni qual giorno veniva lor donata qualche cosa del (by) publico, come adivenne
1455 (bx) quando i Sedici donarono quattromilla lire a Santi Bentivogli, cavandole dal credito della Tesoreria di Bologna; et sono quelle (bz) che, come si è detto (ca) si dividono in compagnia delle dodicimilla.

1458 (cb) I creditori poi, nella transatione fatta co'l detto Santi, confermarono questa donatione et fu riconfermata co'l mezzo di un partito ottenuto nel Corporale de' detti creditori. Il credito di queste quattromilla

1486 lire è capitato nelle mani di diversi creditori, i quali partecipano della medesima entrata, come fa la Tesoreria nuova, et concorre a ogni cosa con essa (cc), eccetto che questi non si trovano agli scrutini, né hanno voti in essi; anzi, se ne (cd) tiene campione a parte.

L'uffitio di questa Tesoreria è di tanta consideratio- // (p. 343) ne, che merita che di lui si tratti alquanto più copiosamente di quello che si è fatto infino ad hora.

1440 (ce) Quantunque la città di Bologna pigliasse in prestito da diversi cittadini dodicimilla (cf) lire, creandoli tesorieri perpetui et concedendo loro gli emolumenti narrati, vi fu l'obbligo però che, rihavute essi le dodicimilla lire, fussero tenuti a imprestargliene (cg) altrettanto, (ch) quando il bisogno lo havesse ricchiesto.

Et con tutto che gli aggi de' bolognini d'argento giunga (ci) alle nove in diecimilla lire l'anno et vi sia di più la soprannominata retentione di quattro quattrini per lira di molti salari che dà la Comunità, nulladimeno questo credito è tanto ben fondato, che non si può francare posciaché, trattandosi di questi tesorieri nell'istromento, oltreché sono nominati antichissimi, come si è detto (cj), fu la Tesoreria rinovata per conventione particolare et (ck) fu (ck) fatta perpetua. Anzi, espressamente si dice, // (p. 344) ch'ella per titolo di donatione et di piena ragione a loro si appartenga et che essi habbiano i nominati emolumenti, non per ricompensa né per frutti delle dodicimilla lire, ma per stipendio dell'uffitio loro. Laonde, seben si francasse et che la Camera restituisse le dodicimilla lire, non rimarrebbe perciò che l'uffitio et la Tesoreria non fusse de' soprannominati tesorieri, poiché oltre a ogni altro rispetto, Nicola quinto, in un
1447 capitolo delle Conventioni fra lui et tra (cl) la città di Bologna, la conferma, comandando che tale uffitio per l'avvenire stia nel termine che infino all'hora era stato et nella medesima maniera si esserciti, come si era essercitato per l'adietro.

Sono (cm) adunque, passano (cn) centosessanta anni, per vigore della rinovatione d'essa Tesoreria, in pacifico possesso i tesorieri, nominati i vecchi, per essere stati i primi a entrare in quel maneggio con la Camera, con capitale di quattromillasettecentocinquanta // (p. 345) lire et i (co) nuovi, co'l loro delle dodicimille lire et gli altri, sotto il nome della Partecipazione de' Bentivogli, di quattromilla lire; (cp) i quali crediti vengono tutti insieme figurati per vinti-

millasettecento et cinquanta lire et uniti, tutti i creditori godono et tra loro si distribuiscono questi loro utili et questi stipendi.

Ciò viene corroborato da Giulio terzo il quale, come informatissimo del governo di Bologna nel quale era stato et Governatore et Legato, confermando quest'uffitio, vuole che tutti i privilegi, gl'indulti, le gratie, le facultà, le auttorità, le prerogative, le preminenze, gli stipendi, le utilità, le regaglie, le retentioni, le partecipazioni, gli emolumenti, i crediti et le (cq) ragioni concesse in qualsisia (cr) maniera o comunicate al Credito et Uffitio della Tesoreria, siano conformi agl'istromenti et alle fatte conventioni et da lui confermate, aggiungendo a tutte le sopranarrate cose, perpetua forza di fermezza, supplendo con la // (p. 346) pienezza dell'auttorità sua a tutti et a ciascun deffetto di ragione et di fatto, se per aventura ve ne fussero, con levarne qualsivoglia cosa in contrario, con aggiungerli, oltre le (cs) clausole amplissime, che ciò seguisse purché vi fusse il consenso del Regimento; il quale, come a cosa giustissima vi fu, et legitimamente, dato.

Hora meno ne potrebbono essere rimossi i tesoreri moderni, i quali non hanno il sopradetto credito per lo prezzo d'all'ora, ma tutti sono cittadini che, co' propri denari, hanno comprato a dieci scudi per la lira incirca et l'entrate loro non sono certe, atteso che credito tale non fa frutto, se non quando la Camera di Bologna spende: laonde (ct) dalle (ct) spese di lei maggiori o minori, nascono per conseguenza i frutti di questi tesoreri, maggiori o minori. Et quantunque paia isconvenevole ch'essi habbiano l'aggio delle diecimilla lire del Monte de' Molini nominato, essendo l'assegnamento di // (p. 347) moneta (cu) di quattrini et non di bolognini d'argento (cv), devesi per lo giusto sapere che quello è antico datio della Camera di Bologna et annoverato tra le sue entrate, sopra le quali, innanzi alla errettione di questo Monte, i tesoreri havevano et godevano il lor aggio, quando la Camera spendeva et distribuiva l'entrate del detto datio.

Né perciò si è alterata né innovata cosa alcuna, perché Leone decimo non fa nuovo datio, (cw) nemeno altera le entrate della Camera, ma ritrovandosi ella debitrice a diverse persone di ducentomilla lire, alle quali (cx) si doveva sodisfare del capitale et de' frutti anchora, la detta Camera assegnò ad essi creditori diecimilla lire delle entrate del detto Datio de' Molini, stando i denari loro a cinque per cento et lo stesso Leone, nella sua Bolla, narra che il detto datio è della Camera di Bologna et conferma l'assegnamento fatto da lei a' detti creditori.

1516

Essendo questo pagamento adunque de' (cy) frutti delle ducentomilla lire assegnato a' creditori // (p. 348) et il quale si fa ogni anno da essa Camera et dell'entrate d'un datio antichissimo, et ch'è della medesima Camera, et devendosi a' tesoreri gli aggi, sempre che la Camera di Bologna fa qualsisia pagamento, è ragionevole per conseguenza che i nominati tesoreri pigliano (cz) l'aggio anchora delle dette diecimilla lire, come l'hanno pigliato da ottantasette anni

1603 infino ad hoggi (da); et si come loro è stato permesso da' Legati et da' Governatori per la Santa Sede et dal Regimento, così per lo inanzi in perpetuo, non vi sarà chi ragionevolmente (db) sopra di ciò loro dia noia alcuna.

[XIV] Già delle entrate della Camera di Bologna et degli annessi a loro in fin qui si è trattato, et forse non male. Hora è bene a sapersi ch'ella all'incontro fa due sorti di spese: le ordinarie et le straordinarie.

Quelle si contengono in una tavola che, nel principio d'ogni anno vien formata di commissione del Regi- // (p. 349) mento dal Notaro della Camera et riveduta da' Calcolatori di tutti gli stipendiati et vien'ella aprovata da esso Regimento legitimamente ragunato et co' voti, alla presenza et di (b) consenso del Superiore, dopo haverla esso Notaro letta nel conclave a' Senatori.

Nelle spese ordinarie vi è compresa la provisione del Legato, al quale si dà di più, legna, fieno, strame et paglia, per uso della sua casa, si pagano a ciascun Consigliere cinquanta scudi ogni anno per lo luogo senatorio, cinquanta per l'Assontaria delle otto principali, nella quale ei s'impiega et cinquanta altri ei ha dall'utile che cava da una delle dodici porte della città (c) nominate, essendo (d) ogni quarto (e) anno (f) ciascuno d'essi a sorte (f) estratto al governo d'una di loro; si paga agli Antiani la spesa per lo vivere loro et della famiglia, nella quale si comprendono il Capellano, il Chierico, lo Scalco, lo Spenditore, il dispensiere, i cuochi, il (g) bottigliere, quattro mazzieri, nove donzelli, otto troombetti co'l nacche- // (p. 350) rino, otto musici et due Notari et altri stipendiati di poca consideratione; si pagano i servitori del (h) Regimento, tra' quali sono cinque (i) mazzieri, cinque corrieri, cinque Secretari et il (j) Secretario maggiore con molti altri stipendiati, oltre il Sergente maggiore della militia ordinaria, capitani, luogotenenti, bombardieri et tutti i ministri che fanno il bisogno al servizio d'una bene ordinata militia; si dà lo stipendio a quattro Auditori della Rota et al Podestà, duplicato; si dà il soldo a una compagnia di Svizzeri et a (k) una compagnia di cavaileggieri, per l'ordinario, la quale è di tanto pregio, che n'è sempre stato (l) procurato il governo da' soldati famosi. Oltre a molte spese, si pagano vinticinque sbirri a cavallo et molti altri a piedi, co'l capo loro; alle quali spese (m) proveggonno (n) l'entrate della Camera di Bologna.

Ma le straordinarie sono quelle che la fanno trapassare il // (p. 351) suo potere et pur bisogna farle, essendo necessarie: et se tali non fussero, a cavarne un mandato dal Regimento, non vi si richiederebbono tante solennità, quante vi si ricchieggono. In occasione di che, sappiasi che due sono i modi che si tengono nello spendere i denari publici per spese straordinarie.

Il primo segue intorno alle spese che possono aspettare la commodità del Superiore perché, discorrendovi il Regimento sopra et trovandole necessarie, si pone il partito, et se non si ottiene, di ciò più

non si parla, o per lo meno all'ora; ma ottenutosi con tre quarti di voti favorevoli, nominandosi quest'attione (o) « commettere partito » et fattosene rogito dal Secretario maggiore, se ne informa in camera il Superiore et nel giorno a ciò destinato, di nuovo, ma co'l suo consenso (p) et alla presenza sua, se ne pone il partito, a ottenere il quale v'ha di bisogno di sette ottavi de' voti favorevoli de' legittimamente congregati. Dopo di che, se ne fa un mandato sottoscritto dal Confaloniere, da tutti gli Assonti // (p. 352) della Camera o dalla maggior parte d'essi et dal Legato o dal suo (q) Vicelegato, postovi il sigillo d'esso Legato. Ma niuno di questi lo sottoscriverebbe, se non lo vedesse prima sottoscritto dal Secretario maggiore, accioché si conosca che con la sua sottoscrizione, ei fa fede che sopra tanta somma di denari é passato il partito nel Regimento, anche tra soli Senatori et ch'ei l'ha notato su'l suo protocollo. Portatosi poi il mandato ispedito al Tesoriero o al suo Cassiero, che co'l banco risiede nello stesso palazzo, si pagano i denari all'Assontaria che gli ha da far spendere.

Il secondo modo è che, occorrendo per qualche urgente necessità di fare alcuna spesa di grande importanza et che il Superiore ne faccia la istanza, chiamasi a questo solo effetto il Regimento, il quale congregato et sedente per lo meno in numero di quattordici Senatori, havendo essi (r) per discorso conveniente // (p. 353) alla materia, conosciuto (s) bisognevole quella spesa, il Priore ne fa co' voti cogliere il partito, se se ne deve notare un mandato, havendo riguardo sempre di dare la somma solamente necessaria; anzi, piuttosto si tiene scarsa la mano, che si trapassi la somma adimandata. Ottenutasi la detta notazione la quale, per essere il (t) negotio strettissimo, richiede più di quattro quinti de' voti de' congregati, il Superiore la (u) sottoscrive, se cosí da lui viene aprovata, riserbandosi a devuto tempo di farsene la confirmatione dal Regimento legittimamente congregato in maggior numero che possibile sia (v) et davanti al Superiore, ma con sette ottavi di voti favorevoli.

Alcuna volta anche adiviene che, non potendosi per la gran fretta congregare il Regimento, gli Assonti a quel negotio, co'l Confaloniere, ma di consenso del Superiore, pigliano a rischio loro et del Cassiero la somma di que' denari che bisognano et quanto prima, il Regimento poi aprova la detta spesa // (p. 354) (havendola fatta rivedere) nella medesima maniera davanti al Superiore. Né in altro modo si spende denaro alcuno.

Non viene però strettezza tale a privare il Regimento della libertà che tiene sopra i denari delle entrate della Camera, ché realmente ei n'é vero et legittimo possessore, ma non ha altra mira, se non che siano spesi a beneficio del publico: anzi, niuno degli Assonti ne tocca mai una sola moneta, ma, chiamato un ministro publico ma particolare (w) in quel negotio, che essequisce quanto occorre, vanno alla giornata rivedendo le operationi sue, per poter poi compiutamente (x) al fine farne al Regimento la dovuta relatione. Et quivi trovandosi che la somma de' conceduti denari non sia stata sufficiente al complire

all'opera, fassi nuova notatione di partito o si passano mandati per lo remanente, ma però osservando sempre le // (p. 355) maniere di sopra descritte.

Né possono que' ministri farsi sborsare dal Cassiere la quantità de' denari che lor piace, né quando vogliono (y), perché quantunque il Depositario tenga la commissione di pagare in virtù del mandato tutta la somma de' denari adimandati, il suo Cassiere non ne sborsa a' ministri se non la somma che vogliono gli Assonti, vedendone egli un mandato particolare, sottoscritto da essi. Né i ministri ne adimandano loro più di quello che occorre di spendere, se non giornalmente.

Et questi sono i buoni ordini che inviolabilmente sono osservati dal Regimento, perché il giusto lo richiede et per la riverenza di que' primi saggi et amorevoli padri alla (z) patria loro, i quali vollero che non solamente nello spendere i denari della Camera v'intravenissero tante solennità, ma vollero che ve ne fossero parimente nello spendere denari del territorio, come si è mostrato. // (p. 356)

Dietro alle spese che fa la Camera di Bologna si possono porre le essentioni, perch'esse parimente qualche parte levano delle entrate di lei.

ESSENTIONI

1596 Sono di due qualità le essentioni: le urbane et le rusticali. Delle prime godono i Senatori ne' datì de' Molini, delle Porte et dello Sgarmigliato, né altri può pretendere più oltre, il che parendo (aa) honesto a Clemente ottavo: avvenga che a molti nobili et a' personaggi di grande stato parimente ei ne habbia conceduto et con parole, le quali erano interpretate dagl'interessati a soverchio lor favore, dichiarò che et le passate et quelle che sarebbono per lo innanzi state concesse, fussero ristrette ne' tre soprannominati datì¹ et vagliono (ab)

1592 conforme alla Bolla del Buon Governo, le concesse dal Pontefice solamente, escludendosi le altre, come comprese dalla Bolla, la quale leva et annulla le concesse dalle comunità, overo università.

Et quantunque a prima faccia paia che le concesse dai // (p. 357) Legati, da' (ac) Vicelegati o da' Governatori non siano comprese dalla (ad) Bolla come quelle che non sono ispedite sotto nome di comunità, é da sapersi nulladimeno che, sì come in quelle che sono ispedite da uno de' soprannominati, vi si ricerca et realmente v'intravviene il consenso et l'aprovatione degli Antiani, del Confaloniero et per conseguenza di tutto il Regimento, et senza esso non haverebbono effetto, così, quelle che concede esso Regimento, hanno d'havere et vi vuole il consenso et l'auttorità del Superiore. Laonde in ambedue le maniere vi si richieggono le volontà unite dell'una et dell'altra parte, non vi essendo altra differenza che l'ordine della scrittura et la speditione delle lettere, atteso che quella del Superiore è formata sotto il suo nome, ma co'l consenso del Regimento et se n'ispediscono le lettere nella cancelleria del Legato, co'l sigillo di lui et con

la sua sottoscrizione, o del suo Luogotenente, ma però si presentano in Regimento da chi n'ha ottenuto, sì come anche le concesse dal Pontefice, che si re- // (p. 358) gistrano nella cancelleria d'esso Regimento, et nelle concesse dal Regimento, si osserva da esso ordine simile verso il Superiore, in maniera che la differenza è piuttosto verbale, per così dire, che reale.

Et se per alcuna ragione si havessero da osservare le essentioni concesse da' Legati o da' Luogotenenti loro senza l'approvazione del Regimento, la medesima ragione servirebbe alle concesse dal Regimento, per la stessa misura che vi entra del Legato, oltre che in tutto et per tutto se ne trovano concesse da' Legati, da' Vicelegati et da' Governatori intorno a vinti solamente et tutte innanzi l'anno 1500. Et quando si facesse differenza tale, ei sarebbe un privare affatto il Regimento della sua solita autorità, trasportandola tutta nel solo Superiore, contro gli antichi et sempre osservati ordini che né il solo Superiore, né il Regimento solo possa disporre delle entrate della Camera, ma sì ben segua co'l consenso dell'uno et dell'altro et con le solennità di già dimostrate. // (p. 359)

Si è accennato in molte occasioni de' magistrati della città di Bologna, ma per condurre questa relatione a quel più compiuto termine che per me si potrà, egli è necessario che di essi espressamente si tratti.

ANTIANI CONSOLI

[XV] Tengono gli Antiani Consoli il più pregiato luogo rispetto all'antichità loro, trovandosi nella fedele historia del Vizani che, come già si disse (a), postasi Bologna in libertà, come parimente vi si posero molte altre città dell'Italia per la conosciuta debolezza dell'Imperio, i Bolognesi, a imitatione de' Romani, formarono un Senato, crearono due Consoli et altrettanti Tribuni, i quali havessero autorità sopra i cittadini in tempo di pace et fussero lor capitani nel tempo della guerra. Ma non molto tempo in tale stato si poterono conservare, per le cagioni nel (c) nominato luogo narrate, onde la Italia tutta per alcune centonara d'anni rimase da barbare genti oppressa. Venutovi (d) nulladimeno Ottone a liberarla, Bologna, formati que' (e) tre Consigli già (f) nominati, di nuovo alla elettione si pose de' magistrati, tra' quali i Consoli // (p. 360) ebbero sempre sovrano seggio: già non si sa quanto ne (g) fusse il numero, ma sì ben che per un anno intiero si essercitavano nel carico loro, maneggiando essi i più importanti negoti di quello Stato. Havevano perciò giudici sotto di loro, che attendevano agli affari a' quali essi, mentre s'impiegavano in cose maggiori, non potevano servire: et questi furono nominati i Giudici del Commune; vi erano i Procuratori, i Sindici delle Appellationi, i Giudici de' Malefici nuovi, i Giudici all'uffitio de' Banditi et de' (h) Confiscati, i Giudici delle Cause nuove et il Tesoriero o Depositario delle publiche Entrate.

Si deputavano parimente alcuni altri magistrati, ma straordinari,

per trattare di qualche nuovo accidente: et questi erano i Legati (i), i Curatori et i (j) Sindici. Oltre di questi vi erano anchora alcuni altri Consoli, che si nominavano i Consoli (k) di Giustitia et obediavano a' supremi Consoli, attendendo a giudicare nelle liti et nelle discordie de' cittadini. Vi erano poi i Consoli de' // (p. 361) Mercanti et i Maestri o Massari delle Arti, ch'erano giudici (l) nelle differenze tra' mercanti et gli artefici, secondo che i traffici loro (m) richiedevano.

- Alterossi alcune volte il numero de' supremi Consoli perché, ha-
- 1169 vendo i Bolognesi ricevuto alquanto di danno nell'essercito loro, che combattette al Fiume Senio contro a' Faentini et Forlivesi per favorire i Ravennani, volendo il popolo recuperare alcuni prigionieri et rintuzzare l'orgoglio degl'inimici, crearono sette Consoli, facendo tutte
- 1170 le provisioni che a' importante guerra (n) si (n) convenivano; nella quale (et fu la prima volta) condussero il Carozzo et al Ponte di San Proculo valorosamente combattendo, come si disse (o), rimasero et con lor gran gloria vincitori. Tre poi furono essi Consoli, quando i Bolognesi mossero guerra agl'Imolesi, per havere servito a
- 1179 Cristiano Arcivescovo di Magonza, Generale dell'essercito di Federigo Barbarossa, inimico di Papa Alessandro terzo. Cinque furono, quando condussero con honorato stipendio a leggere nello Studio di Bologna // (p. 362) Lotario Cremonese, in que' giorni nelle leggi celebre molto. Dodici furono, et tutti gentilhuomini, per opporsi a'
- 1189 (p) trattati et alle seditioni di Ghirardo Vescovo di Bologna, al quale haveva il popolo dato per due anni il governo della Podestaria, ma egli malamente essercitandovisi, fu cagione della ruina della patria sua.
- 1334 Furono creati, ma per due mesi, vinti Antiani Consoli (che così di già per molti anni (q) havevano incominciato (r) a (r) farsi (s) nominare (t)) quando, per la partenza del Cardinale Beltrando dalla Legatione di Bologna, il governo di quello Stato in pessimo termine si trovava; laonde furono parimente dati quattro cittadini per compagni (u) al Podestà, accioché seco havessero a decidere le noiose liti ch'erano all'hora molto vigorose et per provvedere a' gran disordini et a' misfatti che ogni giorno nella città si commettevano. Elessero i Notari la prima volta il Proconsole loro, che poi fu et hora é nomi- // (p. 363) nato Correttore, et gli huomini della Compagnia de' beccari hebbero autorità di eleggere il Bargello. Ellesse anche il Consiglio popolare dodici cittadini, a' quali fu dato carico di (v) rimettere et di mantenere la pace nella città ch'era tutta in iscompiglio, rispetto al nuovo et poco regolato governo: et fu perciò loro data autorità di poter bandire et di confinare chiunque lor paresse scandaloso.
- 1377 Fu poi ristretto il numero de' detti Consoli a nove, quando Gregorio undecimo, partitosi d'Avignone, ripose il seggio pontificale in Roma, che fuora n'era colà stato per settanta anni, conduttovi da Clemente quinto guascone. Et tra questi nove vollero che uno di essi fusse nominato Confaloniero di Giustitia. Questi abbassarono l'or-

goglio de' raspanti, ch'erano molte famiglie adherenti alla fattione scachese, che stranamente travagliavano la città; et ciò succedette loro felicemente per havere in favore le Arti, le quali con essi erano impiegate nel governo dello Stato.

1393 Quanto si trattò del Consiglio de' Quattromilla, nomi- // (p. 364) nato hoggi il Credito delle Elette, appresso a lui si pose un altro Consiglio, che fu di seicento huomini, che anche spesse volte era detto il Consiglio de' Quattrocento, parendo assai che quattrocento cittadini si ragunassero per trattare delle occorrenti cose. In tal Consiglio potevano gli Antiani far descrivere fino al numero di mille huomini, i quali fussero veri cittadini bolognesi per avita (w), paterna et propria origine. A questi (x), (che co'l suono di una campana, alla quale fu poi dato nome d'Aringo, erano chiamati), partecipavano gli Antiani i pubblici negoti et, co'l consenso et lor parere, deliberavano le cose importanti. Né poteva chi non era descritto in questo numero, essere creato Antiano Console, né Confaloniero del Popolo; i quali due magistrati consultavano tra di loro ciò che si haveva a (y) determinare negli affari di gran rilievo, prima che si proponessero nel Consiglio de' Seicento che in que' giorni, per molti scompigli cagionati da Ugolino Scappi, huomo di grande ardire, incomin- // (p. 365) ciossi a nominare il Consiglio generale, dal quale furono cavati centovinti huomini che formarono (z) un altro Consiglio detto Consiglio (aa) spetiale.

1416 Questi tutti ogni fiata si chiamavano, ma nello spatio di quattro mesi servendo trenta d'essi, si andavano cangiando secondo che dalla sorte veniva loro ordinato. I trenta, presso de' quali tutta l'auttorità si restringeva, furono nominati i (ab) Trenta Consiglieri degli Antiani, ma ventitre anni solamente si conservarono in quel grado perché, dopo i molti travagli dati da Cambio Zambecari alla patria, riuscivano il suo trattato con Braccio da Montone d'intromettervi per lo Castello di Galiera soldati per mandarla a sacco et ricuperatisi dal popolo con ottantaduemilla ducati alcuni castelli del contado et con ottomilla, quello della Porta di Galiera, vedendo essi Antiani et tutto il Consiglio con essi, quanto era difficile nelle molte occorrenze di ragunare (ac) trenta Consiglieri, deliberarono di commun parere di eleggere sedici prudenti cittadini, i quali furono nomi- // (p. 366) nati Riformatori dello Stato della Libertà della città di Bologna, come si disse (ad).

1506 Et questo fu un Senato, che seben molte volte ne fu diminuito il numero, la primiera auttorità nulladimeno sempre conservossi et in maniera che, passata ne' Quaranta Consiglieri creati da Giulio secondo, che hoggi cinquanta sono (ae), questi hora eleggono gli Antiani, governando tutto lo Stato di Bologna, sì come gli Antiani per loro Consiglieri si eleggevano i Sedici. De' quali il Senato, ne' giorni di Santi Bentivogli, dopo haver fatto (af) sette soprannumerari perché (ag) vi (ag) entrassero qualunque volta mancanvano (ah) i Senatori ordinari, dessero i voti invece di quelli et succedessero poi senz'altra
1460 elezione a' que' che morissero, volle che per lo innanzi fusse Con-

faloniere di Giustitia uno de' Sedici Riformatori, com'è da poi seguito sempre.

1336 Habitano hoggi gli Antiani nel Palazzo del Commune, già sono ducento et settantasette anni (ai) // (p. 367) et, per que' due mesi che ve ne sta una eletta, sono serviti con gran magnificenza, la quale però riguarda al grado et non alle persone perché, quantunque hoggi vi siano eletti tutti gentilhuomini, non vi entrando più né spetiali, né tentori (aj), né altri artefici, come già si costumava (ak) quando il governo fu popolare (al), non conducono dalle case loro ne pur un servitore, ma è dato a ciascun (am) dal publico (an) un donzello che lo serve in ciò che gli occorre, così alla camera, come alla tavola; al qual servizio assiste tutta la famiglia d'essi Antiani et stassi sotto al carico dello Scalco, il quale anche, et principalmente, serve per Maestro delle Cerimonie, et sono perciò sempre stati in tale uffitio buoni cittadini, discreti, di nobili maniere et di molto senno.

N'eleggono gli Assonti de' Magistrati, come si disse (ao), due per quartiere, incominciandosi sempre da quello dove si trova il Confaloniere ch'entra per que' due mesi nel magistrato. Publicati che sono, il che segue il penultimo giorno del secondo mese nel quale // (p. 368) hanno gli altri (ap) a deporre (ap) il carico loro (aq), non si partono di casa fino al primo giorno del (ar) seguente mese, incominciandosi il gennaro et infintanto che lo Scalco fa intendere a ciascuno di loro, per mazzieri, che sia l'ora di trovarsi a casa del Confaloniere, dove ciascuno d'essi separatamente vi va, accompagnato a piedi da quella maggiore quantità d'amici ch'ei può havere et vestito in habito di gentilhuomo, di spada et cappa, ma con habito che seco nobilitade apporta.

Intanto che gli Antiani si vanno ragunando, o per lo meno ve ne sono cinque, il Confaloniere, la casa del quale é adorna in bellissima maniera (as), (at) conduttili (at) in una camera (au) tal effetto accomodata, (av) quivi si pongono a sedere con gran maestà certo (attione che rappresenta agli huomini di giuditio l'antica grandezza della città di Bologna) et per lungo ordine di stanze, tutte sontuosamente adobate, passa tutto il popolo, facendo lor riverenza // (p. 369) le genti, quando nella nominata camera entrano; né é vietato a qualsisia persona d'entrare a tale cerimonia.

Vengono poi co'l Dottore degli Antiani, ch'è quasi sempre l'ultimo a ridursi alla casa del Confaloniere, tutti i dottori dell'uno et dell'altro Colleggio et tutti i Senatori, anch'essi visitando il Confaloniere et gli Antiani; et chiusasi poi dallo Scalco la camera, sì che niuno del popolo possa udire, il Secretario maggiore del Regimento publica loro alcune leggi con le quali, mentre stanno nel magistrato, si hanno a reggere. Et ciò finito et apertasi la stanza, continua di passare il popolo, fin che venga l'ora dell'andare al publico Palazzo, empiendosi tratanto la casa del Confaloniere di suoni di trombe et di strumenti musicali.

Vassene lo Scalco al Palazzo et pigliata con essolui la famiglia et la Guardia degli Svizzeri (aw), vanno in ordinanza a condurre gli

Antiani a palazzo, portando ciascuno d'essi sull'alabarda due ciambelle, donate loro da' ministri del // (p. 370) Confaloniere et vengono accompagnati da tutta la nobiltà, marciando innanzi gli Svizzeri a' (ax) suono de' tamburi et stando a suonare i trombetti (ay) nella (ay) ringhiera (az) sopra (az) (ba) porta del Palazzo, dove, giunti gli Antiani et nel cortile i Senatori et i dottori salutati, se ne vanno.

Et essi, salite (bb) le scale et giunti nella sala dove sono soliti di mangiare et postisi a sedere i due Confalonieri in capo d'essa, restando il vecchio a mano destra et gli Antiani suoi da quel lato, sì come i nuovi stanno all'incontro a loro, il Secretario maggiore pubblicamente legge (bc) la promissione che fa il Confaloniere nuovo; et ciò finito, piglia egli dal Confaloniere vecchio il confalone del popolo, promettendo di osservare quanto è stato letto dal Secretario maggiore, il quale dà il sigillo grande degli Antiani all' (bd) uno Antiano di maggiore età che sia nel quartiere di Porta Piera, essendo quel quartiere il principale. Il quale Antiano per otto giorni dev'essere tra loro il Priore, sì come gli altri // (p. 371) susseguentemente hanno carico tale (be), secondo che il quartiere et l'età gli chiama in quel magistrato, alla (bf) età sola et non a' (bg) gradi, né a titoli di conti o di cavalieri risguardandosi.

Vanno poi uniti gli Antiani nuovi et i vecchi a levare il Legato dalle stanze sue (bh), questi a quelli precedendo; et giunti nella capella ch'è nella gran sala superiore alle altre et dopo le fatte orationi, sede il Legato in capo d'essa capella, nel lato destro dell'altare et dietro a lui il Confaloniere vecchio et dopo esso, il nuovo, a questi (bi) seguendo gli Antiani vecchi; dall'altra parte della capella sede in capo il Dottore degli (bj) Antiani nuovi et dietro a lui, essi Antiani.

Vedutigli il Secretario maggiore tutti accomodati, legge ad alta voce il giuramento che devono fare essi Antiani nuovi et poi, chiamato il Confaloniere nuovo, ei levatosi et postosi ginocchioni davanti al Legato o sia il suo Luogotenente, dandoli lo Scalco in mano (bk) lo stendardo del popolo, che (bl) nella sala a basso, dianzi egli pur (bm) hebbe dal Confaloniere // (p. 372) vecchio, et con la mano destra toccando il messale aperto, fa il giuramento nelle mani d'esso Superiore et tornandosi a sedere, gli si pone a lato, cangiando (bn) luogo il Confaloniere vecchio.

Il Secretario maggiore chiama poi il Dottore degli Antiani nuovi et successivamente, ma secondo che vogliono i quartieri et l'età, tutti gli altri Antiani, i quali giurano parimente nelle mani del Legato, d'osservare quanto comandano le publicate leggi, essendo serbato solamente al Confaloniere il toccare lo stendardo, il quale di continuo si conserva nelle sue stanze.

Finita la cerimonia et accompagnatosi il Superiore alle sue stanze, precedendo all'hora gli Antiani nuovi, il Confaloniere ch'esce di magistrato, uscito di Palazzo accompagnato dallo Scalco et da buona parte della famiglia, va in San Petronio, dov'è aspettato da tutti i

Senatori et da gran numero di gentilhuomini, i quali lo accompagnano a casa et con gli Antiani desinano seco, intanto che // (p. 373) lo Scalco, tornatosene con la famiglia in Palazzo, s'impiega nel servizio de' nuovi patroni.

Escono di Palazzo gli Antiani i giorni festivi, alla Messa o al Vespro, accompagnati da una guardia di vinticinque svizzeri alabardieri et da' servitoti loro, tra' quali i mazzieri et i donzelli loro portano i mantelli di panno cremesino et i trombetti, nel volgere a (bo) ogni canto et a dirimpetto di ciascuna casa, o di Senatore o d'Antiano, suonano le otto trombe (bp) che portano lunghe, co' pennoni lunghi. Et alla Messa suonano i musici all'Offertorio gli stromenti loro musicali (bq), sì come parimente ne' medesimi giorni festivi suonano, nel principio del desinare d'essi Antiani, continuando poi nel suonare due leutista et uno arpista, in concerto degno d'essere udito, fin che hanno finito il pranzo: il che serve alla grandezza del magistrato, sì come anchora che (br) occorrerà (br) a un Antiano di partirsi dalla sua camera per andarsene (bs) a trovare il Confaloniere, non se ne move se non vie- // (p. 374) ne da un mazziero, con la mazza d'argento sulla spalla (bt), accompagnato. Et qualhora ogni giorno vogliono essi Antiani desinare, suonano gli otto trombetti le trombe loro alla solita ringhiera et con essi, il naccherino co' timpani alla imperiale et dopo essi, vi (bu) suonano parimente i musici et la sera anchora, astenendosene (bv) il venerdì però, i giorni della Quadragesima et otto giorni dopo la morte di un Senatore et nella Sede vacante, portando in questi dì (bw) i Senatori per otto giorni continui (bx) il duolo. Non uscirebbono gli Antiani pubblicamente in minor numero che di cinque et sempre va in lor compagnia il Confaloniere, il quale camina in mezzo al Priore di essi Antiani et al Podestà.

Le giuridittioni degli Antiani sono diverse, ma conforme agli Statuti et alle antichissime Provisioni del magistrato, che anche hoggi inviolabilmente si osservano.

Essercitano la giuridittione loro sì nella città, come nel contado, potendo in // (p. 375) prima istanza udire, conoscere et decidere ogni causa civile di differenza tra qualsivoglia persona che sia citata davanti al lor tribunale et possono dellegarle anchora, procedendo secondo che vogliono gli Statuti sopranominati.

Conoscono parimente alcune cause miste et vi decide il lor Dottore, come di falsità di pesi, di misure et d'altre cose simili.

Possono stabilire le paci private.

Danno licenza alle donne di alienare gli ultimi beni del marito, alle loro doti obligati, et a' pupilli di fare il simile de' beni de' padri loro.

Commandano a' parenti et gli astringono a fare compromessi nelle liti loro.

Proveggono che da' parenti non siano oppressi i minori.

Hanno anche autorità sopra la grascia, onde vigilano che i veri non manchino nella città, né che siano portati fuori d'essa.

Condannano gl'inobedienti agli ordini loro et li fanno carcerare, facendo anche essigere le condannationi loro. // (p. 376)

CONFALONIERI DEL POPOLO

1094 [XVI] Furono nominati Confalonieri coloro a' quali primieri diede la Republica di Bologna i confaloni che ella, come si disse ne' primi fogli (a) di questa seconda parte (b), fece fare dopo la partita d'Italia d'Henrico quinto Imperatore, rassegnando nella città una ben ordinata militia et devendo ogni persona descritta a ruolo, nelle occasioni ritirarsi sotto al confalone assegnatoli per guida nelle fattioni che havevano a seguire.

L'un quartiere fu nominato di Porta San Casciano (c), che fu poi detto (d) di San Pietro; l'altro, di Porta Stiera (e), o, come dicono alcuni (f), di San Sotero, perché con questo nome greco si nominasse all'hora (g) la chiesa di San Salvatore; il terzo, di Porta Ravegnana, ch'è la porta della strada Maggiore che conduce nella Romagna; et il quarto, di Porta San Proculo, chiesa che, come già si disse (h), fu edificata nella strada di San Mamolo, in honore di quel (i) valoroso cavaliere et martire di Christo, Proculo.

1376 Quando poi furono creati gli Antiani Consoli al numero di // (p. 377) dodici et fatto Confaloniere loro Mattiolo Seminabriga Beccatelli (j), li fu dal popolo la prima volta dato il suo confalone diviso a quartieri, con la croce rossa in campo bianco et, in campo turchino, la parola LIBERTAS a lettere d'oro. Furono parimente creati i (k) sedici Confalonieri del Popolo, nominati anche Tribuni della Plebe, a' quali, per universale sodisfattione nel trattare i negoti d'importanza et nel fare le deliberationi et i decreti, furono dati per compagni i Massari delle Arti, onde tutti uniti insieme sono poi stati nominati, et anche hoggi si nominano, il Magistrato de' Collegi (l) i quali (i Confalonieri però, a (m) ciascuno di loro essendo consegnato un confalone) (n) per segno dell'auttorità loro, si fanno portare dietro (o) da un paggio un'alabarda, tralasciata già di commissione di Giovanni Bosco Governatore di Bologna, a nome di Eugenio quarto che volle che in vece di lei si facessero portare dietro uno stocco ed una targa.

1432 Sono estratti nel magistrato de' Confalonieri del Popolo due Senatori di quartieri diversi, un dottore leggi- // (p. 378) sta et la maggior parte gentilhuomini et con essi, de' più (p) nobili mercanti, ma tutti veri cittadini, de' quali si fa la estrattione ogni quadrimestre, dalla medesima cassa dalla quale si cavano gli altri magistrati. Et la entrata loro nella (q) dignità (r) (s), incomincia di gennaro, ma nel giorno della Epifania, per non impedire la entrata del Confaloniere et degli Antiani nel magistrato loro, che si fa il primo giorno del (t) detto mese; et così segue nell'ottavo giorno di san Michele di maggio et agli otto parimente di settembre, nel giorno della Natività di Nostra Signora (u).

Ne' quali giorni, ciascuno d'essi, secondo il suo quartiere (v), si riduce alla chiesa principale d'esso co'l confalone mandatoli da uno de' Tribuni già uscito del magistrato, ponendosene tre sotto al confalone principale di quel quartiere; nel quale confalone, sì come ne' tre principali degli altri quartieri, di taffetà bianco et rosso, che (w) di drappo tale et di simile colore sono tutti gli altri et di notabile grandezza, // (p. 379) è (x) la insegna del popolo, essendo nel rimanente di essi, dodici imprese colorite et messe a oro: l'una delle quali, quando la prima volta si crearono, fu et hora è un griffone (y) d'oro in campo azzurro; la seconda, un griffone bianco (y) et negro ne' medesimi colori; la terza, (z) san Michele in campo d'oro; la quarta, una branca d'orso negra in campo giallo; la quinta, un basilisco negro in campo d'argento; la (aa) sesta, san Giorgio in campo d'argento; la settima, una rocca d'argento in campo rosso; la ottava, una rocca d'oro in campo rosso; la nona, santa Catarina in campo azzurro; la decima, un leone negro in campo bianco; la undecima, una colonna d'argento con un braccio in campo azzurro et la duodecima, un sole radiante in campo azzurro.

A quartiere per quartiere poi, accompagnati da gran numero di cittadini, se ne vengono a Palazzo, suonando i trombetti le trombe loro sulla nominata ringhiera, quando i Tribuni di un quartiere incominciano a spuntare nella Piazza Maggiore et finché siano entrati nel Palazzo, dove, giunti tutti, lo Scalco degli Antiani // (p. 380) va a levarli dalle stanze dove hanno il lor tribunale et conduttilli nella sala solita a farsi Regimento, quivi dall' (ab) una parte et dall'altra si stanno sedendo, finché sia l'ora d'andare a fare il giuramento. Stassi nella medesima sala, ma in capo (ac), il Confaloniere nel suo solito luogo, tenendo a mano destra il Priore degli Antiani et, alla sinistra mano (ad), il Podestà; et nella medesima schiera stanno partiti dall'una et dall' (ae) altra parte, essi Antiani. Nell'altro capo della sala, a dirimpetto al Confaloniere, sedono (af) cinque Standardieri, tra' quali vi è un Cavaliere, un dottore, un gentilhuomo, un Senatore et un mercante.

Saputosi che il Legato o il suo Luogotenente sia all'ordine et ciò dettosi dallo Scalco, escono tutti dalla sala, caminando prima gli Stendardieri, poi il Confaloniere et gli Antiani et dopo essi, i Tribuni, che vengono chiamati per ciascun quartiere, secondo che la età loro invita, accoppiandosi et ponendosi chi é d'età maggiore, alla destra // (p. 381) mano del suo compagno, eccettuatone sempre il dottore, sì in questo magistrato come in quello degli Antiani, il quale, per riverenza del dottorato, viene posto alla mano destra.

Conduttisi tutti co'l Superiore nella solita nominata capella et celebratasi la Messa, il Secretario maggiore pubblica le leggi da osservarsi da essi Tribuni, ma diverse di dicitura dalle publicate agli Antiani, risguardanti nulladimeno, come quelle, al beneficio della patria, all'usare fedeltà al Pontefice, al Legato et al Confaloniere di Giustizia et al soggiacere all'obediienza sua. Chiama poi esso Secretario maggiore ciascuno d'essi Tribuni a giurare nelle mani del Legato, co'l

quale, finita la cerimonia, vassi alla stazione dove si trova quel giorno, precedendo gli stendardieri et portando il dottore leggista, lo stendardo del Pontefice, (ag) così nominato (ah) per esservi dipinta la sua arme, (ai) il Senatore quello del Legato, il mercante quello del popolo, (aj) due gentilhuomini quello della Chiesa et quello della città, assegnandosi il primo a chi è maggiore di // (p. 382) età et il secondo, a chi negli anni rimane inferiore, per levare le differenze che già solevano nascere, essendosi solito che si desse lo stendardo della Chiesa a un Cavaliere et lo stendardo della città, a un gentilhuomo, tanto si ama in quel governo la giovevole uguaglianza. Et ritornato (ak) co'l medesimo ordine al Palazzo, quivi i nuovi Tribuni (non tratandosi più di que' che sono usciti del magistrato, che non intravengono a cerimonia alcuna) stanno a pranzo con gli Antiani, dove trovasi il Podestà parimente et i cinque Stendardieri.

Hanno i Confalonieri del Popolo, co' Massari delle Arti, molte et diverse giuridittioni et massimamente nel procedere contro di coloro che contravengono agli statuti, alle provisioni, a' decreti et a' bandi fatti et che si fanno per occasione delle biade et della grascia, vigilando che i fornari vendano buon pane et conforme al calmiero dato loro: anzi, vanno essi medesimi con gli esecutori a' forni et, trovato che il pane non sia tale, // (p. 383) quale vogliono gli ordini, o lo mandano a' luoghi pii, o si vende sulla piazza a prezzo meritevole della qualità d'esso pane.

Possono anche procedere criminalmente contra tutti i venditori de' viveri et contro de' frodatori delle misure de' pesi et di altre cose simili.

Et ad altri particolari si estende la giuridittione loro, come vien loro mostrato dagli Statuti dagli altri separati (al), sì com'è anche il tribunale con gli uffitiali che ad essi servono solamente.

Conferiscono (am) però le cose importanti co'l Superiore, né hanno utile alcuno di stipendio, se non che si pagano dal Tesoriere della Camera del publico (an) denaro a ciascuno d'essi sette lire, le quali servono per lo salario del paggio che lor porta dietro l'alabarda.

MASSARI DELLE ARTI

[XVII] Sono le Arti della città di Bologna al numero di vintiquattro, aggiuntivi i pittori, i (a) notari et i (b) cambiatori delle monete, come si disse (c), che hanno Massari ne' Collegi, compresi il Correttore de' Notari, già nominato Proconsole. Ma per chiara intelligenza sap- // (p. 384) piasi che ciascun'Arte ha due Massari: l'uno si adimanda (d) il (e) Massaro dell'Arte et l'altro, il (f) Massaro di Collegio.

I Massari delle Arti sono eletti conforme a' gli ordini degli statuti di ciascun'Arte, come parimente gli altri uffitiali bisognevoli al servizio di ciascuna Arte et essi (g) ascoltano, conoscono et decidono sulla casa publica dove si raguna il lor Consiglio et tutto il Corpo-

rale, (h) quando bisogna, le differenze che nascono alla giornata tra gli huomini di quell'Arte, della quale é il Massaro. Ma sono tali differenze ordinarie et leggieri, che là dove l'affare fusse di rilievo et che una parte degli huomini fusse querelata dal Massaro, opur all'opposito que' si sentissero agravati dal Massaro, si ricorre (i) al Confaloniere di Giustitia il quale, (j) come (j) giudice (k) ordinario (k) di tutte le Arti di Bologna, decide, determina et fa decreti sopra tali differenze, secondo che di giustitia li pare conveniente¹.

Sopra i Massari poi delle Arti, ma che entrano nel Magistrato, devesi haver consideratione maggiore. // (p. 385) Di questi, per certo scruttinio nel Consiglio di ciascun'Arte, fatta (l) una lista de' nomi de' legitimamente eletti et sottoscritta dal Notaro di quell'Arte et presentata dal Massaro di ciascun'Arte la sua al Confaloniere, come accennossi (m), et estratti a debito tempo, nel seguente giorno, accompagnati da' loro Mazzieri con mazze d'argento sulla spalla, ma più picciole assai di quelle de' Mazzieri degli Antiani et del Regimento, nella camera del Confaloniere, nelle sue mani giura (n) ciascuno de' detti Massari di osservare quanto lor viene publicato dal Secretario maggiore. Né può qualsisia magistrato essercitarsi nel carico al quale viene preposto (o), s'ei non giura (p) nelle mani di chi deve giurare la fedeltà.

I nominati Massari, come Magistrato, intravengono a tutte le determinationi, a tutti i consigli et a tutti i trattati (q) de' Tribuni in una medesima stanza, formando un corpo tutti (r) insieme; et di più, ciascuno ha particolare (s) giuridittione sopra gli huomini della sua Arte, nelle cose però che alla detta // (p. 386) Arte appartiene (t).

Ma non compariscono mai a cerimonia alcuna, se non nel giorno della Presentatione (u) di Nostra Signora, andando con gli altri magistrati in capella nel Palazzo, dove ricevono dal Superiore le candelee benedette et stannosi sedendo in un luogo assegnato loro, ma onorevole, sedendo i Tribuni all'ora et sempre ne' publici luoghi, al pari degli Antiani. Portano però essi Massari all'ora et quando vanno a consiglio ne' Collegi, il mantello di colore pavonazzo, (v) per additare l'antica auctorità che havevano quando il governo di Bologna era popolare, ché, quantunque hoggi non sia tale, non è però la città restata priva della dignità che recano con (w) essi loro (w) i magistrati (v).

DEFENSORI DELL'HAVERE

[XVIII] I Defensori dell'Havere della città di Bologna sono tre, due de' quali sono estratti nel fine dell'anno, per servire tutto l'anno a venire et il terzo, viene estratto nel fine del primo semestre per tutto l'anno intiero seguente, rimandovi (a) ei poi (b) per informazione degli altri due, che nel fine d'esso anno vengono successivamente (c) estratti sempre nella commune estrattione (d) che si fa di tutti gli altri uffitì (e) della città et del suo contado. // (p. 387)

Questi tre Defensori, o la maggior parte di loro, devono essere assistenti, oltre all'incanto de' datî, come si disse (f), et della stipulatione degl'istromenti che si fanno co' datieri, al saldare i conti d'esso havere del Commune co' detti datieri et co' gabellieri et con altri, per tutto l'anno passato.

Sono giudici a conoscere le querele che venissero date agli uffitiali del contado, cioè Capitani, Podestà et Vicari, che vengono anche sindacati da quella particolare Assontaria del Regimento.

Conoscono tutte le cause di coloro che portano le citationi et degli esecutori del Commune di Bologna, così dentro della città, come di fuori, ne' castelli et nelle ville.

Hanno autorità di trattare le controversie de' cittadini, per cagione de' loro confini nella città.

E' loro uffitio di far sigillare tutti i libri di carta bianca de' Notari criminali co'l picciolo sigillo di ferro a carta per carta, innanzi che vi si scriva sopra.

Concedono alle donne la carta della defesa et conservatione delle doti loro sigillandole co'l loro proprio sigillo grande della Communità.

Hanno // (p. 388) due Notari estratti a sorte nel giorno delle altre estrattioni et, per lo meno, un garzone a servizio dell'uffitio loro, con autorità di comandare non solamente ad ogni altro mistrale (g) et esecutore, i quali giurano in mano de' Defensori et danno sicurezza di essercitare l'uffitio loro da huomini da bene, ma agli sbirri (h) anchora (h) per le occorrenti commissioni et esecutioni, così reali, come personali.

Al Foro et alla residenza loro vengono presentati tutti i palî che si hanno a correre, per vedere che si faccia buona spesa; et vi si presentano parimente i cavalli barbari che devono correre et i ragazzi che vi stanno sopra.

1345 A giuditio et all'approvazione de' Defensori dell'Havere, sono comprate quattrocento corbe di formento, che viene macinato in farina per una publica elemosina. A intelligenza di che, sappiasi che una matrona bolognese della famiglia Tebalda, havendo le sue case contigue al Palazzo del Commune, volendole il Senato comprare per fare più amplo esso palazzo, // (p. 389) ella le lasciò per heredità alla Communità, con obbligo che si devessero da essa ogni anno dare per elemosina a' Poveri Vergognosi quattrocento corbe di formento: ducento a Pasqua di Ressurrectione et ducento al Natale seguente di Nostro Signore. Il che si é sempre essequito, rendendo facile questa distributione, co'l mezzo d'alcune medaglie di banda sottile, sopra le quali (si nominano in Bologna «ferlini») vi è cunneata l'arme del (i) Pontefice; et se ne fanno quattrocento grandi et ottocento piccioli per la mità de' grandi, importando ciascuno di questi una quartaruola di misura, o siano trentacinque libre di farina di peso, et quei, meza quartaruola, o siano dicisette libre et meza di farina di peso, la quale viene dispensata da' Presidenti particolari a distribuire di mese in mese le altre elemosine a' Poveri Vergognosi. I ferlini poi, sono distribuiti tra' magistrati, tra' Senatori et ne partecipano i Secretari et altri della

famiglia, per haverli a distribuire essi a' detti Poveri Vergognosi i quali, datili a que' Presidenti, ne // (p. 390) ricevono la farina.

UFFICIALI DELLE ACQUE

Rimane a dire dell'Uffitio delle Acque, de' Ponti et delle Strade, al quale ogni anno, nel fine di dicembre, si estraggono quattro cittadini che servono per uffitiali et hanno carico di fare acconciare tutte le strade pubbliche nel contado, i condutti et i canali delle acque et i ponti anchora et soprastanno ad altre cose simili. Si estraggono parimente due Notari et quattro Cavallari, i quali servono agli uffitiali in tutte le occorrenze che all'uffitio loro si appartengono.

La estrattione si fa in Regimento, da certe borse particolari, per mano del Priore, et le borse stanno rinchiusse in una cassetta serrata a tre chiavi, l'una delle quali tiene il Confaloniere, la seconda il Decano et la terza, l'ultimo de' Senatori, et sono loro ispedite le patenti nella cancelleria del Regimento.

Questi Uffitiali amministrano giustitia a chi l'ademanda et cavalcano a visitare i luoghi, essercitando l'uffitio loro per conservare le ragioni del publico et per deci- // (p. 391) dere le differenze che nascono tra' cittadini, havendo anche gli (j) essecutori per servirsene a' bisogni.

PODESTÀ ET ROTA

[XIX] Finiscono spunto hoggi, che siamo all'ultimo giorno di dicembre, quattrocentocinquant'anni che il popolo di Bologna, nel principio de' travagli datili da Federigo Barbarossa, si elesse il primo Podestà, nominato Guido Sasso. Nel qual magistrato furono per lungo tempo, come si disse (a), huomini di molto pregio, i quali servirono tanto nell'amministrare la giustitia, quanto nel condurre l'esercito bolognese contro a' gl'inimici.

1153 Et furono sempre forestieri, da alcuni ben pochi in poi, che furono bolognesi et tra essi, il già nominato Vescovo di Bologna (b) Gherardo Gisella. A questi, (c) diede il popolo quel grado (d) per due anni (d) credendo, per lo buon saggio ch'ei dava di lodevoli (e) costumi, per l'obbligo di buon cittadino et per mostrarsi grato dell'essere parimente da esso (f) popolo stato eletto Vescovo di Bologna et quivi a suoi prieghi consecrato et confermato da Gregorio ot-tavo, che dovesse governare nel temporale con quella medesima lode (g), con la quale le cose spirituali governava. // (p. 392)

1187 Ma non pur ciò (h) succedette: anzi, nel secondo anno, o cangiando costumi, opur iscoprendosi quello ch'egli infino all'hora haveva tenuto nascosto, datosi a favorire oltremodo la plebe et a contraporsi alla nobiltà, con pensiero di farsi tiranno della propria patria, cagionò

disunioni tali (i) tra' cittadini et tanti scompigli, che fu per rimanere la città tutta ruinata.

Ma non si sarebb'egli a ciò posto (j), se non fussero stati invigoriti i suoi pensieri dalla malvagia intentione d'alcuni cittadini (k) i quali, per li loro particolari interessi lo favorivano. Mossi nulladimeno altri, ma ottimi cittadini, li crearono contro i dodici Consoli nominati et un altro Podestà, pur bolognese, i quali, nel maggior fervore delle temerarie sue voglie, discacciarono lui, la sua guardia et tutti i suoi seguaci, nonché dal Palazzo, ma dalla piazza et dopo alcune zuffe, (l) onde morirono molti dell'una et dell' (m) altra parte, come inimico della patria, dal Vescovato et dalla // (p. 393) città di vantaggio, dichiarando rebelle Giacomo Orsi che si era fatto capo della sua fattione, li furono atterrate le case fino da' (n) fondamenti et i beni confiscati. Né fu il Vescovo nemeno sicuro nel Castello di Soreana, dov'ei si era ritirato, essendovi uscito contra uno de' Consoli con armate squadre, che di là scacciandolo, ne presero et abbruciarono esso castello.

Questi travagli ammaestrarono il Senato che non si deve lasciar crescere tanto l'autorità d'un ministro et tanto meno, essendo in un principale magistrato uno de' troppi cittadini de' quali, sì come non vi ha straniero alcuno che possa in qualsiasi maniera giungere all'intenso amore et alla infiammata carità verso la patria d'uno che ottimo sia, così per lo contrario non vi è fera sì crudele, non vi è demonio arabiato che uguagli la malvagità (o) di chi disperatamente (p) ha (p) risoluto di avventarsi a tutte le sceleratezze sue.

Et fu perciò prudentemente et per maggior quiete della città ordinato, che di nuovo si eleggessero i Podestà forestieri, come di prima si faceva, sì come ne // (p. 394) fu dopo undici anni creato un altro, che (q) governasse la montagna del (r) territorio (r), come governava il primo Podestà la (s) cittade, al quale, perché spesse volte ei si trovava impiegato nelle guerre che si facevano fuori, onde v'era di bisogno d'un altro magistrato in Bologna, il popolo determinò nel Consiglio generale di dare un compagno, (t) chiamandolo Capitano del Popolo, ch' eletto ogni anno, avesse d'amministrare la giustizia, ne' tempi che il Podestà si trovasse con l'essercito in campagna, ma ne' giorni di pace, fusse serbato ad esso Podestà il carico di fare generalmente ragione a tutti et di ragunare il Consiglio de' Nobili, adimandato il Consiglio del Commune et spetiale et il Capitano avesse pensiero di far chiamare il Consiglio generale, (u) nominato del Popolo, proponendo et trattando in esso le cose che al popolo appartenevano, forse pigliando il nome di Capitano del Popolo, dall'haversi (v) esso popolo // (p. 395) altra volta (w) fattosi un Capitano tale, dopo che i Modenesi, per tradimento, come si credette, di Orlando Formaglini, occuparono il Castello di Piumazzo.

Et veramente convenne che grande inditio ve ne fusse poiché, comparito egli in piazza, fu in un baleno minutamente (x) tagliato in pezzi dal popolo, il quale tornava dal Palazzo Maggiore, havendovi (y) accompagnato il nuovo Capitano, (z) discacciandone (aa) il Podestà et

i magistrati, con rimproverare la dapocaggine loro, in que' gradi altri huomini ponendo (ab), ma tutti della plebe, con ordinare un nuovo governo che del Popolo nominossi, per essere in tutto et per tutto restato ad esso popolo il maneggio della Repubblica.

Et cavati dal Palazzo gli stendardi da guerra et il Carroccio, fatto venire soccorso de' (ac) confederati et date le sue genti in governo a' buoni et valorosi cittadini, uscì in campagna dove, trovando gl'inimici, dopo haversi fatti alcuni danni l' (ad) una parte et l'altra, in pianura libera si affrontarono a battaglia reale, la quale fu delle più se- // (p. 396) gnalate di que' tempi, essendo (ae) continuata dal principiare del giorno, fino a notte. Et (af) anchor più (af) sarebbesi combattuto, se la oscurità delle tenebre non lo havesse impedito, tanto erano ambidue gli esserciti provediti di valorose genti: et ben si vide (ag), essendone restate dell'una et dell' (ah) altra parte in gran numero uccise. Et perciò non vollero i Capitani il (ai) seguente giorno avventurarsi (aj) di vantaggio.

1327 Quando poi il cardinale Beltrando pigliò il possesso della città et
(ak) dello (al) Stato di Bologna a nome di Giovanni vigesimosecondo (am)
(ak) et che Giacomo di Conte (an) da Ogobbio (ao), Podestà, non volle
giurare nelle sue mani, come si disse (ap), (aq) privatolo (ar) dell'uffitio, annullò il magistrato anchora. Discacciato il Cardinale poi di Bologna et ripigliatasi dal popolo (as) la libertà, di nuovo risorse quel magistrato, nel quale da poi (at) furono (at) sempre (au) impiegati huomini di gran valore nelle armi et di molto senno.

1447 Riserbossi Nicola quinto, nelle già nominate Conventioni //
(p. 397) co'l popolo di Bologna, di mandarvi egli un Podestà di gusto del Senato¹: et sì (av) (aw) gliel'hanno mandato gli altri Pontefici fino ne' primi giorni del ponteficato di Paolo terzo il quale,
1534 a istanza del Regimento, confermando le dette Conventioni conforme al solito, concedette che si erigesse in Bologna la Rota, alla quale vi (ax) fussero deputati cinque dottissimi huomini².

Laonde i Senatori, posti allo scrutinio vintitre competitori, elesero con legitimo partito: Bernardino Medici, lucchese, Gianantonio Aronio, spoletino, Bernardo Borgongio (ay) parmigiano, Lattantio Cino da Montepulciano, (az) Giulio Scarlatino, reggiano, tra quali a sorte fu per primo Podestà eletto Lattantio Cino et tutti uniti nella chiesa di San Petronio, alla presenza di tutti i magistrati et (ba) del popolo, giurarono fedeltà nelle mani del Vicelegato, l' (bb) Arcivescovo di Siponto, che poi fu (bc) Papa // (p. 398) Giulio terzo.

Et incominciassi a essercitare questa Rota, conforme alle Constitutioni date dal Regimento agli Auditori, con aprovatione del Superiore, davanti al quale ogni quinto anno si é poi sempre (bd) confermata la elettione fatta successivamente dal Regimento, di essi Auditori, ottenendosi il luogo con due terzi de' voti de' legitimamente congregati; ma rimane al di sopra, chi é di voti superiore agli altri. I tre di essi, i quali hanno più favorevole partito, entrano i primi et gli altri due, tre anni dopo questi, sì che, (lasciamo la prima volta che furono eletti tutti cinque a' un tratto) quando i tre primi ch'en-

trano per havere havuto numero maggiore di voti favorevoli, sono in capo al loro quinquennio, i due ch'entrarono dopo loro, hanno due anni di servigio; et quando questi devono uscire del magistrato, i tre ch'entrano dopo (be) essi di (bf) tre anni, hanno tre anni di servigio; per lo che sempre, o tre o due per informatione de' nuovi vi rimangono (bg). // (p. 399)

Deve però chiunque desidera di ottenere luogo nella nominata Rota, essere dottore per lo meno di dieci anni, conviene che sia dottorato in Studio celebre et da collegio di dottori, che habbia pubblicamente letto non meno di cinque anni in luogo segnalato, overo per altro tanto tempo habbia essercitato uffitio di giuridittione, ch'ei non sia bolognese, né dello Stato, che innanzi ch'egli entri nel magistrato, non habbia habitato in Bologna, né solo, né con la famiglia, per lo spatio d'un anno intiero. Et tutte queste conditioni si hanno a mostrare in forma autentica.

Dal corpo adunque di questi cinque Auditori della Rota, ogn'anno, nel fine (bh) di decembre, si estrahe nel (bi) Regimento il Podestà, il quale viene confermato co' voti davanti al Superiore. Il primo giorno poi di luglio, dopo pranzo, entrando egli in Bologna con solenne pompa, li vanno innanzi (bj) servitori suoi, vestiti alla sua divisa, conducendo a mano cavalli benissimo guerniti et altre genti // (p. 400) in gran numero a cavallo, che portano stendardi et targhe, nelle quali sono dipinte le insegne del Commune di Bologna et quelle del nuovo Podestà; et dietro a loro cavalca un huomo coperto di tutte arme bianche, pur con uno stendardo d'ormisino rosso in pugno. Segue il Podestà poi a cavallo, con (bk) ricca collana d'oro al collo, che sempre porta, mentr'egli sta nel magistrato (bl) et con una robba (bm) di brocato d'oro (bn) intorno, attorniato dagli staffieri. Dietro a lui vanno gli Auditori della Rota et gran numero di gentilhuomini et di cittadini.

Giunti al Palazzo Maggiore et presentatosi davanti al Legato o al suo Luogotenente in una delle sue stanze, dove parimente si trova il Confaloniere con gli Antiani, il Podestà che (bo) ha da uscire, recitata (bp) una sua oratione intrecciata di modeste iscuse et di lodi del (bq) suo successore et questi, con maniere convenienti rispondendo, quegli rinuntia la bacchetta al Legato et questi, dopo ha // (p. 401) vere il Secretario maggiore letto quali cose promette d'osservare, inginocchiato davanti al Superiore et con le mani le sacre carte toccando, la devuta fedeltà al Principe giura, ricevendo dopo di ciò la bacchetta da esso Superiore, la quale ei dà a un suo paggio che, insieme con uno stocco coperto di veluto cremesino, li (br) porta sempre innanzi, quando egli in publico camina.

Et questi segni, l'uno dell'auttorità accompagnata da un capello grande pur di brocato, che il paggio porta dietro alle spalle, l'altro della giustitia ch'ei deve amministrare, li furono dal principio dati dal popolo, quando, come si è detto (bs), la prima volta fu creato questo magistrato, sì come incominciò chi vi fu impiegato, a fare la publica entrata nella maniera dianzi narrata.

Non esce il Podestà mai per tutto l'anno privatamente del palazzo assegnato a lui et agli Auditori della Rota, ma si ben é chiamato ogni (bt) giorno di festa dagli (bu) Antiani, a gire con essi loro a' divini uffiti; et all' hora ei vi viene servito da' due // (p. 402) trombetti innanzi (bv), che ne' pennoni delle loro lunghe trombe hanno colorita et messa a oro l'arme del suo casato et da' (bw) suoi donzelli, vestiti, come si disse (bx), alla sua divisa; et lo segue il suo giudice. Et quando adiviene che gli Antiani escano (by) di palazzo co'l Legato o co'l suo Luogotenente, camina esso Legato nel mezo al Confaloniere che gli sta a mano diritta (bz) et al Podestà.

Né fuori di proposito mi pare con questa occasione di dire che nelle solennità principali, quando escono tutti i magistrati insieme, precedono gli Antiani co'l Legato, (ca) dopo essi i Tribuni della Plebe et dopo questi vanno gli Auditori della Rota, ponendo anche in compagnia loro gli Auditori del Legato et successivamente, (cb) i Secretari del Regimento, dietro a' quali sono i corrieri et i mazzieri (cc) che, con mantelli di panno cremesino et con le mazze d'argento alzate sopra la spalla, vanno innanzi a' Senatori che, accoppiati (cd) secondo l'antianità loro, caminano, eccettuato quegli (ce) che in // (p. 403) quella settimana è Priore del Regimento, il quale, quantunque giovane sia, camina alla mano destra del Decano.

1510 Quanto all'auttorità del Podestà, ciò si può ritrarre dalle molte Costituzioni della Rota. Questo (cf) repplicarò solamente: che Giulio secondo, venuto la seconda volta a Bologna, tra le altre importanti cose concesse a' Bolognesi in riconoscimento del lor singolar valore et della (cg) immaculabile fedeltà di quel popolo verso la Sede Apostolica, determinò che niuno potesse appellarsi dalle sentenze del Podestà di quella (ch) città, né contra d'esso (ci) querelarsi, né supplicare per alcun ricorso, ma che alle dette sentenze fusse data la dovuta esecuzione.

FORO DE' MERCANTI

Evvi il Foro de' Mercanti, dove (cj) (ck) un (ck) giudice deputato dal Confaloniere et da alcuni Consoli, (cl) amministra giustizia a' mercanti. Et é tribunale di gran consideratione, la conservatione del quale è molto a petto al Regimento et, come si vede, si compiacciono i Pontefici che rimanga l'auttorità di quel (cm) magistrato illesa. // (p. 404)

TORRONE

[XX] Il magistrato che conosce et giudica le cause criminali in Bologna per antico suo, fu et é anche oggi nominato il Torrone et l'Auditore criminale che ha quel carico, vien chiamato Auditore del Torrone et i suoi Notari parimente, sono detti Notari del Torrone.

L'Auditore già soleva dependere dal Governatore, ma da molti anni in qua, ei viene mandato a quel carico dal Pontefice (a) et con un Breve particolare, il quale (b) da lui presentato al Regimento et quivi pubblicamente lettosì, per legitimo partito si ammette, et ponendolo (c) a registro con gli altri simili, nell'Archivio della Secretaria. Vedesi hoggì però che ha maggior vigore l'auttorità di esso Auditore, di quella che si fusse innanzi (d) alla sua deputatione per Breve.

Ne' giorni di Paolo quarto, Lorenzo Vescovo di Fermo et Tesoriere della Camera Apostolica vendette in perpetuo il notariato del Torrone a Virginio Capoccio per duemilla et cinquecento scudi, obligandosi essa Camera, in caso ch'egli o gli heredi // (p. 405) suoi fussero molestati, di restituire la intiera somma de' nominati denari. Questo Virginio poi, d'ordine et di consenso di Pio quarto, lo concedette a Don Lodovico Lupo il quale, tra poco tempo ricevendo, co'l consenso d'esso Pontefice, da' Presidenti del Monte della Pietà i duemilla et cinquecento scudi de' (e) denari d'esso Monte, lo rasingò loro, sborsandone anche di vantaggio i Presidenti, per havere tutti i banchetti fino (f) al numero di vintisettemillacento et vinti lire.

Et volendo il Pontefice che tutti gli utili, tutte le gravezze et tutti gli emolumenti di quell'uffitio fussero applicati a beneficio de' poveri della città di Bologna, con suo Moto proprio, in perpetuo, senza potersi mai più levare né alienare, lo concedette a' Presidenti d'esso Monte, con ordine et con facultà di fare essercitare l'uffitio da uno o (g) da più notari forestieri, da essere eletti et salariati da essi Presidenti, con provisione conveniente et proveduti loro di quanto fa (h) di bisogno per servigio tale, commandando esso Pontefice, sotto gravissime pene, a tutti // (p. 406) i Giudici et a tutti i Superiori che non si debbano ingerire, né pregare, né procurare (i) perché altre persone, se non quelle che saranno elette da' Presidenti, siano ammesse o (j) tollerate nel detto servigio; et che nissun Giudice, Commissario, Auditore o quale altra si voglia persona di autorità o dignità et anchora che fusse Cardinale Legato de' (k) Latere, debba in qualsisia (l) modo contravenire o impedire gli ordini di questa Bolla, che incomincia: « Apostolicae sollicitudinis studia ».

1563

Gregorio decimoterzo successivamente, per levare gli abusi, come dice la sua Bolla che incomincia « Suprema Providentia », i quali per soverchia licenza de' tempi passati et per la malvagità di alcuni Notari non castigata, erano grandemente cresciuti et anche accioché tutta quella parte delle entrate del Torrone, le quali per le ragioni della nominata Bolla di Pio quarto si appartengono al Monte della Pietà, // (p. 407) fusse continuamente conservata illesa et intiera, ordinò che fussero levati i Notari che si trovavano all'ora nel servigio del Torrone, in cambio loro ponendone otto, ma forestieri, intendenti delle leggi (m) et periti nelle cause criminali et i quali havessero sempre da essere eletti da' (n) Presidenti del Monte della Pietà et aprovati dal Governatore di Bologna, per havere da essercitare fedelmente (o) l'uffitio loro, et non co'l mezo di sostituti et per havere a servire nel detto uffitio due anni, al più con la prorogatione

d'un altro biennio; che il Caponotaro servisse quanto paresse ispediente et necessario per li negoti del Torrone, all'arbitrio però de' nominati Presidenti, i quali devessero assegnare a' Notari, tanto salario, quanto fusse paruto conveniente; che que' Notari, i quali havendo servito per lo tempo concesso loro, non havendo però contratta parentela, né havendo dependenza d'alcun cittadino, potesse, dopo lo spatio di dieci anni, posto fine all'uffitio loro, et non altrimenti, essere ammesso (p) nel medesimo uffitio da' (q) // (p. 408) Presidenti. Le quai cose tutte sono aprovate et confermate con amplissime clausole, levando Gregorio l'auttorità all'Auditore del Torrone, a' Governatori et anche a' Legati di Bologna de' (r) Latere, di contravenire a questa Bolla, con gravissime et horribili pene. Comanda inoltre, sotto pur gravissime pene, che per l'avvenire sia lasciato a' Presidenti godere in tutto (s) le (t) narrate gratie pacificamente et senza disturbo di sorte (u) alcuna.

Desiderosi essi Presidenti di mostrarsi degni delle nominate gratie et che, per quanto è in lor potere, in pregiuditio delle conscientie (v) loro, non siano abusate con danno de' poveri et del sacro Monte, ricercando da dottissimi teologi essatta interpretatione della detta Bolla, hebbero con prudenti consulte sottoscritte oltre che da teologi, da canonisti anchora, per risoluta risposta con vigorose ragioni aprovata, che alcuno, il quale (w) habbia esaminato rei, ovvero habbia formato processi o data tortura nel Torrone di Bologna, // (p. 409) per quattr'anni come fanno i Notari, i sostituti o aiutanti, ovvero per compagno havesse essercitato uffitio tale nella detta città, quella tal persona non può essere ammessa né eletta per Notaro del Torrone, infino che non siano passati i (x) dieci anni, havendo però le debite conditioni, cioè: che ei (y) sia perito et intelligente del detto uffitio et che non habbia contratta amicitia o parentela con Bolognesi, né habbia dependenza da essi.

Hebbero parimente que' teologi et que' canonisti per ferma conclusione, che se alcuno havesse essercitato l'Uffitio del Notaro del Torrone per quattr'anni, ch'ei non può essere eletto né per Notaro, né per sostituto per l'avenire, né per aiutante nel Torrone; né può meno alcuno de' detti otto Notari di esso Torrone accettarlo per compagno, né per sostituto, né per aiutante, sì che faccia processi, esaminati i (z) rei o dia tortura, senza saputa de' Presidenti, perché in (aa) tal modo potrebbero sostituire huomini bolognesi o forestieri, oltre al numero preffisso degli // (p. 410) otto Notari; il che è contro alla Bolla.

Et quando non si osservassero le narrate cose, non si levarebbono mai gli abusi, le malitie et gl'inganni che fanno coloro, i quali nella malvagità si vanno habituando; contra alla quale vigila di continuo il Senato, tenendo et stipendiato (ab) del publico denaro, nella stanza dove sta il Caponotaro con gli otto Notari criminali, un Notaro civile, al quale essi danno conto di tutte le citationi che si mandano fuori. Né sofferisce egli (ac) che ciò segua per cause leggieri, et insomma, a tutto suo potere non lascia che sia fatto torto ad alcuno.

Et quando ei non vi può provvedere, ricorre al Confaloniere (ad) il quale, partecipato il negotio in Regimento, li manda alcuni de' (ae) Senatori a farne querela co'l Superiore, laonde vi si provvede, et fruttuosamente, quanto prima, tenendo quanto è possibile que' ministri ristretti nelle costituzioni del Torrone.

1587 Gustò sommamente quel grandissimo Principe Sisto, della maniera // (p. 411) con la quale dev'essere essercitato questo magistrato criminale et più volte ne diede segni (af), ma particolarmente con un suo Moto proprio in forma di Breve¹, dirrizzato al Regimento, come se (ag) con tutta la sua fedelissima città di Bologna si rallegrasse, che per immemorabile tempo in lei fusse, et sempre, stata osservata la consuetudine, che per qualsivoglia delitto (eccettuata però la lesa maestà divina et humana) (ah) non siano publicati i beni, né applicati al fisco et che perciò fusse stato dicchiarato che in essa città non havessero luogo le Bolle de' Pontefici, che trattano della confiscatione de' beni degli homicidi et d'altri delinquenti, et particolarmente la Bolla di Giulio terzo², sì per rispetto della narrata consuetudine, come per vigore degli Statuti (ai) pur (ai) di Bologna, i quali permettono a' condannati et fattiservi della pena, che possano (aj) fare testamento et disporre de' beni loro.

1582 Et vedendo ei che Gregorio decimoterzo, (ak) suo predecessore, nel principio del suo ponteficato sottoscrivendo, com'è // (p. 412) solito di tutti i Pontefici, et di propria mano, ciascun capitolo delle nominate et narrate Conventioni tra la Sede Apostolica et la città di Bologna, haveva confermato et approvato (al) la detta consuetudine, istituendo però et innovando le condannationi in denari invece della confiscatione, infino alla somma di duemilla scudi³, et poi, conosciososi per isperienza che tale institutione et innovatione era a' cittadini di Bologna et agli habitanti in essa, più che la confiscatione perniziosa, esso Gregorio con un suo Breve, in tutto et per tutto annullò le già innovate condannationi⁴; il perché Sisto quinto anch'egli, il quale non volle lasciarsi superare dagli antecessori a lui d'affettione et di benigna volontà verso quella fedelissima città et verso i cittadini di lei, con le più ample clausole che possibile sia, approva et conferma di proprio volere, tutto ciò che da' Pontefici passati sia mai stato in qualsisia (am) maniera ordinato, // (p. 413) a favore dell'abrogatione della confiscatione de' beni et (an) delle condannationi in denari et della essatione loro, confermando parimente et aprovando lo Statuto nominato di Bologna, (ao) intorno alla facultà de' condannati di fare testamento, dando a questa sua approvatione et confirmatione, tutto il vigore che possa l'apostolica autorità dare, et per maggior sicurezza, levando affatto et in tutto et per tutto annullando la confiscatione de' beni, le condannationi in denari, la institutione, il nome, l' (ap) effetto loro et quai si siano lettere, ordinationi et commandamenti fatti sopra la institutione, la (aq) essatione et sopra la innovatione loro et in qualsisia maniera publicati.

Comanda di più Sisto, in virtù di santa obediienza, a qualsivoglia (ar) Legato di Bologna, anche de Latere, et sotto pena della sua di-

sgratia et d'altre pene all'arbitrio suo riservate, a tutti que' che vi andaranno Vicelegati o Governatori, agli Auditori del Torrone, a' Giudici et in fine a qualsisia persona // (p. 414) alla quale ciò in perpetuo appartenga, che per lo innanzi non impongano a chi si sia confiscatione di beni, o condannationi di denari o imposte; non ardiscano né presumano di essigerle (as), eccettuando (at) però in caso di vero et reale delitto di lesa maestà divina et humana, secondo la dispositione della ragione commune, non per vigore delle Costituzioni de' Pontefici, nemeno delle publicate dallo stesso Sisto quinto. Anzi, ei volle (au) che quelle confiscationi de' beni, o (av) le condannationi in denari infino all'hora ne' processi o in altre scritture notate, ma non per anchora realmente, compiutamente et con effetto pagate, ovvero allo stesso fisco et alla Camera non per anche perfettamente et intieramente incorporate, devessero in tutti i modi da loro et di loro commissione essere cassate, né mai più per alcun tempo tollerassero che sopra di ciò fusse dato travaglio alcuno.

Et di più, si compiacque di dichiarare ch'ei voleva che, adivenendo che un reo per homicidio (aw) o per altro // (p. 415) delitto, onde fusse meritevole della morte, non potesse valersi, né punto li giovasse alcuna gratia che li fusse fatta, se prima non otteneva la pace degli heredi dell'offeso, o la remissione dal Senato di Bologna⁵, et che ciò segua per un partito, posto ed ottenuto nel Regimento legitimamente congregato et con la maggior parte de' voti favorevoli; et che, mentr'egli é per anche prigionie, tutte le sopradette cose siano narrate et verificate nella gratia ottenuta da lui, altrimenti sia ella nulla et di niun valore, né in alcuna maniera li possa giovare, di nuovo tutto ciò con amplissime clausole confermando.

Questa prerogativa, che la città di Bologna si è conservata intatta per lunghissimo giro d'anni, del non havervi confiscatione de' beni, né condannatione in denari, né la essatione loro, é di grandissimo pregio in vero; ma l'opera della carità, che viene da' cittadini essercitata verso i poveri et bisognosi carcerati, la sopravanza et di gran lunga poiché, se quella a' beni temporali ha ri- // (p. 416) guardo et dal fisco li salva, questa non che a' commodi (ax) temporali de' poveri carcerati é sempre intenta, ma al beneficio spirituale anchora, co'l mezo di questo pio essercitio acquistandosi gli eterni beni. La maniera con la quale vi s'impieghino (ay) i cittadini, é la seguente.

1592 [XXI] Clemente ottavo, dopo l'havere suppressa la Prefettura generale delle Carceri, come in una sua Bolla si vede, volle che l'uffitio della custodia delle carceri dello Stato Ecclesiastico fusse dato alle Compagnie della Carità, che sono nelle città, soggette alla Chiesa, deputando però esecutore della sua mente il Vescovo della città dove sia la Compagnia¹. Et perché in Bologna l'Arciconfraternita dell'Hospitale della Morte é solita da immemorabile tempo in qua, anche per concessioni apostoliche, di essercitare l'uffitio dell'Opera della Carità et della (a) Pietà verso i poveri et bisognosi carcerati, l'Archi-

vescovo ch'è hoggi di Bologna (b) et all'ora era // (p. 417) Coadiutore, ma però Arcivescovo di Corinto, assegnolle, conforme alla commissione del Pontefice (c), la Prefettura et (d) l'uffitio del custode delle carceri di (e) detta città, facendogliene publico instrumento, con significarle parimente la volontà di Clemente, ch'è che a' que' poveri carcerati sia proveduto per amore di Dio di vivere, che senza alcuna mercede siano liberati, che spesse volte si visitino et provedendo loro insomma di tutto quello che per comodo del corpo et per beneficio dell'anima haveranno di bisogno.

Elesse dunque l'Archiconfraternita, tra tutto il numero de' descritti in essa, una quantità d'huomini a carico tale apropiati (f), i quali apartatamente facessero Congregatione nell'Hospitale della Morte et davanti all'Arcivescovo soprintendente della detta opera, quando da lui fusse giudicato il bisogno; et da questa congregatione si elessero per uffitiali due Sindici, il Prefetto, i due Visitatori, l'uno per le carceri del (g) Torrone et dell'Arcivescovato, l'altro per le carceri del // (p. 418) Commune, il Procuratore, il Guardiano, il Computista, il Depositario, il Notaro et l'Economo, il quale ha parimente l'uffitio del Nuntio.

I due Sindici sono eletti dagli uffitiali dell'Archiconfraternita (h) et estratti dal numero di (i) dodici Sindici ch'essi creano a (j) vita, per trattare gli affari d'essa; et é carico loro di governare l'entrate dell'Opera della Carità, facendone rendere buon conto.

Il Prefetto si crea per estrattione del suo nome da un vaso, dove sono posti tutti que' che nella Congregatione dell'Opera della Carità, per gli scrutini fatti di tutti gli huomini della Compagnia, hanno ottenuto quantità maggiore di voti et serve per sei mesi, incominciandosi il primo giorno dell'anno. A lui si appartiene la soprintendenza di tutte le cose della Carità, comanda, raccomanda et propone nella Congregatione quanto fa di bisogno a' poveri carcerati et, occorrendo procurare dagli avversari loro rinontie, paci et concordie, egli ha autorità di darne la cura a chi // (p. 419) da lui vi sarà giudicato atto; et può parimente trattare co'l Legato o co'l suo Luogotenente in tutte le occasioni, a beneficio de' detti (k) carcerati. Et passato il termine de' sei mesi, per li quali ei fu deputato Prefetto, ha da servire per compagno al nuovo Prefetto, per lo rimanente dell'anno.

Due sono le classi de' Visitatori delle carceri: nella prima sono annoverati tutti que' della Congregatione che hanno havuto negli scrutini quantità maggiore di voti et nella seconda, (l) gli altri che ne' voti sono loro stati inferiori. Ha ciascuna classe il suo particolare vaso, nel quale sono in (m) pollizzini scritti i nomi de' Visitatori et nel principio d'ogni mese, dall' (n) un vaso et dall'altro si estrahe un Visitatore. Et chi esce dal vaso della prima classe, ha cura di visitare le carceri del Torrone et del Vescovato et chi viene estratto dal vaso della seconda classe, ha carico di visitare le carceri del Commune, perseverando nulladimeno per un altro mese nell'uffitio, per informare il nuovo Visitatore, che dopo lui viene estratto. // (p. 420)

Et perché l'oggetto principale della Compagnia della Carità é il visitare i carcerati, sono obligati i Visitatori, una volta la settimana, di visitare co'l Procuratore della Compagnia le carceri a loro assegnate, tanto le publiche quanto (o) le secrete et tanto quelle dove sono i carcerati per cause civili, quanto per cause (p) criminali, intendendo la cagione per la quale essi sono carcerati, il tempo et quali siano (q) gli avversari loro; et isquisitamente di ogni particolare informati, ne fanno fare nota al Procuratore sopra un suo libretto, per refferirlo nella Congregatione, accioché dal Prefetto si commetta quanto é di mestiere.

S'informano i Visitatori parimente da' carcerati, come il Guardiano li tratti (r), se da' suoi ministri lor (s) viene somministrato quanto hanno di bisogno, se loro vengono (t) fatte estorsioni, o siano gravati oltre il dovere, refferendolo nella Congregatione, accioché sia provveduto agl'inconvenienti.

Hanno i Visitatori anche // (p. 421) cura di fare quanto prima esaminare i carcerati et, passati i giorni assegnati per le defese, che siano le cause loro ispedite, levando ogni impedimento agl'ispediti, accioché subito siano liberati, co'l fare cancellare le querele. Et là dove il carcerato sia povero et si trovi debitore al Guardiano di pasti, fanno i Visitatori ogni opera perché sia sodisfatto, o dalla Camera apostolica, o dalla Carità, secondo che richiede il dovere.

E' lor pensiero anchora, sempre che i poveri carcerati sono ispediti da' giudici, d'impetrare dal Superiore ch'essi siano ammessi, tanto alle visite secrete, quanto alle publiche et a queste si trovino i Sindici delle carceri et il Prefetto, aiutando que' meschini i quali non sanno dire le loro ragioni et con prieghi al Superiore li favoriscano (u) con haver gran cura che il Procuratore, a tutto suo potere, li defenda.

Il qual Procuratore nella Congregatione, fatta davanti all'Arcivescovo o al suo Vicario, sia per scrutinio di tutti i proposti dal Prefetto, eletto con // (p. 422) la maggior quantità di voti favorevoli², et serve per un anno, dopo il quale viene pur per partito proposta la confirmatione di lui, né ottenendola, se n'elegge un altro. Ha questi a servire senza ricevere cosa alcuna da' carcerati, né in qualsivoglia occasione può, per suo servizio o d'altri, procurare contro d'alcuno d'essi carcerati; altrimenti, con molta sua vergogna, viene dalla semplice dichiarazione del Prefetto, discacciato dal malamente essercitato uffitio.

Il Guardiano delle carceri del Torrone viene deputato dalla Compagnia della Carità, co'l consenso però del Legato o del suo Luogotenente et quando s'ha da fare tale deputatione, ella viene (v) per (v) publico (w) editto notificata a ogn'uno; et quei che per lo scrutinio di tutti gli altri che haveranno a questo effetto dato memoriale al Prefetto (x) et hanno quantità maggiore di voti, sono dal Notaro della Congregatione (y) // (p. 423) scritti sopra un foglio ch'è presentato dal Prefetto al Superiore, il quale nomina Guardiano quegli che da lui tra tutti é reputato il migliore. Et (z) lui viene dalla Con-

gregatione accettato, facendogliene publico istromento et dando egli buona sicurtà di essercitare a compiutezza l'uffitio et di pagare alla Congregatione quanto si rimane d'accordo.

Quattro cose ha da fare il Computista dell'Opera della Carità: tenere conto dell'entrate et delle spese d'essa, dandone ogni sei mesi nota alla Congregatione; fare in capo di ciascun anno i conti generali co'l bilancio, con tutti gli altri particolari che a maneggio simile appartengono et (aa) tenere conto a parte, et diligentemente, de' mandati che si fanno per sodisfare il Guardiano, de' pasti che haverà havuto alcun carcerato mendico; et quando sono dati denari al Depositario, farne lui debitore et creditrice l'Opera della Carità. Né può il Depositario sborsare qualsisia quanti- // (p. 424) tà di denari senza mandato sottoscritto da esso Computista et sottoscritto (ab) da' Sindici delle carceri. Il Notaro fa quanto all'uffitio suo si appartiene: il che non si dice, essendo per sé molto chiaro.

Vogliono gli Statuti dell'Opera della Carità della città di Bologna, per sollevamento de' poveri carcerati, nelle prigioni nominate le Communi, che sia fatta deputatione di persona che lor somministri la carità, dando da mangiare mattina et sera a que' che sono abbandonati, servendoli anchora nel rimanente, in ciò che veramente lor fa di bisogno. Et perciò, nella Congregatione, si elegge huomo di buona fama et di lodevoli costumi il quale, habitando egli in una casa vicina (ac) alle prigioni, (ad) é (ad) dato carico di andare co' mandati sottoscritti, come si é detto (ae), al (af) Depositario, per riscuotere la quantità di denari che in essi si contiene, facendosene egli sopra un suo particular libro // (p. 425) debitore; de' quali denari ei compra tutte le cose necessarie al vivere de' poveri carcerati, secondo che li viene ordinato da' Sindaci et dal Prefetto, (ag) con darne ogni settimana minuto conto a' eletti, sì della spesa come delle persone alle quali egli haverà dispensata la robba comprata, secondo ch'ei giudica necessario et conforme all'ordine de' nominati Sindici, del Prefetto (ah) et anche de' Visitatori i quali, quando dall'Economo (che tal nome riceve chi in tal uffitio si essercita) vien loro refferto che alcuno de' carcerati, innanti che ricevano (ai) la carità, non ne ringratino (aj) Dio o bestemmiano, o siano contra gli altri insolenti, a' que' tali levano per castigo la provisione del vivere, finché siano emendati.

Ha parimente l'Economo cura di fare sì che il Podestà delle Carceri, compiutamente et senza estorsione, faccia l'uffitio suo. Va a chiamare tutti coloro che i poveri carcerati li dicono per (ak) bisogno loro (al) et serve alla (am) Congregatione per Nuntio, chiamando // (p. 426) gli huomini della Compagnia, qualhora dal Prefetto li viene comandato (an) et fino (ao) quando alcun carcerato é condannato a morte, egli ha da saperlo quanto prima, per darne subito contezza al Priore dell'Archiconfraternita, co'l mezo del Nuntio di essa, accioché si possa far provisione di persone che vadano a confortarlo; et esso Economo pone all'ordine tutte le cose che fanno di bisogno nelle carceri, standovi tutta la notte, per servire con ca-

rità a tali poveri condannati. Et perché si adimanda per le chiese la elemosina per li poveri carcerati, ha l'Economo da trovare persone che cerchino con le cassette da trarne i (ap) denari, dandone buon conto ogni mese et sollecitando i debitori dell'Opera a pagare quanto devono.

Sono i beni di questa santa Opera fondati sopra la elemosina, ma trovandosi qualche buona quantità di denari nelle mani del Depositario, overo d'altra // (p. 427) persona che sia interessata (aq) nell'Opera della Carità (ar), procura la congregazione (as) d'investirli in beni che siano sicuri et con buona sicurezza. Et occorrendo comprare beni stabili co'l patto di francare, overo fare censi, non si può fare con alcuna persona della Compagnia della Carità, nemeno pigliarne per sicurezza, né per mallevadore, altrimenti sarebbe invalido sopra di ciò qualsisia contratto. Né si può meno prestare qualsisia quantità di denari a nessuno, neanche a chi fusse benemerito et, caso che si faccia il contrario, è obligato chi n'è consentiente (quantunque ciò si fusse per legitimo partito ottenuto), a rimborsarne la detta Opera della Carità. (at) // (p. 428)

CONFALONIERE DI GIUSTITIA

[XXII] Potrebbe per avventura parere ad alcuno non conveniente, che nell'ultimo luogo (a) dell'ordine di questa relatione si tratti del Confaloniere di Giustitia et che meglio sarebbe stato il discorrerne se non prima, dopo gli Antiani almeno, attesoché ei va congiunto con quel magistrato. Ma forse, et non male (b), giudico io il contrario, havendo questo luogo a lui serbato, come a quegli nel petto del quale si restringono tutti i magistrati et come capo del Senato, a tutti dà spirito et vigore.

1321 Trovandosi la città di Bologna in grande scompiglio per havere il popolo dato di mano alle arme, onde Romeo Pepoli et i figliuoli furono della città scacciati, parve al Senato, (essendo scemata di già molto l'auttorità del (c) Podestà (c)) che si dovesse creare un nuovo magistrato, deputandovi discreto et saggio cittadino, con piena auttorità di provvedere a' disordini occorrenti et di poter castigare i malfattori da esso trovati in colpa: et così fu creato // (p. 429) la prima volta il Confaloniere di Giustitia il quale, oltre a quella auttorità, usciva anche con l'essercito in campagna, come avvenne, seben poco
1385 felicemente, a (d) Ramberto (e) Bazzalieri Confaloniere a San Prospero, contra i Conti da Balbiano (f).

Eleggevanosi in questo magistrato i cittadini, ad arbitrio del popolo, com'erano parimente eletti gli altri (g) magistrati, i Capitani, i Podestà et i Vicari del Contado; ma giudicò et prudentemente il Senato, che di tutti si facessero le imborsationi et che il Confaloniere di Giustitia fusse creato da' Sedici Riformatori dello Stato et che, come si è detto (h), del numero loro ei fusse eletto; nella quale maniera continuossi poi, come si vede anche di presente, comparten-

dosi tutto il Regimento in quattro classi et estrahendone ogni bimestre uno dal primo quartiere et seguendo in giro, sì che apunto in capo a otto anni, o quivi intorno, di nuovo quello che fu il primo eletto nel quartiere di San Pietro, ritorna nel magistrato.

Ei viene eletto il penultimo giorno in capo a due mesi, ragunandosi a questo effetto il Regimento, // (p. 430) con porre allo scrutinio tutti i Senatori et gli assenti (i) anchora. Non é posto però allo scrutinio chi ha vacanza per non essere anche passato l'anno del suo Confalonierato, o chi l'ha per non essere anche giunto il tempo nel quale ei possa essere Confaloniere: il che segue quando un gentilhuomo é di nuovo entrato nel luogo senatorio, convenendo che siano finiti i (j) due anni prima ch'ei possa essere posto per quel magistrato allo scrutinio.

Pare forse questo scrutinio di soverchio, sapendosi molto bene a chi per lo girare de' mesi et de' quartieri tocca essere Confaloniere, ma sappiasi, che il Regimento vigila con isquisita accuratezza a distruggere gl'interessi particolari che possono (k) nuocere al servizio publico, che può adivenire, né senza ragione, che si giudichi co' voti che un tale sia per recare gran danno alla Republica in que' due mesi, ne' quali (l) ei dev'essere Confaloniere et si fa perciò (m) con lo scrutinio prova della volontà de' Senatori. Anzi, una fiata, (n) // (p. 431) con più voti tra' Senatori soli eletto Confaloniere che doveva essere per lo nominato giro (o) et (o) quando di nuovo pur si fece lo scrutinio, ma davanti al Superiore, trovossi che all'ora i voti ne havevano eletto un altro.

Eletto ch'egli é et publicato nel Regimento, ei levatosi in piedi, da tutti gli é fatta unitamente riverenza et, se non vi ha che trattarsi, levandosi il Superiore, (p) se ne vanno i Senatori. Il creato Confaloniere, tornatosene privatamente alla sua casa, quindi non se ne parte se non la mattina, (q) nella quale ei fa l'entrata; ma infino all'ora riceve continuamente le (r) visite da tutta la nobiltà et la famiglia degli Antiani et del Regimento vanno ad inchinarseli, essendo gli ultimi gil Svizzeri, i quali con la guardia loro vanno a compiere quanto devono et ritornando alla lor guarnigione, vengono accompagnati da molti huomini carichi di vitelli, di castrati, di pane et di (s) vino per beveraggio. Ei fa poi la entrata nella maniera dimostrata, quando trattossi degli Antiani.

Fa di vantaggio, chi la prima volta entra Confaloniere, dono (t) al // (p. 432) Superiore, a' Senatori, a' (u) dottori del Collegio et a Tribuni della Plebe, quando ei (v) come Senatore in quel magistrato si trova et a tutti i Secretari, di varie sorti di confetture et di (w) fiaschi di (x) malvasia, per dimostrazione di amorevolezza.

Vollero que' primi saggi padri che, quantunque il Confaloniere rappresenti il Regimento tutto et riguardevole maestà nella sua persona si vegga, che negli effetti piuttosto che nella pompa esteriore l'auttorità sua si facesse palese: perché sebene il Senatore ch'entra nel Confalonierato ha la sua casa piena di servitori, il Senato non vuole però che in Palazzo per suo servizio privato stia seco un solo

cameriere, provedendoli ei d'un donzello, di cinque mazzieri, di cinque corrieri, de' Secretari et di tutti gli altri ministri che al publico bisogno hanno da servire.

Et quando ei si trova in Regimento, non ha più che un voto come hanno i Senatori. Viene nulladimeno pregiato da' Superiori questo magistrato che, quando il // (p. 433) Confaloniere va a trovare il Legato o il suo Luogotenente alle stanze (y) co' mazzieri, i quali portano le mazze d'argento sulla (z) spalla, (aa) egli esce a riceverlo et nel partirsi, tenendo pur i mazzieri le mazze alzate, lo accompagna fin fuori dell'ultima stanza del suo appartamento.

1462 Ha il Confaloniere autorità di fare due Cavalieri, concedutali da Federigo Imperatore, per le cortesie ricevute dal Senato di Bologna, quando vi passò andando a Roma per esservi coronato.

Ha parimente ei solo la medesima autorità et giuriditione ch'ha tutto il corpo del magistrato degli Antiani nelle cause et ei solo vi può giudicare, secondo che (ab) la giustitia richiede.

Intraviene il Confaloniere co'l Legato o co'l suo Luogotenente alle mostre de' soldati della guarnigione, insieme con gli Assonti della Banca et il Custode della porta del Palazzo del Commune, che sono tutti Senatori.

Trovasi il (ac) Confaloniere co'l Legato al // (p. 434) giuramento che (ad) si dà (ad) al Podestà et agli (ae) Auditori della Rota. Trovasi parimente alle visite publiche de' carcerati et alla segnatura. Si fanno l'estrattioni de' magistrati in questa unione, eletti però, come si disse (af), separatamente et con libera volontà dagli (ag) Assonti a ciò deputati dal Regimento.

Concede il Confaloniere, indifferentemente, come fa il Superiore, (ah) licenza sopra diverse cose. Et perché, come si é detto (ai), il Confaloniere é capo del Regimento, ei dopo il Superiore sottoscrive tutti i bandi; né mai se ne vederà uscire alcuno in publico in altra forma et, quando seguisse il contrario, o quel Superiore contra l'ottima volontà del Pontefice haverà voluto fare uno spoglio (aj) notorio, o non sarà stato bene informato delle vigorose ragioni della città. Anzi, qualhora alcun Superiore aggiunge qualsisia cosa in alcun bando, che sia fuori del solito uso, perché innanzi che ne sottoscriva alcuno, li // (p. 435) manda sempre nel Regimento, quivi lettosì, vi si discorre sopra da' Senatori et essendo il particolare aggiunto d'importanza, onde restino alterati gli ordini antichi d'essa città, fanno pregare esso Superiore a compiacersi di non innovare cosa alcuna: il che facilmente segue.

[XXIII] Hora, perché mi pare hoggimai tempo di venire al fino, lasciando a chi di me sarà meglio informato et haverà felicità nello scrivere, d'aggiungervi tutti que' particolari a' quali, trovandomi hora sì lontano dal maneggio degli affari di quella Republica, non ha potuto giungere la memoria mia, conchiuderò dicendo che, levate le cause criminali et le civili (a) tra (b) persone particolari, il Superiore non fa rescritti di giustizia (c) senza il consenso degli Antiani, né

da lui si determina (d) cosa alcuna di rilievo, senza parteciparne al Regimento. Né il Regimento fa ei solo molte cose, ma stanno l'uno et l'altro insieme uniti, come si vede che tutti i decreti et tutti gli ordini et tutte le provi- // (p. 436) sioni che a publico servizio fa il Regimento nel suo conclave, sono di nuovo da' Consiglieri medesimi co' voti confermate davanti al Superiore et vicendevolmente ciò avviene al Superiore co'l Regimento; anzi, non essendo ei ragunato in numero legitimo, i negoti si differiscono ad altro tempo.

Ha il Regimento giuridittione particolare sopra persone particolari per occasione di fabbriche, di strade, dell'ornato, del decoro della città et anche nell'amministrare giustizia a' contadini. Al Regimento principalmente è riserbato il governo delle Arti et del decidere le differenze tra gli huomini di quelle, ponendo ne' Consigli delle Compagnie loro, anzi ne' Consigli delle Communità, quelle persone che vogliono gli Statuti loro, de' quali tutti ha particolare cura esso Regimento. Vero é che ne' casi gravi, ei ricorre al Superiore co'l mezzo degli Assonti et con sua participatione, al bisogno si provvede.

Questa unione é sì piaciuta sempre a' sommi Pontefici, // (p. 437) che tutti successivamente hanno volentieri confermate le antichissime conventioni, concedendo anche alcuna cosa di vantaggio, conforme alle occasioni, conoscendo che tal modo di governo é utile alla Sede Apostolica et torna anche a beneficio alla (e) città di Bologna, di ciò degna, per essere fedelissima et senza paragone al suo Principe et la quale, per l'antichità, per la nobiltà, per lo sito, per la fertilità del terreno, per la suffizienz delle cose, per l'ampiezza delle mura, per la frequenza del popolo, per la dignità de' cittadini, per la gloria delle passate imprese et per le moderne attioni, dev'essere pregiata molto; et per le vicinanze et per altri rispetti anchora, ha la sua proportione adeguata in ottima maniera di vivere et va ogni giorno accrescendo la devotione verso la Santa Sede (se però può ricevere accrescimento, cosa che, per lunghissimo tempo, é giunta a sublime grado) et a se medesima di riputatione et splendore.

Da tutto ciò si vede che, come già si é detto, per // (p. 438) divino volere da tre indissolubili legami é tenuto strettamente unito il governo dello Stato della città di Bologna: dal principato, dall'aristocrathia et dalla democrathia. Queste tre specie di governo, che con armonioso concerto un solo, et misteriosamente, in publico si mostra, é bastevole per sé solo a farsi riputare di gran pregio, pur perché dopo la riverenza che a Dio si deve, tiene il primo (f) luogo la carità verso la patria, abbracciando ella tutte le attioni delle virtù, le quali tutte in essa carità si trovano; et ricevono premio nel cielo que' che la favoriscono (g), la defendono (h) et le fanno giova-

mento. Io, quantunque sia stato astretto di lasciare di servirle con la mia persona, per attendere al governo particolare della casa mia, non vuo' ritenermi (che ingrato mi riputarei) di mostrare che non a caso, ma con singolare prudenza et con appropriata dispositione d'ottimi ordini, nella presente maniera et di già per sì gran numero // (p. 439)

d'anni, governo tale illeso si mantiene. Né é possibile che da questa base triangolare ei punto sia mosso, se però la violenza (i) ogni sua forza non v'impiegasse, alla quale é (j) astretto di cedere anche l'ordine istesso della natura. Ma né tale effetto non pur si ha da temere: anzi, (et giovami (k) il dirlo) sarebbe sacrilegio il pensarvi, riposandosi la città di Bologna dopo (l) innumerabili travagli patiti, da (m) già lunghissimo tempo nel grembo della Romana Chiesa, quivi havendo con devota riverenza et volontariamente sacro lo scettro temporale, che di prima (n) libero et con mero impero reggeva.

Et i Principi santissimi da Dio solo positivi al governo, per benigna gratitudine, (o) con (o) volere divino si sono compiaciuti sempre che questa loro fedelissima città quella libertà si goda, ch'ella stessa sa desiderare, ch'è quella che dalla equità et dalle honeste conditioni é moderata. Et quando alcuno di essi o i lor ministri, hanno voluto traviare dal sentiero, su'l quale con somma prudenza si // (p. 440) pose Nicola quinto, si sono, et necessariamente, essacerbati gli animi de' cittadini, si é dato di mano alle arme, si sono intrepidamente adoperate et pur al fine sono rimase nel lor vigore le sante et giuste Conventioni, ch'ei fece con la città di Bologna, prevalendo molto più la promessa fatta da lui, per sé et per li successori suoi, per la inviolabile osservazione di esse, che quale si sia stato interesse particolare, o di sensualità, o la ingordigia di qualche ministro, a comodo o alla essaltatione di loro stessi, o de' parenti.

Se é glorioso quegli adunque che in qualche parte alcuno altro avanzi, quanto sono i Bolognesi più gloriosi di sì gran numero di tanti altri popoli soggetti a principi diversi, se nel tutto sono anche loro superiori, prontamente obedendo essi al Principe ch'è sopra tutti i principi et con incorrottile fede servendolo et con insuperabile devotione, potrebbemi alcuno per avventura dire, che nella medesima condi- // (p. 441) tione facilmente si trovano le altre città all'Apostolica Sede soggette. A' che non risponderei, lasciandone il carico a convasalli nostri di gran senno et compiutamente informati di tutti i particolari, (p) che parti essenziali sono del governo della città di Bologna.

[XXIV] Vede quivi il Pontefice primieramente il popolo in due classi diviso: in persone ecclesiastiche et in persone (a) secolari; queste ne' particolari che alla religione appartengono, a quelle con candidezza (b) di mente (c) obedienti si mostrano, et quelle, a chi tiene il governo temporale, quando le occasioni li ricchieggano, per lo bisogno loro, non sdegnosamente hanno ricorso, poiché tutte le religioni de' frati, tutti i monasteri delle monache, tutta la chieresia non solamente, ma l'Arcivescovo istesso, ch'è pur capo del governo spirituale et Principe dell'Imperio, dichiarato tale da Henrico sesto, (d) qualhora vogliono alcuna cosa del (e) publico, al Senato con memoriali l'admandano et viene loro con publico // (p. 442) decreto conceduta. E' tale nulladimeno questa divisione, che nella parte ecclesiastica vedesi con divino lavoro intresciata la riverenza, la humiltà et la devotione

de' secolari, et nella parte di questi, pregiata la carità degli ecclesiastici, che di continuo gli accende a giovare a tutti.

Ha gran gusto il Pontefice di vedere nello Stato di Bologna una fiorita et bene armata militia et che i soldati non solamente ma i Senatori stessi co' figliuoli et tutto il popolo, spenderanno le vite loro per servizio della Sede Apostolica; et già a mille prove ne ha certezza. Ma si compiace anche all'incontro, ch'ella dal Senato sia liberamente governata, in compagnia del Legato. Gode ei di vedere uscire dalla Zecca di Bologna monete d'argento et d'oro, di lega et di (f) cunnio antico et proprio di quella città et (g) sommamente ha caro che in essa la confiscatione de' beni non sia, né che mai per alcun tempo vi // (p. 443) habbia da essere introdotta.

Vede egli, quasi in amplo teatro, essercitarsi in diversi maneggi i cittadini, in vari gradi però distinti. Stanno i Senatori nel più sublime seggio sì, ma sono anche a carico maggiore soggetti. Il rimanente de' nobili, che conosce che le virtù hanno i gradi co'l mezzo de' quali si fa più illustre et folgoreggia il lor possessore, in esse di continuo essercitandosi, procurano di tali divenire che siano, o dal Senato honorati de' magistrati, o dal Principe favoriti del luogo senatorio, quivi dandosi gli honori non per mercede, ma per guiderdone delle virtuose operationi. Et per lo contrario, quando alcuno per sottrahersene al carico, (h) ricusa alcun magistrato, nemeno gode (i) comodo (j) publico, stracciandosi i pollizzini del suo nome, quando viene estratto agli uffitî da utile.

Sanno (k) i mercanti che (l) i vitî hanno i deffetti et i gradi, per li quali alla ignobiltà si discende et che più a lei si fa vicino chi dalla virtù si dilunga, onde et ne' (m) traffichi loro, che pur nella Republica sono // (p. 444) necessari (n), con maniere tali si vanno essercitando, che vengono giudicati degni di quel magistrato, che a difesa della plebe fu instituito. Questa é tenuta anch'ella in consideratione (degli artefici s'intende (o), che delle altre genti vili non si tratta).

Hanno gli artefici (p) anch'essi gli Ordini loro, et perché, come già si disse, sono vintiquattro le Arti, oltre alle altre tre professioni che nella città di Bologna si trovano, altre tante parimente saranno le ragunanze loro, errette con licenza del (q) Regimento et dal Pontefice aprovate. In ciascuna d'esse (r) sono (r) due classi, (s) ragionando in generale (t): l'una, che viene nominata il Corporale, et l'altra, il Consiglio; in quella sono indistintamente annoverati tutti dell'Arte, et in questa, que' soli che per lo scrutinio generale vengono giudicati degni, per le buone qualità loro, di luogo tale. Et que' (u) (v) consiglieri soli hanno uffitî (w) nella Compagnia loro, come anche nel magistrato de' Massari, in compagnia de' // (p. 445) Tribuni della Plebe; né sono gl'emolumenti tali che possano (x) fare (y) ch'essi desiderino que' carichi, ma il commune et (z) naturale desiderio degli huomini di signoreggiare l'un l'altro, addita loro quelle buone maniere che li fanno poi, quanto la capacità loro ricchiede, avvicinarsi più che sia possibile alla lodevole vita civile.

Nelle Compagnie loro, gli artefici si tengono impiegati et fu lor conceduto certo numero d'ufftiali, a' quali gli altri del Consiglio et que' del Corporale sono adherenti, a tale effetto havendoli il Senato dato diversi statuti; et quantunque gli ufftiali habbiano impero sopra gli altri, è egli nondimeno (aa) (ab) limitato et soggetto alla correctione et al castigo, quando non sia mantenuto ne' dovuti termini; rimane (ac) loro (ac) tuttavia (ad) quella estrinseca preeminenza, la quale eccita gli altri inferiori a divenire tali, che possano anch'essi ottenerla Et perché gli accidenti che nascono alla giornata, mostrano il bisogno delle nuove leggi a mantenimento della unione di queste Compagnie, fa il Regimento // (p. 446) nuovi statuti, muove i già fatti, ma prima con perspicace prudenza nelle consulte et co'l Superiore ventilandoli (ae), accioché giovino et non rechi la novità danno alcuno.

Non ha la Plebe d'havere invidia a' nobili, perché nelle migliori case di Bologna, anchorché vi si viva con splendore, non si vede però gonfiezza alcuna; anzi, da esse veramente si può apprendere tutti i buoni ammaestramenti economici, (af) rappresentando agli stranieri la vera imagine del cortese vivere cittadino. Et molti, i quali sono gentilhuomini veri, abborriscono que' titoli che per le havute dignità ragionevolmente si convenirebbono loro, sapendo che di leggieri et con nissuno acquisto, (ag) possono cagionare alteratione negli animi degli altri cittadini.

Non può la plebe con ragione odiare i Senatori, quantunque habbiano il governo universale nelle mani, atteso che niuno di essi può havere parte in sorte alcuna di datî, né mai toccano né pur un // (p. 447) denaro del publico, ma sì ben lasciano in libertà le provvisioni de' viveri, pur che si miri al commodo publico, et di quanto é dato loro in cura dal Senato, rendono co'l mezo della sperimentata fede de' ministri, compiuto conto.

Sì come adunque é aperto il sentiero a tutti que' che vengono compresi nella Republica di essercitarsi, et con guiderdone di lode (ah), il lor talento, non essendo però conceduto agli artefici né a mercanti di salire più alto del grado assegnato al merito dello stato loro, così per l'opposito, non é lecito a' nobili l'ingerirsi nella mercantia; et quando ciò si sapesse il Regimento non conferirebbe loro que' magistrati che a' nobili si sogliono dare.

Vi é poi la terza (ai) qualità di (aj) quelle (aj) persone che nella Republica necessarie sono: i lavoratori de' terreni, a' quali sono concesse dal Senato molte immunità et vengono sgravati alle volte dalle ordinarie impositioni, secondo che le occorrenze di qualche danno patito ricchieggono. Si ha particolar cura del governo delle // (p. 448) comunità loro, sì per lo publico bene, come anche per tenerli (ak) inanimati al ben coltivare i terreni de' particolari et perché con l'armi prontamente servano (al) al Principe et alla lor patria (am) et defendesi (an) gli uni (ao) gli altri da' vicini, che tentino di fare lor danno. Ma ciò che loro dà gran consolatione, é il sapere di certo di non havere a fare carreggi in commune a chi si sia: anzi, (ap) anche per servi-

gio publico, quando se ne ha bisogno, viene loro data quella (aq) mercede che commanda l'honesto.

Non hanno i nobili da lusingare, né d'allettare la plebe, sperando co'l suo favore d'havere a perseverare ne' magistrati, non havendovi ella punto d'auttorità et essendovi dagli antichissimi Ordini il termine preffisso.

Non ardisca qualsisia ministro, né servitore di chi per lo Pontefice governa lo Stato di Bologna, di farlo punto deviare dal buon sentiero, dove il giusto l'ha da tenere, perché hassi libero et sicuro ricorso (ar) ad esso (ar) Principe, // (p. 449) il quale subito vi provvede. Et quando anche tra i sussurroni (as) vi fusse alcun bolognese, non possono i Superiori conferirli alcun uffitio né di commodo né d'honorificenza che al Senato appartenga, vigilandovi egli et molto accuratamente, potendo adivenire che di tali istromenti delle voglie loro, come da essi beneficiati (at), ne disponessero secondo che gl'interessi loro ansiosamente bramano, né questi ardiscano (au) di contradire.

Gli essempli se ne videro in Giovanni d'Olegio et nel Vescovo Gisella (av). Et é ben fatto perciò (aw) che i cittadini riconoscano i commodi degli uffitî et gli (ax) honori delle dignità dal (ay) Senato, accioché siano liberi i magistrati et non s'habbia altro fine che (az) di servire concordemente alla patria, la quale nel suo grembo anche gli stranieri riceve, creandoli suoi figliuoli adottivi; ma non possono però con le qualità de' costumi disturbare la Republica, facilitandosi la concessione della cittadinanza là dove, chiunque la desidera, habbia co'l tenere casa aperta // (p. 450) nella città et con l'habitarvi, dato saggio con gli effetti d'essersi fatti propri i costumi de' cittadini originari. Né subito, come si disse (ba) quando di ciò trattossi (bb), passano a' commodi et agli honori cittadineschi, essendo loro ciò (bc) permesso dal beneficio del tempo et da nuova concessione di privilegio, ma strettamente ottenuto con maggior quantità che prima di voti del Senato.

Io qui voleva deporre la penna, parendomi di non havere più che scrivere, ma in gran numero mi si rappresentano i misteri del prudentissimo dimostrato governo, laonde vi son ricchiamato. Confesso ben di non sapere trattare compiutamente di tutti, pur sarà minor male il mostrarne alcuna parte adombrata, che il tacerne affatto.

Vollero que' primi saggi padri della patria, che non solamente per forma base della Republica ciascun cittadino originario partecipasse, conforme alla capacità sua et alla qualità del suo stato, dell'amministrazione d'essa: nel che, inviolabile // (p. 451) legge vieta che non pur in un magistrato siano due persone d'un medesimo casato, ma nemmeno l'una in un magistrato et l'altra di simile qualità, (bd) nello (bd) stesso tempo in un altro. Ma parve loro di grandissimo giovamento il conservare gli amici de' cittadini con legame d'amore insieme uniti et perciò ordinarono che la mattina ch' (be) entrano nel magistrato loro i Tribuni della Plebe, come si é detto (bf), stessero con gli Antiani a convito et con essi, cinque Stendardieri anchora;

laonde, adivenendo questo tre volte nell' (bg) anno, giova molto il ritrovarsi trenta cittadini ogni volta insieme, per mantenere la reciproca benevolenza in affettuoso vigore, non vi essendo però i Massari delle Arti, parendo assai ch'essi (bh) di quella dignità si godano, che a difesa de' compagni loro serve: et poi verrebbero a uscire fuori di quell'ordine che la convenevolezza richiede.

Sono i conviti fatti anche ordinatamente, spendendosi fino a un limitato numero di denari del publico et co'l mandato sottoscritto dal Superiore, // (p. 452) dal Confaloniere et dagli Assonti della Camera. Vi sono anche i conviti che fanno i Confalonieri, quando escono dal magistrato; ma ciò si costuma a piacimento loro, osservandosi solamente, per legge di consuetudine, il convitare gli Antiani che con essolui hanno nel detto magistrato servito.

Volle anche l'antico Senato dar piacere a tutto il popolo, co'l far correre da cavalli barbari, in più volte, molti palfi di veluto, secondo che le occasioni delle ottenute vittorie et d'altre segnalate azioni mostrarono convenirsi. Et ne' giorni del Carnevale, in diverse maniere cavalesche, gioveni gentilhuomini, mostrando il lor valore, tengono la città tutta festosa (bi), laonde quivi non vi sono rancori, quivi non si pensa a cangiamento di fortuna, ma ognuno di buonissima voglia si gode del presente Stato, nel quale buona è (bj) la plebe, buoni sono i cittadini, buoni i nobili, migliori gli ecclesiastici et è ottimo il Principe, il quale con paterno amore tutti ama, con somma benignità favorisce, con singolare prudenza et con immacolata giustizia (bk) regge et governa et col potentissimo suo (bl) braccio ci (bm) defende.

IL FINE (bn)

NOTE AL TESTO

LIB. I, CAP. I

(a-a) A: *in interlinea*; infiniti libri, *cancellato dall'A.* (b-b) A: *in interlinea*; vien, *cancellato dall'A.* (c) B, C: che lui (*sic*) (d) C: nascono anche di lei, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (e-e) A: *in interlinea*; nell'anno 1491, *cancellato dall'A.* (f-f) A: *in interlinea*; il quale, *cancellato dall'A.* (g-g) A: *in interlinea*; fortezze, *cancellato dall'A.* (h-h) A: *in interlinea*; il castello, *cancellato dall'A.* (i-i) A: *in interlinea* quivi, *cancellato dall'A.* (j-j) A: *in interlinea* (k-k) A: *in interlinea*; ha, *cancellato dall'A.* (l-l) A: *in interlinea*; piede il, *cancellato dall'A.*

¹ Ludovico Bolognini, nato a Bologna intorno al 1446 da Giovanni Bolognini e Lucrezia Isolani, si dedicò agli studi di legge sotto i maestri Alessandro Tartagni ed Andrea Barbazza, ottenendo la *licentia in jure civili* nel 1469, alla quale aggiunse nel 1470 il dottorato in diritto canonico. Oltre all'attività di professore universitario che svolse non solo a Bologna, ma anche a Ferrara negli anni 1473-1474, ricoprì numerose cariche pubbliche, sia di natura politica, sia concernenti mansioni giudiziali: tra queste ultime vanno annoverate quella di *Judex* della *Universitas Mercatorum*, funzione che esercitò in Bologna nel 1482 e nel 1493, quella di *Avvocato concistoriale*, titolo che ottenne durante il soggiorno romano (1486-1489) e che Innocenzo VIII gli consentì di conservare anche dopo che ebbe fatto ritorno nella città natale ed infine il far parte negli anni fra il 1502 e il 1505 della Rota fiorentina; ricoprendo nel 1503 la carica di Podestà. Quanto alle mansioni politiche, nel 1479, nel 1487 e nel 1506 fu membro dell'Anzianato e nel novembre del 1506, per volontà di Giulio II, entrò a far parte dei Quaranta da lui istituiti, perorando a nome di loro, degli Anziani e dei Massari delle Arti, la causa della autonomia locale davanti al Papa che mirava ad aumentare i poteri del Legato. Nel 1507, dopo aver ricoperto la carica di Gonfaloniere di Giustizia, venne designato dai Quaranta quale Ambasciatore presso il Re di Francia affinché gli esponesse che i Bolognesi erano contrari ad un eventuale ritorno dei Bentivoglio; indi ritornato in Italia, per ragguagliare il Papa sull'esito della missione, si recò a Roma, di dove ritornando, cadde malato e morì a Firenze il 27 luglio 1508. Numerosissime sono le opere del Bolognini, tra le quali ci limiteremo qui a ricordare i *Commentaria in Privilegium Theodosii pro Universitate Bononiae*, Bologna 1491, le *Interpretationes novae in Jus civile*, Bologna 1494 e le *Emendationes Juris civilis*, dicitura sotto la quale sono da intendersi le opere inedite, ora conservate nei manoscritti custoditi nell'Archiginnasio, rimandando per ulteriori notizie a G. FANTUZZI, *Notizie degli scrittori bolognesi*, vol. II, Bologna 1782, pp. 260-273; L. FRATI, *Lodovico Bolognini*, in *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, I, 2, Bologna 1908, pp. 117-141; L. SIGHINOLFI, *Angelo Poliziano, Lodovico Bolognini e le Pandette fiorentine*, in *Studi e memorie per la Università di Bologna*, I, VI, Bologna 1921, pp. 187-308; in particolare S. CAPRIOLI, *Indagini sul Bolognini. Giurisprudenza e filologia nel Quattrocento italiano*, Milano 1969.

LIB. I, CAP. II

(a-a) A: *in interlinea*; Da questo confine incominciando adunque et seguendo da

ponente co' Modenesi dalle Alpi, a mezzogiorno co' Fiorentini et co' Pistoiesi, *cancellato dall'A.* (b-b) A: *in interlinea*; co'l, *cancellato dall'A.* (c-c) A: *in interlinea*; da, *cancellato dall'A.* (d) A: con, *cancellato dall'A.* (e) B, C: *sopprimono* et a levante la Romagna (f-f) A: *in interlinea*; della città di Bologna è compreso dal giro, *cancellato dall'A.* (g-g) A: *in interlinea* (h) B, C: castagne (i) C: *sopprime* et (j-j) A: *in interlinea*; vigne, *cancellato dall'A.* (k-k) A: *in interlinea*; cinque, *cancellato dall'A.* (l-l) A: *in interlinea*; et quindici, *cancellato dall'A.* (m) C: centosessantamilla (n-n) A: *in interlinea* (o-o) A: *in interlinea*; quaranta, *cancellato dall'A.* (p) B, C: *aggiungono* di (q) A: da, *cancellato dall'A.* (r) B, C: *sopprimono* vi (s) A: anche, *cancellato dall'A.* (t) B: bon (u) B, C: appannare (v) B: mangiando; C: mangiandovi (w) B, C: *aggiungono* libre di (x) B, C: *sopprimono* Foglia di moro si cava ogni anno, vendendola, scudi 15.500 (y) B, C: fiori (*sic*) (z-z) A: *in interlinea*; i quali sono, *cancellato dall'A.* (aa-aa) A: *in interlinea*; per tutto il mondo, *cancellato dall'A.* (ab) B, C: giunti (ac) B, C: drapperia della quale (ad) B: d'alcuni (ae) C: *sopprime* corrente

LIB. I, CAP. III

(a) B, C: d' (b) B, C: *lasciano spazio bianco in corrispondenza del termine* carico (c) B, C: *lasciano spazio bianco in corrispondenza del termine* sarte (d) A: la, *cancellato dall'A.* (e) A: Italia, *cancellato dall'A.* (f) B, C: *sopprimono* della città (g) B, C: *sopprimono* per (h) B, C: salutari (i) A: gioia, *cancellato dall'A.*

LIB. I, CAP. IV

(a) B: (figliuolo del Re Tiberino che diede il nome al Tebro) (b) A: *tale annotazione si ripete con regolarità al margine sinistro superiore di ogni p. fino a p. 22* - B, C: *sopprimono* anni innanzi al nascimento di Christo (c) B, C: in progresso (d) A: p, *cancellato dall'A.* (e) B, C: *sopprimono* 600, 192, 188, I (f) B, C: *aggiungono* ve (g) A: le vitto, *cancellato dall'A.* (h) B: *aggiunge* e (i) A: *tale annotazione si ripete con regolarità al margine sinistro superiore di ogni p., fino al termine dell'opera* - B, C: *sopprimono* anni dopo il nascimento di Christo (j) B, C: governati

LIB. I, CAP. V

(a) C: avuta (b) A: altre, *cancellato dall'A.* (c) B, C: *sopprimono* ella (d) C: concittadini (e) A: la, *cancellato dall'A.* (f) B, C: *sopprimono* 451, 1390 (g) C: finito (h) B, C: nella (i) C: de' Vigri - B: de' Vegri (j-j) A: *in interlinea*; si vede, *cancellato dall'A.* (k-k) A: *in interlinea*; consideratione, *cancellato dall'A.* (l) C: conosce

¹ *Caterina De' Vigri* nacque a Bologna l'8 settembre 1413 dalla bolognese Benvenuta Mammolini e da Giovanni De' Vigri (o Vegri), gentiluomo ferrarese, giureconsulto che, addottoratosi nella Università di Bologna, vi tenne successivamente cattedra. Chiamato per la sua dottrina al servizio di Nicolò III d'Este di Ferrara, per conto di lui svolse numerosi incarichi diplomatici, esercitando contemporaneamente l'insegnamento presso l'Università di Padova. Probabilmente per premiarlo dei suoi servizi, il Marchese ne chiamò a corte la figlia Caterina, che all'età di nove anni divenne damigella di Margherita d'Este, insieme alla quale ricevette una for-

mazione umanistica. Poco dopo la morte del padre, nel 1427, Caterina entrò in un ritiro religioso di Ferrara diretto da una terziaria agostiniana e nel 1432 ricevette l'abito dell'Ordine di santa Chiara. Sollecitato da Bologna il privilegio di avere tra le sue mura un chiostro delle Clarisse, nel 1456 Caterina venne nominata Badessa del nuovo Monastero del Corpus Domini e a Bologna rimase fino alla data della morte, che avvenne il 9 marzo 1463. La fama di santità della quale godette in vita ed i miracoli che secondo la tradizione si verificarono dopo la di lei morte, fecero sì che Clemente VII la proponesse alla venerazione dei fedeli e che Clemente IX la canonizzasse il 22 maggio 1712. Il corpo si trova tuttora esposto nel Santuario del Corpus Domini in Bologna. Oltre che per l'importanza che ebbe nella vita spirituale bolognese, Caterina De' Vigri va ricordata per la sua attività artistica ed intellettuale: minìo libri di devozione e dipinse numerose tele di Madonne e di santi; scrisse alcune laudi ed un poema latino intitolato *Rosarium* composto di 5.610 esametri, ma la sua opera principale è rappresentata da *Le sette armi spirituali* composto — per lo meno nella prima stesura — intorno al 1438, che costituisce un trattato ascetico-mistico nel quale la santa condensò le sue esperienze spirituali. Cfr. R. RICCIARDI, *Santa Caterina da Bologna*, Bologna 1970.

LIB. I, CAP. VI

(a) B, C: *sopprimono* 1119, 1150, 1160, 1433, 1510, 1520, 1524, 1521, 1562, 1567, 1569 (b) A: luo, *cancellato dall'A.* (c) C: avevano (d) C: signoreggiava (e) B, C: diretto (f) A: Soffia, *cancellato dall'A.* (g) C: *aggiunge* alquanto (h) B, C: vi (i) A: f, *cancellato dall'A.* (j) B, C: veduta (k-k) A: *in interlinea*; in mano, *cancellato dall'A.* (l-l) A: *in interlinea*; modenese, *cancellato dall'A.* (m) C: se n' (n-n) A: *in interlinea* (o) A: se non se, *erroreameamente scritto dall'A. per se non s'é* (p-p) A: *in interlinea* (q-q) A: *in interlinea* (r) A: per, *ripetuto due volte dall'A.* (s) B, C: Bentivoglio (t) A: e poi Pontefice, *cancellato dall'A.* (u-u) A: *in interlinea*

¹ Cfr. P. VIZANI, *I dieci libri della historia della patria mia*, Bologna 1602, pp. 54-55.

² *Ascanio Persii*, nato a Matera nel 1554, fu chiamato nel 1586 alla cattedra di lingua greca nello Studio di Bologna, ottenendo dal Senato, per l'esercizio della docenza, un cospicuo onorario, che fu poi soggetto a molti aumenti straordinari, e numerose manifestazioni di stima e gradimento. Morì a Bologna il primo febbraio 1610 e venne sepolto nella chiesa delle Monache di sant'Agostino, dove gli fu eretto un busto marmoreo. Tra le sue opere si annoverano: *Defensiones criticorum et apologetici primi adversus Bernardini Petrellae Logicam*, in *Patavino Gymnasio profitentis logicas disputationes*, Bologna 1587; *Discorso di Ascanio Persio intorno alla conformità della lingua italiana con le più nobili antiche lingue e principalmente con la Greca*, Venezia 1592; *Index Homeri poematum*, Bologna 1597. Quanto al lavoro del Persii al quale qui allude lo Spontone, si trova stampato in *Componimenti poetici, volgari, latini e greci di Diversi sopra la santa immagine della Beata Vergine dipinta da san Luca, la quale si serba nel Monte della Guardia presso Bologna, con la sua historia in dette tre lingue scritta da Ascanio Persii*, Bologna 1601; riferisce il Fantuzzi, dal quale abbiamo attinto le suddette notizie — G. FANTUZZI, *Notizie*, cit., vol. VI, Bologna 1788, pp. 372-385 — che l'editore Giulio Segni, amico del Persii, fu incaricato dallo stesso di stampare la redetta *Historia*, alla quale premise i *Componimenti volgari* e che il Persii, secondo quanto dichiara appunto nella *Historia*, si accinse a scriverla per compiere d'un voto conseguente a numerose grazie ricevute.

LIB. I, CAP. VII

(a) B, C: impegnati (b) B, C: *sopprimono* 383, 388¹, 394², 406³, 450⁴, 456⁵, 477⁶, 490⁷, 776⁸, 801⁹, 887¹⁰, 430, 700, 1158, 1258, 1306, 1324 (c) A: *de, cancellato dall'A.* (d) B, C: Odoardo (e) A: *divenne, parz. corretto dall'A in divenuta* (f) A: *la laurea, erroneamente scritto dall'A. per la laurea* (g-g) A: *in interlinea; pose, cancellato dall'A.* (h) B, C: *sopprimono* i (i-i) A: *in interlinea; in, cancellato dall'A.* (j) A: *abbreviato nel testo*

¹ Per il *Diploma di Teodosio* con il quale si istituiva lo *Studio generale* e si stabilivano i confini della giurisdizione di Bologna, cfr. C. GHIRARDACCI, *Historia di Bologna*, P. I, Bologna 1596 (ristampa anastatica Bologna 1973), pp. 25-26; P. VIZANI, *I dieci libri, cit.*, p. 29; S. MUZZI, *Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796*, voll. 1-8, Bologna 1840-1846, vol. I, Bologna 1840, pp. XVIII-XIX. Sui privilegi attinenti allo Studio il più esplicito è il VIZANI, il quale precisa che nel Diploma vi era ordine «...che alcuno non potesse esser giudice ordinario, né maestro in alcuna scienza o professore di arte liberale, se prima non avesse imparato per alcuni anni nello Studio di Bologna e in esso non fosse stato approvato per sofficiente a giudicare e insegnare...» e che l'Imperatore «...vi aggiunse il decreto che severamente fossero castigati coloro che in qualsivoglia modo molestassero o aggravassero i scolari e i maestri, mentre andassero o tornassero dallo Studio». Il GHIRARDACCI sostiene l'autenticità del Diploma contro coloro che ne dubitano, affermando a favore della sua tesi «...che si vede la copia autentica nell'Archivio (del) nostro Comune». Parimente il SACCHI — P.C. SACCUS, *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae*, voll. I-II, Bologna 1735, 1737, vol. II, Bologna 1737 — asserisce a p. 415 che «...illius paersistentia in dubium revocari nequit; egli, pur riconoscendo che nella sua raccolta di documenti «...celebre Theodosianum Diploma, quo publicum scientiarum ac artium liberalium edocendarum Gymnasium, divo Petronio Antistite intercedente, Bononiensibus concessum fuit, certum sibi locum exposcere videbatur, non ne pubblica il testo «...quia a nonnullis nostri aevi scriptoribus dubitatur quin exempla, quae passim circumferuntur, cum vetustissimo exemplari perfecte conveniant. Ea vero ad ipsum exegiere et ubi discrepant emendare, omnino est impossibile; autographum enim ipsum, luctuoso Archivii bononiensis incendio, miserrime consumptum fuit.

LIB. I, CAP. VIII

(a-a) A: *in interlinea* (b) B, C: *sopprimono l'* (c) B, C: *sopprimono* 1097, 1188, 1217, 1256, 1265, 385, 1154, 1170, 1212, 1205, 1212, 855, 1078, 1282, 1290, 1297, 1307, 1309, 1327, 1361, 1390, 1445, 1446 (d-d) A: *in interlinea; della quale pur erano fregiati i, cancellato dall'A.* (e) A: *di, cancellato dall'A.* (f-f) A: *in interlinea* (g) B, C: *già primo* (h) C: *Libertà* (i-i) A: *in interlinea; Sacro, cancellato dall'A.* (j) A: *di Christo, cancellato dall'A.* (k-k) A: *in interlinea; preso, cancellato dall'A.* (l) B, C: *là* (m) B, C: *sopprimono* dieci miglia (n) C: *sopprime de'* (o) A: *infin, cancellato dall'A.* (p) A: *agramento, erroneamente scritto dall'A. per agramente* (q) A: *obedien, cancellato dall'A.* (r) B, C: *esposti* (s) B, C: *sopprimono l'* (t) B, C: *Bertinoro* (u) C: *vi* (v) B, C: *mandano* (w) B, C: *sopprimono con* (x) B, C: *Anfrasio* (y) B, C: *Pinceto* (z-z) A: *in interlinea; primo, cancellato dall'A.* (aa) B, C: *sopprimono tutti* (ab) C: *sopprime si*

LIB. I, CAP. IX

(a) B, C: *sopprimono* 1142, 1203, 1226, 1250, 1272, 1270 (b) B, C: Sarlia
(c) C: Enzo (d) C: terremoto (e) C: terremmo (f) A: que, *cancellato dall'A.*
(g) A: rilasciato, *cancellato dall'A.* (h) C: Enzo (i) C: col (j) A: Bolognesi,
cancellato dall'A. (k) A: buon, *cancellato dall'A.* (l) B, C: l' (m) A: che,
cancellato dall'A.

LIB. I, CAP. X

(a) B, C: *sopprimono* 1076, 1087, 1141, 1167, 1378, 1409 (b) B, C: *aggiun-*
gono gl' (c) C: pigliate (d) A: me, *cancellato dall'A.* (e-e) A: *in interlinea*;
dedicato al Principe degli Apostoli, *cancellato dall'A.* (f) B, C: Luciscardo
(g-g) A: *in interlinea*; Dio in terra, *cancellato dall'A.* (h) B: e (i) C: il (j) B,
C: Ottaviano (k) B, C: *sopprimono* solamente (l) C: *aggiunge* minacce e
(m) B, C: ricavavano (n) C: grandi (o) C: *sopprime* et tra' Francesi i quali
obedivano a Clemente, a Urbano (p) C: sicuro ricetta alle volte, *invertendo la*
costruz. rispetto al Ms. A

LIB. I, CAP. XI

(a) B, C: *sopprimono* 1123, 1135, 1156, 1164, 1179, 1205, 1234, 1310, 1162
(b) A: convenendo, *parz. corretto dall'A. in* convenne - B, C: convenendo (c) B,
C: Battadrolo (d) C: Poncaldo (e) C: *sopprime* attorno (f) B, C: vi po-
nesse (g) A: sempre, *cancellato dall'A.*

LIB. I, CAP. XII

(a) A: *parola illeggibile cancellata dall'A.* (b) C: *aggiunge* Imperatore (c) B,
C: *sopprimono* con

¹ La descrizione del Nostro è infatti del tutto analoga a quella di P. VIZANI,
I dieci libri, cit., pp. 72-73.

LIB. I, CAP. XIII

(a-a) A: *in interlinea* (b) B, C: *sopprimono* 387, 1112, 1130, 1405, 1414,
1453, 1507, 1557 (c) C: *aggiunge* atterrata (d) A: pur, *cancellato dall'A.*
(e) B, C: *sopprimono* il (f) A: atterrata, *cancellato dall'A.*

LIB. I, CAP. XIV

(a) B, C: *sopprimono* 811, 1389, 499 (b) B, C: *aggiungono* il (c) C: *sop-*
prime ciò (d) A: dicen, *cancellato dall'A.*

LIB. I, CAP. XV

(a) B, C: *sopprimono* 1095, 1112, 1262 (b) A: 1106, *cancellato dall'A.* (c) A: a Guastalla, *cancellato dall'A.*; da, *aggiunto in interlinea e cancellato dall'A.* (d) A: celebrarvi, *parz. corretto dall'A.* in celebrare (e) B, C: a (f) A: sua, *cancellato dall'A.* (g) A: alla Messa, *ripetuto due volte dall'A.*

LIB. I, CAP. XVI

(a) B, C: *sopprimono* 1226, 1369, 1439, 1452, 1102, 1115 (b-b) A: *in interlinea*; che, *cancellato dall'A.* (c) B, C: *sopprimono* ella

LIB. I, CAP. XVII

(a-a) A: *in interlinea*; delle persone, *cancellato dall'A.* (b) B, C: *sopprimono* 195, 1109, 1202, 1258, 1279, 1276 (c) A: torri, *cancellato dall'A.* (d) B, C: piegata (e) A: accompagnati, *parz. corretto dall'A.* in iscompagnati (f) C: l' (g) C: Galluzzi (h) A: tali, *cancellato dall'A.* (i) B, C: Imeldia (j) A: et, *cancellato dall'A.* (k) A: d, *cancellato dall'A.* (l) A: giurati, *cancellato dall'A.* (m) B, C: *sopprimono* l' (n-n) A: *in interlinea*; poco, *cancellato dall'A.* (o) B, C: l' (p) B: ardivano

LIB. I, CAP. XVIII

(a) B, C: *sopprimono* 1271, 1158, 1278 (b-b) A: *in interlinea*; il quale, *cancellato dall'A.* (c) C: *sopprime* da (d) A: ni, *cancellato dall'A.* (e) C: a che essi dovevano appigliarsi per, *in sostituz. di* che vi si dovevano applicare et, *del Ms. A* (f) C: hanno meno, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (g) C: che prevalessero queste, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (h) A: p, *cancellato dall'A.* (i) a: rette, *cancellato dall'A.* (j) C: chi (k) C: *aggiunge* di questo (l) C: ha (m) C: *sopprime* gran (n) C: e (o) C: *sopprime* governo

¹ Il testo integrale della dedizione di Bologna alla Chiesa del 29 luglio 1278 si trova pubblicato in C. GHIRARDACCI, *Historia*, P. I, *cit.*, p. 234; una traduzione riassuntiva viene data da S. MUZZI, *Annali*, vol. II, Bologna 1840, pp. 107-109. Sull'argomento cfr. anche P. VIZANI, *I dieci libri*, *cit.*, p. 145 ed N. RODOLICO, *Dal Comune alla Signoria. Saggio sul governo di Taddeo Pepoli*, Bologna 1898, p. 111.

LIB. I, CAP. XIX

(a) C: *sopprime le parentesi* (b) C: potessero (c) A: d, *cancellato dall'A.* (d) B, C: *sopprimono* 1279, 1280, 1291 (e) C: *sopprime le parentesi* (f) A: tenendo, *cancellato dall'A.* (g) B, C: del (h) A: in, *cancellato dall'A.* (i) C: vi (j-j) A: *in interlinea*; di, *cancellato dall'A.* (k) A: va, *cancellato dall'A.*

LIB. I, CAP. XX

(a) C: Galluzzi (b) B, C: *sopprimono* 1313, 1302, 1310 (c) B, C: sopra (d) A: 1297, *cancellato dall'A.* (e) A: et, *cancellato dall'A.* (f-f) A: *in interlinea*; tra, *cancellato dall'A.* (g) B, C: da una parte all'altra (h) A: della, *parz. corretto dall'A in dell'* (i-i) A: *in interlinea*; Compagnia, *cancellato dall'A.* (j) B, C: fori

LIB. I, CAP. XXI

(a) B, C: mettersi (b) B, C: *sopprimono* 1327, 1328, 1329, 1330, 1332, 1334, 1342 (c) C: *sopprime le parentesi* (d) C: prosperosi (e) C: vi (f) A: et, *cancellato dall'A.* (g) A: in, *cancellato dall'A.* (h) C: esso (i) A: molte gran, *cancellato dall'A.*

LIB. I, CAP. XXII

(a) A: quan, *cancellato dall'A.* (b-b) A: *in interlinea*; i quali, *cancellato dall'A.* (c) B, C: *sopprimono* o (d) B, C: *sopprimono* 1320, 1322, 1325, 1328, 1340 (e) A: maggiore, *cancellato dall'A.* (f-f) A: *in interlinea*; sfrenata, *cancellato dall'A.* (g) A: seditiosi, *cancellato dall'A.* (h-h) A: *in interlinea*; anhelanti sempre nelle, *cancellato dall'A.* (i-i) A: *in interlinea*; violente, *cancellato dall'A.* (j) A: massimamente essendo molte volte da lui stato impedito il corso della giustizia a favore d'huomini micidiali et d'altri scelerati, *cancellato dall'A.* (k) B: (come s'è detto) (l-l) A: *in interlinea*; egli, *cancellato dall'A.* (m) B, C: più Tadeo, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (n) A: ei, *cancellato dall'A.* (o) A. st, *cancellato dall'A.* (p) A: all, *parz. corretto dall'A. in a* (q) C: a' suoi desideri, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (r) A: d, *cancellato dall'A.* (s) C: gonfio di vanità, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (t) B, C: dello sprone (u) B, C: *sopprimono* lo riteneva et l'acutezza dello sprone (v-v) A: *in interlinea*; in, *cancellato dall'A.* (w) A: narrato, *cancellato dall'A.* (x) C: del (y) B, C: del (z) A: procirò, *erroneamente scritto dall'A. per procurò* (aa) C: Palavicino (ab) B, C: adorandolo (ac) C: *sopprime* ha

¹ Scrive C. GHIRARDACCI, *Historia, cit.*, P. II, Bologna 1657 (ristampa anastatica, Bologna 1973) a p. 134 che, avvenuta l'elezione, Taddeo «...poi con parole amorevoli benignamente comandò di sua propria bocca che niuno lo chiamasse con titolo di Signore di Bologna, ma solamente di Capitano generale della città». Analogamente S. MUZZI, *Annali, cit.*, vol. III, Bologna 1841, dice a p. 170 che il Pepoli, dopo essere stato salutato Signore, «...con parole amorevoli rinunziò ad ogni titolo di Signore e quello soltanto prescelse di Conservatore e Capitano generale della città». Che Taddeo abbia pronunciato un tale discorso, è messo in dubbio da N. Rodolico, *Dal Comune, cit.*, p. 69 — nell'atto di balla d'altra parte si diceva semplicemente *...sit de cetero generalis et perpetuus Conservator et Gubernator civitatis...* (cfr. *ibidem*, n. 1) che però riconosce «...che egli giammai nelle ettere famigliari e negli atti pubblici assunse questo nome (cioè quello di Signore), na semplicemente quello di dottore e di Conservatore della Pace e della Giustizia». P. VIZANI, *I dieci libri, cit.*, p. 187, si limita a riferire che Taddeo, dopo essere stato condotto dal popolo nel Palazzo del Comune, «...subito comandò che ogn'uno leponesse le armi; e poi la mattina seguente fece convocare il Consiglio popolare che

anche per partito ottenuto, a fave bianche lo elesse e confermollo Signore della città. Ed egli ch'era eloquente, fece una bella oratione ringraziando ogn'uno di così segnalato favore e offerendosi a tutti giusto giudice e amorevole padre e fratello; e così fu licenziato il Consiglio ».

² Tra Bologna ed Avignone vi furono diverse trattative. Una traduzione riassuntiva della Bolla *ad perpetuam*, contenente le condizioni di pace che Benedetto XII fece presentare ai Bolognesi sul finire del 1338, e del Memoriale che i Bolognesi stessi inviarono in risposta al Papa, si trovano in N. RODOLICO, *Dal Comune, cit.*, rispettivamente pp. 124-125 e pp. 131-132.

³ Analogamente scrive P. VIZANI, *I dieci libri, cit.*, pp. 190-192, che Taddeo protestò « ...che non haveva accettato la signoria di Bologna con animo di pregiudicare alle ragioni del seggio apostolico, né per avidità ch'egli avesse di signoreggiare... », bensì al solo fine di placare le discordie interne; e aggiunge lo stesso Autore che il Pepoli, dopo aver dichiarato di essere pronto ad obbedire al Papa, se questi non avesse più voluto ch'egli governasse, « ...rinontò nelle mani del Nuntio ogni ragione ch'egli potesse pretendere sopra la signoria di Bologna », conferendogli pertanto il Nunzio il giorno successivo il vicariato. Il testo del giuramento di Taddeo è riportato da C. GHIRARDACCI, P. II, *cit.*, pp. 156-157; la sua traduzione, insieme a quella dell'atto di concessione del vicariato si trovano in S. MUZZI, *Annali*, vol. III, *cit.*, pp. 187-189.

LIB. I, CAP. XXIII

(a) B, C: *sopprimono* 1348, 1350, 1350, 1354 (b) C: ritrovare (c) A: prima, *cancellato dall'A.* (d) B, C: *chiudono la parentesi* (e) C: ferigni (f-f) A: *in interlinea* (g) B, C: prigionie (h) A: figliuolo, *cancellato dall'A.* (i) B, C: parte (j) A: ne, *cancellato dall'A.* - B, C: *aggiungono* ne (k) A: scolonsati, *erroneamente scritto dall'A. per* sconsolati (l) C: *sopprime* attioni (m) B: *obligo* (*sic*) (n-n) A: *in interlinea*; del Pontefice fu, *cancellato dall'A.*

LIB. I, CAP. XXIV

(a) B, C: *sopprimono* 1360, 1352, 1401 (b) A: dal, *cancellato dall'A.* (c) B, C: *sopprimono* et (d-d) A: *in interlinea*; tali, *cancellato dall'A.* (e) B, C: in (f) B, C: levarne (g) A: i quali, *cancellato dall'A.* (h) C: nel (i) A: a, *cancellato dall'A.* (j-j) A: *in interlinea* (k) C: o del Nanni o di Bentivogli, *invertendo l'uso delle preposizioni rispetto al Ms. A* (l) A: re, *cancellato dall'A.* (m) A: Ferentini, *erroneamente scritto dall'A. per* Fiorentini (n) C: *aggiunge* voluto (o) B, C: Capitano (p) A: non, *cancellato dall'A.* (q) C: *sopprime* le parentesi

LIB. I, CAP. XXV

(a) B, C: *sopprimono* 1404, 1418, 1420, 1529 (b-b) A: *in interlinea* (c) A: sì come riuscì vano il ripigliare per due fiato 1420 la guerra con questo popolo perché, et con la costanza et co'l valore, li fu sempre opportunamente risposto, convenendo al fine che cedesse la forza, *cancellato dall'A.* (d) A: due anni innanzi, *cancellato dall'A.* (e-e) A: *in interlinea*; volendo, *cancellato dall'A.* - B, C: credendo (f-f) A: *in interlinea*; lo, *cancellato dall'A.* (g) A: di Bologna, *can-*

cellato dall'A. (h-h) A: *in interlinea*; me, *cancellato dall'A.* (i) A: con quel, *parz. corretto dall'A. in co'l* (j) A: nel, *cancellato dall'A.* (k) A: mentre, *cancellato dall'A.* (l) B, C: restò

LIB. I, CAP. XXVI

(a) C: *sopprime* tutti (b) C: molto più di quello per avventura, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (c) C: il moto sì, *in sostituz. de i motori del Ms. A* (d-d) A: *in interlinea*; fusse per, *cancellato dall'A.* (e) B, C: *sopprimono* 1420, 1421, 1435, 1443, 1445, 1446 (f) C: Bartolomeo (g) A: da, *cancellato dall'A.* (h) B, C: sua (i) B, C: potesse (j) B: *sopprime* sì (k) A: introdotte, *parz. corretto dall'A. in intromisse* (l) A: et, *cancellato dall'A.* (m) A: farlo, *parz. corretto dall'A. in far* - B, C: farlo (n-n) A: *in interlinea*; dove, *cancellato dall'A.* (o) A: diede, *cancellato dall'A.* (p) B, C: d'andare (q) C: Filippo (r) B: Ghesilieri (s) A: es, *cancellato dall'A.* (t-t) A: *in interlinea*; di tre anni, *cancellato dall'A.*; età, *aggiunto in interlinea e cancellato dall'A.* (u) A: fratello d'Annibale, *cancellato dall'A.* (v) A: principato, *cancellato dall'A.*

LIB. I, CAP. XXVII

(a) C: ei (b-b) A: *in interlinea* (c) B, C: *sopprimono* 1447 (d) A: fu, *cancellato dall'A.* (e) A: imp, *cancellato dall'A.* (f) A: offerirli, *parz. corretto dall'A. in offerire* (g) C: *aggiunge* e (h) A: et, *cancellato dall'A.* - B, C: *aggiungono* e (i) C: condizioni (j) A: solamento, *erroneamente scritto dall'A. per solamente* (k) C: condizioni (l) (B, C: condizioni (m) A: di Bologna, *cancellato dall'A.* (n) A: di, *cancellato dall'A.* (o) B, C: rimossi (p) A: al, *cancellato dall'A.* (q) A: al, *cancellato dall'A.* (r) C: anzia siano dal Papa approvate et per lo presente Senato confermate, *in sostituz. di anzi siano dal Papa aprogate et confermate et s'intendano aprogate et per lo presente Statuto confermate, del Ms. A.* (s) A: parlano, *cancellato dall'A.* (t) A: occorrerà, *cancellato dall'A.* (u) C: che s'è, *in sostituz. di ch'è del Ms. A.* (v) A: Regimento, *cancellato dall'A.* (w) B, C: d'appellazioni (x) A: Bologna, *cancellato dall'A.* (y) B, C: *sopprimono* sue (z) B, C: *aggiungono* e (aa) C: o (ab) C: o (ac) A: di, *cancellato dall'A.* (ad) A: le, *cancellato dall'A.* (ae) B, C: Pontefice (af) C: presente; *aggiunge inoltre* quivi annessa (ag) A: *da questo punto (metà p. circa) fino al termine della p., spazio lasciato in bianco* (ah) C: avessero (ai) A: pa, *cancellato dall'A.* (aj) C: universalmente, *in sostituz. di un universale del Ms. A* (ak) B, C: *sopprimono* che (al) C: *sopprime* di (am-am) A: *in interlinea* (an) B, C: e

¹ Nell'esposizione dei *Capitoli*, lo Spontone riporta soltanto ciò che costituisce il tenore delle concessioni, sintetizzando cioè tra richieste bolognesi e quanto di queste richieste il Papa sottoscrivesse, come fanno del resto C. GHIRARDACCI, *Historia, cit.*, P. III, Bologna 1933, pp. 123-124; P. VIZANI, *I dieci libri, cit.*, pp. 373-375; S. MUZZI, *Annali, cit.*, vol. IV, Bologna 1842, pp. 377-380. L'esame dei Patti del 1447 sotto questo profilo, ha però il limite di porre in ombra il contrasto tra *Princeps* ed autonomia locale, che emerge invece considerando separatamente i *Capitula* e le rispettive sottoscrizioni pontificie. Il testo integrale dei *Capitoli* è pubblicato in P.C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, *cit.*, pp. 264-269.

² Nella trascrizione di P.C. SACCUS, si legge invece: *publicationes bonorum quibuscumque illata* (*Capitoli di Nicolò V, cit.*, Cap. III, p. 265).

³ « siano di valore et senza alcuna eccezione immobili », è specificazione che non si riscontra nella trascrizione di P.C. SACCUS (*Capitoli di Nicolò V, cit.*, Cap. III, pp. 264-265).

⁴ Nella trascrizione di P.C. SACCUS si legge invece: *et per praesens Capitulum approbata et confirmata* (*Capitoli di Nicolò V, cit.*, Cap. III, p. 265).

⁵ Sulle discordanti interpretazioni intorno al suddetto Cap. XIV, cfr. INTRODUZIONE, par. 5, n. 108.

⁶ Si tratta della stesura abbreviata del Cap. XVII dei *Capitoli di Nicolò V* nella trascrizione di P.C. SACCUS (p. 269). Rimanendo fedele al testo, lo Spontone non parla qui del carattere vincolante dei Patti per i Pontefici successori al Parentucelli, che è un elemento classico della interpretazione bolognese dei Capitoli, alla quale egli pure si attiene nel Lib. II di questo stesso manoscritto; a p. 228 si legge infatti: « Il vigore nulladimeno del nominato contratto, per la osservanza del quale promise Nicola quinto per sé et per li successori a lui... ».

LIB. I, CAP. XXVIII

(a) A: protettioni, *erroneamente scritto dall'A. per* protezione (b) A: di prima, *cancellato dall'A.* (c) C: andate (d) B, C: *sopprimono* 1462 (e) A: cre, *cancellato dall'A.*

¹ Il *Breve di Paolo II del 21 gennaio 1466* è pubblicato in A. THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, voll. I-III, Roma 1861-1862, vol. III, pp. 441-443. Lo Spontone si limita qui ad indicarne gli effetti, mentre del suo contenuto parla alle pp. 166-167 del manoscritto (cfr. Lib. I, Cap. XXX, n. I).

LIB. I, CAP. XXIX

(a) B: *sopprime* i - C: *agradivano* li (b-b) A: *in interlinea*; i quali, *cancellato dall'A.* (c) A: haven, *cancellato dall'A.* (d) B, C: *sopprimono* 1504, 1484, 1479, 1485, 1486, 1487, 1494, 1480, 1508 (e-e) A: *in interlinea* (f) A: in Bologna, *cancellato dall'A.* (g) C: la infermità (h) C: *aggiunge* andava (i) A: medesimamente, *cancellato dall'A.* (j) C: li giva temendo, nutrendo di continuo dentro d'essi una tal paura, *in sostituz. di* li giva nutrendo, *del Ms. A* (k) A: non, *cancellato dall'A.* (l) A: 1481, *cancellato dall'A.* (m) A: 1481, *cancellato dall'A.* (n) A: 1485, *cancellato dall'A.* (o) B, C: Briselda (p) C: facessero (q) C: *sopprime* et (r) C: formata (s) B, C: le forze a' Bentivogli, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A.* (t) A: egli, *parz. corretto dall'A. in* gli (u) A: Giovanni, *cancellato dall'A.* (v) C: da gravissimi travagli e fierissimi, *in sostituz. di* da fierissimi travagli *del Ms. A.* (w) A: n, *cancellato dall'A.* (x) B, C: *sopprimono* per lettere

¹ Il testo della *Bolla di Massimiliano I del 19 ottobre 1494* è pubblicato in C. GHIRARDACCI, *Historia*, P. III, *cit.*, pp. 279-283. Ne riportiamo integralmente passi relativi al privilegio di battere moneta. *Damus quoque et concedimus tibi et filiis tuis supradictis potestatem et omnimodam facultatem cudendi et seu cudi faciendi monetas in civitate Bononiensi, stampae, cunei nominisque vestri, ubicumque locorum cum omnibus juribus, privilegiis, praeminentiis, exemptionibus, praerogativis, immunitatibus, quibus alii tales fabricatores et magistri monetarii in imperiis fabricis ac zecchis utuntur et fruuntur. Et quos in fabricatores monetae a vobis designandae cuiuscumque metalli in zecca per vos deputanda ubicumque voleritis ex nunc prout ex tunc, et ex tunc prout ex nunc, illos electos et deputatos*

esse volumus perinde ac si a Nobis, vel successoribus nostris, essent electi vel deputati. Eo tamen pacto, quod tale privilegium monetarium et cudendi monetas a Sacro Imperio in feudum recognoscatis ad exaltationem domus vestrae Bentivolae, non obstantibus in praedictis omnibus et singulis aliquibus legibus, constitutionibus, statutis, ordinamentis, reformationibus, extravagantibus, provisionibus, privilegiis, rescriptis aut consuetudinibus in contrarium loquentibus, aut decretis vel aliis quibuscumque, tam praesentibus quam futuris, specialibus vel generalibus in contrarium facientibus. Quibus omnibus et singulis in quantum huic gratiae, concessioni, constitutioni et decreto obstant, quantum ad praesentem concessionem ex certa nostra scientia, motu proprio, auctoritate regali et de nostra potestatis plenitudine derogamus et derogatum esse volumus per praesentes, ac si expliciter, singulariter et expresse cuncta essent enumerata. Visto il tenore del privilegio di battere moneta, resta da spiegare perché il Nostro ne circoscriva l'esercizio in Covi ed Antinago. Per chiarire dove il Bentivoglio facesse battere moneta, di nessun aiuto è il generico passo del Muzzi — S. MUZZI, *Annali*, cit., vol. V, Bologna 1843 — che scrive a p. 227, che venne concesso «...a Giovanni ed ai suoi figli di coniar moneta dove loro piacesse e di qualsiasi metallo, con le proprie impronte ed il proprio nome; potere serbato alla sovranità». Dei due feudi non ne fanno menzione né il Ghirardacci — C. GHIRARDACCI, *Historia*, P. III, cit. — che a p. 283 dice: «Pubblicato il privilegio, fece Giovanni mettere a ordine di far stampare monete del suo cunio. In Bologna sono stampati li ducati d'oro, con monete di argento, con la effigie di Giovanni Bentivoglio del naturale da un lato, con queste lettere: *Joannes Bentivolus II Bononiensis* et dall'altro vi è l'aquila a quarto con la sega et il cimiero con la detta aquila coronata, con le lettere che dicono: *Maximiliani Imperatoris munus*. Si batterono anche de' quattrini, dove da un lato era san Giovanni Vangelista et dall'altro, l'aquila a quarto con la sega», né l'Ady — C.M. ADY, *I Bentivoglio*, Varese 1967 — che si rifà al Ghirardacci e che specifica inoltre a p. 134: «Fino allora il ducato d'oro in Bologna aveva portato da un lato le armi del Papa e dall'altro, l'effigie di san Pietro con le armi della città e il motto *Bononia docet*. Ora sia il ducato d'oro che la lira d'argento portarono il ritratto del primo cittadino...». Poiché qualsiasi potere o privilegio per avere validità giuridica, deve in primo luogo essere concesso da chi lo possiede, se la concessione di Massimiliano era certamente valida per i feudi imperiali, sopra i quali l'Imperatore aveva il *titulus dominandi*, ne è problematica la legittimità per quanto concerne i territori sui quali l'Impero aveva riconosciuto il dominio del Papa. Né dal transunto della conferma di Rodolfo II d'Asburgo a Papa Nicolò III dei diritti della Chiesa sui territori un tempo facenti parte dell'Esarcato, del 4 maggio 1278 — cfr. *Monumenta Germaniae historica. Legum sect. IV: Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum*, vol. III, P. I, 1904, Hannoverae, pp. 167-168 — né dal successivo riconoscimento imperiale del 14 febbraio 1279 — *Ibidem*, pp. 204-206 — risulta che l'Imperatore si riservasse la facoltà di concedere anche nelle *terrae Ecclesiae* il privilegio di battere moneta. Puntuale per quanto concerne il riconoscimento dei territori soggetti al dominio papale e relativamente alla natura di quest'ultimo, è il *Privilegium regium primum* emanato nello stesso giorno — *Ibidem*, pp. 206-209 — dove si dice a p. 208: *Et quia decet regales actus in omni claritate procedere, ut omnem obscuritatem, quam frequenter generalitas consuevit inducere, nostra tollat regalis expressio ac iura ipsius Matris Ecclesiae per nostram declarationem, quam decernimus esse perpetuam, plenarie solidentur, recognoscimus, jatemur et oraculo presentis edicti ad eternam memoriam declaramus, civitatem Ravennatem et Emilianam, Bobium, Cesenam, Forumpopuli, Forlivium, Favenciam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comaclum, Adriam atque Gabellum, Ariminum, Urbinum, Montemferetri, territorium Balnense, suprascriptas provincias, civitates, loca et territoria necnon et omnia supradicta cum omnibus finibus, territoriis*

atque insulis in terra marique ad provincias, civitates, territoria et loca supradicta quoquo modo pertinentibus ad beatum Petrum Celestis Regni clavigerum et ad Vos patrem beatissimum dominum Nicolaum Papam III et ad successores vestros romanos Pontifices et ad ipsam romanam Ecclesiam pleno jure ac integre, non solum in spiritualibus sed etiam in temporalibus in solidum pertinere ac vestri et ipsius romane Ecclesie pleni jurisdictionis ac principatus existere. Nel *Privilegium regium secundum*, pure del 14 febbraio 1279 — *Ibidem*, pp. 209-211 — dopo aver ribadito a p. 210 che *Possessiones etiam, quas romana Ecclesia recuperavit ab antecessoribus nostris seu quibuslibet aliis ante detentas, liberas et quietas sibi dimittimus et ipsam ad eas obtinendas bona fide promittimus adiuvare. Quas vero nondum recuperavit, ad recuperandum erimus pro viribus adiutores; et quecumque ad manus nostras devenient, sine difficultate ac mora ei restituere satagemus. Ad has pertinet tota terra que est a Radicofano usque Ceperanum, Marchia Anconitana, Ducatus Spoletanus, terra Comitisse Mattildis, civitas Ravenne et Emilia, Bobium, Cesena, Forumpopuli, Forlivium, Faventia, Imola, Bononia, Ferrara, Comacium, Adrianis atque Gabellum, Ariminum, Urbinum, Monsferetri, territorium Balnense, Comitatus Brictenorii, Exarchatus Ravenne, Pentapolis, Massa Trabaria cum adiacentibus terris et omnibus aliis ad romanam Ecclesiam pertinentibus, cum omnibus finibus, territoriis atque insulis in terra marique ad provincias, civitates, territoria et loca predicta quoquo modo pertinentibus, ut suprascriptas provincias, civitates, loca et territoria necnon et omnia supradicta habeat romana Ecclesia in perpetuum cum omni jurisdictione, districtu et honore suo*, si aggiunge: *Verumtamen cum ad recipiendum coronam Imperii vel pro necessitatibus Ecclesie ab Apostolica Sede vocati venerimus, de mandato summi Pontificis recipiemus procuraciones sive fodrum ab ipsis*. Vengono inoltre fatte promesse di non interferenza imperiale nei suddetti territori: *Promittimus quoque beato Petro, Celestis Regni clavigero, ac Vobis patri sanctissimo ipsius beati Petri ceterisque vestris successoribus et eidem romane Ecclesie, quod per Nos vel per alium seu alios non occupabimus nec invademus in totum vel in partem aliquas terras ipsius Ecclesie romane aut vassallorum eius, quas jure feudi vel sub census seu alterius prestationis titulo sive alio quocumque modo tenent ab ipsa Ecclesia, nec eas vel earum aliquam procurabimus occupari per alium seu alios vel invadi. Quin etiam nec ipsas nec tenentes easdem, se vel terras ipsas Nobis ulro volentes subicere, nec officium aliquod aut dignitatem vel quamcumque potestatem in terris eisdem et specialiter in civitate Romana recipiemus sub quocumque colore, sine vestra seu successorum vestrorum licentia speciali*. Un'ultima considerazione da fare è infine che, se la concessione di Massimiliano era legittima, Giulio II non avrebbe potuto di diritto enumerare l'esercizio del battere moneta tra i capi di imputazione del Bentivoglio, come invece fa sia nella *Bulla super Interdicto Bononiae* del 9 ottobre 1506 secondo lo stile della Incarnazione — pubblicata in L. FRATI, *Le due spedizioni militari di Giulio II*, tratto dal diario di P. GRASSI, *Itinerarium Julii II*, Bologna 1886, pp. 177-186 — dove si trova a p. 178: *Denique ad regium fastigium aspirans sub quesito colore imperialis licentie, monetam nomine suo cudi fecit, Ioannem (II) secundum morem legitimum principum in monetis se inscribendo*, sia anche nella *Bolla di istituzione dei Quaranta* del 1 gennaio 1506, secondo lo stile della Incarnazione — pubblicata in P.C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, *cit.*, pp. 299-301 — nella quale a p. 299, dopo l'affermazione che il Bentivoglio *...tyrannidem exercebat...* e che *...in ea (Bononia) se pro Domino gereret...*, viene detto che *...monetam cum imagine et insignibus suis cuderet...* — senza a sua volta ledere una prerogativa imperiale. Che il privilegio di Massimiliano di battere moneta potesse sollevare una questione di legittimità, sembra avvertirlo il Vizani che, seguito dal Nostro, ne circoscrive l'esercizio — cfr. P. VIZANI, *I dieci libri*, *cit.*, pp. 431-432 — scrivendo: «...et gli concedette che potessero far battere moneta d'ogni metallo in qualunque luogo ha-

vessero giurisdizione. Et perciò, havendo Giovanni havuto tale privilegio, mandò subito a Covi e Antinago, suoi castelli havuti già come si disse dal duca di Milano, et ivi fece battere monete d'oro e argento e quattrini di rame che si spendono poi per Bologna in copia grande, colla effigie e nome di lui e colla insegna di sua casa. Perché, sebene egli disponeva di tutte le cose di Bologna a voglia sua, non hebbe però ardire di far nelle monete segno dimostrante ch'egli si presumesse di esserne Signore o Principe, ma vi fece bene imprimere alcune memorie colle quali voleva mostrare che si compiaceva di essere onorato di così fav(orevoli) gratie dallo Imperatore, il quale suole spesse volte concedere cotai privilegi anco ad altri personaggi e baroni, per cagione di honore e accioché se ne possano valere quando torna lor bene, senza pregiudicio però degli altri principi».

² Sulla *Bulla super Interdicto Bononiae*, osserva il Frati — L. FRATI, *Le due spedizioni*, cit., p. XXXIII — che nell'Archivio di Stato di Bologna non ve ne sono copie, essendo state molto probabilmente distrutte dai Bentivoglio al loro ritorno.

LIB. I, CAP. XXX

(a) B, C: *sopprimono* 1466, 1506, 1507 (b) B, C: dieci (c) A: p, *cancellato dall'A.* (d) B, C: nella (e) A: tenute, *cancellato dall'A.* (f) A: *da questo punto (tre quarti di p. circa) fino al termine della p. spazio lasciato in bianco* (g) C: Ranuzzi (h) C: Foscherari (i) C: *sopprime* Ercole Felicini Cavaliere (j) B, C: cariche (k) A: Sede, *cancellato dall'A.* (l) C: nominaremmo (m) B, C: *sopprimono*: Per lo quartiere di Porta Ravennana: Gianantonio Gozadino Confaloniere di Giustitia - Alessandro Manzolini dottore - Cristoforo Angioiello. - C: *è aggiunto a lato, con calligrafia diversa da quella del copista*: Porta Ravennana: M. Alessandro da Manzolino mori (sic) dott. da S.S.ri M. Cristoforo Angelelli (n) A: credito, *parz. corretto dall'A. in* creditori (o-o) A: *in interlinea*; furono, *cancellato dall'A.* - B, C: *sopprimono s'* (p) B, C: nominaremmo (q) A: dall', *cancellato dall'A.* (r-r) A: *in interlinea* (s) A: il medesimo, *cancellato dall'A.*

¹ Che Giovanni II desse due voti, lo sostengono anche C. GHIRARDACCI, *Historia*, P. III, cit., p. 190; P. VIZANI, *I dieci libri*, cit., p. 403; S. MUZZI, *Annali*, vol. IV, cit., p. 494. Non sappiamo se ciò abbia tratto origine dalla prassi, oppure da una successiva disposizione papale o da una regolamentazione interna dei Sedici perché, per quanto riguarda il Breve del 21 gennaio 1466, il Pontefice si limitava a riconoscere la supremazia del Bentivoglio nell'ambito dei Riformatori, consentendogli soltanto di essere per tutto l'anno nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. *Breve di Paolo II*, cit., p. 442).

² Quest'ultima interpretazione la si trova in C. GHIRARDACCI, *Historia*, P. III, cit., che a p. 190 scrive che Paolo II pensò di «...fra gli altri capitoli porvi che Giovanni Bentivogli fosse capo del Senato e che gli altri Senatori, parte ne sedessero per sei mesi, gli altri stando in piedi et così si facesse successivamente, ma che sempre Giovanni sedesse e potesse dare due voti ne' partiti che si facessero».

³ L'originale della *Bolla* (così classificata da P.C. SACCUS) di *Giulio II di istituzione del Senato* (ed. cit.) si trova in A.S.B. GOVERNO, cl. I, PRIVILEGI, BOLLE, BREVI E DIPLOMI ORIGINALI, b. 2.

⁴ I suddetti passi costituiscono una traduzione fedele dei paragrafi 6, 7, 8 rispetto alla trascrizione della *Bolla di Giulio II di istituzione del Senato* di P.C. SACCUS (cit.).

LIB. I, CAP. XXXI

(a) B, C: *sopprimono* 1507, 1508, 1510 (b) C: *aggiunge* e (c-c) A: *in interlinea* (d) A: *gratissima g, cancellato dall'A.* (e) C: *alla* (f) A: *in, cancellato dall'A.* (g) A: *Legato, cancellato dall'A.* (h) A: *poco, cancellato dall'A.*

¹ La *Bolla di Giulio II del 22 novembre 1510*, secondo lo stile della Incarnazione, si trova pubblicata in P.C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, *cit.*, pp. 306-309.

² Il carattere contrattuale delle concessioni, viene in effetti affermato dal Pontefice nel paragrafo 13 della *Bolla del 22 novembre 1510*, secondo la trascrizione di P.C. SACCUS (p. 309).

LIB. I, CAP. XXXII

(a) B, C: *sopprimono* 1511, 1513, 1506 (b) A: *i, erroneamente scritto dall'A. per in* (c) C: *gli* (d) A: *non, cancellato dall'A.* (e) C: *ma* (f) C: *esortazione* (g) B, C: *ei* (h-h) A: *in interlinea; aspramente, cancellato dall'A.* (i) C: *che da esso si conduceva, in sostituz. di ch'ei conduceva del Ms. A* (j) A: *spa, cancellato dall'A.* - C: *sopprime et* (k) B, C: *sopprimono* più (l) A: *omicidi, cancellato dall'A.* (m) B, C: *sopprimono* 1506 (n) C: *aggiunge* lo

¹ La *Bolla di Leone X di riforma del Senato* del primo agosto 1513, secondo lo stile della Incarnazione, è pubblicata in P.C. SACCUS, vol. II, *cit.*, pp. 314-315.

² Tale è anche l'interpretazione fornita da P. VIZANI, *I dieci libri, cit.*, pp. 514-515, e da S. MUZZI, *Annali, cit.*, vol. VI, Bologna 1844, pp. 71-72, che al Vizani dichiara di rifarsi. La Bolla dava anche facoltà ai trentanove nominati di rinunciare alla carica e stabiliva che in tal caso il numero dei Consiglieri dovesse rimanere quello di coloro che avessero accettato. Rinunciarono all'ufficio Antoniomaria Lignani, Lodovico Foscherari, Paolo Zambecari e Giacomo Armi (cfr. P. VIZANI, *Ibidem*).

LIB. I, CAP. XXXIII

(a) C: *secondo* (b) A: *abbreviato nel testo* (c) B, C: *pongono* 1522 *in corrispondenza di* il Vescovo di Pola... (d) C: *decembre* (e) B, C: *pongono* 1523 *in corrispondenza di* Innocenzo Cardinale Cibo... (f) B: *Dortona* - C: *Tortona* (g) B, C: *pongono* 1534 *in corrispondenza di* Gianmaria Arcivescovo... (h-h) A: *in interlinea* (i) C: *Ciangaleazzo* (j) C: *Ragusi* (k) B, C: *pongono* 1550 *in corrispondenza di* Marcello Cardinale... (l) B: *trascrive* 1555, *cancellandolo poi con un tratto di penna* (m) B, C: *Borghesi* (n) B: *pone* 1590 *in corrispondenza di* Gregorio decimoquarto (o) C: *pone* 1592 *in corrispondenza di* Innocenzo nono (p) A: *Cardinale Legato, cancellato dall'A.* (q) B, C: *Montalto*

¹ In *Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le province di Romagna*, vol. XXIII, a. 1972, sono pubblicati a cura di M. FERRETTI ed M. PASQUALI la *Cronotassi critica dei Legati di Bologna nei sec. XVI-XVII-XVIII* (p. 130 e segg.); la *Cronotassi critica dei Vicelegati di Bologna nei sec. XVI-XVII-XVIII* (p. 199 e segg.); l'*Elenco comparativo dei Legati, Vicelegati, Governatori di Bologna nei sec. XVI-XVII-XVIII* (in appendice, non num.), che utilizziamo quali strumenti di verifica dell'elencazione fornita dal Nostro, segnalandone le differenze. È opportuno ricordare che tali divergenze non vanno necessariamente interpretate quali errori, poiché non è tuttora stato chiarito non solo quali fossero le precise competenze

attinenti alle diverse cariche dei rappresentanti pontifici, ma anche se e in che misura titoli quali Vicelegato, Prolegato, Governatore potessero essere alternativi. *Simone Bonadies*: tanto nell'*Elenco comparativo* quanto nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 199, risulta *Vicelegato* deputato dal Card. Legato F. Alidosi il 14 luglio 1509. Risulta inoltre preceduto nella carica da *Angelo Leonini* deputato dallo stesso Alidosi il 24 novembre 1508, con conferma del precedente operato (*Ibidem*).

² *Nicolò Bonafede*: tanto nell'*Elenco comparativo* quanto nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 199, risulta *Vicelegato* deputato dal Card. Legato F. Alidosi il 25 febbraio 1511.

³ *Giovanni de' Medici*: tanto nell'*Elenco comparativo*, quanto nella *Cronotassi Legati*, p. 131, risulta preceduto nella Legazione da *Pietro Isvalies*, in carica il 3 luglio 1511.

⁴ *Orlando Arcivescovo di Avignone*: tanto nell'*Elenco comparativo* quanto nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 200, l'unico Orlando, *Vicelegato* del Card. Legato G. Medici risulta essere *Orlando del Carretto*, deputato alla Vicelegazione da Giulio II il 23 agosto 1512. Risulta inoltre preceduto da *Altobello Averoldi*, in carica l'11 febbraio 1512 e deputato alla Vicelegazione dal Card. Legato G. Medici il 9 agosto 1512 (*Ibidem*).

⁵ *Altobello Averoldi*: nell'*Elenco comparativo* risulta inoltre in carica come *Governatore* l'11 marzo e 15 aprile 1513, il 12 gennaio 1515. Appare poi contemporaneamente *Vicelegato* e *Governatore* il 19 agosto 1515, il 15 e 20 dicembre 1522, il 19 novembre 1523 ed il 20 maggio 1524.

⁶ Il *Card. di San Sisto*: tanto nell'*Elenco comparativo* quanto nella *Cronotassi Legati* non risulta.

⁷ *Lorenzo Fieschi*: nell'*Elenco comparativo* risulta inoltre contemporaneamente *Vicelegato* e *Governatore* il 25 gennaio 1516.

⁸ *Bernardo Rossi*: nell'*Elenco comparativo* risulta inoltre contemporaneamente *Vicelegato* e *Governatore* il 20 febbraio 1519 e l'11 dicembre 1522, mentre appare soltanto come *Governatore* il 3, 17 e 21 febbraio 1519.

⁹ *Goro Gheri*: nell'*Elenco comparativo* risulta inoltre in carica come *Governatore* il 13 dicembre 1527. Nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 201, risulta che il 12 novembre 1524 gli vennero concesse dal Card. Legato I. Cibo diverse facoltà, in quanto eletto *Vicelegato* o *Governatore* di Bologna.

¹⁰ *Uberto Gambarà*: nell'*Elenco comparativo* risulta inoltre contemporaneamente *Vicelegato* e *Governatore* l'8 maggio 1528, mentre appare soltanto come *Governatore* il 22 settembre 1530. Nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 201, risulta che l'8 maggio 1528 venne deputato da Clemente VII *Governatore* ossia *Vicelegato*.

¹¹ *Francesco Guicciardini*: nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 201, risulta *Vicelegato* deputato dal Card. Legato I. Cibo il 12 febbraio 1531. Nell'*Elenco comparativo* appare nella stessa data contemporaneamente in carica anche come *Governatore*; indi soltanto come *Governatore*.

¹² *Giovannimaria del Monte*: nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 201, risulta *Vicelegato* deputato dal Card. Legato I. Cibo il primo dicembre 1534, quindi da Paolo III il 2 dicembre 1534. Nell'*Elenco comparativo* appare contemporaneamente come *Vicelegato* e *Governatore* il 2 dicembre 1534, il 27 luglio e 24 settembre 1535; indi soltanto come *Governatore*.

¹³ Dovrebbe trattarsi di *Mario* (o *Marco*) *Aligeri*, che nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 201, risulta *Vicelegato* deputato da Paolo III il 30 marzo 1536. Nell'*Elenco comparativo* appare inoltre nella stessa data contemporaneamente *Governatore*; indi soltanto *Governatore*.

¹⁴ *Silvestro Aldobrandini*: tanto nell'*Elenco comparativo* quanto nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 201, risulta *Vicelegato* deputato dal Card. Legato G. Sforza il 7 dicembre 1537.

¹⁵ *Fabio Arcella*: nell'*Elenco comparativo* risulta inoltre il 4 febbraio 1538 contemporaneamente *Vicelegato* e *Governatore*.

¹⁶ *Marco Vigerio della Rovere*: nell'*Elenco comparativo* risulta inoltre contemporaneamente *Vicelegato* e *Governatore* il 24 novembre 1538, mentre appare soltanto come *Governatore* il 21 giugno 1539.

¹⁷ Si tratta certamente di *Benedetto Conversini* che nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 202, risulta deputato alla Vicelegazione da Paolo III il 14 aprile 1542 e che nell'*Elenco comparativo* risulta *Governatore* il 30 agosto 1542, cioè dopo la morte del Card. Legato G. Contarini, avvenuta il 24 agosto 1542 (cfr. *Cronotassi Legati*, p. 133).

¹⁸ Dovrebbe trattarsi di *Bernardino Castellari* che nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 202, risulta deputato alla Vicelegazione da Paolo III il 15 luglio 1543. Nell'*Elenco comparativo* risulta nella stessa data contemporaneamente in carica come *Governatore*, mentre compare soltanto come *Governatore* il 4 agosto 1543.

¹⁹ *Annibale Bozzuto*: nell'*Elenco comparativo* risulta inoltre in carica come *Governatore* il 12 febbraio 1550.

²⁰ *Carlo Carafa*: tanto nell'*Elenco comparativo* quanto nella *Cronotassi Legati*, p. 135, risulta però preceduto nella carica da *Giovanni Ricci*, deputato alla Legazione da Giulio III il 23 maggio 1554.

²¹ *Tommaso Contuberi* e *Girolamo Melchiorri*, nell'*Elenco comparativo* risultano infatti il 6 marzo 1559 entrambi in carica come *Governatori*.

²² *Pierdonato Cesi*: nell'*Elenco comparativo* risulta inoltre *Governatore* il 29 luglio e 19 settembre 1564.

²³ *Francesco Bossi*: nell'*Elenco comparativo* risulta inoltre *Governatore* il 9 marzo 1566 e il 28 gennaio 1567.

²⁴ *Giovanbattista Doria*: tanto nell'*Elenco comparativo* quanto nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 205, risulta inoltre *Vicelegato* del Card. Legato A. Salviati nel bimestre V del 1566.

²⁵ *Fabio Mirti*: tanto nell'*Elenco comparativo* quanto nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 206, risulta inoltre *Vicelegato* il 30 gennaio 1575. Nella carica di *Governatore* si alterna con *Ottavio Mirti*, indi è seguito da *Giovanbattista Castagna* (cfr. *Elenco comparativo*).

²⁶ *Erulo Erolì* secondo l'*Elenco comparativo* e la *Cronotassi Vicelegati*, p. 206.

²⁷ *Domenico Toschi*: tanto nell'*Elenco comparativo* quanto nella *Cronotassi Vicelegati*, p. 206, risulta preceduto da *Giulio Schiaffinato* in carica il 15 maggio 1585.

LIB. I, CAP. XXXIV

(a) B, C: *sopprimono* i (b) B, C: 11 (c) C: eletti (d) B, C: 1519, evidentemente errando poiché gli estremi del pontificato di Paolo IV sono: 1555-1559 (e) A: Bentivogli, *cancellato dall'A.* (f) B, C: 28 (g) C: *sopprime* 1600 (h) A: 1602, *cancellato dall'A.* (i) B, C: Emilio (j) C: 1559 (k) A: 1599, *cancellato dall'A.* (l) C: *sopprime* 1599 (m) A: di, *ripetuto due volte dall'A.* (n) C: *sopprime* 1511 (o) C: *sopprime* 1572 (p) C: *sopprime* 1513 (q) C: *aggiunge*, del 1513 (r) A: 1544 Gasparre di Virgilio (*in interlinea*; *corregge* Giulio Cesare, *cancellato dall'A.*) ottenne da Paolo terzo il luogo di Gasparre (*in interlinea*; *corregge* d'Ovidio, *cancellato dall'A.*) Ringhiera (*in interlinea*; *corregge* suo padre, *cancellato dall'A.*). 1566 Morì a XXVII d'ottobre. Vincenzomaria di Giangaleazzo ottenne da Pio quinto il luogo di Gasparre. *Il tutto cancellato dall'A.* (s) B, C: Almerigo (t) B, C: *sopprimono* 1599 (u) A: di, *ripetuto due volte dall'A.* (v) C: *sopprime* 1508 (w) B, C: *sopprimono* uno

(x) C: *sopprime* 1511 Baldassarre fu da' Bentivogli posto nel numero de' Trentauno (y) C: de' Quaranta Consiglieri (z) C: Ranuzzi (aa) A: 1558, *cancellato dall'A.* (ab) B: Angioletto - C: Angelelli (ac) B, C: *proseguono nella stessa riga con* ed Agostino di Tiresia... (ad) C: FANTUZZI (ae) C: *aggiunge che* (af) B, C: *sopprimono* 1571 (ag) C: de' Quaranta Consiglieri (ah) A: 1603: *cancellato dall'A.* (ai) A: *spazio corrispondente al nome lasciato in bianco* (aj) A: bimestre, *cancellato dall'A.* (ak) A: 1574, *ripetuto due volte dall'A.* (al) B, C: 8 (am) C: Marescalchi (an) C: *sopprime* nel suo luogo (ao) B, C: LIGNANI (ap) B, C: Cavea (aq) C: fatta (ar) B, C: (se non egli) *in sostituz. di* (scrive egli) *del Ms. A* (as) C: 1663 (at) C: de' Quaranta Consiglieri (au-au) A: *in interlinea* (av) C: Ranuzzi (aw) C: MARESCALCHI (ax) C: fatta (ay) B, C: 1513 (az) B, C: *sopprimono* 1513 (ba) C: *sopprime* da Sisto quinto (bb) B, C: 26 (bc) C: Angelelli (bd) C: *pone sotto la intestazione RIARI la cronologia dei RUINI del Ms. A* (be) C: *sopprime la intestazione RUINI e ne riporta la cronologia sotto la intestazione RIARI del Ms. A* (bf) C: *sopprime* 1540 (bg) C: nel (bh) B, C: *aggiungono* mori (bi) C: quinto (bj) C: Marescalchi (bk) A: *tra la p. 225 e la p. 226, vi sono 6 pp. bianche*

¹ Una cronologia dei Senatori, dal 1466 però secondo il seggio e non secondo la famiglia è fornita da G. GUIDICINI, *I Riformatori dello Stato di Libertà della città di Bologna*, voll. I-III, Bologna 1876-1877.

² *Alberto Castelli*: fu uno dei Senatori fatti uccidere dal Card. Legato F. Alidosi.

³ *Sallustio Guidotti*: fu uno dei Senatori fatti uccidere dal Card. Legato F. Alidosi.

⁴ *Vergiuso Magnani*: fu preceduto da un *Bartolomeo Magnani*, uno dei Senatori fatti uccidere dal Card. Legato F. Alidosi.

⁵ *Giovanni Pepoli*: fu condannato per *lesa maestà* e fatto giustiziare per ordine di Sisto V, dal Card. Legato A. Salviati.

⁶ *Innocenzo Ringhieri*: fu uno dei Senatori fatti uccidere dal Card. Legato F. Alidosi.

LIB. II, CAP. I

(a) E: IL GOVERNO E LI MAGISTRATI DELLA CITTÀ DI BOLOGNA, O SIA INFORMAZIONE SCRITTA DAL CAVALIERE CIRO SPONTONE. *Inizia la trascrizione in corrispondenza della p. 231 del Ms. A e precisamente con la frase: il Regimento di Bologna o sia Senato...* - F: INFORMAZIONE DEL GOVERNO E MAGISTRATI DELLA CITTÀ DI BOLOGNA SCRITTA DAL CAVAGLIERE CIRO SPONTONE. *Inizia la trascrizione in corrispondenza della p. 231 del Ms. A e precisamente con la frase: Il Senato, detto il Regimento di Bologna...* (b) C, D: *sopprimono* 961, 1094 (c) C, D: quei (d) A: create, *cancellato dall'A.* (e-e) A: *in interlinea; co'l, cancellato dall'A.* (f) A: chiama, *cancellato dall'A.* (g) C, D: quello (h) C: pubblico (i) C, D: magistrato (j) A: n, *cancellato dall'A.* (k) C, D: che (l) A: servizio, *cancellato dall'A.* (m) C: eletti (n) A: havendo, *ripetuto due volte dall'A.* (o) C, D: *sopprimono* i (p) C: cariche (q) C: e, *in sostituz. di ch'è del Ms. A* - D: che, *in sostituz. di ch'è del Ms. A* (r) C: della detta (s) C: nella maniera (t) C: de', *in sostituz. di et del Ms. A*

¹ Il passo è attinto da P. VIZANI, *I dieci libri, cit.*, p. 44. Il *Privilegium Othonis* è sostenuto pure da C. GHIRARDACCI, *Historia*, P. I, *cit.*, pp. 45-46, e da S. MUZZI, *Annali*, vol. I, *cit.*, p. XIX.

² La *Bolla di Sisto V di riforma del Senato* del 20 marzo 1589 secondo lo stile della Incarnazione è pubblicata in P.C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, *cit.*, pp. 386-388. L'abbiamo collazionata con la copia conservata in A.S.B. REGGIMENTO, SERIE 3, COPIE E STAMPE BOLLE E BREVI, Q 28 Lib. 11: *Bullarum Gregorio XIII - Sisto V* (aa. 1576-1591), ff. 250v-253r. Sui tentativi del Senato bolognese di opporsi alla riforma, cfr. P. VIZANI, *I due ultimi libri della historia della sua patria*, Bologna 1608, pp. 135-137; S. MUZZI, *Annali, cit.*, vol. VII, Bologna 1844, pp. 24-25.

LIB. II, CAP. II

(a) E, F: *iniziano la trascrizione* (b) E, F: Il Regimento di Bologna, o sia Senato (c) E, F: *sopprimono* della città di Bologna (d) C, D, E, F: (titolo ch'ebbero i Sedici parimente) (e) E, F: invitare (f) C, D, E, F: da una parte e l'altra (g) A: all, *cancellato dall'A.* (h) C: osservarsi (i) A: espress, *cancellato dall'A.* (j) E, F: si faccia (k) A: siano, *parz. corretto dall'A. in* sia (l) C, D, E, F: *sopprimono* se (m) C: *aggiunge* il (n) E, F: *sopprimono* da (o) A: tutti, *cancellato dall'A.* (p) A: la p, *cancellato dall'A.* (q) C: da un (r) A: al Sup, *cancellato dall'A.*

LIB. II, CAP. III

(a) C: *aggiunge* il (b) A: numero, *cancellato dall'A.* (c) C, D, E, F: vedere (d) E, F: impedisca (e) E, F: d'artefice (f) A: di, *cancellato dall'A.* (g) A: cinquantuno, *parz. corretto dall'A. in* cinquanta (h) C, D, E, F: sedici, *in sostituz. di* se dieci del Ms. A. (i) A: l, *cancellato dall'A.* (j) C, D, E, F: *aggiungono* e (k) C: *aggiunge* fuori non (l) C: più

LIB. II, CAP. IV

(a) A: fondatori, *cancellato dall'A.* (b) A: più, *cancellato dall'A.* (c) A: in, *cancellato dall'A.* (d) A: *da questo punto (metà p. circa) fino al termine della pagina, spazio lasciato in bianco* (e) C: quai (f) D, E, F: (in piedi a capo scoperto, eccetto che il Secretario maggiore che lo tiene coperto) (g) A: is, *cancellato dall'A.* (h) C: *sopprime* et (i) A: tutto, *cancellato dall'A.* (j) A: che sono, *cancellato dall'A.* (k) A: quel, *cancellato dall'A.* (l) E, F: il Superiore (m) F: *sopprime* il (n) A: di esso: esso, *cancellato dall'A. e di parz. corretto dall'A. in* del (o) A: scemare, *cancellato dall'A.* (p) A: di cia, *cancellato dall'A.* (q) C: e ad uno fermendosi et all'altro

LIB. II, CAP. V

(a) F: *sopprime* Assonti (b) A: ciascuno, *cancellato dall'A.* (c) C, D, E, F: e fazione scrive, *in sostituz. di* et fattine scrivere del Ms. A. (d) C: *aggiunge* e (e) C, D, E, F: trovasse (f) C: se (g) C: *sopprime* i (h) C: *sopprime* i (i) A: 1063, *cancellato dall'A.* (j) C, D, E, F: dell'Assontaria (k-k) A: *in interlinea*; del presente, *cancellato dall'A.* (l) C: *sopprime* mi e *riporta* (cred'io) - E, F: (mi credo io) (m) D: Chiesa (n) E, F: *aggiungono* e

(o) E, F: *sopprimono* chiusa (p) E, F: *aggiungono* e (q) E, F: *aggiungono* e (r) E, F: *aggiungono* e (s) E, F: *sopprimono* Arte della (t) E, F: *sopprimono* Arte della (u) E, F: *aggiungono* e (v) E, F: *aggiungono* e (w) C, D: *Sindicarie* (x) A: *pur, cancellato dall'A.* (y) C: *tra le altre* (z) C: *aggiunge* quelle (aa) A: *lo, cancellato dall'A.* (ab) E, F: *sopprimono* ASSONTI (ac) E, F: *AFFARI D'ISTRUZIONE in sostituz. di ASSONTI A FARE LA ISTRUZIONE del Ms. A.* (ad) C: *ISTRUZIONE DELL'AMBASCIATORE RESIDENTE PRESSO AL PONTEFICE E DEGLI AMBASCIATORI in sostituz. di ASSONTI A FARE LA ISTRUZIONE ALL'AMBASCIATORE RESIDENTE PRESSO AL PONTEFICE ET AGLI AMBASCIATORI* (ae) C, E: *s'eleggano* (af) E, F: *poi* (ag) C: *(però col scrutinio de' voti)* (ah) A: *so, cancellato dall'A.* (ai) E, F: *le* (aj) C, D, E, F: *esistente* (ak) A: *in, cancellato dall'A.* (al) D, E, F: *o a lei, in sostituz. di o altri del ms. A* (am) F: *riferiscono* (an) E, F: *ed altre, in sostituz. di date, del Ms. A* (ao) E, F: *Scrivono adunque i segretari, invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (ap-ap) A: *in interlinea* (aq) C: *o* (ar) C: *aggiunge* Senatori (as) A: *due, cancellato dall'A.* (at) E, F: *del sacro Monte* (au) E, F: *sopprimono* al Monte della Pietà

LIB. II, CAP. VI

(a-a) A: *in interlinea*; del Pontefice et di qualche bisogno publico, *cancellato dall'A.* (b) C, D, E, F: *chiese* (c-c) A: *in interlinea*; per, *cancellato dall'A.* - C, D, E, F: *sopprimono* a (d) A: *l'a, cancellato dall'A.* (e) D, E, F: *nel* (f) E, F: *sopprimono* della fabrica (g) A: *all, cancellato dall'A.* (h) A: *fu, cancellato dall'A.* (i) E, F: *sopprimono* come di già si è scritto (j) C, D, E, F: *sopprimono* volta (k) A: *in cancellato dall'A.* (l) E, F: *sopprimono* fussero i corpi (m) E, F: *Vescovo* (n) E, F: *fabricasse* (o) A: *et i Canonici, cancellato dall'A.* (p) C: *aggiunge* l' (q) C, D: *con decente* (r-r) A: *in interlinea*; la quale, *cancellato dall'A.* (s) E, F: *aggiungono quale intestazione BOLOGNINO* (t-t) A: *in interlinea* (u) F: *vendere* (v) F: *sopprime* la (w) E, F: *aggiungono* poi (x) C: *tra* (y) E, F: *con partite* (z) E, F: *sopprimono* a' (aa) E, F: *sopprimono* governo del (ab) A: *percioché, parz. corretto dall'A. in perché* - C, D, E, F: *sopprimono* perché (ac) E, F: *sopprimono* 1256 (ad-ad) A: *in interlinea* - C: *sopprime* ciò (ae) A: *dei, cancellato dall'A.* (af) A: *certa, cancellato dall'A.* (ag) A: *nomi, cancellato dall'A.* (ah) D: *chiesa* (ai) D: *chiesa* - E, F: *a quella* (aj) A: *dentr, cancellato dall'A.* (ak) C, D, E, F: *aggiungono* la (al) C, D, E, F: *aggiungono* di (am) E, F: *sopprimono* che già si scrisse che (an) C: *e li altri edifici publici* (ao) E, F: *(così ordinando il Regimento)* (ap) D, E, F: *sopprimono* o (aq) D: *sopprime* publico (ar) A: *Alemanni, parz. corretto dall'A. in Alemani* (as) A: *posti, cancellato dall'A.* (at) D: *aggiunge* l' - E, F: *aggiungono* d' (au) C: *Comunità* (av) E, F: *sopprimono* ascoltano (aw) A: *un', cancellato dall'A.* (ax) E, F: *vada* (ay) C: *fanno* (az) E, F: *nominato* (ba) E, F: *Zecca* (bb) F: *aggiunge* nell'anno 740 (bc) E, F: *moneta i Bolognesi, invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (bd) E, F: *della* (be) C, D, E, F: *sopprimono* d' (bf) A: *stampi, rroneamente scritto dall'A.* (bg) A: *fattene delle; fattene, parz. corretto dall'A. n fatte; delle, parz. corretto dall'A. in le* - C, D, E, F: *sopprimono* le (bh) E, F: *sopprimono* i (bi) C, D, E, F: *ottenere*

¹ Le competenze dell'Assunteria del Governo si trovano confermate da Gregorio XV nei *Capitula* da lui sottoscritti il 27 maggio 1621, pubblicati in V. BENACCI, *Concessionnes, Brevia ac alia Indulta romanorum Pontificum civitati Bononiae concessa*, Bologna 1622, pp. 3-5, Cap. V, p. 4.

² Le competenze dell'Assunteria dell'Ornato si trovano confermate nei *Capitula* di Gregorio XV del 27 maggio 1621, *cit.*, Cap. V, *cit.*

³ Il *Diploma di Enrico VI*, dato a Bologna il 12 febbraio 1191, concedente lo *Jus cadendi monetam* è pubblicato in P.C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, *cit.*, pp. 416-417. Sulla concessione del privilegio cfr. anche C. GHIRARDACCI, *Historia*, P. I, *cit.*, p. 101; P. VIZANI, *I dieci libri*, *cit.*, pp. 79-80; G.N.P. ALIDOSI, *Istruzione delle cose notabili della città di Bologna e altre particolari*, Bologna 1621, voce Zecca, p. 198; S. MUZZI, *Annali*, vol. I, *cit.*, pp. 192-193, che fornisce anche delucidazioni sulle monete che cominciarono ad essere coniate: « La prima moneta che ivi si conìò, mostrava da un lato la scritta ENRICUS IPRT. e dall'altro Bononia e perciò ebbe nome di *bolognino*. Equivaleva al denaro, e duecentoquaranta, in ragione di dodici per soldo costituirono la *lira* che fu detta di bolognini. Cinquecentocinquantesette di queste lire (né più né meno) si comprendevano in una *libbra*, a maniera che ciascuna moneta non ascendeva che a grani tredici o poco più. E in quanto alla lega, erano in ciascuna libbra once due e tre quarti di argento, che suddivise colla proporzione sovraccennata, importavano grani tre crescenti da ripetersi in ciascheduna. Questa lira di bolognini (nel 1205) equivaleva alla terza parte della lira imperiale. »

⁴ Le competenze dell'Assunteria della Milizia si trovano confermate da Gregorio XV, con *Breve del 15 giugno 1621*, pubblicato in V. BENACCI, *Concessionnes*, *cit.*, p. 16.

LIB. II, CAP. VII

(a) C: spendersi (b) D: pongono (c) E, F: *sopprimono* pur (d) C, D, E, F: (come si disse) (e) A: rosso, *cancellato dall'A.* (f-f) A: *in interlinea*; aperto al di sopra, *cancellato dall'A.* (g) A: posto, *erroneamente scritto dall'A.* (h) C, D, E, F: colorito (i) C, D, E, F: fornito (j) F: tali bussoli, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (k) E, F: *sopprime* et (l) D: *sopprime* volte (m-m) A: *in interlinea* (n) E, F: *aggiungono* egli (o-o) A: *in interlinea*; essi, *cancellato dall'A.* (p) C, D, E, F: *sopprimono* il quale, se per li tre quarti de' voti si ottiene (et questa si adimanda « notazione di partito ». C, E, F omettono la parentesi di chiusura dopo Superiore (q) A: egli, *cancellato dall'A.* (r) E, F: (a dovuto tempo entrando ei nel Regimento) (s) E, F: *sopprimono* i (t) C: della (u) F: *sopprime* SGRAVAMENTO

LIB. II, CAP. VIII

(a) A: di, *cancellato dall'A.* (b) C: nominiamo li (c) E, F: *sopprimono* i (d) C, D, E, F: *sopprimono* 1460 (e) A: che, *cancellato dall'A.* (f) F: bensì *in sostituz. di ben, del Ms. A.* (g) C: bensì *in sostituz. di ben si del Ms. A.* (h) A: og, *cancellato dall'A.* (i) C, D, E, F: *sopprimono* i (j) E, F: detti (k) C: presentali (l) A: li, *cancellato dall'A.* (m) E, F: *sopprimono* si è scritto ne' fogli adietro che (n) E, F: *aggiungono* Imperatore (o-o) A: *in interlinea* - C, D, E, F: providesi (p-p) A: *in interlinea*; fussero, *cancellato dall'A.* (q) C, D, E, F: *sopprimono* tre (r) E, F: *aggiungono* cioè (s) E, F: *sopprimono* loro (t) D, E, F: se (u) E, F: uffitiali (v) E, F: *sopprimono* per la guardia (w-w) A: *in interlinea*; erano, *cancellato dall'A.* (x) E, F: *sopprimono* stavano et (y-y) A: *in interlinea*; sono, *cancellato dall'A.* (z) A: gov, *cancellato dall'A.* (aa) C, D, E, F: cavano (ab) E, F: li (ac) E, F: havevano (ad) A: tre,

cancellato dall'A. (ae) F: *sopprime l'* (af) F: *aggiunge al margine destro, quale intestazione MONTE DELLE ELETTE* (ag) E, F: *ufficiali* (ah) E, F: *sopprimono tasse* (ai) C: *sopprime et de' denari anche della Camera* (aj) F: *4 anni* (ak) C, D, E, F: *sale* (al) A: *come si è detto, cancellato dall'A.* (am) C, E, F: *manifestato* (an) D, E: *intravengano* (ao) E, F: *possono* (ap) A: *promissione, parz. corretto dall'A. in permissione* (aq) E, F: *padri* (ar) E, F: *datole* (as) A: *pubblico, cancellato dall'A.* (at) D: *data la* (au) A: *aprono, cancellato dall'A.* (av) A: *con, cancellato dall'A.* (aw) C, D, E, F: *aggiungono gli* (ax) C, D, E, F: *e* (ay) A: *stare, cancellato dall'A.* (az) F: *compiaciono*

LIB. II, CAP. IX

(a) F: *al margine sinistro vi è la postilla di B. Carrati SENATORE PRESIDENTE AL MONTE DI PIETÀ* (b) C, D, E, F: *(non è molto)* (c) D, E, F: *non con, invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (d) E, F: *sopprimono a ciò eletti* (e) A: *in, cancellato dall'A.* (f) C: *e favorita da Giulio secondo un'opera si cara a Dio e dagli altri pontefici a lui successori, invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (g) E, F: *sopprimono Monti* (h) C: *aggiunge l'* (i) A: *ordinarie, cancellato dall'A.* (j) F: *sopprime ei* (k) C, D: *pigliavano* (l) A: *egli, cancellato dall'A.* (m) A: *le, cancellato dall'A.* (n) E, F: *sopprimono di Giustizia* (o-o) A: *in interlinea; questo, cancellato dall'A.* (p) E, F: *altri dieci, invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (q) E, F: *ad* (r) A: *di questi; di parz. corretto dall'A. in de', questi, cancellato dall'A.* (s) A: *ho, cancellato dall'A.* (t) C, D, E, F: *sopprimono detto* (u) C, D, E, F: *sopprimono si* (v) D, E, F: *sopprimono gli altri* (w) F: *sopprime et della quantità di denaro che si è prestato* (x) C: *della quale hanno cura li Cassieri et dell'altra cassa, nominata la Cassa de' Presidenti, invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (y) A: *detto, cancellato dall'A.* (z) C: *depositati* (aa) C, D, E, F: *ch'è la nominata, invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (ab) A: *detti, cancellato dall'A.*

LIB. II, CAP. X

(a) C, D: *aggiungono al margine sinistro 1°* (b) E, F: *aggiungono o* (c) E, F: *?* (d) F: *trovavano* (e) F: *liras* (f) F: *sopprime 1515* (g) C, D, E, F: *hac* (h) F: *diffinimus* (i) C: *incentium* (j) F: *pacto* (k) E, F: *quinimo* (l) C: *probari* (m) C: *costituzioni* (n) C: *conservaretur* (o) C, D: *introitis* (p) F: *(come ne' Monti della Pietà)* (q) A: *pu, cancellato dall'A.* (r) E, F: *lal* (s) E, F: *perché* (t-t) A: *in interlinea; far, cancellato dall'A.* (u) C: *spesa* (v) C, D, E, F: *costituito* (w) C, D, E, F: *certis* (x) C, D: *praetexta* (y) C, D, E, F: *s'ommettono* (z) E, F: *esse* (aa) E, F: *espressamente* (ab) C, D, E, F: *è* (ac) E, F: *ancora a*

LIB. II, CAP. XI

(a) F: *aggiunge quale intestazione, CITTADINANZA* (b) E, F: *i* (c) C: *fa ella parte, invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (d-d) A: *in interlinea* (e) A: *l, cancellato dall'A.* (f) E, F: *se* (g) E, F: *essercitano* (h) E, F: *vivono* (i) C, D, E, F: *(come si disse in passato)* (j) C: *essere* (k) E, F: *a* (l) C, D, E, F: *nemeno* (m) C, D, E, F: *del* (n) E: *sopprime habbia - F: ha* (o) E,

F, *sopprimono* tutti i voti (p) C, E, F: (come s'è detto) (q) C: *aggiunge* alcuna (r) C, E, F: di (s) F: dal (t) C, D, E, F: *occorrenze* (u) C, D, E, F: nel (v) E, F: li (w) C: e a vita (x) E, F: *rimborsato* (y) E: *habitano*

¹ Le seguenti norme sulla concessione della cittadinanza si trovano nel *Senatusconsultum super civilitatibus concedendis et earum necessariis ac effectis et privilegiis* ottenuto il 28 giugno 1584 alla presenza del Governatore, pubblicato in V. BENACCI, *Concessioni*, cit., pp. 79-81.

² Nel *Senatusconsultum* del 28 giugno 1584, cit., si specifica a p. 80: *...donec per viginti quinque annos habitaverit Bononiae, juxta formam Decreti facti de anno 1574, 14 decembris.*

LIB. II, CAP. XII

(a) E, F: *vengono* (b-b) A: *in interlinea*; cerno, *cancellato dall'A.* (c) C, E, F: *sopprimono* ET (d) E, F: *sopprimono* per (e) A: *somm*, *cancellato dall'A.* (f) A: *habitant*, *cancellato dall'A.* (g) A: *for*, *cancellato dall'A.* (h) C: *sopprime* Et (i) C: *agli* (j) A: *vendere*, *parz. corretto dall'A. in venderne* (k) A: *alle*, *parz. corretto dall'A. in le* (l) A: *et*, *cancellato dall'A.* (m) C, D, E, F: *sopprimono* et (n) C, D, E, F: *per* (o) C: *delle* (p) C, D, E, F: *sopprimono* di (q) A: *governe*, *parz. corretto dall'A. in governo* (r) E, F: *aggiungono* S. (s) A: *ricevendone*, *parz. corretto dall'A. in ricevendo* (t) A: *poi*, *cancellato dall'A.* (u) C: *aggiunge* che (v) E, F: *dico* (w) F: *sopprime* di denari (x) E, F: di (y) A: di Bologna, *cancellato dall'A.* (z) C, D, F: è (aa) D, E, F: e (ab) E, F: *aggiungono* ordinario (ac) C: quello (ad) A: p, *cancellato dall'A.* (ae) C, D, E, F: *sopprimono* così (af) E, F: *aggiungono* o (ag) E, F: *sopprimono* 1557 (ah) C: del (ai) C, D, E, F: *farsi fare* (aj) A: *ciambelle*, *cancellato dall'A.* (ak) E, F: *aggiungono* dolci (al) E, F: *per* la (am) A: *altri*, *cancellato dall'A.* (an) C, D, E, F: *sopprimono* la (ao) C, D: (che si nomina) (ap) E, F: (che si nomina del Podestà) (aq) E, F: *dimostra* (ar-ar) A: *in interlinea*; architettura, *cancellato dall'A.* (as) A: *custodia* di coloro che sono, *cancellato dall'A.* (at) C: *sopprime* degli (au) E, F: *aggiungono* gli (av) F: *sana* (sic) (aw) E, F: *aggiungono* l' (ax) C: *sopprime* ad (ay) E, F: *gettata* (az) E: *sopprime* heredi (ba) C, D, E, F: *paghi* (bb) E, F: o (bc-bc) A: *in interlinea*; et, *cancellato dall'A.* (bd) C, D, E, F: e (be) E, F: *per* (bf) E, F: *sopprimono* 1501 (bg) C: di (bh) D, E, F: l' (bi) E: *sopprime* a - F: *per* (bj) E, F: e il daziere è, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (bk) A: *Senatore*, *erroneamente scritto dall'A.* (bl) C, D: (nominata del Re Enzo) - E, F: Enzo (bm) A: *ei*, *cancellato dall'A.* (bn) D, E, F: *morì* in (bo) E, F: (nominata del Re Enzo, essendo quivi stato l'alloggiamento suo, quando ei vi habitò e morì in prigione) (bp) C, D, E, F: *altra* (bq-bq) A: *in interlinea*; s'egli è il primo a levare un'hasta di terra, *cancellato dall'A.* (br-br) A: *in interlinea*; egli e un'hasta, *cancellati dall'A.*; un'hasta, *aggiunto al margine sinistro dall'A.* - C, D, E, F: *da terra un'asta*, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (bs) C, D, E, F: *sopprimono* i (bt-bt) A: *in interlinea*; essi, *cancellato dall'A.* (bu) C, D, E, F: (come si è detto) (bv) F: *sopprime* 1544, 1551 (bw) D, E, F: l' (bx) A: di, *cancellato dall'A.* (by) C, D: *totale* (bz) C, D: *totalmente*

¹ Eugenio IV, con una *Bolla del 16 maggio 1437* secondo lo stile della Incarnazione — pubblicata in P.C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 259-263 — approvò il Decreto di Marco Vescovo di Avignone Governatore di Bologna del 1 novembre 1433, — trascritto nella suddetta, pp. 260-261 — con il quale si assegnavano

in perpetuo ai dottori e lettori dello Studio i proventi del Dazio delle Merci, per il pagamento dei loro stipendi. In base a tale Decreto e successiva conferma apostolica, i dottori non erano però amministratori delle dette entrate, ma si ordinava ...*omnibus et singulis Dataris et seu Depositariis ac Superstitibus quibuscumque dicti Datii praesentibus et futuris, quatenus in futurum et omni tempore debeant dictis Dominis doctoribus et legentibus et seu Baptistae de Magnanis et seu cuius alteri ipsorum Dominorum doctorum et legentium Depositario, de pecuniis et seu dictis redditibus, proventibus et emolumentis et nulli alii solvere usque ad integram dictorum omnium salariorum solutionem et satisfactionem*, comandando inoltre ...*Thesaurario Camerae Bononiae, qui ad praesens est et qui pro tempore erit, quatenus quantitatem quascumque pecuniarum in futurum per supradictos quomodolibet persolvendas supradictis Dominis doctoribus et legentibus et seu supradicto eorum Depositario, occasione praedicta, debeat sibi ad computum Camerae ponere et seu poni facere et pro solutis et debite satisfactis a dictis Dataris et seu Superstitibus et seu Depositariis Datii antedicti in forma valida et solemni...* Nel caso poi che il Dazio delle Merci rimanesse invenduto, si stabiliva che ...*dictum Baptistam de Magnanis et seu quemvis alium ipsorum doctorum et legentium Depositarium, facimus, constituimus et deputamus Superstitem et Depositarium dicti Datii...*, mentre, qualora la vendita avesse avuto luogo, lo si costituiva ...*in Superstitem tantum...* (*ibidem*, p. 260). Per tutti i casi in cui i proventi del Dazio delle Merci si fossero rivelati insufficienti a pagare gli stipendi ai dottori, si assegnavano loro in perpetuo ...*pecunias et seu redditus et seu introitus Datii Salis civitatis et comitatus Bononiae, quantum est dumtaxat pro quantitate librarum mille bononenorum, mense quolibet persolvendarum per quemvis dicti Datii Salis pro tempore Superstitem et seu Depositarium et seu Datarium dictis Dominis doctoribus et legentibus et sui cuius eorum Depositario, usque ad integram solutionem et satisfactionem salariorum praedictorum...* (*ibidem*, p. 261).

² L'amministrazione delle entrate della Gabella grossa fu assegnata ai dottori da Giulio II con una Bolla del 7 gennaio 1509 secondo lo stile della Incarnazione — di essa, una copia stampata ed una manoscritta si trovano in A.S.B. REGGIMENTO - SERIE 3, COPIE SEMPLICI BOLLE BREVI E DIPLOMI (1503-1512) con rispettiva collocazione Lib. 35, n. 3 (c. 66) e Lib. 35, n. 4 (c. 67) — nella quale però il numero degli amministratori risulta essere sei. In tale Bolla il Della Rovere, constatato che ...*doctores et legentes praefati huiusmodi Datium pro salariorum suorum solutione et satisfactione libere percipere non potuerunt, sed salaria et solutiones huiusmodi per manus Depositarii seu Thesaurarii aut forsitan aliorum officialium dictae civitatis, qui pro tempore deputati fuerunt, non integre, ut decet, receperunt...*, stabiliva che ...*sex ex eisdem doctoribus collegiatis, videlicet duo Juris canonici, duo Juris civilis et duo Artium et Medicinae, qui ad hoc per alios doctores collegiatis annis singulis eligi et per Legatum seu Gubernatorem dictae civitatis pro tempore existentem confirmari debeant, alicuius etiam regiminis dictae civitatis licentia super hoc minime requisita, Datium et Gabellam huiusmodi et illius introitus ac redditus, per se vel alium seu alios, etiam officiales ab eis deputandum seu deputandos, a quibuscumque personis etiam exemptis, praeterquam pro necessitate personarum suarum, quibus exemptio huiusmodi concessa fuerit et eorum familiarium, petere, exigere et consequi ac Depositarium, qui introitus et redditus huiusmodi usque ad legitimum tempus solutionis conservare debeat, deputare libere et licite possint et valeant...*, proibendo inoltre ...*quibusvis aliis personis cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existant... ne de Gabella et illius introitibus et redditibus quovis modo se intromittere praesumant...*

³ Non è propriamente per sollevare i dottori dalle fatiche dell'amministrazione che Clemente VIII procedette alla riforma, secondo quanto si può dedurre dal suo *breve del 1 febbraio 1603* — l'originale si trova in A.S.B. REGGIMENTO, SERIE 1,

BREVI E DIPLOMI ORIGINALI (1550-1604) Q Lib. 7, n. 4, c. 114 — dove il Papa dà ampie delucidazioni sulle motivazioni del suo provvedimento. Dichiarò Clemente VIII che, per sollevare la città dai debiti *...super eadem Gabella cum aliis datis, vectigalibus et gabellis antiquis ac etiam de novo per Nos ad effectum praedictum impositis et auctis respective, eidemque Gabellae grossae additis et unitis...* egli aveva istituito il *Mons Annonae Justiniani nuncupatus* e il *Mons Restauri*, con la condizione che i proventi di tali gabelle che rimanessero dal pagamento dei frutti dei detti Monti, fossero utilizzati per l'estinzione del Monte della Annona, avvenuta la quale, *...ipsae gabellae et earum auctiones pariter cessarent...* Ma poiché *...ipsi autem doctores vel eorum Collegium et Sindici praetendentes dictas pecunias quae ex eisdem novis gabellis seu antiquarum augmentis, solutis fructibus Montium, super eis, ad eos spectare illasque in augmenta pro lecturis inter ipsos convertere posse...* e poiché, non intervenendo i Senatori in tale amministrazione e di conseguenza *...computa et ratione illius ignorent nec scire possint an aliquid extet vel non extet quod distribui possit, sed necesse sit ut eorundem doctorum et Sincorum relationi acquiescant...* si è di recente verificato che gli stessi Senatori *...ad petitionem et instantiam eorundem doctorum inducti fuerint ad tradendum et distribuendum quoddam augmentum quod ipsi doctores asserebant commode fieri posse et nihilominus, visis postea de mandato nostro cumputis, secus esse repertum fuit et licet etiam per aliquot annos nonnullae pecuniae ex dictis novis gabellis et augmentis superfuerint, quae in extinctionem praedictam converti debuissent, nihilominus dicta extinctio nondum cepta fuit...* ritiene opportuno che nell'amministrazione della Gabella grossa entrino *...aliqui ex numero et ordine dactorum Senatorum et Reformatorum tanquam in huiusmodi negotiis magis versatorum et expertorum...* ed ordina pertanto che *...singulis annis in Kalendis Januarii Senatores et Reformatores praedicti, cum praesentia et consensu pro tempore existentis Legati seu Vicelegati aut Gubernatoris, ex dicto eorum ordine et numero eligant et assumant certum numerum et faciant, ut vulgo dicitur, « una muta di Assunti », prout in aliis negociis eorundem Senatorum et eorum regiminis curae comissis et incumbentibus fieri consuevit; qui quidem Assumpti, sic ut praemittitur eligendi, in dicta administratione eisdem Sincis adiungantur, prout Nos ex nunc, tenore praesentium, perpetue adiungimus ita ut una cum dictis Sincis in eadem Gabellae administratione et quolibet actu illius semper interveniant, assistant et administrent...*

LIB. II, CAP. XIII

(a) E, F: (nel trattare dell'entrate della Camera di Bologna) (b) D, E, F: *sopprimono* et (c) C, D, F: *sopprimono* 1501 MONTENUOVO DEL SALE - E: *sopprime* 1501 (d) A: pagano, parz. *corretto dall'A. in paga* (e) E, F: si pagano questi (f) E, F: *aggiungono* d' (g) E: Monkaz - F: Monteaz (h) E, F: e di quasi tutto il Regno d'Ungheria e della vita di, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (i) F: *sopprime* gli (j) E, F: coll' (k-k) A: *in interlinea*; entrata, *cancellato dall'A.* (l) C, D, E, F: *aggiungono* per (m) F: *sopprime* 1530 (n) A: in uno, *cancellato dall'A.* (o) C, D: (si può dire unito) - E, F: (si può dire uniti) (p) A: u, *cancellato dall'A.* (q) E, F: questa (r) C, D, E, F: (perché in qualche parte ella si sollevasse) (s) A: di, *cancellato dall'A.* (t) C, E, F: travagliato - D: travagliati (u) E, F: *aggiungono* terzo (v) A: *non chiude la parentesi* - C: *sopprime le parentesi* (w) A: no, *cancellato dall'A.* (x) C: *aggiunge* prezzi di (y) E, F: le (z) F: molte (aa) C, D, E, F: (che fu la seconda volta) (ab) D, E, F: (che nello Stato Ecclesiastico con gravissimo danno internatesi) (ac) E, F: spesa (ad) A: nella, *cancellato dall'A.* (ae) A: sopra, *cancellato dall'A.* (af) C, D, E, F: sempre goduto, *invertendo la costruz.*

rispetto al Ms. A (ag) C: creato (ah) E, F: con gli avanzi, *in sostituz. di* nel datio, *del Ms. A* (ai) E, F: *sopprimono* costituiti (aj) E, F: *sopprimono* con arme et (ak) E, F: *aggiungono* e (al) F: *sopprime* 1563 (am) C: *degli* heretici nella Francia, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (an) E, F: li (ao-ao) A: *in interlinea*; al, *cancellato dall'A.* (ap-ap) A: *in interlinea*; di, *cancellato dall'A.* (aq) A: *in*, *cancellato dall'A.* (ar) C: scuole publiche, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (as) C: *sopprime* 1542 (at) E, F: *sopprimono* MONTE DEL BOLOGNINO (au) E, F: del Monte del Bolognino (av) F: *sopprime* 1592 (aw) C, D, E, F: *sopprimono* di (ax) E, F: *sopprimono* Monte (ay) C: *sopprime* 1593 (az) E, F: *sopprimono* l' (ba) E, F: Giustiniani (bb) A: i Brevi, *cancellato dall'A.* (bc) A: cittadini, *cancellato dall'A.* (bd) C, E, F: crediti (be) E, F: e (bf) A: necessaria cosa, *cancellato dall'A.* (bg) C: libre (bh) C, D, E, F: macinano (bi) A: *in*, *cancellato dall'A.* (bj) A: *ess*, *cancellato dall'A.* (bk-bk) A: *in interlinea*; sono, *cancellato dall'A.* (bl) C, D, E, F: venderglielo (bm) C, F: libra (bn) F: *sopprime* 1442 (bo-bo) A: *in interlinea* (bp) D: esercito (bq) E, F: 570 (br) A: *an*, *cancellato dall'A.* (bs) E, F: *aggiungono* che (bt) A: tutti, *cancellato dall'A.* (bu) F: *aggiunge* lire (bv) E, F: *aggiungono* parte della (bw) F: *sopprime* con (bx) C: *sopprime* 1455 (by) C: dal (bz) C, D, E, F: quelli (ca) D: (che, come si è detto) - E, F: (come si è detto) (cb) C, E, F: *sopprimono* 1458 (cc) C, D, E, F: *sopprimono* con essa (cd) E, F: si, *in sostituz. di se ne del Ms. A* (ce) F: *sopprime* 1440 (cf) A: diecimilla, *parz. corretto dall'A. in dodicimilla* (cg) A: *imprestarne, parz. corretto dall'A. in imprestargliene* (ch) A: *ad*, *cancellato dall'A.* (ci) E, F: giungano (cj) D, E: (come si è detto) (ck-ck) A: *in interlinea* (cl) E, F: *sopprimono* tra (cm) A: essi, *cancellato dall'A.* (cn) C, D: (passano) - E, F: più di (co) A: no, *cancellato dall'A.* (cp) A: che, *cancellato dall'A.* (cq) F: *da* i privilegi, *a* le ragioni, *sopprime tutti gli articoli* (cr) E, F: *qualsivoglia* (cs) A: alle, *parz. corretto dall'A. in le* (ct-ct) A: *in interlinea*; le, *cancellato dall'A.* (cu) C, D, E, F: *sopprimono* di moneta (cv) C, D, E, F: (essendo l'assegnamento di moneta di quattrini et non di bolognini d'argento) (cw) E, F: *aggiungono* e (cx) E, F: alla quale (cy) A: delle, *parz. corretto dall'A. in de'* (cz) C: pigliano (da) E, F: *sopprimono* infino ad hoggi (db) A: *in*, *cancellato dall'A.*

LIB. II, CAP. XIV

(a) F: *aggiunge al margine destro quale intestazione: SPESE DELLA CAMERA* (b) C: *sopprime* di (c) E, F: *sopprimono* della città (d) A: *essendovi, parz. corretto dall'A. in essendo* (e) F: 4 (f-f) A: *in interlinea* (g) F: *da* il Chierico, *a* il bottigliere, *sopprime* tutti gli articoli (h) C, D: dal (i) F: *aggiunge* li (j) E, F: *sopprimono* Secretari et il (k) F: *sopprime* a (l) F: stato sempre, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (m) E, F: *sopprimono* spese (n) F: provengono (o) C, E, F: queste azioni (p) C, D, E, F: consenso suo, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (q) C: *sopprime* dal suo (r) E, F: egli (s) E, F: conosciuta (t) E, F: *sopprimono* il (u) C: lo (v) F: che sia possibile, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (w) C: particolarmente (x) A: al ni, *cancellato dall'A.* (y) E: voglio (z) C, E, F: della (aa) A: co, *cancellato dall'A.* (ab) E: vagliano (ac) F: *sopprime* da' (ad) F: nella

¹ L'originale del Breve di Clemente VIII di moderazione delle esenzioni del 17 giugno 1596 si trova in A.S.B. REGGIMENTO, SERIE 1, BREVI E DIPLOMI ORIGINALI (1550-1604), Q, Lib. 7, n. 4, c. 111; è pubblicata in V. BENACCI, *Concessiones*,

cit., p. 69. Lo stesso Clemente VIII in un Breve del 5 aprile 1603 — pubblicato in V. BENACCI, *Concessiones, cit.*, pp. 69-71 — ribadì più specificatamente i limiti delle esenzioni urbane.

LIB. II, CAP. XV

(a) C, D, E, F: (che, come già si disse) (b) C, D, E, F: 1382 (c) C, D: del (d) E, F: venuto (e) C, D, E, F: questi (f) C: *sopprime* già (g) C, D, E, F: *sopprimono* ne (h) C, D, E, F: *sopprimono* de' (i) E, F: Legali (j) E, F: *sopprimono* i (k) F: che si nominavano i Consoli, *aggiunto a piè di p.* (l) A: p, *cancellato dall'A.* (m) E, F: lo (n-n) A: *in interlinea* (o) C, D: (come si disse) - E, F: (come s'è detto) (p) E, F: *sopprimono* 1193 (q) E, F: *sopprimono* anni (r-r) A: *in interlinea*; di, *cancellato dall'A.* (s) A: ch, *cancellato dall'A.* (t) C, D, E, F: chiamare (u) E, F: compagnia (v) A: ritornare, *cancellato dall'A.* (w) C, D, E, F: avità (x) C, D, E, F: questo (y) F: doveva (z) E, F: formavano (aa) E, F: *sopprimono* detto Consiglio (ab) E, F: *sopprimono* i (ac) E, F: *aggiungono* i (ad) C, D, E, F: (come si disse) (ae) C, D, E: (che hoggì cinquanta sono) - F: (che oggi sono 50) *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (af) E, F: fatti (ag-ag) A: *in interlinea* (ah) E, F: mancassero (ai) C, D, E, F: (già sono ducento et settantasett'anni) (aj) E, F: *sopprimono* né tentori (ak) C, D: (come già si costumava) (al) E, F: (come già si costumava quando il governo fu popolare) (am) E, F: *aggiungono* di loro (an) E, F: *sopprimono* dal publico (ao) C, D: (come si disse) - E, F: *sopprimono* come si disse (ap-ap) A: *in interlinea*; posto fine, *cancellato dall'A.* (aq) E, F: (il che segue il penultimo giorno del secondo mese nel quale hanno gli altri a deporre il carico loro) (ar) A: secondo, *cancellato dall'A.* (as) E, F: (la casa del quale è adorna in bellissima maniera) (at-at) A: *in interlinea*; li conduce, *cancellato dall'A.* (au) A: qu, *cancellato dall'A.* (av) A: et, *cancellato dall'A.* (aw) E, F: Guardia Svizzera (ax) E, F: col (ay-ay) A: *in interlinea*; sulla, *cancellato dall'A.* (az-az) A: *in interlinea*; della, *cancellato dall'A.* (ba) C, D, E, F: *aggiungono* la (bb) E, F: saliti (bc) E, F: *sopprimono* legge (bd) F: ad (be) E, F: *sopprimono* tale (bf) E, F: e la (bg) F: ha (bh) E, F: *sopprimono* sue (bi) E, F: questo (bj) A: del, *corretto dall'A. in degli* (bk) C, D, E, F: *sopprimono* in mano (bl) A: di, *cancellato dall'A.* (bm) C, D, E, F: *aggiungono* l' (bn) A: cangiamdo, *erroneamente scritto dall'A.* (bo) E, F: *sopprimono* a (bp) C: le trombe che sono otto, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A ed aggiungendo* che sono (bq) E, F: suonano gl'istromenti musicali all'Offertorio, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A e sopprimendo* i musici e loro (br-br) A: *in interlinea*; toccarà, *cancellato dall'A.* (bs) C: andare (bt) E, F: *sopprimono* sulla spalla (bu) A: son, *cancellato dall'A.* (bv) E, F: astenendosi (bw) E, F: *sopprimono* di (bx) E, F: di continuo

LIB. II, CAP. XVI

(a) E, F: (come si disse ne' primi fogli) (b) C, D: (come si disse ne' primi fogli di questa seconda parte) - E, F: *sopprimono* di questa seconda parte (c) C, E, F: Cassiano (d) C, E, F: che poi fu detto, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (e) E, F: Stiero (f) C, D: (o, come dicono alcuni) - E, F: (come dicono alcuni) (g) E, F: *sopprimono* all'hora (h) C, E, F: (come già si disse) (i) A, C: *cancellato dall'A.* (j) E, F: Beccadelli (k) E, F: *sopprimono* i (l) A: Colleggi, *parz. corretto dall'A. in Collegi* (m) A: quali, *cancellato dall'A.*

(n) A: si fanno, *espunto dall'A.* (o) C: si fanno per segno dell'auttorità loro portare dietro, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (p) C: *sopprime* più (q) C: nelle (r) E, F: *sopprimono* nella dignità (s) C, D: *aggiungono* loro (t) E, F: nel (u) F: nostro Signore (v) E, F: (secondo il suo quartiere) (w) E, F: *aggiungono* è (x) C, D, E, F: e (y-y) A: *in interlinea*; bianco, *cancellato dall'A.* (z) A: un, *cancellato dall'A.* (aa) A: settima una rocca d'argento, *cancellato dall'A.* (ab) C, D, E, F: da (ac) C, D, E, F: (ma in capo) (ad) C: *sopprime* mano (ae) C: l' (af) F: sedano (ag) E, F: *aprono parentesi tonda che poi successivamente non chiudono* (ah) C, D: (così nominato) (ai) E, F: *aggiungono* e (aj) C: *aggiunge* i - E, F: *aggiungono* e li (ak) E, F: ritornati (al) F: dagli altri separati Statuti, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (am) C, D: compariscono - E, F: compartiscono (an) E, F: *aggiungono* in

LIB. II, CAP. XVII

(a) D, E, F: *sopprimono* i (b) C, D, E, F: *sopprimono* i (c) C, D, E, F: (come si disse) (d) E, F: chiama (e) E, F: *sopprimono* il (f) E, F: *sopprimono* il (g) C: così (h) C, D, E, F: *aggiungono* che bisogna (i) A: in, *cancellato dall'A.* (j-j) A: *in interlinea*; è, *cancellato dall'A.* (k-k) A: *in interlinea* (l) E, F: fatto (m) C, D, E, F: (come accennossi) (n) A: giurano, *parz. corretto dall'A. in* giura (o) C, D, E, F: proposto (p) A: in, *cancellato dall'A.* (q) C, D, E, F: *sopprimono* a tutti i consigli et a tutti i trattati (r) E, F: tutto (s) A: particolarmente ha; particolarmente, *parz. corretto dall'A. in* particolare; ha, *cancellato dall'A.* (t) C: appartengono (u) E, F: Purificazione (v-v) A: *aggiunto al margine sinistro dall'A.* (w-w) A: *in interlinea*; seco, *cancellato dall'A.*

¹ Le competenze del Gonfaloniere di Giustizia sulle Arti si trovano confermate nel *Breve di Gregorio XV del 14 giugno 1621*, pubblicato in P.C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, *cit.*, pp. 411-412.

LIB. II, CAP. XVIII

(a) A: rimanendo, *parz. corretto dall'A. in* rimanendovi (b) A: così, *cancellato dall'A.* (c) A: vengono, *espunto dall'A.* (d) A: de, *cancellato dall'A.* (e) A: da utile, *cancellato dall'A.* (f) C, D, E, F: (come si disse) (g) C, D: mestrale - E, F: maestrale (h-h) A: *in interlinea* (i) A: dell, *parz. corretto dall'A. in* del (j) E, F: anch'egli

LIB. II, CAP. XIX

(a) C, D: (come si disse) - E, F: *sopprimono* come si disse (b) E, F: *aggiungono* chiamato (c) A: il, *cancellato dall'A.* (d-d) A: *in interlinea* (e) E, F: buoni (f) A: Vescovo, *cancellato dall'A.* (g) E, F: *sopprimono* lode (h) C, D, E, F: perciò, *in sostituz. di pur ciò del Ms. A* (i) C, D, E, F: *sopprimono* tali (j) E: apposto - F: opposto (k) A: che, *cancellato dall'A.* (l) A: ni, *cancellato dall'A.* (m) C, E, F: l' (n) E, F: a' (o) A: malvagità, *parz. corretto dall'A. in* malvagità (p-p) A: *in interlinea*; sia, *cancellato dall'A.* (q) A: in parimente, *cancellato dall'A.* (r-r) A: *in interlinea*; contado, *cancellato dall'A.* (s) C, D, E, F: della (t) A: di, *cancellato dall'A.* (u) A: adi, *cancellato*

dall'A. (v) A: il, *cancellato dall'A.* (w) E, F: altre volte (x) E, F: *sopprimono* minutamente (y) D, E, F: havendosi (z) A: che ne, *cancellato dall'A.* (aa) A: discacciadone, *erroneamente scritto dall'A.* - C: discacciandovi (ab) F: potendo (ac) C: da (ad) C, D, E, F: *sopprimono l'* (ae) A: durata, *cancellato dall'A.* (af-af) A: *in interlinea*; p e di vantaggio, *cancellati dall'A.* (ag) C, D, E, F: vede (ah) C, D, E, F: l' (ai) E, F: nel (aj) C, D, E, F: aventarsi (ak) C, D, E, F: 1377 (al) F: *sopprime dello* (am) E: XII - F: duodecimo (an) E, F: de' Conti (ao) E, F: Ugubbio (ap) C, D, E, F: (come si disse) (aq) A: lo privò del, *cancellato dall'A.* (ar) E, F: privandolo (as) E, F: *aggiungono poi* (at-at) A: *in interlinea*; sono, *cancellato dall'A.* (au) A: stati, *cancellato dall'A.* (av) C: *sopprime sì - D: se - E, F: così* (aw) A: l'han, *cancellato dall'A.* (ax) C, D, E, F: *sopprimono vi* (ay) E, F: Borgongi (az) E, F: *aggiungono e* (ba) E, F: *sopprimono et* (bb) C, D, E, F: *sopprimono l'* (bc) E, F: fu poi, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (bd) C: *sopprime sempre* (be) C: *aggiunge d'* (bf) C: *sopprime di* (bg) E, F: restano (bh) A: del, *cancellato dall'A.* (bi) E, F: dal (bj) C, D, E, F: *aggiungono i* (bk) C, D, E, F: *aggiungono una* (bl) C, D, E, F: (che sempre porta, mentr'egli sta nel magistrato) (bm) E, F: rubba (bn) A: at, *cancellato dall'A.* (bo) A: di, *cancellato dall'A.* (bp) E, F: recita (bq) E, F: al (br) C: la (bs) E, F: (come si è detto) (bt) E, F: di (bu) E, F: degli (bv) E, F: *sopprimono innanzi* (bw) F: *sopprime da'* (bx) D: (come si disse) - E, F: *sopprimono come si disse* (by) E, F: escono (bz) C: destra (ca) A: nel, *cancellato dall'A.* (cb) E, F: *aggiungono anco* (cc) A: i q, *cancellato dall'A.* (cd) E, F: accopiatasi (ce) E, F: quelli (cf) A: sol, *cancellato dall'A.* (cg) E, F: *sopprimono della* (ch) E, F: detta (ci) C, D, E, F: d'essi (cj) E, F: dov'è (ck-ck) A: *in interlinea*; da, *cancellato dall'A.* (cl) E, F: *aggiungono che* (cm) E, F: tal

¹ Che il Papa si preoccupasse di inviare un Podestà gradito al Senato, fu probabilmente una prassi, almeno in epoca bentivolesca, secondo quanto lascia dedurre l'Ady — C.M. ADY, *I Bentivoglio, cit.* — che scrive a p. 129: «Lettere dei Sedici ai magistrati di altre città, con la richiesta di segnalare candidati, rivelano che essi avevano voce in capitolo nella selezione. Il desiderio da parte del Papa di addivenire a nomine accettabili, è indicato alla frequente apparizione di cittadini di Milano e Firenze nella lista dei Podestà». Non è altresì vero che Nicolò V si impegnasse ad inviare un Podestà gradito al Reggimento: al Cap. VIII dei *Capitoli del 1447, cit.*, pp. 266-267, il Pontefice, respingendo la proposta che la sua elezione del Podestà dovesse procedere sulla base di una terna di nomi presentati dai Bolognesi, si limitava a dire: *Non placet D.N. quantum ad electionem Potestatis, quia provisio ipsius et electio spectare debet ad Sanctitatem Suam.*

² La *Bolla di Paolo III dell'11 luglio 1539*, con la quale si stabiliva la istituzione della Rota bolognese, è pubblicata in V. BENACCI: *Concessionnes, cit.*, pp. 28-29. In essa si stabilivano le condizioni necessarie per divenire Auditore di Rota e la procedura di elezione del Podestà, quali esposte dallo Spontone.

LIB. II, CAP. XX

(a) F: mandato dal Pontefice a quel carico, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (b) E, F: *aggiungono è* (c) C, D, E, F: *sopprimono et* ponendolo (d) A: innanza, *erroneamente scritto dall'A. per innanzi* (e) E, F: di (f) E, F: *sopprimono fino* (g) E, F: e (h) E, F: *aggiungono loro* (i) C: né procurare, né pregare, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (j) C, D, E, F: e

(k) C, D, E, F: a (l) F: qualsivoglia (m) E, F: della legge (n) C: sopprime da' (o) E, F: per haver fedelmente da essercitare, invertendo la costruz. rispetto al Ms. A (p) E, F: ammessi (q) C: di (r) C: a (s) E, F: tutte (t) A: dett, cancellato dall'A. (u) C, D, E, F: cosa (v) E: parola non chiaramente leggibile che non sembra però essere né conscientie, né conscienze. (cfr. Ms. E, p. 124) - F: consuesenze (così si legge; cfr. Ms. F, p. 163) (w) E, F: sopprimono il quale (x) E, F: sopprimono i (y) E, F: sopprimono ei (z) F: sopprime i (aa) A: a, cancellato dall'A. (ab) C: stipendiando (ac) C: sopprime egli (ad) A: che, cancellato dall'A. (ae) C: sopprime de' (af) C, D, E, F: segno (ag) F: sé (ah) A: non chiude la parentesi (ai-ai) A: in interlinea - C, D, E, F: fuori (aj) E, F: possono (ak) A: pur, cancellato dall'A. (al) E, F: confermata et approvata (am) C: qualsivoglia (an) A: et, cancellato dall'A. (ao) A: il, cancellato dall'A. (ap) F: sopprime l' (aq) F: sopprime la (ar) E, F: qualsisia (as) E, F: d'essigere (at) A: accettuan, incompletamente scritto dall'A. per eccettuando - C, D, E, F: eccettuato (au) C, E, F: vuole (av) C, D, E, F: e (aw) E, F: e (ax) E, F: commodo de' (ay) C, E, F: s'impiegano

¹ Una copia del detto *Breve di Sisto V del 1587* (non siamo in grado di indicare il mese e giorno di emissione, poiché tale copia non riporta la datazione) si trova in A.S.B. REGGIMENTO - ASSUNTERIA DEL TORRONE, *Miscellanea di vari casi di confiscazione, minute et altri pregiudici intentati dalla Corte criminale contro le prerogative della città et i rimedi procurati dal publico per esimersi da detti pregiudici*, T. III, ff. 3r-4r. Di esso le pp. 411-415 del Ms. A, sono la integrale esposizione.

² Va però detto che Giulio III, con un *Breve del 2 luglio 1554* — pubblicato in P.C. SACCUS, *Statuta*, vol. II, cit., pp. 348-350 — aveva precisato che con la sua precedente conferma della disposizione del Diritto comune, degli Statuti della città e delle località del contado di Bologna, nonché delle Costituzioni dei predecessori contro gli omicidi, non aveva inteso ledere la Consuetudine che escludeva che in Bologna vi fosse la confisca dei beni dei delinquenti e aveva dichiarato, puntualizzando i termini nei quali si dovesse intendere la sua conferma, che questa si riferiva solo a *...quae tunc in usu erant et ad praesens sunt...*

³ Dei *Capitoli sottoscritti da Gregorio XIII il 6 settembre 1550*, la parte del Capitolo attinente alla richiesta di conferma della Consuetudine che escludeva in Bologna la confisca dei beni, è pubblicata in una Relazione al *Papa del Consultore Odoardo Gargiaria* fatta nel 1685 e data alla stampa nello stesso anno), nella quale si adducono vari elementi giuridici per dimostrare che il Marchese Antonio Pepoli non è incorso nel reato di lesa maestà *in primo Capite* e che pertanto la sentenza di confisca dei beni è legalmente ingiusta. Tale Relazione si trova in A.S.B. REGGIMENTO, ASSUNTERIA DEL TORRONE, *Miscellanea di vari casi di confiscazione*, T. I, ff. 352r-357v (pp. I-11); i passi del Capitolo in questione: ff. 352v-353r (pp. 2-3). Una copia manoscritta dell'intero Capitolo, si trova in A.S.B. REGGIMENTO, ASSUNTERIA DEL TORRONE, *Miscellanea di vari casi di confiscazione*, T. III, cit., ff. 22r-24v. In tale Capitolo, oltre alla richiesta di conferma della suddetta Consuetudine, i Bolognesi chiedono anche che, affinché ad essa non si deroghi in via indiretta, *...prout aliquando contigit quod per graves mulctas impositas inquisitis seu denunciatis, accusatis, querelatis aut alio quovis modo Curiae delatis ob delictum et crimen aliquod, propter eorum non comparitionem seu non paritionem citationibus, seu praeceptis adversus illos factis et emanatis ad informandum Curiam, vel sub alia quavis forma, nulla certa expressa causa nec aliquo expresso delicto, propterquam seu quod citantur, seu illis ita praecipitur et antequam super crimine contra eos procedatur, publicatio sive confiscatio bonorum, quae non est imposita,*

*suum habeat effectum non aliter, immo multo magis quam si esset imposita contra praedictam Consuetudinem et supra disposita... il Papa si degni di ordinare che ...inquisiti, accusati querellati, denunciati seu delati quovis modo Curiae de et pro aliquo crimine et delicto etiam gravissimo, non possint mulctari ob eorum non comparitionem seu non partitionem citationibus sive praeceptis adversus illos factis et executis ad informandam Curiam, seu sub alia simili forma absque expressione certae causae seu certi criminis et delicti; sed contra eos ad crimen et delictum de et pro quo fuerint et sunt inquisiti, accusati, querellati, denunciati seu delati, ut supra, et ad poenam dicti criminis et delicti, a Statutis vel Constitutionibus aut Provisionibus aut Bannimentis, aut a Jure communi et aliis prout magis iustum fuerit impositam, procedi debeat et poena criminis et delicti dumtaxat exigi et executioni demandari possit et valeat. Circa la conferma della Consuetudine, il Papa sottoscrive: *Placeat quod non fiant confiscationes*, mentre riguardo alle multe, la sua risposta è: *Mulctae fiant, ubi venit imponenda poena ultimi supplicii, quae non excedat summam duorum millium.**

⁴ Ciò con un Breve del 3 settembre 1582 — si trova pubblicato in A.S.B. REGIMENTO, ASSUNTERIA DEL TORRONE, *Miscellanea di vari casi di confiscazione*, T. III, cit., ff. 35r-35v — nel quale Gregorio XIII riconosce che le multe *...multa et gravia damna et incomoda populo isti nostro hactenus illata sint et quotidie inferrantur...*

⁵ In realtà, pace degli eredi dell'offeso e remissione del Senato di Bologna, non erano condizioni alternative, ciascuna di per sé sufficiente ad ottenere la grazia, occorrendo invece entrambe, come si può vedere dal Breve di Sisto V del 1587 sulla confisca dei beni, cit., dove si legge ai ff. 3v-4r: *Volumus autem ad retrahendos homines a committendis homicidiis et sceleribus, quod si contingat fieri aliquod homicidium seu delictum ob quod reus veniat poena ultimi supplicii plectendus, quod is demum non possit nec valeat uti aliqua gratia etiam eidem facta, nisi prius pacem ab haeredibus offensi ac a Senatu bononiensi, per partitum majoris legitime obtentum habuerit...* Analoga disposizione è contenuta nel Breve di Giulio III del 2 luglio 1554, cit., dove si legge a p. 349: *Eo declarato, quod sola pax ab haeredibus occisorum seu ab aliis proximis habita, sufficiens causa non esset, neque esse censeretur; et nisi ille qui aliqua gratia uti vellet, antequam illa uteretur in Carceres Turronis dictae civitatis, accedente consensu dilectorum filiorum eiusdem civitatis Quadraginta Virorum, per partitum in praesentia dilecti filii et secundum carnem nepotis nostri Innocentii tit. S. Honorii Diaconi Cardinalis de Monte nuncupati, tunc et pro tempore existentis nostri et eiusdem Sedis in dicta civitate Legati seu eius Vicelegati vel ipsius civitatis Gubernatoris, legitime obtenta et non aliter nec alio modo se constituissent, ac preces omniaque narrata per legitimas probationes verificasset.*

LIB. II, CAP. XXI

(a) E, F: sopprimono della (b) A: ch, cancellato dall'A. (c) C: aggiunge prefata (d) C: sopprime la Prefettura et (e) A: Bolog, cancellato dall'A. (f) A: appropriati, parz. corretto dall'A. in aproprati (g) A: dell, parz. corretto dall'A. in del (h) E, F: Confraternità (i) C: de' (j) C: in (k) E, F: poveri (l) A: tut, cancellato dall'A. (m) C, D: i (n) C, D, E, F: da (o) C: che (p) E, F: le (q) F: sono (r) C, D, E, F: tratta (s) C: li (t) F: vengano (u) C: favoriscono (v-v) A: in interlinea; pur, cancellato dall'A. (w) A: pubblicata, parz. corretto dall'A. in pubblico (x) C: sopprime al Prefetto (y) A: so, cancellato dall'A. (z) A: ad esso, cancellato dall'A. (aa) E, F: sop-

primono et (ab) E, F: *sopprimono* et sottoscritto (ac) E, F: vicino (ad-ad) A: *in interlinea*; et, *cancellato dall'A.* - C, D, E, F: e (ae) C, D, E, F: (come si è detto) (af) A: *alla, parz. corretto dall'A. in al* (ag) E, F: dal Prefetto e da' Sindaci, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (ah) E, F: Prefetto e Sindaci, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A* (ai) F: ricevono (aj) E, F: ringratiano (ak) E, F: *aggiungono il* (al) E, F: *sopprimono* loro (am) E, F: la (an) A: *commandato, parz. corretto dall'A. in comandato* (ao) C, D, E, F: infine (ap) F: *sopprime i* (aq) C: d'altre persone che siano interessate (ar) E, F: *sopprimono* ovvero d'altra persona che sia interessata nell'Opera della Carità (as) A: *in le, cancellato dall'A.* (at) A: *da questo punto (due terzi di p. circa), fino al termine della pagina, spazio lasciato in bianco*

¹ L'originale della *Bolla di Clemente VIII dell'11 aprile 1592*, secondo lo stile della Incarnazione, che stabiliva la soppressione della Prefettura delle Carceri e la concessione dell'ufficio della custodia e visita dei carcerati alle confraternite pie, da eleggersi dall'Ordinario, si trova in A.S.B. REGGIMENTO, SERIE I, BOLLE, BREVI E DIPLOMI ORIGINALI (1550-1604), Q, Lib. 7, n. 4, c. 99. È pubblicata in *Statuti della Compagnia della Carità de' poveri carcerati della città di Bologna fatti l'anno 1595*, Bologna nella stamperia del Longhi, stampatore arcivescovile (non datato, sed post 1635), pp. 29-37. A tali Statuti si rifà certamente il Nostro che spesso ne riporta integralmente brani.

² Esattamente i *due terzi*, che erano necessari tanto per la elezione, quanto per la conferma dopo un anno di carica. Cfr. *Statuti della Compagnia, cit.*, Cap. IX, p. 13.

LIB. II, CAP. XXII

(a) C, D, E, F: nel luogo ultimo, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A*
(b) E, F: non è male, *in sostituz. di et non male del Ms. A* (c-c) A: *in interlinea*; Senato, *cancellato dall'A.* (d) E, F: *sopprimono a* (e) E, F: Aramberto (f) E, F: Barbiano (g) A: cittadini, *cancellato dall'A.* (h) E, F: (come si è detto) (i) C, D, E, F: Assonti (j) E, F: *sopprimono i* (k) C, D: possono (l) C: che (m) E, F: però (n) A: ne (o-o) A: *in interlinea*; ma, *cancellato dall'A.* (p) A: n, *cancellato dall'A.* (q) A: ch, *cancellato dall'A.* (r) E, F: *sopprimono le* (s) C, D, E, F: pane e vino, *sopprimendo le preposizioni* (t) E, F: dona - C, D: doni (u) E, F: *sopprimono a'* (v) E, F: esso (w) E, F: *sopprimono di* (x) A: M, *cancellato dall'A.* (y) E, F: *aggiungono va* (z) E, F: nella (aa) E, F: *aggiungono e* (ab) E, F: *sopprimono che* (ac) A: Legato Co', *cancellato dall'A.* (ad-ad) A: *in interlinea*; fanno, *cancellato dall'A.* (ae) A: gli, *parz. corretto dall'A. in agli* - C: dal Podestà e dagli (af) E, F: (come si disse) (ag) C, E, F: degli (ah) C, D, E, F: (come fa il Superiore) (ai) E, F: (come si è detto) (aj) E, F: sbaglio

LIB. II, CAP. XXIII

(a) A: delle, *cancellato dall'A.* (b) C, D, E, F: *aggiungono le* (c) E, F: *sopprimono giustizia* (d) E, F: termina (e) C, E, F: della (f) A: priego, *parz. corretto dall'A. in primo* (g) F: favoriscano (h) D: difendano (i) A: con, *cancellato dall'A.* (j) E, F: *sopprimono è* (k) E, F: giova a me (l) A: infin, *cancellato dall'A.* (m) C, D: a (n) F: di primo (o-o) A: *in interlinea*; co'l, *cancellato dall'A.* (p) E, F: *aggiungono e*

LIB. II, CAP. XXIV

(a) A: pe, *cancellato dall'A.* (b) C, D, E, F: candidezza (c) A: obediscono, *cancellato dall'A.* (d) E, F: (dichiarato tale da Enrico sesto) (e) E, F: dal (f) A: peso, *cancellato dall'A.* (g) E, F: *sopprimono* et (h) A: non vu, *cancellato dall'A.* (i) E, F: godono (j) A: al, *cancellato dall'A.* (k) C, D: sono (l) C, D: *aggiungono* hanno (m) E, F: Sino i mercanti hanno i gradi per li quali alla nobiltà si ascende e che più a lei si fa vicino chi alla virtù s'accosta, onde ne', *in sostituz. di* Sanno i mercanti che i vitii hanno i deffetti et i gradi per li quali alla ignobiltà si descende et che più a lei si fa vicino chi dalla virtù si dilunga, onde et ne', *del Ms. A.* (n) E, F: (che pure nella Republica sono necessari) (o) A:), *cancellato dall'A.* (p) A: loro, *cancellato dall'A.* (q) A: Superiore, *cancellato dall'A.* (r-r) A: *in interlinea* (s) A: fac, *cancellato dall'A.* (t) C, D, E, F: (ragionando in generale) (u) A: quei, *parz. corretto dall'A. in que'* (v) A: sono, *cancellato dall'A.* (w) C, D, E, F: *aggiungono* così (x) E, F: possono (y) E, F: *sopprimono* fare (z) E, F: *sopprimono* et (aa) E, F: egli nondimeno è, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A.* (ab) A: soggetto, *cancellato dall'A.* (ac-ac) A: *in interlinea* (ad) A: loro, *cancellato dall'A.* (ae) E, F: ventilandole (af) A: e, *cancellato dall'A.* (ag) A: lo, *cancellato dall'A.* (ah) E, F: lodi (ai) A: spe, *cancellato dall'A.* (aj-aj) A: *in interlinea* (ak) E, F: tenerle (al) D, F: servono (am) F: patria loro, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A.* (an) C, D: defendersi (ao) E, F: *aggiungono* e (ap) A: ne, *cancellato dall'A.* (aq) C: qualche (ar-ar) A: *in interlinea*; al, *cancellato dall'A.* (as) E, F: Superiori (at) E, F: (come da essi beneficiati) (au) E, F: ardissero (av) C: Ghisella (aw) E, F: *sopprimono* perciò (ax) E, F: degli (ay) C: del (az) A: concordemente, *cancellato dall'A.* (ba) C, D: (come si disse) (bb) E, F: (come si disse quando di ciò trattossi) (bc) C: *sopprime* ciò (bd-bd) A: *in interlinea*; in uno, *cancellato dall'A.* (be) E, F: *sopprimono* ch' (bf) C, D, E, F: (come si è detto) (bg) E, F: l' (bh) E, F: *sopprimono* essi (bi) C, D, E, F: fastosa (bj) E, F: *sopprimono* è (bk) E, F: *aggiungono* tutti (bl) E, F: suo potentissimo, *invertendo la costruz. rispetto al Ms. A.* (bm) E, F: la (bn) E, F: FINE; *aggiungono* scritto sul principio del 1600 il presente trattato

Contributo per una biografia e bibliografia di Giuseppe Saitta

La presente biografia e bibliografia di Giuseppe Saitta vede la luce a un secolo dalla sua nascita e ad oltre tre lustri dalla morte, e raccoglie i soli tratti essenziali della sua esistenza e della sua produzione scientifica come Egli ce ne aveva tracciato a grandi linee la trama, nel corso di amichevoli conversari, negli ultimi anni, giorno dopo giorno, schivo di parlare di sé, lasciando più all'immagine che alla sostanza.

Lacunosa apparirà — e di ciò ce ne dogliamo — sia questa sia quella, in cui non solo sono evidenti le omissioni che si sono manifestate fatali e inevitabili, a mano a mano che procedevamo nella ricerca, ma anche di non avere saputo trovare la giusta voce narrativa, specialmente nella biografia, essendo stati costretti a passare dall'esposizione a carattere peculiare a quella generale o alla sintesi, quando, la mancanza di notizie e di dati, non hanno consentito di approfondirli come sarebbe stato nei voti. A ciò si sono aggiunte le difficoltà incontrate per la manifesta impossibilità di consultare un vasto e disperso materiale e la non sempre facile accessibilità negli archivi riservati.

Anche la bibliografia evidenzia delle omissioni specialmente nei primi saggi del Maestro, i quali, sappiamo per certo, furono ospitati da riviste e stampe che, nel volgere di pochi anni, cessarono la pubblicazione, sì che, a distanza di molti decenni, non sono state reperibili. Gli eventi dell'ultimo conflitto mondiale, durante il quale il Maestro fu costretto ad abbandonare la sua abitazione, hanno facilitato la dispersione del prezioso mate-

riale che gelosamente era stato conservato. Ciò che fu rinvenuto dopo la sua scomparsa, è servito per ricomporre le fila della sua intensa attività di studioso e di pensatore, ed è costituito in massima parte da saggi, recensioni, rassegne dell'ultimo trentennio.

Una nota bio-bibliografica del Saitta, elaborata in termini assai ristretti, imposti per necessità redazionali, è apparsa sul « Giornale critico della filosofia italiana »¹ a cura di Ettore Centineo, alla quale anche noi abbiamo collaborato. Ci siamo avvalsi di tale materiale aggiungendo numerosi altri « pezzi » in seguito scoperti, disponendo il tutto con diverso criterio. È lontana, comunque, la presunzione di dichiararla completa, ma solo di averla resa più agile e orientativa, col sincero intendimento di fornire allo studioso ricercatore uno strumento di maggiore utilità e praticità.

Codesta nostra peculiare attenzione rivolta a Giuseppe Saitta sia non solo un devoto omaggio al filosofo e al pensatore, ma un perenne incancellabile ricordo all'Amico.

Rivolgiamo un particolare ringraziamento ai parenti che ci hanno messo a disposizione l'archivio personale del Maestro. Altro ringraziamento esprimiamo alle Università di Bologna e Palermo, alle biblioteche nazionali di Firenze, Roma e Palermo, alle biblioteche Comunale dell'Archiginnasio, Universitaria e di Facoltà di Bologna, per la loro preziosa collaborazione.

FERDINANDO RAGAZZI

¹ Serie III, vol. XX, a. XLV, fasc. II, aprile-giugno 1966, p. 180 ss.

CRONOLOGIA ESSENZIALE

- 1881 GIUSEPPE SAITTA nasce il 7 novembre a Gagliano Castelferrato (allora provincia di Catania, oggi Enna), da Francesco Giovanni (17-9-1854 - 20-5-1930) e Angela Confalone (6-7-1863 - 20-12-1955), primo genito di sette figli.
- 1887 Frequenta le classi elementari nella scuola del paese. Gli è maestro Filippo di Cataldo, che esprime lusinghieri giudizi di riuscita.
- 1890 Nel collegio Capizzi, retto da salesiani, in Bronte, ove è nato il padre, frequenta la prima classe ginnasiale.
- 1891 Consegue con lode la promozione alla seconda classe ginnasiale. Risolve il dilemma paterno: far proseguire gli studi in seminario o, considerate le condizioni familiari, attendere alla proprietà terriera e alla conduzione delle aziende in affittanza. L'agricoltura, proprio in quegli anni, nell'isola, aveva subito un tracollo e la sua economia era seriamente compromessa. Il giovinetto sente prepotente e profondo l'amore per lo studio: la scelta è fatta. Al seminario di Nicosia compie gli studi ginnasiali.
- 1895 Al seminario di Monreale completa i corsi liceali, conseguendo il diploma a pieni voti.
- 1899 Intraprende, sempre nel seminario di Monreale, gli studi teologici, quale novizio domenicano.
- 1901 Alla visita medica di leva viene riformato.
- 1904 Si iscrive al primo anno della facoltà di lettere e filosofia, da poco istituita all'Università degli Studi di Palermo e gli viene assegnata la matricola 139¹. Ha trascorso due anni a Roma per completare i corsi di teologia, frequentando contemporaneamente quella Università². Il 24 settembre prende gli Ordini minori³.
- 1905-1907 In questi anni è colto dallo sgomento e dallo smarrimento: la fede vacilla... Quella fede non gli riscopre più affermative risposte. E il Saitta, nell'età in cui le passioni sono meno tormentose, quando

¹ Archivio Università di Palermo.

² Cfr. i saggi *Bertrando Spaventa* in «Giornale d. cultura italiana», 1925, asc. 1, pp. 7-8, e *A proposito della storiografia idealista*, in «Gior. crit. d. filos. ital.», 1959, pp. 351 (v. Sezione II, Bibliogr.).

³ Archivio Liceo «Galvani» di Bologna.

più serenamente possono essere valutate e misurate le tappe di una sofferta esistenza, condensò palesemente la crisi dello spirito che L'ha tormentato all'età di ventiquattro anni e la decisione presa tra il dovere di figlio e la imperante, ma pacata ricerca della verità; tra la promessa resa al primo ingresso in seminario e il bisogno manifestatosi assillante nel giovane studioso, di assoluta libertà di pensiero, scevrà da compromessi ⁴.

- 1908 Il 25 novembre consegue la laurea in lettere a pieni voti assoluti, discutendo la tesi « Dante fu tra i frati 'de poenitentia' » ⁵. Si iscrive al quarto anno di filosofia ⁶.
- 1909 Il 30 luglio ottiene la laurea in filosofia, con lode, dissertando la tesi « La teoria della volontà collettiva in Guglielmo Wundt (*Gesamterville*) e la sua critica » ⁷. Relatore è Giovanni Gentile, ordinario di storia della filosofia all'Università di Palermo. In questo stesso anno inizia la carriera di insegnante. Infatti, in qualità di professore straordinario, vincitore di concorso, è incaricato per l'anno scolastico 1909-10 presso il liceo pareggiato di Terranova di Sicilia (oggi Gela) per l'insegnamento dell'italiano e della filosofia.
- 1910 Pubblica presso l'editore Bocca la prima opera: *L'illuminismo nella sofistica greca*, che dedica a Filippo di Cataldo, Suo primo maestro, *stricto sensu*. Nell'anno scolastico 1910-11 è a Lucera, insegnante di lettere al ginnasio. Nella città pugliese non è solo; ha sposato (13 agosto) Clelia Mineo vedova Pandolfo, che ha con sé due figli in tenera età.
- 1911 Esce, sempre dall'editrice Bocca, *La scolastica nel secolo XVI e la politica dei Gesuiti*. Professore straordinario, nell'anno scolastico 1911-12, è a Cagliari, al ginnasio Pintor, per l'insegnamento delle materie letterarie.
- 1912 Vince il concorso per la cattedra di filosofia e raggiunge il liceo Azuni a Sassari. È certo che con tale nomina il tirocinio nei ginnasi superiori, quale insegnante di lettere, è superato. Nuova partenza. Altro trasferimento con la consorte e i due figliastri. Inizia l'anno scolastico (1912-13) quale straordinario, ma in quello stesso anno vince il concorso generale per l'insegnamento della filosofia nei licei ⁸.

⁴ Cfr. *A proposito della storiografia idealista*, cit.; e *Commemorando Giovanni Gentile, ricordi di uno scolaro*, in « Società nuova », a. II, n. 6 e in G. GENTILE, *Opere*, v. 2, Firenze.

⁵ Archivio Univ. Palermo.

⁶ Archivio Univ. Palermo.

⁷ Archivio Univ. Palermo.

⁸ Conseguì il quinto posto nella graduatoria generale. La lettera del Ministero dell'Istruzione (Direz. Gen. dell'Istruz. Media, Div. I, Pos. 15, prot. 43381) datata 7 novembre 1912, fu anche di augurio: in tale data compiva, infatti, trentun'anni.

Dà alla stampa *Le origini del neotomismo nel secolo XIX* (Edit. Laterza). Collabora in riviste e giornali, polemizzando alle critiche che gli vengono rivolte per le Sue recenti opere.

Pubblica presso Laterza il *Discorso sul metodo* di Renato Descartes, con introduzione e commento. Quest'opera scolastica, la prima in ordine di tempo che viene tradotta e offerta agli studiosi, suscita una vasta eco e positive recensioni da ogni parte. Seguiranno numerose edizioni e ristampe.

1913 Accoglie con entusiasmo il primo trasferimento ufficiale che lo destina a Fano: professore ordinario al liceo per il triennio 1913-16.

Pubblica, proprio a Fano, la prima opera teoretica: *La personalità di Dio e la filosofia dell'immanenza*, che lo presenta alla ribalta della filosofia italiana.

Viene intensificata la collaborazione a riviste e giornali, con saggi, articoli, recensioni e polemiche (molte!) sulle recenti e passate sue pubblicazioni.

Per il terremoto che colpisce Fano, in seguito, gli viene concesso un sussidio, per avere subito perdita e danni alle cose.

1914 La nuova sede, disse in seguito, pose uno spazio rilevante con la sua terra, che gli ricordava «una giovinezza più amara e deludente che dolce e piacevole», come, invece, nella maturità, avrebbe dovuto essere richiamata alla memoria. Tuttavia le relazioni con amici e discepoli del comune Maestro allo studio palermitano — Vito Fazio Allmayer, D'Amato, Adolfo Omodeo, per citarne alcuni — si rendono più salde da fitta corrispondenza e reciproci scambi di saggi⁹.

1915 Nei periodi di vacanze non trascura di fare fugaci capatine dal Gentile, che fra Palermo e Napoli divide l'insegnamento universitario. Fu, appunto, in occasione di un breve soggiorno a Napoli, che il Saitta accompagnando il Maestro è presentato a «Don Benedetto». Il Croce, è risaputo, aveva una cordiale avversione per i «professori di filosofia» — ad eccezione del Gentile, s'intende — tuttavia lo trattene in cordiale conversazione, squadrandolo e misurandolo con una malcelata diffidenza. Il Gentile, in seguito, gli fece sapere che aveva suscitato nel pensatore di Pescasseroli «una buona impressione». Il Saitta vi andò, poi, altre volte sia solo sia col Maestro. Ma al di là di qualche scambio di convenevoli e l'invio di qualche saggio non vi fu col Croce quella fitta corrispondenza che esistette col Gentile. E, come impallidirono per troppi affrettati giudizi e banali interpretazioni gli ottimi rapporti tra i due pensatori, così sfumarono anche quelli con il Saitta, con vero rammarico di questi, che altamente stimava il Croce¹⁰.

⁹ Legati da «affettuosa devozione verso il comune Maestro» anche se fra loro polemizzavano. (Cfr. A. GUZZO, *Cinquant'anni di esperienza idealistica in Italia*, Padova, 1964.)

¹⁰ Cfr. A. GUZZO, *Cinquant'anni d'esperienza...*, cit.

- 1916 Viene chiamato alle armi, ma dichiarato insostituibile dal Capo dell'Istituto, non partecipa alle operazioni militari della prima guerra mondiale.
Completato il triennio di prova, connessa con la nomina di ruolo, passa al liceo di Faenza, ordinario di filosofia.
- 1917 Al liceo « M. Minghetti » di Bologna nel successivo anno scolastico. Il trasferimento nella « dotta » città, « singolarmente accogliente e profondamente invitante », come egli la chiama, pone fine alle peregrinazioni, durate circa due lustri. Sappiamo che ha abitato in via Saragozza, 85, nel 1924; in via Franco Bolognese, 1, nel 1928; via Indipendenza, 97, nel 1932; e l'anno successivo in via dei Mille, 3¹¹. Non siamo a conoscenza dei primi domicili.
Dal 1° ottobre viene trasferito al liceo « Galvani », per carenza di ordinari di filosofia in quell'istituto. Rimane in questo liceo fino al 1924. Pubblica presso la Vallecchi *Il pensiero di Gioberti*, e presso la Principato *L'introduzione alla filosofia* dello stesso Gioberti.
Collabora ne « Il Resto del Carlino - La Patria », quotidiano di Bologna¹².
Esortato dal collega Mario Longhena, tiene all'Università popolare di Bologna un ciclo di conferenze di critica su Carlo Marx, che « destarono un certo interesse o almeno una benevola accoglienza da un pubblico vario per cultura, ma simpaticamente disposto verso la dottrina marxista »¹³.
- 1918 Conseguisce l'abilitazione, per titoli, alla libera docenza in Storia della filosofia¹⁴.
La Commissione (A. Naccari, presidente; F. Ruffini, G. De Santis, V. Brandi, G. Vidari, relatore), esaminate le opere presentate dai concorrenti, propone alla Reale Accademia delle Scienze di Torino di conferire il premio Gautieri, per il triennio 1915-1917, ex aequo alle opere « La filosofia politica di G. Mazzini » di A. Levi e « Il pensiero di Gioberti » di G. Saitta¹⁵.
L'accademia accoglie la proposta e delibera in conseguenza.
Muore a Catania, in seguito a ferite riportate in guerra, il fratello ventiduenne Vincenzo (13 febbraio).

¹¹ La numerazione della via dell'Indipendenza, allora, proseguiva oltre il valcavia di Porta Galliera. La scelta delle abitazioni in prossimità della stazione ferroviaria era in relazione al fatto che negli anni dal 1928 al 1934, in qualità di libero docente, teneva corsi di storia della filosofia all'Istituto Superiore di Magistero di Firenze e alla Scuola Normale superiore di Pisa.

¹² Cfr. Sezione II, della Bibliografia.

¹³ Cfr. Saluto pronunciato il 26 febbraio 1946 all'Accademia delle Scienze, Istituto di Bologna, Classe Scienze Morali, ecc.

¹⁴ D.M. 8 settembre 1918.

¹⁵ Cfr. La relazione della Commissione, in « Atti della Reale Accademia delle Scienze » di Torino, 1918, e in « Rivista di filosofia neoscolastica », 1919, pp. 645.

- 1919 Inaugura il corso libero di storia della filosofia presso l'Università di Bologna con la prolusione « L'originalità della filosofia italiana » (17 gennaio).
Collabora ne « Il Progresso » di Bologna.
Supera il critico momento della dipartita del fratello, del quale era « risonante l'amorosa voce di lui fatto muto per sempre », immergendosi negli studi sull'Umanesimo, mentre si va affermando sempre più nel suo pensiero la « teoria dello spirito come eticità »¹⁶.
Partecipa al X Congresso degli insegnanti della scuola media che si tiene a Pisa (4-6 maggio), nel quale si manifesta evidente, dalla relazione di Ernesto Codignola, la necessità di un rinnovamento nella scuola italiana, nel clima di quel dopoguerra pervaso da inquietezze e sbandamenti, dei quali « quello della scuola non era che un aspetto » e che aveva scisso anziché unire i partecipanti¹⁷.
- 1920 Oltre ai quotidiani bolognesi citati, collabora da qualche tempo a riviste come « La nuova cultura », « Bilychnis », « La cultura dello spirito », e al « Giornale critico della filosofia italiana », rivista diretta da Giovanni Gentile, dallo stesso fondata, e, forse, ad altre che il tempo ha inevitabilmente obliterato¹⁸.
- 1921 pubblica presso la Zanichelli la seconda opera teoretica *Lo spirito come eticità*, in cui « si mostra che l'unica religione è l'amore ». È dedicata con « l'anima ancora piena d'angoscia » alla memoria del fratello Vincenzo « bello forte e gentile... che io avevo sognato compagno della mia vita avvenire ».
Dirige la « Collana di testi filosofici » dell'editrice Cappelli di Bologna.
- 1922 È nominato Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia (D.R. 26 novembre).
Accetta la direzione insieme al Biancoli della rivista bolognese « L'Arduo ». Continua tuttavia la collaborazione con altre riviste e quotidiani¹⁹.
- 1923 Esce il *Disegno storico dell'educazione*, che avrà larga ripercussione e lusinghiera accoglienza. Nel corso degli anni quest'opera di pedagogia avrà numerose edizioni e ristampe, anche col titolo: *Lineamenti di storia dell'educazione*²⁰.

¹⁶ Sono appunto di questo periodo i saggi su « Marsilio Ficino e la filosofia dell'Umanesimo » comparsi sul « Giornale critico della filosofia italiana », e raccolti poi in volume. (Cfr. Sezione I, Bibliografia).

¹⁷ Cfr. D. BERTONI JOVINE, *La scuola italiana dal 1870 ai giorni nostri*, Roma, 1958, pp. 162 ss., e AA.VV., *Prospettive storiche e problemi attuali dell'educazione. Studi in onore di E. Codignola*, Firenze, 1960, pp. VIII ss.

¹⁸ Cfr. Sezione II, Bibliografia.

¹⁹ La pubblicazione dei saggi « Medievalismo e idealismo » su « L'Arduo » e « Idealismo e cattolicesimo » su « Il Resto del Carlino - La Patria » origina una lecisa polemica su quotidiani e riviste. (Cfr. Sezione II, Bibliografia).

²⁰ Cfr. Sezione I, Bibliografia.

Dal 1° ottobre entra a far parte del ruolo d'onore dei « Professori dei RR. Istituti medi d'istruzione ».

Viene comandato presso l'Istituto Superiore di Magistero di Firenze per l'insegnamento della filosofia e storia della filosofia. (1° novembre)
Raccoglie in volume i saggi apparsi sul « Giornale Critico della filosofia italiana » col titolo *La filosofia di Marsilio Ficino*.

Scriva per le riviste « L'educazione nazionale » e « Levana ».

Alla memoria del giovane Giorgio Gherardi, tragicamente scomparso, studente della 3ª classe del liceo « Galvani », dedica un espressivo profilo con affetto paterno di insegnante. (19 gennaio)

Di Virgilio Boratto, che immaturamente lascia per sempre la scuola e la vita, ricorda « l'alunno carissimo che vive nel suo cuore per le sue opere buone e gentili » di discepolo liceale. (15 maggio)

1924 Collabora alle riviste « La nuova politica liberale », « La nuova scuola italiana » e ne « L'Assalto ».

Al concorso per l'assegnazione del premio ministeriale per la scienza filosofiche e morali, presenta due opere: *La filosofia di Marsilio Ficino* e *Disegno storico dell'educazione*. La Commissione (costituita da B. Varisco, C. Supino, G. Vidari, R. Paribeni e G. Villa, relatore) esamina le opere pervenute all'unanimità « propone che l'unico premio di lire cinquemila sia così ripartito: L. 2.000 a ciascuno dei proff. A. Pino Branca e G. Saitta e L. 1.000 al prof. V. Cento ». La proposta messa ai voti è approvata all'unanimità, dall'Accademia²¹.

1925 In seguito a concorso, è nominato professore straordinario di storia della filosofia alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari, per il triennio 1925-1927. Ma, dal 1° novembre, passa all'Università di Pisa, ove tiene la prolusione (13 novembre) su *Il compito della storia*.

È chiamato a dirigere « Il giornale della cultura italiana » edito dalla Cappelli.

1926 È nominato membro della Commissione biennale per il conferimento della libera docenza in pedagogia.

Assume la direzione della rivista bolognese « Vita Nova » dietro non pochi pressanti inviti che gli venivano rivolti da più parti²² e in particolare dal suo fondatore Leandro Arpinati, che nel « liberale » Saitta scopre un degno continuatore²³.

Lascia, pertanto, la direzione de « Il giornale della cultura italiana », che cessa le sue pubblicazioni.

Il Saitta aveva, anche in passato, lasciato volentieri ad altri, in più di una occasione, le responsabilità delle cariche pubbliche e politiche,

²¹ V. « Atti della R. Accademia Nazionale dei Lincei », anno 1924-1925, Roma.

²² Su questo punto intratteneva spesso gli amici ricordando loro gli *haud mollia iussa* di Ottaviano a Virgilio per le « Georgiche ».

²³ Cfr. G. CANTAMESSA ARPINATI, *Arpinati, mio padre*, Roma, 1968, pp. 5 ss.

stimandosi uomo di pensiero, poco incline a servire una qualsiasi politica: amante soprattutto di quella libertà che lo infuocava ogni qualvolta vedeva pararsi innanzi persone striscianti, servili e opportuniste, facili ai compromessi. La direzione della rivista veniva offerta accordandogli la più ampia libertà di espressione e di indirizzo e su quelle pagine il Saitta stigmatizzò in una esegesi tutta personale il dualismo che esisteva: filosofia (come primo dei termini) e Stato, partito, politica, religione e Chiesa (come secondo). Non è stata certamente gradita la presa di posizione del suo direttore, se « Vita Nova », negli anni che seguirono, ha avuto difficoltà di procedere su quella via, che rilanciava quella laica tradizionale e il pensiero del nostro Risorgimento dei quali la cultura italiana era considerata la legittima erede. Difatti, dopo varie vicende, che avevano attirata le ire dei più intransigenti del regime, « Vita Nova », senza un commiato cessa le sue pubblicazioni: una comunicazione telegrafica da Roma fermava per sempre le rotative. Era il novembre 1933²⁴.

Da questo momento il Saitta lasciandosi alle spalle la direzione della rivista entrata nel nulla, si allontana dalla vita politica (se intendiamo con gratuità che vi sia stata una sua partecipazione), nella quale, d'altra parte, non aveva mai ostentato né versatilità né servilismo.

- 1927 Dalla Vallecchi di Firenze, viene pubblicata la 2ª edizione de *Il pensiero di Vincenzo Gioberti*.
- 1928 Dopo il triennio di straordinario (1925-1928), è nominato professore ordinario di Storia della filosofia, nell'Università di Pisa²⁵, ove rimane fino al 31 ottobre 1932.
Pubblica l'opera *L'educazione dell'Umanesimo in Italia*, presso « La Nuova Italia », Venezia.
Raccoglie in volume alcuni saggi, ospitati su riviste, col titolo *Filosofia italiana e Umanesimo*, presso « La Nuova Italia ».
- 1929 È chiamato di far parte del Comitato promotore, di cui è presidente Giovanni Gentile, del VII Congresso nazionale di filosofia, che si tiene a Roma nel maggio. È iscritto per una comunicazione sul tema *Aspetti soggettivistici della dottrina gnoseologica di Platone*.
- 1930 Muore a Gagliano Castelferrato, il padre Francesco Giovanni. (20 maggio)
- 1931 Intensifica la sua produzione scientifica con numerosi saggi, ma è un anno che egli vuole decisamente dimenticare e sul quale non ci si intrattiene senza una parola di profondo sconforto e scontento, stendendovi un pur labile velo.

²⁴ Cfr. « Vita Nova », che raccoglie saggi, articoli e rubriche (firmati, siglati o con pseudonimi *Rusticus*, *Noi* e *Io*) citati nella Sez. I, della Bibliografia.

²⁵ R.D. 1º gennaio 1928.

- 1932 Con R.D. 1° dicembre, è nominato professore di Etica e, per chiamata, passa dall'Università di Pisa a quella di Bologna, in qualità di ordinario di filosofia morale, cattedra che conserverà fino al 1936.
Viene chiamato a far parte della Commissione Direttiva della Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna, per il biennio 1932-1933. Tale incarico gli verrà confermato per molti altri successivi bienni. Pubblica, con introduzione e note, l'opera di Vincenzo Cuoco *Platone in Italia*, in due volumi, presso la Cappelli.
- 1933 Il 16 gennaio pronuncia la prolusione al corso di Etica, all'università di Bologna, col titolo « La concezione eroica della vita ».
Il 25 marzo, nell'Auditorium del Liceo ginnasio di Faenza, ove aveva insegnato, tiene una conferenza su « Il pensiero di Platone ».
La rivista « Vita Nova », della quale dal 1926 era direttore, cessa, come abbiamo in precedenza accennato, le sue pubblicazioni in maniera abbastanza « clamorosa ».
- 1934 Pubblica l'opera *Il carattere della filosofia tomistica*, che raccoglie saggi apparsi sul « Giornale Critico della Filosofia italiana », negli anni 1930, 1931 e 1932²⁶.
- 1935 Pubblica due saggi monografici: *Tendenze e caratteri della sofistica greca* e *Metodi critici della neoscolastica*.
Con i pochi risparmi raggranellati e molti debiti acquista una casa alla periferia della città. La via in seguito sarà intitolata allo storico bolognese Baldassarre Carrati e il fabbricato il civico numero 12. Qui elaborerà le opere della maturità e qui si spegnerà lontano da ogni rumore, la notte del 19-20 dicembre 1965.
- 1936 Ordinario di filosofia teoretica all'Università di Bologna, cattedra che conserverà fino al 1° novembre 1952, data in cui sarà collocato fuori ruolo.
Gli viene conferito l'incarico, presso la stessa Università, dell'insegnamento della filosofia morale, per gli anni accademici 1936-37 e 1937-38.
Le lezioni sono svolte nel pomeriggio dei giorni di giovedì, venerdì e sabato (tale calendario non muterà nel corso degli anni). Qualche rara eccezione avviene per gli incarichi che gli vengono affidati per l'insegnamento di altre discipline (pedagogia e storia della filosofia).
- 1937 La pubblicazione dell'articolo *Dopo la riforma Gentile* su « La diana scolastica »²⁷ scritto « a salvaguardia della dignità e libertà della scuola » determinò il ritiro della tessera e la radiazione dal p.n.f. Non si seppe mai come a radio Mosca ne pervenne il testo, sta di fatto che per tre volte ne fu data lettura con commento ed elogi.
I provvedimenti adottati ritardarono l'avanzamento della carriera, sì

²⁶ V. Sezione I della Bibliografia.

²⁷ La rivista edita a Bologna è del settembre 1937, a. X, n. 1, p. 32. (V. Sezione II della Bibliografia.)

da confinarlo al grado secondo dei docenti universitari, per molti anni. Neanche il passaggio al grado IV (concesso successivamente) ha rimediato il torto arrecato Gli.

Collabora alla rivista « Leonardo », rassegna bibliografica diretta da Federico Gentile, della Sansoni, Firenze.

- 1938 Pubblica *La personalità umana e la nuova coscienza illuministica* e ristampa la prima opera storica *L'illuminismo nella sofistica greca*. Il 12 giugno, nel tempio metodista di Bologna, commemora l'anniversario della morte del pastore Umberto Postpischl²⁸. Per l'anno accademico 1938-39 è incaricato per l'insegnamento della Storia della filosofia, all'Università di Bologna. Tale incarico Gli sarà confermato, poi, annualmente fino al 1951-1952.
- 1939 Pubblica: *La filosofia dell'Umanesimo nella prima metà del quattrocento* e *Il problema dell'esistenza*.
- 1940 Escono: *La libertà umana e l'esistenza* e *La filosofia dell'Umanesimo nella seconda metà del Quattrocento*.
- 1941 Vengono pubblicati: *Epicuro e Lucrezio* e *Il concetto della storia nell'idealismo romantico*.
- 1942 Con D.R. 17 agosto è nominato Accademico effettivo della R. Accademia delle Scienze per la Sezione di Scienze storiche, filologiche e filosofiche.
- 1943 Assegnato al IV grado della carriera universitaria. (1° gennaio) Prosegue la collaborazione alla rivista « Leonardo » della Sansoni.
- 1944 Commemora all'Ateneo bolognese la tragica morte di Giovanni Gentile. Questo fraterno gesto, più che di discepolo, costerà al Saitta, alla fine delle ostilità, la sospensione dall'insegnamento e l'inquisizione da parte della Commissione ministeriale per l'epurazione. Incaricato per l'insegnamento della Psicologia, per l'anno accademico 1944-45.
- 1945 Il 16 giugno viene sospeso dall'insegnamento in accordo con le decisioni della Commissione di Epurazione dell'Università di Bologna, in base al Memorandum Esecutivo n. 76 della Commissione Alleata del settembre 1944. Gli atti relativi sono inviati alla Commissione Ministeriale per l'Epurazione delle Università.
- 1946 Viene reintegrato all'insegnamento. Il 26 febbraio partecipa all'adunanza dell'Accademia delle Scienze, Istituto di Bologna, Classe scienze morali, ecc., della quale è accademico effettivo sino dal 1942, e legge una « nota » di saluto. Pubblica *Il materialismo moderno*, appunti delle lezioni di filosofia teoretica svolte nel corso del corrente anno accademico.

²⁸ V. « L'Evangelista », Roma, 22 giugno 1938.

- 1947 Dà alla stampa l'*Introduzione alla filosofia*, pubblicata per la prima volta presso l'editore Trevisini, nel 1920.
Esce la 2ª ed. del *Contratto sociale* di G.G. Rousseaux.
Pubblica *La teoria dell'amore e l'educazione del Rinascimento*.
- 1948 Viene invitato a commemorare all'Università di Bologna l'opera speculativa e la figura di Giordano Bruno, nel centenario della nascita. Ristampa l'opera teoretica *La personalità umana e la nuova coscienza illuministica*, che uscì per la prima volta nel 1938.
- 1949 Con il primo volume ha inizio la pubblicazione della Sua maggiore opera storica filosofica *Il pensiero italiano nell'Umanesimo e nel Rinascimento*. Gli altri due volumi usciranno rispettivamente nel 1950 e 1951.
La personalità come volontà in atto, è la monografia del corso di filosofia teoretica svolto all'Università.
- 1950 Collabora con articoli e monografie storico-filosofiche alla rivista « Il giornale critico della filosofia italiana »²⁹.
- 1951 Il Comune di Bologna gli conferisce, per il biennio 1950-1951, il premio a nome del compianto Sen. Ing. Gualtiero Sacchetti.
- 1952 Pubblica la monografia *Gioberti*, presso l'editore Garzanti.
Partecipa a « Le celebrazioni salentine », in Lecce, e commemora (22 ottobre) l'umanista educatore *Antonio de Ferraris* (o *Ferrariis*) detto « *Il Galateo* »³⁰.
Col 1º novembre viene collocato fuori ruolo, restando tale fino al 31 ottobre 1957, data in cui verrà collocato a riposo.
L'Associazione licenziati dell'Istituto Tecnico industriale « Aldini Valeriani » di Bologna, gli conferisce l'« Attestato di Benemerenza » per la collaborazione prestata. (29 giugno)
Partecipa al « III Convegno Internazionale di studi sul Rinascimento », che si svolge a Firenze dal 25 al 28 settembre, con la relazione *Il pensiero filosofico e scientifico*³¹.
- 1953 Collabora al « Belfagor » e al « Giornale Critico della Filosofia Italiana ».
Esce, per i tipi dell'editore Zuffi di Bologna, *Il problema di Dio e la filosofia della immanenza*, riprendendo « l'argomento di un saggio giovanile pubblicato (1913) col titolo *La personalità di Dio e la filosofia della immanenza* »³².
- 1954 Commemora, nel X anniversario della morte, Giovanni Gentile, presso la Fondazione omonima, in Roma³³.

²⁹ V. Sezione II della Bibliografia.

³⁰ V. Sezione II della Bibliografia.

³¹ V. « Atti del III Conv. Inter. d. stud. s. Rinasc. », Firenze, 1953. (Cfr. Sez. II della Bibliografia.)

³² Dall'« Avvertenza ».

³³ V. Sezione II della Bibliografia.

- 1955 Muore la madre (29 dicembre) all'età di novantadue anni.
- 1956 È inquadrato, dal 1° luglio, nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di « professore ordinario di 2ª classe ».
- 1957 Collocato a riposo dal 1° novembre ³⁴.
Il 13 dicembre, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 1957-58, il Magnifico Rettore dell'Università di Bologna, Gherardo Forni, consegna il diploma di 1ª classe e la medaglia d'oro ai Benemeriti della Scuola, della cultura e dell'arte, concessa con D.P.R. 2 giugno n. 102. In tale occasione il Senato e il Corpo Accademico gli conferisce la riproduzione del Sigillo Magno, con dedica, dell'Università « quale espressione di viva gratitudine per il fecondo e alto magistero svolto nell'Ateneo bolognese, cui appartiene quale professore Emerito ».
Con decreto del Presidente della Repubblica (Gronchi), su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri (Zoli), Gli viene conferita l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ³⁵.
Pubblica *Nicolò Cusano e l'Umanesimo italiano con altri saggi sul Rinascimento italiano*. (Edit. Tamari, Bologna).
- 1958 Collabora alla rivista « L'osservatore politico letterario » di Giuseppe Longo.
- 1959 Il 15 giugno, presso l'Accademia delle Scienze di cui è membro effettivo, dà lettura del saggio *A proposito della storiografia idealistica* ³⁶.
- 1960 Rivede la Sua maggiore opera che vide la luce or è un decennio, per una seconda edizione che « si avvantaggia sulla prima non solo perché criticamente più corretta, ma perché notevolmente più accresciuta con un senso vigile di tutto ciò che di veramente vivo si è scritto in questi ultimi anni » ³⁷.
La morte improvvisa della moglie, Clelia Mineo (5 novembre), anche se da tempo sofferente, coglie di sorpresa il Maestro e i familiari. Gli amici e gli estimatori gli espressero la loro partecipazione alla grave perdita.
- 1961 È chiamato a far parte della Commissione incaricata del conferimento del premio « Sen. Ing. Gualtiero Sacchetti » (di cui Egli è stato insignito nel 1952) e « Città di Bologna » da assegnarsi per i bienni 1954-55 e 1956-57 e 1958-59. Declina l'invito per ragioni di salute.
Collocato a riposo per limiti di età (1957), aveva conservato le stesse

³⁴ Lett. 10 ottobre, n. 10368, Università degli Studi, Bologna.

³⁵ Elenco n. 1846, Ser. 1ª.

³⁶ Pubblicato nella rivista « Giornale Critico della Filosofia Italiana », 1959, pp. 353 ss., (cit.).

³⁷ Dall'« Avvertenza ».

abitudini di quando era titolare all'Università; anzi, per qualche anno, aveva tenuto un corso libero di filosofia teoretica.

Se la mattina era dedicata allo studio, al riordino dei suoi scritti, alla correzione delle bozze, a riveder opere, annotare e chiosare le riviste che gli erano inviati in saggio, il pomeriggio usciva, quasi sempre a piedi e raggiungeva il centro della città. Fu, infatti, in una di codeste uscite pomeridiane che, posto il piede già malfermo, cadde e batté pesantemente il ginocchio sulla pavimentazione stradale, in porfido. Fu curato da un suo ex alunno del liceo « Galvani », l'ortopedico Oscar Scaglietti. Le lastre non presentavano lesioni, scollamenti o fratture, ma l'articolazione doleva fortemente. Dopo alcuni mesi di cure e terapie fisiche, sembrava che tutto fosse tornato normale e riprese i quotidiani diporti. La deambulazione era rimasta comunque compromessa, tanto che inciampava nuovamente su una asperità della strada e la conseguente caduta lo costrinse al letto, prima, in poltrona, poi, per molti mesi. Riprese le terapie (o « torture » come soleva chiamarle). La neve e il ghiaccio di quell'inverno, anche se era dichiarato ristabilito, sconsigliavano le uscite, specialmente quelle serali, alle quali tanto teneva per un piacevole incontro con gli abituali amici, per una partita a carte nella vicina locanda dello « Sterlino ».

1962 Codesto è stato per il Maestro un anno di amarezze. Esasperante! L'impossibilità di uscire a suo *libito* e dispetto lo rendeva intrattabile. La dipendenza dalla infermiera, che ha dovuto assumere, lo tiene come *in vinculis*, come egli stesso definiva quello *status*. Seguire le prescrizioni (terapie fisiche per riabilitare l'arto), avere la concretezza di non possedere quell'autosufficienza di un tempo e l'incerto domani, lo rendeva malinconico e triste, anche se l'arrivo delle consuete riviste, la corrispondenza e la cura delle sue pubblicazioni lo impegnavano buona parte della mattina.

È codesto il secondo anno (e purtroppo ne seguiranno altri) in cui non presiede una Commissione di esami di Stato, egli che era sempre col piede sul treno, perché ciò costituiva, fra l'altro, un luogo di incontro per rivedere lontani amici, ex alunni, docenti nei licei e nelle Università.

Col sopraggiungere dell'autunno, non resiste alla tentazione e accoglie l'invito dei nipoti più cari e parte per la città etnea.

1963 Rientra da Catania, a primavera. Se moralmente è sollevato, fisicamente è debilitato. Da anni è tormentato dal diabete e l'estenuante lunga immobilità, come accertano i medici, rinvigorisce il male, manifestando astenia e stato di alterazione generale « dapprima funzionali e successivamente organiche » La forte fibra ha comunque il sopravvento, anche per le cure praticate dai medici curanti, alcuni ex alunni, che nella medicina avevano raggiunto la celebrità, in particolare il cardiologo Guido Dagnini.

Nel corso dell'anno si replica lo stato di « una progressiva ingravescente insufficienza dell'organo renale », così da elevare i normali livelli dell'azotemia e glicemia ». La temperatura sale, la pressione è

al pari impazzita, e, poiché i malanni vengono sempre in coppia, sopravvengono altre complicazioni: la tachicardia e la disfunzione alla circolazione sanguigna.

Rimessosi, accetta di allontanarsi nuovamente da Bologna, come per volere fuggire da questo stato abnorme e rendersi irreperibile al male. E raggiunge nuovamente Catania, ove l'anno precedente aveva trascorso il periodo da annoverarsi tra i più fausti dei suoi migliori anni.

Aveva lasciato intendere ai più vicini, e a noi, fra questi, in un improvviso trasporto, il recondito e accarezzato pensiero di non fare più ritorno nella « dotta », che in anni lontani aveva scelto come sua città di elezione.

Parte, infatti nell'ottobre.

- 1964 La nostra sorpresa è indescrivibile, quando nella primavera, a risposta di un augurio onomastico, ci giunge un laconico scritto, vergato di suo pugno, che ci annunzia l'imminente ritorno. Rientra, infatti nei primi giorni di aprile.

Quelle crisi che, nel corso dell'anno precedente, l'avevano assalito, ripropongono analogo tema, le terapie non giungono a riequilibrare il fisico debilitato.

- 1965 Anno infausto. Non tanto perché sul finire il Maestro si spense, quanto per le amarezze che lo turbarono. La solitudine gli si strinse attorno, quasi ammonendolo del lento inesorabile distacco che avveniva, dal « suo » mondo. Avvertiva, ed era più cocente, la carenza dei saggi e delle opere che, in passato, erano inviati per « recensione ». Anche le riviste pervenivano irregolarmente o non giungevano affatto. « L'eco della stampa » inoltrava sempre rari i « ritagli »; che se, a volte, lo irritavano, in fondo lo allietavano. La direzione di una rivista gli restituì un pezzo, scusandosi, con parole di circostanza, di non poterlo ospitare. Fu un duro colpo!

I colleghi? Gli amici? Il numero si era ridotto, naturalmente. Se anche qualche fugace visita o saluto, fra un treno e l'altro, gli giungeva, aveva la rapidità di un lampo, che lasciava dietro di sé tante ombre!

Destava l'apparente aspetto di un « dimenticato », a chi lo avesse osservato solitario, seduto al suo ex tavolo di lavoro. Oramai leggeva di rado e per breve tempo: il *visus* era stato compromesso da una emorragia alla fovea dell'occhio destro, che, per simpatia, aveva offeso anche l'altro; conseguenza, questa, dei sempre più frequenti attacchi di elevata azotemia e glicemia, seguiti da disturbi cardiocircolatori.

Un ennesimo accesso del male, diede origine ad uno stato emorragico che lo afflisse per lungo tempo. Ancora una volta il male fu sconfitto.

L'ottantaquattresimo anno (7 novembre) fu ricordato in modo particolare e fu festeggiato tra i parenti e gli intimi.

Il fisico era, però, rimasto minato: rispondeva riluttante alla solle-

citazione dei farmaci. Una ricaduta a breve scadenza avvertì, anche a noi profani, che gli eventi precipitavano. Il lento progressivo avanzare del male — a dire del curante — poteva determinare la fine istantanea.

Ricordiamo che il Maestro ci aveva fatto partecipi di una promessa data in un tempo lontano. Gli rammentammo la circostanza. Accettò che venisse monsignore Emilio Faggioli, insegnante di religione al liceo « Galvani » quando il Maestro era docente di filosofia, discreto e rispettoso del di lui intimo dramma e depositario da lunga data di una lontana confidenza.

Giuseppe Saitta si licenziò nella notte di quel 20-21 dicembre, porgendoci una mano e salutandoci con un lungo silenzioso interrogativo sguardo.

Le esequie semplicissime, come Egli stesso aveva desiderato, ebbero le commosse parole di commiato del grecista Carlo Del Grande, suo estimatore e collega, che a nome del Magnifico Rettore, del Senato e del Corpo accademico lo congedò dall'Ateneo, nel cortile dell'Archiginnasio, avanti la Cappella dei Bulgari.

Il Comune di Bologna ha concesso il suolo per la sepoltura al Campo Carducci della Certosa, fra gli Emeriti che hanno onorato lo Studio bolognese.

BIBLIOGRAFIA DI GIUSEPPE SAITTA

Abbiamo ritenuto di escludere editoriali, articoli, corsivi e quant'altro, firmati con pseudonimi o semplicemente siglati, onde evitare arbitrarie attribuzioni, notando invece quegli scritti di cui eravamo più che certi della paternità del Maestro.

Abbiamo altresì omesso volutamente, ritenendo di stendere un discreto velo e una pacata ombra, quelle polemiche e critiche a colleghi e a persone del Suo tempo, in quanto, a nostro parere, esulavano dalla mera sfera scientifica speculativa della ortodossa filosofia e del pensiero del Maestro.

ABBREVIAZIONI DEI PERIODICI CITATI

(Le città italiane sono *siglate* secondo il consueto uso)

AC.PONT.	Acta Pontificia Academia Romana S. Tomae. ROMA
AM.	Ambrosiano. MI
AN.UN.TOSC.	Annali delle Università Toscane. PI
ARC.CU.IT.	Archivio di Cultura Italiana. ROMA
ARC.FIL.	Archivio di Filosofia. ROMA
ARC.ST.IT.	Archivio Storico Italiano. FI
ARCH.	Archiginnasio. BO
ARD.	L'Arduo. BO
ASS.	L'Assalto. BO
ATT.CON.INT.	Atti del III Conv. Intern. di Studi sul Rinascimento. FI
ATT.CON.VIN.	Atti del Conv. di Studi Vinciani. FI
ATT.R.ACC.	Atti della Reale Accad. di Agricolt., Scienze, Lettere. VR
AV.IT.	L'Avvenire d'Italia. BO
AZ.	Azione. BO
BAT.	Battaglie. BO
BEL.	Belfagor. ME e FI
BIBL.FA.	Bibliografia Fascista. ROMA
BIL.	Bilancio. ROMA
BILYC.	Bilycnis. ROMA
BO.REV.	Book Reviews. LONDRA
BU.TH.	Bullettin Thomiste. PARIS
CAM.RO.	Camicia Rossa. ROMA
CANT.	Cantiere. ROMA

CIV.CAT.	Civiltà Cattolica. ROMA
CIV.FA.	Civiltà Fascista. TO
CIV.MO.	Civiltà Moderna. FI
CO.NA.	Corriere di Napoli. NA
COEN.	Coenobium. LUGANO
CON.STA.	La Conquista dello Stato. ROMA
CONS.	Conscienza. ROMA
CONV.	Convivio. TO
COR.LIB.	Corriere del Libro. BO
COR.MA.	Corriere del Maestro. MI
COR.SE.	Corriere della Sera. MI
CR.	La Critica. BA
CRIT.	Criterion. BO
CRIT.FASC.	Critica Fascista. ROMA
CU.	La Cultura. ROMA
CU.CO.	La Cultura Contemporanea. PG
CU.PO.	La Cultura Popolare. MI
CU.SP.	La Cultura dello Spirito.
D.S.	La Diana Scolastica. BO
DI.SC.	I Diritti della Scuola. ROMA
DISC.	Discere. ME
E.	L'Evangelista. ROMA
ED.FA.	Educazione Fascista. ROMA
ED.NA.	Educazione Nazionale. ROMA
EM.	Emilia. BO
ER.	Erasmus. BRUXELLES
FI.LET.	La Fiera Letteraria. MI
FOR.	La Forgia. NA
GER.	Gerarchia. MI
GIOR.C.F.I.	Giornale Critico d. Filosof. Ital. FI
GIOR.C.I.	Il Giornale della Cult. Ital. BO
GIOR.EM.	Il Giornale dell'Emilia. BO
GIOR.IS.	Il Giornale dell'Isola. CT
GIOR.ME.	Il Giornale di Metafisica. TO
GIOR.S.M.	Il Giornale della Scuola Media. ROMA
GIOR.SI.	Il Giornale di Sicilia. PA
HIS.	Historica. RC
ID.NA.	L'Idea Nazionale. ROMA
IR.	Irenikon. Anay, S. Mense, BELGIQUE
IT.SC.	Italia che scrive. ROMA

J.PH.	The Journal of. Philosophy. NEW YORK
JOU.PH.	The Journal of Philosophy. LANCASTER
L.	Logos. ROMA. FI.NA.
LAV.	Il Lavoro. GE
LEON.	Leonardo. FI
LETT.MO.	Letterature Moderne. BO
LEV.	Levana. FI
LI.	La Libertà. NA
LIB.GI.	I Libri del Giorno. MI
LIB.IT.	Il Libro Italiano. ROMA
LIT.KUN.	Literatur und Kunst. SAMSTAG
ME.ACC.SC.	Memorie dell'Accademia delle Scienze di Bologna. Classe Scienze Morali. BO
MER.	La Mercanzia. BO
MERK.	Merkur. BADEN BADEN
MESS.	Il Messaggero. ROMA
N.A.	La Nuova Antologia. FI. ROMA
N.C.	La Nuova Cultura. TO
N.I.	La Nuova Italia. FI
N.P.L.	La Nuova Politica Liberale. ROMA
N.R.S.R.	Nuova Rivista delle Riviste di Studi Religiosi. MC
NO.SC.	La Nostra Scuola. MI
NU.CO.	Il Nuovo Corriere. FI
NU.RIV.ST.	Nuova Rivista Storica. MI
NU.SC.	La Nuova Scuola. MI
NU.SC.IT.	La Nuova Scuola Italiana. MI
OSS.POL.	L'Osservatore Politico Letterario. BO. MI
OSS.RO.	L'Osservatore Romano. CITTA DEL VATICANO
PEN.	Pensamiento. BRASILE
PO.NU.	Il Popolo Nuovo. FG
POP.	Il Popolo. TO
PREA.	Prealpina. TN
PRO.	Il Progresso. BO
PRO.VI.	Provincia di Vicenza. VI
R.d.C.	Il Resto del Carlino. BO
R.d.C.P.	Il Resto del Carlino - La Patria. BO
R.d.C.S.	Il Resto del Carlino della Sera. BO
RAS.	La Rassegna. PI
RAS.CU.	Rassegna di Cultura. MI
RAS.FIL.	Rassegna di Filosofia. ROMA

RAS.NAZ.	Rassegna Nazionale. ROMA
RAS.PED.	Rassegna di Pedagogia. PD
RE.FA.	Il Regime Fascista. CR
REL.	Religio. ROMA
REN.ACC.SC.	Rendiconto della Sessione dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna; Classe Scienze Morali. BO
REV.BR.FIL.	Revista Brasileira de Filosofia. S. PAULO
REV.MET.	Revue de Metaphisique et de Morale. PARIS
REV.NEO.PHIL.	Revue Neoscolastique de Philosophie. LOUVAIN
REV.PH.	Revue de Philosophie. PARIS
REV.SC.PH.	Revue des Sciences Philosophique et Theologique. PARIS
RIC.FI.	Ricerche Filosofiche. PA. RC.
RIF.SO.	Riforma Sociale. TO
RIN.	Rinascita. ROMA
RIS.IT.	Il Risorgimento Italiano. TO
RIV.FIL.	Rivista di Filosofia. MI
RIV.FIL.NEO.	Rivista di Filosofia Neoscolastica. MI
RIV.INT.FIL.	Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto. GE
RIV.LETT.	Rivista di Lettere. MI
RIV.RO.FIL.	Rivista Rosminiana di Filosofia e cultura. TO
RIV.SIN.	Rivista di Sintesi Letterarie. TO
RIV.ST.FIL.	Rivista di Studi Filosofici e Religiosi. PG
RO.FA.	Roma Fascista. ROMA
SAG.	Saggi. TO
SAGG.	Il Saggiatore. TO
SC.CA.	Scuola Cattolica.
SC.FA.	La Scuola Fascista. ROMA
SE.	Sera. MI
SIC.	La Sicilia. CT
SOC.NU.	Società Nuova. ROMA
SOPH.	Sophia. PA
SPE.	Speculum. CAMBRIGE
STA.	La Stampa. TO
STU.GIO.	Gli Studi Giobertiani del Dopoguerra. UD
STUD.	Studium. FI
STUD.FIL.	Studi Filosofici. MI
STUD.INT.FIL.	Studi Internaz. di Filosofia. TO
T.V.P.	Tijdschrift Voor Philosophie. LONDRA
UM.	L'Umanità.
UN.	L'Unità. FI

UNIV.	L'Universale
VE.	Veneto. PD
VI.NO.	Vita Nova. BO
VIT.PEN.	Vita e Pensiero. MI
VO.	La Voce. FI
VO.TR.	La Voce Trentina. ROVERETO (TN)

SEZIONE I

A) OPERE

1. *L'illuminismo nella sofistica greca*, Milano, 1910; 2ª ed., Milano, 1938.

Recensioni: AN., in POP. 14 gennaio 1938; AN., in LIB.IT., gennaio 1938; A. TESTA, in LEON., 1938, giugno; AN., in REL., 1938, pp. 225 ss.; V.E. ALFIERI, in N.I., 1938, maggio; AN., in REV.MET., 1938, suppl. pp. 4-21; M.T. GILLO Tos, in CRIT., 1938, pp. 163 ss.; AN., in RIC.FI., 1939, gennaio-giugno; S., in RIV.FI., 1939, pp. 82 ss.; M. DE CORTE, in REV.PH., 1939, p. 280; D.T.S., in IR., 1938, p. 489; A.R. ENDERIKX, in T.V.P., 1940, pp. 177 ss.

2. *La Scolastica nel secolo XVI e la filosofia dei gesuiti*, Milano, 1911.

Recensioni: AN. (x.j., P. MATTIUSI), in RIV.FIL.NEO., 1911, pp. 573 e 685; AN., in E., 24 febbraio 1911; AN., *I gesuiti e la filosofia scolastica del sec. XVI*, in LI., 1911, 5 novembre; AN., COEN., 1911, novembre-dicembre, p. 135; AN., *I gesuiti, studi e libelli*, in CIV.CAT., 1912, pp. 577 ss.; G. SAITTA, *Idealismo e neoscolastica*, in VO.TR., 13 settembre 1912, AN. (r.j. P. MATTIUSI), in RI.FIL.NEO., 1912, pp. 695 ss.

3. *Le origini del neotomismo nel secolo XIX*, Bari, 1912.

Recensioni: F. OLGIATI, in SC.CA., 1912, pp. 123 ss.; F. CHIMINELLI, in BILYC., pp. 593 ss.; AN., in CU.CO., 1912, p. 80; AN., in RIV.FIL.NEO., 1912, pp. 280 ss.; AN., in RIF.SO., 1912, ottobre; AN., in VO.TR., 1912, ottobre; AN., *La filosofia contemporanea in Italia*, in VO., 19 dicembre 1912; B. GIULIANO, *Ortodossia cattolica*, in UN., 28 settembre 1912; AN., in CIV.CAT., 1913, pp. 471 ss.; B. NARDI, in VO., 28 dicembre 1913; F. CENTO, in N.R.S.R., 1913, luglio-agosto; AN., in RIV.FIL.NEO., 1913, febbraio; AN., in REV.SC.PH., 20 ottobre 1915; A. LO VECCHIO, in RI.FIL., gennaio-marzo 1936.

4. *La personalità di Dio e la filosofia della immanenza*, Fano, 1913; 2ª ed., Bologna, 1938; 3ª ed., con variazioni e aggiunte, col titolo *Il problema di Dio e la filosofia della immanenza*, Bologna, 1953.

Recensioni: AN., in CR., 1914, pp. 153 ss.; F. OLGIATI, in RIV.FIL.NEO., 1914, pp. 317 ss.; U. JANNI, in BILYC., 1914, pp. 294 ss.; E. GIANCOTTI,

in RAS.FIL., 1953, pp. 181 ss.; A. COCCIO, in RIV.FIL.NEO., 1953, pp. 483 ss.; AN., in CIV.CAT., 1953, pp. 631 ss.; F. ROMANO, in SOPH., 1954, pp. 354 ss.; G. PALUMBO, in GIOR.C.F.I., 1955, pp. 421 ss.

5. *Introduzione alla filosofia*, Milano, vol. 3, (s.d.) 1920; 2^a ed. Bologna, 1947, vol. unico; Rist. 1948, vol. unico.

Recensioni: F. CENTINEO, in RAS.PED., 1949, pp. 90 ss.; E.M. FUSCO, in ARCH., 1949-50, pp. 188 ss.

6. *Il pensiero di Vincenzo Gioberti*, Messina, 1917; 2^a ed., Firenze, 1927; Rist., Firenze, 1938.

Recensioni: AN., in BILYC., 1917, pp. 357 ss.; G. SANTINI, in NO.SC., 1917, a. V. n. 11-12, pp. 95; G. GENTILE, in R.d.C.P., 3 settembre 1918; V. FAZIO ALLMAYER, in CR., 1919, pp. 318 ss.; A. CARLINI, in VI.NO., 1927, pp. 615; A. GEMELLI, *Il saggio di G. Saitta*, in RIV.FIL.NEO., 1928, pp. 331 ss.; B. ROMANI, *Osservazioni su le democrazie moderne di J. Bryce*, in CARO., 1932, marzo; C. SGROI, *Introduzione allo studio del Gioberti*, in « Gli studi giobertiani del dopoguerra: 1918-1934 », Udine, 1935; R. LONGHITANO, in BIBL.FA., aprile 1935, (recen. al saggio dello Sgroi).

7. *Lo spirito come eticità*, Bologna, 1921; 2^a ed. (col titolo) *La teoria dello spirito come eticità*, Bologna, 1948.

Recensioni: AN., in VE., 24 giugno 1921; AN., in MES., 23 giugno 1921; AN., in PRO.VI., 1^o luglio 1921; AN., in AZ., 31 luglio-1^o agosto 1921; AN., in LIB.GI., novembre 1921; G. BONTANDINI, in RIV.FIL.NEO., 1923, pp. 81 ss.; E. CENTINEO, in GIOR.C.F.I., 1949, pp. 348 ss.

8. *La filosofia di Marsilio Ficino*, Messina, 1923; 2^a ed., Firenze, 1943; 3^a ed. col titolo *Marsilio Ficino e la filosofia dell'Umanesimo*, Bologna, 1954.

Recensioni: B.A., in SPE., 1923, pp. 189 ss.; AN., in COR.SE., 8 aprile 1924; A. POGGI, *Marsilio Ficino, precursore*, in CONS., 8 novembre 1924; AN., in STA., 27 dicembre 1924; A. ZOTTOLI, in CU., 1924; (v. la risposta del SAITTA: *Un critico inacidito e la filosofia di Marsilio Ficino*, in GIOR.C.I., 1925, pp. 15; D. BINOZZI, *Il Ficino*, in R.d.C., 20 maggio 1925; D. BULFARETTI, in AM., 3 dicembre 1933; A.T. ANTONELLI, in GIOR.ME., 1946, pp. 59 ss.; D. CANTIMORI, in NU.CO., 14 marzo 1954; D. SCOLERI, in HI., 1954, pp. 216 ss.; L. GIUSSO, in R.d.C., 13 aprile 1954.

9. *Disegno storico dell'educazione*, Bologna, 1923; 2^a ed., Bologna, 1926; 3^a ed., Bologna, 1928; rist. col titolo *Lineamenti di storia dell'educazione*, Firenze, 1950.

Recensioni: D.O.C., in AV.IT., 30 novembre 1923; AN., in RIV.LETT., 16 novembre 1923; AN., in CONS., 19 gennaio 1924; AN., in CU.PO., gennaio 1924; AN., in COR.MA., 24 febbraio 1924; G. SANTINI, in DIR.SC., marzo 1924; C. LICITRA, in ED.NAZ., gennaio 1924, pp. 38 ss.; S. EMMA NUELE, in GIOR.IS., 30 ottobre 1926; AN., in SC.FA., 15 aprile 1928, p. 8; (e altre recensioni e rassegne su riviste e giornali scolastici).

10. *Il compito della storia*, Bologna, 1926. (Prolus. tenuta all'Università di Pisa il 13 novembre 1925).

11. *L'educazione dell'umanesimo in Italia*, Venezia, 1928.

Recensioni: C.O. COCCHETTI, in CA.RO., 21 maggio 1928; U.A. PADOVANI, in RIV.FIL.NEO., 1928, pp. 375 ss.

12. *Filosofia italiana e Umanesimo*, Venezia, 1928. (Raccoglie i saggi: *L'originalità della filosofia italiana*, pubblicati in N.A., 16 settembre 1919; *La storia del pensiero come storia nazionale*, in GIOR.C.I., 1926; *La rivendicazione di Epicuro nell'Umanesimo*, in AN.UN.TOSC., 1926; *La filosofia di Leone Ebreo*, in parte pubblicato sul GIOR.C.F.I., 1925). Ristam. 1947.

Recensioni: P. PANTALEO, in GIOR.C.F.I., 1928; G.G., in GIOR.C.F.I., 1928, p. 160; P. PANTALEO, in RE.FA., 21 aprile 1929; U.A. PADOVANI, in RIV.FIL.NEO., 1928, pp. 372 ss.; E.M. Fusco, in ARCH., 1949-1950, pp. 188-190.

13. *Il carattere della filosofia tomistica*, Firenze, 1934, a c.d. R. Scuola Norm. di Pisa. (L'opera era apparsa a puntate sul GIOR.C.F.I., 1930, pp. 257 ss.; 1931, pp. 161 ss.; 1932, pp. 1 ss.; pp. 317 ss.).

Recensioni: E. GARAVENTA, in RAS., 1934, pp. 274 ss.; A. PUCCETTI, in AV.IT., 3 gennaio 1935; R. MAZZETTI, in CAN., 9 marzo 1935; A. GEMELLI, *La filosofia tomistica secondo « don Lendine »*, in RIV.FIL.NEO., 1935, pp. 160 ss.; G. SAITTA, (risponde), *La non « docta ignorantia » di P. Gemelli*, in GIOR.C.F.I., 1935, pp. 270 ss.; A. CARLINI, in N.A., 1935, pp. 467 ss.; A. GEMELLI, *Le risposte e gli errori dell'ex reverendo Saitta Giuseppe, professore di filosofia 'morale' nell'Università di Bologna*, in RIV.FIL.NEO., 1935, pp. 524 ss.; A. GEMELLI, *Storicismo attualista: terza puntata — ovvero — la filosofia tomistica secondo G. Saitta*, in SOPH., 1935, pp. 377 ss. (*avec abrégé en français*); G. SAITTA, *Breve ed ultima replica al Gemelli*, in GIOR.C.F.I., 1936, pp. 91 ss.; E. BONAIUTI, in REL., 1935; AN., in N.I., 1935, pp. 259 ss.; SEMPRINI, in RAS., ottobre 1935; CH. RANWEZ, in REV.NEO.PHIL., 1935, p. 947; L. BORGHI, in GIOR.C.F.I., 1935, pp. 181 ss.; S. CONTRI, (lett. al) GIOR.C.F.I., 1935, p. 427; M.J. CONGAR, in REV.SC.PH., 1935, p. 369; McKEON R., in J.PH., 1935, pp. 302 ss.; A. ALIOTTA, in L., 1935 pp. 273 ss.; S., in BU.TH., 1937-38, pp. 227 ss.; T. DE LUCA, in BIBL.FA., 1936, pp. 57 ss.; M. CORDOVANI, *Il carattere della filosofia tomistica secondo il Prof. Saitta*, in AC.PONT., 1936-37, pp. 87 ss.; A. GRAMMATICO, *Metafisica, etica, teologia*, in OSS.RO., 29 dicembre 1938; M.F. SCIACCA, in LEON., 1935, pp. 394 ss.

14. *La personalità umana e la nuova coscienza illuministica*, Genova, 1938; (2^a ed., Bologna, 1948)¹.

Recensioni: E. BONAIUTI, in REL., 1938, pp. 464 ss.; M.F. SCIACCA, *Aspetti ed atteggiamenti recenti della filosofia italiana*, in L., 1939, pp. 121 ss.; e pp. 561 ss.; per la polemica Saitta-Sciacca, v. anche LEON., 1939,

¹ V. l'Avvertenza all'opera.

pp. 268 ss., e pp. 379 ss.; B. BRUNELLO, in ARC.CU.IT., 1939, n. 2; G. BIANCHI, in RIV.FIL.NEO., 1939, pp. 213 ss.; A. TESTA, in LEON., 1939, pp. 94 ss.; N. BOBBIO, in ARC.FIL., 1939; AN., in RIV.FIL., 1939; N. BOBBIO, in RIV.FIL., 1940, n. 2; L. GIUSSO, *Umanesimo idealista*, in CO.NA., 12 agosto 1940; G. BIANCA, in SPH., gennaio 1941; E. GARIN, in LEON., 1941, pp. 74 ss.; A. SALONI, in CIV.MO., 1941, pp. 362 ss.

15. *La libertà umana e l'esistenza*, Firenze, 1940².

Recensioni: E. GARIN, in LEON., 1941, p. 74; G. PRETI, in RIV.INT.FIL., 1941, pp. 130 ss.

16. *Il pensiero italiano nell'Umanesimo e nel Rinascimento*, v. 3, Bologna, 1949-1951; 2^a ed. corr. e accr., v. 3, Firenze, 1961.

Recensioni: E.M. FUSCO, in UM., Milano, 5 giugno 1949; E.M. FUSCO, in ARC., 1949-1950, pp. 188 ss.; D. SCOLERI, in HIS., 1949, pp. 175 ss.; H. RUDIGER, in LIT.KUN., 3 settembre 1949; H. RUDIGER, *L'Umanesimo e la morale economica del periodo iniziale del capitalismo*, in COR.LIB., novembre 1949; C. SGROI, *L'Umanesimo italiano*, in SI., 2 dicembre 1949; C. SGROI, in DISC., 1950, novembre-dicembre; J. LANCERE, in ER., 1950, n. 5; H. RUDIGER, in MERK., 1950, pp. 571 ss.; L. GIUSSO, *L'Umanesimo chiave dell'età moderna*, in MESS., 11 luglio 1950; F. CAFARO, in IT.SC., 1950, pp. 134 ss.; W.A. MUELLER, in BO.REV., 1950, pp. 4 ss.; L. GIUSSO, *Vicenda ideale del Rinascimento*, in GIOR.EM., 1951, 9 gennaio; P.O.K., in JOU-PH., n. 24, 1951, 22 novembre; R. ORECCHIA, in RIV.INT.FIL., n. 3, 1952; E. GARIN, *Il Rinascimento*, in GIOR.C.F.I., 1952, pp. 99 ss.; E. MORATTI, in *Frontespizio emiliano*, conversaz. radio di Bologna 1, del 4 settembre 1952; E. GARIN, in BEL., 1952, pp. 479 ss.; R. CIRELL CZERNA, in REV.BR.FIL., ottobre-dicembre 1952, pp. 778 ss.; R.G. VILLOSLADA, in PEN., 1952, pp. 110 ss.; A. DEREGIBUS, in SAG., 1954, pp. 337 ss.

17. *Gioberti*, Milano, 1952.

18. *Nicolò Cusano e l'Umanesimo italiano con altri saggi sul Rinascimento italiano*, Bologna, 1957.

Recensioni: G. MORRA, in GIOR.C.F.I., 1958, pp. 397 ss.; F. TATEO, in CON., 1960.

B) TESTI SCOLASTICI, MONOGRAFIE E CORSI UNIVERSITARI

19. R. DESCARTES, *Discorso sul metodo*, trad., introd., comm., Bari, 1912; 2^a ed., Bari, 1918; 3^a ed., Bari, 1922; 4^a ed., Bari, 1927; 5^a ed., 1931; 6^a ed. (riv. e corr.) Bari, 1934; (Rist.) Bologna, 1938; Bologna, 1941; Firenze, 1961.

Recensioni: G. DE RUGGERO, in R.d.C., 28 novembre 1913; G.G. (Gio-

² V. l'Avvertenza all'opera.

vanni Gentile), in CR., 1912, p. 362; E. CHIOCCHETTI, *La filosofia di Benedetto Croce*, in RIV.FIL.NEO., 1912, pp. 590 ss.; E. CHIOCCHETTI, *Per studiare Cartesio*, in RIV.FIL.NEO., 1912, pp. 411 ss.

20. *Problemi di psicologia*, Milano, 1916; 2ª ed., Milano, 1920.

Recensioni: VIP., in LIB.GI., marzo 1920; G.G. (Giovanni Gentile), in GIOR.C.F.I., 1920, pp. 233 ss.

21. V. GIOBERTI, *Introduzione allo studio della Filosofia*, a c. di G. Saitta, Messina, s.a. (1917).

22. *Problemi di logica*, Milano, 1918.

Recensioni: VIP., in LIB.GI., marzo 1920; G.G. (Giovanni Gentile), in GIOR.C.F.I., 1920, pp. 233 ss.

23. *Problemi di morale*, Milano, 1920.

24. V. GIOBERTI, *La politica*, (passi scelti), intr. e comm., Firenze, 1922; 2ª ed., riv. ed accr., Firenze, 1924; 3ª ed., Firenze, 1928; rist., Firenze, 1938.

Recensioni: AN., in BAT., 25 maggio 1922; C. CURCIO, in R.d.C., 25 luglio 1922; B. GIULIANO, *Perché Gioberti ritorna*, in ID.NAZ., 18 ottobre 1922; A. SEGRÈ, in RIS.IT., n. 3, 1924; C.O. COCCHETTI, *Gioberti e la politica*, in CON.ST., 15 novembre 1928; S. SGROI, in RIV.SIN., 1934, p. 531.

25. A. ROSMINI, *Introduzione allo studio della filosofia*, intr. e commento, Bologna, 1924.

26. A. ROSMINI, *Principi della scienza morale*, intr. e note, Firenze, 1924.

Recensioni: AN., in RAS.CU., 15 gennaio 1925.

27. A. ROSMINI, *Introduzione alla filosofia*, introd. e commento, Bologna, 1924; 2ª ed. Firenze, s.d.; 3ª ed., Firenze, 1938; 4ª ed., Firenze, 1950.

Recensioni: AN., in RIV.LETT., 16 settembre 1924; AN., in GER., settembre 1932; U. SPIRITO, in LEON., 1925, pp. 46.

28. V. GIOBERTI, *Del rinnovamento civile d'Italia*, (pagine scelte), introd. e note, Firenze, 1924.

Recensioni: C. MAZZANTINI, in RIS.IT., n. 4, 1924.

29. G.G. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, trad., introd., commento, Firenze, 1924; 2ª ed., Bologna, 1947; 3ª ed., Firenze, Sansoni, 1961.

Recensioni: D. PETRINI, in CONS., 9 agosto 1924.

30. V. CUOCO, *Platone in Italia*, introd. e note, Bologna, 1932.

31. ARISTOTELE, *Dell'anima*, (passi scelti), trad., introd. e note, Bologna, 1934; rist., Firenze, 1962.

Recensioni: AN., in GIOR.S.M., 21 febbraio 1935; AN., in FOR., marzo 1935.

32. ARISTOTELE, *La politica*, (passi scelti), trad. di E. Pistelli, introd. e note, Bologna, 1934; 2^a ed., Bologna, 1942; rist., Firenze, 1962.

Recensioni: AN., in GIOR.S.M., 21 febbraio 1935.

33. *Tendenze e caratteri della sofistica greca*, Bologna, 1935.

34. *Metodi critici della neoscolastica*, Firenze, 1935.

35. ARISTOTELE, *La poetica*, (passi scelti), trad. di E. Pistelli, introd. e comm. di G.S., Firenze, 1937.

Recensioni: A. TESTA, in LEON., 1938, p. 356.

36. *La filosofia dell'umanesimo nella prima metà del Quattrocento*, Bologna, 1939.

37. *Il problema dell'esistenza*, Bologna, 1939.

38. *La filosofia dell'umanesimo nella seconda metà del Quattrocento*, Bologna, 1940.

39. *Epicuro e Lucrezio*, Bologna, 1941.

40. *Il problema della storia*, Bologna, 1941.

41. *Il concetto della storia nell'idealismo romantico*, Bologna, 1941.

42. *Il naturalismo nel Rinascimento*, Bologna, 1942.

43. *Il problema della storia nell'idealismo italiano*, Bologna, 1942.

44. *Il materialismo moderno*, Bologna, 1946.

45. *La teoria dell'amore e l'educazione nel Rinascimento*, Bologna, 1947.

Recensioni: E.M. Fusco, in ARCH., 1949-1950, pp. 188 ss.

46. G. LOCKE, *Saggio sull'intelletto umano*, (passi scelti), trad., introd., note e comm., Bologna, 1948; rist., Bologna, 1950; 2^a ed., Firenze, 1961.

47. *La persona come volontà in atto*, Bologna, 1949.

Recensioni: D. SCOLERI, in HIS., 1949, pp. 84 ss.

N.B. - *Il corso di Scienza politica*, svolto negli anni accademici 1924-25, 1925-26, 1926-27, v. Sez. V: *Lezioni e corsi svolti nell'Università di Bologna*.

SEZIONE II
SAGGI E ARTICOLI

1. *Idealismo e neoscolastica*, in VO.TR., 13 settembre 1912.
Recensioni: AN., (x.y.), in RIV.FIL.NEO., 1912, pp. 695 ss. (v. paragrafo 2 della Sez. I, Opere).
2. *Il neotomismo in Italia*, in VO.TR., n. 51, dicembre 1912.
3. *Il dommatismo in filosofia*, in N.C., 1913, pp. 655 ss.
4. *Il misticismo di Vincenzo Gioberti*, in BILYC., 1916, fasc. 3.
5. *Per la cultura filosofica degli insegnanti*, in CU.SP., 1915, nn. 2 e 6.
6. *La pedagogia di Vincenzo Gioberti*, in CU.SP., 1916, nn. 5 e 6.
7. *Democrazia e democrazia*, in R.d.C.P., 21 luglio 1917.
8. *L'Istituto italiano di Parigi*, in R.d.C.P., 5 settembre 1917.
9. *Contro un luogo comune*, in R.d.C.P., 8 gennaio 1918.
10. *Il grande trionfatore*, in R.d.C.P., 5 febbraio 1918.
11. *L'originalità della filosofia italiana*, (prolus. Università di Bologna, inaugurazione corso libero di Storia della filosofia), in N.A., settembre 1919. (Pubb. p. estr. in R.d.C.P., 18 gennaio 1919). Con altri saggi nell'opera *Filosofia italiana e Umanesimo* (v. Sez. I, Opere).
12. *Alle radici della vita*, in PRO., 19 novembre 1919.
13. *Verso i nuovi programmi delle scuole medie*, in PRO., 23 novembre 1919.
14. *La scuola di Stato e la scuola libera*, in PRO., 29 novembre 1919.
15. *Origine del platonismo italiano nel sec. XV*, in PRO., 11 febbraio 1920. (Estr. cap. 3 del *Marsilio Ficino e la filosofia del Rinascimento* (v. oltre).
16. *L'essenza del socialismo*, in PRO., 28 febbraio 1920.
17. *Economia borghese ed economia socialista*, in PRO., 18 marzo 1920.
18. *La nuova politica italiana*, in PRO., 16 aprile 1920. Ripubblicato in GIOR.C.I., 1925, n. 1, pp. 10 ss.
19. *La politica dei popolari*, in PRO., 15 aprile 1920.
20. *La crisi della democrazia*, in PRO., 25 aprile 1920.
21. *Marsilio Ficino e la filosofia del Rinascimento*. (Saggio apparso per la prima volta sul GIOR.C.F.I., 1920, pp. 80 ss., pp. 142 ss., pp. 270 ss.; 1921, pp. 32 ss., col titolo *La filosofia di Marsilio Ficino*, v. Sez. Opere).
22. *Lineamenti per una critica della religione*, Bologna, 1921; rist., Bologna, 1933.
23. *La cosmogonia o Dio e il mondo nella filosofia di Marsilio Ficino*, in RIV.ST.FIL., n. 4, 1921.
24. *La dignità umana nella filosofia di Marsilio Ficino*, in RIV.ST.FIL., n. 1, 1922.

25. *Materia e vita nella filosofia di Marsilio Ficino*, in *ARD.*, 1922, pp. 1 ss.

26. *Medievalismo e idealismo*, in *ARD.*, 1922, pp. 83 ss.; col titolo *Idealismo e cattolicesimo*, in *R.d.C.P.*, 30 giugno 1922.

Recensioni: O. CORSINI, *Idealismo e cattolicesimo*; O. CORSINI, *La vecchia e la nuova filosofia*; O. CORSINI, *L'antica e nuova filosofia (nel nostro tempo)*, in *AV.IT.*, 3, 13, 16 luglio 1922. Il SAITTA replica: *Pensiero moderno e medievalismo*, in *R.d.C.P.*, 19 luglio 1922; col titolo: *Pensiero moderno e neoscolastica (Risposta ad un neoscolastico)*, in *ARD.*, 1922, pp. 121 ss.; O. CORSINI, *L'antica e la nuova filosofia*; O. CORSINI, *Pensiero moderno e medievalismo (a proposito di una replica del Prof. Saitta)*; O. CORSINI, *La salute... degli avversari (per una polemica filosofica)*, in *AV.IT.*, 1922, 22, 25 luglio, 6 agosto; A. GEMELLI, *Il problema filosofico nell'Italia contemporanea*, (lett. al Dirett.), in *AV.IT.*, 1922, 10 agosto; *Medievalismo e cultura moderna*, in *R.d.C.P.*, 1922, 12 agosto; (v. inoltre) in *RIV.FIL.NEO.*, 1922, pp. 308 ss.; O. CORSINI, *Fasti e nefasti della moderna filosofia*; O. CORSINI, *La scolastica e la tattica dei suoi oppositori*, in *AV.IT.*, 1922, 29 agosto, 21 settembre; E. GRASSI, *Scolastica e storia*, in *RAS.NA.*, aprile 1922; M. VINCIGUERRA, *Romanticismo tedesco*, in *R.d.C.P.*, 1922, 12 settembre.

27. *Confusionismo idealistici*, in *ARD.*, 1922, pp. 112 ss.

28. *Il vero metodo*, (dal tratt. *De intellectus emendatione*, di Spinoza, vol. I, pp. 10-13; trad. G. Saitta) in *ARD.*, 1922, p. 171.

29. *Abbozzo di una critica della religione*, in *ARD.*, 1922, pp. 278 ss.

30. *L'educazione neoidealista di Benedetto Croce e Giovanni Gentile*, in *ED.NA.*, 1923, n. 10, ottobre. Saggio tratto dal *Disegno storico dell'educazione* (v. Sez. I, *Opere*).

31. *L'educazione dell'Umanesimo*, in *LEV.*, 1923, pp. 505 ss.

32. *Sulla riforma scolastica e sull'insegnamento della religione nelle scuole*, in *CONS.*, 17 febbraio 1923 e fasc. segg. (Referendum promosso dal periodico).

33. *La tradizione italiana*, in *ED.NA.*, 1924, pp. 6 ss.

34. *Il liberalismo non muore*, in *N.P.L.*, 1924, pp. 100 ss.

35. *Un nuovo metodo per l'insegnamento dal disegno*, in *NU. SC. IT.*, 1924.

36. *Un maestro: Francesco Cecchi*, in *R.d.C.S.*, 1924, 29 set.

37. *Il tartufismo del prof. Lombardo Radice*, in *ASS.*, 1924, 25 ott.

38. *La filosofia di Leone Ebreo* (alias Don JEHUDAH ABRAVANEL, Leone Medico Ebreo). Saggio apparso per la prima volta in *GIOR.C.F.I.*, 1924, pp. 12 ss.; 1925, pp. 140 ss.; pp. 241 ss. Raccolto, poi, in volume, con altri saggi, col titolo *Filosofia italiana e Umanesimo* (v. Sez. I, *Opere*).

39. *La rivendicazione di Epicuro attraverso i primi umanisti*, in « Studi critici in onore di C.A. Cesareo », Palermo, 1924. Col titolo *La rivendicazione di Epicuro nell'Umanesimo*, in *GIOR.C.I.*, 1925, fasc. n. 2 e

succ.; e in AN.UN.TOSC., 1925-1926; e, infine, nel volume *Filosofia italiana e Umanesimo* (v. Sez. I, *Opere*).

Recensioni: A. CARLINI, in VI.NO., 1927, pp. 231 ss.

40. BERTRANDO SPAVENTA, in GIOR.C.I., 1925, pp. 7 ss.

41. *La rivolta degli Iloti del pensiero*, in GIOR.C.I., 1925, n. 2, pp. 17 ss. (v. anche *La cultura italiana*, in LAV., 1925, 10 maggio).

42. *Un pensatore dimenticato: Vito Fornari*, in GIOR.C.I., 1925, n. 4, pp. 52 ss.

43. *Fuori delle contraddizioni*, in GIOR.C.I., n. 5, pp. 71 ss, (pubblicato per la prima volta in VI.NO., 1925).

44. *Controriforma*, in GIOR.C.I., 1925, nn. 7-8, pp. 104 ss. (v. anche VI.NO., 1925, 8 agosto).

45. *Il miglioramento economico degli insegnanti medi*, in GIOR.C.I., 1925, n. 7-8, pp. 118.

46. *Reazione e rivoluzione*, in GIOR.C.I., 1925, n. 10, pp. 145 ss. e in VI.NO., 1925-1926, fasc. dicembre e gennaio.

47. *Il compito della storia* (prolus. all'Università di Pisa) in GIOR.C.I., 1925, n. 9, pp. 121 ss.

48. *La storia del pensiero come storia nazionale*, in GIOR.C.I., 1926. Con altri saggi in *Filosofia italiana e Umanesimo* (v. Sez. I, *Opere*).

49. *Politica scolastica*, in VI.NO., 1926, n. 2 e n. 6.

50. *Il problema spirituale del fascismo*, in VI.NO., 1926, n. 5, 6 e 9.

51. *Religione e fascismo*, in CIV.FA., 1928; e VI.NO., 1928, n. 1.

52. *Risorgimento e fascismo*, in VI.NO., 1928, n. 8, 9, 10; poi col titolo *Antonio Rosmini ed il neoguelfismo*, ivi, 1929, n. 2 e 4.

53. *La religione nel pensiero di Nicolò Cusano*, in AN.UN.TOSC., 1929, pp. 150 ss.

54. *Gli accordi del Laterano nel pensiero del Duce*, in VI.NO., 1929, n. 8.

55. *Che cosa fu l'Umanesimo*, in VI.NO., 1929, n. 10.

56. *Campanella politico*, in VI.NO., 1931, pp. 199 ss.

57. *A proposito dell'enciclica di Pio XI*, in VI.NO., 1931, n. 7, pp. 577, ss.

58. *Nazione e cultura*, in VI.NO., 1932, n. 3, pp. 322 ss.

59. *La concezione eroica della vita*, prolus. al corso di Etica, all'Univers. di Bologna, 16 genn. 1933, in VI.NO., 1933, pp. 3 ss.

Recensioni: AN., in AV.IT., Bologna, 17 gennaio 1933.

60. *Lo spirito eroico della filosofia moderna*, in ED.FA., 1933, fasc. n. 8-9.

Recensioni: AN., *Gli appunti dei lettori*, in OSS.RO., 4 novemb. 1933; L. TORELLI, *Dritte e storte*, in SE., 27 novemb. 1933.

61. *Hegel precursore dello stato corporativo fascista*, in VI.NO., 1933, pp. 547, ss.

Recensioni: N.G., in RO.FA., 1933, 24 sett. 17 dicembr. AN., *Quei pedagoghi, che passione*, in PONU., 2 ottobre 1933.

62. Prefazione al volume di FAUSTO MELI, *Spinoza e due antecedenti italiani allo spinozismo*, Firenze, 1934.

Recensioni: AN., in LEON., 1955, pp. 345 ss.; AN., in ARC.ST. IT., 1935, disp. IV, vol. XXII; AN., in UNIV., 1934, 25 sett., 10 ott.; AN., in REL., 1934, nov.

63. *La politica di G.A. Fichte*, in ARC. FIL., 1937.

63/bis. *Dopo la riforma Gentile*, in D.S., 1937, sett. pp. 21.

Recensioni: AN., *Il prudente maramaldo*, in CRIT.FASC., 1937, dicembre, pp. 36.

64. *Individuo e persona*, in ARC. FIL., 1941, pp. 292 ss.

65. *Il pensiero di Girolamo Fraccastoro*, in ATT.RACC., 1941.

66. *Il pensiero di Giovanni Gentile*, in CIV.FA., 1944, pp. 55, ss., fasc. 5.

67. *L'ultimo repubblicano del Cinquecento*, in CIV.FA., 1944, pp. 51, ss., fasc. 7.

68. *La politica del Gesuato di Giovanni Botero*, in CIV.FA., 1944, pp. 31 ss. fasc. 9.

69. *'Humanitas' di Giovanni Gentile*, in N.A., 1944, fasc. 1728; GIOR.C.F.I., 1948, pp. 52, ss. (v anche in G. GENTILE, *La vita e il pensiero*, vol. II delle « Opere », Firenze 1948).

70. *L'aristotelico Giovanni Porzio*, in GIOR.C.F.I., 1949, pp. 280, ss.

71. *Introduzione alla filosofia di Giordano Bruno*, in GIOR.C.F.I., 1950, pp. 12 ss.

72. *Per l'intelligenza dell'Umanesimo e del Rinascimento*, in GIOR. C.F.I., 1950, pp. 143 ss.

73. *A proposito di Galeotto Marzio e di un suo storico e traduttore*, in GIOR.C.F.I., 1950, pp. 249 ss.

Recensioni: M. FREZZA, *Alcune precisazioni su Galeotto Marzio* in GIOR.C.F.I., 1951, pp. 298, ss. e la risposta del Saitta, ivi, pp. 301, ss. (v GALEOTTO MARZIO DA NARNI, *Quel che i più non sanno (De incognitis vulgo)*, a c. di M. FREZZA, Napoli, 1948).

74. *Qualche considerazioni sul 'Candelaio' di Giordano Bruno*, in GIOR.C.F.I., 1952, pp. 70 ss.

75. *'Amor Vitae' in Leonardo*, in GIOR.EM., 1952, 8 agosto; v. col. tit. *L'« Amor vitae » di Leonardo da Vinci*, in ATT.CON.VIN., 1952; e in GIOR.C.F.I., 1954, pp. 31, ss.

76. *Concetto e limite del Rinascimento nel pensiero filosofico-scientifico*, (Relaz. al « II Conv. Int. d. studi s. Rinascimento », Firenze, 25-28 sett. 1952), in ATTI DEL II CONV. INTER.... SUL RINASCIMENTO, Firenze, 1952, pp. 28, ss.; 38, ss.; passim.

77. *Scuola riformata*, in EM., 1952, pp. 86 ss.

78. *V. Gioberti, il suo concetto di democrazia*, in FILET. 21 dicembre 1952 (I cent. della morte).

79. *Il pensiero religioso di Leonardo da Vinci*, in GIOR.C.F.I., 1953, fasc. III.

80. *Antonio De Ferrariis detto il Galateo*, in «Le celebrazioni salentine» (I ciclo), Lecce, 1953, pp. 159 ss., celebrazione e commemoraz. dell'umanista educatore; v. anche in SAG., 1955, pp. 371, ss., Torino.

81. *Un ricordo di Antonio Labriola*, in EM., 1954.

82. *Commemorando Giovanni Gentile, Ricordi di uno scolaro*, (2 maggio 1954, Roma) X ann. della morte. In SOC.NU., 1955, a. II, n. 6, e in G. GENTILE, *Opere*, v. II, Firenze³.

83. *Antonio Cittadini medico e filosofo di Faenza*, in GIOR.C.F.I., 1956, pp. 532, ss.

84. *Nicolò Cusano e l'Umanesimo italiano*, in BEL. (v. Sez. I, *Opere*).

85. *Di un filosofo: Vito Fazio Allmayer*, in BIL., 1958, pp. 15 ss.

86. *Fazio Allmayer e Pinocchio*, in PREA., 1958, 1 ott.

87. *Ricordo di Vito Fazio Allmayer*, in GIOR.C.F.I., 1958, pp. 424 ss.

88. Prefaz. al volume di *V. Fazio Allmayer, Ricerche Hegheliane*, Firenze, 1959.

89. *A proposito della storiografia idealistica*, in GIOR. C.F.I., 1959, pp. 352, ss.; e in REN.ACC.SC., 1960.

90. *Originalità dell'educazione umanistica in Italia*, in OSS.POL., 1960, pp. 25 ss.

91. *Tra i dettatori bolognesi: Boncompagni da Signa*, in MER., 1957, pp. 842 ss.; e in *Prospettive storiche e problemi attuali dell'educazione, Studi in onore di E. Codignola*, Firenze, 1960, pp. 16 ss.

92. *Goffredo Coppola*, in ME.ACC.SC., 1961. (Commem.).

93. Voci svolte per *l'Enciclopedia Italiana*: (Sigla G. SAI). Alberto Magno, v. II; Arpinati Leandro, v. IV; Arti Liberali, v. IV; Divenire, v. XIII; Duns Scoto Giovanni, v. XIII; Ficino Marsilio, v. XV; Gioberti Vincenzo, v. XVII; Leone Ebreo, v. XX; Scoto Eurigene, v. XXXI.

³ Cfr. Biografia, anni 1944, 1945 e 1954. Su codesta commemorazione si cfr. *Ricordo di G. Gentile*, di Luigi Russo, in «Belfagor», 1954, pp. 345 ss.

SEZIONE III
RASSEGNE E RECENSIONI

1. G. GENTILE, *I problemi della scolastica e il pensiero italiano*, Bari, 1913, in N.C., 1913, n. 1.
2. G. CALÒ, *L'educazione degli educatori*, Napoli, 1914, in CU.SP., Napoli, 1915, pp. 141.
3. E. ROMAGNOLI, *Minerva e lo scimmione*, Bologna, 1917, in R.d.C.P., 4 dicembre 1917, c. titolo « Filologia italiana e filologia tedesca ».
4. G. GENTILE, *Sistema di logica come teoria del conoscere*, in R.d.C.P., 20 dicembre 1917.
5. U. ACRÌ, *Dialettica serena*, in R.d.C.P., 23 gennaio 1918.
6. T. MARTELLO, *L'economia politica e l'odierna crisi del darwinismo*, in R.d.C.P., 5 febb. 1918, c. tit. « Il grande trionfatore ».
7. G. CASTELLANO, *Introduzione alle opere di Benedetto Croce*, Bari, 1919, in PRO., 10 dicembre 1919.
8. R. MONDOLFO, *Sulle orme di Marx*, Bologna, 1919, in PRO., 10 dicembre 1919.
9. E. ROMAGNOLI, *Lo scimmione in Italia*, Bologna, 1919, in PRO., 7 gennaio 1920.
10. G.A. CESAREO, *Saggio sull'arte creatrice*, Bologna, 1920, in PRO., 20 gennaio 1920.
11. G. RENSI, *Lineamenti di filosofia scettica*, Bologna, 1919, in PRO., 31 gennaio 1920, c. tit. « Un filosofo trampolino ».
12. G. GENTILE, *La riforma dell'educazione*, (discorso ai maestri di Trieste) Bari, 1920, in PRO., 20 febbraio 1920.
13. G. DE RUGGERO, *La filosofia contemporanea* (v. II), Bari, 1920, in PRO., 23 marzo 1920.
14. E. GALLI, *Nel regno del conoscere e del ragionare*, Torino, 1919, in GIOR.C.F.I., 1920, pp. 229 ss.
15. G. MAGGIORE, *Fichte*, Città di Castello, 1922, in ARD., 1922, pp. 117 ss.
16. *Rensiana*, in ARD., 1922, pp. 117.
17. C. CURCIO, *Le origini della idea liberale in Italia*, Napoli, 1922, in ARD., 1922, pp. 117.
18. G.F. MOORE, *Storia delle religioni*, Bari, 1922, in R.d.C., 25 febbraio 1922; e in GIOR.C.I., 1925, pp. 78 ss.
19. E. BOUTROUX, *Problemi di morale e di educazione*, Firenze, 1921, in ARD., 1922, pp. 171.
20. *Noi e gli altri*, (G.S.), in GIOR.C.I., 1925, pp. 47, n. 3.

21. U. ZANNONI, *La moderna letteratura per l'infanzia e la giovinezza*, Bologna, 1925, in GIOR.C.I., 1925, pp. 46, n. 3.
22. M. AMARI, *Storia del Vespro siciliano e Storia dei musulmani in Sicilia*, a c. di G. VENUTI, Bologna, 1925, in GIOR.C.I., 1925, n. 3, pp. 46.
23. AA.VV., *Manuale introduttivo alla storia del Cristianesimo*, (Pref. di E. Bonaiuti), Foligno, 1925, in GIOR.C.I., 1925, n. 4, pp. 62.
24. G. WINDELBAND, *Storia della filosofia moderna*, Firenze, 1925, in GIOR.C.I., 1925, n. 4, pp. 62; G. WINDELBAND (traduz. di C. Dentice D'Accadia, Palermo, 1940), in LEON., 1940, pp. 88.
25. AA.VV., *Emanuele Kant*, (commem. 2° cent. della nascita), Milano, 1925, in GIOR.C.I., 1925, n. 4, pp. 62.
26. M. CASOTTI, *Lettere sulla religione*, Milano, 1925, in GIOR.C.I., c. tit. « Neoscolastica e idealismo », 1925, n. 3.
27. A. GUZZO, *Sebastiano Maturi*, Firenze, 1925, in GIOR.C.I., 1926, n. 11-12; e in VI.NO., 1926, pp. 48 ss.
28. G.A. CESAREO, *Storie delle teorie estetiche in Italia dal Medio Evo ai nostri giorni*, Bologna, 1926, in GIOR.C.I., 1926, n. 11-12, pp. 19.
29. G.W.F. HEGEL, *Scienza della logica*, Bari, 1926, in GIOR.C.I., 1926, n. 11-12, pp. 19 ss.
30. G. GENTILE, *Bertrando Spaventa*, Firenze, 1925, in VI.NO., 1926, pp. 58.
31. M. CORDOVANI, *Il rivelatore*, Milano, 1925, in VI.NO., 1927, pp. 846.
32. G. GONELLA, *Problema religioso nell'idealismo*, in VI.NO., 1928, p. (v. la risposta del Gonella, in STU., 1928, p. 257).
33. M. MISSIROLI, *Date a Cesare*, Roma, 1929, in VI.NO., 1930, pp. 3 ss.
34. L. STEFANINI, *Che cosa fu l'Umanesimo?*, in VI.NO., 1929, pp. 884 ss.
35. P. TREVES, *La filosofia politica di Tommaso Campanella*, Bari, 1930, in VI.NO., 1931, pp. 199 ss. (c. titolo « Campanella politico »).
36. A. CARLINI, *Orientamenti della filosofia contemporanea*, Roma, 1931. La polemica Carlini - Saitta sull'opera del Carlini e su quella di B. GROCE, (*Punti di orientamento della filosofia moderna. Antistoricismo*), v. VI.NO., 1931, nn. 5, 6, 7 e 12; 1932, n. 1; e inoltre: F. OLGIATI - A. CARLINI, *Neoscolastica, idealismo e spiritualismo*, in RIV.FIL.NEO., 1931, 1932, 1933; VIT.PEN., 1932; A. GIANNETTI, in GIOR.C.F.I., 1933, p. 338.
37. M. KERBAKER, *Scritti inediti*, (vol. I), Roma, 1932, in VI.NO., 1933, p. 56.
38. A. SENECA, *Le più belle pagine scelte ed annotate per uso delle scuole*.
39. U. SPIRITO, *La vita come ricerca*, Firenze, 1937, in LEON., pp. 166 ss.

40. A. CAPITINI, *Elementi di un'esperienza religiosa*, Bari, 1937, in LEON., p. 131.
41. S. DANZAS, *La coscienza religiosa russa*, Brescia, 1937, in LEON., pp. 131.
42. G. GENTILE, *Memorie italiane e problemi della filosofia e della vita*, Firenze, 1937, in LEON., pp. 203 ss.
43. M. HEITZMAN, *Studija nad Akademja Platonska we Florencji*, Krakow, Kzjon. Druk. Univer. Jagiel., 1933, in LEON., 1937, pp. 249 ss.
44. E. ANAGNINE, *Giovanni Pico della Mirandola*, Bari, 1937, in LEON., 1937, pp. 250 ss.; v. anche in NURIV.ST., 1937, n. 5; LEON., 1938, pp. 254 ss.; e NURIV.ST., 1938, pp. 253 ss.
45. B. KIESZKOWSKI, *Studi sul platonismo del Rinascimento in Italia*, Firenze, 1936, in LEON., 1937, pp. 251 ss.
46. COLOMBO, *Aspetti religiosi nella letteratura contemporanea*, Milano, 1937, in LEON., 1937, p. 264.
47. A. PARENTE, *La morte dell'idealismo e gli undici argomenti di C. Ottaviano*, Napoli, 1937, in LEON., 1937, p. 264.
48. P. ENRIQUES, *Il problema della vita*, Bologna, 1937, in LEON., 1937, p. 264.
49. P. GALUPPI, *Lettere filosofiche*, a cura di E. Vigorita, Messina, 1937, in LEON., p. 264.
50. P.O. KRISTELLER, *Supplementum ficinianum*, Firenze, 1937, in LEON., p. 264.
51. A. MICELI, *Breve storia della letteratura per l'infanzia e la fanciullezza*, Padova, 1937, in LEON., 1937, p. 307.
52. G. FLORES D'ARCAIS, *Lineamenti di storia della pedagogia*, Padova, 1937, in LEON., 1937, pp. 307 ss.
53. G. CAPPONI, *Frammenti sull'educazione*, a cura di Fontanesi, Padova, 1937, in LEON., 1937, p. 308.
54. P.G. SEMERIA, *La legge, la coscienza*, a cura di P.D. Bassi, Firenze, 1937, in LEON., 1937, pp. 308 ss.
55. G. CHIAVACCI, *Saggio sulla natura dell'uomo*, Firenze, 1936, in LEON., 1937, p. 354 (v. la risposta del Chiavacci, in LEON., 1938, p. 65).
56. G. COGNI, *Lo spirito assoluto*, Firenze, 1937, in LEON., 1937, pp. 355 ss.
57. M.F. SCIACCA, *Linee di uno spiritualismo critico*, Napoli, 1936, in LEON., 1937, p. 356.
58. S. CONTRI, *Usurpazioni e soprusi nelle società filosofiche*, Bologna, 1937, in LEON., 1937, p. 413.
59. C. VON PRANTI, *Storia della logica in occidente*, (Medioevo) (p. 1), Firenze, 1937, in LEON., 1937, p. 411.
60. E. LESER, *Il problema pedagogico. Dal Rinascimento alla Contro-riforma*, Firenze, 1937, in LEON., 1937, p. 414.

61. G. DEL VECCHIO, *I problemi della filosofia del diritto nel pensiero dei giovani*, Roma, 1936, in LEON., 1937, p. 414.
62. R. MICELI, *Filosofia*, Milano, 1937, in LEON., 1938, p. 19.
63. F. LOMBARDI, *Kierkegaard*, Firenze, 1937, in LEON., 1938, pp. 20 ss.
64. U. GUANDA, *Verità e certezza*, Modena, 1937, in LEON., 1938, p. 75.
65. A. SALONI, *La vita e lo svolgimento della didattica pedagogica di Hebart*, in LEON., 1938, p. 75.
66. G. CANDELORO, *Studi e discorsi intorno alla Pubblica Istruzione. Scritti di R. Bonghi*, Firenze, 1937, in LEON., p. 75.
67. G. OLIVIERI, *Psicologia delle abitudini*, Milano, 1937, in LEON., 1938, p. 77.
68. G. PETRI, *L'uomo, biologia, psicologia storica*, Milano, 1937, in LEON., 1938, p. 77.
69. A. ZUCCA, *I rapporti fra l'individuo e l'universo*, Padova, 1937, in LEON., 1938, pp. 150 ss.
70. A. GOFFREDO, *La filosofia della storia*, Roma, 1936, in LEON., 1938, p. 243.
71. E. FENU, *Giordano Bruno*, Brescia, 1937, in LEON., 1938, p. 243.
72. J. CHEVALIER, *Bergson*, Brescia, 1937, in LEON., 1938, p. 244.
73. G. RENSI, *Frammenti di una filosofia dell'errore e del dolore, del male e della morte*, Modena, 1937, in LEON., 1938, p. 244.
74. O. VEIT, *La tragedia dell'età della tecnica*, Milano, 1937, in LEON., 1938, p. 244.
75. M. LOSACCO, *Preludi al nuovo idealismo critico*, Modena, 1938, in LEON., 1938, p. 314.
76. H. DANIEL ROPS, *Quel che more e quel che nasce*, Brescia, 1938, in LEON., 1938, pp. 314 ss.
77. S. CONTRI, *La genesi fenomenologica della logica hegeliana*, Bologna, 1937, in LEON., 1938, pp. 315 ss.
78. G. TINNIVELLA, *Frammento sull'educazione di G. Capponi*, Messina, 1938, in LEON., 1938, p. 316.
79. G. TINNIVELLA, *La libertà della cultura e la cultura come libertà*, 1937, Messina, in LEON., 1938, p. 200.
80. R. LAFORGUE, *Relativité de la réalité*, Paris, 1937, in LEON., 1938, p. 316.
81. E. PACI, *Il significato del Parmenide nella filosofia di Platone*, Milano, 1938, in LEON., 1938, pp. 25 ss.
82. P. ROMANELLI, *The philosophy of Giovanni Gentile*, New York, 1938, in LEON., 1939, p. 28.
83. L. GAUTIER, VIGNAL, *Pico della Mirandola*, Paris, 1938, in LEON., 1939, pp. 26 ss.

84. R. MAZZETTI, *Giambattista Passerini, pensatore e poeta*, (Estr.), Brescia, 1931, in LEON., 1939, pp. 27.
85. E. ZELLER, *Filosofia dei greci*, Firenze, 1938, in LEON., 1939, p. 27.
86. V. GIOBERTI, *Opere*, (v. I), Milano, 1938, in LEON., 1939, p. 27.
87. E. BONAVENTURA, *La psicanalisi*, Milano, 1938, in LEON., 1939, p. 64.
88. G.A. FICHTE, *La missione del dotto*, (a cura di V.E. Alfieri), Padova, 1939, in LEON., 1939, p. 64.
89. A. MIOTTO, *Introduzione alla psicologia sulla folla*, Firenze, 1937, in LEON., 1939, pp. 64 ss.
90. G. SIMMEL, *L'intuizione della vita*, a cura di A. Banfi, Milano, 1938, in LEON., 1939, p. 65.
91. B. BRUNELLO, *Lineamenti di filosofia*, Modena, 1939, in LEON., 1939, pp. 65 ss.
92. L. STEFANINI, *Il momento dell'educazione. Giudizio sull'esistenzialismo*, Padova, 1938, in LEON., 1939, p. 66; v. anche L. STEFANINI, in LEON., 1939, p. 142 e la risposta del SAITTA, *ivi*.
93. *Logos*, (rivista diretta da M.F. Sciacca) in LEON., 1939, pp. 268 ss.; v. inoltre M.F. SCIACCA, *Due parole al Prof. G. Saitta*, in L., 1939, pp. 561 ss., e la replica del Saitta in LEON., 1939, pp. 379 ss.
94. L. VOLPICELLI, *La scuola italiana dopo la riforma*, Roma, 1939, in LEON., 1939, pp. 269 ss.
95. M.T. GILLIO Tos, *Pensiero di Giovanni Dewey*, Napoli, 1939, in LEON., 1939, p. 270.
96. G. GABRIELLI, *La scuola in cammino*, Firenze, 1939, in LEON., 1939, p. 270.
97. P. ALBERTELLI, *Gli Eleati*, Bari, 1938, in LEON., 1939, p. 270.
98. R. HÖNIGSWALD, *Denker der italienischen Renaissance, Gestalten und Probleme*, Basel, 1938, in LEON., 1939, p. 270.
99. C. WERNER, *La philosophie grecque*, Genève, 1938, in LEON., 1939, p. 300.
100. G. RENSI, *Testamento filosofico*, Milano, 1938, in LEON., 1939, pp. 300 ss.
101. E. BIGNONE, *Studi sul pensiero antico*, Napoli, 1938, in LEON., 1939, p. 301.
102. F. CAFARO, *Il problema della storia in V. Gioberti*, Arpino, 1938, in LEON., 1939, p. 302.
103. L. GIUSSO, *Idealismo e prospettivismo*, Napoli, 1939, in LEON., 1940, pp. 86 ss.
104. A. TILGHER, *La filosofia di Leopardi*, Roma, 1940, in LEON., 1940, pp. 87 ss.
105. P. FILIASI CARCANO, *Crisi della civiltà e orientamenti della filosofia contemporanea*, Roma, 1939, in LEON., 1940, p. 88.

106. E. TROILO, *Averoismo e aristotelismo padovano*, Padova, 1939, in LEON., 1940, p. 326.
107. M. CAPURSO, *La crisi della libertà di pensiero*, Roma, 1940, in LEON., 1940, pp. 326 ss.
108. R. MONTANO, *Ficiniana*, in RIN., (estr.), 1940, in LEON., 1940, p. 327.
109. L. PAREYSON, *La filosofia dell'esistenza e Carlo Jaspers*, Napoli, 1940, in LEON., 1941, pp. 184 ss.
110. A. CARLINI, *La vita dello spirito*, Firenze, 1940, in LEON., 1941, pp. 185 ss.
111. G. GENTILE, *Scritti*, Firenze, 1941, in LEON., 1941, p. 185.
112. G. BERTONI, *Introduzione alla filologia*, Modena, 1941, in LEON., 1942, p. 28.
113. A. SALONI, *Sommario storico di filosofia e pedagogia*, Modena, 1941, in LEON., 1942, p. 28.
114. G. TINNIVELLA, *Bacone e Locke*, Milano, 1939, in LEON., 1942, pp. 28 ss.
115. N. PETRUZZELLIS, *Il problema della storia nell'idealismo moderno*, Firenze, 1940, in LEON., 1942, p. 29.
116. G. PICO, D. MIRANDOLA, *Hetaplus, De hominis dignitate, De ente et uno*, a cura di E. Garin, Firenze, 1942, in LEON., 1942, p. 241.
117. *Resoconto sulla collezione di studi filosofici del Bocca*, diret. M.F. Sciacca, Milano, 1942, in LEON., 1942, pp. 241 ss.
118. M.F. SCIACCA, *Storia della filosofia italiana del sec. XX*, Milano, 1942, in LEON., 1942, p. 242.
119. B. BRUNELLO, *Antonio Rosmini*, Milano, 1941, in LEON., 1942, p. 242.
120. E. GARIN, *L'Illuminismo inglese*, Milano, 1942, in LEON., 1942, p. 242.
121. C. CARBONARA, *Il secolo XV*, Milano, 1943, in LEON., 1942, pp. 252 ss.
122. N. ABBAGNANO, *Bernardino Telesio e la filosofia del Rinascimento*, Milano, 1941, in LEON., 1943, p. 253.
123. C. LUPORINI, *Situazione e libertà nell'esistenza umana*, Firenze, 1942, in LEON., 1943, pp. 253 ss.
124. E. CENTINEO, *La filosofia dello spirito di Léon Brunschvicg*, Palermo, 1950, in GIOR.C.F.I., 1950, pp. 474 ss.
125. L. GIUSSO, *L'anima e il cosmo*, Milano, 1952, in GIOR.EM., 16 luglio 1952; v. anche GIOR.C.F.I., 1953, pp. 413 ss.
126. F. BATTAGLIA, *La filosofia del lavoro*, Bologna, 1951, in BEL., 953, p. 723.
127. P.O. KRISTELLER, *Il pensiero filosofico di Marsilio Ficino*, Firenze, 1953, in GIOR.C.F.I., 1955, pp. 114 ss.

128. G. CAPPONI, *Pensieri sull'educazione*, a cura di A. Gambaro, Bari, 1955, in BEL., 1956, pp. 110 ss.
129. E.M. FUSCO, *Scrittori e idee. Dizionario critico della letteratura italiana*, Torino, 1956, in BEL., 1956, pp. 366 ss.
130. V.F. ALLMAYER, *Il significato della vita*, Firenze, 1955, in BEL., 1957, pp. 108 ss.
131. V. BRANCA, *Boccaccio medievale*, Firenze, 1956, in LETT.MO., 1957, pp. 727 ss.
132. M. SCHIAVONE, *Problemi filosofici in M. Ficino*, Milano, 1957, in GIOR.C.F.I., 1959, pp. 403 ss.
133. S.A. NULLI, *Erasmus e il Rinascimento*, Torino, 1956, in OSS.POL., 1958, p. 112, n. 1.
134. G. DE MATTEIS, *Problemi educativi*, Firenze, 1958, in OSS.POL., 1958, pp. 106 ss., n. 10.
135. B. NARDI, *Saggi sull'aristotelismo dal sec. XIV al XVI*, Firenze, 1958; in OSS.POL., 1959, pp. 102, n. 4.
136. G. GENTILE, *Opere*, (vol. VIII), *Studi gentiliani*, a cura di A. Carlini, Firenze, 1958, in OSS.POL., 1958, p. 109, n. 5.
137. V. FAZIO ALLMAYER, *Ricerche hegeliane*, Firenze, 1959, in OSS.POL., 1959, p. 102, n. 7.
138. E. GARIN, *Umanesimo*, Firenze, 1958, in OSS.POL., 1959, pp. 109 ss., n. 7.
139. D. ARFELLI, *Dei doveri, Della vecchiezza, Dell'amicizia*, Bologna, 1960, in OSS.POL., 1960, pp. 107 ss. n. 7.
140. R. MONDOLFO, *La comprensione del soggetto nell'antichità classica*, Firenze, 1958, in OSS.POL., 1960, pp. 118 ss., n. 8.
141. E. GARIN, *L'educazione in Europa*, Bari, 1957, in OSS.POL., 1961, pp. 100 ss., n. 5.
142. A. LABRIOLA, *Opere*, a cura di L. Dal Pane (vol. 3°), Milano, 1959, in OSS.POL., 1961, pp. 114 ss., n. 6.

SEZIONE IV

SCRITTI SUL PENSIERO DI GIUSEPPE SAITTA

(oltre gli Autori citati nelle precedenti Sezioni)

1. G. GENTILE, *Testi di filosofia*, in G. GENTILE, *Per la riforma degli insegnamenti filosofici*, Catania, 1916, e in G. GENTILE, *Educazione e scuola laica*, Firenze, 1921.

2. E. DE NEGRI, *Pensatori nuovissimi: Saitta e Arangio Ruiz*, in NU.SC., 1911, n. 11.

3. N. PAPAFAVA, *L'attualismo, considerazioni*, Milano, 1932.

4. B. KIESZKOWSKI, *Averroismo e platonismo in Italia negli ultimi decenni del secolo XV*, in GIOR.C.F.I., 1933, pp. 286 ss.

5. G. BONAFEDE, *La critica di G. Saitta alla percezione intellettuale di Rosmini*, in RIV.RO.FIL., 1934, pp. 101 ss.

6. G. PRETI, *La crisi dell'attualismo*, in ARC.FIL., 1939, pp. 117 ss.; G. PRETI, in STU.FIL., 1940, pp. 107 ss.

7. M.F. SCIACCA, *Il secolo XX*, Milano, 1942, voll. I, II; 2ª ed. Milano, 1947.

8. L. PAREYSON, *Studi sull'esistenzialismo*, Firenze, 1943, pp. XII, XIII... 285, passim.

9. M.F. SCIACCA, *La filosofia, oggi*, Milano, 1945, (vol. unico), pp. 368 ss.; 2ª ed., Milano, 1958, vol. 2, pp. 40 ss., passim.

10. D. SCOLERI, *Moralisti italiani del nostro tempo*, (Cap. VI: *G. Saitta: la persona come volontà in atto*), in HIS., 1949, n. 3; v. anche *L'Umanesimo*, in HIS., 1950.

11. G. MORRA, *L'immanentismo assoluto di Giuseppe Saitta*, in GIOR.C.F.I., 1954, pp. 392 ss.

Recensioni: AN., in RIV.FIL.NEO., 1954, pp. 405 ss.

12. G. DE CRESCENZIO, *Considerazioni su G. Saitta*, in HIS., 1955, pp. 119 ss.

13. E. GARIN, *Cronache di filosofia italiana: 1900-1943*, Bari, 1955, pp. 462 ss., passim.

14. E.M. FUSCO, *Scrittori e idee; Dizionario critico della letteratura italiana*, Torino, 1956.

15. A. SANTUCCI, *Esistenzialismo e filosofia italiana*, Bologna, 1959, pp. 170 ss., passim.

16. G. MORRA, *La riscoperta del sacro*, Bologna, 1964, pp. 405 ss., passim.

17. A. GUZZO, *Cinquant'anni di esperienza idealista in Italia*, Padova, 1964, passim.

18. L. GIUSSO, *La tradizione ermetica nella filosofia italiana*, Milano, s.d., pp. 15 ss., passim.

19. A.X. GORFUNKEL, *Giordano Bruno*, Mosca, 1965, passim.
20. W.R. (W. ROSSANI), *Si è spento G. Saitta*, in R.d.C., 21 dicembre 1965.
21. W. ROSSANI, *G. Saitta: filosofo dell'eticità*, in OSS.PO., 1966, n. 2, pp. 61 ss.
22. E. CENTINEO, *Ricordo di G. Saitta*, (pensiero, biografia, bibliografia), in GIOR.C.F.I., 1966, n. 2, pp. 171 ss.
23. M.A. RASCHINI, *L'idealismo anglo-americano, francese e italiano*, in « Grande Antologia filosofica », Milano, 1975, vol. XXII, pp. 678 ss.
24. L. GEYMONAT, *Storia del pensiero filosofico e scientifico*, Milano, 1976, vol. VII, p. 696.
25. ENCICLOPEDI E DIZIONARI (limitatamente a quelli italiani).
 - ENCICLOPEDIA BIOGRAFICA BIBLIOGRAFICA ITALIANA, Milano, 1939, Serie XXVIII, p. 377.
 - ENCICLOPEDIA ITALIANA, Roma, vol. III, app. 1949-1960; (M.Z.) p. 647.
 - NUOVA ENCICLOPEDIA SONZOGNO, Milano, 1957, (vol. Pino-Z) p. 3147.
 - ENCICLOPEDIA FILOSOFICA, Venezia, 1957-1958, vol. I (v. « Attualismo »), pp. 487 ss.; vol. IV (v. Saitta), pp. 282 ss.; 2ª ed., Firenze, 1969, vol. I, (c.s.) p. 616; vol. V, (c.s.) pp. 968 ss.
 - DIZIONARIO ENCICLOPEDICO ITALIANO, Roma, 1959, vol. X, p. 706.
 - GRANDE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO, Torino, 1961, vol. XI, p. 334.
 - PANORAMA BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI D'OGGI, Roma, 1956, vol. II, p. 1362.
 - DIZIONARIO DEI FILOSOFI, Firenze, 1970, pp. 1034 ss.

N.B. - Non figurano di proposito quei saggi già messi in evidenza nelle precedenti Sezioni, né alcuna storia della filosofia anche di largo respiro, a cui rimandiamo il cortese studioso.

SEZIONE V

LEZIONI E CORSI
svolti nell'Università di Bologna

ANNO ACCADEMICO 1924-25

CORSO DI SCIENZA POLITICA: Il concetto della politica; La natura dello Stato; Il concetto di nazionalità; La necessità della nazione; Dei partiti politici; La libertà politica e i partiti; Le forme statali; La monarchia; I fondamenti dello Stato; Il matrimonio; Religione e Stato; Religione e politica; L'educazione e lo Stato.

In « Corso di lezioni tenute nell'anno accademico 1924-25 », vol. I, Bologna, 1924.

ANNO ACCADEMICO 1925-26

CORSO DI SCIENZA POLITICA: La politica greca; Da Omero ad Aristofane; Da Aristofane a Socrate; Platone; Da Platone ad Aristotele; Dai Cinici agli Stoici; La politica stoica; La politica dei Romani; I caratteri della politica dei Romani e Cicerone; La politica romana nell'età imperiale e i giuristi; Dallo stoicismo all'ebraismo; Dall'ebraismo al cristianesimo; La politica cristiana; La politica di S. Agostino; La politica di Tommaso d'Aquino; La politica di Tommaso d'Aquino (cont. e fine).

In « Corso di lezioni tenute nell'anno accademico 1925-26 », vol. II, Bologna, 1925.

ANNO ACCADEMICO 1926-27

CORSO DI SCIENZA POLITICA: Primi abbozzi della politica moderna nel Medio Evo; La politica di Dante; La politica di Guglielmo Ockham; La politica di Marsilio da Padova; Dall'Umanesimo al Machiavelli; La politica di N. Machiavelli; L'originalità politica di Machiavelli; Monarchia e repubblica in Machiavelli; Lo Stato ideale e lo Stato storico in Machiavelli; La politica di F. Guicciardini; La politica di F. Guicciardini (cont. e fine); La politica di G. Bruno; La politica di G. Bruno (cont. e fine); La politica di Tommaso Campanella.

In « Corso di lezioni tenute nell'anno accademico 1926-27 », vol. III, Bologna, 1926.

N.B. - La polemica Saitta - Treves, in N.I., 1934, agosto-settembre, fasc. 9; ottobre, fasc. 10.

ANNO ACCADEMICO 1933-34

Lezioni e corsi.

ETICA: Il pensiero morale e politico nella filosofia classica tedesca (Leibniz, Kant, Fichte, Hegel). Illustr. de « La politica » di Aristotele e della « Critica della ragione pratica » di Kant. Esercit.

ANNO ACCADEMICO 1934-35

Lezioni e corsi.

ETICA: La morale e la politica della scolastica greca. Il pensiero di B. Spinoza. Eserc. sulla « Dottrina dello Stato e il fascismo ».

ANNO ACCADEMICO 1935-36

Lezioni e corsi.

FILOSOFIA MORALE: La filosofia di Nietzsche. Il pensiero politico di N. Machiavelli. Eserc. su i « Lineamenti della filosofia del diritto di Hegel ».

ANNO ACCADEMICO 1936-37

Lezioni e corsi.

FILOSOFIA MORALE: La filosofia di J.M. Guyau. Illustraz. della « Volontà di potenza » di Nietzsche.

FILOSOFIA TEORETICA: Kant e l'idealismo, con particolare riferimento alla filosofia di Fichte, Schelling, Hegel.

ANNO ACCADEMICO 1937-38

Lezioni e corsi.

FILOSOFIA TEORETICA: La concezione eroica della vita nella filosofia moderna: a) religione e filosofia; b) la dialettica moderna; c) la coscienza illuministica; d) la filosofia dell'azione. Illustr. del « De anima » di Aristotele

FILOSOFIA MORALE: Le correnti della morale contemporanea in Italia, Germania, Francia e Inghilterra. Illustr. della « Politica » di Aristotele e dei « Frammenti » dei Sofisti.

ANNO ACCADEMICO 1938-39

Lezioni e corsi.

FILOSOFIA TEORETICA: La filosofia dell'immanente e la filosofia teologizzante. Illustr. della « Fenomenologia dello spirito » di Hegel.

STORIA DELLA FILOSOFIA: La filosofia dell'Umanesimo: 1) l'Umanesimo nella prima metà del Quattrocento; 2) correnti stoiche ed epicuree nell'Umanesimo; 3) il neoplatonismo umanistico d'Italia in relazione con la filosofia di N. Cusano; 4) correnti spiritualistiche dell'Umanesimo. Illustr. del volume « La personalità umana ».

ANNO ACCADEMICO 1939-40

Lezioni e corsi.

FILOSOFIA TEORETICA: Il problema della logica e la filosofia hegeliana. Illustraz. della filosofia di Schopenhauer.

STORIA DELLA FILOSOFIA: La filosofia dell'Umanesimo nella seconda metà del Quattrocento. Illustr. del « Discorso sul metodo » di Cartesio.

ANNO ACCADEMICO 1940-41

Lezioni e corsi.

FILOSOFIA TEORETICA: Il concetto della storia come filosofia dello spirito. Illustr. di alcuni dialoghi di G. Bruno.

STORIA DELLA FILOSOFIA: La filosofia di Lucrezio; 1) biografia; 2) poesia; 3) filosofia. Illustraz. del « Saggio sull'intelletto umano » di Locke.

ANNO ACCADEMICO 1941-42

Lezioni e corsi.

FILOSOFIA TEORETICA: La storiografia moderna e l'idealismo italiano. Illustr. del « Discorso sul metodo » di Cartesio.

STORIA DELLA FILOSOFIA: La scienza della natura nel Rinascimento. Il « De anima » di Aristotele e altri testi classici da illustrare.

ANNO ACCADEMICO 1950-51

Lezioni e corsi.

FILOSOFIA TEORETICA: L'immortalità dell'anima e il problema della morte. Illustr. del « De anima » di Aristotele e della « Introduzione alla filosofia di V. Gioberti ».

STORIA DELLA FILOSOFIA: La filosofia di G. Bruno e T. Campanella. Illustr. del dialogo di G. Bruno « De causa principio et uno ».

ANNO ACCADEMICO 1951-52

Lezioni e corsi.

FILOSOFIA TEORETICA: Il problema di Dio e la filosofia dell'immanenza.

STORIA DELLA FILOSOFIA: La filosofia di Plotino.

*Finito di stampare nel settembre 1982
presso le Grafiche Galeati di Imola*